CAMERA DEI DEPUTATI

743. **MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2026**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige *pubblicati nei Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 746 del 13 ottobre 2026 e n. 747 del 14 ottobre 2026*

INDICE

Commissioni Riunite (I e XI)	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (VII e XII)	»	21
Commissioni Riunite (VIII e IX)	»	44
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	47
Giustizia (II)	»	72
Affari esteri e comunitari (III)	»	127
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	151
Finanze (VI)	»	165
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	186
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	229
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	246
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	270
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	293

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU.

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . *Pag.* 314
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 363
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 374
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 411
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . . » 412
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . . » 414
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ . . . . . » 415

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 417

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 3

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'Interno, Wanda FERRO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che mercoledì 30 settembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 39 *(vedi allegato)*, tutte ammissibili. Fa pertanto presente che nella seduta odierna le Commissioni avvieranno l'esame delle proposte emendative.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, svolge anzitutto una considerazione di metodo, osservando come il provvedimento sia stato trasmesso dal Senato senza che vi sia stato, almeno per i componenti della I Commissione, il tempo materiale per procedere a un adeguato approfondimento sullo stesso, considerato che la Commissione è stata impegnata, nell'ultimo periodo, nell'esame di altri provvedimenti di particolare rilevanza, tra cui la proposta di legge in materia elettorale.

Sottolinea, quindi, come il disegno di legge in esame intervenga su una materia di primaria importanza, quale quella della protezione civile, tanto più rilevante alla luce delle condizioni di fragilità in cui versa il territorio nazionale, caratterizzato da rilevanti problemi sotto il profilo idrogeologico e frequentemente interessato da calamità naturali. Si tratta, pertanto, di un settore di particolare rilievo per la collettività, anche con riferimento all'importante contributo assicurato dal volontariato.

Pur riconoscendo l'utilità di alcune delle scelte di fondo recate dal disegno di legge, rileva comunque alcune perplessità, che riguardano anzitutto il profilo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi del provvedimento. Ritiene, infatti, irrazionale che tali obiettivi non siano accompagnati da un adeguato incremento dell'attuale dotazione fi-

nanziaria dei capitoli di bilancio destinati alla protezione civile. Il rischio, infatti, è che la realizzazione degli interventi in materia di protezione civile renda necessario sottrarre risorse ad altri comparti della pubblica amministrazione.

Richiama, inoltre, la questione della responsabilità penale nello svolgimento delle attività di protezione civile. Ricorda che il proprio partito ha da sempre sostenuto l'esigenza di una più puntuale definizione del regime di responsabilità degli amministratori pubblici, ritenendo che il provvedimento in esame non abbia colto l'occasione per compiere un ulteriore passo in tale direzione.

Evidenzia, poi, una contraddizione in base alla quale, a fronte della riorganizzazione della protezione civile che il provvedimento intende operare, questa rientri tra le materie che – alla luce di quanto previsto dalla legge n. 65 del 2024 sull'attuazione dell'autonomia differenziata e dagli schemi di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto recentemente esaminati dai due rami del Parlamento – potranno costituire oggetto di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni ad autonomia ordinaria ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda, infine, che al Senato il proprio gruppo si è astenuto nella votazione finale sul provvedimento e precisa che l'orientamento del Gruppo del Partito democratico in questa sede dipenderà dall'esito dell'esame delle proposte emendative presentate dalle opposizioni, volte a correggere le criticità testé evidenziate.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, sottolineata l'importanza della materia della protezione civile, rileva tuttavia come, già nel corso dell'esame presso il Senato, il proprio gruppo abbia evidenziato alcune criticità del provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 2 e 4. Osserva che tali disposizioni intervengono sul trattamento economico del personale dirigenziale e non dirigenziale, prevedendo – a suo avviso opportunamente – il riconoscimento di indennità di funzione in relazione alla particolare natura delle attività svolte. Tale previsione, tuttavia, appare difficilmente conciliabile con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, che non consente un incremento delle risorse complessivamente disponibili.

A suo avviso, se non si tratta di una inutile « norma manifesto », priva di concreta attuazione per l'assenza delle necessarie risorse finanziarie, tale impostazione rischia di determinare il trasferimento sugli enti locali dell'onere di reperire le risorse necessarie, con il conseguente rischio di sottrarle ad altri settori e comparti.

Richiama, inoltre, l'esigenza di un chiarimento in materia di responsabilità penale nello svolgimento delle attività di protezione civile, anche alla luce delle numerose pronunce intervenute in materia da parte delle giurisdizioni nazionali.

In conclusione, auspica che il Governo fornisca risposte puntuali, soprattutto con riferimento al tema delle risorse. Evidenzia che, qualora tali risposte non dovessero pervenire e gli emendamenti correttivi presentati dai gruppi di opposizione dovessero essere respinti in modo indiscriminato, l'orientamento del proprio gruppo sul provvedimento in esame sarà con ogni probabilità contrario.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, ritiene che gli auspici espressi dalle forze di opposizione siano destinati a rimanere senza seguito, in quanto, per via dell'ormai consolidato fenomeno del « monocameralismo di fatto », l'esame del provvedimento in questa sede assumerà carattere meramente formale, con l'assenza di un adeguato confronto nel merito e il conseguente respingimento in blocco di tutte le proposte emendative dell'opposizione.

Sottolinea, in particolare, l'esigenza di un confronto sulla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, che giudica contraddittoria rispetto agli obiettivi dichiarati dal provvedimento, in quanto

non consente di mettere a disposizione nuove risorse per gli interventi previsti.

Riconosce l'importanza del provvedimento e della materia oggetto di disciplina, osservando tuttavia come l'attuale contesto, caratterizzato anche dagli effetti del cambiamento climatico e dal crescente impatto di calamità e avversità di varia natura, renda necessario, in una nuova prospettiva, il passaggio da una logica di mera « protezione civile » a una più ampia dimensione di « prevenzione civile ». In tale quadro, occorre a suo avviso investire maggiormente in settori quali la formazione, la disciplina dei contratti e la valorizzazione del volontariato, nonché adottare politiche complessive volte alla prevenzione e alla tutela del territorio.

Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, il proprio gruppo ha adottato un approccio improntato al dialogo e al confronto e ritiene che in questa sede vi sia la possibilità di correggere l'impostazione del provvedimento attraverso l'approvazione di alcune delle proposte emendative presentate.

Conclude sottolineando che, qualora tale disponibilità al confronto non dovesse manifestarsi e non vi fosse, da parte della maggioranza, un atteggiamento collaborativo rispetto alle proposte dell'opposizione, il proprio gruppo esprimerebbe un voto contrario sul provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, osserva preliminarmente come sia necessario prestare maggiore attenzione – attraverso una riforma complessiva e profonda – al comparto della protezione civile, che, per quanto abbia fatto un significativo salto di qualità negli ultimi venti anni, versa ad oggi in una situazione critica, per via della crescente incidenza dei rilevanti cambiamenti climatici in atto e dei correlati eventi catastrofali, nonché del crollo dei relativi organici, del calo strutturale del volontariato, della frammentazione normativa in materia – conseguente alle riforma del Titolo V della Costituzione – e del vigente regime di responsabilità giuridica di dirigenti e operatori.

Nella convinzione che il mancato stanziamento di risorse adeguate costituisce la criticità principale dell'attuale sistema di protezione civile – nonché del disegno di legge in esame – auspica che il Governo presti maggiore attenzione al tema e intervenga per rendere la protezione civile italiana più ricca, organizzata, articolata e, nei casi opportuni, centralizzata. Pur apprezzando, infatti, le buone intenzioni sottese al provvedimento in esame, ritiene che quest'ultimo, a causa delle predette criticità, risulterà sostanzialmente inutile.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, rivolge un appello alla sottosegretaria Ferro, chiedendo che il Governo provveda a rafforzare la protezione civile italiana, per garantire una maggiore resilienza al Paese e far fronte al quadro delle fragilità – anche climatiche e sanitarie – che lo segnano negativamente.

Per quanto, infatti, riconosca al disegno di legge in esame il pregio di valorizzare le specificità degli operatori e dei volontari della protezione civile e di accrescere le forme di tutela del relativo personale, critica con forza il mancato stanziamento di risorse economiche, che, a suo giudizio, avrà l'effetto di rendere il provvedimento inefficace e debole – tradendone le relative finalità – e di addossare agli enti locali gli insostenibili costi delle misure contenute nello stesso disegno di legge. Auspica, pertanto, che le Commissioni riunite approvino le proposte emendative presentate dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle, finalizzate allo stanziamento di risorse finanziarie adeguate a garantire al Paese maggiore sicurezza, alla protezione civile dotazioni idonee e al relativo personale una formazione qualificata e le necessarie tutele assicurative.

Con riferimento al tema dell'esenzione dalla responsabilità penale, contesta il fatto che ad oggi non siano state ancora approvate le linee guida operative – e le correlate raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile – per il personale della protezione civile. Rileva come tale mancata approvazione, non consentendo di cogliere la portata del nuovo regime di

responsabilità, né di comprendere se la tutela degli operatori della protezione civile sia adeguatamente bilanciata rispetto alla tutela degli utenti, non consenta al suo Gruppo di esprimersi in merito.

Richiamate, poi, le proposte emendative presentate dal suo Gruppo per favorire la collaborazione tra i piccoli comuni nei casi di emergenze calamitose, manifesta il timore che il provvedimento in esame possa rendere la protezione civile forte nei territori più ricchi del Paese e debole in quelli con maggiori divari socio-economici. In questo senso, condivide le gravi preoccupazioni espresse dalla collega Bonafè rispetto alla devoluzione della materia della protezione civile alle regioni che hanno sottoscritto con il Governo gli schemi di intesa preliminare per l'autonomia differenziata, i quali rischiano di spezzare i vincoli di solidarietà e di unità della Repubblica che sono alla base della Costituzione e della convivenza civile.

Afferma, pertanto, come solamente l'eventuale approvazione delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo potrebbe orientare lo stesso, anziché verso l'astensione – come avvenuto in Senato – verso l'espressione di un voto favorevole sul provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.20.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, ritiene – anche alla luce della propria pregressa esperienza di amministratore locale, nonché di segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano – che il disegno di legge in esame, da un lato, non valorizzi a sufficienza gli apparati della protezione civile italiana e, dall'altro lato, non offra ai sindaci e ai tecnici comunali – che pure in situazioni critiche e concitate si trovano ad adottare provvedimenti di somma urgenza e interagiscono con le strutture della protezione civile – le stesse tutele riconosciute dal provvedimento agli operatori della protezione civile.

Esprime, quindi, la convinzione che la mancata tutela – anche sotto il profilo del regime di responsabilità penale applicabile – di tutti i soggetti istituzionali coinvolti in occasione di eventi emergenziali di protezione civile indebolisca gravemente l'impianto delineato dal disegno di legge in esame, che già considera più di forma che di sostanza.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, in considerazione della programmazione dei lavori dell'Assemblea e dello stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni riunite, le presidenze di queste ultime stanno valutando l'opportunità di convocare un'ulteriore seduta al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea al fine di proseguire l'esame del provvedimento in discussione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, riconosce alle presidenze delle Commissioni riunite la legittima facoltà di esercitare le proprie funzioni organizzative, ma rivendica il diritto delle opposizioni di disporre di un adeguato tempo di confronto con la maggioranza su questioni di significativo rilievo politico.

Osserva, peraltro, come il suo Gruppo non abbia intenzione di esercitare ostruzionismo su un disegno di legge che persegue delle finalità condivise, ma esiga quantomeno una maggiore trasparenza da parte del Governo.

In questo senso, considerato che il provvedimento contiene una clausola di invarianza finanziaria e che non vi sono garanzie circa lo stanziamento di risorse per la protezione civile nella prossima legge di bilancio, chiede formalmente alle presidenze di poter prevedere un'audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, auspicando che in tale occasione il Governo si assuma l'impegno – di fronte al Parlamento – di stanziare le risorse finanziarie opportune per assicurare l'efficacia di un provvedimento che, altrimenti, svolgerebbe

la sola funzione di giustificare la presenza, nell'Esecutivo, del suddetto Ministero.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla proposta avanzata dal collega Scotto in ordine alla possibilità di audire il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, al fine di favorire opportune valutazioni di merito sul provvedimento in esame.

Con riguardo agli interventi sul complesso delle proposte emendative da parte dei colleghi appartenenti alle forze di opposizione e alla luce dell'astensione del proprio gruppo nella votazione finale al Senato della Repubblica sul medesimo provvedimento in materia di protezione civile, rileva come la censura da parte dei gruppi di opposizione riguardi la mancata previsione di un idoneo stanziamento di risorse per far fronte alle necessità del personale e dei volontari di protezione civile, per la loro formazione, per garantire loro dotazioni materiali come pure la tutela assicurativa in considerazione del loro intervento in occasione di catastrofi e di calamità naturali.

Osserva quindi che, poiché prossimi all'esame della legge di bilancio, quest'anno in prima lettura alla Camera dei deputati, e in considerazione della neutralità finanziaria del provvedimento in esame, l'intervento del Ministro Musumeci sarebbe significativo, soprattutto se quest'ultimo potesse assicurare lo stanziamento, nell'ambito della legge di bilancio, delle risorse necessarie a garantire il funzionamento della struttura di Protezione civile, anche alla luce dell'inflazione e dei rincari dei costi dell'energia – che comportano un decremento delle risorse già disponibili per la Protezione civile – garantendo in tal modo gli usuali *standard* qualitativi che assicurano il funzionamento delle attività di protezione civile.

Sottolinea, inoltre, che la presenza di un esponente di Governo, al cospetto delle Commissioni riunite, potrebbe presupporre l'assunzione di un impegno formale di fronte alle forze di opposizione, in grado di garantire il funzionamento della Protezione civile.

Fa presente, inoltre, che le stesse forze di opposizione hanno presentato un numero esiguo di proposte emendative, senza intenti ostruzionistici, ma nel solo presupposto di avanzare proposte migliorative, sul merito del provvedimento e senza preclusioni ideologiche, al solo fine di potenziare la disciplina in rubrica.

Nell'associarsi alla proposta del collega Scotto e nel ringraziarlo per l'intervento precedente, ribadisce la bontà della richiesta formulata, non alimentata da volontà ostruzionistica, relativo all'intervento del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, prima dell'avvio dell'esame delle proposte emendative.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che la proposta formulata dal collega Scotto, connotata da ragionevolezza a fronte dell'esiguo numero degli emendamenti da esaminare, è intesa a reperire, nell'ambito della prossima legge di bilancio, le risorse necessarie per implementare il provvedimento in esame, senza peraltro alcun intento ostruzionistico.

Nel condividere la suddetta proposta, ribadisce, come già accennato nel precedente intervento sul complesso delle proposte emendative, di reputare valide alcune previsioni del provvedimento che, tuttavia, rischiano di risultare inefficaci senza la necessaria copertura finanziaria.

Osserva, quindi, che, come dichiarato da esponenti della stessa Protezione civile, la stagione delle ricostruzioni *post*-calamità è terminata, motivo per cui occorre lavorare in termini di prevenzione delle catastrofi, in passato avvenute di frequente nel Paese.

A supporto della proposta di buon senso del collega Scotto, precisa che è necessario audire il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare non già sull'intero provvedimento, quanto piuttosto per avere una rassicurazione circa il suo impegno a reperire risorse per il funzionamento della Protezione civile nell'ambito della prossima legge di bilancio, al fine di superare le limitazioni del provvedimento evidenziate nel corso del dibattito, che le forze di opposizione auspicano di poter superare

appunto con lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), nel dichiarare di condividere, rispetto alle posizioni del collega Scotto e di altri colleghi intervenuti, la necessità di reperire le risorse per il funzionamento della Protezione civile, osserva come la proposta di audire il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, per ottenere un suo impegno a reperire le risorse per il funzionamento della Protezione civile nell'ambito della prossima legge di bilancio possa lasciare il posto ad ulteriori opzioni.

In proposito, ritiene di dover proporre un'altra opzione, a beneficio del dialogo e del confronto, come pure della trasparenza. Osserva, quindi, che in tutti i provvedimenti adottati dalla maggioranza dall'inizio del mandato parlamentare il *fil rouge* è stato quello di sopperire con la fantasia alla carenza di idonee risorse finanziarie, come peraltro per il provvedimento in esame.

Nel dichiarare di dissentire, tuttavia, dalla proposta avanzata dal collega Scotto, chiede alle forze di maggioranza di sapere, anticipatamente, se c'è una loro disponibilità a mettere in campo delle risorse e, nel caso, come intendono reperire le risorse necessarie che, comunque, saranno verosimilmente stanziate nell'ambito della legge di bilancio.

Nel segnalare, in conclusione, che l'interlocuzione tra le diverse forze politiche è a beneficio della trasparenza, auspica che il presidente Rizzetto possa dare il proprio contributo per ricondurre a una sintesi i diversi interventi dei colleghi deputati.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente Rizzetto di sospendere brevemente la seduta per favorire un rapido confronto tra i colleghi deputati del suo gruppo politico, alla luce della diversità di posizioni assunte.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara preliminarmente di ritenere di non poter accogliere la richiesta avanzata dal deputato Scotto.

Sulla scorta dell'interlocuzione avvenuta con il collega presidente Pagano e con la sottosegretaria Ferro, fa presente di aver ascoltato con attenzione tutti gli argomenti addotti nel corso della discussione e, sotto alcuni punti di vista, di comprenderne alcuni.

Osserva, quindi, che i deputati Bonafé e Fornaro hanno rilevato la scarsa coerenza di alcune disposizioni dell'articolato rispetto all'articolo 8 del provvedimento, contenente la clausola di invarianza finanziaria e che, ad esempio, l'articolo 4 prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità commisurata alle funzioni di protezione civile svolte. In proposito, sottolinea l'importanza della previsione di un contratto decentrato di riferimento e, rispetto ai territori di appartenenza dove la Protezione civile riveste un ruolo fondamentale per gli amministratori come pure per i cittadini, rileva che alcune previsioni del provvedimento superano in termini di valore molte altre, come ad esempio per il tema delle linee guida o della formazione, soprattutto dopo quanto accaduto in alcune regioni come, ad esempio, il Friuli-Venezia Giulia.

Quanto alla limitazione della responsabilità penale nelle attività di protezione civile per alcuni reati colposi, fa presente come ciò rappresenta un grande valore aggiunto rispetto all'assetto attuale, permettendo ai volontari e agli altri operatori di protezione civile di svolgere il proprio ruolo con maggiore serenità.

Quanto al rapporto dell'articolo 8 del provvedimento rispetto alla contrattazione decentrata, osserva, in risposta all'intervento del deputato Fornaro, che si tratta capire quali risorse andranno a finanziare le indennità previste, che non devono essere reperite necessariamente da fonti di finanziamento pubbliche, potendo essere finanziate dalle stesse risorse contrattuali, già disponibili e quindi senza incidere sulla

finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 17 della legge 196 del 2009, che prevede la redazione di una relazione tecnica per i provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie.

Precisa, quindi, che non ravvisa preclusioni circa la possibilità di reperire idonee risorse prima dell'approvazione della legge di bilancio, ad esempio per il finanziamento delle citate indennità di funzione attraverso fondi già disponibili, quale il Fondo risorse decentrate, senza aumento della spesa pubblica, come peraltro avvenuto nel 2018 in occasione del riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, con un provvedimento che prevedeva l'invarianza finanziaria e la copertura delle spese attraverso proprio il Fondo risorse decentrate.

Osserva, in conclusione, che le misure contenute nel provvedimento a favore del personale delle strutture di protezione civile non contrastano con la clausola di invarianza finanziaria e che, ad ogni buon conto, non ci saranno preclusioni, nell'ambito della prossima legge di bilancio, rispetto alla possibilità di individuare degli spazi finanziari per integrare le attuali previsioni del provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Wanda FERRO ricorda innanzitutto l'impegno pregresso, da parte di molti esponenti delle diverse forze politiche, negli enti locali appartenenti alle diverse regioni del Paese colpite da eventi calamitosi.

Dichiara quindi di sottoscrivere l'intervento del presidente Rizzetto e sottolinea la volontà di cambiare la visione, rispetto alla predetta esperienza negli enti locali, nelle materie meno visibili al cittadino e per le quali, spesso, le amministrazioni locali hanno l'onere di individuare le priorità di intervento.

Osserva che la Protezione civile ha dimostrato, sul campo, di avere una grande capacità nell'affrontare le emergenze, come emerso anche in occasione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dove le ricadute più significative sono a carico dei comuni che, in quanto autorità di protezione civile, devono avere margini di serenità per operare in emergenza ed assumere decisioni senza timore di procedimenti futuri che ricadono sul singolo lavoratore.

Reputa quindi un atto di responsabilità l'astensione dei gruppi di opposizione al Senato in occasione della votazione finale sul provvedimento in prima lettura e sottolinea come sia necessario far comprendere al cittadino che alcuni interventi sui territori, ancorché meno visibili, riguardano la sicurezza di tutti, delineando una responsabilità tanto delle forze di maggioranza quanto di quelle di opposizione.

Tiene ad evidenziare inoltre che ognuno deve dare il proprio contributo per supportare comuni e regioni nell'ambito di determinate priorità, per individuare cosa serve realmente al Paese, a fronte di risorse limitate, dimostrando grande sensibilità su temi che riguardano i cittadini.

Sul tema, invece, dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), precisato che la protezione civile non rientra tra le materie individuate in Costituzione, rileva che, insieme ai diritti civili e sociali, potrà comunque essere oggetto di eventuali intese.

Auspica, infine, di poter proseguire il percorso avviato nei termini evidenziati, con la possibilità di intervenire anche in occasione della prossima legge di bilancio, nella consapevolezza che gli importanti sforzi messi in campo oggi intendono affrontare e superare una situazione non risolta da troppo tempo.

Federico FORNARO (PD-IDP) ringrazia il presidente e la sottosegretaria Ferro per i loro interventi e ribadisce come da parte dell'opposizione non vi sia alcun intento ostruzionistico.

Rileva come il sistema di protezione civile sia un patrimonio nazionale e riferisce di aver recentemente partecipato alle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della costituzione dei gruppi di protezione civile della provincia di Alessandria.

Ritiene, pertanto, che sarebbe stato necessario perseguire la più ampia convergenza sul provvedimento in esame e sottolinea come le questioni poste dall'opposizione siano tutt'altro che strumentali. Con

riferimento alle affermazioni del presidente, osserva come il provvedimento in esame non individui le risorse per il pagamento delle indennità di funzione previste dal provvedimento, l'importo delle quali dovrà essere definito in sede di contrattazione collettiva.

Si associa pertanto alla richiesta, formulata dal deputato Scotto, di un impegno, assunto dal Ministro Musumeci dinanzi alle Commissioni riunite, a prevedere nella prossima legge di bilancio uno stanziamento adeguato al riguardo.

Ribadisce di ritenere incomprensibile la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 8, sottolineando, nel contempo, come il provvedimento in esame rechi interventi condivisibili quali quelli previsti dal Capo II, in particolare in materia di tutela giudiziaria del personale e specialmente dei volontari.

Afferma conclusivamente come l'assunzione di un impegno da parte del Ministro, nei termini poc'anzi precisati, sarebbe utile e contribuirebbe a velocizzare l'*iter* del provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS) apprezza anch'egli gli interventi del presidente e della sottosegretaria Ferro e dichiara che un impegno di quest'ultima a reperire le risorse in sede di legge di bilancio sarebbe sufficiente.

Osserva come si tratti di stabilire un principio, in quanto le criticità del sistema di protezione civile possono determinare costi enormi non solo in termini economici, ma anche di vite umane.

Dichiara di comprendere le difficoltà e osserva, associandosi a quanto rilevato dal deputato Alfonso Colucci, come il provvedimento presenti senz'altro aspetti positivi, ma ribadisce la richiesta di un impegno politico del Governo a reperire le risorse in sede di legge di bilancio. Sottolinea come possa essere sufficiente anche un impegno senza quantificare le risorse, pur rilevando come sarebbe auspicabile che le predette risorse siano reperite sottraendole, ad esempio, alle spese militari.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva come in passato vi siano stati numerosi casi in cui provvedimenti che prevedevano l'incremento di trattamenti economici recassero una clausola di invarianza finanziaria e le risorse siano state reperite, a valere su fondi già esistenti, all'esito della contrattazione collettiva, alla quale spetta peraltro la determinazione dell'effettivo importo dei predetti incrementi.

Sottolinea, inoltre, come la sottosegretaria Ferro abbia comunque assunto un esplicito impegno in vista dell'esame del prossimo disegno di legge di bilancio.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come, pur essendo la determinazione dell'importo degli incrementi rimessa alla contrattazione collettiva, sia comunque opportuno individuare fin d'ora le risorse allo scopo destinate, in modo che, all'esito della contrattazione, esse dovranno semmai essere soltanto integrate, anziché reperite interamente.

Stigmatizza il fatto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento sia degradata a un generico impegno politico e ribadisce la richiesta che la sottosegretaria Ferro assuma un impegno per lo stanziamento di risorse nella prossima legge di bilancio. Osserva, quindi, richiamando le proposte emendative presentate dall'opposizione, come tali risorse siano necessarie per coprire non soltanto l'incremento del trattamento economico del personale, ma anche le spese per la formazione e l'addestramento, per la tutela legale e assicurativa dei volontari, per le dotazioni strumentali.

Associandosi alle considerazioni del deputato Zaratti, dichiara anch'egli di auspicare che le risorse siano reperite attraverso la riduzione delle spese militari e sottolinea come la protezione civile debba essere considerata una priorità e la relativa spesa debba essere annoverata tra le spese sociali.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), dopo aver chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, osserva come presso il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri si stia ancora discutendo sul contratto collettivo 2022-24 e come il

relativo personale non sia stato ancora compensato della perdita del potere d'acquisto derivante dall'inflazione.

Walter RIZZETTO (FDI) rileva come l'intervento del deputato Scotto non abbia avuto a oggetto l'ordine dei lavori, bensì questioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili *aggiungere le seguenti:* , ivi comprese le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 8,.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, voce missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e *procurement* militare ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie della missione e del programma di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente:

a) al finanziamento delle sezioni contrattuali speciali del personale di protezione civile;

b) al rafforzamento della formazione e dell'addestramento del personale e dei volontari;

c) al miglioramento delle dotazioni strumentali e delle tutele assicurative e legali del volontariato organizzato.

1.1. Zaratti, Mari.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: nei limiti delle risorse disponibili *aggiungere le seguenti:* , ivi comprese le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 8,.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: quanto a euro 30 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, quanto a euro 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente:

a) al finanziamento delle sezioni contrattuali speciali del personale di protezione civile;

b) al rafforzamento della formazione e dell'addestramento del personale e dei volontari;

c) al miglioramento delle dotazioni strumentali e delle tutele assicurative e legali del volontariato organizzato.

1.2. Scotto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Ai fini della valorizzazione professionale e delle specifiche indennità di funzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, da destinarsi, nell'ambito delle speciali sezioni contrattuali del comparto funzioni locali di cui al comma 1, a titolo di cofinanziamento, per la contrattazione integrativa delle regioni e degli enti locali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo, sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Penza, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti per il potenziamento del personale del Dipartimento della protezione civile)

1. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale operante nelle strutture di protezione civile di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, e in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), relativo al ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri, ruolo speciale di protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri può bandire procedure concorsuali, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, riservate al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, presso enti locali o strutture di protezione civile. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali del Dipartimento della protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.01. Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Fondo per la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato ai comuni per l'attivazione di percorsi di formazione certificata e standardizzata per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani, per il coordinamento delle attività di protezione civile con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione dei volontari della protezione civile.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.02. Scotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Fondo per la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, destinato ai comuni per l'attivazione di percorsi di formazione certificata e standardizzata per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani, per il coordinamento delle attività di protezione civile con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.03. Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Fondo per la formazione e la dotazione strumentale dei volontari della protezione civile)

1. Al fine di rafforzare la formazione e implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.04. Carotenuto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Aiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Fondo per la formazione, la sicurezza e la dotazione strumentale dei volontari della protezione civile)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinato agli enti locali per l'attivazione di percorsi di formazione per gli interventi operativi e l'elaborazione di appositi piani per il coordinamento delle attività di protezione civile, con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Al fine di implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Agli oneri di cui al comma 1 e 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.05. Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Deroga ai limiti del trattamento accessorio)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinato al trattamento accessorio del personale di protezione civile non soggetto ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.06. Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Sistema integrato di protezione civile)

1. Al fine di garantire uniformità operativa, efficacia degli interventi e coordinamento nelle prevenzioni ed emergenze, è promosso il rafforzamento del sistema integrato di protezione civile, attraverso:

a) il coordinamento operativo unitario delle componenti del Servizio nazionale;

b) la valorizzazione del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente;

c) l'integrazione delle strutture statali, regionali e locali, nonché del volontariato organizzato, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1.07. Mari, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Tutele del volontariato di protezione civile)

1. Ai volontari iscritti negli elenchi territoriali e nazionale è garantita:

a) copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale;

b) tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile;

c) accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.08. Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Tutele del volontariato di protezione civile)

1. Ai volontari iscritti negli elenchi territoriali e nazionale è garantita:

a) copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale;

b) tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile;

c) accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento.

1.09. Scotto.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime tutele sono garantite, altresì, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale per i volontari delle associazioni iscritte negli elenchi territoriali di protezione civile, con oneri a carico, nell'ambito delle proprie competenze, delle disponibilità di bilancio delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

3.1. Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita anche durante le attività di formazione, addestramento, esercitazione, prevenzione e preparazione alle emergenze, purché svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali di protezione civile.

3.2. Benzoni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al personale di cui al comma 1 impegnato nelle attività di protezione civile è assicurato un aggiornamento formativo obbligatorio, periodico e continuo, con particolare riferimento alla sicurezza operativa, alla gestione delle emergenze, all'impiego delle nuove tecnologie e al coordinamento interistituzionale.

3.3. Benzoni.

ART. 6.

*Al comma 1, capoverso « Art. 42-*bis *», dopo le parole:* 29 febbraio 2024, *inserire le seguenti:* fatte salve le normative settoriali delle singole strutture operative,.

6.1. Tucci, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Aiello.

*Al comma 1, capoverso « Art. 42-*bis *», dopo le parole:* elaborate linee guida *inserire le seguenti:* , secondo il livello ottimale di trasparenza e correttezza scientifica,.

6.2. Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 42-*bis *», dopo le parole:* elaborate linee guida *inserire le seguenti:* , secondo i princìpi di buona amministrazione,.

6.3. Zaratti, Mari.

*Al comma 1, capoverso « Art. 42-*bis *», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le linee guida di cui al precedente periodo sono elaborate in maniera coordinata e sistematica al Piano di emergenza e protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, quale strumento di pianificazione strutturale per la definizione e l'individuazione delle attività da svolgere, nonché dei correlati bisogni formativi degli operatori di protezione civile.

6.4. Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Al comma 1, sopprimere il capoverso « *Art. 42-*ter ».

6.5. Carotenuto, Aiello, Baldino, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma.

Al comma 1, capoverso « *Art. 42-*ter », *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

3. Nei casi di reato colposo, quando i fatti sono stati posti in essere nell'esercizio delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, il volontario di protezione civile risponde esclusivamente per colpa grave. Nei medesimi reati, l'autorità di protezione civile o l'operatore di protezione civile rispondono esclusivamente per colpa grave soltanto quando i fatti sono stati posti in essere a seguito di misure ed interventi urgenti nella gestione dell'emergenza di cui all'articolo 2, comma 6.

4. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica, del livello di prevedibilità dell'evento e del contesto d'urgenza in considerazione dei quali sono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni, dello specifico ruolo svolto dall'agente in caso di cooperazione di più persone, di ogni altra circostanza rilevante per la concreta verifica di esigibilità della condotta, nonché dei limiti correlati alle disponibilità e attendibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In ogni caso non può mai essere ravvisata colpa grave quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino proporzionate e adeguate alle specificità del caso concreto.

6.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso « *Art. 42-*ter », *al comma 1, dopo le parole:* reato colposo, *inserire le seguenti:* ad esclusione dei reati di omicidio colposo, cui all'articolo 589 del codice penale e dei reati di lesioni gravi e gravissime, di cui all'articolo 590 del codice penale,

6.7. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci.

Al comma 1, capoverso « *Art. 42-*ter », *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Ai fini del presente articolo, per attività di protezione civile si intendono anche le attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6.8. Mari, Zaratti.

Al comma 1, capoverso « *Art. 42-*ter », *al comma 2, lettera* b), *sopprimere il numero 4).*

6.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, capoverso « *Art. 42-*ter », *al comma 2, lettera* b), *numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché i componenti dei centri di coordinamento operativo e il personale comunque impegnato dalle Autorità di protezione civile per la gestione e il superamento delle emergenze.

*** 6.10.** Mari, Zaratti.

*** 6.11.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, capoverso « *Art. 42-*ter », *al comma 2, lettera* c), *sopprimere le seguenti parole:* ivi compreso il Sindaco.

6.12. Auriemma, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 42-*ter *», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:* il volontario di protezione civile *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i soggetti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, rispondono sempre per colpa grave.

6.14. Tucci, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma.

*Al comma 1, capoverso « Art. 42-*ter *», al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il personale di protezione civile cui si applicano le disposizioni di cui al presente comma è in ogni caso sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dai regolamenti di protezione civile regionali o comunali e non è mai esclusa la responsabilità civile e amministrativa.

6.15. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Carotenuto, Penza, Tucci.

*Al comma 1, capoverso « Art. 42-*ter *», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, nell'individuazione della responsabilità si tiene conto del ruolo, delle competenze e delle informazioni effettivamente disponibili al momento dell'evento, nonché dell'organizzazione dell'ente interessato e della necessità di assumere decisioni immediate in contesti emergenziali.

6.16. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d*), del decreto legislativo n. 1 del 2018, in materia di continuità amministrativa)*

1. Per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in merito all'impiego di personale qualificato dei comuni da mobilitare, in occasione di eventi calamitosi che si verificano nel territorio di altri comuni, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il Servizio di continuità amministrativa.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

e) fornire atti di indirizzo ai comuni e alle città metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

3. Il numero delle unità di personale dei comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

*** 6.05.** Tucci, Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma.

*** 6.06.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

*** 6.17.** Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 6 , aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è coordinata con l'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, recante delega di riforma in materia di protezione civile.

2. In sede di prima applicazione, l'esclusione di punibilità, di cui all'articolo 6, si applica a decorrere dall'adozione delle linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al medesimo articolo.

6.07. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, l'esclusione di punibilità, di cui all'articolo 6, si applica a decorrere dall'adozione delle linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al medesimo articolo.

6.08. Carotenuto, Aiello, Baldino, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è coordinata con l'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, recante delega di riforma in materia di protezione civile.

6.09. Baldino, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di spese in somma urgenza nelle attività di protezione civile)

1. Al fine di assicurare la continuità operativa delle attività di protezione civile, la tempestività degli interventi urgenti e la tutela dell'azione amministrativa svolta in contesti emergenziali, all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nei casi di affidamenti disposti in somma urgenza ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, effettuati nell'ambito delle attività di protezione civile conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in assenza della formale dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del medesimo decreto, il termine di cui al comma 3 è prorogato a sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza ovvero, in mancanza di tale dichiarazione, a centottanta giorni dalla data di avvio dell'intervento. ».

6.010. Aiello, Baldino, Carotenuto, Alfonso Colucci, Tucci, Penza, Auriemma.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Monitoraggio e relazione alle Camere)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, annualmente effettua il monitoraggio degli effetti finanziari e applicativi della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2027 è trasmessa al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione, con eventuali proposte di aggiornamento delle risorse e degli strumenti normativi.

7.1. Mari, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: Con cadenza biennale *con le seguenti:* Entro il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Zaratti, Mari.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 21

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. C. 2973, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 21

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi.
C. 2973, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 settembre 2026.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono state presentate 95 proposte emendative *(vedi allegato)*. Fa presente che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili proposte emendative relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto del progetto di legge in discussione che, nel caso di specie, concerne interventi volti ad adottare un Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole.

Le Presidenze ritengono pertanto inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento della Camera, in quanto estranee alla materia del provvedimento, le seguenti proposte emendative:

Sportiello 2.01 volta a finanziare il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui al decreto-legge n. 93 del 2013;

Manzi 3.25 e Sportiello 3.31 finalizzate a promuovere l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze;

Sportiello 3.35 volta a promuovere comportamenti socioculturali al fine di rimuovere pregiudizi, stereotipi, discriminazioni, nonché la violenza di genere;

Sportiello 3.38 volta a rendere consapevoli gli studenti dell'identità di genere e sessuale;

Di Lauro 3.40, volta a stimolare gli studenti a stabilire rapporti rispettosi con gli animali;

Marianna Ricciardi 3.43, volta a stimolare gli studenti a sviluppare un pensiero critico riguardo ai messaggi dei *mass media*;

Di Lauro 3.44 volta a stimolare gli studenti alla conoscenza e alla gestione delle emozioni;

Orrico 4.01, volta a introdurre misure a sostegno della comunità educante e per la promozione di patti educativi di comunità;

Caso 6.3 limitatamente alla parte principale volta a promuovere percorsi formativi sul riconoscimento delle emozioni e dell'empatia;

Caso 7.03 volta a modificare la legge n. 104 del 2026 sul consenso informato preventivo;

Tassinari 10.01, che adotta un Piano nazionale di climatizzazione, ventilazione e sostenibilità energetica degli edifici scolastici.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 13 di domani, giovedì 8 ottobre 2026.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. C. 2973, approvata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: al miglioramento della salute *aggiungere le seguenti:* fisica e mentale.

1.1. Di Lauro, Caso, Amato, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, dopo le parole: attraverso un approccio sistemico e multidisciplinare *aggiungere le seguenti:* di educazione e promozione della salute.

1.2. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 1, dopo la parola: fisica *aggiungere le seguenti:* , all'educazione sessuale ed affettiva.

1.3. Sportiello, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La promozione della salute comprende la conoscenza degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute fisica e mentale e delle misure di mitigazione, adattamento e prevenzione dei rischi.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) promuovere e potenziare l'educazione ambientale e la conoscenza dei danni derivanti dall'inquinamento e degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute, con particolare riferimento alle ondate di calore e agli eventi meteorologici estremi, nonché delle misure di mitigazione, adattamento e prevenzione, attraverso contenuti scientificamente fondati e adeguati all'età;

all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e delle sue *con le seguenti*, dei cambiamenti climatici e delle loro.

1.4. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'approccio di cui al comma 1 sono compresi la sensibilizzazione in relazione all'uso disfunzionale di *Internet* e di strumenti digitali, il contrasto al disturbo del gioco d'azzardo, la violenza di genere nonché l'educazione sessuo-affettiva.

1.5. Quartini, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Istituzione dello psicologo scolastico per la prevenzione del disagio, la promozione del benessere relazionale e il contrasto della violenza di genere)

1. Al fine di dare attuazione ai princìpi di miglioramento della salute e promozione di stili di vita sani di cui all'articolo 1, nonché di favorire il benessere psicofisico e relazionale e la prevenzione primaria del disagio, del bullismo e della violenza di

genere tra i giovani, è istituito il servizio di psicologia scolastica presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione del primo e del secondo ciclo.

2. Lo psicologo scolastico opera nel rispetto dell'autonomia scolastica e nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in stretto raccordo con i dirigenti scolastici, i docenti, le famiglie e i servizi socio-sanitari territoriali, svolgendo attività di ascolto, consulenza e sostegno psicologico agli studenti, nonché promuovendo iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'affettività consapevole, della parità di genere e del contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione.

3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto le linee guida per l'organizzazione del servizio, i requisiti professionali del personale, le modalità d'accesso e gli *standard* minimi di qualità prestazionale.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.01. Ascari, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , dei percorsi di formazione scuola-lavoro.

2.1. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale *aggiungere le seguenti:* inclusi, ove presenti, i consultori familiari e i servizi territoriali per l'età evolutiva e la salute mentale,.

2.2. Benzoni, Grippo.

Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: gli enti del Terzo settore *con le seguenti:* gli enti del Terzo Settore e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2.3. Quartini, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di cui al presente comma non possono in alcun caso comportare riduzioni, contrazioni o sostituzioni del monte ore annuale delle discipline curricolari previste dai piani di studio ordinari.

2.4. Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La progettazione e la valutazione delle attività di cui al comma 1 prevedono, nelle scuole secondarie di secondo grado, il coinvolgimento dei rappresentanti eletti degli studenti e la raccolta delle proposte delle assemblee studentesche. Negli altri gradi di istruzione sono previste forme di ascolto adeguate all'età. Gli organi collegiali competenti danno conto delle proposte ricevute e delle determinazioni assunte nella documentazione relativa alle attività. Restano ferme le rispettive competenze degli organi collegiali e l'autonomia professionale dei docenti.

2.5. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella progettazione e realizzazione delle attività sono previste modalità

comunicative e materiali accessibili, adeguati all'età e ai bisogni degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, nonché alle esigenze di comprensione linguistica. Sono valorizzati i supporti già disponibili e il raccordo con le figure competenti per l'inclusione. L'informazione sulle modalità di accesso ai servizi di prevenzione e sostegno è resa in forme comprensibili e fruibili dai destinatari.

2.6. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'impegno orario aggiuntivo prestato dal personale docente e ATA per la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto e retribuito a valere sulle risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) o mediante quota riservata delle risorse di cui all'articolo 11.

2.7. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, rafforzano le conoscenze di base del personale docente sui disturbi da uso di sostanze, di alcol e di tabacco.

2.8. Quartini, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di finanziamento di azioni di prevenzione primaria e di promozione della cultura del rispetto nelle scuole)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Una quota pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera *d)*, è destinata prioritariamente ad interventi da realizzare nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per l'attuazione delle attività di prevenzione primaria previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza di genere e la violenza domestica, ovvero a interventi volti a contrastare gli stereotipi di genere e cambiare norme sociali e pratiche che alimentano la disparità, promuovendo una cultura paritaria, il benessere relazionale e il rispetto reciproco tra i generi a tutti i livelli della società, includendo tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.01. Sportiello, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ed è attuato in collaborazione con le

famiglie, *aggiungere le seguenti:* con gli enti locali, con le Aziende sanitarie locali,.

3.1. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Piano assicura il raccordo con il Piano nazionale della prevenzione 2026-2031, con i Piani regionali della prevenzione e con le reti regionali delle scuole che promuovono salute, ove istituite, valorizzando le esperienze documentate e le collaborazioni con i dipartimenti di prevenzione, i consultori familiari e gli altri servizi pubblici territoriali competenti. Il raccordo evita duplicazioni organizzative e promuove la continuità degli interventi, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze delle amministrazioni coinvolte.

3.2. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della definizione e dell'aggiornamento del Piano, il Ministero dell'istruzione e del merito acquisisce le proposte del *Forum* nazionale delle associazioni studentesche e delle consulte provinciali degli studenti, nonché, per i profili di competenza, del *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori. Il Piano indica modalità di consultazione delle rappresentanze degli studenti nella programmazione e nella valutazione delle attività delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica e con forme di ascolto adeguate all'età delle alunne e degli alunni.

3.3. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria ed esclusiva alle istituzioni scolastiche statali del sistema nazionale di istruzione. È fatto divieto di utilizzare le risorse previste dalla presente legge per il finanziamento diretto o indiretto di soggetti ed enti privati aventi scopo di lucro.

3.4. Orrico, Amato, Caso, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare le competenze nella prevenzione e promozione della salute, garantendo una corretta trasmissione di conoscenze e buone pratiche, il Piano prevede altresì la promozione di attività di formazione e aggiornamento rivolte a insegnanti, personale scolastico e operatori educativi.

3.5. Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di verificare i risultati raggiunti, identificare le criticità e migliorare le strategie di intervento, il Piano prevede la creazione di strumenti di valutazione e monitoraggio delle attività svolte.

3.6. Marianna Ricciardi, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Sportiello.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) favorire, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti responsabili dei servizi di ristorazione scolastica, la coerenza tra le attività di educazione alimentare e i pasti offerti nelle mense, con riferimento alla qualità nutrizionale, alla disponibilità di acqua potabile, all'accessibilità del servizio per le alunne e gli alunni con disabilità e alle esigenze alimentari connesse a condizioni di salute, nonché alla riduzione degli sprechi, nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica;.

3.7. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) promuovere la coerenza tra educazione alimentare e offerta di alimenti e bevande nelle mense e nei distributori automatici presenti negli istituti, favorendo la qualità nutrizionale, la disponibilità di acqua potabile, la stagionalità, la riduzione degli imballaggi e degli sprechi, nonché le produzioni biologiche e, ove compatibili con i criteri ambientali minimi e con i princìpi di concorrenza e non discriminazione, le filiere corte, nel rispetto della disciplina vigente in materia di affidamenti pubblici;.

3.8. Quartini, Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) promuovere la conoscenza dell'interazione tra alimentazione e salute, dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e delle relative manifestazioni, favorendone la prevenzione, il riconoscimento precoce e incoraggiando l'orientamento ai servizi sanitari e sociosanitari competenti;.

3.9. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , riconoscendo il valore del cibo nei suoi aspetti nutrizionali, culturali, stagionali, territoriali, etici e sostenibili e considerando la filiera produttiva del cibo nei suoi diversi passaggi;.

3.10. Marianna Ricciardi, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Sportiello.

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , sollecitando la consapevolezza e la capacità di valutare e scegliere il cibo di qualità e di conservarlo in sicurezza;.

3.11. Marianna Ricciardi, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Sportiello.

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole da:* sulla nocività del fumo *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* sui rischi per la salute derivanti dal consumo di prodotti del tabacco, compresi quelli destinati al consumo mediante combustione o riscaldamento, di prodotti contenenti nicotina e dall'utilizzo di dispositivi elettronici destinati al consumo dei medesimi prodotti, nonché sui rischi connessi al consumo di alcol, all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e alle relative dipendenze, promuovendo comportamenti consapevoli e orientati alla prevenzione;.

3.12. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* rendendo consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti di quanto l'inquinamento possa causare e aggravare malattie respiratorie e cardiovascolari, oltre ad essere correlato all'incidenza di tumori.

3.13. Marianna Ricciardi, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Sportiello.

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) stimolare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti a un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell'uso del tabacco, contrastando le *fake news* e i falsi miti e qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato di alcol sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;.

3.14. Quartini, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) ad informare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulla gravità e

pericolosità dell'assunzione di alcol o sostanze associata alla guida;.

3.15. Quartini, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) informare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulla pericolosità e nocività del gioco d'azzardo;.

3.16. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) promuovere l'educazione ambientale e la conoscenza del rapporto tra ambiente, salute e benessere, nonché la consapevolezza degli effetti sulla salute derivanti dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo e dagli altri fattori ambientali di rischio;.

3.17. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 2, alla lettera g), *sostituire la parola:* promuovere *con le seguenti:* informare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sull'uso disfunzionale di *Internet* e di strumenti digitali, promuovendo.

3.18. Sportiello, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole da:* per contrastare *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* e l'uso consapevole delle tecnologie, della rete e dei *social network*, al fine di prevenire gli effetti negativi derivanti da un uso scorretto o eccessivo dei dispositivi digitali sul benessere psicofisico, emotivo e relazionale, nonché favorire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a contenuti dannosi e alla violazione della riservatezza e dei dati personali.

3.19. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 2, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché un dialogo aperto con le famiglie sulla radicalizzazione *online*, sui pericoli che corrono i giovani sul *web* e per spiegare cos'è il *parental control*, come si attiva e la sua importanza.

3.20. Piccolotti, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

g-bis) promuovere ambienti scolastici favorevoli al benessere psicologico, prevenendo isolamento e ritiro sociale, disagio connesso alla pressione scolastica, bullismo, cyberbullismo, discriminazioni e stress connesso alle relazioni e ai percorsi di apprendimento;

g-ter) promuovere, nell'ambito delle competenze degli organi collegiali e nel rispetto dell'autonomia didattica e della libertà di insegnamento, il coordinamento della distribuzione delle verifiche e dei carichi di lavoro scolastico e domestico, con forme di ascolto degli studenti adeguate all'età;

g-quater) favorire modalità educative non stigmatizzanti nella trattazione del corpo e dell'alimentazione, prevenendo la denigrazione dell'aspetto fisico e orientando ai servizi pubblici competenti in presenza di segnali di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, senza attribuire al personale docente compiti di diagnosi o trattamento.

3.21. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere, con contenuti e metodi adeguati all'età e allo sviluppo, l'e-

ducazione emotiva, affettiva e sessuale, il rispetto reciproco, la parità tra i sessi e il contrasto degli stereotipi, delle discriminazioni, anche fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, e della violenza; favorire la comprensione del consenso libero, consapevole e revocabile nelle relazioni, del rispetto dei confini personali e dell'inviolabilità del corpo, anche negli ambienti digitali.

3.22. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, percorsi di informazione scientificamente fondata e adeguata all'età sulla salute sessuale e riproduttiva, sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, sulle misure di protezione, sulle vaccinazioni e sull'accesso ai servizi pubblici territoriali competenti, anche mediante la collaborazione con i consultori familiari e con gli enti del Servizio sanitario nazionale.

3.23. Sportiello, Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere la conoscenza e la consapevolezza in materia di salute sessuale, con particolare riferimento alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, alle relative modalità di trasmissione e prevenzione, all'importanza della diagnosi precoce e dell'accesso ai servizi sanitari competenti, nonché alla conoscenza degli strumenti di prevenzione e delle vaccinazioni disponibili.

3.26. Manzi, Berruto, Iacono, Orfini, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere la salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona, al fine di rafforzare atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi ad esse connessi.

3.33. Sportiello, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti, delle diverse problematiche connesse agli stili di vita, dell'esistenza e del ruolo determinante dei servizi pubblici, dei consultori in particolare, nonché dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, di reintegro nella comunità, di recupero delle abilità di relazione, di sostegno al cambiamento e nei percorsi di cura.

3.24. Quartini, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, attraverso lo sviluppo delle competenze relazionali e affettive, i cambiamenti nei modelli comportamentali e il superamento di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

3.25. Manzi, Berruto, Iacono, Orfini, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere il benessere psicologico e la salute mentale delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti, la conoscenza dei segnali di disagio e delle modalità di richiesta di aiuto, nonché favorire la conoscenza dei servizi pubblici

territoriali competenti, con particolare attenzione ai bisogni delle persone con disabilità o con bisogni educativi speciali.

3.27. Di Lauro, Caso, Amato, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere il benessere psicologico, emotivo e relazionale delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso interventi di educazione alla gestione delle emozioni, alle relazioni interpersonali e alla prevenzione del disagio psicologico, favorendo, ove necessario, l'orientamento ai servizi territoriali competenti.

3.28. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere la comprensione e l'espressione delle preoccupazioni connesse ai cambiamenti climatici mediante l'informazione scientifica, l'ascolto e iniziative collettive di partecipazione alla tutela dell'ambiente, evitando la stigmatizzazione e favorendo, ove necessario, l'orientamento ai servizi di sostegno psicologico competenti.

3.29. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere la conoscenza dei rischi connessi al gioco d'azzardo con particolare riferimento ai meccanismi di sviluppo della dipendenza, alle conseguenze psicologiche, sociali ed economiche e ai fattori di rischio, favorendo la consapevolezza e l'informazione a partire da uno studio dell'aspetto sociale.

3.30. Vaccari, Merola, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti dell'importanza di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze.

3.31. Sportiello, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere, in relazione ai percorsi di formazione scuola-lavoro, la conoscenza dei diritti in materia di salute e sicurezza, dei rischi psicosociali, delle molestie e delle discriminazioni, delle procedure di segnalazione e delle figure cui rivolgersi.

3.32. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti dell'importanza di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere.

3.35. Sportiello, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti degli effetti del cambiamento climatico e di come l'aumento delle temperature e gli eventi

meteorologici estremi influiscono direttamente sulla salute umana.

3.36. Marianna Ricciardi, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti relativamente ai comportamenti utili alla tutela e allo sviluppo della salute mentale e fisica, per se stessi e per gli altri;

3.37. Di Lauro, Amato, Caso, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti dell'identità di genere e sessuale in un contesto relazionale affettivo e sociale di reciproco rispetto.

3.38. Sportiello, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere la cultura della prevenzione e favorire l'adesione consapevole ai programmi di *screening*, anche attraverso la conoscenza delle loro finalità e modalità di accesso.

3.39. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) stimolare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti a stabilire rapporti rispettosi con gli animali domestici e con il mondo animale.

3.40. Di Lauro, Amato, Caso, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) informare sull'importanza dell'adesione consapevole alle vaccinazioni per la tutela della salute presente e futura delle giovani generazioni.

*** 3.41.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

*** 3.42.** Zanella, Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) stimolare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti ad avere un pensiero critico riguardo ai messaggi dei *mass media*.

3.43. Marianna Ricciardi, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Sportiello.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) stimolare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti a saper conoscere e gestire le emozioni.

3.44. Di Lauro, Amato, Caso, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere il benessere psicologico e relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, favorendo la conoscenza dei fattori di protezione della salute mentale, il riconoscimento precoce delle situazioni di disagio, la riduzione dello stigma e la conoscenza dei

servizi territoriali di prevenzione, ascolto e supporto, nel rispetto delle competenze del Servizio sanitario nazionale.

3.45. Benzoni, Grippo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) favorire, nell'ambito delle attività di prevenzione, la conoscenza dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali rivolti ai minori e agli adolescenti, anche attraverso forme di raccordo tra istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, consultori e servizi territoriali competenti.

3.46. Benzoni, Grippo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) promuovere la conoscenza dell'importanza del sonno e dei corretti ritmi circadiani per la salute psicofisica, anche attraverso iniziative di informazione sull'impatto dell'utilizzo dei dispositivi digitali nelle ore serali e notturne.

3.47. Benzoni, Grippo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Piano individua, sulla base degli indirizzi delle autorità sanitarie e in raccordo con gli enti competenti, misure educative e organizzative per la prevenzione dei rischi per la salute connessi alle ondate di calore negli ambienti scolastici. Tali misure riguardano l'informazione sui comportamenti di protezione e sulle procedure di richiesta di aiuto, la fruibilità dell'acqua potabile, la programmazione delle attività motorie e all'aperto in relazione alle condizioni climatiche e alle allerte ufficiali, nonché la tutela degli studenti maggiormente vulnerabili. Le istituzioni scolastiche coinvolgono le rappresentanze studentesche, ove previste, nella rilevazione delle criticità e trasmettono agli enti competenti le esigenze relative agli edifici e agli spazi esterni. Restano ferme le competenze e gli obblighi previsti dalla disciplina sulla salute e sicurezza e sulla protezione civile.

3.48. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, trasmette alle Camere e pubblica sui siti istituzionali una relazione sull'attuazione del Piano. La relazione indica, sulla base delle informazioni amministrative disponibili, le risorse assegnate e utilizzate, le istituzioni scolastiche raggiunte, i divari territoriali, le collaborazioni con soggetti esterni e le relative fonti di finanziamento, le modalità di partecipazione studentesca e gli esiti del monitoraggio. I dati sono presentati in forma aggregata, senza consentire l'identificazione degli studenti né divulgare informazioni sulla loro salute. La relazione dà conto degli interventi necessari a superare le criticità rilevate.

3.49. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le attività relative all'educazione alimentare, il Piano promuove il raccordo delle istituzioni scolastiche con gli enti competenti per la ristorazione scolastica e con le commissioni mensa, ove istituite. Sono previste forme di ascolto degli utenti e delle rappresentanze studentesche, adeguate all'età, sulla qualità e fruibilità dei pasti, sull'accesso all'acqua potabile, sulle esigenze alimentari connesse a condizioni di salute e sulla riduzione degli sprechi. Gli esiti sono trasmessi agli enti competenti per la valutazione degli interventi, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

3.50. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Piano prevede criteri trasparenti di priorità nell'impiego delle risorse disponibili, tenendo conto del disagio socioeconomico, della carenza di servizi sanitari territoriali e delle condizioni delle aree interne e delle periferie urbane. Le misure favoriscono l'accesso degli studenti in condizioni di vulnerabilità alle attività e ai servizi, senza discriminazioni. Il decreto di cui al comma 1 rende pubblici i criteri di riparto e gli indicatori utilizzati, sulla base di dati aggregati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

3.51. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Piano definisce modalità di rilevazione dei bisogni educativi e di valutazione delle attività con il coinvolgimento delle rappresentanze studentesche e degli organi collegiali. Le rilevazioni rivolte agli studenti sono volontarie, anonime e prive di elementi che ne consentano la reidentificazione; non raccolgono informazioni sulla salute o sulla vita sessuale individuale. Le istituzioni scolastiche rendono disponibili alla comunità scolastica gli esiti aggregati e le conseguenti indicazioni per la programmazione.

3.52. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di verificare l'effettiva efficacia del Piano, nonché delle iniziative in relazione a esso realizzate, con il medesimo decreto di cui al comma 1 si prevedono, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli obiettivi e gli indicatori per il monitoraggio periodico dell'attuazione del Piano, anche al fine della definizione e dell'aggiornamento dei successivi Piani triennali.

3.53. Benzoni, Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Fondo per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole)

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1 e di integrare le linee di intervento del Piano triennale della prevenzione di cui all'articolo 3, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e promuovere le competenze trasversali, l'educazione affettiva e il rispetto reciproco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione del primo e del secondo ciclo, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio-relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ciascuna istituzione scolastica, è finalizzato in particolare a promuovere:

a) la formazione di cittadine e cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e ri-

produttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi ad esse connessi, nonché per una procreazione consapevole;

f) l'inserimento nel curricolo d'istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone, per ciascun anno di corso, il relativo monte orario.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per lo sport e i giovani previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dalla data di adozione del Piano triennale di cui all'articolo 3, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento dei quadri orari per l'integrazione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.01. Ascari, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione, *aggiungere le seguenti:* il *Forum* nazionale delle associazioni studentesche, il Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti,.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti di accreditamento non si applicano agli organismi di rappresentanza studentesca. Il medesimo decreto disciplina le modalità di partecipazione di tali organismi, anche mediante collegamento a distanza, senza attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

4.1. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 1, dopo le parole: del sistema nazionale di istruzione, *aggiungere le seguenti*: gli enti locali e le aziende sanitarie locali (ASL),.

4.2. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I requisiti comprendono l'indipendenza scientifica e l'assenza di conflitti di interesse non adeguatamente prevenibili nella realizzazione delle attività. Gli enti e i soggetti richiedenti dichiarano i finanziatori, i rapporti di controllo e i legami economici pertinenti alle attività proposte. Il decreto disciplina la pubblicazione delle dichiarazioni, nel rispetto della protezione dei dati personali, le verifiche periodiche e la sospensione o revoca del-

l'accreditamento, previo contraddittorio, in caso di dichiarazioni non veritiere o di perdita dei requisiti. Le istituzioni scolastiche acquisiscono analoghe dichiarazioni dai soggetti con cui collaborano ai sensi dell'articolo 2.

4.3. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nelle attività previste dalla presente legge, comprese quelle di cui agli articoli 9 e 10, sono vietate la pubblicità, anche indiretta, e la promozione commerciale di prodotti, servizi o marchi. Sono vietati la distribuzione di campioni a fini promozionali, buoni acquisto o codici sconto, l'inserimento di collegamenti commerciali nei materiali didattici e la raccolta o l'utilizzo dei dati dei partecipanti per finalità commerciali. Il sostegno economico o materiale alle attività non può essere subordinato a forme di visibilità promozionale. Restano consentite l'informazione amministrativa sui finanziatori e l'analisi critica dei messaggi pubblicitari a fini didattici, prive di finalità promozionali. Le convenzioni prevedono la cessazione della collaborazione in caso di violazione dei divieti del presente comma.

4.5. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I contenuti sanitari delle attività sono definiti sulla base delle evidenze scientifiche e degli indirizzi delle autorità sanitarie pubbliche, promuovendo prioritariamente la collaborazione con gli enti del Servizio sanitario nazionale e con i consultori familiari. Non sono ammesse attività che diffondano informazioni sanitarie prive di fondamento scientifico o messaggi discriminatori, ovvero che ostacolino l'informazione sui diritti e sull'accesso ai servizi di tutela della salute sessuale e riproduttiva riconosciuti dall'ordinamento. Tali condizioni costituiscono requisiti per l'accreditamento e per le collaborazioni di cui all'articolo 2.

4.6. Sportiello, Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure a sostegno della comunità educante e per la promozione di patti educativi di comunità)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno allo sviluppo della comunità educante, in coerenza con le finalità di promozione del benessere psicofisico e relazionale di cui all'articolo 1, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni,

ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psicoemotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, le linee guida per la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.01. Orrico, Amato, Caso, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono costituire *con le seguenti:* costruiscono, nel rispetto della propria autonomia,.

5.1. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le reti di scuole sono supportate attraverso l'adozione di strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e dei risultati, al fine di migliorare continuamente le progettualità e favorire lo scambio di *best practices* tra le istituzioni.

5.2. Orrico, Amato, Caso, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: nella scuola primaria *aggiungere le seguenti:* con la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie

6.1. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere svolte *con le seguenti:* sono svolte, nel rispetto della propria autonomia, nell'ambito degli obiettivi e secondo gli indirizzi del Piano di cui all'articolo 3,

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: possono essere promosse *con le seguenti*: sono promosse, nel rispetto della propria autonomia, nell'ambito degli obiettivi e secondo gli indirizzi del Piano di cui all'articolo 3,.

6.2. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche promuovono percorsi continuativi, adeguati all'età, sul riconoscimento delle emozioni, sull'empatia, sul rispetto delle differenze e dei confini personali, sulla parità e sulla prevenzione della violenza e degli abusi.

Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche promuovono percorsi continuativi di educazione affettiva e sessuale, scientificamente fondati e adeguati all'età, che comprendono la prevenzione delle infezioni

sessualmente trasmesse e delle gravidanze indesiderate, il consenso nelle relazioni, il contrasto della violenza e delle discriminazioni e la conoscenza dei servizi pubblici competenti. I percorsi valorizzano l'apporto di professionalità qualificate, nel rispetto delle competenze dei docenti.

6.3. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile, limitatamente alla parte principale)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Al fine di dare attuazione e continuità a quanto previsto dall'articolo 6, riguardo all'importanza dell'attività motoria finalizzata allo sviluppo armonico della persona, alla promozione della salute, alla prevenzione della sedentarietà, allo sviluppo delle capacità motorie, cognitive, relazionali ed emotive e alla promozione dell'inclusione, nelle scuole dell'infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione è garantita a tutte le bambine e a tutti i bambini un'offerta curricolare di attività motoria. L'attività motoria è assicurata per un minimo di due ore settimanali, anche attraverso attività ludico-motorie, percorsi psicomotori, giochi strutturati, attività all'aperto e altre metodologie adeguate all'età. Le attività sono integrate nella progettazione educativa della scuola e sono realizzate in coerenza con le Indicazioni nazionali vigenti. Per la realizzazione delle attività di cui al presente comma le istituzioni scolastiche si avvalgono prioritariamente delle competenze del personale docente in servizio e, progressivamente, di personale docente con specifiche competenze nell'ambito delle scienze motorie e dell'educazione motoria.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'insegnamento dell'educazione motoria è esteso alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria. L'insegnamento di cui al comma 1 è svolto per due ore settimanali. Le ore di educazione motoria costituiscono parte integrante dell'orario curricolare obbligatorio. L'insegnamento è affidato a docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi prime, seconde e terze le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.01. Piccolotti, Zanella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di dare attuazione e continuità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, riguardo all'importanza dell'attività fisica quotidiana per il benessere psicofisico, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 329, le parole: « nelle classi quarte e quinte » sono soppresse;

b) il comma 330 è abrogato.

6.02. Berruto, Manzi, Iacono, Orfini, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: di primo e secondo grado *aggiungere le seguenti:* con la partecipazione attiva e diretta delle studentesse e degli studenti.

7.1. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere svolte *con le seguenti:* sono svolte, nel rispetto dell'autonomia scolastica, nell'ambito degli obiettivi e secondo gli indirizzi del Piano di cui all'articolo 3,.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Possono essere altresì realizzate *con le seguenti:* Sono svolte, nel rispetto dell'autonomia scolastica, nell'ambito degli obiettivi e secondo gli indirizzi del Piano di cui all'articolo 3,.

7.2. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin, Manzi, Berruto, Iacono, Orfini.

Al comma 1, dopo le parole: sana alimentazione, *aggiungere le seguenti:* all'importanza delle vaccinazioni,.

7.3. Zanella, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: della profilassi, *aggiungere le seguenti:* alla promozione della salute mentale, alla conoscenza dei servizi di sostegno psicologico e alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, con informazioni adeguate all'età sulle misure di protezione e sui servizi sanitari territoriali,.

7.4. Sportiello, Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , favorendo percorsi di educazione ambientale e sostenibilità, con particolare attenzione alle relazioni tra inquinamento, cambiamenti climatici e salute, per promuovere una cittadinanza più consapevole e responsabile.

7.5. Di Lauro, Amato, Caso, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Piano nazionale di contrasto all'obesità)

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano nazionale della prevenzione (PNP), provvede alla pubblicazione del Piano nazionale di contrasto all'obesità, coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto dell'obesità e i princìpi della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e istituisce l'Osservatorio nazionale sull'obesità (OSO) presso il Ministero della salute. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Piano di cui al presente comma, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previste nel Piano stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto all'obesità con una dotazione economica pari a 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato al cofinanziamento di:

a) progetti degli enti locali per promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico nonché le proposte di gioco e di movimento negli spazi verdi comunali;

b) programmi di formazione motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli studenti;

c) progetti multidisciplinari di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, promossi delle aziende sanitarie locali con il coinvolgimento attivo degli insegnanti, degli studenti e dei genitori;

d) contributi dei comuni alle famiglie in stato di disagio sociale o economico per l'iscrizione dei figli minori ad attività sportive.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo, di accertamento e di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per la loro concessione nonché di riparto dei medesimi contributi.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'OSO.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire le parole: dall'articolo 3, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, *con le seguenti*: dagli articoli 3 e 7-*bis*, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,.

7.01. Quartini, Amato, Caso, Di Lauro, Orrico, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Presìdi di sostegno psicologico nelle scuole)

1. Per lo sviluppo di presìdi di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche statali, anche organizzate in rete, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse aggiuntive sono destinate a servizi gratuiti in presenza, assicurati da psicologi iscritti all'albo con documentata competenza nell'età evolutiva e nei contesti scolastici, in raccordo con i servizi sanitari pubblici territoriali.

2. Con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 207 del 2024, da aggiornare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto, privilegiando le situazioni di disagio socioeconomico, la carenza di servizi territoriali e le aree interne, nonché le modalità di attivazione e di monitoraggio dei presìdi. Il decreto garantisce la continuità degli interventi, l'accessibilità anche per gli studenti con disabilità, l'autonomia professionale degli psicologi e il coinvolgimento degli organi collegiali e delle rappresentanze studentesche nella programmazione generale del servizio.

3. I presìdi assicurano ascolto, sostegno psicologico, prevenzione del disagio e orientamento ai servizi competenti. L'accesso individuale è volontario, nel rispetto della disciplina sul consenso informato, del segreto professionale e della protezione dei dati personali. I contenuti dei colloqui non sono trasmessi agli organi scolastici, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge. Le attività non sostituiscono le prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale né concorrono alla valutazione scolastica degli studenti.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e all'articolo 7-*bis*.

7.02. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Informazione e partecipazione alle attività educative sulla salute e sulle relazioni)

1. L'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

(Informazione sulle attività educative)

1. Le istituzioni scolastiche assicurano agli studenti e alle famiglie, prima dell'avvio delle attività educative riguardanti l'affettività e la sessualità, un'informazione accessibile sugli obiettivi, sui contenuti, sui materiali didattici e sulle professionalità coinvolte, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa.

2. Le attività sono progettate nel rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento, delle evidenze scientifiche e dell'adeguatezza all'età e allo sviluppo degli alunni. La loro realizzazione non è subordinata a uno specifico consenso preventivo in ragione degli argomenti trattati. Restano ferme le modalità ordinarie di adesione alle attività extracurricolari facoltative e la presenza di un docente nelle attività collettive con esperti esterni rivolte ai minori.

3. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le prestazioni sanitarie individuali, per le quali restano ferme le disposizioni sul consenso informato e sulla tutela dei minori.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche, ove previsto, adeguano il Patto educativo di corresponsabilità alle disposizioni del comma 1. ».

7.03. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Sostegno psicologico di prossimità)

1. Nell'attuazione dell'articolo 1, commi da 345 a 347, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dall'anno 2027 è assicurata priorità, nell'ambito delle risorse disponibili e non già impegnate, ai presìdi di sostegno psicologico in presenza presso le istituzioni scolastiche statali, anche organizzate in rete, in raccordo con i servizi sanitari pubblici territoriali. Il decreto previsto dal comma 346 del medesimo articolo è aggiornato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e disciplina criteri di accessibilità, continuità e priorità per le aree prive di servizi.

2. L'accesso individuale è gratuito e volontario, nel rispetto delle disposizioni sul consenso informato e sulla protezione dei dati personali. Sono garantiti l'autonomia professionale degli psicologi e il segreto professionale. Il servizio non concorre alla valutazione scolastica degli studenti.

7.04. Di Lauro, Caso, Amato, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Accesso ai percorsi educativi di promozione della salute)

1. Le attività educative di promozione della salute realizzate ai sensi della presente legge e inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa sono svolte con contenuti e metodi adeguati all'età e allo sviluppo degli alunni, previa informazione agli studenti e alle famiglie sugli obiettivi, sui materiali e sulle professionalità coinvolte. Limitatamente alle attività attinenti all'ambito della sessualità, non si applica l'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104. Restano ferme le ordinarie modalità di adesione alle attività extracurricolari facoltative, la presenza di un docente nelle attività collettive con esperti esterni rivolte ai minori e le disposizioni sul consenso alle prestazioni sanitarie individuali.

7.05. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 10.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Nella progettazione delle attività di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche coinvolgono le rappresentanze studentesche, ove previste, e assicurano forme di ascolto adeguate all'età negli altri gradi di istruzione, valorizzando le proposte degli

studenti sui bisogni di salute e sulle modalità di accesso ai servizi pubblici territoriali.

10.1. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. 10-*bis*.

(Installazione di impianti di climatizzazione e di ventilazione nelle scuole)

1. Al fine di garantire condizioni di salubrità, sicurezza e benessere termoigrometrico negli edifici scolastici statali, nonché a migliorare la qualità dell'aria negli ambienti destinati allo svolgimento delle attività didattiche, in attuazione dei princìpi di tutela della salute, del diritto allo studio e di sostenibilità ambientale è adottato il Piano nazionale di climatizzazione, ventilazione e sostenibilità energetica degli edifici scolastici, volto a programmare e realizzare, secondo criteri di priorità e progressività, interventi di installazione di impianti di climatizzazione e di ventilazione meccanica controllata, nonché gli interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici statali.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati nel rispetto dei principi di efficienza energetica, contenimento dei consumi, sostenibilità ambientale, integrazione con fonti energetiche rinnovabili, ove tecnicamente ed economicamente possibile, e adattamento ai cambiamenti climatici.

3. I comuni, per gli edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e le province e le città metropolitane, per gli edifici destinati alle scuole secondarie di secondo grado, provvedono alla progettazione, all'affidamento e alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano.

Art. 10-*ter*.

(Piano nazionale di climatizzazione, ventilazione e sostenibilità energetica degli edifici scolastici)

1. Il Piano nazionale di climatizzazione, ventilazione e sostenibilità energetica degli edifici scolastici, di seguito denominato Piano, è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

2. Il Piano individua:

a) gli obiettivi nazionali e il cronoprogramma degli interventi;

b) i criteri di priorità per la selezione degli edifici scolastici;

c) gli *standard* minimi prestazionali degli impianti di climatizzazione, ventilazione meccanica controllata e degli interventi di efficientamento energetico;

d) le modalità di coordinamento tra amministrazioni statali, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche;

e) i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate agli interventi;

f) gli indicatori per il monitoraggio dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti.

3. Il Piano è aggiornato almeno ogni tre anni con le medesime modalità previste dal comma 1, tenendo conto dell'evoluzione climatica, dell'avanzamento degli interventi e delle risorse disponibili.

Art. 10-*quater*.

(Criteri di priorità e cronoprogramma)

1. Il Piano di cui all'articolo 10-*ter* definisce il cronoprogramma degli interventi secondo le seguenti priorità:

a) entro il 30 giugno 2027, edifici scolastici sedi di esami di Stato e scuole ubicate nelle aree caratterizzate dal maggiore rischio climatico;

b) entro il 30 giugno 2028, scuole dell'infanzia e scuole primarie;

c) entro il 31 dicembre 2029, completamento degli interventi su tutti gli edifici scolastici interessati.

2. Nell'individuazione delle priorità il Piano tiene conto altresì:

a) dell'età e delle condizioni manutentive degli edifici;

b) dell'assenza di impianti di ventilazione meccanica;

c) dell'esposizione ai fenomeni di isola di calore urbana;

d) della presenza di studenti con particolari condizioni di fragilità.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici minimi cui devono conformarsi gli edifici scolastici interessati dagli interventi previsti dal Piano di cui all'articolo 10-*bis*, con particolare riferimento:

a) ai valori di temperatura operativa negli ambienti scolastici durante il periodo di utilizzo;

b) ai livelli di umidità relativa e agli altri parametri del *comfort* termoigrometrico;

c) ai tassi minimi di ricambio dell'aria e ai requisiti prestazionali degli impianti di ventilazione meccanica controllata;

d) ai valori massimi della concentrazione di anidride carbonica e degli ulteriori inquinanti dell'aria all'interno dei locali interessati ritenuti rilevanti ai fini della tutela della salute;

e) ai requisiti di filtrazione, ventilazione e controllo della qualità dell'aria interna;

f) ai criteri di monitoraggio, misurazione e controllo dei parametri di cui alle lettere da *a)* a *e)*.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia di prestazione energetica degli edifici, qualità dell'aria interna e tutela della salute negli ambienti confinati, nonché in conformità alle norme tecniche UNI applicabili e alle migliori evidenze scientifiche disponibili.

5. I requisiti tecnici di cui al comma 3 costituiscono livelli minimi di prestazione per gli interventi finanziati ai sensi della presente legge e sono aggiornati con cadenza almeno triennale, ovvero ogniqualvolta intervengano modifiche della normativa europea o dell'evoluzione delle norme tecniche di riferimento.

Art. 10-*quinquies*.

(Copertura finanziaria)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Scuole Fresche e Sostenibili, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Le risorse del Fondo sono assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito, che provvede al loro riparto tra gli enti territoriali beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 10-*bis*.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluiti annualmente all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, per le finalità della presente legge, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.01. Tassinari.

(Inammissibile)

ART. 11.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati prioritariamente alle istituzioni scolastiche statali per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'allestimento di laboratori dedicati alla prevenzione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.1. Caso, Amato, Di Lauro, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 167/2026: Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ». C. 3119 Governo *(Esame e rinvio)* 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Piergiorgio CORTELAZZO. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 167/2026: Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ».
C. 3119 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, deputato Pizzimenti, sottolinea, in via preliminare, la necessità di consentire a oltre un milione di veicoli di continuare a circolare nelle zone interessate per un ulteriore anno, soprattutto considerando che, in molti casi, si tratta di mezzi appartenenti a cittadini appartenenti alle fasce più fragili della popolazione. Evidenzia, pertanto, come il provvedimento sia volto a sostenere le famiglie che maggiormente ne hanno bisogno, nonché gli operatori del settore dell'autotrasporto, il cui lavoro consente a numerose piccole imprese di proseguire la propria attività. Ritiene, quindi, che la transizione ecologica debba essere contemperata con le esigenze sociali ed economiche del Paese.

Ricorda, in particolare, che il decreto-legge, entrato in vigore il 29 settembre 2026, deve essere convertito entro il 27 novembre 2026.

Il decreto-legge si compone di due articoli ed è volto a differire di ulteriori dodici mesi – dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 – il termine a decorrere dal quale le regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria « Euro 5 ». Si tratta del secondo differimento del medesimo termine, originariamente fissato al

1° ottobre 2025 dal decreto-legge n. 121 del 2023 e già posticipato di un anno dal decreto-legge n. 73 del 2025. Resta comunque ferma la facoltà delle regioni di introdurre anticipatamente le limitazioni, mediante l'aggiornamento dei piani, nonché di adottare misure compensative alternative al divieto strutturale, purché idonee ad assicurare risultati equivalenti nella riduzione degli inquinanti e coerenti con gli obblighi europei.

Quanto ai presupposti di necessità e urgenza, rileva che il preambolo motiva il ricorso alla decretazione d'urgenza con l'esigenza di evitare che l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali, a decorrere dal 1° ottobre 2026, determini rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo nel contempo alle regioni di completare l'individuazione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni approfondimento, ricorda preliminarmente che le classi ambientali dei veicoli sono *standard* europei, definiti a partire dal 1993 con regolamenti e direttive, che fissano i limiti massimi di emissioni consentiti in sede di omologazione, mentre i piani per la qualità dell'aria sono previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, che fissa i valori limite per le concentrazioni di una serie di inquinanti, tra cui il PM10 e il biossido di azoto, e impone alle regioni e alle province autonome l'adozione di piani per il miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui tali valori sono superati.

Segnala, peraltro, che è attualmente all'esame della Commissione Ambiente, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 (Atto del Governo n. 435), destinato a sostituire integralmente il decreto legislativo n. 155 del 2010.

La disciplina su cui interviene il provvedimento in esame è stata introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2023 per dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/18) e del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), che hanno accertato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi della direttiva 2008/50/CE per il sistematico superamento dei valori limite del PM10 e del biossido di azoto, con particolare riferimento al bacino padano. L'articolo 1 di tale decreto-legge impone alle quattro regioni l'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria (comma 1) e disciplina, al comma 2, le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel « Euro 5 » in due fasi. Nella fase transitoria, operativa dal 1° ottobre 2024, le regioni possono disporre, nelle more dell'aggiornamento dei piani, la limitazione strutturale della circolazione nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, in via prioritaria nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dotati di adeguato trasporto pubblico locale e ricadenti in zone di superamento dei valori limite. Nella fase a regime la limitazione è inserita obbligatoriamente nei piani regionali, salva la facoltà di adottare in sua vece misure compensative idonee a conseguire livelli di riduzione delle emissioni coerenti con i vincoli dell'ordinamento europeo e ferma la possibilità di introdurre la limitazione anche prima del termine. Il decreto-legge n. 73 del 2025, oltre a differire dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 la decorrenza della fase a regime, ha elevato da 30.000 a 100.000 abitanti la soglia demografica dei comuni prioritariamente interessati e ha introdotto la facoltà di ricorrere alle misure compensative.

L'articolo 1 del provvedimento in esame novella l'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121 del 2023, limitandosi a sostituire la data ivi indicata: il termine a decorrere dal quale i piani di qualità dell'aria delle regioni del bacino padano devono contenere la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel « Euro 5 » è così differito dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027.

Il differimento si riflette automaticamente sul quinto e sul sesto periodo del

medesimo comma, che rinviano al « termine di cui al quarto periodo »: ne consegue che la facoltà delle regioni di sostituire la limitazione con misure compensative diviene esercitabile dal 1° ottobre 2027 e che, fino a tale data, permane la facoltà di introduzione anticipata della limitazione mediante l'aggiornamento dei piani.

Resta invece impregiudicata la fase transitoria di cui al primo periodo, già operativa dal 1° ottobre 2024, in forza della quale le regioni possono continuare a disporre, su base facoltativa, le limitazioni stagionali nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Restano altresì ferme le facoltà, previste dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, di esentare dalle limitazioni i veicoli *monofuel* o *bifuel* alimentati con carburanti alternativi a partire dalla categoria « Euro 3 » e di prevedere, con decreto ministeriale, modalità agevolate di accesso alle aree soggette a limitazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

L'articolo 2 dispone, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 28 settembre 2026.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ricorda come il suo gruppo abbia da tempo rivolto la propria attenzione alla tematica affrontata dal decreto-legge in esame, nell'ambito di un approccio d'insieme volto a valutare contestualmente le diverse istanze in campo, con riguardo alle esigenze in materia di investimenti, alle scelte relative al trasporto pubblico locale e alle necessità delle imprese chiamate ad adeguare i propri processi produttivi alla normativa ambientale.

Rileva tuttavia come il decreto-legge in esame si limiti a disporre una proroga, senza che sia stata preventivamente compiuta una ricognizione delle esigenze dei diversi soggetti coinvolti e in assenza di dati aggiornati sulle rilevazioni delle emissioni nei vari contesti urbani, che consentano di valutare l'effettiva efficacia della misura.

Evidenzia che esistono importanti risorse finanziarie europee che potrebbero essere immediatamente impiegate per il contrasto alle emissioni e il sostegno alle famiglie più vulnerabili, ad esempio potenziando la qualità del trasporto pubblico locale, facendo inoltre riferimento alle opportunità offerte dal Fondo sociale per il clima.

Sottolinea, in conclusione, come il provvedimento avrebbe dovuto inserirsi in una strategia di più ampio respiro, fondata su un quadro conoscitivo completo dei profili ambientali ed economici, degli investimenti da realizzare e delle modalità di impiego delle risorse del Fondo sociale per il clima, anziché esaurirsi in un mero intervento di proroga.

Piergiorgio CORTELAZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.55 alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 48

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 68

Modifica dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano. Testo unificato C. 1028 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 49

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 70

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 50

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 71

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 52

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta. C. 2942 cost. Consiglio regionale della Sardegna *(Esame e rinvio)* 52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 439 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 54

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 61

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. C. 2124 Iezzi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame è composto da 8 articoli, suddivisi in 3 capi.

Il capo I – articoli da 1 a 4 – reca disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale.

L'articolo 1, comma 1, dispone la riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, nella misura di 10 centesimi di euro per litro per il gasolio nel periodo dal 18 al 25 settembre (lettera *a)*), mentre per il periodo dal 26 settembre al 5 ottobre la riduzione passa a 5 centesimi per litro per il gasolio (lettera *b)*). Il comma 2 ridetermina, a determinate condizioni e per il solo periodo dal 18 al 25 settembre, l'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento (HVO) e al biodiesel, riducendola di 4,45 centesimi per litro. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2. Il comma 4 proroga – per il mese di ottobre 2026 – il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dal comma 4.

L'articolo 2, comma 1, dispone, per l'anno 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (cosiddetto bollo auto). Ai sensi del comma 2, l'esenzione opera relativamente ad un solo veicolo per persona fisica, qualora, nel caso di autovettura, non abbia una potenza superiore a 80 chilowatt. Per quanto concerne i motocicli e i ciclomotori, il comma 3 riconosce la suddetta esenzione per un solo veicolo – quello con potenza inferiore – solo ai soggetti che non beneficiano dell'esenzione per un'autovettura. Il comma 4 dispone che l'esenzione si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, previo Accordo con ciascuna autonomia speciale. In considerazione del fatto che si tratta di un tributo proprio delle regioni e delle province autonome, il comma 5 prevede a loro favore un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027. Gli importi spettanti a ciascun ente saranno stabiliti entro il 31 marzo 2027 con decreto ministeriale, tenendo conto degli Accordi e sentita la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 riguarda la ripartizione di risorse per i comuni di frontiera nelle zone di confine italo-elvetiche. In particolare, il comma 1 assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche – istituito dall'articolo 11 della legge 13 giugno 2023, n. 83 – alle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per gli anni 2026 e 2027, precisando le modalità di ripartizione in sede di prima applicazione e in deroga alla normativa vigente. Il comma 2 contiene una norma di interpretazione autentica sulle percentuali demografiche (rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune) richieste per l'attribuzione ai comuni di frontiera del contributo statale previsto dall'articolo 10 della medesima legge n. 83 del 2023.

L'articolo 4, comma 1, dispone la disapplicazione, fino al 1° dicembre 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle

spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1.

Il capo II – articoli 5 e 6 – reca disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per garantire l'equilibrio di bilancio della fondazione « Milano-Cortina 2026 ». In particolare, l'articolo 5 prevede un rifinanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026.

L'articolo 6 dispone invece il trasferimento di una somma pari a 150 milioni di euro alla « Fondazione Milano-Cortina 2026 », nell'anno 2026, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati.

Il capo III – articoli 7 e 8 – reca disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 7 provvede alla copertura di tutti gli oneri derivanti dagli articoli precedenti, mentre l'articolo 8 reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

Segnala che il provvedimento incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *m)*, della Costituzione.

Evidenzia poi che, in relazione all'articolo 5 del provvedimento – che prevede un rifinanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – esso appare conforme all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – che include l'« istruzione » tra le materie di competenza legislativa concorrente – in quanto la norma si limita ad incrementare con risorse statali la dotazione del citato fondo, facendo salve le attuali modalità di riparto.

A fronte di questo concorso di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: l'articolo 2, comma 4, richiede la stipula di appositi Accordi con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerata l'applicazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica anche nei territori di tali autonomie speciali; l'articolo 2, comma 5, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui determinare, entro il 31 marzo 2027 e tenuto conto dei suddetti Accordi con le regioni a statuto speciale e con le province autonome, titolari della tassa automobilistica quale tributo proprio, gli importi spettanti – a titolo compensativo – a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dalla tassa automobilistica.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano.
Testo unificato C. 1028 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge è composta di un unico articolo, il quale aggiunge Capo Zafferano tra le aree marine protette e reca le relative disposizioni finanziarie.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2022, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Si prevede, inoltre, che le modalità e le forme di tutela degli animali siano disciplinate con legge statale.

Ricorda, altresì, che la Corte costituzionale ha escluso che possa identificarsi una « materia » in senso tecnico, qualificabile come « tutela dell'ambiente », dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Ne deriva « una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale » (da ultimo, sentenze nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024).

Dunque, in funzione dell'ambiente quale valore costituzionalmente protetto, lo Stato può dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali *ex* articolo 117 della Costituzione e tale disciplina legislativa statale di tutela agisce come « limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato » (sentenza n. 378 del 2007). Tale limite vale anche per le regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali (sentenza n. 51 del 2006 e, da ultimo, sentenza n. 21 del 2022).

Rammenta, poi, che nel processo interpretativo di ricostruzione del concetto di ambiente operato dalla giurisprudenza costituzionale, paesaggio e ambiente hanno spesso finito per sovrapporsi. La Corte costituzionale, in particolare, ha affermato che la disciplina sulla protezione del paesaggio « rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente » (sentenza n. 246 del 2017) e che il bene ambientale « ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale » (sentenza n. 66 del 2018, recentemente richiamata dalla sentenza n. 106 del 2022). Ciò è stato poi confermato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha inserito nell'articolo 9 della Costituzione (che già recava il principio della tutela del paesaggio) la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

C. 2908, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rileva, in premessa, che il provvedimento si compone di 18 articoli.

L'articolo 1 descrive la finalità della proposta di legge, che viene ricollegata alla necessità di garantire il diritto ad una corretta informazione in favore del consumatore, valorizzando in particolare il pane fresco italiano, che – quale frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni – costituisce un patrimonio culturale nazionale, da tutelare e valorizzare sotto l'aspetto della sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, reca, rispettivamente, la definizione di « pane » e le definizioni di alcune sue specifiche tipologie. I commi da 3 a 8 recano ulteriori disposizioni sulla denominazione e sulla vendita del pane, mentre il comma 9 punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria – e, nei casi più gravi, con la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni – la violazione degli obblighi posti dai commi precedenti.

L'articolo 3 disciplina le denominazioni da attribuire a determinate tipologie di pane in ragione delle farine utilizzate nella sua produzione.

L'articolo 4 elenca, in aggiunta agli ingredienti indicati dall'articolo 2, comma 1, le sostanze – e in alcuni casi, le relative quantità – ammesse per la produzione del pane.

L'articolo 5 contiene la definizione di « grissino », mentre l'articolo 6 quella di « prodotto intermedio di panificazione ».

L'articolo 7 stabilisce che, ferme restando le norme vigenti in materia, per il pane non pre-imballato, come disciplinato dall'articolo 44 del Regolamento (UE) 1169/2011, si applicano le disposizioni dell'allegato VI, parte A, punto 1 dello stesso Regolamento.

L'articolo 8 reca le definizioni dei prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione.

L'articolo 9 consente, a determinate condizioni, l'impiego di pasta madre essiccata nella produzione del pane.

L'articolo 10 prevede che tutte le tipologie di pane presenti negli elenchi regionali e in quello nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e ottenute nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)* – che detta le condizioni per qualificare come « fresco » il pane – possono essere denominate « pane fresco tradizionale », compatibilmente con la normativa europea in materia.

L'articolo 11 disciplina l'attività di vendita del pane.

L'articolo 12, precisando che rimane applicabile il regolamento (UE) n. 2019/515 – relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro –, stabilisce che sono ritenuti compatibili con le disposizioni della presente proposta di legge i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia, o provenienti e legalmente commercializzati dalle Parti stipulanti l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 13 chiarisce che il pane fatto con materie prime di origine italiana e interamente realizzato in Italia può avvalersi dell'indicazione « *made in Italy* 100 per cento » ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135.

L'articolo 14 istituisce la « Festa del pane », allo scopo di valorizzare il ruolo culturale e tradizionale in Italia di questo alimento. In tale occasione, enti territoriali e scuole di ogni ordine e grado possono, nell'ambito della loro autonomia e rispettive competenze, promuovere iniziative di valorizzazione per favorire la conoscenza e la valorizzazione del pane, considerato espressione del lavoro e delle tradizioni locali, nonché parte del patrimonio culturale nazionale. La ricorrenza cade la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Pertanto, essa non comporta l'imbandieramento dei pubblici uffici, così come la sospensione o la riduzione dell'orario lavorativo e scolastico.

L'articolo 15, comma 1, richiede l'adeguamento della normativa regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre il comma 2 contiene la clausola di salvaguardia.

L'articolo 16 dispone l'abrogazione di diverse norme previgenti e introduce mo-

difiche puntuali ad altre disposizioni legislative, con l'obiettivo di coordinare l'ordinamento con la proposta di legge in esame ed eliminare eventuali incongruenze o duplicazioni.

L'articolo 17, commi 1 e 2, recano, rispettivamente, la clausola di entrata in vigore e delle disposizioni transitorie.

L'articolo 18, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la disciplina contenuta nel provvedimento sia prevalentemente riconducibile alle materie « alimentazione » e « tutela della salute », ascritte alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Segnala, poi, che per alcuni profili – connessi alla finalità di garantire il diritto all'informazione ai consumatori – vengono, altresì, in rilievo le materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *l)*, della Costituzione.

Evidenzia, infine, che, con riferimento a talune specifiche disposizioni, il provvedimento incide sulle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » (articolo 16, commi 3 e 4), « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 11, comma 2), « tutela dei beni culturali » (articolo 1, comma 2), attribuite nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *m)* e *s)*, della Costituzione, nonché sulle materie « valorizzazione dei beni culturali e promozione di attività culturali », « istruzione » (articoli 1, comma 2, e 14) e « commercio con l'estero » (articolo 13), riconducibili alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.25.

Sull'ordine dei lavori.

Nazario PAGANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame della proposta di legge costituzionale C. 2942.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori della Commissione nella giornata odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe procedere dapprima all'esame della proposta di legge costituzionale C. 2942, quindi all'esame dell'Atto del Governo n. 439, all'esame in sede consultiva del Documento programmatico di finanza pubblica e, infine, al seguito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2124, specificando che alle 16:15 la seduta dovrà concludersi per via della ripresa dei lavori d'Aula.

La Commissione consente.

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta.
C. 2942 cost. Consiglio regionale della Sardegna.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte inoltre che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento.

In sostituzione del relatore, onorevole Mura, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge costituzionale è stata presentata al Consiglio regionale della Sardegna il 4 marzo del 2026. Su di essa è pervenuto il parere del Consiglio delle autonomie locali in data 6 maggio 2026, il quale ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge, evidenziando la natura parziale e non sistemica dell'intervento, e ha contestualmente invitato il legislatore regionale e nazionale ad avviare con urgenza un percorso organico di revisione dello Statuto speciale per la Sardegna. In questo ambito, il Consiglio delle autonomie locali ha altresì manifestato la volontà di assumere un ruolo attivo e propositivo in tale percorso, quale sede di rappresentanza istituzionale del sistema degli enti locali, ritenendo necessario promuovere una stagione riformatrice capace di ridefinire l'architettura istituzionale della Regione, i rapporti tra Regione ed enti territoriali, il sistema della *governance* multilivello, i meccanismi di partecipazione democratica e il sistema di autonomia finanziaria delle autonomie locali.

La proposta di legge costituzionale è stata quindi licenziata dalla Prima Commissione consiliare in data 13 maggio 2026. Il Consiglio regionale, nella seduta del 19 maggio 2026, ha approvato la proposta di legge costituzionale all'unanimità.

Passando all'illustrazione del contenuto della proposta di legge costituzionale, fa presente che questa consta di due articoli. L'articolo 1 inserisce un terzo comma nell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna, ai sensi del quale la legge regionale disciplina la forma di governo delle province e delle città metropolitane, nonché le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei rispettivi organi di governo, mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda che attualmente in Sardegna è vigente, in base a quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2016 – che richiama, sotto questo profilo, quanto previsto in via generale dalla legge statale n. 56 del 2014 – un modello di elezione di secondo grado degli organi degli enti di area vasta. In base a tale modello, per quanto concerne le sei province oggi presenti nell'assetto territoriale della regione (Gallura Nord-Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano), il presidente della provincia e il consiglio provinciale non sono eletti direttamente dal corpo elettorale, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla provincia. Per quanto riguarda, invece, le due città metropolitane attualmente previste (Cagliari e Sassari), il sindaco metropolitano coincide con il sindaco del comune capoluogo e il consiglio metropolitano è eletto con procedimento di secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

Rispetto a tale assetto organizzativo degli enti di area vasta della regione, l'obiettivo della proposta di legge costituzionale è quello di riconoscere alla Regione autonoma della Sardegna la potestà di legiferare sulla forma di governo e sulla modalità di elezione a suffragio universale e diretto degli organi di governo degli enti di area vasta. Si tratta di una specificazione della competenza legislativa cosiddetta « esclusiva » attribuita alla Regione Sardegna in materia di « ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni » dall'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il Ministro Roberto CALDEROLI osserva che, sebbene sia chiaro l'obiettivo che la proposta di legge costituzionale intende perseguire, la formulazione attuale delle disposizioni non sembra pienamente idonea a consentirne il conseguimento.

Ricorda, infatti, che l'obiettivo della proposta di legge costituzionale è quello di riconoscere alla Regione autonoma della

Sardegna la potestà di legiferare sulla forma di governo e sulle modalità di elezione a suffragio universale e diretto degli organi di governo degli enti di area vasta.

Rileva, tuttavia, come il riferimento generico agli « organi di governo » possa determinare un'estensione dell'ambito applicativo della disposizione anche a organi, quali le giunte, per i quali non ritiene praticabile l'elezione diretta.

Rappresenta, pertanto, l'intenzione di sottoporre tali rilievi al relatore e di avviare un'interlocuzione con la Regione autonoma della Sardegna, al fine di valutare l'opportunità di una formulazione maggiormente puntuale, che delimiti espressamente l'ambito di applicazione della norma ai presidenti degli enti di area vasta, ai sindaci metropolitani e ai relativi consigli.

Alfonso COLUCCI (M5S) concorda con le osservazioni del Ministro Calderoli, rilevando possibili ambiguità applicative del testo del provvedimento. Per questo motivo, e per evidenti ragioni di concertazione, auspica che, prima del prosieguo dell'esame del provvedimento, possa essere acquisito il parere della Regione Sardegna sul relativo contenuto.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede al Ministro se egli abbia già avuto modo, magari per le vie brevi, di acquisire gli orientamenti della Regione Sardegna in proposito.

Il Ministro Roberto CALDEROLI chiarisce che non ha ancora avuto modo di confrontarsi né con il relatore né con la Regione interessata. Nonostante ciò, ritiene che tali interlocuzioni potranno avere luogo nel breve periodo.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 439.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sul provvedimento entro il 9 novembre prossimo. Fa presente che in data 25 settembre è pervenuto il parere della Conferenza unificata, mentre non risulta ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato. Pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame trova il proprio fondamento nell'articolo 12 della legge n. 42 del 2025, che ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (vale a dire, entro il 19 aprile 2026, termine successivamente prorogato al 31 ottobre 2026 dall'articolo 1 della legge n. 105 del 2026), uno o più decreti legislativi per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La finalità della delega è consentire al Corpo di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, anche alla luce delle criticità connesse ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica.

Il procedimento per l'esercizio della delega è definito dal comma 3 del citato

articolo 12. In particolare, gli schemi dei decreti legislativi sono adottati dal Governo su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono previamente sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Del pari sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Segue la trasmissione al Parlamento, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio delle delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni (cosiddetto « scorrimento »).

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Segnala che lo schema di decreto legislativo in esame era stato assegnato alle competenti Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 9 settembre 2026 con riserva, in quanto non corredato inizialmente dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Successivamente, la Conferenza unificata si è riunita per l'espressione del parere il 10 settembre 2026; in tale sede, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole, mentre le regioni e le province autonome hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tre proposte emendative che il Sottosegretario di Stato all'interno ha accolto.

Fa presente, altresì, che in data 15 settembre 2026 è stato reso il parere interlocutorio del Consiglio di Stato (n. 1692 del 2026) – pubblicato sul sito istituzionale del medesimo organo – nel quale sono stati formulati rilievi con riferimento ad alcune disposizioni dello schema di decreto ed è stato assegnato all'Amministrazione richiedente un termine fino al 30 settembre 2026 per fornire chiarimenti sui punti critici evidenziati dal medesimo Consiglio di Stato e per apportare le eventuali modifiche allo schema di decreto.

Ricorda, inoltre, che la disciplina vigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si impernia su due atti primari: il decreto legislativo n. 139 del 2006, per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, irradiantisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico, oltre ad alcune competenze di difesa civile, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, per l'ordinamento del suo personale, con la rilevante innovazione allora costituita dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico. Con il presente schema di decreto legislativo vengono quindi dettate disposizioni modificative e integrative di tale impianto normativo. Segnala, inoltre, il decreto legislativo n. 97 del 2017, che ha apportato modifiche ai predetti decreti.

L'intervento recato dallo schema in esame, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, è motivato dall'emergere, a distanza di anni dal precedente processo di riforma, di nuove esigenze di revisione e semplificazione del sistema ordinamentale che regola il Corpo nazionale, connesse anche ai rischi da cambiamento climatico e transizione energetica. L'obiettivo dichiarato è l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale, anche mediante soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, in coerenza con il decreto legislativo n. 1 del

2018 (Codice della protezione civile), che colloca i vigili del fuoco quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile.

Ciò premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita delle disposizioni dello schema di decreto, fa presente che esso è composto da 247 articoli suddivisi in otto titoli, che disciplinano, rispettivamente: il nuovo ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Titoli I-IV); le modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (Titolo V); le disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (Titolo VI); le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Titolo VII); le disposizioni transitorie, finali e la copertura finanziaria (Titolo VIII).

Venendo a una sintetica descrizione del contenuto dello schema in esame, il Titolo I dello schema di decreto legislativo in esame, suddiviso in sette capi, reca il nuovo ordinamento del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la prima linea di intervento della riforma riguarda la revisione dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative. Il percorso da vigile del fuoco a vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale viene ridotto da venti a diciotto anni; quello da capo squadra a viceispettore antincendi con scatto convenzionale da quindici a tredici anni; quello da ispettore antincendi a sostituto direttore antincendi con scatto convenzionale – come si evince dalla relazione tecnica e diversamente da quanto indicato nella relazione illustrativa – da trentuno a trenta anni.

In particolare, gli articoli da 1 a 24 (Capo I) disciplinano i ruoli del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articolandoli nel ruolo dei vigili del fuoco, nel ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi e nel ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi. Le disposizioni definiscono la sovraordinazione funzionale all'interno del Corpo nazionale e attribuiscono al personale le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; disciplinano, inoltre, funzioni, accesso e formazione del medesimo personale e ne ridisegnano i percorsi di carriera, anche mediante l'introduzione dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di ispettore antincendi.

Gli articoli da 25 a 73 (Capo II) disciplinano i ruoli del personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articolati nel ruolo delle specialità aeronaviganti, nel ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori e nel nuovo ruolo della specialità delle telecomunicazioni. Le disposizioni ridefiniscono l'articolazione dei ruoli e delle qualifiche, le funzioni e le modalità di accesso alle diverse specialità e uniformano i relativi percorsi di carriera a quelli previsti per il personale operativo, mediante riduzione dei periodi richiesti per alcune progressioni e introduzione dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di ispettore.

Gli articoli 74 e 75 (Capo III) recano disposizioni comuni al personale operativo e specialista in materia di promozioni per merito straordinario, disciplinandone i presupposti, gli effetti, la decorrenza e il relativo procedimento.

Gli articoli da 76 a 114 (Capo IV) disciplinano i ruoli del personale tecnico dei Vigili del fuoco, individuando i seguenti ruoli: assistenti tecnici; coadiutori tecnici e viceispettori tecnici; ispettori tecnici e sostituti direttori tecnici. Con riferimento ai predetti ruoli, vengono definite le qualifiche e disciplinate le funzioni, il settore di impiego, la sovraordinazione funzionale, la modalità di accesso, la formazione e il tirocinio, nonché le ipotesi di dimissioni ed espulsione dal percorso formativo e la progressione di carriera.

Gli articoli da 115 a 125 (Capo V) disciplinano i ruoli della banda musicale e del Gruppo sportivo Fiamme Rosse dei Vigili del fuoco.

Gli articoli da 126 a 128 (Capo VI) recano disposizioni applicabili a tutto il personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici, disciplinando le forme di valutazione annuale del personale, gli scrutini di promozione e la commissione per la progressione in carriera.

Gli articoli da 129 a 134 (Capo VII) disciplinano la procedura per la negoziazione e l'approvazione degli accordi contrattuali del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza inquadrato nel comparto autonomo « Vigili del fuoco e soccorso pubblico », nonché le materie oggetto di negoziazione.

Il Titolo II dello schema di decreto legislativo in esame, articolato in otto capi, disciplina l'ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e costituisce, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, la « quarta linea di intervento » della riforma in esame, che prevede, in particolare: la riduzione, da 26 a 23 anni, del percorso di carriera del personale dei ruoli direttivi operativi e tecnici; la riduzione, da 26 a 17 anni, del percorso di carriera dalla qualifica di vicedirettore medico a quella di direttore vicedirigente medico; l'istituzione, per il personale specialista, di un'autonoma carriera direttiva ad accesso esclusivamente interno; l'incremento della dotazione organica dei primi dirigenti, dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali in tutti i ruoli del Corpo nazionale.

In particolare, gli articoli da 135 a 139 (Capo I) istituiscono i ruoli operativi dei direttivi (direttore in prova, direttore, direttore vicedirigente) e dei dirigenti (primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definendone la sovraordinazione funzionale e la dotazione organica e disciplinandone le funzioni, la modalità di accesso alla qualifica di direttore in prova, il corso di formazione e il tirocinio, nonché le ipotesi di dimissioni ed espulsione dal percorso formativo.

Gli articoli da 140 a 147 (Capo II) istituiscono i ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente (direttivi tecnici e dirigenti tecnici), articolati nei quattro settori di impiego amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico-sportivo, con relativa dotazione organica. Sono definite le funzioni per ciascun settore, sul modello dei ruoli operativi, con previsioni specifiche per il profilo di psicologo e per il settore ginnico-sportivo. Infine, vengono disciplinati la modalità di accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova, il corso di formazione e il tirocinio semestrale, nonché le ipotesi di dimissioni ed espulsione dal percorso formativo.

Gli articoli da 148 a 152 (Capo III) istituiscono i ruoli direttivi del personale specialista – specialità aeronaviganti, nautiche e sommozzatori, telecomunicazioni – articolati nelle qualifiche di direttore e di direttore esperto, con relativa dotazione organica. Sono, inoltre, definite le relative funzioni, la modalità di accesso alla qualifica di direttore, le ipotesi di dimissione ed espulsione dal corso e la promozione a direttore esperto.

Gli articoli da 153 a 159 (Capo IV) recano disposizioni sulla progressione di carriera del personale dei ruoli operativi e tecnici dei direttivi e dei dirigenti. In particolare, sono oggetto di disciplina: la conferma nel ruolo dei direttori in prova idonei; la promozione a direttore vicedirigente; l'accesso alla qualifica di primo dirigente; la promozione a dirigente superiore; la nomina a dirigente generale e la figura del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli articoli da 160 a 169 (Capo V) recano disposizioni in materia di ruoli del personale medico. In particolare, vengono istituiti i ruoli dei direttivi medici e dei dirigenti medici, con relativa sovraordinazione funzionale e dotazione organica, con contestuale ridefinizione delle rispettive funzioni. Costituiscono, inoltre, oggetto di disciplina la modalità di accesso al ruolo dei direttivi medici e al ruolo dei dirigenti medici, i rispettivi corsi di formazione e le promozioni successive.

Gli articoli da 170 a 183 (Capo VI) recano la disciplina comune a tutti i ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, tali disposizioni disciplinano: l'individuazione e il

conferimento degli incarichi dirigenziali; il sistema di valutazione annuale e gli scrutini di promozione; la verifica dei risultati e la responsabilità dirigenziale; il collocamento in disponibilità, ordinario e su domanda; la struttura del trattamento economico e la modalità di attribuzione degli scatti convenzionali.

Gli articoli da 184 a 193 (Capo VII) recano l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (vicedirettore aggiunto, direttore aggiunto, direttore coordinatore), al quale sono attribuite specifiche funzioni di autonoma responsabilità decisionale e la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Vengono, inoltre, disciplinati l'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto per concorso interno, il successivo corso di formazione trimestrale e le relative ipotesi di dimissioni ed espulsione, nonché le promozioni a direttore aggiunto e a direttore coordinatore per anzianità di ruolo, la valutazione annuale e gli scatti convenzionali.

Gli articoli da 194 a 199 (Capo VIII) disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, viene prevista la consultazione sindacale in sede di programmazione finanziaria. Sono, inoltre, oggetto di disciplina: l'ambito di applicazione del procedimento negoziale, la composizione delle delegazioni negoziali, le materie oggetto di negoziazione, la procedura di negoziazione, nonché gli accordi integrativi nazionali e decentrati.

Passando all'esame del Titolo III (articoli da 200 a 215), rubricato « Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale », fa presente che il Capo I, rubricato « Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego », ricomprende anzitutto l'articolo 200, il quale enumera le modalità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 201 prevede poi che, per quanto riguarda la modalità costituita dal concorso pubblico, possano essere banditi concorsi nazionali su base territoriale, per fronteggiare carenze di organico tali da determinare criticità territoriali. L'articolo 202 disciplina la mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta. L'articolo 203 disciplina il comando e collocamento fuori ruolo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 204 ha per oggetto il mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psicofisica. L'articolo 205 disciplina la riammissione in servizio, una volta intervenuta la cessazione dell'impiego per dimissioni o dispensa per motivi di salute. L'articolo 206 concerne le cause di cessazione dal servizio nonché i limiti di età per il collocamento a riposo.

Il Capo II reca altre disposizioni comuni. L'articolo 207 espone diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio, mentre l'articolo 208 concerne diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'articolo 209 enumera le sanzioni disciplinari. L'articolo 210 prevede che il regolamento di servizio del Corpo nazionale sia emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, mentre l'articolo 211 autorizza la modifica delle dotazioni organiche (quali recate dalla Tabella A allegata allo schema di decreto) con decreto del Ministro dell'interno, a condizione di invarianza degli oneri di bilancio. L'articolo 212 detta disposizioni circa la formazione del personale, mentre l'articolo 213 detta norme relative agli scrutini di promozione ed ai concorsi, e l'articolo 214 verte sul rapporto di impiego a tempo parziale. Infine, l'articolo 215 tratta della comunicazione, cui sono preposti l'Ufficio centrale per le relazioni con il pubblico e l'Ufficio stampa.

Passando all'esame del Titolo IV, rubricato « Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni transitorie ed economico-finanziarie », fa presente che il Capo I, rubricato « Norme di inquadramento », ricomprende gli articoli da 216 a 231, i quali contengono una riclassificazione di tutto il personale dei Vigili del Fuoco in nuove qualifiche. Nel dettaglio, l'articolo 216 ridefinisce il ruolo dei vigili

del fuoco; l'articolo 217 ridisegna il ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi; l'articolo 218 definisce l'avanzamento automatico degli ispettori antincendi e sostituti direttori; l'articolo 219 ridisegna i ruoli del personale specialista, che dovrà conseguire le certificazioni previste entro tre anni dai decreti attuativi del Capo del Dipartimento; l'articolo 220 istituisce uno specifico ruolo professionale per il personale delle telecomunicazioni. In base agli articoli da 221 a 224, sono ridefinite le qualifiche di assistenti, coadiutori, ispettori tecnici/sanitari e sostituti direttori tecnici, mentre gli articoli da 225 a 227 prevedono inquadramenti specifici per la banda musicale (orchestrali e maestro direttore) e per gli atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse, con qualifiche e scatti convenzionali analoghi a quelli del personale operativo. Elemento di novità è invece rappresentato dalla struttura della carriera direttiva (articolo 228), e la medesima progressione è prevista per i direttivi tecnici, di cui all'articolo 229 (direttore tecnico in prova, direttore tecnico e direttore vicedirigente tecnico, con scatti convenzionali legati all'anzianità). Ulteriore elemento di novità è costituito dalle nuove qualifiche per il ruolo dei direttivi medici (articolo 230). Infine, Il personale dei ruoli speciali Personale Antincendio Boschivo (AIB) viene assorbito nei ruoli ordinari dei Vigili del Fuoco, mantenendo l'anzianità e la posizione di carriera maturata (articolo 231).

I Capi dal II al IV trattano i concorsi straordinari, le disposizioni transitorie e quelle di carattere economico-finanziario. In particolare, l'articolo 232 prevede concorsi straordinari per l'accesso alla carriera direttiva, riservati al personale già in servizio nel Corpo nazionale. Agli articoli 233 e 234 vengono dettate disposizioni transitorie per le progressioni in carriera e per le procedure concorsuali, nelle more della compiuta attuazione delle modifiche ordinamentali. L'articolo 235 introduce l'indennità per il personale dei ruoli specialistici delle telecomunicazioni, di nuova istituzione, e l'incremento dei fondi incentivanti, mentre gli articoli 236 e 237 riguardano la clausola di salvaguardia retributiva e il trattamento economico.

Passando all'esame del Titolo V, rubricato « Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 », fa presente che l'articolo 238 modifica gli articoli di cui è composto il Capo III – il quale reca la disciplina per il personale dei ruoli speciali ad esaurimento – del decreto legislativo n. 97 del 2017. Attribuisce, inoltre, a tale personale un primo scatto convenzionale il 1° gennaio 2026 e un secondo il 1° gennaio 2034. Detta altresì norme di coordinamento degli articoli del Capo III, tra cui figura l'istituzione degli ispettori specialisti delle telecomunicazioni. L'articolo 239 reca modifiche al Capo IV e al Capo V del decreto legislativo n. 97 del 2017, in materia di disciplina per il personale dei ruoli speciali ad esaurimento.

Passando all'esame del Titolo VI, rubricato « Disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 », fa presente che l'articolo 240, comma 1, dispone una valutazione annuale del personale, ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto. I commi 2, 3 e 4 enumerano le funzioni proprie delle diverse categorie di personale, richiamando anche altre disposizioni normative. I commi 5 e 6 disciplinano i ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici, nonché i ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi. Il comma 7 attiene agli ispettori specialisti delle telecomunicazioni, mentre il comma 8 ai passaggi di qualifica, disciplinati dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 97 del 2017. Infine, il comma 9 reca modifiche alla denominazione del personale inquadrato ai sensi dei commi da 2 a 7 dell'articolo 13-*octies* del decreto legislativo n. 97 del 2017.

Passando all'esame del Titolo VII, rubricato « Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 », recante disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fa presente che l'articolo 241, commi da 1 a 6, modifica articoli compresi nel Capo I del decreto legislativo n. 139 del 2006, relativo

all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si interviene, tra l'altro, sulle strutture periferiche, tra le quali figurano, a seguito delle novelle: i comandi regionali e le direzioni centrali di coordinamento interregionale, entrambi di livello dirigenziale generale; i comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, e il comando metropolitano dei vigili del fuoco di Roma, di livello dirigenziale generale; i distretti di colonna mobile (di cui lo schema in esame introduce specifica disciplina), distaccamenti permanenti e volontari (la cui disciplina è modificata dalle disposizioni in esame), nonché posti di vigilanza e presidi rurali (di questi ultimi è introdotta specifica disciplina). Ulteriori modifiche riguardano la figura del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assume la denominazione di « Comandante generale ».

I commi da 7 a 15 modificano talune disposizioni del Capo II del decreto legislativo n. 139 del 2006 sul personale, con particolare riferimento al personale volontario. Si prevede l'iscrizione di tale personale volontario in due elenchi, relativi, rispettivamente, al personale dedicato alle esigenze dei distaccamenti volontari e a quello dedicato ai compiti di rappresentanza, formazione e diffusione cultura della sicurezza. Vengono quindi dettate specifiche previsioni concernente l'impiego, la formazione, il trattamento dei volontari.

I commi da 16 a 23 modificano disposizioni del Capo III del citato decreto legislativo n. 139, in tema di prevenzione incendi. Per quanto concerne le competenze e le attività in tale materia, viene espunto il riferimento al rilascio di certificati di prevenzione incendi e di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione. Sono inoltre modificate le disposizioni concernenti i dispositivi antincendio che non richiedono la marcatura CE, la cui individuazione è demandata ad appositi decreti. Riguardo alla vigilanza antincendio, le novelle introducono il riferimento all'eccessivo affollamento tra i fattori di rischio e generalizzano la procedura del controllo a campione per la vigilanza ispettiva. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina relativa al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. Quest'ultimo è chiamato ad operare, secondo la novella, anche in conformità delle norme in materia di incidenti rilevanti. Viene quindi soppressa la specifica norma sul Comitato dedicato ai suddetti incidenti rilevanti.

I commi 24, 25 e 26 intervengono sulla materia del soccorso pubblico, disciplinata dal Capo IV del decreto legislativo n. 139 del 2006. Si prevede, tra l'altro, che l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio possa essere condotta anche con l'utilizzo di mezzi aerei ordinari oppure, secondo la modifica proposta, a pilotaggio remoto (APR). Ulteriori modifiche riguardano le attività connesse alla lotta agli incendi boschivi, di vegetazione ed interfaccia urbano-rurale, nonché alle attività antincendio negli aeroporti civili e militari, di aviazione generale, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici. A tale riguardo, il comma 34 modifica l'elenco degli aeroporti in cui il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio. Una ulteriore novella riguarda l'utilizzo prioritario di immagini satellitari, bande di comunicazione, nonché di acquisizione di dati e informazioni attinenti al contesto emergenziale, resi disponibili da parte dei soggetti titolari.

Le novelle recate dal comma 27 riguardano la formazione del personale mentre quelle contenute nel comma 28 riguardano l'amministrazione e contabilità. Il comma 29 dispone in merito ai contratti per dotarsi di animali da impiegare nelle attività operative. Inoltre, una novella introdotta dal medesimo comma autorizza la riassegnazione di somme di rimborsi effettuati da compagnie assicurative per danni ai mezzi operativi. Il comma 30 dispone circa gli alloggi di servizio, prevedendo la possibilità di individuare ulteriori soggetti destinatarie di alloggi a titolo gratuito. Dispone, altresì, in merito all'assegnazione e l'allestimento di alloggi in regime di edilizia residenziale sociale in favore del personale non assegnatario di alloggi di servizio. Il comma 31 reca una modifica meramente formale, mentre il comma 32 dispone circa l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco. Sono infine introdotte, al comma 33, ulte-

riori disposizioni concernenti le convenzioni in favore della componente volontaria, l'assistenza religiosa, le assunzioni del personale volontario.

In conclusione, nell'ambito del Titolo VIII dello schema di decreto, rubricato « Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria », fa presente che l'articolo 242 rimodula i Fondi incentivanti per il personale dei ruoli dei direttivi e dei ruoli dirigenziali, mentre l'articolo 243 reca disposizione per il personale femminile in maternità che frequenti il corso di formazione per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale, l'articolo 244 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante il fin qui vigente ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 245 determina la tabella di corrispondenza dei ruoli e delle qualifiche del personale, l'articolo 246 reca la copertura finanziaria e l'articolo 247 detta le disposizioni finali.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 15.40.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il prescritto parere dovrà essere trasmesso alla V Commissione entro la giornata di domani, giovedì 8 ottobre.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda preliminarmente che, a seguito dell'entrata in vigore nel 2024 della riforma della *governance* economica europea, la programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche è stata definita nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT), approvato con la Raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2025, che ha approvato, altresì, il relativo percorso di aggiustamento di bilancio. Il Piano stabilisce il quadro di riferimento programmatico della finanza pubblica, individua il livello massimo del tasso di crescita della spesa netta in un orizzonte pluriennale e definisce una serie di riforme e di investimenti, da conseguire secondo una tempistica predefinita.

Nelle more della revisione della disciplina nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, sono stati approvati degli atti di indirizzo parlamentare volti a impegnare il Governo a trasmettere il Documento programmatico di finanza pubblica 2026, in luogo della Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF), specificandone i contenuti. Il DPFP 2026 reca dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della presentazione del Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027, che sarà inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e della trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio per il 2027.

Fa presente, inoltre, che contestualmente alla presentazione del DPFP 2026, il Governo ha trasmesso alle Camere la Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, per chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scostamento dagli obiettivi programmatici di spesa a seguito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale *(National Escape Clause)*, prevista dal nuovo Patto di stabilità e crescita, per le maggiori spese per la difesa e per la sicurezza energetica, presentata alla Commissione europea il 10 settembre 2026. Sotto il profilo procedurale, la Commissione europea dovrebbe for-

mulare una proposta di raccomandazione al Consiglio per l'attivazione della clausola e le Camere dovranno esprimersi sulla citata richiesta. Ricorda, al riguardo, che lo scorso 5 agosto le Camere hanno approvato identiche risoluzioni con cui il Governo è stato autorizzato ad attivare la procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per entrambe le citate finalità, fissando un limite cumulato, nel periodo di riferimento, pari allo 0,6 per cento del PIL per le misure di sostegno connesse all'energia e allo 0,9 per cento del PIL per quelle in materia di difesa.

Su un piano generale, la presentazione del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 si colloca in una fase in cui l'economia globale ha mostrato resilienza nella prima metà del 2026, nonostante l'elevata incertezza riconducibile ai fronti delle crisi geopolitiche in atto e alle frequenti tensioni commerciali.

In questo contesto, il DPFP 2026 evidenzia, in relazione ai recenti andamenti dell'economia italiana, come nella prima metà dell'anno in corso essa abbia mostrato una tenuta superiore alle attese, sostenuta dalla domanda interna, dal buon andamento del mercato del lavoro e dal recupero del credito bancario, con particolare riguardo al settore dei prestiti alle imprese. Nello scenario tendenziale la previsione di crescita del PIL reale per il 2026 dovrebbe raggiungere l'1,0 per cento, in rialzo rispetto alle precedenti previsioni ufficiali. Per il triennio successivo, il quadro tendenziale prevede una crescita del PIL reale dello 0,6 per cento nel 2027 e dello 0,8 per cento nel 2028 e nel 2029.

Secondo le linee programmatiche del Documento, il quadro macroeconomico programmatico tiene conto sia degli effetti delle maggiori risorse destinate alla difesa e alla sicurezza energetica, sia delle risorse mobilitate per finanziare le misure della legge di bilancio per il 2027. Rispetto al quadro tendenziale, la crescita del PIL reale salirebbe allo 0,8 per cento nel 2027 (+0,2 punti percentuali) e allo 0,9 per cento nel 2028 (+0,1 punti percentuali), per attestarsi allo 0,8 per cento nel 2029, in linea con lo scenario tendenziale. Il PIL nominale crescerebbe del 3,2 per cento nel 2027, del 3,0 per cento nel 2028 e del 2,6 per cento nel 2029.

In relazione agli andamenti della finanza pubblica, i dati di consuntivo diffusi dall'ISTAT il 22 settembre 2026 hanno confermato un indebitamento netto della Pubblica amministrazione pari al 3,4 per cento del PIL nel 2024 e al 3,1 per cento nel 2025, con un avanzo primario che si attesta allo 0,8 per cento del PIL per lo scorso anno. La revisione al rialzo del PIL nominale ha spinto a ribasso il rapporto debito/PIL rispetto ai valori stimati ad aprile. Il rapporto debito/PIL è stato rivisto al 134,2 per cento nel 2024, rispetto all'iniziale valore del 134,7 e al 136,7 per cento nel 2025, dal 137,1 delle ultime stime.

Nel quadro tendenziale a legislazione vigente, l'indebitamento netto scenderebbe al 2,9 per cento del PIL nel 2026, confermando il rientro sotto la soglia del 3 per cento, per collocarsi al 2,9 per cento nel 2027, al 2,7 per cento nel 2028 e al 2,2 per cento nel 2029, mentre il saldo primario migliorerebbe progressivamente dall'1,2 per cento del 2026 al 2,5 per cento del 2029. Il rapporto debito/PIL aumenterebbe al 138,1 per cento nel 2026 e al 138,4 per cento nel 2027, per effetto dell'aggiustamento *stock*-flussi legato all'impatto di cassa dei crediti edilizi maturati nel periodo 2020-2024, per poi avviarsi su un sentiero di decisa discesa a partire dal 2028.

In relazione all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per finanziare gli incrementi di spesa per la difesa e gli interventi in campo energetico, gli effetti di tali misure sono esposti nel quadro programmatico, che tiene conto di un impatto pari allo 0,3 per cento del PIL per ciascuna delle due finalità, sia nel 2027 sia nel 2028. Pertanto, rispetto al quadro tendenziale, il rapporto *deficit*/PIL aumenterebbe di 0,5 punti percentuali nel 2027 e nel 2028 e di un decimo di punto nel 2029, portandosi rispettivamente al 3,4 per cento, al 3,2 per cento e al 2,3 per cento, mentre il rapporto debito/PIL si collocherebbe al 138,5 per cento nel 2027, al 137,9 per cento nel 2028 e al 136,6 per cento nel 2029. Il saldo primario si attesterebbe allo 0,9 per cento

del PIL nel 2027, all'1,4 per cento nel 2028 e al 2,4 per cento nel 2029.

Con riferimento, infine, all'andamento della spesa netta, nello scenario tendenziale la sua crescita sarebbe pari al 2,1 per cento nel 2027, superiore al limite dell'1,9 per cento, e all'1,3 e all'1,1 per cento nel 2028 e nel 2029, al di sotto dei limiti raccomandati, pari rispettivamente all'1,7 e 1,5 per cento. Il lieve sforamento del 2027 sarebbe interamente assorbito dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

Nello scenario programmatico, la crescita della spesa netta sarebbe pari al 3,3 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e allo 0,2 per cento nel 2029. Secondo i dati esposti nel Documento, escludendo gli incrementi di spesa finanziati con la clausola, la crescita della spesa netta risulterebbe pari all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029, in linea con i limiti raccomandati e il saldo del conto di controllo rimarrebbe all'interno delle soglie di tolleranza.

Quanto alla procedura per disavanzi eccessivi, nel DPFP il Governo conferma il rientro del rapporto *deficit*/PIL al di sotto del 3 per cento nell'anno in corso. Ove tali andamenti fossero confermati dalle Previsioni di primavera 2027 della Commissione europea, potrebbero sussistere le condizioni affinché il Consiglio deliberi l'abrogazione della procedura nei confronti dell'Italia sulla base dei dati di consuntivo del 2026.

Passando a illustrare i contenuti specifici del Documento attinenti ai profili di competenza della I Commissione, per quanto riguarda la strategia per la transizione digitale, si ricorda che nelle raccomandazioni rivolte all'Italia il Consiglio dell'Unione europea ha suggerito di sostenere la competitività e l'innovazione anche attraverso l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, con particolare riguardo ai progetti infrastrutturali fondamentali.

A tale proposito, il documento in esame riporta che i piani di investimento del PNRR per la messa in opera di reti ultraveloci a banda ultra-larga e 5G hanno rendicontato i *target* previsti e risultano interamente completati.

Si tratta in particolare dei seguenti interventi: Piano Italia 5G, volto a garantire la fornitura della diffusione di reti mobili 5G nelle aree a fallimento di mercato, le cosiddette « aree bianche ». In particolare, tra gli tra gli obiettivi del Piano da conseguire entro giugno 2026, rientra l'abilitazione della copertura 5G per: almeno 12.600 chilometri aggiuntivi di strade e corridoi *extra*-urbani; almeno 1.400 chilometri quadrati aggiuntivi di zone abitate a fallimento di mercato abilitati alla copertura 5G, di cui almeno 500 chilometri quadrati dotati di copertura 5G, con oltre il 70 per cento di copertura nei 500 km2 previsti; Piano Italia a 1 Giga, per fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in upload a 2.692.905 numeri civici, di cui almeno 266.782 case sparse, situati in aree a fallimento di mercato; Piano scuola connessa, per garantire una connettività ad almeno 1 Gbit/s ad almeno 9.000 edifici scolastici pubblici; Piano sanità connessa, il quale prevede la connessione di almeno 8.700 strutture del servizio sanitario pubblico, con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps e fino a 10 Gbps; Isole minori connesse, per fornire la connettività a banda ultra-larga ad almeno 18 isole minori. Il Documento evidenzia che sono state collegate 21 isole minori, pertanto l'obiettivo PNRR risulta conseguito e superato.

Il Documento evidenzia, inoltre, che per completare la connettività a 1 Giga, è stata conclusa la procedura a evidenza pubblica relativa all'investimento « Fondo Nazionale Connettività », per il collegamento di almeno ulteriori 477.521 numeri civici.

Quanto alla *roadmap* italiana per il decennio digitale 2030, il documento riporta che essa prevede 67 misure, con una dotazione complessiva di 62,3 miliardi di euro (2,8 per cento del PIL), e che l'88 per cento delle misure si concluderà entro la fine del 2026; a tali misure sono associati 33,95 miliardi di euro, pari al 54 per cento delle risorse pubbliche complessivamente stanziate.

Per quanto riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Docu-

mento evidenzia i progressi registrati nei seguenti ambiti: adozione del *cloud* da parte delle amministrazioni pubbliche con la migrazione di 284 amministrazioni centrali e Aziende sanitarie locali e Aziende ospedaliere e di 12.674 pubbliche amministrazioni locali verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) o altri *cloud* sicuri e certificati e; interoperabilità dei dataset e dei servizi delle pubbliche amministrazioni attraverso lo sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), sulla quale sono migrati oltre 7800 *Application Programming Interfaces*; sviluppo dell'Anagrafe Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane; miglioramento dei siti e dei servizi pubblici dell'83 per cento dei comuni e delle scuole, attraverso la messa a disposizione di modelli che facilitano l'accessibilità e l'esperienza degli utenti; diffusione dell'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del servizio App IO (14.541 enti), del Sistema di Erogazione e Notifica Digitale (6.855 enti) e del sistema di pagamento PagoPA (15.807 enti); la diffusione dell'identità digitale SPID/CIE (oltre 47 milioni di CIE) e l'integrazione dell'Archivio Nazionale dello Stato Civile nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Per quanto riguarda gli ambiti relativi alla valorizzazione del merito e delle nuove competenze della pubblica amministrazione, il Documento dà conto degli ulteriori obiettivi conseguiti in relazione all'attuazione del PNRR e delle misure adottate con riferimento alla riforma del pubblico impiego (che saranno parimenti utili al conseguimento degli impegni previsti nel Piano), in attuazione delle Raccomandazioni che si sono succedute dal 2019 al 2026, volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e a garantire la continuità delle riforme e degli investimenti attuati nell'ambito del Piano.

Per quanto riguarda il PNRR, gli ultimi obiettivi conseguiti hanno riguardato: l'attuazione della gestione strategica del capitale umano fondata sulle competenze e sull'utilizzo dei dati. Tale gestione è stata realizzata grazie all'effettiva operatività del *toolkit* HRM Minerva, la piattaforma che supporta le amministrazioni nella mappatura delle competenze del proprio organico e nella definizione del fabbisogno di nuove competenze, e alla interoperabilità di tale piattaforma con il Portale InPA, Syllabus e la piattaforma PIAO; la pubblicazione sul *web* di un repertorio delle procedure semplificate e/o digitalizzate, che include già 465 procedure divise in 13 settori; l'erogazione di formazione ai dipendenti pubblici, per il rafforzamento delle competenze; il consolidamento del sistema di misurazione dei progressi e dell'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito della riforma del mercato del lavoro pubblico, con la pubblicazione a giugno 2026 del V Report KPI *(Key Performance Indicator),* funzionale a monitorare nel tempo i progressi e l'efficacia delle azioni intraprese nella riforma del mercato del lavoro pubblico; le attività di supporto alle amministrazioni coinvolte nelle iniziative in tema di gestione strategica delle risorse umane, funzionali alla costruzione del sistema professionale condiviso e alla strutturazione di un processo di programmazione qualitativa dei fabbisogni di personale; la promozione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa.

Le suddette misure troveranno la loro prosecuzione nel Piano strutturale di bilancio a medio termine (PSBMT) in relazione agli impegni di promozione della mobilità orizzontale (obiettivo da raggiungere: 15 per cento entro dicembre 2026) e verticale (obiettivo da raggiungere: 20 per cento entro dicembre 2026), nonché di valutazione della *performance* (obiettivo da raggiungere: completamento di un primo ciclo ed erogazione di *bonus* di produttività entro dicembre 2028).

Il Documento evidenzia poi che, al di fuori delle suddette misure relative al PNRR ormai concluse, si è continuato ad operare per riformare il pubblico impiego e assicurare percorsi di carriera allineati con la *performance*. In particolare, sono state introdotte misure in materia di organizzazione e dirigenza pubblica, che saranno parimenti utili al conseguimento degli impegni previsti nel Piano, concernenti: lo sviluppo e la progressione della carriera, con particolare riferimento all'accesso alla

dirigenza; i sistemi di valutazione della *performance*, il loro collegamento con la formazione, lo sviluppo professionale e il rafforzamento della meritocrazia nelle amministrazioni, attraverso il superamento della valutazione del personale di tipo gerarchico, la partecipazione di più soggetti interni ed esterni e un legame più stretto tra obiettivi individuali e collettivi. La retribuzione sarà collegata alla *performance* e dovrà essere progressiva rispetto al punteggio ottenuto.

Inoltre, sono state adottate misure urgenti per rafforzare l'organico e la capacità amministrativa degli enti.

Tra tali misure, il Documento richiama quelle contenute nel decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, relative alla soppressione del divieto assoluto, per il personale pubblico, del pagamento delle ferie, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nonché alla disapplicazione di determinate norme in materia di contenimento della spesa del personale agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di non condividere le valutazioni espresse dal relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, nella sua relazione e annuncia, pertanto, che il proprio gruppo depositerà una proposta di parere alternativa sul Documento in esame.

Rileva come il Documento programmatico di finanza pubblica, a suo avviso, evidenzi, a distanza di quattro anni dall'insediamento del Governo, l'assenza di una chiara strategia di politica economica, nonché di una risposta adeguata alle trasformazioni del quadro geopolitico internazionale e all'aumento dei costi dell'energia.

Sottolinea, in particolare, come il quadro economico nazionale continui a essere caratterizzato da una situazione di sostanziale stagnazione e come lo stesso Documento preveda una crescita molto contenuta. Evidenzia, inoltre, che il rapporto tra debito pubblico e PIL rimarrebbe prossimo al 138 per cento anche nel 2027, mentre il rapporto tra *deficit* e PIL tornerebbe al di sopra del 3 per cento, anche in conseguenza dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per maggiori spese in materia energetica e di difesa.

Critica, quindi, l'incremento delle risorse destinate alla difesa, ritenendo che sarebbe stato invece necessario concentrare maggiori risorse su ambiti di primaria rilevanza sociale e sulle principali difficoltà che interessano il Paese.

Esprime, infine, perplessità circa l'utilizzo delle risorse del PNRR, ritenendo che le scelte compiute in questi anni non abbiano consentito di intervenire efficacemente sui principali fattori strutturali che continuano a frenare la crescita dell'economia italiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.
C. 2124 Iezzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, premesso che la seduta dovrà concludersi alle ore 16, al fine di consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che nella seduta precedente di esame del provvedimento si è svolta la discussione sul complesso degli emendamenti e che nella seduta odierna si avvierà l'esame delle proposte emendative.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice,* esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mauri 1.1, Baldino 1.2 e Zaratti 1.3. Propone l'accantonamento degli emendamenti Ziello 1.4, limitatamente alla parte ammissibile, e Boschi 1.76, limitatamente alla parte ammissibile. Esprime parere contrario sull'emendamento Bonafè 1.8, nonché sugli identici Zaratti 1.9 e Bonafè 1.10, e sugli emendamenti Bonafè 1.14 e Mauri 1.16. Propone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 1.17, Zaratti 1.18, 1.19, 1.20, Kelany 1.21, 1.22, 1.23, Iezzi 1.24, Paolo Emilio Russo 1.25, Zaratti 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, Kelany 1.30, Zaratti 1.31, 1.32, 1.33. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mauri 1.34 e Zaratti 1.35. Propone l'accantonamento degli emendamenti Zaratti 1.36, 1.37 e 1.38, Iezzi 1.40 e 1.41. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zaratti 1.43 e Mauri 1.44. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 1.46, Bonafè 1.45 e Zaratti 1.47, nonché sull'emendamento Iezzi 1.48. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zaratti 1.50 e Mauri 1.51, nonché Zaratti 1.53 e Bonafè 1.54, e sugli emendamenti Mauri 1.55 e 1.56. Propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 1.57. Esprime parere contrario sull'emendamento Bonafè 1.58. Propone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 1.60, Panizzut 1.61, Zaratti 1.62, 1.63 e 1.64. Esprime parere contrario sull'emendamento Bonafè 1.65. Propone l'accantonamento degli emendamenti Kelany 1.66, Iezzi 1.67, 1.68, 1.69, Morrone 1.71, Iezzi 1.72, limitatamente alla parte ammissibile, Iezzi 1.73 e 1.74, Kelany 1.75, nonché dell'articolo aggiuntivo Zaratti 1.01.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme alla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti per i quali la relatrice ha formulato una proposta in tal senso.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il provvedimento in esame, per il quale è stata peraltro dichiarata l'urgenza dall'Assemblea, avrebbe dovuto essere esaminato già da tempo. Sottolinea, tuttavia, come evidentemente la mancata trasmissione della maggior parte dei pareri del Governo sulle proposte emendative presentate non consenta, allo stato attuale, di avviare in modo adeguato l'esame del provvedimento.

Chiede pertanto chiarimenti in merito ai tempi previsti per la trasmissione dei suddetti pareri, auspicando che l'esame sia sospeso fino alla loro acquisizione, così da consentire un esame compiuto delle proposte emendative.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Bonafè, rilevando come tra gli emendamenti accantonati ve ne siano alcuni caratterizzati da contenuti e impostazioni profondamente differenti. Ritiene pertanto che non sia possibile procedere proficuamente alla discussione in assenza di indicazioni chiare da parte del Governo, soprattutto con riferimento a una materia di particolare rilevanza quale quella della cittadinanza.

Osserva come, a suo avviso, all'interno della maggioranza permanga una situazione di incertezza circa l'indirizzo da assumere sul provvedimento, anche in ragione del peso politico sempre più considerevole acquisito dalla forza politica Futuro nazionale.

Ritiene pertanto opportuno rinviare la discussione a un momento successivo, quando la maggioranza avrà definito con maggiore chiarezza il proprio orientamento sul provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi e rileva come siano assai pochi i precedenti di sedute nelle quali una percentuale così elevata delle proposte emendative, pari a circa l'80 per cento del totale, risulti accantonata.

Sottolinea, inoltre, come i gruppi non dispongano di elementi sufficienti per conoscere gli orientamenti della maggioranza e come i pareri del Governo siano suscettibili di incidere direttamente sull'impostazione generale del provvedimento.

Rilevata, pertanto, l'eccessiva indeterminatezza dell'attuale situazione, propone di procedere quanto prima allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche al fine di acquisire indicazioni circa le tempistiche previste per la prosecuzione dei lavori.

La sottosegretaria Wanda FERRO precisa che il Governo non versa in una situazione di incertezza circa i propri orientamenti e che non vi è alcuna esigenza di « inseguire » posizioni assunte da soggetti politici esterni alla maggioranza. Rileva, piuttosto, che si è in attesa dell'acquisizione dei pareri da parte di tutti i Ministeri interessati, che chiamano in causa, tra l'altro, molteplici profili di carattere tecnico-giuridico.

Sottolinea, quindi, l'importanza di procedere ai necessari approfondimenti, tanto più in considerazione della delicatezza e della rilevanza delle materie oggetto dell'intervento legislativo.

Ritiene, infine, che nella giornata di domani possa essere avviato l'esame delle singole proposte emendative.

Nazario PAGANO, *presidente*, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

ALLEGATO 1

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

rilevato che:

il decreto-legge si compone di 8 articoli, suddivisi in tre capi;

il capo I – articoli da 1 a 4 – reca disposizioni per il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti e in materia fiscale, riguardanti, in particolare, la temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel usati come carburante, nonché la proroga del credito di imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto (articolo 1), l'esenzione, per l'anno 2027, dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori, nonché un connesso trasferimento compensativo di risorse alle regioni e alle province autonome (articolo 2), la disciplina dei criteri di riparto e dell'assegnazione delle risorse del fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (articolo 3) e il differimento al 1° dicembre 2026 dell'applicazione del contributo amministrativo di 2 euro richiesto a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro (articolo 4);

il capo II – articoli 5 e 6 – reca misure per il sostegno del diritto allo studio, rifinanziando il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2026 (articolo 5), e per garantire l'equilibrio di bilancio della fondazione « Milano-Cortina 2026 », cui è trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 (articolo 6);

il capo III – articoli 7 e 8 – reca le disposizioni finanziarie e finali;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117;

il provvedimento incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *m)*, della Costituzione;

in relazione all'articolo 5 del provvedimento – che prevede un rifinanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – esso appare conforme all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – che include l'« istruzione » tra le materie di competenza legi-

slativa concorrente – in quanto la norma si limita ad incrementare con risorse statali la dotazione del citato fondo, facendo salve le attuali modalità di riparto;

a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

l'articolo 2, comma 4, richiede la stipula di appositi Accordi con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerata l'applicazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica anche nei territori di tali autonomie speciali;

l'articolo 2, comma 5, prevede il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui determinare, entro il 31 marzo 2027 e tenuto conto dei suddetti Accordi con le regioni a statuto speciale e con le province autonome, titolari della tassa automobilistica quale tributo proprio, gli importi spettanti – a titolo compensativo – a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dalla tassa automobilistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano (testo unificato C. 1028 e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1028 e abb., recante « Modifica dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano »;

rilevato che:

la proposta di legge è composta di un unico articolo, il quale aggiunge Capo Zafferano tra le aree marine protette e reca le relative disposizioni finanziarie;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento appare riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione;

ai sensi dell'articolo 9, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, prevedendosi, inoltre, che le modalità e le forme di tutela degli animali siano disciplinate con legge statale;

la Corte costituzionale ha escluso che possa identificarsi una « materia » in senso tecnico, qualificabile come « tutela dell'ambiente », dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze; ne deriva « una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale » (da ultimo, sentenze nn. 21 e 191 del 2022 e n. 16 del 2024);

in funzione dell'ambiente quale valore costituzionalmente protetto, lo Stato può pertanto dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali *ex* articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2908, approvata dal Senato, e abb., recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane »;

rilevato che:

la proposta di legge, costituita da 18 articoli, delinea le finalità del provvedimento e qualifica il pane fresco italiano quale patrimonio culturale nazionale (articolo 1), reca una serie di definizioni e denominazioni (articoli 2, 3, 5 e 6), nonché un elenco delle sostanze ammesse per la produzione del pane (articolo 4); reca disposizioni relative al pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 7), ai prodotti utilizzabili per la lievitazione (articolo 8), all'impiego di pasta madre essiccata (articolo 9) e alla denominazione di « pane fresco tradizionale » (articolo 10); disciplina l'attività di vendita del pane (articolo 11), prevede il mutuo riconoscimento dei prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti dalle Parti stipulanti l'accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 12) e stabilisce a quali condizioni il pane possa essere considerato *made in Italy* al 100 per cento (articolo 13); istituisce e disciplina la « Festa del pane » (articolo 14); richiede l'adeguamento della normativa regionale in materia e reca la clausola di salvaguardia (articolo 15), dispone l'abrogazione di diverse norme previgenti e introduce modifiche puntuali ad altre disposizioni legislative (articolo 16), reca la clausola di entrata in vigore, talune disposizioni transitorie (articolo 17) e la clausola di invarianza finanziaria (articolo 18);

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

la disciplina recata dalla proposta di legge risulta prevalentemente riconducibile alle materie « alimentazione » e « tutela della salute », ascritte alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

per alcuni profili – connessi alla finalità di garantire il diritto all'informazione ai consumatori – vengono, altresì, in rilievo le materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *l)*, della Costituzione;

con riferimento a talune specifiche disposizioni il provvedimento incide sulle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » (articolo 16, commi 3 e 4), « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 11, comma 2), « tutela dei beni culturali » (articolo 1, comma 2), attribuite nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *m)* e *s)*, della Costituzione, nonché sulle materie « valorizzazione dei beni culturali e promozione di attività culturali », « istruzione » (articoli 1, comma 2, e 14) e « commercio con l'estero » (articolo 13), riconducibili alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 73

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 73

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e rinvio)* 75

SEDE REFERENTE:

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo *(Esame e rinvio)* 76

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni *(Seguito dell'esame e rinvio)* 78

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 82

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. C. 2904 Gribaudo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 79

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. C. 2880 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 80

Audizione informale, in videoconferenza, di Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Villa, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » . 81

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, entra a far parte della Commissione il deputato Fabio Roscioli, al quale formula gli auguri di buon lavoro.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il documento programmatico in esame è presentato alle Camere ed esaminato ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento. Esso pertanto è stato assegnato alla Commissione Bilancio, nonché a tutte le altre Commissioni che sono chiamate ad esprimere il parere per le parti di loro competenza

Per il 2026 il DPFP sostituisce il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), recando dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della definizione della manovra finanziaria 2027-2029.

Evidenzia, infine, che l'esame in Assemblea del Documento è previsto per martedì 13 ottobre e che, pertanto, le Commissioni in sede consultiva dovranno esprimersi entro la giornata di domani.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che – a seguito dell'entrata in vigore della riforma della *governance* economica europea nel 2024 – la programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche dell'Italia è stata definita nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine (Piano strutturale di bilancio – PSB).

Nelle more della revisione della disciplina nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, sono stati approvati degli atti di indirizzo parlamentare volti a impegnare il Governo a trasmettere il presente documento, specificandone i contenuti.

Il DPFP sostituisce il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), recando dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della definizione della manovra finanziaria 2027-2029.

Al Documento sono allegate la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e la relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, trasmessa ai dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in caso di scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico.

Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto riguarda la descrizione del quadro macroeconomico.

Con particolare riferimento al settore della giustizia, nel DPFP 2026 si riportano le iniziative governative volte al raggiungimento degli obiettivi del PNRR che riguardano, in particolare, la riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti in materia civile e penale, la riqualificazione degli edifici giudiziari e la digitalizzazione. Il Documento segnala che il programma di riforme e investimenti previsto nel PNRR per tali ambiti è stato completato.

In particolare, per quanto concerne la riduzione delle cause pendenti e della durata dei procedimenti (*disposition time*), il Documento riporta che i risultati sono stati superiori alle aspettative. A giugno 2026, infatti, la riduzione delle cause civili pendenti è stata pari al 91,3 per cento delle cause pendenti presso i tribunali tra quelle iscritte tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022 e al 93,5 per cento presso le corti di appello tra quelle iscritte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. L'obiettivo fissato era, per entrambi i casi, pari al 90 per cento delle cause pendenti. La riduzione del *disposition time* è stata del 50,2 per cento per il civile e del 38,8 per il penale – rispetto al 2019 – e gli obiettivi stabiliti erano, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 25 per cento.

In relazione alla riqualificazione, anche energetica, degli edifici giudiziari il Documento riporta che vi è stata la riqualificazione di circa 550.000 metri quadrati di edifici giudiziari per rendere le strutture della giustizia più fruibili ed efficienti.

In materia di digitalizzazione, si è proceduto con la digitalizzazione di circa 7,8 milioni di fascicoli giudiziari e la « creazione di un *data lake* con sei sistemi di conoscenza ».

A tal proposito, vengono richiamati gli interventi normativi che hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi.

In primo luogo, con il decreto-legge n. 19 del 2026 sono state introdotte misure mirate per il rafforzamento dello strumento straordinario di applicazione a distanza dei magistrati e la revisione di alcune fasi procedurali.

Una seconda linea di intervento, volta a incrementare l'efficienza della giustizia civile, anche attraverso una gestione strategica del capitale umano, è stata posta in essere, a partire dal giugno 2026, con la stabilizzazione di 9.174 unità di personale assunto temporaneamente con il PNRR, di cui 6.857 addetti e 2.317 unità di personale tecnico-amministrativo.

Tra le altre direttrici di intervento viene citato il rafforzamento dell'organizzazione e del ruolo della magistratura tributaria, attraverso il decreto legislativo n. 149 del 2026, con cui si sono introdotte nuove procedure di reclutamento dei magistrati tributari tramite concorso e l'adozione della relativa disciplina ordinamentale. Sul piano processuale, è stato previsto l'innalzamento della soglia di valore delle liti fiscali da devolvere alla competenza del giudice monocratico, così da accelerare i tempi di definizione delle controversie di merito. Sono state poi istituite tre direzioni territoriali del Dipartimento della Giustizia Tributaria del MEF, con competenze gestionali, per efficientare l'organizzazione delle Corti di giustizia tributaria e potenziare il supporto alla funzione giurisdizionale e sono stati implementati i servizi digitali del processo tributario telematico e della banca dati della giurisprudenza di merito per la diffusione del precedente giurisprudenziale.

Infine, il Documento in esame riporta le misure adottate per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, attraverso le disposizioni contenute nei decreti legge n. 100 e n. 144 del 2026, che istituiscono le sezioni stralcio per la protezione internazionale, previste con l'obiettivo di smaltire il contenzioso pendente e l'arretrato accumulato in materia. Tali decreti recano altre misure citate nel medesimo Documento quali la riforma della responsabilità notarile, della disciplina per l'accesso alla professione forense, del regime delle intercettazioni e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Conclusivamente, il Documento evidenzia gli interventi finalizzati a velocizzare i

pagamenti degli indennizzi per l'irragionevole durata dei processi (c.d. legge Pinto). In particolare, si segnala il ruolo dell'intervento straordinario « Pinto-Paga » nella riduzione dello *stock* di pratiche arretrate e nella riduzione complessiva dei tempi di lavorazione delle istanze.

A completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026. Per quanto d'interesse della Commissione Giustizia – al netto dei provvedimenti già divenuti legge – merita evidenziare che sono in corso d'esame presso la Commissione i disegni di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie e di riforma della disciplina degli ordinamenti professionali mentre il disegno di legge di delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è già stato approvato dalla Camera ed è attualmente in corso d'esame al Senato;

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, sottolinea che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento risponde all'esigenza di garantire una maggiore efficacia dell'azione di protezione civile.

In particolare, da una parte, si ravvisa la necessità di istituire una sezione speciale destinata al personale delle strutture di protezione civile degli enti appartenenti al comparto delle funzioni locali; dall'altra si vuole chiarire e definire il regime di responsabilità penale applicabile agli operatori, alle autorità e ai volontari di protezione civile nello svolgimento delle attività di protezione civile.

Per quanto riguarda tale seconda finalità, l'articolo 6 introduce nel codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli 42-*bis e* 42-*ter*.

Il citato articolo 42-*bis* definisce le procedure per l'adozione di linee guida che – oltre alla materia della formazione e addestramento – recano raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile.

Tali raccomandazioni assumono rilievo per i profili di responsabilità penale colposa connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Infatti il nuovo articolo 42-*ter*, al comma 1, esclude che siano punibili per reati colposi i soggetti definiti al comma 2 quando sono state rispettate le suddette raccomandazioni oppure, in loro mancanza, le buone pratiche nelle attività di protezione civile.

Tale causa di esclusione della punibilità è tuttavia condizionata dal fatto che le raccomandazioni o le buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Il comma 2 del nuovo articolo 42-*bis*, come anticipato, definisce l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina contenuta nel presente articolo e individua tre categorie distinte di soggetti che operano nel sistema di protezione civile.

Una prima categoria corrisponde ai soggetti indicati dall'articolo 3 del codice della protezione civile, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti delle regioni e delle province autonome e i sindaci.

Una seconda categoria è quella degli operatori di protezione civile, che viene definita includendovi il personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sia dirigenziale che non dirigenziale e anche se in posizione di distacco o comando, i dipendenti inquadrati nelle specifiche sezioni contrattuali delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e di altri enti o agenzie del comparto, nonché tutti i soggetti appartenenti alle strutture operative

del Servizio nazionale e il personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno impegnato nel coordinamento dei soccorsi.

Infine, un'ultima categoria cui si applica la suddetta causa di non punibilità è costituita dalla figura del volontario di protezione civile.

Il comma 3 del nuovo articolo 42-*ter* differenzia il regime di responsabilità penale di tali categorie: per le prime due categorie – autorità di protezione civile e l'operatore di protezione civile – l'area della responsabilità penale è limitata alla colpa grave, ma solo per i fatti verificatisi a seguito di misure ed interventi urgenti nella gestione dell'emergenza. Il volontario di protezione civile risponde invece per i reati colposi esclusivamente in caso di colpa grave.

Il comma 4 del nuovo articolo 42-*ter* prevede un articolato catalogo di parametri valutativi, configurati come non tassativi, finalizzati all'accertamento e alla determinazione del grado della colpa penale nell'esercizio delle attività di protezione civile.

La disposizione impone all'autorità giudiziaria di ponderare la soglia di incertezza scientifica e il coefficiente di prevedibilità dell'evento lesivo, unitamente al peculiare contesto d'urgenza che ha informato le valutazioni e le decisioni assunte dal soggetto agente. Inoltre, la norma attribuisce rilevanza allo specifico ruolo ricoperto dall'agente nell'ipotesi di cooperazione di più persone e a ogni altra circostanza fattuale necessaria per la concreta verifica di esigibilità della condotta richiesta dalle regole cautelari.

Infine, il sindacato giurisdizionale deve altresì integrare l'esame dei limiti oggettivi derivanti non solo dalla disponibilità, ma anche dall'attendibilità dei dati e degli strumenti di monitoraggio e analisi, tenendo conto delle capacità tecnologiche effettivamente fruibili e dei vincoli strutturali correlati alla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'operatore nel momento dell'intervento.

La disposizione introduce quindi un meccanismo di esclusione della punibilità analogo a quello previsto in altri ambiti caratterizzati da elevata complessità tecnico-scientifica, valorizzando il rispetto di *standard* operativi riconosciuti. È di tutta evidenza, infatti, che la disciplina presenta elementi di analogia con quella introdotta dall'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Per altro verso, la disciplina relativa all'accertamento della colpa e della sua gravità si ispira ai criteri enunciati dalla giurisprudenza formatasi in relazione all'applicazione delle norme sulla responsabilità del personale sanitario che, peraltro, sono positivizzati in un disegno di legge attualmente all'esame della Camera (C. 2700, Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 reca la proroga del contratto per 1.350 unità di personale assunto a tempo determinato e addetto agli uffici per il processo. Tale proroga posticipa la sca-

denza del contratto dal 1° ottobre 20126 al 31 gennaio 2027. La platea dei destinatari è individuata tra coloro che, alla data del 31 gennaio 2027, hanno prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la riduzione del numero dei contratti prorogati rispetto a quella precedente – che riguardava 1600 unità di personale – è dovuta al numero effettivo di contratti prorogati a decorrere dal 1° luglio 2026.

La medesima relazione illustrativa rileva come la suddetta proroga sia « essenziale per evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione ».

La norma richiama i criteri di individuazione del personale oggetto di proroga già definiti nel decreto del Ministero della giustizia del 25 giugno 2026, adottato in occasione della precedente proroga. Peraltro, contestualmente all'entrata in vigore della disposizione, il 30 settembre 2026, è stato anche adottato il provvedimento del direttore generale del personale e della formazione. Infine, si riproduce la disposizione già presente nella precedente proroga secondo cui l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità costituisce titolo di preferenza per essere destinati alla Corte di cassazione (articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026).

Il comma 2 dell'articolo 1 stanzia quindi le necessarie risorse finanziarie.

L'articolo 2 riguarda la disciplina della sessione di tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari.

Tale sessione viene articolata in quattro periodi, in luogo della sua articolazione in soli tre periodi previsti dalla disciplina previgente operante a regime (articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26). Va peraltro considerato che la medesima disciplina previgente era stata già superata – sia pure in via straordinaria – negli ultimi anni. Da ultimo, l'articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025 ha sostanzialmente anticipato il percorso di tirocinio adesso introdotto in via stabile dal provvedimento in esame.

I quattro periodi di tirocinio sono così individuati: il primo, della durata di tre mesi, si svolge presso i tribunali; il secondo, di due mesi, presso le corti d'appello; il terzo, anch'esso di due mesi, presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto, della durata di cinque mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato.

La nuova disciplina quindi stabilizza la normativa che riduce da 18 a 12 il periodo di tirocinio e che prevede un periodo di formazione presso le corti di appello. Per fare spazio all'esperienza di secondo grado senza incrementare il monte orario complessivo, la novella opera una ridistribuzione dei tempi dei restanti moduli: il tirocinio presso i tribunali subisce una contrazione da quattro a tre mesi, mentre il tirocinio mirato viene ridotto da sei a cinque mesi. Il periodo presso le procure della Repubblica mantiene inalterata la propria estensione bimestrale, venendo tuttavia slittato al terzo posto nella sequenza cronologica.

La disposizione non modifica la normativa previgente nella parte concernente il programma di tirocinio, la designazione dei magistrati affidatari e le schede valutative da questi redatte.

L'articolo 3 conferma ed esplicita, i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori.

A tal fine, il comma 1 integra l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, estendendo i poteri della procura nazionale anche ai procedimenti a carico di minorenni. Viene quindi esplicitato che le attività di impulso e coordinamento sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il comma 2 novella l'articolo 105 del « codice antimafia » (decreto legislativo n. 159 del 2011), che già prevede la possibilità di applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia, oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali

nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali.

La novella precisa che tale istituto opera anche nell'ambito dei procedimenti nei confronti dei minorenni e in favore delle procure minorili, e – a fini di coordinamento interno – che il relativo decreto di applicazione è adottato dal procuratore generale presso la corte di appello qualora si tratta di un'assegnazione presso una procura minorile avente sede nel capoluogo del medesimo distretto di provenienza del magistrato applicato.

L'articolo 4, al comma 1, lettera *a)*, proroga dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 la durata della fase transitoria relativa alla nuova procedura di formalizzazione delle istanze di protezione internazionale.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la nuova procedura introdotta dal decreto-legge n. 100 del 2026 – secondo cui a partire dal 31 ottobre 2026 la richiesta è formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali che si avvalgono, a tal fine, di soggetti esterni – necessita di ulteriore tempo per entrare a regime, in ragione « della complessità delle attività connesse all'individuazione di uno o più soggetti esterni convenzionati, idonei a svolgere le delicate attività previste (...); in secondo luogo, in ragione del gravoso sforzo cui sono sottoposte le suddette Commissioni territoriali, impegnate nel miglioramento qualitativo delle attività e delle relative decisioni nonché nella progressiva riduzione dell'arretrato ».

Per effetto di tale disposizione, pertanto, viene prorogato il regime transitorio in cui restano competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione delle domande, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici di polizia di frontiera.

La lettera *b)* precisa, con la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 100 del 2026, che il documento rilasciato dalle questure e dagli uffici di polizia di frontiera al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale – nel corso della fase transitoria – equivale a quello rilasciato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo al momento della formalizzazione della domanda. Tale documento ha validità di un anno e consente l'esercizio dell'attività lavorativa in tale periodo. Si precisa, infine, che il documento potrà essere oggetto di rinnovo in modo da coprire il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio nazionale.

L'articolo 5 autorizza gli organi commissariali delle società del gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle rispettive procedure, per garantire la continuità operativa.

Tale disposizione si inserisce nella sequenza degli interventi volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex Ilva nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali.

L'autorizzazione opera fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, che, nel testo da ultimo sostituito dal decreto-legge n. 133 del 2026, convertito dalla legge n. 166 del 2026, attribuisce alla restituzione dei finanziamenti pubblici una prededuzione « rafforzata », con priorità su tutti gli altri crediti verso le due procedure, salvi i soli crediti di lavoro di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile.

Gli articoli 6 e 7 recano le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha formulato l'invito ad avanzare eventuali richieste di audizione entro le ore 16 della giornata di oggi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale del-

l'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che sono state presentate 74 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Inoltre, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.

Comunica quindi che la presidenza considera inammissibili, per estraneità di materia nonché per carenza di quantificazione e copertura finanziaria, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dori 1.01, che reca una delega al Governo per l'istituzione di una sezione specializzata per i reati ambientali presso i tribunali, senza quantificare i relativi oneri e senza provvedere alle relative coperture;

Dori 1.02, che reca una delega al Governo per l'istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, senza quantificare i relativi oneri e senza provvedere alle relative coperture;

Dori 3.02, che prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti di appello di Lecce, Messina e Salerno, nonché presso le sezioni distaccate di corti d'appello e i tribunali di Sassari e Taranto, limitandosi a prevedere che tale istituzione non comporti incrementi delle dotazioni organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura degli oneri di funzionamento che ne derivano.

Comunica altresì che sono da ritenersi inammissibili per carenza di quantificazione e copertura finanziaria le seguenti proposte emendative:

Giuliano 1.1, limitatamente alle modifiche all'alinea del comma 1 e all'alinea della lettera *a)* del medesimo comma 1 e l'analogo Baldino 1.2 in quanto dispongono che, nell'ambito della delega legislativa recata dall'articolo 1, siano ripristinati tribunali già soppressi a normativa vigente senza quantificare i relativi oneri e senza provvedere alle relative coperture;

gli analoghi Giuliano 1.3, Baldino 1.4, D'Orso 1.5, 1.6 e 1.7, limitatamente alle modifiche proposte dai citati emendamenti all'articolo 1, in quanto dispongono che la delega al Governo in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie ivi prevista abbia ad oggetto anche il ripristino dei tribunali soppressi – ovvero l'istituzione di nuovi tribunali o il ripristino di sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 2012 – senza quantificare i relativi oneri e senza provvedere alle relative coperture.

Quindi, avvertendo che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 17 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso.
C. 2904 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella giornata del 29 settembre 2026 si è svolto il ciclo di audizioni e che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concluderne oggi l'esame preliminare.

Nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 1° ottobre 2026 si è altresì convenuto di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 13 di venerdì 9 ottobre 2026.

Ricorda, infine, che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 19 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.
C. 3068 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella giornata del 30 settembre 2026 si è svolto il ciclo di audizioni e che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concluderne oggi l'esame preliminare.

Ricorda, altresì, che il provvedimento figura nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare.

Avvertendo che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza verrà definito il termine per la presentazione delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2880 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella giornata del 29 settembre 2026 si è svolto il ciclo di audizioni e che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concluderne oggi l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare.

Avvertendo che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza verrà definito il termine per la presentazione delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Tommaso Antonino CALDERONE.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720

Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Villa, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: uffici giudiziari nel territorio *aggiungere le seguenti:* e per il ripristino dei tribunali soppressi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

all'alinea, dopo le parole: della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;

aggiungere, in fine, il seguente numero:

4-*bis)* dell'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presìdi di giustizia, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alle modifiche all'alinea del comma 1 e all'alinea della lettera* a) *del medesimo comma 1)

Al comma 1, dopo le parole: uffici giudiziari nel territorio *aggiungere le seguenti:* e per il ripristino dei tribunali soppressi.

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, lettera a), *dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Bari sono ripristinati il tribunale di Lucera, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino, e la procura

della Repubblica presso il medesimo tribunale.

1-*ter*. Nel circondario del tribunale di Lucera è ripristinata la sezione distaccata di Rodi Garganico, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico e Vico del Gargano.

1-*quater*. Nel circondario del tribunale di Foggia sono ripristinate le sezioni distaccate di Cerignola, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella, e di San Severo, avente giurisdizione sul territorio del comune di San Severo.

al *comma 5, dopo le parole:* di cui ai commi *aggiungere le seguenti:* 1-*ter*, 1-*quater*,;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* è autorizzata la spesa di 3.900.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

al comma 12, dopo la parola: Lanciano *aggiungere la seguente:* Lucera *e dopo la parola:* Lipari *aggiungere le seguenti:* Cerignola, Rodi Garganico, San Severo;

all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale *con le seguenti*: dei tribunali di Bassano del Grappa e di Lucera e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

al comma 2, dopo le parole: il presidente del tribunale di Bassano del Grappa e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale *aggiungere le seguenti:* nonché il presidente del tribunale di Lucera e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale;

al comma 3, dopo la parola: Lanciano *aggiungere seguente:* , Lucera;

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente amministrativo necessario al funzionamento delle sezioni del Tribunale di Lucera, ridefinendo le dotazioni organiche delle stesse;

sostituire la rubrica con la seguente: Copertura dell'organico dei tribunali di Bassano del Grappa e di Lucera e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo

svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La voce TRIBUNALE DI FOGGIA è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, Deliceto, Foggia, Isole Tremiti, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia, Trinitapoli, Vieste, Zapponeta.

Sezione di Cerignola: Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella.

Sezione di San Severo: San Severo. »;

b) dopo le voce TRIBUNALE DI FOGGIA è aggiunta la seguente voce: « TRIBUNALE DI LUCERA – Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino.

Sezione di Rodi Garganico: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano ».

al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

« BARI – FOGGIA – SEZ.T. – CERIGNOLA »;

« BARI – FOGGIA – SEZ.T. – SAN SEVERO »;

« BARI – LUCERA – T. – LUCERA »;

« BARI – LUCERA – SEZ.T. – RODI GARGANICO »;

« BARI – LUCERA – P.R. – LUCERA »;

c) al comma 7, dopo le parole: tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale *aggiungere le seguenti:* nonché del tribunale di Lucera, della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e delle sezioni distaccate di Rodi Garganico, San Severo e Cerignola.

d) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli uffici giudiziari di cui all'articolo 3, commi 1-*bis,* 1-*ter e 1-quater* l'efficacia delle disposizioni decorre dalla data stabilita con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 7 e, comun-

que, in data non anteriore al 1° gennaio 2027.

1.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alle modifiche proposte all'articolo 1)

Al comma 1, dopo le parole: uffici giudiziari nel territorio *aggiungere le seguenti:* e per il ripristino dei tribunali soppressi.

1.2. Baldino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Catanzaro sono ripristinati il tribunale di Rossano, che assume la denominazione di tribunale di Corigliano-Rossano, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano- Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese e la relativa procura della Repubblica.;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a

3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « *TRIBUNALE DI CASTROVILLARI* » *è sostituita dalla seguente:* « TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino, Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana »;

b) dopo le voce: « TRIBUNALE DI PAOLA » è aggiunta la seguente voce*:* « TRIBUNALE DI CORIGLIANO – ROSSANO – Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano- Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese ».

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le voci: « GIUDICE DI PACE DI CAMPANA » e « GIUDICE DI PACE DI CARIATI » sono soppresse;

b) alla voce: « GIUDICE DI PACE DI ROSSANO » sono aggiunte le seguenti parole: « Bocchigliero, Campana, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia ».

al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

CATANZARO – ROSSANO – T. – ROSSANO

CATANZARO – ROSSANO – P.R. – ROSSANO.

1.4. Baldino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alla parte principale)

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;.

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Messina è ripristinato il tribunale di Mistretta, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa, e la relativa procura della Repubblica;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente amministrativo necessario al funzionamento delle sezioni del Tribunale di Mistretta, ridefinendo le dotazioni organiche delle stesse;

sostituire la rubrica con la seguente: Copertura dell'organico dei tribunali di Bassano del Grappa e di Mistretta e delle relative procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue;

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce*: TRIBUNALE DI PATTI *con le seguenti:*

TRIBUNALE DI MISTRETTA

Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

TRIBUNALE DI PATTI

Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Fal-

cone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Naso, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Ucria.

b) *al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci*:

MESSINA- MISTRETTA – T. – MISTRETTA

MESSINA – MISTRETTA – P.R. – MISTRETTA

1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alla parte principale)

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto della corte di appello di Catania è ripristinato il Tribunale di Modica, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Ispica, Modica, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Pozzallo, Rosolini e Scicli, e la relativa procura della Repubblica. A tal fine sono adeguate la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.;

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a

3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la voce: « TRIBUNALE DI CATANIA » è aggiunta la seguente:

« TRIBUNALE DI MODICA

Ispica, Modica, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Pozzallo, Rosolini e Scicli ».

b) La voce: « TRIBUNALE DI RAGUSA » è sostituita dalla seguente:

« TRIBUNALE DI RAGUSA

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria ».

c) La voce: « TRIBUNALE DI SIRACUSA » è sostituita dalla seguente:

« TRIBUNALE DI SIRACUSA

Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino, Sortino ».

al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

CATANIA- MODICA – T. – MODICA

CATANIA- MODICA- P.R. – MODICA.

1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alla parte principale)

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* della presente legge *aggiungere le seguenti*: , nonché mediante l'istituzione di tribunali, ovvero il ripristino di tribunali o sezioni distaccate oggetto di soppressione per effetto del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012;.

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto delle corte di appello di Caltanissetta è ripristinato il tribunale di Nicosia, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina, e la relativa procura della Repubblica. A tal fine sono adeguate la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue;

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al *comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:*

1) la voce: « TRIBUNALE DI ENNA » è sostituita con la seguente:

« TRIBUNALE DI ENNA

Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa ».

2) dopo la voce: « TRIBUNALE DI GELA » è aggiunta la seguente:

« TRIBUNALE DI NICOSIA

Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina ».

al comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

CALTANISSETTA – NICOSIA – T. – NICOSIA

CALTANISSETTA – NICOSIA – P.R. – NICOSIA

1.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile per carenza di quantificazione e copertura finanziaria limitatamente alla parte principale)

Al comma 1, lettera a), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare attenzione nei bacini di utenza non coperti dalla riorganizzazione attuata con il decreto legislativo 7 settembre 20212, n. 155.

1.8. Dori.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), aggiungere, in fine, le parole:* , restando comunque integra la configurazione dei cir-

condari il cui ampliamento abbia attuato il prioritario riequilibrio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

*** 1.9.** Varchi.

*** 1.10.** Caparvi.

Al comma 1, lettera a)*, numero 3), aggiungere, in fine, le parole:* , al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

1.11. Dori.

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo le parole:* alla situazione morfologica *aggiungere le seguenti:* e delle aree interne e dei comuni montani.

1.12. Dori, Zaratti.

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo le parole:* dei collegamenti dei comuni *aggiungere le seguenti:* e dei tempi effettivi di percorrenza.

1.13. Dori.

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo le parole:* con la sede dell'ufficio *aggiungere le seguenti:* , con specifico riguardo ai tempi effettivi di percorrenza mediante il trasporto pubblico locale e ferroviario, alla frequenza dei collegamenti e alla loro accessibilità per le persone con disabilità o ridotta mobilità.

1.14. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo le parole:* degli istituti penitenziari presenti nel territorio *aggiungere le seguenti:* , tenendo conto, in particolare, di quelli ad alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato, nonché.

1.15. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), dopo le parole:* di infiltrazioni dai territori contigui *aggiungere le seguenti:* , degli indici di domanda di giustizia.

1.16. Dori.

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-*bis)* della possibilità di procedere alla riorganizzazione di tribunali attualmente esistenti anche attraverso lo spostamento della sede centrale all'interno della medesima circoscrizione, al fine di agevolare l'accesso alla giustizia e alla tutela giurisdizionale.

1.17. Polo, Palombi.

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-*bis)* dell'accessibilità effettiva degli uffici giudiziari sulla base dei tempi ordinari di percorrenza, della disponibilità dei collegamenti di trasporto pubblico e della conformazione orografica del territorio, con particolare riguardo alle aree montane e ai territori nei quali la distanza chilometrica non rappresenta adeguatamente il tempo necessario per raggiungere la sede giudiziaria.

1.18. Almici.

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere la riapertura di un numero di tribunali fino a cinque e di un idoneo numero di sezioni distaccate di tribunale, soppressi con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) dell'estensione territoriale del circondario;

2) del numero degli abitanti, anche non residenti, e della loro distribuzione geografica;

3) delle specifiche caratteristiche territoriali del bacino di utenza anche con

riguardo alla situazione morfologica, infrastrutturale e dei collegamenti dei comuni con la sede dell'ufficio, degli istituti penitenziari presenti nel territorio, del tasso di criminalità nei diversi comuni, dell'impatto della criminalità organizzata anche in relazione al rischio di infiltrazioni dai territori contigui, dei flussi turistici e migratori e della collocazione geografica dei contesti territoriali a forte vocazione produttiva;

4) della presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, già costruite e realizzate, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche;

5) delle peculiari esigenze di razionalizzazione degli uffici giudiziari nelle grandi aree metropolitane, anche mediante trasferimento di territori dall'attuale circondario a circondari limitrofi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. Dall'attuazione della presente delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione della delega medesima determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.20. Bellomo, Pittalis, Enrico Costa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) prevedere che l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie sia subordinata alla preventiva verifica, per ciascun ufficio interessato, dell'adeguatezza delle dotazioni organiche del personale di magistratura e amministrativo, della disponibilità delle sedi e delle infrastrutture tecnologiche necessarie, stabilendo che la relativa decorrenza sia fissata solo a seguito di tale verifica.

1.21. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Consiglio superiore della magistratura *aggiungere le seguenti:* , ai consigli dell'ordine degli avvocati dei territori interessati *e sostituire le parole:* del medesimo Consiglio *con le seguenti:* dei medesimi consigli.

1.22. Dori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora il Governo non intenda conformarsi, in tutto o in parte, ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, trasmette nuovamente i testi alle Camere, corredati delle proprie osservazioni e delle modificazioni eventualmente apportate. Le Commissioni competenti possono esprimersi definitivamente entro quindici giorni dalla nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

1.23. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di una relazione che illustra, per i territori interessati dalle modifiche, gli effetti previsti sui tempi di accesso agli uffici giudiziari, sui carichi di lavoro degli uffici riceventi e sull'esercizio delle funzioni che richiedono la presenza delle persone, con particolare riguardo alla volontaria giurisdizione e ai procedimenti che coinvolgono persone vulnerabili.

1.24. Almici.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della giustizia assicura una consultazione preventiva delle regioni e degli enti locali interessati, dei presidenti dei

tribunali e dei procuratori della Repubblica competenti per territorio, nonché dei consigli degli ordini degli avvocati interessati. Le osservazioni sono rese entro trenta giorni dalla richiesta e sono trasmesse alle Camere unitamente agli schemi dei decreti legislativi.

1.27. Benzoni, D'Alessio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per l'istituzione di una sezione specializzata per i reati ambientali presso i tribunali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'istituzione di una sezione specializzata per i reati ambientali presso i tribunali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire una sistematica azione giurisdizionale finalizzata alla repressione delle attività illecite nel settore ambientale perpetrate dalla criminalità comune e organizzata;

b) integrare la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria con soggetti appartenenti al comando dell'Arma dei carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al Corpo della Guardia di finanza e ai corpi della polizia provinciale e forestale;

c) stabilire un termine per l'istituzione delle sezioni specializzate non superiore a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

d) garantire il coordinamento tra il decreto legislativo e la legislazione vigente in materia;

e) introdurre una disciplina transitoria finalizzata ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 3.

5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso l'organizzazione di appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle sezioni di cui al comma 1.

1.01. Dori, Zanella.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per l'istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l'istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro competente a sovrintendere e coordinare le indagini di polizia giudiziaria e a promuovere ed esercitare l'azione penale per i reati commessi con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

1.02. Dori, Zaratti.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere i commi 1 e 2;

al comma 3, sopprimere le parole: Bassano del Grappa;

sopprimere l'articolo 5;

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: e Venezia;

al medesimo comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sopprimere la voce: CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce relativa al circondario di Treviso, dopo la parola: « Pederobba » sono aggiunte le seguenti: « Pieve del Grappa » e le parole: « Crespano del Grappa » e « Paderno del Grappa » sono soppresse;

b) alla voce relativa al circondario di Vicenza:

1) sono soppresse le parole: « Mason Vicentino, Molvena », la parola: « Conco », la parola: « Lusiana », le parole: « Campolongo sul Brenta », le parole: « Cismon del Grappa », le parole: « San Nazario » e la parola: « Valstagna »;

2), dopo la parola « Cengio » è aggiunta la seguente: « Colceresa », dopo le parole « Lugo di Vicenza » sono aggiunte le seguenti: « Lusiana Conco » e dopo la parola: « Trissino », è aggiunta la seguente: « Valbrenta »;

al comma 3, sopprimere le parole: e Venezia, limitatamente ai circondari di Bassano del Grappa, Padova, Treviso e Vicenza;

al medesimo comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sopprimere la voce: CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce relativa al circondario di Treviso dopo la parola: « Pederobba » sono aggiunte le seguenti: « Pieve del Grappa » e le parole: « Crespano del Grappa » e « Paderno del Grappa » sono soppresse;

b) alla voce relativa al circondario di Vicenza:

1) sono soppresse le parole: « Mason Vicentino, Molvena », la parola: « Conco », la parola: « Lusiana », le parole: « Campolongo sul Brenta », le parole: « Cismon del Grappa », le parole: « San Nazario » e la parola: « Valstagna »;

2), dopo la parola: « Cengio » è aggiunta la seguente: « Colceresa », dopo le parole: « Lugo di Vicenza » sono aggiunte le seguenti: « Lusiana Conco » e dopo la parola: « Trissino », è aggiunta la seguente: « Valbrenta »;

al comma 5, Allegato 5 – Modificazioni alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sopprimere le parole: Bassano del Grappa*;*

al comma 6, Allegato 6 – tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sopprimere le parole: Bassano del Grappa;

sopprimere i commi 7 e 10.

2.1. Pretto, Bellomo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere i commi 1 e 2;

al comma 3, sopprimere le seguenti parole: Bassano del Grappa;

sopprimere l'articolo 5;

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: e Venezia;

al medesimo comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sopprimere la voce: CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;

al comma 3, sopprimere le parole: e Venezia, limitatamente ai circondari di Bassano del Grappa, Padova, Treviso e Vicenza;

al medesimo comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sopprimere la voce CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;

al comma 5, Allegato 5 – Modificazioni alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sopprimere le parole: Bassano del Grappa;

al comma 6, Allegato 6 – tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sopprimere le parole: Bassano del Grappa;

sopprimere i commi 7 e 10.

2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sopprimere le parole: Altivole, Asolo, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago.

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla voce:* TRIBUNALE DI BASSANO *sopprimere la parola:* Castelcucco, *le parole:* Castelfranco Veneto, *la parola:* Loria, *la parola:* Resana, *la parola:* Riese Pio X *e la parola:* Vedelago.

2) *alla voce:* TRIBUNALE DI TREVISO, *aggiungere le parole:* Altivole, Asolo, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago;

al comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla voce:* GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA *sopprimere le parole:* Altivole, Asolo, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago;

2) *alla voce:* GIUDICE DI PACE DI TREVISO, *aggiungere le parole:* Altivole, Asolo, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago.

2.4. Scarpa.

Al comma 1, sopprimere le parole: Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Pozzoleone, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Valdastico, Zanè, Zugliano.

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla voce:* TRIBUNALE DI BASSANO *sopprimere le parole:* Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Pozzoleone, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Valdastico, Zanè, Zugliano.

2) *alla voce:* TRIBUNALE DI VICENZA, *aggiungere le parole:* Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Pozzoleone, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Valdastico, Zanè, Zugliano.

al comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla voce:* GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA *sopprimere le parole:* Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Zanè, Zugliano.

2) *alla voce:* GIUDICE DI PACE DI VICENZA *aggiungere le parole:* Breganze, Bressanvido, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Zanè, Zugliano.

*** 2.5.** Scarpa.

*** 2.6.** Pretto, Bellomo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione della corte di appello di Verona).

1. È istituita in Verona la corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Verona e di Vicenza e la relativa procura generale della Repubblica.

2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, apporta le necessarie modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, conseguenti all'istituzione della corte di appello ai sensi del comma 1.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di Verona, mediante revisione delle piante organiche degli uffici nell'ambito delle esistenti dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la data di inizio del funzionamento della corte di appello di Verona.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Venezia alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Verona, determinata ai sensi del comma 3.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione della sezione distaccata di Parma della Corte di appello di Bologna).

1. Nel distretto della Corte di appello di Bologna è istituita una sezione distaccata della corte di appello con sede in Parma, avente giurisdizione sui circondari dei tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

2. Presso la sezione distaccata di cui al comma 1 è istituita la relativa sezione distaccata della procura generale della Repubblica.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, relativamente alla realizzazione e all'adeguamento delle strutture giudiziarie, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Per il funzionamento della nuova sezione distaccata è altresì autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2026 e di 1.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo da assegnare alla sezione distaccata della corte di appello di Parma e della relativa procura generale, provvedendo nei limiti del personale già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica oltre a quelli autorizzati ai commi 3 e 4.

2.02. Cavandoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello).

1. È istituita la corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania e la relativa procura generale della Repubblica.

2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, apporta le necessarie modificazioni alla tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla tabella A annessa alla legge 21 novembre 1991, n. 374, conseguenti all'istituzione della corte di appello ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: della procura della Repubblica presso il mede-

simo tribunale *aggiungere le seguenti:* , nonché dei magistrati della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello.;

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla nomina del presidente della corte di appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte di appello.;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è altresì determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.;

all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Alla copertura dell'organico dei magistrati della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la sezione distaccata della corte di appello di Sassari che ne fa richiesta; per i posti residui si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.;

2-*ter*. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte di appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la sezione distaccata della corte di appello di Sassari che ne fa richiesta; per i posti residui si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2.03. Perantoni, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione in Foggia della sezione distaccata della corte di appello di Bari e della sezione distaccata della Corte di appello di Bari in funzione di Corte di Assise, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari e di una sezione distaccata della direzione distrettuale antimafia di Bari, nonché modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di competenza degli uffici del pubblico ministero).

1. È istituita in Foggia la sezione distaccata di corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario del tribunale di Foggia.

2. È istituita in Foggia altresì una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, con giurisdizione sul territorio di cui al comma 1.

3. All'articolo 51 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il distretto comprenda una sezione distaccata di corte di appello, quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione distaccata nel cui ambito ha sede il giudice competente »;

b) al comma 3-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore che esercita le funzioni nella sede della sezione distaccata della corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione distaccata della corte di appello »;

4. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento

delle sezioni di cui ai commi 1 e 2, ridefinendo le dotazioni organiche delle stesse.

6. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Con lo stesso decreto di cui al comma 4, il Ministro della giustizia stabilisce altresì la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1 e 2, che devono comunque essere attivate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per l'adozione delle misure necessarie per sostenere l'istituzione, la fase iniziale delle attività e il funzionamento a regime delle sezioni distaccate di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente:

all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « CORTE DI APPELLO DI BARI » è sostituita con la seguente:

« CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo, Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano.

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani.

CORTE DI APPELLO DI BARI – Sezione distaccata di Foggia

TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta »

dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Alla data di istituzione delle sezioni distaccate di cui all'articolo 2-*bis* commi 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Bari e appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata in Foggia della corte di appello, della sezione distaccata in Foggia della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello o della sezione distaccata in Foggia del tribunale per i minorenni di Bari sono devoluti alla cognizione delle citate sezioni distaccate.;

8-*ter*. Le disposizioni di cui all'art. 2-bis comma 1 non si applicano alle cause civili

nelle quali, alla data di cui al medesimo comma 1, siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione per il giudizio di appello sia stato notificato a tutte le parti, nonché ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso.;

all'articolo 8, dopo le parole: articolo 2 *aggiungere le seguenti:* 2-*bis*.

2.04. Pellegrini, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Riorganizzazione della circoscrizione del tribunale di Tempio Pausania)

1. Nell'ambito della riorganizzazione della circoscrizione del tribunale di Tempio Pausania, la sede centrale del tribunale è trasferita presso la città di Olbia, con contestuale soppressione della sede centrale di Tempio Pausania e istituzione del tribunale di Olbia. I procedimenti già pendenti presso la sede di Tempio Pausania sono devoluti e trattati presso il tribunale di Olbia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti già fissati per un'udienza entro il termine di cui al secondo periodo sono trattati presso la sede di Tempio Pausania all'udienza stabilita e, ove non definiti, sono rinviati direttamente dinanzi alla sede del nuovo ufficio.

2. In riferimento alla riorganizzazione della circoscrizione del tribunale di Tempio Pausania di cui al comma 1, la sede centrale del tribunale è istituita presso una struttura idonea messa a disposizione dal comune di Olbia, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al tribunale di Olbia e alla relativa procura della Repubblica sono assegnati i magistrati e il personale amministrativo e di cancelleria in organico presso la soppressa sede di Tempio Pausania.

2.05. Polo, Palombi.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Trieste è ripristinato il tribunale di Tolmezzo, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio e la relativa procura della Repubblica.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la parola: Sulmona *aggiungere la seguente:* , Tolmezzo.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « TRIBUNALE DI UDINE » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI UDINE – Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco ».

b) dopo la voce: « TRIBUNALE DI PORDENONE » è aggiunta la seguente: « TRIBUNALE DI TOLMEZZO – Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio ».

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

TRIESTE – TOLMEZZO- T. – TOLMEZZO;

TRIESTE – TOLMEZZO – P.R. – TOLMEZZO.

*** 3.1.** Pizzimenti, Panizzut.

*** 3.2.** Serracchiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel circondario del tribunale di Udine è istituita la sezione distaccata di Tolmezzo, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

1-*ter*. Presso la sezione distaccata sono trattati gli affari di volontaria giurisdizione relativi ai soggetti residenti nel territorio di competenza, nonché gli affari civili e penali attribuiti alla competenza della sezione distaccata ai sensi della legge. Presso la medesima sezione sono tenute le udienze relative ai procedimenti di competenza della sezione e quelle per le quali è prevista la partecipazione personale delle parti o degli interessati.

1-*quater*. L'assegnazione dei magistrati alla sezione distaccata di Tolmezzo è effettuata secondo le tabelle dell'ufficio giudiziario, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

1-*quinquies*. Il Comune di Tolmezzo, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della giustizia, può mettere a disposizione a titolo gratuito i locali idonei all'espletamento delle attività di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*. La regione Friuli Venezia Giulia può farsi carico integral-

mente delle relative spese di allestimento, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese di trasferta del personale di magistratura e amministrativo.

Conseguentemente:

dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

al comma 12, sostituire le parole: e Portoferraio *con le seguenti:* , Portoferraio e Tolmezzo.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI UDINE » è sostituita con la seguente*:* « TRIBUNALE DI UDINE – Tribunale di Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

Sezione di Tolmezzo – Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio ».

3.3. Pizzimenti, Panizzut.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Firenze è ripristinato il tribunale di Montepulciano, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, e la relativa procura della Repubblica.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la parola: Sulmona *aggiungere la seguente:* Montepulciano.

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la voce*: TRIBUNALE DI LUCCA *aggiungere la seguente*: TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO – Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena.

2) *sostituire la voce:* TRIBUNALE DI SIENA *con la seguente*: TRIBUNALE DI SIENA – Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille, Trequanda.

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

FIRENZE- MONTEPULCIANO – T. – MONTEPULCIANO;

FIRENZE- MONTEPULCIANO – P.R.- MONTEPULCIANO.

3.4. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Salerno è ripristinato il tribunale di Sala Consilina avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Santa Marina, Sassano, Teggiano, Torraca, Tortorella, Vibonati e la relativa procura della Repubblica.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la parola: Lanciano *aggiungere le seguenti:* , Sala Consilina.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « TRIBUNALE DI LAGONEGRO » è sostituita con la seguente*:* « TRIBUNALE DI LAGONEGRO- Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi,

Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello. »

b) dopo la voce: « TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE » è aggiunta la seguente: « TRIBUNALE DI SALA CONSILINA – Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Santa Marina, Sassano, Teggiano, Torraca, Tortorella, Vibonati »

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

SALERNO – SALA CONSILINA – T. – SALA CONSILINA;

SALERNO – SALA CONSILINA – P.R. – SALA CONSILINA.

3.5. D'Alessio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Bari sono ripristinati il tribunale di Lucera, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino, e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale di Lucera.

1-*ter*. Il Ministro della giustizia, con decreto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione della dotazione organica del tribunale e della procura della Repubblica di Lucera, nonché alle necessarie variazioni degli organici degli uffici giudiziari interessati. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* e al presente comma non producono effetti prima del 1° gennaio 2027.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Foggia, Isole Tremiti, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia, San Severo, Stornara, Stornarella, Trinitapoli. Vieste, Zapponeta ».;

b) dopo la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è aggiunta la seguente: « TRIBUNALE DI LUCERA – Alberona, Apricena, Biccari, Cagnano Varano, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Ischitella, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Impe-

riale, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Volturara Appula, Volturino ».;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

BARI – LUCERA – T. – LUCERA;

BARI – LUCERA – P.R. – LUCERA.

3.10. La Salandra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Potenza è ripristinato il tribunale di Melfi, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Atella, Barile, Bella, Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa, e la relativa procura della Repubblica.

1-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis*, è adeguata la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374.

Conseguentemente:

al comma 12, dopo la parola: Lanciano *aggiungere la seguente:* , Melfi;

all'articolo 4, comma 3, dopo la parola: Lanciano *aggiungere la seguente:* , Melfi;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la voce: « TRIBUNALE DI MATERA » è aggiunta la seguente*:* « TRIBUNALE DI MELFI – Atella, Barile, Bella, Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa »;

b) la voce: « TRIBUNALE DI POTENZA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI POTENZA – Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Corleto Perticara, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapone, Ruoti, San Chirico Nuovo, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano ».

3.11. Amendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nel distretto di corte di appello di Catanzaro sono ripristinati il Tribunale di Rossano, che assume la denominazione di tribunale di Corigliano-Rossano e la relativa procura della Repubblica.

Conseguentemente:

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la

spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato l'organico dei magistrati del tribunale di Corigliano-Rossano e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e sono altresì apportate le eventuali variazioni agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario è modificato dalla presente legge.

al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il presidente del tribunale di Corigliano-Rossano e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale;

al comma 3, dopo le parole: Bassano del Grappa *aggiungere le seguenti:* Corigliano-Rossano;

all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la pianta organica e il personale dipendente amministrativo necessario al funzionamento delle sezioni del Tribunale di Corigliano-Rossano, ridefinendo le dotazioni organiche delle stesse.;

sostituire la rubrica con la seguente: Copertura dell'organico dei tribunali di Bassano del Grappa e di Corigliano-Rossano e delle relative procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta, *la parola:* quattordici *con la seguente:* ventotto *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La voce *TRIBUNALE DI CASTROVILLARI è sostituita con la seguente:* « TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino, Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana »;

b) dopo le voce TRIBUNALE DI PAOLA è aggiunta la seguente voce*:* « TRIBUNALE DI CORIGLIANO-ROSSANO – Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese ».

f) *all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla voce: « CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI », sono soppresse le voci: « GIUDICE DI PACE DI CARIATI », « GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO CALABRO », « GIUDICE DI PACE DI LUNGRO », « GIUDICE DI PACE DI ROSSANO » e « GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE »;

2) alla voce: « CIRCONDARIO DI COSENZA » è soppressa la voce: « GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI IN FIORE »;

3) dopo la voce: « CIRCONDARIO DI CATANZARO » è aggiunta la seguente: « CIRCONDARIO DI CORIGLIANO-ROSSANO

GIUDICE DI PACE DI CARIATI

Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia

GIUDICE DI PACE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Calopezzati, Caloveto, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Paludi, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese

GIUDICE DI PACE DI LUNGRO

Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Lungro

GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

San Giovanni in Fiore

GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE

Albidona, Amendolara, Cerchiara di Calabria, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo, Bellizzi, Trebisacce, Villapiana ».

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

CATANZARO – ROSSANO – T. – ROSSANO;

CATANZARO – ROSSANO – P.R. – ROSSANO.

3.12. Baldino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Arezzo è ripristinata la sezione distaccata di Montevarchi, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro

Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Montevarchi.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI AREZZO *con la seguente:* TRIBUNALE DI AREZZO – Tribunale di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla.

Sezione di Montevarchi: Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – AREZZO – SEZ. T. – MONTEVARCHI.

3.13. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Arezzo è ripristinata la sezione distaccata di Sansepolcro, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, sostituire le parole: e Portofferaio *con le seguenti*: , Portofferaio e Sansepolcro.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI AREZZO *con la seguente:* TRIBUNALE DI AREZZO – Tribunale di Arezzo: Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della

Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

Sezione di Sansepolcro: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

.FIRENZE – AREZZO – SEZ. T. – SANSEPOLCRO

3.14. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Firenze è ripristinata la Sezione distaccata di Empoli, avente giurisdizione sui territori dei Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere la seguente*: , Empoli.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI FIRENZE *con la seguente:* TRIBUNALE DI FIRENZE – Tribunale di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio.

Sezione di Empoli: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – FIRENZE – SEZ. T. – EMPOLI.

3.15. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Firenze è ripristinata la sezione distaccata di Pontassieve, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Figline Val d'Arno, Firenzuola, Incisa in Val d'Arno, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Pontassieve.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI FIRENZE *con la seguente:* TRIBUNALE DI FIRENZE – Tribunale di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fiesole, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci.

Sezione di Pontassieve: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Figline Val d'Arno, Firenzuola, Incisa in Val d'Arno, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – FIRENZE – SEZ. T. – PONTASSIEVE.

3.16. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Grosseto è ripristinata la sezione distaccata di Orbetello, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Orbetello;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI GROSSETO *con la seguente:* TRIBUNALE DI GROSSETO – Tribunale di Grosseto: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano.

Sezione di Orbetello: Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – GROSSETO – SEZ. T. – ORBETELLO.

3.17. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Cecina, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Riparbella e Rosignano Marittimo.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere la seguente*: Cecina,;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI LIVORNO *con la seguente:* TRIBUNALE DI LIVORNO – Tribunale di Livorno: Campiglia Marittima, Capraia Isola, Casale Marittimo, Collesalvetti, Livorno, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

Sezione di Portoferraio: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.

Sezione di Cecina: Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Riparbella, Rosignano Marittimo;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – LIVORNO – SEZ. T. – CECINA.

3.18. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Piombino, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Piombino.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI LIVORNO *con la seguente:* TRIBUNALE DI LIVORNO – Tribunale di Livorno: Bibbona, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, Livorno, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Riparbella, Rosignano Marittimo, Sassetta.

Sezione di Portoferraio: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.

Sezione di Piombino: Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – LIVORNO – SEZ. T. – PIOMBINO.

3.19. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Lucca è ripristinata la sezione distaccata di Viareggio, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, sostituire le parole: e Portoferraio *con le seguenti:* , Portoferraio e Viareggio.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce TRIBUNALE DI LUCCA *con la seguente:* TRIBUNALE DI LUCCA- Tribunale di Lucca: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Sezione di Viareggio: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

FIRENZE- LUCCA – SEZ. T. – VIAREGGIO.

3.20. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Pisa è ripristinata la sezione distaccata di Pontedera, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Pontedera;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI PISA *con la seguente:* TRIBUNALE DI PISA – Tribunale di Pisa: Calci, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Crespina, Fauglia, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Pisa, Pomarance, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano, Volterra.

Sezione di Pontedera: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola.;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – PISA – SEZ. T. – PONTEDERA.

3.22. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Pistoia è ripristinata la sezione distaccata di Monsummano Terme, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Monsummano Terme.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI PISTOIA *con la seguente:* TRIBUNALE DI PISTOIA – Tribunale di Pistoia: Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

Sezione di Monsummano Terme: Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voce:

FIRENZE – PISTOIA – SEZ. T. – MONSUMMANO TERME.

3.23. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Pistoia è ripristinata la sezione distaccata di Pescia, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere

dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* ,4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola la parola: Lipari *aggiungere la seguente: ,* Pescia.

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI PISTOIA *con la seguente:* TRIBUNALE DI PISTOIA – Tribunale di Pistoia: Abetone, Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese.;

Sezione di Pescia: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano;

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

FIRENZE – PISTOIA – SEZ. T. – PESCIA.

3.24. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Siena è ripristinata la sezione distaccata di Poggibonsi, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* ,4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola la parola: Lipari *aggiungere la seguente: ,* Poggibonsi.;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce TRIBUNALE DI LUCCA *con la seguente:* TRIBUNALE DI SIENA – Tribunale di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

Sezione di Poggibonsi: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

FIRENZE – SIENA – SEZ. T. – POGGIBONSI.

3.25. Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Foggia è ripristinata la sezione distaccata di Cerignola, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella e Zapponeta.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere la seguente:* Cerignola,;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Tribunale di Foggia: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino.

Sezione di Cerignola: Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Zapponeta »

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

BARI – FOGGIA – SEZ. T. – CERIGNOLA.

3.26. Dori.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Foggia è ripristinata la sezione distaccata di Cerignola, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* non produce effetti prima del 1° gennaio 2027.

4-*quater*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quater*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-*sexies*. Nella sezione distaccata di Cerignola sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composi-

zione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione della sezione medesima. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. Il Ministro della giustizia, con decreto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione dell'organico del personale amministrativo della sezione distaccata di Cerignola e alle necessarie variazioni degli organici degli uffici giudiziari interessati.

Conseguentemente:

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Tribunale di Foggia: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

Sezione di Cerignola: Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella »

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

BARI – FOGGIA – SEZ. T. – CERIGNOLA.

3.27. La Salandra.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Foggia è ripristinata la sezione distaccata di Rodi Garganico, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* non producono effetti prima del 1° gennaio 2027.

4-*quater*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis*

aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. Il Ministro della giustizia, con decreto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione dell'organico del personale amministrativo e alle necessarie variazioni degli organici degli uffici giudiziari interessati conseguenti al ripristino della sezione distaccata

di Rodi Garganico del tribunale di Foggia di cui al comma 4-*bis*.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI FOGGIA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI FOGGIA – Tribunale di Foggia: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carapelle, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

Sezione di Rodi Garganico: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano ».

3.28. La Salandra.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Lecce è ripristinata la sezione distaccata di Gallipoli, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Aradeo, Casarano, Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Sannicola, Seclì, Taviano, Tuglie e Ugento.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere la seguente:* Gallipoli,;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI LECCE » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI LECCE – Tribunale di Lecce: Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

Sezione di Gallipoli: Alezio, Alliste, Aradeo, Casarano, Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Sannicola, Seclì, Taviano, Tuglie, Ugento. »;

*al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere la seguente voc*e:

LECCE- LECCE – SEZ. T. – GALLIPOLI.

3.29. Schifone, Gabellone.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Lagonegro è istituita la sezione distaccata di Sala Consilina, avente giurisdizione sul territorio di Atena Lucana, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lanciano *aggiungere la seguente:* , Sala Consilina.;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI LAGONEGRO » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI LAGONEGRO – Tribunale di Lagonegro: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

Sezione distaccata di SALA CONSILINA – Atena Lucana, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano ».

3.30. Dori.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Matera è ripristinata la sezione distaccata di Pisticci, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Bernalda, Craco, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola la parola: Lipari *aggiungere la seguente:* , Pisticci.

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI MATERA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI MATERA – Tribunale di Matera: Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pomarico, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Valsinni.

Sezione di Pisticci: Bernalda, Craco, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi »

al medesimo articolo 7, comma 4, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sopprimere le seguenti voci:

POTENZA – MATERA – SEZ. T. – PISTICCI.

3.31. Amendola.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Potenza è ripristinata la sezione distaccata di Melfi, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Ginestra, Lavello, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola la parola: Lipari *aggiungere la seguente:* , Melfi.;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI POTENZA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI POTENZA – Tribunale di Potenza: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapone, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.

Sezione di Melfi: Ginestra, Lavello, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa ».

3.32. Dori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Castrovillari è istituita la sezione distaccata di Corigliano-Rossano, avente giurisdizione sul territorio di Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano-Rossano, Crosia, Mandatoriccio, Longobucco e Pietrapaola.

Conseguentemente:

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* è autorizzata la

spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

al comma 12, dopo le parole: sezioni distaccate di *aggiungere le seguenti:* Corigliano-Rossano.;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI CASTROVILLARI » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – Tribunale di Castrovillari: Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Canna, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Cropalati, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

Sezione di Corigliano-Rossano: Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano-Rossano, Crosia, Mandatoriccio, Longobucco e Pietrapaola ».

3.33. Dori.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Enna è istituita la sezione distaccata di Nicosia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Agira, Assoro, Capizzi, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina.

4-*ter*. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a euro 1.300.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: e 4 *con le seguenti:* , 4 e 4-*bis;*

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente*: , Nicosia.;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la voce: « TRIBUNALE DI ENNA » è sostituita con la seguente: « TRIBUNALE DI ENNA – Tribunale di Enna: Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Sezione di Nicosia: Agira, Assoro, Capizzi, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina ».

3.34. Marino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nel circondario del tribunale di Patti è istituita la sezione distaccata di Mistretta, avente giurisdizione sui territori dei comuni di Acquedolci, Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pet-

tineo, Reitano, San Fratello, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-*bis;*

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro anni a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;

al comma 12, dopo la parola: Lipari *aggiungere la seguente:* , Mistretta;

all'articolo 7, comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire la voce: TRIBUNALE DI PATTI *con la seguente:* TRIBUNALE DI PATTI – Tribunale di Patti: Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Naso, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Ucria.

Sezione di Mistretta: Acquedolci, Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, San Fratello, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

3.35. Marino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Presidio giudiziario decentrato per la Volontaria Giurisdizione nel comune di Tolmezzo)

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti delle persone fragili e la prossimità della giustizia nei territori montani e svantaggiati, è istituito nel distretto della corte di appello di Trieste nel Comune di Tolmezzo un ufficio giudiziario distaccato, facente capo al Tribunale di Udine, avente giurisdizione nei territori dei comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. L'ufficio assicura, in particolare, lo svolgimento dei servizi relativi alla volontaria giurisdizione, comprese le attività di cancelleria, nonché lo svolgimento delle udienze per le quali è prevista o risulta necessaria la partecipazione personale delle parti o degli interessati.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede senza incremento delle dotazioni organiche del personale di magistratura e amministrativo e senza nuove assunzioni

3. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto all'organizzazione e al funzionamento del presidio di cui al comma 1, destinandovi personale di magistratura e di cancelleria nell'ambito delle risorse umane e della pianta organica già assegnate al Tribunale di Udine.

4. Il comune di Tolmezzo, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della giustizia, può mettere a disposizione a titolo gratuito i locali idonei all'espletamento delle attività di cui al comma 1. La

regione Friuli Venezia Giulia può farsi carico integralmente delle relative spese di allestimento, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese di trasferta del personale di magistratura e amministrativo.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.01. Pizzimenti, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Istituzione di sezioni specializzate in materia di impresa presso ulteriori sedi)

1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine il seguente comma:

« 1-*ter*. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello di Lecce, Messina e Salerno, nonché presso le sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari e Taranto e presso i relativi tribunali. Alle sezioni di cui al presente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui al presente comma non comporta incrementi delle dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo. »;

b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: « commi 1 e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* ».

2. Le sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del comma 1 presso le sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari e Taranto sono immediatamente operative dalla data di entrata in vigore della presente legge. La loro operatività non è subordinata ad alcuna modifica dell'assetto distrettuale delle rispettive corti d'appello di riferimento. Qualora, con successiva disposizione legislativa, una delle predette sezioni distaccate sia trasformata in corte d'appello autonoma, la sezione specializzata in materia di impresa ivi istituita continua ad operare senza soluzione di continuità nel nuovo distretto, con ancoraggio automatico alla corte d'appello istituita, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi.

3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa competenti per il territorio degli uffici di cui al comma 1, lettera *a)*, rimangono radicati presso le sezioni originariamente adite sino alla loro definizione. I nuovi procedimenti sono instaurati dinanzi alle sezioni specializzate istituite ai sensi del medesimo comma a decorrere dalla data di operatività di ciascuna sezione, determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria di cui al comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, le modalità di copertura dei posti relativi alle sezioni specializzate istituite ai sensi della presente disposizione, mediante assegnazione di magistrati già in servizio presso i rispettivi uffici, anche in deroga ai limiti temporali di permanenza nella sede, nei limiti delle vacanze disponibili.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.02. Dori.

(Inammissibile per estraneità di materia e per carenza di quantificazione e copertura finanziaria)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: sette *con la seguente:* quattordici, *la parola:* venticinque *con la seguente:* cinquanta *e la parola:* undici *con la seguente*: ventidue.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.424.138 euro per l'anno 2027, di 3.648.190 euro per l'anno 2028, di 3.776.236 euro per l'anno 2029, di 3.805.676 euro per l'anno 2030, di 4.215.350 euro per l'anno 2031, di 4.226.768 euro per l'anno 2032, di 4.261.788 euro per l'anno 2033, di 4.302.646 euro per l'anno 2034, di 4.337.668 euro per l'anno 2035 e di 4.378.526 euro annui a decorrere dall'anno 2036. È altresì autorizzata la spesa di 386.850 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale amministrativo, nonché di 225.200 euro per l'anno 2027 e di 56.300 euro annui a decorrere dall'anno 2028 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale amministrativo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027, a 4.434.826 euro per l'anno 2028, a 3.832.536 euro per l'anno 2029, a 3.861.976 euro per l'anno 2030, a 4.271.650 euro per l'anno 2031, a 4.283.068 euro per l'anno 2032, a 4.318.088 euro per l'anno 2033, a 4.358.946 euro per l'anno 2034, a 4.393.968 euro per l'anno 2035 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede, quanto a 386.850 euro per l'anno 2026, a 3.649.338 euro per l'anno 2027 e a 4.434.826 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: Napoli, *aggiungere le seguenti:* di Palermo, limitatamente al circondario di Termini Imerese.

Conseguentemente,

al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la voce: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA *aggiungere la seguente:*

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;

al comma 4, Allegato 4 – Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sostituire la voce: PALERMO – PALERMO – SEZ. T – BAGHERIA *con la seguente*: PALERMO – TERMINI IMERESE – SEZ. T – BAGHERIA.

*** 7.1.** Varchi.

*** 7.2.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la voce* TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN AVERSA *con la seguente:*

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN AVERSA

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Villaricca.

b) *sostituire la voce* TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE *con la seguente:*

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Casal di Principe, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Frignano, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano di Aversa, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.

Conseguentemente

al comma 3, dopo le parole: corte di appello di *aggiungere le seguenti:* Napoli, limitatamente ai circondari di Napoli Nord e di Santa Maria Capua Vetere,;

al medesimo comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 alla voce: CORTE DI APPELLO DI TORINO *premettere la seguente:* CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

CIRCONDARIO DI NAPOLI NORD

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD IN AVERSA

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Villaricca.

CIRCONDARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

GIUDICE DI PACE DI ARIENZO

Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico

GIUDICE DI PACE DI CASERTA

Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada

GIUDICE DI PACE DI MADDALONI

Cervino, Maddaloni, Valle di Maddaloni

GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Frignano, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Letino, Liberi, Macerata Campania, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano d'Aversa, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.

7.3. Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: corte di appello di *aggiungere le seguenti:* Bari, limitatamente ai circondari di Foggia e Trani,

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, Allegato 1 – Modificazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, alla voce CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, *premettere la seguente:* CORTE DI APPELLO DI BARI – TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani, Trinitapoli;

al comma 3 , dopo le parole: corte di appello di *aggiungere le seguenti:* Bari, limitatamente al circondario di Foggia e Trani,

al medesimo comma 3, Allegato 3 – Modificazioni alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, alla voce: CORTE DI APPELLO DI TORINO *premettere la seguente:*

CORTE DI APPELLO DI BARI

CIRCONDARIO DI FOGGIA

GIUDICE DI PACE DI CERIGNOLA – Cerignola

GIUDICE DI PACE DI FOGGIA – Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Vieste

GIUDICE DI PACE DI LUCERA – Alberona, Apricena, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino

GIUDICE DI PACE DI MANFREDONIA – Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Zapponeta

GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO – Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano

GIUDICE DI PACE DI SAN GIOVANNI ROTONDO – Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis

GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERO – San Severo

CIRCONDARIO DI TRANI

GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – Andria

GIUDICE DI PACE DI BARLETTA – Barletta

GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE – Bisceglie

GIUDICE DI PACE DI CANOSA DI PUGLIA – Canosa di Puglia

GIUDICE DI PACE DI CORATO – Corato

GIUDICE DI PACE DI TRANI – Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani

GIUDICE DI PACE DI TRINITAPOLI – Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

7.4. Lacarra, Stefanazzi.

Sopprimere il comma 4.

7.5. Varchi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 128

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 130

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 130

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 139

RISOLUZIONI:

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba;

7-00398 Fratoianni: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba e per la sospensione delle misure di embargo su farmaci e forniture essenziali imposte dagli Stati Uniti;

7-00399 Formentini: Sulle iniziative da adottare in sede bilaterale ed europea per contrastare le politiche del Governo cubano e rispondere alla crisi umanitaria a Cuba;

7-00400 Francesco Silvestri: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba e per la sospensione delle misure di embargo imposte dagli Stati Uniti;

7-00405 Onori: Sulle iniziative in sede bilaterale, europea e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba, il contrasto a sanzioni che colpiscono i beni essenziali e il rilascio dei prigionieri politici detenuti a Cuba;

7-00410 Calovini: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00110, 8-00111, 8-00112 e 7-00410 – ritiro delle risoluzioni 7-00398 e 7-00400)* 130

ALLEGATO 2 (Testo riformulato della risoluzione) 140

ALLEGATO 3 (Testo approvato della risoluzione) 143

ALLEGATO 4 (Testo approvato della risoluzione) 146

ALLEGATO 5 (Testo approvato della risoluzione) 148

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla proposta di legge C. 2958 concernente la Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023 136

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023. C. 3112 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 136

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione congiunta relativa all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003, fatta a Roma il 23 luglio 2025. C. 3113 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, in premessa, ricorda che il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) in esame costituisce l'atto propedeutico alla presentazione della legge di bilancio 2027-2029.

Segnala che ad esso sono allegate: la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva; la relazione al Parlamento 2026 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Rileva che il Documento e la connessa relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 recano un nuovo quadro programmatico, macroeconomico e di finanza pubblica.

Esso prevede un primo ordine di valori di finanza pubblica conformi sia rispetto ai limiti del tasso di crescita della spesa pubblica netta stabiliti dal Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine sia rispetto al limite – pari, come noto, al 3 per cento del rapporto tra il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e il PIL nominale – oltre il quale si applica la procedura UE per disavanzi eccessivi. Il quadro in oggetto prevede anche un secondo ordine di valori di finanza pubblica, comprensivo della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, al fine di un incremento, per i soli anni 2027 e 2028, delle spese nel settore della difesa e delle spese in materia di energia. Per ciascuno dei due settori, la richiesta concerne un incremento di spesa pari a circa 0,3 punti percentuali del PIL nominale sia per il 2027 sia per il 2028.

Sul piano generale, osserva che nella prima metà dell'anno l'economia italiana ha confermato il percorso di crescita avviato all'inizio del 2023, mostrando una tenuta superiore alle attese nonostante l'incertezza internazionale e la risalita dell'inflazione. Hanno contribuito a tale andamento la tenuta della domanda interna, sostenuta dalla fase favorevole del mercato del lavoro e dal recupero del credito bancario, in particolare nella componente dei prestiti alle imprese.

Sul piano globale, evidenzia che nella prima parte del 2026 l'economia mondiale si è mostrata resiliente, pur in un contesto di elevata incertezza legata alle tensioni geopolitiche e commerciali e di aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Nel primo semestre 2026 gli scambi internazionali si sono rafforzati: in particolare, secondo i dati diffusi dall'OCSE, nel secondo trimestre del 2026 la crescita delle importazioni dei Paesi del G20 ha raggiunto il 6,7 per cento, mentre la crescita delle esportazioni di merci è rimasta sostanzialmente invariata al 5,9 per cento.

Tornando all'economia nazionale, sottolinea che dal Documento si evince che la crescita del prodotto interno lordo si attesta già allo 0,8 per cento, e alla fine del 2026 dovrebbe raggiungere l'1,0 per cento, in rialzo rispetto allo 0,6 previsto dal Documento di finanza pubblica dello scorso aprile; per quanto concerne gli anni successivi, la crescita del PIL dovrebbe attestarsi allo 0,8 per cento nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento per l'anno 2029.

Con riferimento ai prezzi, la dinamica dell'inflazione è attesa in aumento al 3,0 per cento nel 2026 ed in progressiva diminuzione nel 2027 (2,3 per cento) e nel 2028 (1,6 per cento).

Rileva che a partire dal 2027 gli effetti espansivi degli interventi predisposti dal Governo si tradurranno anche in un ulteriore miglioramento sul mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione nel 2026 è previsto infatti in riduzione, portandosi al 5,7 per cento (dal 6,1 per cento del 2025), per attestarsi al 5,6 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e al 5,5 per cento per l'anno 2029.

Si registra, inoltre, un significativo miglioramento del quadro di finanza pubblica: si conferma, infatti, sia il ritorno del *deficit* sotto la soglia del 3 per cento del PIL entro quest'anno – con conseguente uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo – sia la sua ulteriore riduzione negli anni successivi, fino al raggiungimento del 2,3 per cento nel 2029. Il rapporto debito/PIL, dopo l'aumento dei primi due anni (2026 e 2027) – dovuto all'impatto di cassa dei crediti edilizi legati al *Superbonus* maturati nel periodo 2020-2024 – tornerà in discesa a partire dal 2028, fino a raggiungere il 136,3 per cento nel 2029.

Per quanto riguarda le materie di competenza della III Commissione, segnala, alla pagina 65, una scheda sull'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

La scheda rileva che, in un contesto internazionale caratterizzato da una significativa contrazione globale (-23 per cento), l'Italia continua a distinguersi per una dinamica in controtendenza: nel 2025, infatti, il complesso delle risorse destinate allo sviluppo economico dei Paesi *partner* ha raggiunto lo 0,30 per cento del reddito nazionale lordo (RNL), in aumento rispetto allo 0,27 per cento del 2023. Il Governo conferma l'impegno a proseguire un percorso graduale di avvicinamento, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL, in linea con gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese e con quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014.

Segnala, inoltre, che l'Italia ha lanciato, a giugno 2025, l'iniziativa di *Debt Relief for Africa*, che prevede la conversione di una parte del debito di alcuni Paesi africani, in programmi di sviluppo concordati direttamente con i Paesi beneficiari.

Osserva che il Documento contiene anche un *focus* sugli interventi a sostegno della transizione energetica nell'ambito del Piano Mattei (pp. 122-123). Ricorda, in particolare, che dall'avvio del Piano al mese di settembre 2026 il Fondo italiano per il clima ha approvato progetti per oltre 1,6 miliardi. Inoltre, attraverso il *plafond* Africa – uno strumento di garanzia di Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di progetti del settore privato – sono stati deliberati interventi per 180 milioni. Nell'alveo delle collaborazioni con la Banca Africana di Sviluppo, a valere sullo strumento finanziario di natura multilaterale « *Rome Process/Mattei Plan Financing Facility* », sono stati approvati progetti con un contributo di 33 milioni. Infine, fa presente che, tramite la piattaforma di investimenti con il settore privato *Growth and Resilience Platform for Africa* (GRAf), sono stati impegnati 63 milioni di risorse proprie di CDP. Evidenzia, infine, che con specifico riferimento al settore dell'energia e della transizione verde sono state condotte diverse iniziative in coerenza con l'attuazione del Piano Mattei: tra queste, le attività relative alla *roadmap* per la connessione energetica tra Africa ed Europa e all'iniziativa RISE, finalizzate allo sviluppo delle energie rinnovabili, al rafforzamento delle catene del valore delle materie prime critiche e alla promozione di investimenti sostenibili nei Paesi *partner*.

Sulla scorta di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 8.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Inter-

viene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

Giulio TREMONTI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima al seguito dell'esame in sede consultiva del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati) e successivamente al seguito della discussione congiunta delle risoluzioni su Cuba.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore, onorevole Coin, ha illustrato i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento. Invita, quindi, il relatore a formulare una proposta di parere.

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba;

7-00398 Fratoianni: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba e per la sospensione delle misure di embargo su farmaci e forniture essenziali imposte dagli Stati Uniti;

7-00399 Formentini: Sulle iniziative da adottare in sede bilaterale ed europea per contrastare le politiche del Governo cubano e rispondere alla crisi umanitaria a Cuba;

7-00400 Francesco Silvestri: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba e per la sospensione delle misure di embargo imposte dagli Stati Uniti;

7-00405 Onori: Sulle iniziative in sede bilaterale, europea e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba, il contrasto a sanzioni che colpiscono i beni essenziali e il rilascio dei prigionieri politici detenuti a Cuba;

7-00410 Calovini: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00110, 8-00111 [1], 8-00112 e 7-00410 – ritiro delle risoluzioni 7-00398 e 7-00400).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che i firmatari della risoluzione 7-00368 Provenzano hanno preannunciato la presenta-

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 746 del 13 ottobre 2026.

zione di un nuovo testo dell'atto di indirizzo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), in qualità di cofirmataria della risoluzione Provenzano 7-00368, riformula la risoluzione *(vedi allegato 2)*, recependo gli esiti di una missione a Cuba – a cui ha preso parte – di parlamentari nazionali ed europei, di amministratori locali e di associazioni della società civile, che si è svolta dal 23 al 28 settembre 2026.

Il sottosegretario Massimo DELL'UTRI, con riferimento al nuovo testo della risoluzione 7-00368 Provenzano, propone di sopprimere, nel secondo punto delle premesse la parola: « pluridecennale ». Propone, altresì, di riformulare il terzo punto delle premesse nei seguenti termini: « secondo quanto affermato in sede di audizione informale presso la III Commissione della Camera dei deputati, il 10 giugno 2026, dall'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, i due ordini esecutivi firmati dal Presidente Donald Trump il 29 gennaio e il 1° maggio 2026 hanno determinato conseguenze umanitarie, economiche e sociali drammatiche su una società e una popolazione già stremate ».

Propone di riformulare il quarto punto delle premesse nei seguenti termini: « l'Ordine Esecutivo statunitense del 1° maggio 2026 ha determinato ulteriori e gravissime conseguenze negative sull'economia dell'isola e sulle sue relazioni multilaterali, spingendo numerose imprese straniere a cessare le proprie attività economiche *in loco*, con effetti negativi sulle esportazioni di beni e sui servizi alberghieri, inducendo diverse compagnie aeree internazionali a cancellare o rimodulare i voli da e per il Paese (tra cui i collegamenti con l'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana per indisponibilità di carburante *jet fuel*), contribuendo ulteriormente all'isolamento economico e turistico dell'isola, sanzionando anche enti terzi impegnati in azioni di solidarietà e donazione a beneficio del popolo cubano ».

Suggerisce, quindi, di riformulare il quinto punto delle premesse nei seguenti termini: « gli stipendi di chi lavora nel settore pubblico – come ad esempio medici, funzionari ed insegnanti – sono altamente insufficienti per poter sopravvivere e procacciarsi cibo e medicinali ».

Propone, inoltre, di riformulare il sesto punto delle premesse nei seguenti termini: « a causa del blocco totale di accesso al petrolio e ai suoi derivati inasprito dai suddetti provvedimenti energetici e finanziari, il Governo cubano si trova nell'impossibilità di acquistare il diesel e il *fuel oil* necessari – oltre che per garantire la mobilità – anche per alimentare gruppi elettrogeni, motori e piattaforme di generazione di energia; da ciò scaturiscono i frequenti collassi del Sistema Elettrico Nazionale (SEN), con *blackout* che durano fino a 20-22 ore al giorno, con tutte le conseguenze che ne derivano sul sistema produttivo, sui trasporti interni e sui servizi pubblici essenziali, inclusa la fornitura di acqua, che viene razionata per non più di cinque ore al giorno ».

Suggerisce, quindi, di riformulare il settimo punto delle premesse nei seguenti termini: « la carenza strutturale di forniture energetiche e di carburante ha un impatto drammatico anche sul sistema sanitario nazionale cubano, che già soffre di una gravissima carenza di medicinali e presìdi medici; come confermato dalle Autorità locali in occasione della missione di parlamentari nazionali ed europei, di amministratori locali e associazioni della società civile, che si è svolta a Cuba dal 23 al 28 settembre 2026, oltre 100 mila persone si trovano attualmente in lista d'attesa per interventi chirurgici, tra cui 5.152 pazienti oncologici e circa 12 mila bambini, mentre 2.888 malati sottoposti a trattamento emodialitico subiscono gravi riduzioni delle prestazioni assistenziali ed è posta a immediato rischio la prosecuzione del fondamentale Programma nazionale di immunizzazione ».

Propone di aggiungere, all'inizio dell'ottavo punto delle premesse, le seguenti parole: « come confermato dalle Autorità locali in occasione della sopra citata missione ».

Suggerisce altresì, di aggiungere, all'inizio del nono punto delle premesse, le seguenti parole: « come confermato dalle Autorità locali in occasione della sopra citata missione ».

Propone, quindi, di riformulare l'undicesimo punto delle premesse nei seguenti termini: « il blocco sanzionatorio impedisce l'arrivo sull'isola anche di prodotti già pagati, contenuti in migliaia di *containers* dirottati in diversi porti dei Caraibi, perché le compagnie di navigazione temono le sanzioni secondarie. Agenzie ONU denunciano l'impatto delle restrizioni sull'operatività delle Agenzie stesse, ritardando la consegna di migliaia di tonnellate di aiuti, e impattando direttamente sulla situazione umanitaria cubana. Peraltro, l'appello d'emergenza e il piano d'azione delle Nazioni Unite per Cuba ha registrato una grave carenza di fondi, raggiungendo solo il 50 per cento circa del finanziamento necessario ».

Suggerisce di riformulare il dodicesimo punto delle premesse nei seguenti termini: « l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato per ventotto volte consecutive, con maggioranze quasi unanimi, l'embargo statunitense contro Cuba, ritenendolo contrario ai princìpi del diritto internazionale, e diversi Paesi dell'Unione europea, nel voto della risoluzione ONU del 29 ottobre 2025, hanno ribadito la necessità di porre fine all'embargo e alle misure connesse, quali l'ingiustificata inclusione dell'isola nell'elenco degli Stati che sponsorizzano il terrorismo, confermando l'applicazione dello "statuto di blocco" europeo volto a tutelare le imprese e la libera interazione della UE con l'isola dalle sanzioni *extra*-territoriali ».

Propone di riformulare il tredicesimo punto delle premesse nei seguenti termini: « L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, (tramite la portavoce Marta Hurtado) ha ribadito il 13 febbraio 2026 che tali misure coercitive unilaterali colpiscono in modo sproporzionato i più vulnerabili – come gestanti, bambini e malati cronici – con gravi effetti sui loro diritti fondamentali e sull'accesso ai servizi essenziali, inclusi sanità, cibo e acqua, specificando che gli obiettivi politici non possono giustificare azioni lesive dei diritti umani. L'8 giugno l'Alto Commissario ha anche esortato le autorità cubane ad esercitare la massima moderazione e a rispettare i diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica. Ha inoltre chiesto al Governo cubano di rilasciare tutte le persone arbitrariamente detenute e di impegnarsi in un dialogo costruttivo e in iniziative di rafforzamento della fiducia per allentare le tensioni sociali ».

Al quattordicesimo punto delle premesse, suggerisce di aggiungere, dopo le parole « Alena Douhan », le seguenti: « , precedente Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali (2020-2026), ».

Al quindicesimo punto delle premesse, suggerisce di aggiungere, dopo le parole « Zaina Jallad », le seguenti: « , attuale Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali, ».

Al sedicesimo punto delle premesse, propone di sopprimere la parola « storicamente » e di sostituire la parola « asimmetriche » con la seguente: « secondarie ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare il primo impegno nei seguenti termini: « a promuovere, a livello bilaterale e in coordinamento con i *partner* dell'Unione europea e le Organizzazioni umanitarie internazionali, ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana, con particolare attenzione alla fornitura di carburante per uso sanitario, medicinali, attrezzature mediche e materiali destinati alla tutela della salute materno-infantile ».

Propone, altresì, di riformulare il secondo impegno nei seguenti termini: « a continuare a sostenere la popolazione cubana, anche con attenzione alle donne incinte a rischio, ai neonati, ai minori e ai malati cronici, esplorando canali logistici e umanitari alternativi anche alla luce delle attuali limitazioni del traffico aereo ».

Suggerisce, quindi, di sostituire il terzo impegno con il seguente: « a continuare a promuovere un confronto ed una costrut-

tiva discussione tra i Paesi Membri dell'Unione europea al fine di incrementare l'efficacia dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba, in particolare per quanto riguarda l'avvio nel Paese di riforme, in ambito politico ed economico, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ».

Propone, infine, di riformulare il quarto ed ultimo impegno nei seguenti termini: « a tenere aggiornate le Camere sulle iniziative intraprese dal Governo italiano in ambito umanitario a sostegno della popolazione cubana ».

Laura BOLDRINI (PD-IDP), in qualità di cofirmataria della risoluzione 7-00368 Provenzano, riformula ulteriormente il testo nei termini proposti dal rappresentante del Governo *(vedi allegato 3)*.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), ringraziando la collega Boldrini per aver integrato il testo della risoluzione a sua prima firma con gli importanti aggiornamenti emersi a seguito della citata missione nell'isola caraibica, esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo a valutare positivamente, nel complesso, tali integrazioni. Auspica che la Commissione possa approvare unanimemente l'atto di indirizzo in esame, per confermare la tradizionale postura dell'Italia nei riguardi di Cuba ed offrire un contributo concreto al superamento della crisi umanitaria in corso.

Preannuncia, inoltre, il voto favorevole del proprio gruppo sugli impegni della risoluzione 7-00410 Calovini, nonché sulle risoluzioni 7-00398 Fratoianni, 7-00400 Francesco Silvestri e 7-00405 Onori; al contrario, preannuncia il voto contrario sulla risoluzione 7-00399 Formentini che, a suo avviso, non è sufficientemente focalizzata sulla priorità del sostegno umanitario nei riguardi della popolazione cubana.

Giulio TREMONTI, *presidente*, chiede ai firmatari della risoluzione 7-00398 Fratoianni di esprimersi sulle proposte di riformulazione enunciate dal sottosegretario Dell'Utri nella seduta del 22 luglio 2026.

Nicola FRATOIANNI (AVS), pur apprezzando gli sforzi dell'Esecutivo, esprime riserve su talune proposte di riformulazione della risoluzione, in particolare quelle relative alla parte dispositiva. Dichiara pertanto di non essere disponibile a riformulare la risoluzione medesima nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

Giulio TREMONTI, *presidente*, chiede ai firmatari della risoluzione 7-00400 Francesco Silvestri di esprimersi sulle proposte di riformulazione enunciate dal sottosegretario Dell'Utri nella seduta del 22 luglio 2026.

Francesco SILVESTRI (M5S), pur dichiarando la disponibilità, in linea di principio, ad accogliere le proposte di riformulazione avanzate dal Governo, ritiene inaccettabile la richiesta di subordinare il sostegno umanitario alla realizzazione di un programma di riforme politiche ed economiche interne, che assicurino il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Al di là della specifica situazione cubana, ritiene che il nesso tra sostegno umanitario e riforme politiche vada rifiutato in linea di principio. Dichiara pertanto di non essere disponibile a riformulare la risoluzione nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) osserva che, nella proposta di riformulazione del nuovo testo di risoluzione a sua prima firma, l'Esecutivo, con riguardo al terzo impegno della parte dispositiva, fa riferimento alla necessità di incrementare l'efficacia dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba, in particolare per quanto riguarda l'avvio nel Paese di riforme, in ambito politico ed economico, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A suo avviso, tale formulazione è condivisibile e potrebbe essere integrata anche nelle risoluzioni 7-00398 Fratoianni e 7-00400 Francesco Silvestri, al fine di pervenire ad una approvazione di queste ultime.

Nicola FRATOIANNI (AVS) si dichiara disponibile a riformulare la risoluzione a

sua prima firma nei termini indicati dal collega Provenzano, nel presupposto che il Governo sia favorevole.

Il sottosegretario Massimo DELL'UTRI, ricorda che l'onorevole Grimaldi, in qualità di cofirmatario della risoluzione 7-00398 Fratoianni, nella seduta del 22 luglio 2026, si era dichiarato disponibile a riformularla nei termini allora indicati dal Governo. Suggerisce quindi di sospendere brevemente i lavori affinché i presentatori delle risoluzioni 7-00398 Fratoianni e 7-00400 Francesco Silvestri possano valutare la possibilità di una riformulazione delle risoluzioni a loro prima firma.

Nicola FRATOIANNI (AVS) apprezzata la disponibilità del Governo, ritiene condivisibile la formulazione testé richiamata dal collega Provenzano. Si dichiara disponibile a ritirare l'atto di indirizzo a sua prima firma al fine di convergere sulla risoluzione 7-00368 Provenzano, come da ultimo riformulata.

Francesco SILVESTRI (M5S), analogamente al collega Fratoianni, dichiara l'intenzione di ritirare la risoluzione a sua prima firma e preannuncia il voto favorevole sulla risoluzione 7-00368 Provenzano, come da ultimo riformulata.

Giangiacomo CALOVINI (FDI) preannuncia sin d'ora il voto favorevole del proprio gruppo sugli impegni della risoluzione 7-00368 Provenzano come da ultimo riformulata, e l'astensione sulle premesse della medesima risoluzione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, chiede ai firmatari della risoluzione 7-00399 Formentini di esprimersi sulle proposte di riformulazione enunciate dal sottosegretario Dell'Utri nella seduta del 22 luglio 2026.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), in qualità di cofirmatario della risoluzione 7-00399 Formentini, la riformula nei termini proposti dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 luglio 2026 *(vedi allegato 4)*. Al contempo, ribadisce che, ad avviso della propria parte politica, il Governo cubano rappresenta un regime e che sono necessari profondi cambiamenti economici e politici che portino rapidamente Cuba ad una transizione verso una democrazia piena e multipartitica.

Il sottosegretario Massimo DELL'UTRI, con riferimento alla risoluzione Onori 7-00405, propone di sopprimere, al terzo punto delle premesse, le parole: « senza precedenti », nonché le parole: « che su quelle fragilità si sono innestate fino a produrne il collasso ».

Suggerisce, quindi, di riformulare il quarto punto delle premesse nei seguenti termini: « la Repubblica di Cuba è infatti sottoposta da oltre sessant'anni a un embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha nuovamente condannato l'embargo statunitense, ritenendolo in quanto contrario ai princìpi del diritto internazionale ».

Propone, altresì, di riformulare il quinto punto delle premesse nei seguenti termini: « gli ordini esecutivi adottati dall'Amministrazione statunitense il 29 gennaio e il 1° maggio 2026 hanno determinato il blocco pressoché totale dell'accesso di Cuba al petrolio e colpito le banche, inclusi i circuiti bancari, e imprese straniere operanti nei settori chiave dell'economia dell'isola, determinando un ulteriore deterioramento delle condizioni di vita della popolazione civile ».

Suggerisce, inoltre, di riformulare il settimo punto delle premesse nei seguenti termini: « l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, tramite la portavoce Marta Hurtado, ha ribadito il 13 febbraio 2026 che le misure unilaterali colpiscono in modo sproporzionato i civili più vulnerabili, con gravi effetti sui loro diritti fondamentali e sull'accesso a servizi essenziali, inclusi sanità, cibo e acqua, specificando che azioni lesive dei diritti umani non possono essere giustificate da alcun obiettivo politico. L'8 giugno l'Alto Commissario ha anche esortato le autorità cubane ad esercitare la massima moderazione e a rispettare i diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica. Ha inoltre chiesto al Governo cubano di rilasciare tutte le persone

arbitrariamente detenute e di impegnarsi in un dialogo costruttivo e in iniziative di rafforzamento della fiducia per allentare le tensioni sociali ».

Propone, quindi, di riformulare l'ottavo punto delle premesse nei seguenti termini: « tale impostazione alimenta indirettamente i flussi migratori, ma soprattutto offre al Governo dell'Avana un alibi propagandistico per attribuire ad un nemico esterno responsabilità proprie e sospinge ulteriormente Cuba nell'orbita di attori non democratici e la cui influenza destabilizzante l'Europa è impegnata a contenere ».

Al nono punto delle premesse, suggerisce di sopprimere le seguenti parole: « in contrasto con gli strumenti di cui l'Unione europea si è dotata a tutela dei propri operatori, in particolare il regolamento (CE) n. 2271/96, cosiddetto "statuto di blocco" ».

Al tredicesimo punto delle premesse, suggerisce di sopprimere le seguenti parole: « che è auspicabile continuare a sostenere nelle competenti sedi multilaterali ».

Quanto alla parte dispositiva, propone di riformulare il primo impegno nei seguenti termini: « a valutare, in sede bilaterale e in coordinamento con i *partner* dell'Unione europea e le organizzazioni umanitarie internazionali, ulteriori interventi di aiuto umanitario a tutela della popolazione civile cubana – con priorità a medicinali, materiale oncologico e pediatrico, presìdi per la salute materno-infantile e carburante ad uso sanitario ».

Propone, altresì, di riformulare il secondo impegno nei seguenti termini: « a sostenere il principio per cui le misure restrittive siano mirate, non gravino direttamente sulla popolazione civile ed includano le necessarie esenzioni umanitarie per garantire il corretto funzionamento dei servizi essenziali, anche a supporto del piano di emergenza proposto dalle Nazioni Unite ».

Al terzo impegno, suggerisce di sopprimere le seguenti parole: « assicurando la piena e concreta applicazione del regolamento (CE) n. 2271/96 ».

Propone, altresì, di sopprimere, al quarto impegno, la parola: « coercitiva », nonché le seguenti parole: « evitando che l'inasprimento delle attuali dinamiche di pressione consegni ulteriormente Cuba all'influenza di Russia e Cina ».

Giulio TREMONTI, *presidente*, chiede ai firmatari della risoluzione 7-00405 Onori di esprimersi sulle proposte di riformulazione appena enunciate dal Sottosegretario.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmataria della risoluzione Onori 7-00405, la riformula nei termini proposti dal rappresentante del Governo *(vedi allegato 5)*.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che non si procederà alla votazione delle risoluzioni 7-00398 Fratoianni e 7-00400 Francesco Silvestri, ritirate dai presentatori, e che si procederà alla votazione delle risoluzioni 7-00368 Provenzano, come da ultimo riformulata, 7-00399 Formentini, come riformulata, 7-00405 Onori, come riformulata e 7-00410 Calovini, secondo l'ordine di presentazione.

Avverte inoltre che i presentatori hanno avanzato richiesta di votazioni per parti separate della risoluzione Provenzano 7-00368, nel senso di votare separatamente le premesse e gli impegni. Si procederà dunque dapprima alla votazione degli impegni e successivamente alla votazione delle premesse.

La Commissione, con distinte votazioni, approva prima gli impegni, all'unanimità, e poi le premesse della risoluzione Provenzano 7-00368, come riformulata, che assume il nuovo numero 8-00110 *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva quindi la risoluzione 7-00399 Formentini, come riformulata, che assume il numero 8-00111 *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva poi, all'unanimità, la risoluzione Onori 7-00405, come riformulata, che assume il numero 8-00112 *(vedi allegato 5)*.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno avanzato richiesta di votazioni per parti separate della risoluzione 7-00410 Calovini, nel senso di votare separatamente le premesse e gli impegni. Si procederà dunque dapprima alla votazione degli impegni e successivamente delle premesse.

La Commissione, con distinte votazioni, approva prima gli impegni, all'unanimità, e poi le premesse della risoluzione 7-00410 Calovini.

La seduta termina alle 14.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla proposta di legge C. 2958 concernente la Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 16 settembre, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge, conferendo mandato al relatore, onorevole Paolo Formentini, a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Ricorda, altresì, che la discussione in Assemblea sul provvedimento avrà inizio lunedì 12 ottobre prossimo.

In considerazione del fatto che l'onorevole Formentini ha rinunciato all'incarico, propone che la Commissione deliberi di sostituirlo nello svolgimento delle funzioni di relatore per l'Assemblea con l'onorevole Simone Billi.

La Commissione approva.

La seduta termine alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023.
C. 3112 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Naike GRUPPIONI (FDI), *relatrice*, in premessa, ricorda che, come altri accordi simili ratificati nel corso della legislatura, gli Accordi in questione sono finalizzati a migliorare la cooperazione giudiziaria con l'Uzbekistan e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati.

Più nel dettaglio, osserva che il Trattato di estradizione – che si compone di ventisei articoli – impegna le Parti a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. L'intesa individua le tipologie di reato che possono dare luogo ad estradizione, precisando che l'estradizione processuale è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva può essere concessa solo per pene ancora da espiare di almeno sei mesi.

Rileva che i successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio dell'estradizione, fra cui i reati politici, e quelli per opporre un rifiuto facoltativo. Il Trattato disci-

plina quindi le modalità per il procedimento di estradizione ed illustra l'applicazione del principio di specialità.

Fa presente che vengono poi disciplinati la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio, le ipotesi in cui siano avanzate più richieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona, le modalità per la consegna della persona da estradare, i casi di consegna differita e temporanea e la procedura semplificata di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta, vietando, altresì, la ri-estradizione verso uno Stato terzo della persona estradata.

Passando al Trattato di mutua assistenza in materia penale, sottolinea che esso è reso necessario dall'assenza di trattati bilaterali e dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati.

In virtù di tale Accordo – composto di trenta articoli –, conformemente a quanto disposto da analoghi Trattati bilaterali già sottoscritti dal nostro Paese, le Parti si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulti essere di competenza dello Stato richiedente. Il Trattato, nel definire il suo ambito di applicazione, precisa inoltre che l'assistenza giudiziaria possa riguardare, fra l'altro, la notifica di atti giudiziari, l'assunzione di testimoni, la localizzazione e l'identificazione di persone, il trasferimento di persone detenute e l'esecuzione di indagini, perquisizioni e sequestri.

Rileva che, dopo aver identificato nel Ministero della giustizia italiano e nella Procura generale uzbeka le autorità centrali preposte alla sua attuazione, l'intesa disciplina altresì forma e contenuto della richiesta di assistenza, le circostanze per rifiutarla o rinviarla, l'obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni fornite e le modalità di esecuzione della richiesta.

I successivi articoli disciplinano in modo puntuale il compimento dei singoli atti che possono costituire oggetto di una richiesta di cooperazione, dalle assunzioni di prove alla localizzazione di persone, dal trasferimento temporaneo di persone in stato di custodia alla protezione di vittime e testimoni.

Osserva che l'accordo prevede, inoltre, la possibilità di perseguire penalmente un cittadino della Parte richiesta o un apolide che risieda nel suo territorio, di utilizzare strumenti per rafforzare l'assistenza reciproca, di costituire squadre investigative comuni, nonché di effettuare consegne controllate, impegnando altresì le due Parti a garantire la protezione dei dati personali che possono essere raccolti e trasferiti.

Infine, evidenzia che il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, composto di ventotto articoli, è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. Il testo disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, le modalità per richiederlo e per assumere la decisione e le procedure per la consegna della persona condannata.

Altri articoli sono espressamente dedicati alle modalità di esecuzione della condanna nel Paese di origine dopo il trasferimento, alle ipotesi di revisione della sentenza o a quelle in cui sia accordata la grazia, l'amnistia o l'indulto alla persona condannata, nonché alla cessazione dell'esecuzione della condanna.

Il Trattato stabilisce quindi le condizioni per il transito delle persone condannate, e reca infine le disposizioni finali.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di cinque articoli; in particolare, l'articolo 3, quantifica gli oneri complessivi in 138.248 euro annui, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e agli oneri di missione.

Salvi gli oneri quantificati in tale disposizione, l'articolo 4 stabilisce il principio di invarianza finanziaria, in base al quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Concorde la Commissione, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedi-

mento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione congiunta relativa all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003, fatta a Roma il 23 luglio 2025.
C. 3113 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Naike GRUPPIONI (FDI), *relatrice*, in premessa, sottolinea che la Dichiarazione congiunta in esame ha lo scopo di estendere la durata dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa del 2003, in modo che esso possa continuare a costituire il quadro giuridico di riferimento alla cooperazione bilaterale tra le Forze Armate italiane e algerine.

Rileva che la Dichiarazione consente anche di formulare accordi tecnici relativi alla politica industriale, che potrebbero avere positivi risvolti sui settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

Ricorda che l'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa del 2003, composto da quindici articoli, reca l'impegno della Parti ad agire di concerto per promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione militare e tecnica dei due Paesi, in particolare in relazione all'acquisizione di materiali di armamento, ai trasferimenti di tecnologie, all'assistenza e alla ricerca nel settore dell'industria per la difesa, all'ammodernamento degli equipaggiamenti e alla promozione della cooperazione industriale.

Osserva che la Dichiarazione in esame, sottoscritta nel luglio 2025, è composta da un preambolo e da due paragrafi. Il documento ribadisce la volontà delle Parti di rafforzare il dialogo in materia di difesa e sicurezza nell'interesse dei rispettivi Paesi, impegnandoli a mantenere e consolidare la cooperazione bilaterale, facendo richiamo ai princìpi di uguaglianza, reciprocità ed interesse comune, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e, per l'Italia, anche agli obblighi europei.

Evidenzia, inoltre, che la Dichiarazione prolunga a durata indeterminata le disposizioni dell'Accordo di cooperazione del 2003, a meno che le Parti manifestino la volontà di recedere dall'Accordo con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di quattro articoli; in particolare, l'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della Dichiarazione in 4.771 euro annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2026, e dispone in merito alla copertura finanziaria degli stessi.

Il comma 2 prevede che, al di là di tali oneri, le amministrazioni interessate debbano provvedere alle altri eventuali spese con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Concorde la Commissione, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati);

sottolineato che nella prima metà dell'anno l'economia italiana ha confermato il percorso di crescita avviato all'inizio del 2023, mostrando una tenuta superiore alle attese nonostante l'incertezza internazionale e la risalita dell'inflazione;

evidenziato che il Documento indica una crescita del PIL pari all'1,0 per cento nel 2026, allo 0,8 nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento nel 2029;

apprezzato che il Documento conferma sia il ritorno del *deficit* sotto la soglia del 3 per cento del PIL entro quest'anno – con conseguente uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo – sia la sua ulteriore riduzione negli anni successivi, fino al raggiungimento del 2,3 per cento nel 2029;

evidenziato che, in tema di Aiuto pubblico allo sviluppo, il Governo ribadisce l'impegno ad avvicinarsi gradualmente all'obiettivo dello 0,7 per cento del Reddito nazionale lordo, in linea con gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese e con quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 125 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

La III Commissione,

premesso che:

la Repubblica di Cuba sta attraversando una delle più gravi crisi economiche e sociali dalla fine del cosiddetto *periodo especial*, con una combinazione di pesanti fattori esterni e criticità strutturali interne che stanno mettendo a dura prova la popolazione civile;

le misure restrittive e sanzionatorie adottate e progressivamente inasprite dalle Amministrazioni statunitensi hanno aggravato l'impatto del pluridecennale embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, che perdura da quasi 65 anni;

in particolare, i due ordini esecutivi firmati dal Presidente Donald Trump il 29 gennaio e il 1° maggio 2026 hanno determinato conseguenze umanitarie, economiche e sociali drammatiche su una società e una popolazione già stremate, come confermato e dettagliato in sede di audizione informale presso la III Commissione della Camera dei deputati, il 10 giugno 2026, dall'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar;

l'Ordine Esecutivo statunitense del 1° maggio 2026 ha inferto un colpo violentissimo all'economia dell'isola e alle sue relazioni multilaterali, costringendo numerose imprese straniere a cessare le proprie attività economiche *in loco*, bloccando le esportazioni di beni prodotti a Cuba, imponendo la chiusura di strutture alberghiere e inducendo diverse compagnie aeree internazionali a cancellare o rimodulare i voli da e per il Paese (tra cui i collegamenti con l'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana per indisponibilità di carburante *jet fuel*), contribuendo all'isolamento economico e turistico dell'isola e giungendo persino a sanzionare quegli enti terzi impegnati in azioni storiche di solidarietà e donazione a beneficio del popolo cubano;

gli stipendi di chi lavora nel settore pubblico – medici, funzionari, insegnanti – si aggirano intorno agli 8 mila-12 mila pesos al mese (circa 10-15 euro), altamente insufficienti per poter sopravvivere e procacciarsi cibo e medicinali;

a causa del blocco totale di accesso al petrolio e ai suoi derivati inasprito dai suddetti provvedimenti energetici e finanziari, il Governo cubano si trova nell'impossibilità di acquistare il diesel e il *fuel oil* necessari – oltre che per garantire la mobilità – anche per alimentare gruppi elettrogeni, motori e piattaforme di generazione di energia; da ciò scaturiscono i frequenti collassi del Sistema Elettrico Nazionale (SEN), con *blackout* che durano fino a 20-22 ore al giorno, con tutte le conseguenze che ne derivano sul sistema produttivo e provocando una netta riduzione dei trasporti interni. E poiché l'87 per cento degli acquedotti dell'isola dipende dall'energia elettrica per il pompaggio, ne consegue che i *blackout* riducono drasticamente la distribuzione dell'acqua fino, in alcuni casi, a bloccarla. E quando la fornitura d'acqua riesce a essere razionata, lo è per non più di cinque ore al giorno e senza che venga comunicato in quale momento della giornata avverrà l'erogazione;

la carenza strutturale di forniture energetiche e di carburante ha un impatto catastrofico anche sul sistema sanitario nazionale cubano, che già soffre di una gravissima carenza di medicinali e presidi medici; oltre 100 mila persone si trovano

attualmente in lista d'attesa per interventi chirurgici, tra cui 5.152 pazienti oncologici e circa 12mila bambini, mentre 2.888 malati sottoposti a trattamento emodialitico subiscono gravi riduzioni delle prestazioni assistenziali ed è posta a immediato rischio la prosecuzione del fondamentale Programma Nazionale di Immunizzazione;

le limitazioni energetiche e la scarsità di combustibile ostacolano anche la mobilità delle *équipes* sanitarie e delle ambulanze, la piena funzionalità delle terapie intensive e l'accesso ai servizi di emergenza e diagnostici – come le ecografie ostetriche e i *test* genetici – mettendo a rischio la salute di decine di migliaia di donne in gravidanza; una situazione di emergenza straordinaria che ha già costretto il Ministero della Salute Pubblica cubano (MINSAP) a sospendere gli interventi chirurgici programmati per dare priorità ai soli casi potenzialmente letali;

la scarsità di carburante – oltre a limitare enormemente la produzione di qualsiasi merce – impedisce la logistica, il trasporto e la fornitura degli alimenti di prima necessità: oltre 100 mila bambini non riescono più a ricevere quotidianamente il litro di latte sovvenzionato dallo Stato, la distribuzione di farina copre appena il 50 per cento del fabbisogno del territorio e il peso del pane razionato destinato alla popolazione è dovuto diminuire da 80 a 60 grammi;

la mortalità infantile a Cuba è pertanto drasticamente aumentata negli ultimi anni, e la malnutrizione tra i bambini e le madri è in forte crescita. Secondo i dati del Ministero della Salute Pubblica cubano e i rapporti delle Nazioni Unite, il tasso di mortalità infantile è balzato a 9,9 decessi ogni 1.000 nati vivi. L'Alto Commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, ha denunciato pubblicamente che la crisi e la mancanza di beni essenziali stanno provocando la morte di numerosi bambini. I rapporti internazionali sulla povertà alimentare hanno evidenziato che circa il 9 per cento dei bambini cubani ha accesso soltanto a due degli otto alimenti essenziali per una dieta sana;

il blocco sanzionatorio impedisce l'arrivo sull'isola anche di prodotti già pagati: oltre 7 mila *containers* destinati a Cuba sono stati dirottati in diversi porti dei Caraibi, perché le compagnie di navigazione temono le sanzioni secondarie. Inoltre, 11 mila tonnellate di alimenti di base stanziate dal Programma Alimentare Mondiale (PAM) vengono consegnate con estrema lentezza e le agenzie ONU, tra cui UNICEF e PNUD (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), denunciano il blocco forzato di decine di propri *containers* all'interno dei porti cubani. Peraltro, l'appello d'emergenza e il piano d'azione delle Nazioni Unite per Cuba ha registrato una grave carenza di fondi, raggiungendo solo il 50 per cento circa del finanziamento necessario;

l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato per ventotto volte consecutive, con maggioranze quasi unanimi, il blocco economico statunitense contro Cuba, ritenendolo contrario ai principi del diritto internazionale, e la stessa Unione europea, nel voto della risoluzione ONU del 29 ottobre 2025, ha ribadito la necessità di porre fine all'embargo e alle misure connesse, quali l'ingiustificata inclusione dell'isola nell'elenco degli Stati che sponsorizzano il terrorismo, confermando l'applicazione dello « statuto di blocco » europeo volto a tutelare le imprese e la libera interazione della UE con l'isola dalle sanzioni extraterritoriali;

l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, e l'Ufficio dell'Alto Commissario (tramite la portavoce Marta Hurtado) hanno solennemente ribadito il 13 febbraio 2026 che tali misure coercitive unilaterali violano la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, poiché colpiscono in modo sproporzionato i soggetti civili più vulnerabili – come gestanti, bambini e malati cronici – privandoli dei diritti fondamentali alla salute, all'alimentazione e all'acqua, specificando che gli obiettivi politici non possono mai giustificare azioni lesive dei diritti umani e che sanzioni di tale natura competono esclusivamente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

la *Special Rapporteur* del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Alena Douhan, nel Rapporto sulla visita da lei effettuata nell'isola nel novembre del 2025, « esorta la comunità internazionale affinché si attenga a quanto disposto nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale sulla necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, e di agire in conformità con la Carte delle Nazioni Unite, i principi di sovranità territoriale e il diritto alla libera determinazione, così come rispettando i diritti umani della popolazione cubana »;

a sua volta, l'attuale *Special Rapporteur* del Consiglio dei Diritti Umani, Zaina Jallad, in un suo intervento a Ginevra del 9 settembre 2026 ha affermato che « sei decenni di sanzioni unilaterali generalizzate e la loro applicazione – spesso aggravate da ampie politiche di riduzione del rischio e da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle norme di conformità – hanno avuto un impatto devastante sulla popolazione cubana, particolarmente su persone che vivono in povertà, donne, bambini, persone anziane, persone con disabilità e persone con malattie croniche »;

l'Italia è storicamente chiamata, nel rispetto dei principi della propria Costituzione e degli obblighi multilaterali, a promuovere il diritto universale alla salute, la cooperazione internazionale e il rifiuto di misure sanzionatorie asimmetriche, in coerenza con il voto espresso anche all'ultima Assemblea Generale ONU del 2025 contro l'embargo unilaterale a Cuba;

si richiama, infine, il profondo legame di solidarietà e il rilevante contributo assicurato dal personale sanitario proveniente da Cuba che, nelle fasi più drammatiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, accorse tra i primi in Italia a sostegno del nostro Servizio sanitario nazionale; un rapporto di cooperazione e mutuo aiuto che tuttora prosegue proficuamente attraverso centinaia di medici e professionisti sanitari cubani che prestano servizio presso le strutture ospedaliere della regione Calabria, garantendo la continuità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e aiutando a fronteggiare la carenza di personale medico,

impegna il Governo:

ad attivarsi con urgenza, a livello bilaterale e in coordinamento con i *partner* dell'Unione europea, per l'invio immediato di aiuti umanitari alla popolazione cubana, con particolare attenzione alla fornitura di carburante per uso sanitario, medicinali, attrezzature mediche e materiali destinati alla tutela della salute materno-infantile;

a promuovere iniziative specifiche a sostegno delle decine di migliaia di donne incinte a rischio, dei neonati, dei minori e dei malati cronici, assicurando canali logistici e umanitari alternativi anche alla luce delle attuali limitazioni del traffico aereo;

ad adottare iniziative volte a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione tra Unione europea e Cuba, al fine di contribuire a una soluzione multilaterale e rispettosa del diritto internazionale della crisi in atto, auspicando iniziative di democratizzazione e di rispetto dei diritti umani e del dissenso politico da parte del Governo cubano;

a fornire tempestivamente alle Camere tutti i necessari elementi sugli sviluppi della situazione umanitaria, economica e sanitaria a Cuba e sulle iniziative intraprese dal Governo italiano per la tutela dei diritti fondamentali della popolazione cubana.

(7-00368) « Provenzano, Porta, Boldrini, Quartapelle Procopio ».

ALLEGATO 3

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La III Commissione,

premesso che:

la Repubblica di Cuba sta attraversando una delle più gravi crisi economiche e sociali dalla fine del cosiddetto « *periodo especial* », con una combinazione di pesanti fattori esterni e criticità strutturali interne che stanno mettendo a dura prova la popolazione civile;

le misure restrittive e sanzionatorie adottate e progressivamente inasprite dalle Amministrazioni statunitensi hanno aggravato l'impatto dell'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, che perdura da quasi 65 anni;

secondo quanto affermato in sede di audizione informale presso la III Commissione della Camera dei deputati, il 10 giugno 2026, dall'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, in particolare, i due ordini esecutivi firmati dal Presidente Donald Trump il 29 gennaio e il 1° maggio 2026 hanno determinato conseguenze umanitarie, economiche e sociali drammatiche su una società e una popolazione già stremate;

l'Ordine Esecutivo statunitense del 1° maggio 2026 ha determinato ulteriori e gravissime conseguenze negative sull'economia dell'isola e sulle sue relazioni multilaterali, spingendo numerose imprese straniere a cessare le proprie attività economiche *in loco*, con effetti negativi sulle esportazioni di beni e sui servizi alberghieri, inducendo diverse compagnie aeree internazionali a cancellare o rimodulare i voli da e per il Paese (tra cui i collegamenti con l'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana per indisponibilità di carburante *jet fuel*), contribuendo ulteriormente all'isolamento economico e turistico dell'isola, sanzionando anche enti terzi impegnati in azioni di solidarietà e donazione a beneficio del popolo cubano;

gli stipendi di chi lavora nel settore pubblico – come ad esempio medici, funzionari ed insegnanti – sono altamente insufficienti per poter sopravvivere e procacciarsi cibo e medicinali;

a causa del blocco totale di accesso al petrolio e ai suoi derivati inasprito dai suddetti provvedimenti energetici e finanziari, il Governo cubano si trova nell'impossibilità di acquistare il diesel e il *fuel oil* necessari – oltre che per garantire la mobilità – anche per alimentare gruppi elettrogeni, motori e piattaforme di generazione di energia; da ciò scaturiscono i frequenti collassi del Sistema Elettrico Nazionale (SEN), con *blackout* che durano fino a 20-22 ore al giorno, con tutte le conseguenze che ne derivano sul sistema produttivo, sui trasporti interni e sui servizi pubblici essenziali, inclusa la fornitura di acqua, che viene razionata per non più di cinque ore al giorno;

la carenza strutturale di forniture energetiche e di carburante ha un impatto drammatico anche sul sistema sanitario nazionale cubano, che già soffre di una gravissima carenza di medicinali e presìdi medici; come confermato dalle Autorità locali in occasione della missione di parlamentari nazionali ed europei, di amministratori locali e associazioni della società civile, che si è svolta a Cuba dal 23 al 28 settembre 2026, oltre 100 mila persone si trovano attualmente in lista d'attesa per interventi chirurgici, tra cui 5.152 pazienti oncologici e circa 12 mila bambini, mentre 2.888 malati sottoposti a trattamento emo-

dialitico subiscono gravi riduzioni delle prestazioni assistenziali ed è posta a immediato rischio la prosecuzione del fondamentale Programma nazionale di immunizzazione;

come confermato dalle Autorità locali in occasione della sopra citata missione, le limitazioni energetiche e la scarsità di combustibile ostacolano la mobilità delle *équipe* sanitarie e delle ambulanze, la piena funzionalità delle terapie intensive e l'accesso ai servizi di emergenza e diagnostici – come le ecografie ostetriche e i *test* genetici – mettendo a rischio la salute di decine di migliaia di donne in gravidanza; una situazione di emergenza straordinaria che ha già costretto il Ministero della salute pubblica a sospendere gli interventi chirurgici programmati per dare priorità ai soli casi potenzialmente letali;

come confermato dalle Autorità locali in occasione della sopra citata missione, la scarsità di carburante – oltre a limitare enormemente la produzione di qualsiasi merce – impedisce la logistica, il trasporto e la fornitura degli alimenti di prima necessità: oltre 100 mila bambini non riescono più a ricevere quotidianamente il litro di latte sovvenzionato dallo Stato, la distribuzione di farina copre appena il 50 per cento del fabbisogno del territorio e il peso del pane razionato destinato alla popolazione è dovuto diminuire da 80 a 60 grammi;

la mortalità infantile a Cuba è pertanto drasticamente aumentata negli ultimi anni, e la malnutrizione tra i bambini e le madri è in forte crescita. Secondo i dati del Ministero della Salute Pubblica cubano e i rapporti delle Nazioni Unite, il tasso di mortalità infantile è balzato a 9,9 decessi ogni 1.000 nati vivi. L'Alto Commissario ONU per i diritti umani, Volker Türk, ha denunciato pubblicamente che la crisi e la mancanza di beni essenziali stanno provocando la morte di numerosi bambini. I rapporti internazionali sulla povertà alimentare hanno evidenziato che circa il 9 per cento dei bambini cubani ha accesso soltanto a due degli otto alimenti essenziali per una dieta sana;

il blocco sanzionatorio impedisce l'arrivo sull'isola anche di prodotti già pagati, contenuti in migliaia di *containers* dirottati in diversi porti dei Caraibi, perché le compagnie di navigazione temono le sanzioni secondarie. Agenzie ONU denunciano l'impatto delle restrizioni sull'operatività delle Agenzie stesse, ritardando la consegna di migliaia di tonnellate di aiuti, e impattando direttamente sulla situazione umanitaria cubana. Peraltro, l'appello d'emergenza e il piano d'azione delle Nazioni Unite per Cuba ha registrato una grave carenza di fondi, raggiungendo solo il 50 per cento circa del finanziamento necessario;

l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato per ventotto volte consecutive, con maggioranze quasi unanimi, l'embargo statunitense contro Cuba, ritenendolo contrario ai princìpi del diritto internazionale, e diversi Paesi dell'Unione europea, nel voto della risoluzione ONU del 29 ottobre 2025, hanno ribadito la necessità di porre fine all'embargo e alle misure connesse, quali l'ingiustificata inclusione dell'isola nell'elenco degli Stati che sponsorizzano il terrorismo, confermando l'applicazione dello « statuto di blocco » europeo volto a tutelare le imprese e la libera interazione della UE con l'isola dalle sanzioni *extra*-territoriali;

l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, (tramite la portavoce Marta Hurtado) ha ribadito il 13 febbraio 2026 che tali misure coercitive unilaterali colpiscono in modo sproporzionato i più vulnerabili – come gestanti, bambini e malati cronici – con gravi effetti sui loro diritti fondamentali e sull'accesso ai servizi essenziali, inclusi sanità, cibo e acqua, specificando che gli obiettivi politici non possono giustificare azioni lesive dei diritti umani. L'8 giugno l'Alto Commissario ha anche esortato le autorità cubane ad esercitare la massima moderazione e a rispettare i diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica. Ha inoltre chiesto al Governo cubano di rilasciare tutte le persone arbitrariamente detenute e di impegnarsi in un dialogo costruttivo e in iniziative di

rafforzamento della fiducia per allentare le tensioni sociali;

la *Special Rapporteur* del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Alena Douhan, precedente Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali (2020-2026), nel Rapporto sulla visita da lei effettuata nell'isola nel novembre del 2025, « esorta la comunità internazionale affinché si attenga a quanto disposto nelle Risoluzioni dell'Assemblea Generale sulla necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, e di agire in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, i princìpi di sovranità territoriale e il diritto alla libera determinazione, così come rispettando i diritti umani della popolazione cubana »;

a sua volta, l'attuale *Special Rapporteur* del Consiglio dei Diritti Umani, Zaina Jallad, attuale Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite sull'impatto negativo delle misure coercitive unilaterali, in un suo intervento a Ginevra del 9 settembre 2026 ha affermato che « sei decenni di sanzioni unilaterali generalizzate e la loro applicazione – spesso aggravate da ampie politiche di riduzione del rischio e da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle norme di conformità – hanno avuto un impatto devastante sulla popolazione cubana, particolarmente su persone che vivono in povertà, donne, bambini, persone anziane, persone con disabilità e persone con malattie croniche »;

l'Italia è chiamata, nel rispetto dei princìpi della propria Costituzione e degli obblighi multilaterali, a promuovere il diritto universale alla salute, la cooperazione internazionale e il rifiuto di misure sanzionatorie secondarie, in coerenza con il voto espresso anche all'ultima Assemblea Generale ONU del 2025 contro l'embargo unilaterale a Cuba;

si richiama, infine, il profondo legame di solidarietà e il rilevante contributo assicurato dal personale sanitario proveniente da Cuba che, nelle fasi più drammatiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, accorse tra i primi in Italia a sostegno del nostro Servizio sanitario nazionale; un rapporto di cooperazione e mutuo aiuto che tuttora prosegue proficuamente attraverso centinaia di medici e professionisti sanitari cubani che prestano servizio presso le strutture ospedaliere della regione Calabria, garantendo la continuità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e aiutando a fronteggiare la carenza di personale medico,

impegna il Governo:

a promuovere, a livello bilaterale e in coordinamento con i *partner* dell'Unione europea e le Organizzazioni umanitarie internazionali, ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno dalla popolazione cubana, con particolare attenzione alla fornitura di carburante per uso sanitario, medicinali, attrezzature mediche e materiali destinati alla tutela della salute materno-infantile;

a continuare a sostenere la popolazione cubana, anche con attenzione alle donne incinte a rischio, ai neonati, ai minori e ai malati cronici, esplorando canali logistici e umanitari alternativi anche alla luce delle attuali limitazioni del traffico aereo;

a continuare a promuovere un confronto ed una costruttiva discussione tra i Paesi membri dell'Unione europea al fine di incrementare l'efficacia dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione UE-Cuba, in particolare per quanto riguarda l'avvio nel Paese di riforme, in ambito politico ed economico, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

a tenere aggiornate le Camere sulle iniziative intraprese dal Governo italiano in ambito umanitario a sostegno della popolazione cubana.

(8-00110) « Provenzano, Porta, Boldrini, Quartapelle Procopio ».

ALLEGATO 4

7-00399 Formentini: Sulle iniziative da adottare in sede bilaterale ed europea per contrastare le politiche del Governo cubano e rispondere alla crisi umanitaria a Cuba.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La III Commissione,

premesso che:

la violazione dei diritti civili e politici rappresenta una delle concause della grave crisi economica e umanitaria in atto a Cuba;

l'unica via d'uscita dalle difficoltà, dalla povertà e dall'isolamento con cui convive da decenni il popolo cubano consiste in profondi cambiamenti economici e politici che portino rapidamente a una necessaria riforma verso una democrazia piena e multipartitica, nella quale i dissidenti non siano perseguitati e in cui siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali grazie a un dialogo nazionale inclusivo e senza restrizioni nell'ottica di tale transizione;

il Parlamento europeo ha adottato il 18 giugno 2026 una Risoluzione – la 2026/2735 (RSP) – sulla repressione politica e la situazione umanitaria a Cuba, che chiede alle Autorità cubane di tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, di liberare tutti i prigionieri politici, di avviare riforme economiche sostenibili e significative e che invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri dell'UE ad assumere misure nei confronti delle autorità de L'Avana in ragione della gravissima compromissione locale dei diritti umani,

impegna il Governo:

a fare appello alle Autorità cubane, anche in linea con gli orientamenti che vanno maturando all'interno della Unione europea, affinché pongano fine alle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali del popolo cubano, liberino incondizionatamente tutti i detenuti politici ed introducano le riforme necessarie a inaugurare un dialogo nazionale inclusivo, con tutte le espressioni della società civile cubana, con l'obiettivo di avviare il Paese ad una stabile ripresa economica e alla democrazia;

ad esprimere piena solidarietà al popolo cubano e a tutte le persone perseguitate per aver difeso i loro diritti fondamentali, compresi i *leader* dell'opposizione democratica storica e di quella emergente e i movimenti civici indipendenti;

a chiedere il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici e di tutte le persone detenute arbitrariamente per aver esercitato i loro diritti fondamentali, compresi i minori, la fine delle torture e dei maltrattamenti, un accesso immediato a processi liberi ed equi nonché all'assistenza medica per le persone gravemente malate, come pure un risarcimento integrale per le vittime di tortura;

a chiedere alle Autorità cubane di assicurare al Comitato internazionale della Croce Rossa, ai relatori e alle procedure speciali delle Nazioni Unite, a una delegazione del Parlamento europeo e a osservatori indipendenti un accesso senza restrizioni a tutti i luoghi di detenzione, deplorando i suoi reiterati rifiuti in tal senso, e ad esortare il regime cubano a presentare riforme economiche sostenibili e significative che garantiscano la certezza del diritto e sostengano gli attori economici indipendenti, le iniziative private, gli investimenti e le libertà, intese come forme essenziali per evitare il collasso;

a fare appello alle Autorità cubane affinché riconoscano, promuovano e tutelino i diritti umani e le libertà fondamen-

tali del popolo cubano, garantendo in particolare il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione, senza alcuna limitazione o discriminazione fondate sulle opinioni politiche;

a condannare fermamente tutte le violazioni dei diritti civili e politici e delle libertà, tra cui la detenzione arbitraria, i maltrattamenti, la tortura, le restrizioni alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, le vessazioni nei confronti di giornalisti indipendenti, difensori dei diritti umani e attori della società civile, nonché il ricorso sproporzionato a sanzioni penali nei confronti di manifestanti pacifici;

ad invitare il regime cubano ad abolire, in tutte le loro forme, i meccanismi pre-criminali utilizzati per mettere a tacere e detenere arbitrariamente i cittadini, nonché a liberare tutte le persone che sono state condannate in virtù di tali meccanismi senza che sia stato commesso alcun reato;

ad esprimere la massima e urgente preoccupazione per il drammatico deterioramento delle condizioni di vita a Cuba e per il crescente impatto umanitario della mancanza di accesso al carburante, ai medicinali, ai prodotti alimentari nonché ad altri beni e servizi pubblici essenziali, che colpisce in particolare i gruppi vulnerabili;

a sostenere canali umanitari che assicurino l'approvvigionamento di energia, di generi alimentari e di medicinali attraverso il diretto coinvolgimento di organizzazioni non governative o religiose attive nel Paese, senza transitare per i canali ufficiali dello Stato cubano;

a sollevare in tutte le sedi pertinenti il tema della crisi in atto a Cuba, facendo costante appello all'introduzione nel Paese di oramai improcrastinabili ed irreversibili riforme politiche ed economiche in senso democratico.

(8-00111) « Formentini, Billi, Giglio Vigna, Coin ».

ALLEGATO 5

7-00405 Onori: Sulle iniziative in sede bilaterale, europea e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba, il contrasto a sanzioni che colpiscono i beni essenziali e il rilascio dei prigionieri politici detenuti a Cuba.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La III Commissione,

premesso che:

Cuba attraversa la più grave emergenza umanitaria della sua storia recente: il collasso ricorrente della rete elettrica nazionale, con interruzioni che in molte aree superano le venti ore quotidiane, ha paralizzato ospedali, servizi essenziali, approvvigionamento idrico e trasporti, colpendo per prima e in modo sproporzionato la parte più fragile della popolazione – donne in gravidanza, neonati, minori, malati oncologici e cronici, pazienti in dialisi;

come rappresentato dall'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, in sede di audizione informale presso la stessa III Commissione il 10 giugno 2026, decine di migliaia di interventi chirurgici risultano sospesi o rinviati, il programma nazionale di immunizzazione registra ritardi critici, i farmaci essenziali sono introvabili nei canali pubblici e la sicurezza alimentare dei bambini e delle categorie vulnerabili è compromessa: un quadro, riferito in quella sede dalle autorità cubane, che configura una vera e propria emergenza sanitaria e alimentare;

tale emergenza non ha una causa unica, ma è il prodotto, da un lato, di fragilità strutturali profonde e mai affrontate – tra cui la compressione delle libertà economiche e politiche in un sistema a partito unico – e, dall'altro, dell'inasprimento delle misure restrittive statunitensi;

la Repubblica di Cuba è infatti sottoposta da oltre sessant'anni ad un embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha nuovamente condannato l'embargo statunitense, ritenendolo contrario ai princìpi del diritto internazionale;

gli ordini esecutivi adottati dall'Amministrazione statunitense il 29 gennaio e il 1° maggio 2026 hanno determinato il blocco pressoché totale dell'accesso di Cuba al petrolio e colpito le banche, inclusi i circuiti bancari, e imprese straniere operanti nei settori chiave dell'economia dell'isola, determinando un ulteriore deterioramento delle condizioni di vita della popolazione civile;

a ciò si aggiungono il reinserimento nella lista degli *State sponsors of terrorism* e la piena riattivazione del Titolo III del *Cuban liberty and democratic solidarity act* del 1996, (il cosiddetto Helms-Burton), che, consentendo azioni giudiziarie dinanzi ai tribunali statunitensi contro chi opera con beni un tempo nazionalizzati, espone le imprese straniere, tra cui quelle europee e italiane, al rischio di contenzioso e costituisce un ulteriore fattore di pressione extraterritoriale;

l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, tramite la portavoce Marta Hurtado, ha ribadito il 13 febbraio 2026 che le misure unilaterali colpiscono in modo sproporzionato i civili più vulnerabili, con gravi effetti sui loro diritti fondamentali e sull'accesso a servizi essenziali, inclusi sanità, cibo e acqua, specificando che azioni lesive dei diritti umani non possono essere giustificate da alcun obiettivo politico. L'8 giugno l'Alto Commissario ha anche esortato le autorità cubane ad esercitare la massima moderazione e a

rispettare i diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica. Ha inoltre chiesto al Governo cubano di rilasciare tutte le persone arbitrariamente detenute e di impegnarsi in un dialogo costruttivo e in iniziative di rafforzamento della fiducia per allentare le tensioni sociali;

tale impostazione alimenta indirettamente i flussi migratori, ma soprattutto offre al Governo dell'Avana un alibi propagandistico per attribuire ad un nemico esterno responsabilità proprie e sospinge ulteriormente Cuba nell'orbita di attori non democratici e la cui influenza destabilizzante l'Europa è impegnata a contenere;

il carattere *extra*-territoriale delle sanzioni statunitensi lede direttamente gli interessi economici europei e italiani, inducendo imprese nazionali ad abbandonare l'isola per timore di ritorsioni;

resta ferma, al tempo stesso, la piena responsabilità del Governo cubano quanto alla natura autoritaria del sistema politico dell'isola: la detenzione di prigionieri politici, la repressione del dissenso, le limitazioni alle libertà di espressione, di riunione e di stampa e l'assenza di un percorso di transizione democratica costituiscono violazioni gravi che l'Italia non può tacere e che nessuna solidarietà verso la popolazione civile può indurre a minimizzare;

il perdurante rifiuto delle autorità cubane di intraprendere un percorso di apertura politica e di avviare riforme istituzionali ed economiche orientate al rafforzamento dello Stato di diritto ha contribuito ad alimentare la sfiducia della Comunità internazionale e ha limitato le prospettive di sviluppo, crescita e stabilità del Paese, rendendo necessario un maggiore impegno verso il rispetto delle libertà fondamentali e la partecipazione democratica dei cittadini;

le gravi inefficienze del sistema economico, la persistente chiusura del quadro politico e l'assenza, negli anni, di un processo organico di riforme rappresentano responsabilità dirette del Governo cubano, che è chiamato ad assumere iniziative concrete per rispondere alle esigenze della popolazione e favorire un clima di maggiore fiducia interna e internazionale, senza che la doverosa attenzione alla crisi umanitaria possa tradursi in una sottovalutazione delle responsabilità delle autorità dell'isola;

l'Italia ha costantemente votato, in seno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a favore delle risoluzioni che chiedono la fine dell'embargo statunitense a Cuba, ritenuto contrario ai princìpi del diritto internazionale, in coerenza con una posizione consolidata;

l'Italia e Cuba sono legate da un consolidato rapporto di cooperazione, nonché da un debito di riconoscenza per l'impegno del personale sanitario cubano durante l'emergenza da COVID-19 e per la sua attuale presenza a sostegno del Servizio sanitario nazionale in Calabria,

impegna il Governo:

a valutare, in sede bilaterale e in coordinamento con i *partner* dell'Unione europea e le organizzazioni umanitarie internazionali, ulteriori interventi di aiuto umanitario a tutela della popolazione civile cubana – con priorità a medicinali, materiale oncologico e pediatrico, presìdi per la salute materno-infantile e carburante ad uso sanitario;

a sostenere il principio per cui le misure restrittive siano mirate, non gravino direttamente sulla popolazione civile ed includano le necessarie esenzioni umanitarie per garantire il corretto funzionamento dei servizi essenziali, anche a supporto del piano di emergenza proposto dalle Nazioni Unite;

ad assumere iniziative di competenza volte a tutelare gli operatori economici italiani ed europei dagli effetti *extra*-territoriali delle sanzioni;

a promuovere una linea europea comune, autonoma e coerente sulla crisi cubana, che non si appiattisca né su una logica di pressione unilaterale né su un atteggiamento di indulgenza verso il re-

gime, e che affronti con lucidità la dimensione geopolitica della crisi;

a fare appello, in via bilaterale e in coordinamento con i *partner* dell'Unione europea, al Governo cubano affinché rilasci i prigionieri politici, ponga fine alla repressione del dissenso, garantisca le libertà fondamentali e avvii un percorso inclusivo di transizione democratica, sostenendo la società civile indipendente e gli attori economici privati dell'isola;

ad aggiornare con continuità il Parlamento sull'evoluzione della situazione umanitaria e politica a Cuba e sulle iniziative assunte dal Governo italiano.

(8-00112) « Onori, Pastorella ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)* 152

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 155

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. C. 2830, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 156

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 158

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 158

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 160

5-05836 Torto: Iniziative volte a contrastare gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia e a ridurre il carico fiscale 160

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 162

5-05837 Faraone: Elementi in ordine all'entità delle risorse aggiuntive destinate al settore della difesa e alle modalità di finanziamento dei relativi programmi di investimento nell'ambito della prossima legge di bilancio 161

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 164

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 29 luglio, osserva che l'integrazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, ai sensi della quale la razionalizzazione e la semplificazione delle attività amministrative che gravano sul personale sanitario dovrà essere assicurata anche attraverso l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari che intervengono nel percorso di cura e assistenza dei pazienti, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto la previsione dell'accessibilità dei dati assume carattere procedurale e non comporta adempimenti non realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea altresì la necessità che, al fine di escludere incertezze in ordine al perimetro applicativo del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, sia espressamente specificato che esso si applica ai soli operatori sanitari in formazione, allo scopo di escludere in modo univoco che si prefiguri un allineamento della loro formazione specialistica a quella dei medici.

Evidenzia, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *g-ter)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono il riordino delle specializzazioni della professione di psicologo, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto la revisione della disciplina delle specializzazioni potrà realizzarsi mediante l'armonizzazione, la razionalizzazione e l'aggiornamento dei percorsi formativi già esistenti, senza determinare fabbisogni finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Assicura, poi, che le previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono la promozione dell'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzati anche all'acquisizione di competenze relative all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel settore sanitario, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la richiamata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto i soggetti accreditati, pubblici e privati, potranno provvedere all'adeguamento dei propri piani formativi attribuendo risalto alle tematiche della sanità digitale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa, quindi, presente che le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *d-ter)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono l'individuazione di criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i fisioterapisti, ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale

della persona, mediante la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidati dall'Istituto superiore di sanità, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, in conformità con la menzionata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto sono volte a individuare la cornice normativa per la stipula di protocolli, che potranno essere attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce, altresì, che le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, che, in presenza di determinati requisiti, consentono ai sanitari radiati dall'Albo per fatti non dolosi di chiedere la reiscrizione nel medesimo Albo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di per sé non dispiegano effetti sull'eventuale cessazione di rapporti di lavoro.

Precisa, infine, che le novelle di cui all'articolo 8, comma 1, in materia di accertamento della colpa, o del grado di essa, nell'operato dell'esercente l'attività sanitaria, non sono suscettibili di determinare un incremento del contenzioso a fini risarcitori nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, in quanto già a legislazione vigente le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private rispondono in via autonoma, a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvalgono nell'adempimento della propria obbligazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2700, recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'integrazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, ai sensi della quale la razionalizzazione e la semplificazione delle attività amministrative che gravano sul personale sanitario dovrà essere assicurata anche attraverso l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari che intervengono nel percorso di cura e assistenza dei pazienti, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto la previsione dell'accessibilità dei dati assume carattere procedurale e non comporta adempimenti non realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente;

al fine di escludere incertezze in ordine al perimetro applicativo del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, occorre specificare che esso si applica ai soli operatori sanitari in formazione, allo scopo di escludere in modo univoco che si prefiguri un allineamento della loro formazione specialistica a quella dei medici;

le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *g-ter)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono il riordino delle specializzazioni della professione di psicologo, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto la revisione della disciplina delle specializzazioni potrà realizzarsi mediante l'armonizzazione, la razionalizzazione e l'aggiornamento dei percorsi formativi già esistenti, senza determinare fabbisogni finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

le previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie,

prevedono la promozione dell'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzati anche all'acquisizione di competenze relative all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel settore sanitario, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la richiamata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto i soggetti accreditati, pubblici e privati, potranno provvedere all'adeguamento dei propri piani formativi attribuendo risalto alle tematiche della sanità digitale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *d-ter)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono l'individuazione di criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i fisioterapisti, ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona, mediante la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidati dall'Istituto superiore di sanità, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, in conformità con la menzionata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto sono volte a individuare la cornice normativa per la stipula di protocolli, che potranno essere attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, che, in presenza di determinati requisiti, consentono ai sanitari radiati dall'Albo per fatti non dolosi di chiedere la reiscrizione nel medesimo Albo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di per sé non dispiegano effetti sull'eventuale cessazione di rapporti di lavoro;

le novelle di cui all'articolo 8, comma 1, in materia di accertamento della colpa, o del grado di essa, nell'operato dell'esercente l'attività sanitaria, non sono suscettibili di determinare un incremento del contenzioso a fini risarcitori nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, in quanto già a legislazione vigente le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private rispondono in via autonoma, a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvalgono nell'adempimento della propria obbligazione;

rilevata l'opportunità di modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9 al fine di assicurarne una più puntuale formulazione, in termini maggiormente rispondenti alla prassi più comunemente seguita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, lettera g), *dopo le parole:* numero degli operatori *aggiungere le seguenti:* in formazione

e con la seguente condizione:

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel segnalare di non voler discutere nel merito i contenuti del provvedimento in esame, ivi inclusa la previsione di un sostanziale reintegro dei cosiddetti medici *no vax*, che ritiene assolutamente censurabile, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Bilancio, reputa del tutto irrealistica l'affermazione di ordine generale resa dalla sottosegretaria Albano in relazione alla possibilità di dare attuazione ai principi e ai criteri direttivi della delega in materia di professioni sanitarie contenuti nell'articolo 3 in condizioni di neutralità finanziaria.

Osserva, infatti, che, con particolare riferimento alle previsioni del comma 1, lettera *d)*, del predetto articolo 3, tale affermazione presupporrebbe che l'intero comparto della sanità pubblica italiana fosse in effetti già dotato di sistemi informatici idonei ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla delega stessa, laddove anche solo una prima valutazione dello stato in cui versano le strutture sanitarie pubbliche della regione Lombardia, che pure in tale ambito hanno compiuto indubbi progressi e di cui ha avuto modo di avere, per ragioni professionali pregresse, una diretta esperienza, dimostra fondamentalmente la perdurante inadeguatezza dei predetti sistemi informatici.

Per quanto concerne invece il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis)*, concernente la promozione dell'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, rispetto al quale la sottosegretaria Albano ha assicurato la possibilità di darvi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si limita a sottolineare come nel corso della presente legislatura, a fronte di proposte emendative presentate dai gruppi di minoranza aventi analoga portata, il Governo abbia sempre manifestato, nella fase di esame in sede consultiva presso questa Commissione, un orientamento di segno contrario, paventando il rischio che si determinassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò testimonia evidentemente, a suo dire, che l'Esecutivo applica un diverso metro di valutazione a seconda che l'iniziativa legislativa provenga dalla maggioranza o dall'opposizione.

Alla luce di tali considerazioni, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
C. 2789 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione Bilancio aveva avviato l'esame del provvedimento, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, lo scorso 1° ottobre, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari sociali, e che in quell'occasione erano stati richiesti alcuni chiarimenti al Governo, che si era riservato di fornirli all'esito dell'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Rammenta, altresì, che la Commissione Affari sociali, nella medesima giornata del 1° ottobre, ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare ulteriori modifiche al testo.

Conferma, pertanto, le richieste di chiarimento già formulate nella seduta del 1° ottobre scorso, precisando che le stesse devono tuttavia intendersi riferite alla nuova numerazione degli articoli e dei commi assunta nel testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, essendo tuttora in corso di ultimazione gli approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. C. 2830, approvata dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che la proposta di legge, approvata dal Senato della Repubblica, reca disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo.

Nel segnalare che il testo all'esame dell'Assemblea non è stato modificato, ricorda che né il testo originario del provvedimento né quello trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sono corredati di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame introducono la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, prevedendo che la stessa sia adottata su base triennale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 – ossia delle risorse disponibili a legislazione vigente – e secondo le linee di azione di cui all'articolo 3, dal Consiglio dei ministri su proposta elaborata dal Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, secondo quanto previsto al comma 1.

Sottolinea, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 2 definisce le finalità che la predetta Strategia deve perseguire. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto, su cui ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le disposizioni in esame si limitino a disciplinare un'attività già svolta sulla base della normativa vigente e che, pertanto, la stessa possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dal successivo articolo 5.

In relazione all'articolo 3, rileva che le norme in esame individuano le linee d'azione su cui deve essere sviluppata la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo.

In particolare, tali linee di azione prevedono: al comma 1, lettera *a)*, di utilizzare la banca dati delle Forze di polizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo; al comma 1, lettera *b)*, di prevedere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; al comma 1, lettera *c)*, di facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria.

Fa, altresì, presente che le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti sul bullismo e sul cyberbullismo, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo.

Segnala, inoltre, che le citate linee d'azione su cui deve essere sviluppata la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo prevedono: al comma 1, lettera *d)*, di favorire la realizzazione da parte delle università di attività che promuovano il con-

fronto e il rispetto reciproco e che si adoperino per prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza adottando, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e potendo individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo; al comma 1, lettera *e)*, di promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo; al comma 1, lettera *f)*, di promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo; al comma 1, lettera *g)*, di promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo.

Tanto premesso, con riferimento alla promozione di campagne di informazione da promuovere sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, rammentando che la RAI è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato – atteso che le norme non specificano che le stesse avvengano secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio – e considerato, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi utili volti a verificare che quanto previsto possa essere effettuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, valutando altresì l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza specificamente rivolta alle predette attività di promozione, come avvenuto, nel corso dell'esame al Senato, con riferimento alla promozione delle attività formative di cui alle lettere *e)* e *g)*, per effetto di apposite condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio.

Inoltre, ritiene che specifici elementi di informazione andrebbero altresì forniti circa la possibilità per le università di adottare, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, le misure volte a contrastare atti di antisemitismo di cui alla lettera *d)*.

Non formula, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni, preso atto della clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 5 nonché delle specifiche clausole di invarianza previste dalle singole misure.

Per quanto concerne l'articolo 4, rileva che le norme in esame, al comma 1, introducono la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, la cui nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sottolinea che a supporto del Coordinatore, viene istituito un Gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal Coordinatore stesso. Fa presente che la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico di lavoro, non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto al comma 2.

Evidenzia che, al comma 4, viene previsto, inoltre, che l'eventuale compenso del Coordinatore nazionale sia determinato nei limiti previsti per il contingente di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e sia a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sottolinea che è infine prevista, al comma 5, l'attribuzione al Coordinatore di un contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo, cui si provvede nei limiti

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire conferma della possibilità, per il Coordinatore di cui al comma 1, di avvalersi del contingente di personale di cui al comma 5 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non formula, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni, nel presupposto, di cui ritiene opportuno acquisire conferma al Governo, che le stesse si limitino a disciplinare un'attività già svolta sulla base della normativa vigente e che, pertanto, essa possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente sia alla clausola di invarianza finanziaria recata dal citato articolo 5 sia a quanto previsto espressamente dalle norme in esame circa il divieto di corrispondere compensi comunque denominati per i partecipanti al Gruppo tecnico di lavoro e i limiti entro cui può essere concesso un compenso al Coordinatore nazionale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

C. 2554.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO informa che il Governo non ha ancora completato l'istruttoria sui profili di carattere finanziario del provvedimento. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti.

Atto n. 438.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 1° ottobre, fa presente che, sulla base delle informazioni acquisite dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri, la piattaforma unica per la notifica degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto potrà essere realizzata a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto, in considerazione della dimensione e dalla natura degli interventi previsti per la realizzazione della piattaforma stessa, potranno essere utilizzate infrastrutture e

tecnologie già in uso per altre applicazioni, senza che dall'estensione del loro perimetro funzionale derivino oneri non fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Assicura, inoltre, che l'estensione della platea dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, possono avere accesso alla piattaforma unica per la notifica degli incidenti rilevanti non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa comporta esclusivamente l'autorizzazione all'accesso alla piattaforma tramite strumenti già in dotazione alle amministrazioni interessate.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti (Atto n. 438);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sulla base delle informazioni acquisite dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri, la piattaforma unica per la notifica degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto potrà essere realizzata a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto, in considerazione della dimensione e dalla natura degli interventi previsti per la realizzazione della piattaforma stessa, potranno essere utilizzate infrastrutture e tecnologie già in uso per altre applicazioni, senza che dall'estensione del loro perimetro funzionale derivino oneri non fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'estensione della platea dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, possono avere accesso alla piattaforma unica per la notifica degli incidenti rilevanti non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa comporta esclusivamente l'autorizzazione all'accesso alla piattaforma tramite strumenti già in dotazione alle amministrazioni interessate;

rilevata l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 6, al fine di allinearla ai contenuti del medesimo articolo, conformemente a quanto indicato nel proprio parere dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: "Clausola di invarianza finanziaria" ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 435.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2026.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente,* ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione ancorché non fosse corredato del previsto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nel ricordare che la Conferenza non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà pertanto procedere all'espressione della deliberazione di propria competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05836 Torto: Iniziative volte a contrastare gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia e a ridurre il carico fiscale.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1).*

Daniela TORTO (M5S), replicando, osserva preliminarmente che dalla risposta della sottosegretaria Albano, di cui si dichiara insoddisfatta, emerge la totale incapacità del Governo in carica rispetto alla gestione e alla risoluzione delle pesanti conseguenze sulla vita delle famiglie derivanti dall'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia.

Nel rilevare che il Governo, rifuggendo dalle proprie responsabilità, preferisce attribuire le cause della grave situazione attuale a non meglio precisati e imponderabili fattori esogeni, si domanda se, a fronte dell'asserita impossibilità per l'Esecutivo di incidere sulle dinamiche economiche, abbia ancora senso che le forze politiche di maggioranza si candidino alle prossime elezioni politiche, fermo restando che saranno i cittadini italiani, nelle urne, a incaricarsi di sancirne il fallimento.

Ritiene, altresì, priva di fondamento l'asserzione del Governo che sostiene di aver agito tempestivamente attraverso il ripetuto taglio delle accise, dal momento che tale misura, valida peraltro solo per periodi limitati e per taluni soggetti, si è rivelata ampiamente inefficace.

Reputa, inoltre, offensiva nei confronti della dignità stessa delle Camere l'affermazione secondo cui anche il dato relativo alla pressione fiscale, certificato dall'ISTAT in misura pari al 42,9 per cento nel 2025, debba essere correttamente interpretato.

Osserva che un simile atteggiamento denota la profonda ipocrisia dell'attuale Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, se solo si pone mente al fatto che all'inizio della presente legislatura un esponente di punta del gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Foti, ha presentato una

proposta di legge costituzionale volta a stabilire che la pressione fiscale non debba superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.

Considera altrettanto offensiva la tesi sostenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e riportata nella risposta predisposta per la sottosegretaria Albano, secondo cui l'aumento della pressione fiscale sarebbe in buona sostanza addebitabile a una crescita dell'occupazione e alla correlata espansione della base imponibile, con la conseguenza, assolutamente paradossale, per cui, al fine di perseguire l'obiettivo di una riduzione della pressione fiscale, si renderebbe necessario auspicare una contrazione del tasso di occupazione.

5-05837 Faraone: Elementi in ordine all'entità delle risorse aggiuntive destinate al settore della difesa e alle modalità di finanziamento dei relativi programmi di investimento nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Davide FARAONE (IV-CR) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Davide FARAONE (IV-CR), replicando, osserva che la risposta resa dalla sottosegretaria Albano, di cui si dichiara insoddisfatto, dimostra la notevole ambiguità del Governo rispetto alle questioni oggetto della propria interrogazione, dal momento che di fatto non è stata fornita alcuna indicazione precisa in merito all'entità e all'utilizzo delle risorse finalizzate all'attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede NATO in materia di rafforzamento della capacità di difesa.

Segnala al riguardo che, a dispetto delle rassicurazioni di segno contrario pubblicamente rese dal Ministro Crosetto, gli obiettivi di incremento delle risorse destinate al settore della difesa sono stati progressivamente ridimensionati, passando da un iniziale aumento della spesa nell'ordine dello 0,15 per cento del PIL previsto per l'anno 2026, poi disatteso, all'impegno sottoscritto in ambito NATO di destinare il 5 per cento del PIL alla difesa, per arrivare quindi ai 36 miliardi di euro di maggiore spesa annunciati dal Ministro Giorgetti, successivamente divenuti dapprima 29 miliardi di euro e poi ulteriormente ridotti.

Osserva, altresì, che anche il prospettato ricorso alle risorse del programma SAFE implica l'applicazione di tassi di interesse molto simili a quelli previsti per l'eventuale attivazione della linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (MES) per il finanziamento della spesa sanitaria durante la pandemia da COVID-19, cui tuttavia, per ragioni essenzialmente ideologiche, il nostro Paese ha deciso di non aderire.

In conclusione, ritiene che le scelte compiute dal Governo in merito alle spese da destinare al settore della difesa denotano una grande incoerenza di fondo, posto che, da un lato, l'Esecutivo proclama di fronte agli altri Stati *partner* il pieno rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, e, dall'altro, nell'ambito del dibattito di politica interna lascia invece intendere, per meri fini propagandistici, che quegli stessi impegni potranno essere tranquillamente disattesi.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-05836 Torto: Iniziative volte a contrastare gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia e a ridurre il carico fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda le premesse, richiamo l'attenzione sulla circostanza che l'accelerazione dell'inflazione registrata a settembre deriva in larga misura da fattori esogeni, riconducibili all'andamento dei mercati energetici internazionali.

Si tratta di una dinamica che interessa gran parte delle economie europee e che il Governo continua a monitorare con la massima attenzione.

Al contempo, le evidenze disponibili non segnalano l'emergere di pressioni inflazionistiche a causa di fattori di origine interna.

D'altro lato, i dati più recenti evidenziano un mercato del lavoro particolarmente dinamico, con livelli *record* di occupazione e una crescita significativa del numero degli occupati a tempo indeterminato. L'aumento dell'occupazione e delle retribuzioni complessive ha contribuito a sostenere il reddito disponibile delle famiglie, attenuando gli effetti della fase inflazionistica.

In tale contesto il Governo ha agito tempestivamente, adottando soluzioni pragmatiche per mitigare gli effetti degli *shock* esterni su famiglie e imprese, quali, ad esempio, il taglio delle accise disposto sempre per periodi limitati e poi progressivamente esteso subordinatamente alla persistenza dello *shock*.

Tali misure hanno avuto un effetto nella direzione sperata, cioè di limitare la trasmissione dell'aumento dei prezzi degli energetici all'inflazione generale; purtuttavia è ben comprensibile che le risorse fiscali non siano da sole in grado di risolvere alla radice il problema, né è pensabile che possano farlo.

Con riferimento alla pressione fiscale, il dato del 42,9 per cento del PIL deve essere correttamente interpretato.

Essa è calcolata sulla base delle entrate effettivamente riscosse e non sulla base di un livello teorico di imposizione desumibile dalle aliquote vigenti. Inoltre, come evidenziato anche nelle analisi più recenti, la pressione fiscale è un indicatore macroeconomico costruito come rapporto tra entrate tributarie e contributive e PIL: la sua variazione dipende non soltanto da modifiche normative delle imposte, ma anche dalla crescita della massa salariale, dalla composizione dei redditi e dalla dinamica degli utili delle imprese.

L'incremento registrato nel 2025 non è, pertanto riconducibile a un aumento generalizzato delle aliquote fiscali, ma riflette in misura significativa l'espansione della base imponibile derivante dall'aumento delle retribuzioni, nonché l'andamento positivo di diverse componenti reddituali che hanno determinato una crescita del gettito superiore a quella del prodotto.

Inoltre, le regole della contabilità pubblica impongono di contabilizzare alcune agevolazioni fiscali come misure di spesa. Queste misure aumentano il reddito disponibile delle famiglie e delle imprese ma non si traducono in una diminuzione della pressione fiscale.

Al contrario, il Governo ha ridotto le aliquote (e quindi la pressione fiscale) e ha adottato altre misure mirate sulle fasce più deboli della popolazione.

Inoltre, occorre evidenziare che negli ultimi anni sono aumentate in modo costante e significativo le entrate erariali e non erariali derivanti dalle attività di promozione della *compliance* e di controllo.

L'andamento della pressione fiscale riflette, quindi, anche l'impatto significativo derivante dalla crescita di queste entrate.

A queste si aggiungono le risorse redistribuite attraverso una serie di misure

selettive, che per il 2026 ammontano a circa 2,8 miliardi di euro.

Passando al quesito posto dall'onorevole interrogante, il Governo è consapevole del fatto che è opportuno che le misure presentino un grado crescente di selettività, così da garantirne l'efficacia e limitare allo stesso tempo l'impatto sulle finanze pubbliche.

In questo senso, il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale – annunciato nel DPFP – per misure connesse alla sicurezza energetica rappresenterebbe un'opportunità per accompagnare il progressivo superamento degli interventi di natura emergenziale a favore di azioni più strutturali e durature, da una parte, e a vantaggio delle fasce più vulnerabili, dall'altra.

In conclusione, voglio ricordare che, come noto, l'estensione della clausola di salvaguardia – in principio concepita solo per le spese di difesa – alle misure per la sicurezza energetica è stata proposta dalla Commissione europea sulla base della iniziativa presa dall'Italia.

ALLEGATO 2

5-05837 Faraone: Elementi in ordine all'entità delle risorse aggiuntive destinate al settore della difesa e alle modalità di finanziamento dei relativi programmi di investimento nell'ambito della prossima legge di bilancio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda il settore della difesa il Governo ha individuato i programmi di spesa da finanziare con le risorse del programma SAFE e gli stessi si sostanziano in programmi già approvati e tuttora in corso di esecuzione. Detto in altre parole lo strumento SAFE consente un diverso meccanismo di raccolta della provvista fondi necessaria a finanziare programmi di spesa già in corso di svolgimento e, come tali, già inclusi nel quadro di finanza pubblica.

Diverso il caso dei programmi di spesa aggiuntivi i quali sono strettamente connessi alla richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale disegnata all'interno del nuovo quadro di *governance* economica europea.

In ogni caso, ferme le competenze nel merito del Ministero della difesa, l'intento è quello di privilegiare, per quanto possibile, una componente di investimento ad elevato contenuto tecnologico e industriale, favorendo quelle commesse che siano in grado di innescare l'attivazione del sistema produttivo nazionale, con l'obiettivo parallelo di fornire sostegno allo sviluppo delle filiere industriali strategiche, alla capacità innovativa del Paese e alla competitività dell'industria italiana nei comparti ad alta intensità tecnologica.

Inoltre, concentrarsi su misure finalizzate ad aumentare, in via generale, la sicurezza del Paese e valorizzare la componente cosiddetta *dual use* permetterebbe di ottenere ricadute economiche di ampio spettro, oltre che vantaggi non limitati al settore della difesa.

Le implicazioni sui saldi di finanza pubblica sono, peraltro, già rappresentate in modo trasparente nel Documento programmatico di finanza pubblica.

L'eventuale utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale, rispetto a cui sono in corso ulteriori interlocuzioni con la Commissione europea per individuare l'ambito oggettivo dei possibili interventi, verrà attuato nel quadro delle regole europee recentemente riformate e non comporterà violazione alcuna del percorso di spesa concordato con le istituzioni europee.

Non si deve dimenticare, peraltro, che le risorse aggiuntive potranno essere destinate a investimenti e interventi capaci di rafforzare la sicurezza e l'autonomia strategica, generando nel tempo benefici attesi in termini di produttività, competitività e minore vulnerabilità rispetto a fattori esterni e contribuendo così a rafforzare la sostenibilità della finanza pubblica, anche attraverso la maggiore crescita economica indotta.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 165

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 176

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 177

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S) 181

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 170

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 185

SEDE REFERENTE:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 170

Modifiche alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, in materia di estensione delle aree cedibili a privati nella fascia lagunare di Sottomarina, nel comune di Chioggia, e di sospensione dei procedimenti di ingiunzione, di rilascio o di riscossione dei proventi relativi alle medesime. C. 2964 Andreuzza *(Esame e rinvio)* 170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia nella se-

duta odierna – ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio – l'esame del Documento Programmatico di Finanza Pubblica – DPFP 2026. Evidenzia preliminarmente che, a seguito dell'entrata in vigore nel 2024 della riforma della *governance* economica europea, la programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche è stata definita nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT), approvato con la Raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2025, che ha approvato altresì il relativo percorso di aggiustamento di bilancio.

Il Piano stabilisce il quadro di riferimento programmatico della finanza pubblica, individua il livello massimo del tasso di crescita della spesa netta in un orizzonte pluriennale e definisce una serie di riforme e di investimenti, da conseguire secondo una tempistica predefinita. Nelle more della revisione della disciplina nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, sono stati approvati atti di indirizzo parlamentare volti a impegnare il Governo a trasmettere il Documento programmatico di finanza pubblica 2026, in luogo della Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF), specificandone i contenuti.

Il DPFP 2026 reca dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della presentazione del Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027, che sarà inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e della trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio per il 2027.

Ricorda altresì che il DPFP 2026 individua i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, confermando quelli già individuati nel Documento di Finanza Pubblica 2026.

In questa sede, intende soffermarsi solo sui contenuti di interesse per la Commissione Finanze. Anzitutto il Governo, nel documento, evidenziando il completamento del processo di riforma fiscale avviato nel 2023, rileva che il termine per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi è fissato al 24 agosto 2028. Rammenta inoltre che il PNRR, completato il 30 giugno 2026, ha previsto una riforma dell'amministrazione fiscale (Riforma 1.12), evidenziando che l'ultimo *target* (M1C1-121bis) di tale riforma è stato raggiunto con la legge di bilancio 2026, consentendo l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dei dati delle fatture elettroniche per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili, inibendo l'utilizzo della compensazione orizzontale (« esterna » ovvero tra imposte di natura diversa o relative a diversi enti impositori) per alcuni contribuenti e, infine, introducendo una procedura di liquidazione automatica dell'IVA in caso di dichiarazione omessa.

Nel DPFP 2026 si afferma poi che quanto raggiunto sinora costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi delineati nel Piano strutturale di bilancio in materia di miglioramento dell'adempimento fiscale e di riordino delle detrazioni fiscali. Per quanto riguarda la riduzione delle spese fiscali, il Documento richiama la Riforma 2 della missione *REPowerEU* del PNRR, che dispone la riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente nel 2026 per 4,5 miliardi di euro (M7-5); l'Esecutivo prevede inoltre di progredire con l'obiettivo del Piano nazionale per l'energia e il clima riducendo i sussidi ambientalmente dannosi di 3,5 miliardi di euro entro il 2030.

Con riferimento alla mappatura delle proprietà non incluse nel registro catastale, il DPFP rammenta la ricognizione degli immobili non censiti in catasto, mediante la fotointerpretazione di fotografie aree rese disponibili dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, completata sui territori di 95 province ed avviata in ulteriori 4 province, per una copertura del 96 per cento del territorio nazionale. Il completamento della ricognizione per il territorio nazionale è previsto entro il 2026. Il Governo ricorda inoltre l'avviamento della campagna di invito alla compliance per le particelle sulle quali insistono fabbricati non dichiarati, per incentivare l'adempimento spontaneo.

Evidenzia che la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per l'anno 2026, anch'essa trasmessa dal Governo, riporta la stima ufficiale dell'incidenza dell'economia non osservata sul PIL e delle entrate sottratte alla finanza pubblica dall'evasione fiscale e contributiva (il cosiddetto *tax gap*), nonché i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione.

Segnala che nella Relazione sono riportati i dati relativi all'economia sommersa e le stime del *tax gap* per il periodo 2019-2023. In particolare, dai dati presentati nella Relazione emerge che, in termini assoluti, nel 2023, il gap complessivo (tributario e contributivo) risulta compreso fra 107,9 e 112,8 miliardi di euro, con un incremento nel quinquennio 2019-2023 compreso tra 2,3 e 3 miliardi di euro. In particolare, prendendo in esame il solo obbligo tributario, il *gap* è risultato pari a 98,7-100,1 miliardi di mancate entrate tributarie.

In termini relativi (e quindi rispetto alla imposta potenziale), nel 2023, la propensione all'evasione si è attestata al 17,1-17,3 per cento, segnando una diminuzione di circa 2,4 punti percentuali rispetto al 2019 e di 0,2 punti percentuali rispetto al 2022. La riduzione registrata nell'ultimo quinquennio è attribuibile, in primo luogo, alla riduzione relativa dell'evasione dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP; più contenuta risulta la riduzione dell'evasione dell'IRPEF sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa, la cui propensione al *gap* resta comunque la più elevata (59,7 per cento nel 2023, a fronte del 64,1 per cento del 2019). Fa presente che la crescita del *tax gap* in valore assoluto è risultata inferiore rispetto all'incremento dell'imposta potenziale, confermando il miglioramento della compliance nel medio periodo.

Inoltre, la propensione al *gap* calcolata al netto dell'IMU e delle accise è l'indicatore utilizzato ai fini del monitoraggio degli obiettivi previsti nell'ambito del PNRR. In particolare, secondo l'obiettivo M1C1-116, come riformulato nel novembre 2025, la « propensione all'evasione », calcolata per tutte le imposte ad esclusione dell'IMU e delle accise, doveva ridursi di almeno il 10 per cento, prendendo in esame il valore medio nel biennio 2022-2023, rispetto al valore di riferimento del 2019. Segnala che l'Aggiornamento alla Relazione dello scorso anno aveva già evidenziato il pieno conseguimento del *target*. I dati definitivi riportati nella Relazione confermano tale risultato e ne rafforzano ulteriormente la portata, mostrando una riduzione media pari al 12 per cento, superiore di oltre un punto percentuale rispetto alla stima già illustrata lo scorso anno (-10,9 per cento). Segnala inoltre che il valore aggiunto generato dal sommerso economico si è attestato, nel 2023 in prossimità di 198 miliardi di euro.

Per quanto riguarda invece la prevenzione e il contrasto all'evasione, nel 2025 il risultato annuale relativo all'obiettivo di riscossione complessiva svolta dall'Agenzia delle entrate è pari a 29 miliardi di euro di cui: 16,1 miliardi derivanti dai versamenti diretti a seguito dell'attività di accertamento per diversi settori impositivi (imposte dirette, IVA, IRAP e Registro), di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi degli atti e delle dichiarazioni sottoposte a registrazione, nonché di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni; 9,6 miliardi di euro dalla riscossione tramite gli Agenti della Riscossione; 3,3 miliardi derivano dall'attività di promozione della *compliance*.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che sono state presentate due proposte alternative di parere: una da parte del gruppo PD-IDP *(vedi allegato 2)*, l'altra da parte del gruppo M5S *(vedi allegato 3)*. Avverte che le proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra la proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, depositata dal suo gruppo. Evidenzia in primo luogo che nel Documento presentato dal Governo tutte le cifre delle principali grandezze macroeco-

nomiche, seppur di segno positivo, sono sempre inferiori a uno. Ciò mette in luce tutti i limiti di un Esecutivo che, seppure abbia avuto più di quattro anni per mettere in campo le opportune riforme, non ha tuttavia ottenuto risultati significativi. Rammenta al riguardo che il Governo prevede una crescita dello 0,8 per cento nel 2027, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, valori incompatibili con l'obiettivo di aumentare in modo stabile il benessere dei cittadini. Rammenta altresì che una crescita inferiore al 2 per cento rappresenta, sostanzialmente, una stagnazione.

Svolge analoghe considerazioni sui dati di spesa, ricordando che l'Esecutivo programma di investire lo 0,6 per cento del PIL, per ciascun anno di riferimento, nella difesa e nella sicurezza energetica. Tuttavia ribadisce che, a più di quattro anni dal suo insediamento, il Governo non ha ancora dimostrato di avere una strategia concreta per riportare l'economia nazionale su un *trend* di crescita duraturo. Analizzando l'andamento del debito pubblico, rammenta che nelle previsioni del Governo esso resterà prossimo al 138 per cento del PIL anche nel 2027.

Come già anticipato, a fronte della programmazione di un incremento della spesa per la difesa, evidenzia i dati allarmanti della spesa sanitaria, che vanno principalmente valutati in termini percentuali. La spesa sanitaria, pur crescendo di valore nominale – da 148,8 miliardi nel 2026 a 160 miliardi nel 2029 – è infatti destinata a scendere dal 6,4 al 6,3 per cento del PIL. Né sono stanziate adeguate risorse per i servizi pubblici, gli investimenti produttivi, la ricerca e l'innovazione, le politiche industriali. Il Paese appare invece caratterizzato dall'aumento dei divari territoriali e dalla mancata crescita del valore reale dei salari.

Per quanto attiene invece all'utilizzo delle risorse del PNRR – dato evidenziato anche dal relatore – ricorda che gli effetti di tale straordinaria iniezione di risorse economiche potranno essere verificati solo nel tempo; tuttavia, dalle prime risultanze emerge la fotografia di un Paese con salari bassi, scarsa produttività e deboli investimenti privati ma, soprattutto, con il gravissimo problema della scarsa partecipazione di giovani e di donne al mercato del lavoro.

Per quanto specificamente attiene alla materia fiscale, evidenzia che il Documento in esame, nel rinviare al Documento programmatico di bilancio 2027 per la disamina approfondita della manovra, non consente di valutare le singole misure tributarie, i relativi effetti finanziari, le coperture e l'impatto distributivo. Né sono individuate misure strutturali che consentano in qualche modo di sostituire la straordinaria iniezione di risorse del PNRR e il relativo impatto sulla crescita.

Oltre a evidenziare un aumento delle entrate tributarie, il Documento del Governo certifica anche la crescita costante della pressione fiscale, destinata a raggiungere il 43,1 per cento nel 2029. Ricorda che questo Governo ha avviato una complessa riforma fiscale, cui ha contribuito anche il suo gruppo con alcune proposte emendative; di tale riforma, tuttavia, non appare possibile valutare l'impatto, soprattutto con riguardo all'imposta sui redditi. A suo parere, infatti, gli effetti della riforma non possono valutarsi solo considerando le mere riduzioni percentuali, ma occorre piuttosto tenere in adeguata considerazione gli elementi complessivi dell'imposizione sui redditi, quali le detrazioni, le deduzioni, il trattamento integrativo, i regimi sostitutivi e la perdita dei benefici collegati a determinate soglie; non vi è traccia, nel Documento in esame, di siffatta analisi. Né il Governo appare in grado di quantificare gli effetti derivanti dal *fiscal drag* sul prelievo fiscale, non essendo previsti meccanismi di indicizzazione o restituzione. Paragona dunque l'azione del Governo sul fisco a quella di un medico che cura il sintomo, senza occuparsi della patologia sottostante, che nel frattempo provoca altri danni al sistema.

Si sofferma quindi sulla riforma del catasto, argomento anch'esso richiamato dal relatore De Palma: sebbene il Governo in carica non possa essere considerato responsabile dell'inazione dei precedenti esecutivi, esso non ha tuttavia intrapreso al-

cuna azione concreta in tale direzione. Di conseguenza, le questioni relative al censimento di terreni e fabbricati graveranno, ancora una volta, sui futuri governi.

Sotto un diverso profilo, rammenta che dall'insediamento dell'Esecutivo si sono succeduti ben sedici provvedimenti in tema di carburanti. Si tratta di una stratificazione normativa che – al di là delle valutazioni nel merito – rischia di ingenerare confusione soprattutto per i cittadini, oltre a dimostrare l'assenza di una strategia concreta del Governo per la crisi energetica, sinora affrontata solo con quelli che non esita a definire proclami.

Con riferimento, infine, alla parte tabellare del Documento, esprime particolare preoccupazione per la possibile riduzione dei consumi intermedi.

Per i richiamati motivi, invita i colleghi a tenere in debita considerazione la proposta di parere formulata dal gruppo del Partito Democratico.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle, evidenziando anzitutto come vi sia una contraddizione tra i dati contenuti nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica in esame e le reali prospettive di crescita del PIL. In particolare, ritiene che le stime di crescita per gli anni 2027, 2028 e 2029 riportate dal DPFP, pur essendo estremamente modeste, attestandosi su cifre decimali, risultino ottimistiche. Basti considerare quanto rappresentato dal Governo nella relazione volta all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, nella quale sono evidenziati gli elementi di instabilità con cui il Paese si confronta, a partire dalle crescenti tensioni internazionali e dall'aumento del costo della vita.

In proposito, osserva che se è vero che l'Ufficio parlamentare di bilancio, con nota del 29 settembre, ha validato le previsioni macroeconomiche del DPFP quanto alle stime di crescita del PIL, è altrettanto vero che, in quella stessa sede, è stata rilevata con preoccupazione l'estrema volubilità dello scenario internazionale.

Sotto il profilo della politica interna, l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia è stata richiesta per ottenere margini ulteriori di spesa da destinare ai settori della difesa e dell'energia, con un indebitamento aggiuntivo pari a circa 29 miliardi.

Sottolinea, dunque, l'esigenza di vigilare sui conti, che verserebbero in una condizione che non esita a definire allarmante. In proposito, evidenzia, richiamandosi a quanto già ricordato dal collega Toni Ricciardi, che il rapporto debito/PIL, nel 2026, si attesta intorno al 138 per cento, e che non paiono esservi i presupposti per una sua futura contrazione, nonostante le politiche di rigore attuate dal Governo. A ciò si aggiungono gli effetti del *fiscal drag*: una tassa occulta, che pesa soprattutto sui salari e le pensioni del ceto medio. Nota, al riguardo, come, pur in presenza di un tasso di inflazione che oggi si attesa al 4,2 per cento, il Governo non predisponga misure per sterilizzare gli effetti derivanti dal drenaggio fiscale.

Infine, numerose sono le spie che denotano uno stato di sofferenza del Paese. Tra queste cita, in primo luogo, il crollo della propensione al risparmio, segnalando una riduzione di 1,2 punti percentuali rispetto ai dati del primo trimestre; rileva, in secondo luogo, che i dati sulla produzione industriale testimoniano non solo una scarsa produttività, ma la mancata crescita dei volumi prodotti. Rileva, infine, che l'Italia – unica in Europa – presenta salari reali più bassi rispetto a quelli percepiti dai lavoratori trent'anni fa.

In conclusione, invita i membri della Commissione a votare in favore della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risultano precluse le proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dai gruppi PD-IDP e M5S, che non saranno pertanto poste in votazione.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
C. 2908, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, segnala che la proposta di legge C. 2908 è stata approvata dal Senato il 28 aprile 2026 e successivamente assegnata alla XIII Commissione Agricoltura della Camera in sede referente. Ad essa è stata abbinata la proposta di legge C. 2913 Gusmeroli, recante disposizioni in materia di produzione e commercio del pane e di impiego della denominazione di « pane fresco » nonché istituzione della Festa del pane.

Soffermandosi sulle sole disposizioni di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16, commi 3 e 4, della proposta C. 2908, adottata come testo base, che reca disposizioni in tema di aliquote IVA, modificando in modo identico sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sia il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 170 del 2026, destinato a entrare in vigore dal 2027.

In particolare, si chiarisce – dando seguito alla norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 4, della legge n. 145 del 2018) – che l'aliquota IVA super ridotta al 4 per cento, applicabile al pane e ad altri prodotti della panetteria ordinaria, purché senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio, riguarda anche i medesimi prodotti che contengano destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, 6 ottobre, sono stati resi i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative.

Avverte quindi che sono pervenute alcune richieste di riesame e che la Presidenza, alla luce dei criteri di ammissibilità delle proposte emendative richiamati nella seduta di ieri, conferma le pronunce di inammissibilità rese in quella sede.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, in materia di estensione delle aree cedibili a privati nella fascia lagunare di Sottomarina, nel comune di Chioggia, e di sospensione dei procedimenti di ingiunzione, di rilascio o di riscossione dei proventi relativi alle medesime.
C. 2964 Andreuzza.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, ricorda anzitutto che la proposta di legge C. 2964, costituita da un solo articolo, integra quanto previsto dalla legge n. 17 del

2020, in tal modo consentendo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia alcune aree che, nel tempo, sono state oggetto di decreti di esclusione dal demanio marittimo e incluse nel patrimonio dello Stato, allo scopo di ritrasferirle a soggetti privati. Si prevede poi che vengano meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e, in genere, per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree; infine, vengono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.

Ricorda che, come emerso nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 17 del 2020 (C. 2152-A e abb.), negli anni Venti del secolo scorso, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, si è reso necessario costruire il muro di sponda del Canal Lusenzo, nel comune di Chioggia, con l'intesa che i privati che avessero eseguito i lavori di imbonimento avrebbero acquisito l'appezzamento di terreno sottratto al mare. Le aree provenienti dalla bonifica della laguna sono tuttavia entrate a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, sono divenute inalienabili, finché ai sensi del Codice della navigazione – in particolare, con decreto 10 febbraio 1965 del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze – esse sono state trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato, senza che venisse riconosciuta alcuna titolarità ai cittadini possessori delle stesse che avevano realizzato a loro spese le opere di imbonimento dell'area. A seguito delle verifiche svolte in occasione del processo del federalismo demaniale (decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85) l'Agenzia del demanio di Venezia, accertata l'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse. Il comune di Chioggia ha quindi sollecitato una soluzione normativa per restituire ai cittadini la proprietà degli immobili in oggetto. Successivamente, la legge n. 17 del 2020 ha consentito, per l'area suddetta, di trasferire le aree demaniali al patrimonio disponibile del comune, per la successiva alienazione ai privati possessori; essa tuttavia esclude l'applicazione di alcune disposizioni della legge n. 177 del 1992, per le quali l'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e, in genere, per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree.

Rileva che la relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge chiarisce, al riguardo, che essa intende consentire la piena e compiuta attuazione della disciplina vigente, adeguando le modalità di regolarizzazione delle particelle catastali rimaste escluse dalle precedenti operazioni di trasferimento. L'attuale quadro applicativo ha, infatti, evidenziato l'esistenza di criticità di carattere procedurale, che hanno impedito il completamento dei procedimenti di trasferimento, determinando situazioni di incertezza giuridica in ordine alla titolarità dei beni e alla conseguente debenza dei canoni pregressi.

Passando al contenuto specifico della proposta, la lettera *a)* dell'articolo 1 modifica l'articolo 1, comma 2, della legge n. 17 del 2020, prevedendo che le disposizioni di cui alla legge n. 177 del 1992, relative al trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e la successiva possibilità di alienazione ai privati possessori, si applicano anche alle aree oggetto di eventuali successivi decreti di esclusione dal demanio marittimo, emanati ai sensi del Codice della navigazione.

La modifica recata dalla lettera *b)*, integrando la norma con cui si prevede che l'acquisto delle aree da parte del Comune faccia venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e, in genere, per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree, estende tale disciplina anche alle aree individuate successivamente al 1° aprile 2020, data di entrata in vigore della legge n. 17 del 2020, con i decreti ministeriali di esclusione dal demanio marittimo e trasferimento al patrimonio dello Stato.

La lettera *c)* estende la sospensione dei procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, a partire dalla data di presentazione della domanda di acquisto da parte

dei privati possessori, anche alle aree oggetto di successivi decreti di esclusione dal demanio marittimo. In particolare, la sospensione decorre dalla data di pubblicazione, da parte del capo del compartimento marittimo competente, la Capitaneria di porto, della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal demanio marittimo. Dalla stessa data, inoltre, sono sospesi i procedimenti di riscossione dei proventi, fino al perfezionamento dell'acquisto del bene.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), nel cogliere l'occasione della presenza della sottosegretaria Albano, delegata, tra l'altro, a trattare le questioni relative al demanio, evidenzia come, a suo avviso, si sia in questo caso di fronte ad un fenomeno che si potrebbe definire di superfetazione normativa. Si dichiara tuttavia consapevole del fatto che, nel caso di specie, lo strumento legislativo appare necessario, pur ricordando che negli ultimi dieci anni si è già intervenuti con due provvedimenti normativi per tentare di dirimere la questione di Chioggia, che attende una soluzione da ben 112 anni, in quello che, nell'ambito di studi dottrinali, è stato definito come l'« impazzimento della pubblica amministrazione ».

Rileva infatti come, a suo avviso, il determinarsi di una simile situazione non possa che ricondursi alla mancata volontà o all'incapacità di coloro che, operando sul territorio, avrebbero dovuto trovare una soluzione e mettere in campo provvedimenti concreti. L'esigenza sulla quale richiama l'attenzione dei colleghi è che le norme mantengano i caratteri propri della generalità e astrattezza, mentre a presidio della singola situazione concreta debba essere preposta la pubblica amministrazione, nelle sue diverse articolazioni.

In particolare, per quanto attiene alla vicenda di Chioggia, ricorda che negli anni Venti, ai privati impegnati nei lavori di imbonimento delle aree del comune, fu promesso il trasferimento, mediante alienazione, dei terreni, che in seguito alla bonifica sarebbero stati sottratti al mare. Nell'arco di oltre cento anni, tuttavia, nessuno ha tenuto fede a tale impegno. Come noto, nella scorsa legislatura, il senatore Paolo Saviane, di recente scomparso e relatore del provvedimento del 2020, fece della risoluzione di tale questione una propria battaglia, anche di ordine culturale.

Rammenta poi che anche l'attuale direttore dell'Agenzia del demanio si è espresso a favore di una soluzione della vicenda; eppure ad essa sembrano frapporsi continui ostacoli di natura amministrativa. Il suo auspicio è quello che lo Stato sappia intervenire, svolgendo il proprio fondamentale compito di composizione dei diversi interessi coinvolti, e che non si sia obbligati, come teme, ad intervenire nuovamente sulla vicenda, anche dopo l'approvazione della proposta di legge.

Si dichiara con forza favorevole al provvedimento in esame.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) sottolinea l'importanza del contenuto della proposta in esame e ricorda come la richiamata legge n. 17 del 2020 sia stata frutto di un proficuo lavoro delle due Camere, che hanno svolto un'intensa attività conoscitiva; essa ha consentito di venire incontro alle numerose famiglie che, nel 2014, si sono viste recapitare ingenti cartelle esattoriali – anche di centinaia di migliaia di euro – per l'occupazione di suolo pubblico su cui i loro antenati avevano eseguito interventi di bonifica, in vista di un successivo trasferimento. Rammenta che tali pretese economiche sono al momento sospese; la proposta di legge in esame intende regolarizzare la situazione di circa trenta particelle, di piccola o piccolissima estensione, attigue o facenti parte di terreni e fabbricati già regolarizzati. Nonostante il fatto che i colloqui con gli enti competenti abbiano evidenziato una generale propensione a trovare una soluzione amministrativa, rammenta che dalle interlocuzioni con l'Agenzia del demanio è emersa l'opportunità di un intervento normativo che consenta di portare a termine quanto già avviato. Ricorda e ringrazia infine i colleghi che, nelle precedenti legislature, si sono spesi personalmente per una compiuta risoluzione della questione.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.
Atto n. 443.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, ricorda anzitutto che la Commissione Finanze esamina oggi, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2, che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia assicurativa (cd. direttiva *Solvency II*) per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo.

Rileva che le principali modifiche alla direttiva *Solvency II* riguardano: l'ambito soggettivo, con l'aggiornamento delle soglie di riferimento ai fini dell'individuazione dei soggetti cui essa si applica; l'applicazione, che ritiene particolarmente importante, del principio di proporzionalità, relativamente all'individuazione delle imprese piccole e non complesse: il sistema di *governance* e gestione del rischio, con particolare riferimento ai requisiti degli organi apicali e l'obbligo delle imprese di disporre di politiche scritte riguardanti la gestione del rischio, del controllo interno, dell'audit interno, della remunerazione, e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Inoltre, si prescrive che le imprese assicurative debbano sviluppare e monitorare l'implementazione di piani specifici per monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti a breve, medio e lungo termine dai fattori di sostenibilità.

La norma di delega è contenuta nell'articolo 13, commi da 14 a 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91 – legge di delegazione europea 2024. Rammenta quindi che i termini di scadenza della delega, per effetto del meccanismo di slittamento previsto dalla legge n. 234 del 2012, sono prorogati al 29 dicembre 2026.

La norma di delega dispone, tra l'altro, che le norme nazionali di recepimento estendano il novero di documenti contabili delle imprese assicurative da sottoporre a revisione; esse devono consentire di subordinare l'utilizzo del meccanismo di aggiustamento per la volatilità, che consente di sterilizzare gli effetti temporanei delle oscillazioni di mercato sui documenti contabili delle compagnie assicurative, a condizioni ulteriori a quelle minime previste dalle norme unionali; devono infine prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità, ove previsto dalle norme europee.

In ragione di tali principi di delega, lo schema di decreto legislativo, che consta di 14 articoli, introduce modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private – CAP.

Passando al contenuto dello schema, evidenzia che l'articolo 1 interviene principalmente sull'impianto definitorio del Codice e sui principi generali della disciplina prudenziale assicurativa, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE *(Solvency*

II). In particolare, sono introdotte e aggiornate le definizioni rilevanti ai fini della vigilanza assicurativa, della vigilanza di gruppo, della proporzionalità, della sostenibilità e delle attività transfrontaliere.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'accesso all'attività assicurativa e riassicurativa, in attuazione della direttiva (UE) 2025/2, al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità competenti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e di migliorare i meccanismi di condivisione delle informazioni a livello europeo.

L'articolo 3 prevede una serie di modifiche al Titolo III del CAP, che disciplina l'esercizio dell'attività assicurativa, ossia le regole prudenziali e organizzative che le imprese devono rispettare dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio. Le modifiche riguardano, in particolare, il sistema di governo societario, la gestione dei rischi, la valutazione interna del rischio e della solvibilità, l'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei profili macroprudenziali, la disciplina delle funzioni fondamentali, il calcolo delle riserve tecniche, le misure relative alle garanzie di lungo termine, i requisiti patrimoniali, l'informativa prudenziale e il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse.

L'articolo 4 dispone l'aggiornamento delle soglie dimensionali per l'accesso al regime previsto per le imprese di assicurazione locale. In particolare, viene innalzato: da euro 5.000.000 ad euro 15.000.000, il requisito dimensionale massimo di incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa e da euro 25.000.000 ad euro 50.000.000, il requisito dimensionale massimo di totale delle riserve tecniche dell'impresa (e del gruppo), al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

L'articolo 5 inserisce delle disposizioni di coordinamento e di semplificazione nell'ambito della procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività di riassicurazione. Nel dettaglio, si prevede che l'impresa richiedente debba dare indicazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa eventualmente presentata in un altro Stato membro che sia stata respinta o revocata, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca. Qualora la domanda di autorizzazione formi oggetto di valutazione congiunta da parte di IVASS con altre autorità di vigilanza, si precisa che il provvedimento motivato di diniego debba essere comunicato all'impresa interessata entro 8 mesi a decorrere dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione. Si individuano le disposizioni da applicare qualora l'impresa intenda essere classificata come piccola e non complessa.

L'articolo 6 inserisce disposizioni di coordinamento e di semplificazione informativa per il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività di riassicurazione. Inoltre, vengono introdotte delle semplificazioni informative con riguardo alle imprese di riassicurazione e di riassicurazione captive, e cioè delle compagnie possedute interamente o in grande prevalenza da un gruppo industriale, finanziario o commerciale non assicurativo, aventi il compito esclusivo di assicurare o riassicurare i rischi della società madre e delle sue aziende affiliate.

L'articolo 7 reca disposizioni che modificano la nozione di influenza dominante ai fini dell'individuazione dei rapporti di gruppo dando rilievo, salvo prova contraria, anche alle situazioni in cui tale influenza sia esercitata mediante un coordinamento centralizzato sulle decisioni dell'altra impresa, e che incidono sulle informazioni che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'IVASS, nelle ipotesi di sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni apicali o sono titolari di funzioni fondamentali.

L'articolo 8 modifica la disciplina della vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, vengono introdotte disposizioni in materia: di gestione del rischio di liquidità; di poteri di vigilanza, per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali; di vigilanza, per preservare la situazione finanziaria delle imprese durante shock eccezionali a livello settoriale; di cooperazione tra l'IVASS e l'autorità di vigilanza dello Stato membro

(ospitante o di origine) per le attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi rilevanti (per il mercato italiano o dello Stato membro) svolte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 9 modifica la disciplina in materia di vigilanza sul gruppo, contenuta nel titolo XV del Codice delle assicurazioni private. Le modifiche riguardano: l'inclusione nell'ambito di applicazione della vigilanza sul gruppo delle imprese che siano sottoposte a direzione unitaria, secondo il giudizio dell'IVASS basato su specifici parametri; l'introduzione di disposizioni relative alle misure di proporzionalità a livello di gruppo e agli ostacoli o impedimenti all'esercizio della vigilanza di gruppo; l'area di vigilanza di gruppo e i relativi casi di esclusione da essa; l'introduzione di una disciplina sugli strumenti macroprudenziali applicabili a livello di gruppo; i requisiti richiesti alla *governance* del gruppo ai fini della vigilanza; la vigilanza in relazione al rischio e alla solvibilità del gruppo e i relativi obblighi di comunicazione all'IVASS, nonché le metodologie di calcolo della solvibilità di gruppo; taluni obblighi informativi nei confronti dell'IVASS ai fini del rispetto degli adempimenti inerenti alla vigilanza sul gruppo; la disciplina concernente i sottogruppi nazionali con società controllante di Stato membro oppure di Stato terzo; le misure correttive sul gruppo, ove siano rilevate carenze nel rispetto degli obblighi dettati dalle norme sulla vigilanza.

L'articolo 10 interviene sul Titolo XVI del Codice, che regola la salvaguardia della stabilità, la vigilanza preventiva e i provvedimenti risanatori o straordinari sulle imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'articolo 11 apporta modifiche al Titolo XVIII del Codice, nella sezione relativa al sistema sanzionatorio (sanzioni amministrative, procedimenti e destinazione dei proventi), al fine di adeguarlo alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2.

L'articolo 12 interviene sulle misure transitorie applicabili alle riserve tecniche, ai tassi di interesse privi di rischio, alle garanzie di lungo termine e agli obblighi di informativa.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 14 stabilisce che lo schema in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel complesso, ritiene che il recepimento della direttiva miri a trovare un equilibrio condivisibile, essendo diretta a rafforzare la capacità del sistema di affrontare rischi, senza applicare i medesimi oneri regolamentari ad operatori profondamente diversi per dimensione e complessità.

In conclusione, chiede si proceda ad un'attività conoscitiva sul provvedimento, anche mediante il deposito di memorie scritte.

Marco OSNATO, *presidente*, nel manifestare la piena disponibilità ad una adeguata attività istruttoria sul provvedimento, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2), con il relativo Annesso e gli Allegati;

esaminata altresì la Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con la quale il Governo chiede di incrementare l'aggregato di spesa netta dello 0,6 per cento del prodotto interno lordo in ciascuno degli anni 2027 e 2028 per interventi in materia di difesa e sicurezza energetica;

premesso che:

il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) certifica, a quattro anni dall'insediamento del Governo, l'assenza di una strategia credibile per riportare l'economia italiana su un sentiero di crescita solida e duratura;

la revisione all'1 per cento della crescita del PIL nel 2026 non modifica un quadro strutturalmente stagnante: il Governo prevede, infatti, una crescita appena dello 0,8 per cento nel 2027, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, incompatibile con l'obiettivo di ridurre significativamente il debito e aumentare in modo stabile il benessere dei cittadini;

il debito pubblico resterà prossimo al 138 per cento del PIL anche nel 2027, mentre il deficit tornerà sopra il 3 per cento nel biennio successivo in ragione dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia;

il Governo sceglie di utilizzare nuovi spazi di bilancio per incrementare la spesa per la difesa, mentre la spesa sanitaria, pur crescendo in valore nominale da 148,8 miliardi nel 2026 a 160 miliardi nel 2029, scende dal 6,4 al 6,3 per cento del PIL e non vengono aperti spazi comparabili per i servizi pubblici, gli investimenti produttivi, la ricerca e l'innovazione, le politiche industriali, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali e l'aumento dei salari e dei redditi disponibili; anche il condivisibile incremento delle spese in materia di energia, pur accompagnato dall'indicazione di alcuni ambiti e strumenti di intervento, resta privo del riparto delle risorse, fino a 14,4 miliardi nel biennio, tra le singole misure, della relativa scansione temporale e della quantificazione dei risultati attesi;

il Governo non ha impresso una svolta alla capacità di trasformare le risorse del PNRR in crescita, innovazione, infrastrutture e occupazione qualificata, lasciando irrisolti i principali fattori che frenano la crescita italiana: salari reali insufficienti, bassa produttività, debolezza degli investimenti privati, scarsa partecipazione al lavoro di giovani e donne e persistenti divari territoriali;

in tale quadro, le prospettive di crescita e di riduzione del debito restano affidate prevalentemente a condizioni future e a previsioni ancora soggette a verifica europea;

la spesa per interessi, già pari a circa 87,2 miliardi di euro nel 2025, aumenta dal 3,8 per cento del prodotto interno lordo nel 2025 al 4,7 per cento nel 2029, assorbendo una quota crescente delle risorse pubbliche; il percorso di riduzione del debito resta pertanto dipendente dalla realizzazione di avanzi primari elevati e dalla tenuta dei mercati, con margini sem-

pre più ristretti per politiche sociali, investimenti e riduzioni strutturali del prelievo;

il Documento rinvia al Documento programmatico di bilancio 2027, da trasmettere alla Commissione europea entro il 15 ottobre, la disamina approfondita della manovra per il triennio 2027-2029 e non consente quindi di valutare, in questa sede, le singole misure tributarie, i relativi effetti finanziari, le coperture e l'impatto distributivo;

il quadro tendenziale evidenzia, dopo il picco connesso al PNRR del 2026, una riduzione della spesa in conto capitale da 133,5 miliardi nel 2026 a 117,9 miliardi nel 2029 e degli investimenti fissi lordi da 93,7 a 88,8 miliardi; il Documento non individua un volume equivalente di risorse strutturali capace di sostituire tale impulso, con conseguenti rischi per la crescita potenziale e per lo stesso percorso di riduzione del debito;

le entrate tributarie sono previste in aumento da 665,8 miliardi di euro nel 2025 a 743,2 miliardi nel 2029 e le imposte dirette da 346 a 387,3 miliardi, mentre la pressione fiscale resta stabilmente intorno al 43 per cento e raggiunge il 43,1 per cento nel 2029, senza una riduzione strutturale del prelievo complessivo;

il Documento richiama, tra gli interventi strutturali già adottati, la riduzione della seconda aliquota IRPEF, ma non valuta il profilo complessivo del prelievo effettivo; la progressività non dipende infatti soltanto dagli scaglioni e dalle aliquote legali, ma anche dall'interazione con detrazioni, deduzioni, trattamento integrativo, addizionali territoriali, regimi sostitutivi e perdita dei benefici collegati a determinate soglie, che può determinare discontinuità nelle aliquote medie e marginali effettive e trattamenti differenti per contribuenti con analoga capacità contributiva; ogni ulteriore intervento sull'IRPEF dovrebbe pertanto essere accompagnato da simulazioni dell'intero profilo del prelievo e dei suoi effetti per tipologia e livello di reddito;

il Documento dà atto che, a partire dalle previsioni d'autunno 2024, la Commissione europea assume nello scenario a politiche invariate la piena indicizzazione annuale all'inflazione degli scaglioni dell'IRPEF in tutti gli Stati membri e contabilizza quindi la loro mancata indicizzazione come misura discrezionale di aumento delle entrate (DRM). Tale mutamento non attribuisce risorse europee aggiuntive e non modifica, di per sé, la previsione complessiva di bilancio, ma ne cambia la scomposizione tra scenario di base e misure: poiché la spesa netta è calcolata al netto delle DRM, il maggiore gettito da *fiscal drag* riduce contabilmente l'aggregato sottoposto a sorveglianza; una piena indicizzazione annuale eliminerebbe tale margine di discrezionalità, mentre un recupero anche degli anni pregressi, eccedente l'indicizzazione annuale, sarebbe registrato come misura di riduzione delle entrate assorbendo ulteriore spazio;

il Documento non quantifica separatamente il maggiore gettito riconducibile al *fiscal drag*, non lo distingue dagli effetti dell'occupazione, della crescita reale dei redditi e delle modifiche normative e non ne indica la distribuzione per livello e tipologia di reddito; non è inoltre previsto un meccanismo automatico, trasparente e progressivo di indicizzazione o restituzione, sicché non è possibile verificare in quale misura gli interventi già adottati compensino il drenaggio fiscale accumulato; in assenza di una disciplina legislativa, una futura ripresa dell'inflazione produrrebbe nuove misure discrezionali di aumento delle entrate ai fini della metodologia europea e un incremento del prelievo effettivo, senza garanzia di restituzione ai redditi medio-bassi e ai redditi fissi;

la Relazione sull'economia non osservata stima per il 2023 un valore aggiunto sommerso di 197,6 miliardi di euro e un divario tributario e contributivo compreso tra 107,9 e 112,8 miliardi; le stime, indicate come semi-definitive per le singole imposte, evidenziano un gap di 38,4 miliardi per l'IRPEF da lavoro autonomo e d'impresa, di 34,4 miliardi per l'IVA e di 12 miliardi per l'IRES, mentre l'aumento delle adesioni al concordato preventivo biennale e il ricorso a ravvedimenti speciali non dimo-

strano, da soli, un recupero strutturale della base imponibile;

sul versante dell'accertamento e della riscossione, il DPFP assume, rispetto al 2024, obiettivi di incremento delle maggiori entrate da attività di prevenzione e controllo pari al 5 per cento entro dicembre 2027 e al 10 per cento entro dicembre 2029; la Relazione sull'economia non osservata riferisce che nel 2025 le Agenzie fiscali hanno recuperato complessivamente 30,4 miliardi di gettito erariale, di cui 3,3 miliardi dalla promozione della *compliance*, 16,4 miliardi dal contrasto all'evasione, 1 miliardo dal disconoscimento di crediti e rimborsi e 9,7 miliardi dalla riscossione tramite ruoli; la stessa Relazione segnala tuttavia che, nell'ultimo decennio, la riduzione della propensione all'evasione si è concentrata sull'omessa o infedele dichiarazione, mentre la componente dell'omesso versamento è rimasta relativamente stabile, e si limita a richiamare l'analisi dello *stock* dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 2000-2024 senza quantificare, nel documento allegato, il carico residuo effettivamente riscuotibile e quello destinato al discarico;

quanto alla partecipazione dei comuni all'accertamento, nel periodo febbraio 2009-dicembre 2025 le 131.598 segnalazioni qualificate hanno prodotto circa 442,3 milioni di maggiore imposta accertata e 158 milioni effettivamente riscossi, con profonde differenze territoriali; il raddoppio dal 50 al 100 per cento, per il triennio 2025-2027, della quota riconosciuta ai comuni sulle maggiori somme accertate e riscosse deve pertanto essere accompagnato da un monitoraggio degli esiti, dei tempi di riscossione e della capacità amministrativa degli enti;

in materia catastale, il DPFP riferisce che la ricognizione degli immobili non censiti è stata completata in 95 province e avviata in altre 4, coprendo il 96 per cento del territorio nazionale, con completamento previsto entro il 2026 e circa 20.000 lettere da inviare per fabbricati non dichiarati; nel secondo trimestre del 2026 sono state inoltre inviate circa 21.600 lettere di compliance per immobili interessati, dal 2019, da interventi di efficienza energetica o miglioramento strutturale finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche; la Relazione sull'economia non osservata attesta, al 31 dicembre 2025, circa 125.000 aggiornamenti catastali segnalati dai comuni e un incremento complessivo delle rendite pari a circa 200 milioni, ma il Documento non quantifica il gettito atteso dalle nuove campagne né la quota degli inviti che si tradurrà in aggiornamenti effettivamente perfezionati;

il Documento richiama l'obiettivo del Piano strutturale di bilancio di ridurre del 15 per cento, rispetto al 2019, la perdita di gettito derivante dalle spese fiscali, incluse quelle relative ai sussidi ambientalmente dannosi, e la raccomandazione europea di ridurre le agevolazioni ancora vigenti, comprese quelle in materia di IVA, senza tuttavia individuare gli interventi, il gettito atteso e gli effetti distributivi per fasce di reddito, territori e settori produttivi;

quanto al credito, il Documento registra a luglio 2026 un tasso del 3,8 per cento sui nuovi prestiti alle società non finanziarie, più elevato per quelli fino a un milione di euro, e un TAEG sul credito al consumo stabile intorno al 10,4 per cento; a fronte di una redditività delle banche significative italiane salita al 14,9 per cento, l'incidenza dei prestiti deteriorati sui finanziamenti alle piccole e medie imprese è pari al 5,1 per cento, contro il 4,7 per cento dell'aggregato europeo di vigilanza; tali dati confermano l'esigenza di misure più incisive per l'accesso al credito di famiglie, microimprese e PMI;

i dati richiamati non sono accompagnati da un quadro sistematico sulla trasmissione delle variazioni dei tassi ufficiali ai mutui, al credito al consumo, ai finanziamenti alle imprese e alla remunerazione dei depositi, né da una valutazione delle possibili asimmetrie tra tassi attivi e passivi a carico di famiglie, risparmiatori e imprese di minori dimensioni;

in materia assicurativa, il Documento preannuncia, nell'ambito della legge

annuale per la concorrenza, una delega per riformare la responsabilità civile auto, migliorare la correlazione tra premio e rischio effettivo, rendere più efficiente il risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi e all'evasione dell'obbligo assicurativo, senza però indicare obiettivi quantitativi, tempi di attuazione ed effetti attesi sui divari territoriali dei premi; il richiamo alla raccomandazione europea di ampliare la copertura contro i rischi climatici non è invece accompagnato dalla definizione di uno specifico intervento nazionale, della ripartizione del rischio tra imprese, assicurati e Stato, degli strumenti di riassicurazione e delle tutele per famiglie a basso reddito e micro e piccole imprese;

quanto alla fiscalità dei carburanti, il Documento ricostruisce le otto fasi di riduzione temporanea delle accise adottate nel 2026 e richiama sia il meccanismo delle accise mobili sia il nuovo monitoraggio preventivo dei prezzi, ma non indica una strategia per il periodo successivo al 5 ottobre; non sono quantificati in forma aggregata il costo delle riduzioni di accisa, il maggior gettito IVA riconducibile ai rincari energetici, la quota utilizzata e quella residua, né sono valutati il trasferimento degli sconti sui prezzi alla pompa e i relativi effetti distributivi e territoriali; il ricorso a provvedimenti frammentari e di brevissima durata non assicura una risposta prevedibile ed efficace, mentre gli spazi prospettati dalla clausola di salvaguardia per l'energia restano subordinati all'autorizzazione europea e non possono essere considerati una copertura già disponibile per ulteriori riduzioni di entrata;

le risorse per la sicurezza energetica, quantificate fino a circa 14,4 miliardi nel biennio 2027-2028, restano subordinate all'esito della procedura europea e all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea; trattandosi di una deviazione temporanea dal percorso della spesa netta, ogni eventuale utilizzo per misure che riducano le entrate richiederebbe una puntuale quantificazione del profilo temporale e non può essere considerato, allo stato, una copertura già disponibile;

il rinvio al Documento programmatico di bilancio 2027 della concreta definizione della manovra, in assenza nel DPFP di quantificazioni, coperture e valutazioni distributive delle singole misure, non consente alla Commissione di verificarne adeguatamente gli effetti su famiglie, risparmiatori e imprese e la coerenza con gli articoli 3, 47, 53 e 81 della Costituzione;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

ALLEGATO 3

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

La VI Commissione,

esaminato il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati,

premesso che:

la nuova *governance* economica europea ha apportato rilevanti modifiche agli strumenti della programmazione economica degli Stati membri dell'Unione europea, introducendo regole e vincoli basati sul controllo della spesa netta primaria e su traiettorie pluriennali di bilancio;

in questo contesto il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 analizza e definisce la strategia di finanza pubblica, gli obiettivi di crescita economica e le misure di politica fiscale, esaminando le tendenze di bilancio e definendo il quadro macroeconomico e di finanza pubblica sia a legislazione vigente sia in chiave programmatica;

l'esame del quadro macroeconomico riportato nella Tavola di sintesi del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, confrontato con le previsioni e le tendenze elaborate a legislazione vigente nei precedenti documenti di programmazione, evidenzia gravi criticità, elementi di debolezza strutturale e palesi incoerenze nella tenuta complessiva dei conti e delle stime di crescita;

dall'analisi dei dati di sintesi emerge come la crescita reale del prodotto interno lordo per il 2026 sia fissata programmaticamente all'1,0 per cento, registrando una revisione al rialzo rispetto allo 0,6 per cento ipotizzato nel quadro tendenziale del DFP 2026 di aprile, ma poggiando su presupposti privi di fondamento e irrealisticamente ottimistici in un contesto internazionale caratterizzato da forte incertezza, tensioni geopolitiche e rialzo dei prezzi dei beni energetici;

per gli anni successivi le stime programmatiche di crescita del PIL reale si attestano allo 0,8 per cento nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento nel 2029, a fronte di un quadro tendenziale a legislazione vigente che prevede una crescita dello 0,6 per cento nel 2027, dello 0,8 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029. Tali dati confermano una conclamata stagnazione economica che il Governo non è in grado di contrastare con misure di vero sviluppo;

l'ipotesi di crescita del PIL formulata dall'Esecutivo nel quadro tendenziale (1,0 per cento nel 2026, 0,6 per cento nel 2027, 0,8 per cento nel biennio 2028-2029) presenta profili di marcata inattendibilità, severamente censurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Sebbene l'UPB abbia limitato la validazione formale al solo primo biennio per mero allineamento ai valori mediani, la stessa autorità indipendente denuncia che nel biennio 2028-2029 le proiezioni governative travalicano persino l'estremo superiore del *panel* dei previsori indipendenti (CER, Oxford Economics, Prometeia, REF Ricerche). Tale artificioso scostamento deriva da stime del tutto infondate sulla domanda interna e sui consumi privati, per i quali il Governo ipotizza un insostenibile raddoppio dei ritmi di spesa delle famiglie già nel 2028, assumendo un recupero del potere d'acquisto del tutto smentito dalle dinamiche storiche di riaggiustamento. Analogamente, le stime sugli investimenti fissi lordi nel periodo 2027-2028 eccedono deliberatamente il limite

massimo del *panel* a causa di ipotesi del tutto irrealistiche sul settore delle costruzioni, che il MEF ostina a stimare in espansione persino dopo la conclusione del PNRR, in palese controtendenza rispetto alle variazioni negative prospettate dalla totalità degli analisti terzi;

sulle già precarie prospettive macroeconomiche gravano ulteriormente i rilevanti rischi orientati al ribasso individuati dall'UPB, deliberatamente ignorati dal Governo: dal blocco delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz e nello Stretto di Bab el-Mandeb, all'inasprimento delle misure protezionistiche, fino all'elevata volatilità dei mercati finanziari legata ai tassi d'interesse per i Paesi ad alto debito e alle drammatiche incognite sul mancato passaggio della spesa per investimenti dal PNRR alla programmazione ordinaria;

l'indebitamento netto della pubblica amministrazione nel quadro programmatico si attesta al 2,9 per cento del PIL nel 2026, per poi risalire al 3,4 per cento del PIL nel 2027 e collocarsi al 3,2 per cento nel 2028 e al 2,3 per cento nel 2029, a fronte di un andamento tendenziale a legislazione vigente che stimava il *deficit* al 2,9 per cento nel 2026, al 2,9 per cento nel 2027, al 2,7 per cento nel 2028 e al 2,2 per cento nel 2029. Il pesante peggioramento del saldo programmatico nel 2027 e nel 2028 dimostra la totale assenza di una strategia di rientro dai disavanzi e la rinuncia a qualsiasi rigore di bilancio;

la richiesta di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, presentata nella Relazione al Parlamento per mascherare il fallimento degli obiettivi di finanza pubblica con il pretesto delle maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica, costituisce un improprio espediente contabile. Il Governo qualifica come eventi esogeni ed eccezionali spese che rappresentano in realtà capitoli d'impulso strutturale e d'investimento continuo. Il sistematico ricorso ai margini di scostamento dal sentiero di spesa netta primaria per coprire tali uscite certifica la manifesta incapacità dell'Esecutivo di operare un'effettiva « *spending review* » e di riallocare le risorse all'interno del bilancio statale, affidando la tenuta dei conti a deroghe ed eccezioni;

il rapporto tra debito pubblico e PIL evidenzia una traiettoria insostenibile, attestandosi nel quadro programmatico al 138,1 per cento nel 2026, al 138,5 per cento nel 2027, al 137,9 per cento nel 2028 e al 136,6 per cento nel 2029, peggiorando le stesse stime tendenziali di aprile che prevedevano un rapporto al 138,6 per cento nel 2026, al 138,5 per cento nel 2027 e al 137,9 per cento nel 2028;

sull'andamento sconfortante dei saldi e del debito incide la crescita sregolata della spesa netta, il cui tasso annuo programmatico schizza al 3,3 per cento nel 2027 (1,9 per cento solo al netto delle clausole su difesa ed energia), a fronte del vincolo imperativo fissato dalla Raccomandazione del Consiglio europeo all'1,9 per cento. Tale sforamento espone il Paese a procedure d'infrazione e viola palesemente i paletti della nuova *governance* europea;

il quadro programmatico del PIL nominale stima variazioni del 2,7 per cento nel 2026, del 3,2 per cento nel 2027, del 3,0 per cento nel 2028 e del 2,6 per cento nel 2029, a fronte di dinamiche tendenziali che indicavano un PIL nominale al 2,4 per cento nel 2026 e al 2,6 per cento nel 2027, mascherando sotto l'effetto dell'inflazione sui deflatori l'assenza di una vera espansione della produzione reale;

le rilevazioni dell'Istat confermano che l'esile tenuta dei numeri programmatici è unicamente sostenuta dall'impatto residuo del PNRR e da fattori congiunturali della domanda interna. L'assenza della validazione finale del quadro programmatico e di finanza pubblica di medio termine da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio toglie ogni credibilità ai numeri del Governo, occultando al Parlamento la reale insostenibilità delle stime presentate;

osservato che:

per quanto di competenza della Commissione Finanze, il Governo conferma una linea di politica fiscale e tributaria priva di qualsiasi equità, progressività ed efficacia distributiva;

in materia di pressione fiscale, i dati diffusi dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali nel mese di settembre 2026 smentiscono la propaganda governativa su presunti alleggerimenti del prelievo. La pressione fiscale effettiva, calcolata sui contribuenti reali e non su aggregati teorici, resta a livelli iniqui e insostenibili in prossimità del 45 per cento, accanendosi quasi esclusivamente sul lavoro dipendente e sui pensionati. L'analisi prova il fallimento dell'Esecutivo nell'allargare la base imponibile: un'esigua minoranza pari al 13 per cento dei dichiaranti è costretta a farsi carico di oltre il 54 per cento dell'intera IRPEF, mentre la metà della popolazione rimane di fatto esentata, scaricando l'intero peso dei servizi pubblici sul ceto medio;

sul fronte dell'inflazione e del drenaggio fiscale, il DPFP 2026 registra il ritorno dell'indice dei prezzi al consumo e del deflatore del PIL ben oltre la soglia del 2 per cento nell'orizzonte di previsione. Rifiutandosi deliberatamente di introdurre qualsiasi meccanismo di sterilizzazione del « *fiscal drag* », il Governo applica una vera e propria tassa occulta sui salari e sulle pensioni, poiché gli adeguamenti retributivi nominali spingono i lavoratori in aliquote IRPEF più elevate a parità di potere d'acquisto, vanificando i temporanei e riduttivi interventi sul cuneo fiscale;

la scelta deliberata dell'Esecutivo di non adottare alcun meccanismo di sterilizzazione del drenaggio fiscale assume contorni di grave e manifesto disprezzo dell'ordinamento giuridico vigente; l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) sancisce infatti l'obbligo tassativo per il Governo di procedere all'adeguamento delle detrazioni e degli scaglioni di reddito quando la variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati supera il 2 per cento; l'inottemperanza a tale precetto di legge da parte del Governo Meloni si traduce nella consapevole strumentalizzazione dell'inflazione quale surrettizio prelievo forzoso a danno dei contribuenti;

il rifiuto di indicizzare il sistema fiscale, come evidenziato formalmente dalla stessa Commissione europea, viene equiparato sul piano contabile a un aumento discrezionale e d'imperio delle aliquote medie, volto a procacciare risorse fiscali aggiuntive e a finanziare la spesa pubblica attraverso un incremento incontrollato del prelievo reale sostenuto da lavoratori e pensionati;

l'architettura dell'IRPEF, fondata su scaglioni rigidi con aliquote fisse nella fascia intermedia che generano rialzi repentini ai punti di transizione, penalizza la progressività dell'aliquota marginale effettiva a fronte di ogni minimo aumento degli stipendi nominali. Per eradicare alla radice questo grave meccanismo distorsivo, appare indilazionabile l'abbandono della suddivisione a scaglioni chiusi attraverso l'adozione, all'interno di ogni classe di reddito imponibile, di un'aliquota media dinamica che incrementi in modo graduale e costante al crescere del reddito. Tale soluzione consentirebbe di assicurare una progressività lineare, di cancellare ogni fenomeno di salto di scaglione e di dare una soluzione definitiva alle criticità legate al drenaggio fiscale;

sulle politiche di contrasto all'evasione fiscale e di riscossione, le scelte governative sanciscono la resa dello Stato di fronte all'infedeltà fiscale. Il sistematico ricorso a sanatorie, definizioni agevolate e continue riaperture della rottamazione delle cartelle non solo genera entrate precarie e regolarmente inferiori alle attese teoriche, ma incentiva perversi comportamenti di rinvio dei pagamenti e mina la stabilità dei saldi per il triennio 2027-2029, punendo unicamente i contribuenti leali;

l'analisi dei dati dell'Allegato II al DPFP 2026 (Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva) smantella definitivamente la narrazione dell'Esecutivo sui presunti successi nella lotta all'evasione. Dietro un enorme *tax gap* stimato per il 2023 tra 107,9 e 112,8 miliardi di euro e un'irrisoria variazione della propensione al *gap* (-0,2 per cento), le stime dell'Amministrazione finanziaria cer-

tificano il totale azzeramento del recupero da adempimento spontaneo sui principali tributi (IVA, IRPEF e IRES). Il calcolo della *tax compliance* evidenzia infatti un peggioramento del *tax gap* di ben 5 miliardi di euro in valore assoluto e di 1,2 miliardi in termini di invarianti di base imponibile, dimostrando l'inefficacia dell'azione di governo;

con riferimento all'IVA, nel 2023 la propensione all'evasione subisce un grave rialzo di un punto percentuale, schizzando al 20,3 per cento per un *tax gap* di 34,35 miliardi di euro, alimentato sia dall'omessa dichiarazione sia dall'omesso versamento. L'IRES mostra un peggioramento per il secondo anno consecutivo, salendo al 19,8 per cento (dal 18,0 per cento del 2021) per un totale sottratto di 12 miliardi di euro. Resta drammaticamente intatta la voragine dell'IRPEF su lavoro autonomo e d'impresa dove, con una propensione al gap al 59,7 per cento, oltre la metà dell'imposta dovuta continua a essere evasa;

la composizione dell'evasione rivela un significativo incremento della componente da omesso versamento, dimostrando il collasso della fase di riscossione coattiva. I mancati versamenti di imposte regolarmente dichiarate salgono a 17,1 miliardi di euro (17 per cento del *tax gap* totale erariale, in aumento rispetto al 15 per cento del 2019). Per IVA e IRAP, oltre il 30 per cento del *gap* complessivo è costituito da imposte dichiarate e mai versate, a dimostrazione di come la concessione di continui condoni e strumenti quali il Concordato Preventivo Biennale abbiano del tutto distrutto la *tax compliance* correntemente dovuta;

i dati di contabilità territoriale dell'Allegato II del Documento in esame evidenziano l'incapacità dell'Esecutivo di adottare strategie di contrasto adeguate all'evasione causando una grave spaccatura del Paese. L'incidenza dell'economia sommersa raggiunge livelli inaccettabili nel Mezzogiorno (16,5 per cento del valore aggiunto, con picchi del 19,0 per cento in Calabria e oltre il 16,7 per cento in Puglia, Sicilia e Campania), a fronte dell'8,9 per cento nel Nord-Ovest e del 9,3 per cento nel Nord-Est. Contestualmente, la drammatica concentrazione dell'ammontare assoluto di evasione nelle regioni economicamente più forti (con la sola Lombardia che pesa per il 16,5 per cento del sommerso nazionale e il Lazio per l'11,3 per cento) evidenzia il totale fallimento dei controlli e la mancanza di una strategia differenziata d'intervento sul territorio;

esprime

PARERE CONTRARIO.

Alifano, Gubitosa, Raffa.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
C. 2908, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2908, approvata dal Senato, e abb., recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 187

Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria presso le università non statali legalmente riconosciute. C. 2797 Cangiano e C. 2810 Tassinari *(Esame e rinvio)* 187

Disposizioni concernenti la stipulazione di convenzioni tra i comuni e le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività didattiche extracurricolari presso biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale. C. 2963 Maffioli *(Esame e rinvio)* 191

Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara. C. 3069, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 193

Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso. C. 2914 Marchetto Aliprandi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 193

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 211

ALLEGATO 2 (Proposta emendativa approvata) 212

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 194

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. C. 2239, approvata dal Senato, e C. 1738 Amendola *(Discussione e approvazione)* 194

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 195

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 195

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 213

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 214

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) 218

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 205

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 223

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 206

5-05838 Sasso: Iniziative per l'adozione delle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 59 del 2017, concernenti i titoli di necessari per l'accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico-pratici 206

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 224

5-05839 Berruto: Chiarimenti circa l'utilizzo extrascolastico delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive, in applicazione della legge 7 aprile 2026, n. 53 207

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 225

5-05840 Grippo: Chiarimenti circa l'esistenza di un'incompatibilità tra l'aspettativa non retribuita per cariche elettive locali e l'accettazione di incarichi di supplenze brevi e saltuarie 207

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 226

5-05841 Piccolotti: Sul trattenimento in servizio di quattro dirigenti scolastici da parte dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo 208

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 227

5-05842 Caso: Sulla mancata adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici 209

ALLEGATO 11 (Testo della risposta) 228

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 210

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 12.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente,* avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria presso le università non statali legalmente riconosciute.
C. 2797 Cangiano e C. 2810 Tassinari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore,* avverte che l'abbinamento è stato disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento in quanto entrambe le proposte di legge vertono su identica materia. Al riguardo, segnala preliminarmente come l'ambito di applicazione della proposta di legge C. 2810, di iniziativa della deputata Tassinari, sia più ampio di quello della proposta di legge C. 2797, di iniziativa del deputato Cangiano, dal momento che la prima reca disposizioni applicabili anche ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria (LM-42) non considerati dalla seconda proposta di legge.

La proposta di legge C. 2797, che si colloca nel quadro di attuazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, è volta a rafforzare il contributo delle università non statali legalmente riconosciute alla realizzazione del diritto allo studio universitario, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, assicurando al contempo il coordinamento con la programmazione nazionale dei posti nei suddetti corsi di laurea, con il sistema di selezione e con la graduatoria nazionale di accesso.

Evidenzia che il presente provvedimento mira quindi ad assicurare l'uniformità dei requisiti formativi di base, favorire la mobilità degli studenti tra le università statali e quelle non statali legalmente riconosciute, garantire la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di selezione, valorizzare il contributo formativo delle università non statali legalmente riconosciute nonché di migliorare la qualità e l'omogeneità della formazione di base, rafforzare

l'integrazione tra le università statali e le università non statali legalmente riconosciute e ampliare le opportunità formative per gli studenti.

Venendo al contenuto più dettagliato del provvedimento, rileva che esso si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 indica le finalità e perimetra l'ambito di applicazione dell'intervento normativo.

Il comma 1 precisa che la proposta di legge reca disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) e in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) presso le università non statali legalmente riconosciute.

Il comma 2 specifica che le disposizioni della proposta di legge sono adottate in attuazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, e nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria delle università non statali legalmente riconosciute nonché dei livelli qualitativi stabiliti dalla normativa vigente.

Il comma 3 riconosce che le università non statali legalmente riconosciute concorrono a garantire l'effettività del diritto all'accesso agli studi universitari in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, nel rispetto della programmazione nazionale del numero dei posti dei corsi di laurea di cui al comma 1.

Osserva che l'articolo 2 disciplina le procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico sopra menzionati.

In particolare, il comma 1 prevede che, per il contingente di posti assegnato annualmente ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università non statali legalmente riconosciute possono emanare autonomamente i bandi di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea di cui all'articolo 1 erogati in lingua italiana.

Il comma 2 precisa che i bandi stabiliscono i termini, le modalità organizzative e le procedure di selezione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di imparzialità e di parità di trattamento.

Il comma 3 dispone che le università non statali legalmente riconosciute possono prevedere prove di ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1 accessibili anche agli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola superiore di secondo grado.

Infine, il comma 4 stabilisce che le università non statali legalmente riconosciute possono mettere a disposizione dei candidati:

a) corsi di preparazione alle prove di ammissione in presenza o a distanza;

b) strumenti di autovalutazione;

c) simulazioni delle prove di ammissione.

Segnala che l'articolo 3 disciplina il contenuto delle prove di ammissione ai corsi di laurea che, ai sensi del comma 1, comprendono quesiti relativi alla biologia, alla chimica ed alla fisica.

Il comma 2 prevede che le conoscenze e competenze richieste nell'ambito delle prove di ammissione devono essere coerenti con:

a) le indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

b) le linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

c) gli obiettivi formativi connessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione superiore.

Dà atto che l'articolo 4, al comma 1, prevede che il primo semestre dei corsi di laurea in lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle università non statali legalmente riconosciute nella definizione del calendario accademico, comprende insegnamenti di biologia, chimica e propedeutica biochimica, fisica.

Il comma 2 specifica che i suddetti insegnamenti sono erogati con i medesimi obiettivi formativi e consentono l'acquisizione del medesimo numero di crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418.

Riferisce che l'articolo 5 obbliga, al comma 1, le università non statali legalmente riconosciute a rilasciare agli studenti immatricolati le attestazioni di frequenza relative agli insegnamenti di cui all'articolo 4.

Il comma 2, lettera *a)*, dispone che tali attestazioni costituiscono titolo idoneo per l'accesso alle prove di ammissione previste per l'inserimento nella graduatoria nazionale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1 nonché, ai sensi della lettera *b)*, per l'eventuale prosecuzione degli studi presso le università statali, previa rinuncia agli studi presso le università non statali legalmente riconosciute di provenienza.

Osserva che l'articolo 6, comma 1, prevede che le università non statali legalmente riconosciute possono erogare attività formative nelle discipline di cui all'articolo 4 anche in favore di candidati non immatricolati che abbiano partecipato alle procedure di ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 e che risultino collocati in una delle graduatorie dei corsi di laurea di cui all'articolo 1.

Il comma 2 stabilisce che tali attività sono erogate con i medesimi obiettivi formativi e consentono l'acquisizione del medesimo numero di CFU previsti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418.

Il comma 3 dispone che le attestazioni di frequenza relative alle attività formative di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo di preparazione e di accesso alle prove di ammissione per l'inserimento nella graduatoria nazionale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1.

Rileva che l'articolo 7 detta disposizioni sul riconoscimento reciproco dei crediti formativi universitari.

Il comma 1 dispone che le università non statali legalmente riconosciute riconoscono integralmente i CFU degli insegnamenti di cui all'articolo 4 già acquisiti dagli studenti delle università statali nell'ambito del semestre filtro di cui al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

Il comma 2 precisa che il riconoscimento di cui al comma 1 si applica:

a) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41);

b) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46);

c) ai corsi di laurea aventi ad oggetto materie affini eventualmente erogati presso le università non statali legalmente riconosciute.

Evidenzia che l'articolo 8 disciplina il riconoscimento delle attestazioni di frequenza da parte delle università statali.

In particolare, il comma 1 prevede che le università statali riconoscono integralmente le attestazioni di frequenza rilasciate dalle università non statali legalmente riconosciute relative agli insegnamenti e alle attività formative di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Il comma 2 prescrive che le attestazioni di frequenza di cui al comma 1 costituiscono titolo idoneo ai fini dell'accesso alle prove di ammissione per l'inserimento nella graduatoria nazionale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1.

Sottolinea che l'articolo 9, comma 1, dispone che presso le università non statali legalmente riconosciute, in coerenza con quanto previsto per le università statali, l'accesso agli insegnamenti del secondo semestre dei corsi di laurea di cui all'articolo 1 è subordinato al superamento degli esami relativi agli insegnamenti del primo semestre di biologia, chimica e propedeutica biochimica, fisica.

Il comma 2 impone alle università non statali legalmente riconosciute di disciplinare nei propri regolamenti didattici le modalità di verifica della propedeuticità di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di trasparenza e uniformità con il sistema universitario.

Infine, rileva che l'articolo 10, composto da un unico comma, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, il compito di stabilire le disposizioni attuative necessarie al coordinamento della presente legge con le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

In merito alla proposta di legge C. 2810, d'iniziativa della deputata Tassinari, che presenta alcuni punti di contatto con la proposta di legge C. 2797, fa presente che essa mira a connettere i percorsi della formazione medica nelle università non statali e in quelle statali, nel rispetto dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, favorendo, anzitutto, l'uniformità nei criteri di selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Inoltre, dà atto che la proposta di legge C. 2810 introduce strumenti come l'armonizzazione dei piani di studio con particolare riferimento al primo semestre dei citati corsi di laurea, il riconoscimento della frequenza ai corsi nelle università non statali legalmente riconosciute come requisito idoneo all'iscrizione agli esami per la formazione della graduatoria nazionale per l'accesso ai medesimi corsi di laurea nelle università statali e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU), che vanno nella direzione, da un lato, di ampliare le opportunità di accesso per gli studenti all'interno del sistema universitario nel suo complesso e, dall'altro lato, di preservare la qualità e il merito.

Venendo al contenuto più dettagliato del provvedimento, riferisce che esso si compone di sei articoli.

L'articolo 1 reca le finalità ed individua l'ambito di applicazione della proposta di legge, che detta disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) presso le università non statali legalmente riconosciute, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione.

Rileva che l'articolo 2, suddiviso in tre commi, disciplina le modalità di accesso a tali corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

In particolare, il comma 1 prevede che fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, le università non statali legalmente riconosciute possono emanare i bandi di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, erogati in lingua italiana, nel limite del contingente dei posti assegnato annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca secondo la procedura di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Il comma 2 stabilisce che con i bandi di cui al comma 1 sono stabiliti le modalità e i termini delle procedure selettive, nonché il contenuto delle prove di ammissione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Il comma 3 dispone che le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 hanno ad oggetto le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

Osserva che l'articolo 3 introduce una disciplina in materia di armonizzazione dei piani di studio.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che l'offerta formativa del primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 prevede le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

Il comma 2 prevede che i programmi formativi delle discipline di cui al comma 1 sono coerenti con gli obiettivi formativi e il numero di crediti formativi universitari (CFU), stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

Il comma 3 dispone che nell'ambito della propria autonomia, le università non statali legalmente riconosciute disciplinano la metodologia didattica per l'erogazione delle attività formative e adeguano i piani di studio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1.

Evidenzia che l'articolo 4 detta disposizioni circa il riconoscimento della frequenza e dei crediti formativi universitari.

Il comma 1 riconosce agli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 la facoltà di iscriversi agli esami di profitto del primo semestre di un'università statale, purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 3 previsti nel corso di studi in cui sono immatricolati.

Il comma 2 prescrive che in caso di utile collocazione nella graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli studenti di cui al comma 1 del presente articolo possono proseguire gli studi presso le università statali, previa rinuncia all'immatricolazione presso l'università non statale legalmente riconosciuta di provenienza. Le modalità di assegnazione delle sedi sono stabilite con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 5 della presente proposta di legge.

Il comma 3 stabilisce che le università non statali legalmente riconosciute garantiscono agli studenti iscritti al primo semestre il riconoscimento dei CFU conseguiti con il superamento degli esami di profitto relativi agli insegnamenti individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, ai fini del proseguimento del percorso di studi in uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero in uno dei corsi di studio a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 71 del 2025.

Segnala che l'articolo 5 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, la definizione delle modalità di attuazione della presente legge, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

Infine, riferisce che l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la stipulazione di convenzioni tra i comuni e le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività didattiche extracurricolari presso biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale. C. 2963 Maffioli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela MAFFIOLI (LEGA), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge è volta a valorizzare la funzione anche sociale delle biblioteche, delle sale civiche, dei musei e degli altri spazi pubblici esistenti aperti nelle ore pomeridiane, promuovendo una collaborazione stabile tra i comuni e le istituzioni scolastiche al fine di rendere più semplice e sistematico l'utilizzo di tali spazi per le attività didattiche extracurricolari, garantendo nel contempo regole chiare in materia di organizzazione, sicurezza, responsabilità e vigilanza degli studenti.

Tali finalità mirano, inoltre, a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, favorendo l'organizzazione e la promozione di attività pomeridiane gratuite ed accessibili anche alle famiglie meno abbienti nonché offrire ai giovani luoghi sicuri di aggregazione contrastando e riducendo il rischio di disagio giovanile.

Rileva che la proposta intende inoltre valorizzare – e promuovere un'azione di sensibilizzazione al riguardo – il nostro patrimonio culturale, spesso testimone e narratore della storia locale e della identità dei comuni, sia in termini di contenitori che di contenuti, favorendone la frequen-

tazione da parte di segmenti della cittadinanza che, diversamente, potrebbero non avere occasioni di conoscerlo.

Un'azione di promozione della cultura, del suo valore di strumento irrinunciabile di elevazione delle persone, di facilitatore di relazioni, di occasione di crescita, di attivatore di benessere, a portata di tutti.

Venendo al contenuto della proposta di legge, riferisce che essa si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 elenca le finalità dell'intervento normativo, che è volto a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, a prevenire il disagio giovanile nonché a valorizzare biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale già destinati ad attività culturali, educative e sociali attraverso la promozione della collaborazione tra i comuni stessi e le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Sottolinea che l'articolo 2 individua nelle convenzioni tra i comuni e le istituzioni scolastiche aventi sede nel medesimo territorio ovvero nei comuni limitrofi lo strumento per perseguire le finalità di cui all'articolo 1. In particolare, il comma 1 prevede che tali convenzioni siano stipulate per consentire lo svolgimento, in orario pomeridiano, di attività didattiche extracurricolari presso biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale già destinati ad attività culturali, educative o sociali, qualora tali spazi siano già predisposti per l'apertura al pubblico, il loro utilizzo sia compatibile con le attività ordinarie di ciascuna struttura e siano rispettate le condizioni di sicurezza, capienza e accessibilità previste dalla normativa vigente.

Il comma 2 specifica che tali convenzioni sono definite nel rispetto dell'autonomia scolastica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, delle prerogative istituzionali e organizzative dei comuni nonché della normativa vigente in materia di gestione del patrimonio pubblico.

Il comma 3 prevede la possibilità che le convenzioni possano essere stipulate tra più comuni nonché con sistemi bibliotecari e reti museali territoriali, mediante le forme di gestione associata previste dall'ordinamento vigente.

Il comma 4 precisa che l'utilizzo degli spazi di cui al comma 1 non comporta la modifica della destinazione d'uso degli immobili e non pregiudica la funzione pubblica originaria degli stessi.

Il comma 5 demanda all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) il compito di promuovere la predisposizione di uno schema di convenzione.

Evidenzia che l'articolo 3 elenca le attività educative e formative extracurricolari che possono essere svolte nelle biblioteche e negli altri spazi pubblici di proprietà comunale di cui all'articolo 2.

In particolare, ai sensi del comma 1, esse consistono nelle seguenti attività:

a) supporto allo studio;

b) laboratori di lettura, scrittura e comprensione del testo;

c) attività di recupero e potenziamento delle competenze;

d) corsi di lingua e alfabetizzazione;

e) attività di educazione digitale e di utilizzo consapevole delle tecnologie;

f) laboratori culturali, artistici e scientifici;

g) attività di orientamento.

Il comma 2 dispone che le attività devono in ogni caso essere compatibili con le caratteristiche degli spazi utilizzati, le attrezzature e le dotazioni tecniche ivi presenti e la destinazione pubblica degli spazi medesimi.

Osserva che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di tutela della sicurezza. Il comma 1, infatti, prescrive che le attività previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 2 si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli incendi, igiene, accessibilità e tutela dei minori.

Il comma 2 prevede che la responsabilità della vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 2 è attribuita al soggetto individuato nella convenzione.

Il comma 3 specifica che il comune mantiene la responsabilità relativa alla gestione e alla manutenzione degli immobili nonché agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente, secondo quanto stabilito dalla convenzione.

Infine, rileva che l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

Nello specifico, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al finanziamento delle attività didattiche extracurricolari da svolgere in orario pomeridiano presso biblioteche e spazi pubblici di proprietà comunale. Agli oneri di cui al primo periodo si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di stabilire le modalità di partecipazione e di finanziamento delle istituzioni scolastiche.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara.
C. 3069, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2026.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, non essendo stata presentata alcuna proposta emendativa, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso.
C. 2914 Marchetto Aliprandi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2026.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono state presentate due proposte emendative *(vedi allegato 1)* entrambe ammissibili.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice

a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Amorese 1.1. e parere contrario sull'emendamento Orrico 2.1.

Il sottosegretario Pietro CANNELLA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Amorese 1.1. *(vedi allegato 2)* e respinge l'emendamento Orrico 2.1.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalla proposta emendativa approvata, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture.
C. 2239, approvata dal Senato, e C. 1738 Amendola.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente delle proposte di legge, adottando come testo base il testo della proposta di legge C. 2239, approvata dal Senato, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio). Essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 1° ottobre.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Giovanna IACONO (PD-IDP), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge C. 2239 è sostanzialmente identica nel suo contenuto alla proposta di legge C. 1738 e che entrambe sono composte da due articoli.

L'articolo 1 di entrambe le proposte di legge reca la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato sito in Rionero in Vulture. A tale proposito, ricordo che il Palazzo Fortunato è un edificio storico di primo settecento, appartenuto storicamente alla famiglia Fortunato situato nel comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza). Oggi è sede della Fondazione Fortunato e della Biblioteca di famiglia. Nelle scuderie è allestito un Museo della Civiltà Contadina, nonché una mostra permanente sul Brigantaggio.

L'articolo 2 di entrambe le proposte di legge reca invece la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in questa fase e, non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Avverte, inoltre, che la relatrice e il rappresentante del Governo rinunciano a intervenire in sede di replica.

Ricorda che la Commissione in sede referente aveva adottato come testo base il testo della proposta di legge C. 2239 e propone di adottarlo come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 2239, approvata dal Senato.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che i gruppi hanno concordato nel rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti ed avverte che, pertanto, si passerà all'esame degli articoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1 e 2 della proposta di legge C. 2239, adottata come testo base.

Giorgia LATINI, *presidente*, non essendo stati presentati ordini del giorno, invita i

componenti della Commissione a intervenire per le dichiarazioni di voto finale.

Roberto SPERANZA (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime soddisfazione per il lavoro svolto da tutte le forze politiche e ringrazia il deputato Amendola e la senatrice d'Elia per il loro operato.

Sottolinea, quindi, come Rionero sia una città molto importante del Vulture e ricorda che Giustino Fortunato fu uno dei primi meridionalisti, studiosi della cosiddetta questione meridionale, contribuendo a segnare la storia italiana con le proprie opere intellettuali.

Osserva che la dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato assume particolare rilievo anche in ragione dei numerosi personaggi storici che esso ha ospitato, quali Giuseppe Zanardelli mentre rivestiva la carica di Presidente del Consiglio dei ministri in occasione del viaggio in Basilicata compiuto agli inizi del Novecento, Francesco Saverio Nitti e Benedetto Croce.

Dichiara, in conclusione, il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sul provvedimento in esame.

Anna Laura ORRICO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea a propria volta l'importanza della dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato, di cui ricorda di aver potuto apprezzare personalmente l'immenso patrimonio bibliotecario. Descrive il palazzo come uno spazio culturale a disposizione delle scuole e delle giovani generazioni che, visitandolo, hanno l'opportunità di conoscere il pensiero di uno dei più influenti meridionalisti italiani, Giustino Fortunato, tra i primi a presagire la deriva fascista e a firmare il Manifesto degli intellettuali antifascisti. Conclude l'intervento con l'auspicio che l'iniziativa in esame possa ispirare il sostegno economico da parte del Ministero della cultura ad altri luoghi simbolo della storia italiana e sottolinea come simili spazi consentano di coltivare da un punto di vista intellettuale, letterario, filosofico e scientifico la crescita delle nuove generazioni.

Nel caso specifico, osserva che la dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato e in particolare la conoscenza degli scritti di Giustino Fortunato permetteranno di riproporre in chiave innovativa la questione meridionale, stimolando una riflessione sul futuro del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 2239, approvata dal Senato, recante la Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture.

Giorgia LATINI, *presidente* dichiara conseguentemente assorbita la proposta di legge C. 1738 d'iniziativa del deputato Amendola.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla V Commissione Bilancio, sul documento programmatico di finanza pubblica 2026, trasmesso alle Camere il 2 ottobre 2026.

Preliminarmente ricorda che a seguito dell'entrata in vigore, nel 2024, della riforma della *governance* economica europea, la programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche è stata definita nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT), approvato con la Raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2025 che ha approvato altresì il relativo percorso di aggiustamento di bilancio. Il Piano stabilisce il quadro di riferimento programmatico della finanza pubblica, individua il livello massimo del tasso di crescita della spesa netta in un orizzonte pluriennale e definisce una serie di riforme e di investimenti, da conseguire secondo una tempistica predefinita.

Nelle more della revisione della disciplina nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, sono stati approvati degli atti di indirizzo parlamentare volti a impegnare il Governo a trasmettere il Documento programmatico di finanza pubblica 2026, in luogo della Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF), specificandone i contenuti.

Dà atto che il Governo ha quindi trasmesso alle Camere il Documento programmatico di finanza pubblica 2026, in attuazione degli impegni previsti dalla risoluzione n. 7-00043 approvata all'unanimità dalla 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica il 30 settembre 2026 e dalla risoluzione n. 7-00414 approvata all'unanimità dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati il 1° ottobre 2026.

Il DPFP 2026 reca dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della presentazione del Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027, che sarà inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e della trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio per il 2027.

Riferisce che, contestualmente alla presentazione del DPFP 2026, il Governo ha trasmesso alle Camere la Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, per chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scostamento dagli obiettivi programmatici di spesa a seguito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (*National Escape Clause*) per le maggiori spese per la difesa e per la sicurezza energetica, presentata alla Commissione europea il 10 settembre 2026. Sotto il profilo procedurale, evidenzia che la Commissione europea dovrebbe formulare una proposta di raccomandazione al Consiglio per l'attivazione della clausola e che le Camere dovranno esprimersi sulla citata richiesta.

Sottolinea che il DPFP 2026 dà conto che l'economia globale ha mostrato resilienza nella prima metà del 2026, nonostante l'elevata incertezza riconducibile ai fronti delle crisi geopolitiche in atto e alle frequenti tensioni commerciali. La crescita è stata sostenuta dalla domanda interna delle principali economie avanzate, dagli investimenti nell'intelligenza artificiale e dall'anticipazione degli acquisti di beni e prodotti energetici esposti al possibile calo dell'offerta, anche in relazione al forte aumento dei prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche.

Fa presente che i principali fattori di rischio restano connessi al conflitto tra Stati Uniti e Iran e alle incognite che riguardano la navigabilità attraverso lo stretto di Hormuz e dello stretto di Bab el-Mandeb a causa delle azioni militari che hanno riguardato lo Yemen. L'incertezza sull'evolversi della crisi ha avuto degli effetti anche in termini di rialzo dei prezzi energetici. Sul mercato del gas, nel terzo trimestre dell'anno, si è registrata una quotazione media pari a 63 euro per MWh sull'indice *Title Transfer Facility* (TTF) olandese, corrispondente al 48 per cento in più rispetto alla media del primo semestre. Al contempo, il prezzo medio del Brent è salito a

91 dollari al barile, registrando un incremento pari al 3,5 per cento.

Riferisce che, sul fronte delle politiche commerciali, a seguito della pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, che ha dichiarato illegittimi i dazi reciproci introdotti dal Governo statunitense il 2 aprile 2025, dall'inizio del 2026 sono in vigore dei dazi settoriali, tra cui aliquote fino al 50 per cento sui prodotti in acciaio, alluminio e rame. Nel primo semestre del 2026 gli scambi internazionali hanno registrato dei segni di miglioramento in alcuni ambiti dell'economia globale, pur persistendo le pressioni sulle catene del valore. Secondo le rilevazioni di *UN-Comtrade*, nel 2025 le esportazioni mondiali in dollari sono aumentate del 7,0 per cento, per quasi il 68 per cento grazie ai settori dell'elettronica e della metallurgia, e nei primi cinque mesi del 2026 le esportazioni dei principali Paesi esportatori sono cresciute del 15,0 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025.

Secondo le più recenti stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la crescita del PIL mondiale dovrebbe attestarsi al 2,9 per cento nel 2026 e al 3,0 per cento nel 2027; il Fondo monetario internazionale (FMI) stima una crescita globale del 3,0 per cento nel 2026 e del 3,4 per cento nel 2027. Rispetto al dato per il 2025 si registrerebbe quindi un rallentamento della crescita mondiale, mentre per il 2027 è previsto un miglioramento. Nell'area dell'euro, si prevede una crescita del PIL dell'1,0 per cento sia nel 2026 sia nel 2027, secondo l'OCSE. L'FMI prevede invece una crescita per l'eurozona pari allo 0,9 per cento nel 2026 e dell'1,2 per cento nel 2027. Entrambe le previsioni tengono conto sia dei fattori che potrebbero pesare sulla crescita economica, come la volatilità dei prezzi energetici e i tassi d'interesse elevati, sia delle aspettative collegate all'impatto degli investimenti nella difesa. I rischi per le prospettive di crescita restano orientati al ribasso e sono riconducibili in larga misura al perdurare delle tensioni geopolitiche: un aggravamento dei conflitti potrebbe tradursi in nuove interruzioni delle catene di approvvigionamento e delle rotte commerciali, accentuando la volatilità dei prezzi delle materie prime, con possibili ripercussioni sulle condizioni finanziarie.

Sottolinea che il Documento programmatico di finanza pubblica presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico.

Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio con nota del 29 settembre 2026. Relativamente ai recenti andamenti dell'economia nazionale, il DPFP evidenzia come nella prima metà del 2026 l'economia italiana abbia mostrato una tenuta superiore alle attese, sostenuta dalla domanda interna, dal buon andamento del mercato del lavoro, con il numero di occupati al massimo storico di 24,4 milioni nel secondo trimestre, e dal recupero del credito bancario, con particolare riguardo al settore dei prestiti alle imprese. Conseguentemente all'aggiornamento dei Conti economici nazionali pubblicato dall'ISTAT lo scorso 22 settembre, è stata rivista a rialzo la crescita del PIL reale, sia per il 2024, pari all'1,1 per cento, sia per il 2025, pari allo 0,6 per cento. La crescita del PIL reale per il 2026 è al momento stimata allo 0,8 per cento in termini corretti per i giorni lavorati, attestandosi a due decimi di punto in più rispetto alla previsione del Documento di finanza pubblica del 2026. Nello scenario tendenziale, la previsione di crescita del PIL reale per il 2026 dovrebbe raggiungere l'1,0 per cento (0,9 per cento sulla media dei dati trimestrali corretti per i giorni lavorati), in rialzo rispetto alle precedenti previsioni ufficiali. La crescita dell'economia nazionale dipende prevalentemente: dall'andamento della domanda interna al netto delle scorte, pari a +1,4 punti percentuali; dai consumi delle famiglie in aumento dell'1,2 per cento e dagli investimenti in crescita del 2,8 per cento. Si rifletterebbe negativamente invece sulla crescita economica la domanda estera netta, in quanto la crescita delle importazioni (+3,9 per cento) è risultata superiore alla crescita delle esportazioni (+3,2 per cento). In tale contesto, il tasso di disoccupazione nel 2026 dovrebbe raggiungere il 5,7 per cento, riducendosi

rispetto al 6,1 per cento del 2025, mentre l'inflazione, misurata dal deflatore dei consumi, salirebbe al 3,0 per cento. Per il triennio successivo, il quadro tendenziale prevede una crescita del PIL reale dello 0,6 per cento nel 2027 e dello 0,8 per cento nel 2028 e nel 2029; il PIL nominale crescerebbe del 2,9 per cento nel 2027, del 2,7 per cento nel 2028 e del 2,6 per cento nel 2029. L'inflazione decelererebbe al 2,3 per cento nel 2027 e all'1,6 per cento nel 2028, per poi risalire all'1,8 per cento nel 2029, mentre il tasso di disoccupazione si collocherebbe al 5,6 per cento nel 2027 e nel 2028 e al 5,5 per cento nel 2029.

Rileva che lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle maggiori risorse che si prevede saranno stanziate nell'ambito della prossima legge di bilancio e del ricorso agli spazi di flessibilità derivanti dalle maggiori spese consentite dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Secondo quanto affermato nel Documento, tale impostazione programmatica consente di sostenere il rafforzamento delle spese per la difesa e la sicurezza energetica, garantendo al contempo il rispetto delle regole di bilancio europee. Secondo le linee programmatiche del Documento, il quadro macroeconomico programmatico tiene conto sia degli effetti delle maggiori risorse destinate alla difesa e alla sicurezza energetica, sia delle risorse mobilitate per finanziare le misure della legge di bilancio per il 2027. Rispetto al quadro tendenziale, la crescita del PIL reale salirebbe allo 0,8 per cento nel 2027 (+0,2 punti percentuali) e allo 0,9 per cento nel 2028 (+0,1 punti percentuali), per attestarsi allo 0,8 per cento nel 2029, in linea con lo scenario tendenziale. Il PIL nominale crescerebbe del 3,2 per cento nel 2027, del 3,0 per cento nel 2028 e del 2,6 per cento nel 2029.

In relazione agli andamenti della finanza pubblica, riferisce che i dati di consuntivo diffusi dall'ISTAT il 22 settembre 2026 hanno confermato un indebitamento netto della Pubblica amministrazione pari al 3,4 per cento del PIL nel 2024 e al 3,1 per cento nel 2025, con un avanzo primario che si attesta allo 0,8 per cento del PIL per lo scorso anno. La revisione al rialzo del PIL nominale ha spinto a ribasso il rapporto debito/PIL rispetto ai valori stimati ad aprile. Il rapporto debito/PIL è stato rivisto al 134,2 per cento nel 2024, rispetto all'iniziale valore del 134,7 per cento e al 136,7 per cento nel 2025, dal 137,1 per cento delle ultime stime. Secondo il Documento, lo scostamento del *deficit* 2025 rispetto alla previsione di un anno fa è dovuto all'emersione di nuovi crediti edilizi legittimati dalla previgente disciplina del *Superbonus*. Secondo quanto riportato nel Documento, si osserva l'impatto di cassa dei crediti di imposta connessi ai bonus edilizi, che si prevede che raggiungerà il massimo quest'anno. Nel DPFP si ricorda inoltre che gli interventi adottati nel corso del 2026 per mitigare gli effetti dello *shock* energetico su famiglie e imprese sono stati integralmente finanziati mediante una rimodulazione delle risorse all'interno del bilancio e rispondono alle prescrizioni della Raccomandazione specifica per Paese del Consiglio dell'UE.

Riferisce che nel quadro tendenziale a legislazione vigente, l'indebitamento netto scenderebbe al 2,9 per cento del PIL nel 2026, confermando il rientro sotto la soglia del 3 per cento, per collocarsi al 2,9 per cento nel 2027, al 2,7 per cento nel 2028 e al 2,2 per cento nel 2029, mentre il saldo primario migliorerebbe progressivamente dall'1,2 per cento del 2026 al 2,5 per cento del 2029. Il rapporto debito/PIL aumenterebbe al 138,1 per cento nel 2026 e al 138,4 per cento nel 2027, per effetto dell'aggiustamento *stock*-flussi legato all'impatto di cassa dei crediti edilizi maturati nel periodo 2020-2024, per poi avviarsi su un sentiero di decisa discesa a partire dal 2028.

In relazione all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per finanziare gli incrementi di spesa per la difesa e gli interventi in campo energetico, gli effetti di tali misure sono esposti nel quadro programmatico, che tiene conto di un impatto pari allo 0,3 per cento del PIL per ciascuna delle due finalità, sia nel 2027 sia nel 2028. Nel Documento si fa presente che l'utilizzo complessivo della clausola, fino a 0,6 punti

percentuali di PIL per ciascuno dei due anni, si manterrebbe ampiamente entro il limite dell'1,5 per cento del PIL annuo. Rispetto al quadro tendenziale, il rapporto deficit/PIL aumenterebbe di 0,5 punti percentuali nel 2027 e nel 2028 e di un decimo di punto nel 2029, portandosi rispettivamente al 3,4 per cento, al 3,2 per cento e al 2,3 per cento, mentre il rapporto debito/PIL si collocherebbe al 138,5 per cento nel 2027, al 137,9 per cento nel 2028 e al 136,6 per cento nel 2029. Il saldo primario si attesterebbe allo 0,9 per cento del PIL nel 2027, all'1,4 per cento nel 2028 e al 2,4 per cento nel 2029. Secondo quanto riportato nel Documento, escludendo l'impatto derivante dall'attivazione della clausola, il rapporto deficit/PIL si manterrebbe stabilmente al di sotto della soglia del 3 per cento lungo tutto l'orizzonte di previsione, mantenendosi su un profilo decrescente. In tale prospettiva, l'espansione della spesa determinerebbe un tasso di crescita del PIL reale più elevato di circa 0,2 punti percentuali nel 2027 e di 0,1 punti percentuali nel 2028, rispetto allo scenario tendenziale. L'effetto sulla crescita economica consentirebbe al contempo di attenuare l'impatto sui saldi e sul rapporto debito/PIL.

Con riferimento all'andamento della spesa netta, riporta che nel 2025 la crescita dell'indicatore è risultata lievemente superiore ai limiti annuali raccomandati (1,5 per cento a fronte dell'1,3 per cento), determinando saldi a debito nel conto di controllo di entità limitata, anche in considerazione dell'andamento dell'indicatore nel 2024. Si tratta di livelli di spesa ampiamente inferiori sia alla soglia annua dello 0,3 per cento del PIL sia a quella cumulata dello 0,6 per cento. La stima per il 2025 risulta peraltro inferiore all'1,9 per cento indicato nel DFP del 2026. Inoltre, secondo il quadro previsivo aggiornato, nel 2026 la crescita della spesa netta dovrebbe attestarsi all'1,6 per cento, rispettando il limite annuale raccomandato dal Consiglio ai fini della procedura per disavanzi eccessivi.

Riferisce che nello scenario tendenziale, la crescita della spesa netta sarebbe pari al 2,1 per cento nel 2027, superiore al limite dell'1,9 per cento, e all'1,3 e all'1,1 per cento nel 2028 e nel 2029, al di sotto dei limiti raccomandati, pari rispettivamente all'1,7 e 1,5 per cento. Il lieve sforamento del 2027 sarebbe interamente assorbito dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Difatti, escludendo gli aumenti della spesa per la difesa, la crescita della spesa netta si collocherebbe all'1,9 per cento nel 2027, all'1,4 per cento nel 2028 e all'1,3 per cento nel 2029.

Nello scenario programmatico, la crescita della spesa netta sarebbe pari al 3,3 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e allo 0,2 per cento nel 2029. Secondo i dati esposti nel Documento, escludendo gli incrementi di spesa finanziati con la clausola, la crescita della spesa netta risulterebbe pari all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029, in linea con i limiti raccomandati e il saldo del conto di controllo rimarrebbe all'interno delle soglie di tolleranza. La quota del saldo cumulato imputabile alla clausola, pari nel 2027 allo 0,6 per cento del PIL, verrebbe scomputata dal calcolo della deviazione attraverso un apposito *control account augmented*, volto a monitorare in modo specifico gli effetti finanziari prodotti sulla spesa netta dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Dal confronto con lo scenario tendenziale corretto per l'impatto della clausola, secondo quanto illustrato nel Documento, non sarebbe necessaria una correzione di bilancio per il 2027 e nei due esercizi finanziari successivi si renderebbero disponibili spazi per una manovra moderatamente espansiva. Il Governo precisa, inoltre, che il tasso di crescita della spesa netta programmato per il 2027 sarà oggetto di una valutazione *ex ante* da parte della Commissione nell'ambito del parere sul Documento programmatico di bilancio 2027.

Quanto alla procedura per disavanzi eccessivi, segnala che nel DPFP il Governo conferma il rientro del rapporto deficit/PIL al di sotto del 3 per cento nell'anno in corso. Ove tali andamenti fossero confermati dalle Previsioni di primavera 2027 della Commissione europea, potrebbero sussistere le condizioni affinché il Consiglio

deliberi l'abrogazione della procedura nei confronti dell'Italia sulla base dei dati di consuntivo del 2026.

Ricorda che il Documento programmatico di finanza pubblica monitora lo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti. Negli ultimi mesi l'azione di riforma si è concentrata sul completamento del PNRR e sull'attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine, i cui impegni si pongono in continuità con il Piano in sei ambiti prioritari: l'efficienza del sistema giudiziario e dei procedimenti fallimentari; l'adempimento fiscale e l'efficienza del sistema fiscale; l'innovazione, la concorrenza e l'accessibilità degli incentivi per il sistema produttivo; il miglioramento della gestione e del monitoraggio della spesa pubblica; l'ampliamento dei servizi di cura per la prima infanzia e la valorizzazione della performance nella Pubblica Amministrazione; la razionalizzazione delle imprese a partecipazione pubblica.

Riferisce che, secondo le informazioni esposte nel Documento, a seguito del conseguimento degli ultimi 156 traguardi e obiettivi, il PNRR può ritenersi completato. Con riferimento alle sei aree prioritarie del Piano strutturale di bilancio, invece, nel Documento si segnala in materia di ambiente imprenditoriale, la prosecuzione dell'attuazione della legge Capitali per l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali, l'assegnazione dei fondi per la ricerca e l'autonomia strategica in tecnologie critiche, la proroga delle misure volte a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti e le misure per la destagionalizzazione e la transizione ecologica e digitale del comparto turistico. Tra gli impegni del Piano strutturale di bilancio figurano inoltre la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, il cui disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri, è all'esame della Camera dei deputati (A.C. 3120), e il riordino delle misure di incentivazione statali in armonia con il Codice degli incentivi. In materia di fiscalità, nel Documento si dà conto del completamento del processo di riforma avviato nel 2023 e della prosecuzione della mappatura degli immobili non registrati in catasto. In relazione al sistema giudiziario, si segnala che la riduzione dei tempi dei procedimenti civili e penali ha registrato un miglioramento superiore alle aspettative, accompagnato da interventi sull'organizzazione della giustizia tributaria.

Per quanto riguarda l'area delle riforme nel settore della Pubblica amministrazione, osserva che gli interventi più recenti sono volti a valorizzare il merito e l'esperienza professionale nel reclutamento e nelle carriere, anche attraverso l'operatività del *toolkit* HRM Minerva e la sua interoperabilità con il portale InPA, con la piattaforma *Syllabus* e con la piattaforma digitale PIAO. Quanto alla programmazione della spesa, i Piani di analisi e valutazione della spesa 2026 riguardano un ammontare di spesa complessivo di circa 9,15 miliardi di euro mentre prosegue la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Dà atto che, secondo le stime sull'impatto macroeconomico delle riforme e degli investimenti, si considera che le riforme del PNRR già attuate contribuirebbero a un aumento del livello del PIL pari al 3,9 per cento nel 2031 rispetto a uno scenario senza PNRR, mentre le nuove riforme previste per l'estensione del periodo di aggiustamento del Piano strutturale di bilancio produrrebbero effetti a partire dal 2028, con un incremento ulteriore di 0,5 punti percentuali entro il 2031. Sul fronte degli effetti sul PIL prodotti dagli investimenti, quelli già realizzati avrebbero un impatto pari all'1,4 per cento al 2031, cui si aggiungerebbero ulteriori 0,8 punti percentuali per effetto degli investimenti programmati. In definitiva, gli interventi ancora da realizzare determinerebbero un incremento del PIL dell'1,3 per cento al 2031.

Segnala, infine, che a completamento della manovra di bilancio 2027-2029 il Governo ha confermato quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di finanza pubblica del 2026.

Per quanto riguarda i profili di interesse della VII Commissione, riferisce che sul fronte dell'istruzione e della formazione, il Governo ricorda in particolare gli interventi adottati in tre ambiti materiali: quelli dei servizi per la prima infanzia e della

formazione non superiore, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, e quello della formazione superiore, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Con riferimento ai servizi per la prima infanzia, osserva che il Governo ha rendicontato e superato gli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di oltre 153.000 posti nella fascia 0-6 anni. Tale traguardo rappresenta un passo fondamentale nella strategia complessiva a supporto della natalità e delle famiglie, favorendo un progressivo avvicinamento, in termini di disponibilità di posti per l'infanzia, agli obiettivi fissati dal Piano strutturale di bilancio di medio termine.

In tema di formazione non superiore, relativamente alle misure per il rafforzamento del corpo docente, dei servizi di *tutoring* e orientamento e della formazione continua dei docenti, il Governo riferisce in primo luogo di aver concentrato la propria azione degli ultimi mesi sul completamento del PNRR. In particolare, il DPFP, nel richiamare il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 5, dà atto dell'istituzione di un nuovo sistema di reclutamento che prevede l'immissione in ruolo sulla base concorsi pubblici e che, unitamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale docente da effettuarsi per l'anno scolastico 2026/2027, è mirato ad assicurare un corpo docente più preparato e condizioni più stabili di lavoro.

Sempre in attuazione del PNRR, il DPFP attesta il completamento delle misure in materia di edilizia scolastica, con la realizzazione di 176 nuove scuole, 1.100 mense, 360 palestre e la messa in sicurezza e riqualificazione di 1.600 edifici scolastici.

Oltre agli ingenti investimenti del PNRR, pari a più di 12 miliardi di euro, dal DPFP si ricava che sono stati stanziati, nell'ultimo anno, circa 430 milioni di euro per interventi antincendio e di messa in sicurezza e circa 114,4 milioni di euro per il miglioramento sismico, la manutenzione straordinaria di solai e controsoffitti, la bonifica dell'amianto e il ripristino funzionale degli spazi interessati. Inoltre, si evince che, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (cd. AI *Act*), sono stati introdotti strumenti di intelligenza artificiale (IA) nel sistema scolastico italiano. In questo ambito, sono stati stanziati 100 milioni di euro per un piano di formazione destinato al personale scolastico sull'uso dell'IA nella didattica nel rispetto della tutela dei dati personali.

Venendo all'ambito dell'istruzione superiore, fa presente che il DPFP segnala, in primo luogo, l'avvenuto completamento di tutte le iniziative del PNRR ed elenca i risultati più significativi raggiunti.

In particolare, quanto all'orientamento attivo scuola-università, il DPFB registra il rilascio di oltre 1 milione di attestati di frequenza da parte di 158 università e Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM).

Con riferimento all'*housing* universitario, sono stati attivati strumenti operativi per il raggiungimento e il superamento dell'obiettivo di realizzazione di circa 63.200 nuovi posti letto a livello nazionale. La legge di bilancio per il 2026 ha inoltre rafforzato l'intervento finalizzato ad ampliare l'offerta di alloggi per studenti e a favorire il diritto allo studio. Tale investimento è stato realizzato in parallelo alla « Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti », come rivista recentemente, anch'essa finanziata con una dotazione di 599 milioni di euro. Con riferimento a quest'ultima, l'obiettivo previsto risulta raggiunto attraverso la realizzazione di 32.910 posti letto aggiuntivi rispetto al *target*.

Sempre in attuazione del PNRR, è stato raggiunto e superato anche l'obiettivo di assegnazione di 96.357 borse di studio per l'accesso all'università negli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026.

Anche le linee di intervento di cui si componeva l'investimento in materia di didattica e competenze universitarie avanzate sono state rendicontate ed in particolare il finanziamento di 488 borse di dottorato *green* e *digital*, di 3 *Digital education hub* creati, con la partecipazione di 70 università e Istituzioni AFAM, di 3 reti di

scuole superiori universitarie create (con la partecipazione di 7 scuole superiori ad ordinamento speciale), di 24 iniziative transnazionali finanziate con la partecipazione di 70 istituzioni educative e di 30 progetti di internazionalizzazione delle Istituzioni AFAM finanziati con la partecipazione di 134 istituzioni educative.

Segnala che, oltre alle iniziative prettamente riconducibili al PNRR, negli ultimi mesi il Governo ha promosso ulteriori azioni volte ad attrarre talenti e a promuovere la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie. A tale proposito, si richiamano i principali ambiti di intervento:

il reclutamento di docenti e ricercatori universitari. Con la legge 16 luglio 2026, n. 129, recante « Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario » è stata introdotta una profonda trasformazione volta a rendere il reclutamento universitario più selettivo, trasparente e orientato alla qualità scientifica, rafforzando al contempo la responsabilità degli atenei e il ruolo di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Nel merito, si intende superare il precedente impianto fondato principalmente sull'abilitazione scientifica nazionale, introducendo nuovi requisiti di produttività e qualificazione scientifica per l'accesso alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. La riforma istituisce, inoltre, liste nazionali biennali dalle quali vengono sorteggiati i componenti esterni delle commissioni giudicatrici e introduce un sistema di valutazione successiva dei vincitori;

la mobilità tra atenei. È stata prevista la possibilità di trasferire professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, previo consenso dell'interessato e delle università coinvolte e nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria dell'ateneo ricevente. Nel 2027 si continuerà nella promozione dell'accesso a percorsi di alta formazione presso centri di eccellenza internazionali ai giovani talenti;

la riforma del sistema delle istituzioni AFAM. Il nuovo Regolamento sulla programmazione, lo sviluppo e la valutazione delle istituzioni AFAM ha lo scopo di assicurare una maggiore qualità e internazionalizzazione degli studenti;

la *governance* degli organi di consulenza e rappresentanza del sistema universitario. È in corso di approvazione un disegno di legge per la semplificazione organizzativa, la razionalizzazione della composizione e il potenziamento delle funzioni consultive del Consiglio universitario nazionale;

l'azione internazionale per la formazione superiore, anche nel quadro della Strategia per l'internazionalizzazione del sistema italiano della formazione superiore 2024-2026, con attenzione alla mobilità, alla cooperazione transnazionale, allo sviluppo di programmi e di percorsi con titoli congiunti e di accoglienza di studenti da Paesi terzi e beneficiari di protezione internazionale;

il Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie e per le istituzioni AFAM. È stato previsto un incremento pari a 288 milioni di euro per il 2026;

la formazione medica *pre* e *post*-laurea. In particolare, si dà atto della prosecuzione dell'attuazione della riforma del sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (legge 14 marzo 2025, n. 26) con l'ampliamento programmato dell'offerta formativa per rispondere al fabbisogno di professionisti del Servizio sanitario nazionale. Al fine di rafforzare la formazione medica specialistica è stato avviato un percorso per digitalizzare i processi e abbattere la burocrazia per gli atenei. Inoltre, sono in corso di definizione *standard* comuni per ottimizzare l'accreditamento delle Scuole e il monitoraggio della rete formativa, migliorando la *governance* e la qualità del Servizio Sanitario Nazionale.

Dà atto che, sul fronte della ricerca e sviluppo, il documento programmatico di

finanza pubblica dà conto del successo delle diverse iniziative del PNRR volte a rafforzare sia la collaborazione sinergica tra università, centri di ricerca e imprese, sia i meccanismi di trasferimento tecnologico.

In particolare, tra tali iniziative si riportano:

il finanziamento di 48 centri di trasferimento tecnologico, di cui 13 *European Digital Innovation Hubs*, per fornire servizi tecnologici avanzati alle imprese e promuovere il trasferimento tecnologico (quelli erogati alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni sono stati 33.245);

gli ecosistemi dell'innovazione, con l'attuazione degli undici ecosistemi territoriali finanziati dal PNRR che coinvolgono reti di università, enti di ricerca, amministrazioni e imprese. Le iniziative sono distribuite sull'intero territorio nazionale e operano nei principali ambiti strategici della politica dell'innovazione, tra cui transizione ecologica, digitalizzazione, scienze della vita, aerospazio, mobilità sostenibile, patrimonio culturale e *silver economy*, con l'obiettivo di mettere in relazione capacità scientifiche, vocazioni produttive – in particolare PMI – e fabbisogni dei territori; i partenariati estesi, rappresentati da reti nazionali di università, enti di ricerca e imprese che realizzano programmi congiunti di ricerca di base, mediante la sottoscrizione degli atti d'obbligo e il completamento delle attività dei quattordici partenariati finanziati, nonché l'assunzione di oltre 100 ricercatori a tempo determinato;

i campioni nazionali di ricerca, con la costituzione e il rafforzamento dei cinque centri nazionali di eccellenza dedicati alle tecnologie abilitanti in settori strategici per la competitività;

le infrastrutture di ricerca e innovazione, con il completamento del finanziamento di 43 infrastrutture (di cui 33 infrastrutture di ricerca e 10 infrastrutture tecnologiche di innovazione) e l'assunzione di 43 *Research manager*, uno per ciascuna infrastruttura finanziata, relativi a progetti promossi da 60 soggetti attuatori, tra Università ed Enti pubblici di ricerca;

l'applicazione degli indicatori chiave di prestazione (KPI) che, dal 2027, contribuiranno a potenziare e consolidare i risultati e i benefici dei progetti avviati con il PNRR;

i dottorati innovativi con le imprese, con l'attuazione dell'investimento che prevede complessivamente 6.000 borse di dottorato cofinanziate dalle imprese;

l'approvazione dell'Atto di indirizzo strategico 2026-2028 per la valorizzazione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico, che mira a coordinare politiche, strumenti e risorse lungo la filiera che collega ricerca, trasferimento tecnologico e applicazione industriale. Esso propone un'architettura fondata su alcuni pilastri essenziali: una *governance* multilivello stabile, affidata a una Cabina di regia interministeriale, *roadmap* tecnologiche nazionali in linea con le priorità europee e la razionalizzazione degli attori del sistema attraverso un elenco nazionale, *hub* interateneo e standard professionali condivisi e infine, un modello di monitoraggio basato su KPI chiari e verificabili, capace di orientare le decisioni pubbliche ai risultati;

l'attuazione del Piano Triennale della ricerca che assicura una programmazione economica strutturata e di lungo periodo. In particolare, in linea con le previsioni del Programma triennale della ricerca 2026-2028 sono in corso di valutazione le proposte di ricerca per i bandi PRIN 2026, PRIN *Hybrid e Synergy Grant*, con risorse pari a circa 379 milioni di euro. Questi ultimi finanziano progetti su tematiche strategiche, quali tecnologie quantistiche, *high performance computing*, intelligenza artificiale, cybersicurezza, tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario. Inoltre, a giugno, è stato pubblicato un avviso per l'assegnazione di risorse pari a 12 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca nel settore della cybersicurezza. Il Piano

faciliterà anche l'attività di internazionalizzazione della ricerca: in merito sono stati pubblicati diversi avvisi e bandi per una dotazione di 30 milioni di euro nel 2026;

l'impegno per considerare la ricerca una leva permanente per la crescita. Nel 2027, verranno potenziati gli strumenti per: i) valorizzare gli ecosistemi territoriali integrati al fine di promuovere innovazione, creatività e sviluppo di nuove competenze; ii) potenziare le infrastrutture di ricerca, anche a livello europeo e internazionale; iii) rendere strutturale il meccanismo di finanziamento premiale per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.

Infine, rileva che il documento programmatico di finanza pubblica 2026 riporta che è stato completato e superato l'obiettivo del PNRR riguardo alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, con l'ultimazione di interventi su 674 istituti culturali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che i gruppi parlamentari del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle hanno presentato delle proposte alternative di parere *(vedi allegati 4 e 5)* che saranno poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore, mentre in caso di approvazione le proposte alternative di parere si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva come, pur condividendo le specifiche osservazioni contenute nella proposta di parere della maggioranza, si esprime criticamente sui contenuti del Documento programmatico di finanza pubblica. In generale, segnala la totale mancanza di una strategia di lungo periodo che miri a favorire la crescita del Paese. Con riferimento specifico agli ambiti di competenza della Commissione Cultura, mette in luce come il documento si limiti a rendicontare gli interventi realizzati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza però suggerire una prospettiva da seguire nella fase successiva al Piano. A tal proposito, si spinge a proporre un « Piano nazionale della conoscenza », che spazi dall'istruzione all'università, occupandosi di molteplici tematiche, tra cui l'edilizia scolastica, l'accessibilità degli spazi scolastici, il precariato e il sostegno. Fa presente, inoltre, richiamando anche il « decreto scuola » (S. 2053), attualmente all'esame del Senato, che le più recenti manovre messe in atto dal Governo in materia di istruzione sono, dal punto di vista contabile, perlopiù a invarianza finanziaria e che mancano investimenti prospettici in materia di università e di sport. Pur accogliendo positivamente, anche in vista della imminente legge di bilancio, le sollecitazioni inserite dalla maggioranza nella proposta di parere favorevole, conclude esprimendo parere contrario sul documento programmatico di finanza pubblica per le ragioni più diffusamente illustrate nella proposta di parere alternativo, cui fa rinvio *(vedi allegato 4)*.

Antonio CASO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva come nel DPFP sia evidente che quella italiana è un'economia debole, che non cresce, connotata dalla perdita di potere d'acquisto delle famiglie che influisce, evidentemente, in maniera assai negativa sulla vita dei cittadini.

Alla luce di tale quadro ritiene di dover deplorare la scelta del Governo di aumentare le spese militari, pari allo 0,3 per cento del PIL, per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Nel condividere l'osservazione contenuta nel DPFP secondo la quale i settori dell'istruzione e della ricerca sono fondamentali per favorire la crescita economica del paese, sostiene che il DPFP non avrebbe dovuto limitarsi a rendere conto dell'attività che il Governo afferma di aver svolto sinora, ma avrebbe dovuto indicare una prospettiva di investimenti nei suddetti settori per i prossimi anni, successivi alla conclusione del PNRR. Stigmatizza, pertanto, l'assenza di un'adeguata programmazione economica, che non sia fondata su

interventi frammentari, evidenziando l'assenza di piani in materia di edilizia scolastica, di utilizzo delle palestre scolastiche, di adattamento ai cambiamenti climatici.

Nel ritenere che la propaganda di Governo sia in contrasto con la realtà, riferendosi in particolare al numero di posti letto per studenti universitari, afferma che gli investimenti effettuati per la costruzione di nuovi studentati sia in realtà un affare soltanto per i costruttori edili e per gli operatori economici che gestiranno tali strutture, dal momento che un canone di 850 euro al mese per una stanza non può affatto considerarsi un prezzo accettabile.

Stigmatizza, quindi, l'assenza di programmazione da parte del Governo in materia di spettacoli dal vivo, di cinema ed audiovisivo, lamentando la prevista progressiva riduzione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo nel prossimo biennio.

Infine, nel ricordare come le riforme in materia di università adottate dal Governo Meloni abbiano determinato l'espulsione dagli atenei di oltre 35.000 ricercatori precari, molti dei quali emigrati, dichiara il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, ritenendo che serva ben altro rispetto alle tre osservazioni, seppur condivisibili, contenute nella medesima.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel dichiarare il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, ne critica anzitutto l'eccessiva brevità e il fatto che le osservazioni in essa contenute siano esclusivamente riferite al settore della cultura, senza considerare minimamente i settori dell'università, dell'istruzione, della ricerca, dello sport, dell'editoria.

Sostiene che tale omissione, per quanto sconcertante, non sia affatto inspiegabile, dal momento che il DPFP costituisce la cornice per la legge di bilancio che verrà discussa dalle Camere nelle prossime settimane, la quale ridurrà la spesa pubblica per tutti i settori d'intervento statale tranne che per le politiche energetiche e le spese militari. Afferma che tale linea di condotta governativa sarà di gravità inaudita per il futuro del Paese, che rischia di essere compromesso, a maggior ragione al termine della stagione di investimenti pubblici del PNRR.

In particolare, sottolinea l'assenza di misure a favore del superamento del precariato nella ricerca universitaria e sul diritto allo studio, stigmatizzando la complicità della maggioranza parlamentare anche nell'ambito della VII Commissione rispetto alle azioni ed omissioni del Governo, capace di intervenire soltanto quando non serve, ad esempio prevedendo un limite massimo agli studenti stranieri per classe, che già è previsto dalla legge, e per vietare d'indossare il *burqa* a scuola.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 3)*.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara che a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore devono ritenersi precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

C. 2908, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, avverte che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura, sulla proposta di legge C. 2908, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Riferisce che, con riferimento alle materie di competenza della VII Commissione, l'articolo 1, comma 2, prevede che il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti

di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

Evidenzia inoltre che l'articolo 14, comma 1, istituisce la « Festa del pane » quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella tradizione italiana.

Il comma 2 dispone che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le scuole di ogni ordine e grado, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane quale frutto del lavoro e delle tradizioni dei territori e patrimonio culturale nazionale da tutelare.

Il comma 3 precisa che la festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 18, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 6)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05838 Sasso: Iniziative per l'adozione delle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 59 del 2017, concernenti i titoli di necessari per l'accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico-pratici.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, premettendo che la tabella B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, emanato sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il MEF, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico (Itp) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riconoscendo, quale requisito di accesso, una determinata serie di diplomi. A sua volta, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all'articolo 5, comma 2, stabilisce quali titoli costituiscono requisiti necessari ai fini della partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico e, all'articolo 22, comma 2, proroga il regime vigente in tema di requisiti fino al 31 dicembre 2026.

Dato atto che, allo stato, nonostante l'imminenza del passaggio al regime ordinario, previsto per il 1° gennaio 2027, non risultano adottate disposizioni attuative del decreto legislativo n. 59 del 2017 che aggiornino i titoli di accesso elencati nella richiamata tabella B, l'interrogante segnala l'esigenza di provvedere tempestivamente, al fine di salvaguardare le aspettative professionali ed economiche degli aspiranti che siano già in possesso di titoli universitari potenzialmente idonei e di evitare incertezze che potrebbero determinare difficoltà nella programmazione dei percorsi universitari e accademici, nell'organizzazione dei percorsi abilitanti e nell'orientamento. Nell'ottica di favorire un proficuo passaggio al regime ordinario, chiede ai Ministri quali iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere al fine di individuare tramite fonte regolamentare i requisiti di accesso validi in regime ordinario.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta e auspica che il tavolo tecnico per la revisione delle classi di concorso sia costituito quanto prima al fine di risolvere ogni incertezza relativa ai requisiti di accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico pratici.

5-05839 Berruto: Chiarimenti circa l'utilizzo extrascolastico delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive, in applicazione della legge 7 aprile 2026, n. 53.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come la legge 7 aprile 2026, n. 23 ha introdotto una disciplina specifica sull'utilizzo extrascolastico degli impianti sportivi scolastici ai sensi della quale i comuni e le province, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici alle associazioni e società sportive, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e con le attività previste dal piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Al riguardo rileva come desti particolare preoccupazione l'utilizzo extrascolastico delle palestre realizzate o riqualificate con finanziamenti PNRR, essendo stato segnalato da organi di stampa che in alcuni casi gli enti proprietari ritengono che i vincoli di destinazione d'uso scolastico impediscano, per cinque anni, la concessione a soggetti terzi per attività extrascolastiche, pena la revoca o la restituzione dei finanziamenti PNRR.

Nel richiamare l'attenzione su ulteriori criticità nell'applicazione della nuova disciplina, domanda se il Ministro intenda chiarire se i vincoli connessi ai finanziamenti PNRR impediscano effettivamente l'utilizzo extrascolastico delle palestre scolastiche e, in ogni caso, fornire indicazioni chiare per garantirne l'utilizzo extrascolastico delle palestre da parte delle associazioni sportive e assicurare l'uniforme applicazione della legge 7 aprile 2026, n. 53.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, esprime anzitutto viva soddisfazione per l'opinione del rappresentante del Governo secondo cui l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di soggetti terzi rappresenta un'opportunità importante per il territorio. Precisa, quindi, che l'utilizzo per finalità extrascolastiche delle palestre scolastiche non deve pregiudicare nessuna attività curricolare come d'altronde dispone la legge 7 aprile 2026, n. 53, a norma della quale esso deve avvenire al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

Nel dichiararsi soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, auspica che della medesima sia data ampia diffusione a tutti i soggetti coinvolti, rendendo noto che la concessione di finanziamenti PNRR non pregiudica la possibilità che gli impianti sportivi scolastici possano essere assegnati a soggetti terzi per lo svolgimento di attività extrascolastiche senza incidere negativamente sulla loro destinazione d'uso.

Ribadisce, tuttavia, l'esistenza di talune criticità – anche recenti – nella piena applicazione della legge sopra citata, ritenendo necessario porvi rimedio anche mediante l'adozione di apposite circolari o comunicazioni indirizzate ai dirigenti scolastici. In particolare, segnala che taluni istituti scolastici hanno adottato bandi per l'utilizzo degli impianti scolastici sportivi per finalità extrascolastiche che contengono previsioni contrarie alla legge, come ad esempio l'obbligo per le associazioni sportive di ammodernare tali impianti invece della mera facoltà normativamente sancita.

Infine, dichiara la propria intenzione di confrontarsi con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) per garantire la piena applicazione della legge 7 aprile 2026, n. 53, visto che vi sono numerosi enti proprietari, Comuni, Province, Città metropolitane, che ancora non la recepiscono correttamente.

5-05840 Grippo: Chiarimenti circa l'esistenza di un'incompatibilità tra l'aspettativa non retribuita per ca-

riche elettive locali e l'accettazione di incarichi di supplenze brevi e saltuarie.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo avente ad oggetto la richiesta da parte di un docente in servizio con contratto a tempo determinato all'Ufficio scolastico provinciale competente per l'Abruzzo di rendere un parere sulla possibilità di accettare una supplenza breve e, perfezionata l'assunzione, fruire dell'aspettativa non retribuita per l'espletamento di cariche elettive locali, avendo assunto l'incarico di assessore comunale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al riguardo, osserva che l'Ufficio scolastico provinciale (Usp) di Teramo ha risposto affermando l'esistenza di un'incompatibilità normativa tra l'aspettativa non retribuita con il conferimento di un incarico di supplenza breve e saltuaria che inciderebbe negativamente sulla programmazione delle sostituzioni e sulle esigenze di continuità didattica, con impossibilità di ricorrere ordinariamente a ulteriori sostituzioni.

Nel ricordare come l'ordinamento giuridico italiano garantisca al lavoratore dipendente l'esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente previsti e il mantenimento del posto di lavoro qualora assuma cariche elettive, dichiara di non poter condividere l'orientamento espresso dall'Usp di Teramo, ritenendo non idonee le esigenze sopra menzionate a giustificare un'esclusione a priori dall'accesso all'aspettativa connessa all'assunzione di cariche elettive, anche considerando i già previsti meccanismi di scorrimento delle graduatorie per il conferimento di nuove supplenze, che garantiscono comunque la continuità didattica.

Domanda, quindi, al Ministero se condivida l'interpretazione dell'Usp di Teramo in merito all'incompatibilità tra aspettativa senza retribuzione per cariche elettive locali e accettazione di supplenze brevi e saltuarie e se ritenga opportuno adottare iniziative tali da evitare l'esclusione a priori dei docenti convocati per supplenze brevi dall'accesso all'aspettativa.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 9)*.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, ritenendo che norme settoriali non possano affatto prevalere sulle norme costituzionali e primarie in materia di pieno esercizio delle cariche pubbliche rivestite.

Dichiara, altresì, il proprio sconcerto nel prendere atto che la risposta della rappresentante del Governo consente ai singoli uffici scolastici territoriali di operare in autonomia siffatte libere interpretazioni.

5-05841 Piccolotti: Sul trattenimento in servizio di quattro dirigenti scolastici da parte dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo sul trattenimento in servizio di quattro dirigenti scolastici che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento obbligatorio disposto dall'Ufficio scolastico regionale (Usr) per l'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge di bilancio per il 2016, che subordina la deroga all'effettiva e rigorosa necessità di assicurare continuità alle attività previste in accordi sottoscritti con scuole o università straniere o alla prosecuzione di innovativi progetti didattici internazionali in lingua straniera.

Nel sottolineare come solo l'anno precedente l'Usr Abruzzo avesse negato qualsiasi richiesta di trattenimento in servizio, stigmatizza l'operato di tale ufficio evidenziando una preoccupante assenza di criteri amministrativi univoci e coerenti dal momento che le attività internazionali per le quali è previsto il trattenimento in servizio gravano sull'intera istituzione scolastica prevedendo la cooperazione di più soggetti. Osserva, quindi, come le ordinarie funzioni di coordinamento e direzione possano essere svolte con assoluta efficacia da qualsiasi dirigente scolastico subentrante e come il trattenimento in servizio di quattro dirigenti scolastici costituisca un'anomalia evi-

dente rispetto alle altre regioni italiane, incidendo negativamente sui posti da dirigente scolastico disponibili in Abruzzo.

Afferma, infine, che tale decisione limita il diritto alla mobilità di almeno quattro dirigenti scolastici che lavorano fuori regione e che chiedono da tempo il rientro in Abruzzo bloccando al contempo l'immissione in ruolo dei candidati iscritti nelle graduatorie regionali del concorso ordinario e in quelle del concorso riservato, la cui capienza avrebbe garantito la totale copertura dei posti vacanti e la piena operatività delle scuole, e rallentando il ricambio generazionale.

Domanda, pertanto, al Ministro quali iniziative di carattere ispettivo o d'indirizzo intenda adottare, per quanto di competenza, per accertare la sussistenza dei rigidi presupposti motivazionali richiesti dalla legge per i quattro trattenimenti effettuati dall'Usr Abruzzo e per evitare che l'istituto del trattenimento in servizio si trasformi in uno strumento discrezionale, a tutela del ricambio generazionale, del diritto alla mobilità dei dirigenti fuori sede e dei diritti dei vincitori di concorso.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 10)*.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), nel replicare, pur non dubitando della correttezza del controllo operato dalla Corte dei Conti dell'Aquila ribadisce le proprie perplessità circa l'ampia discrezionalità esercitata dall'Usr Abruzzo nel trattenimento in servizio dei quattro dirigenti scolastici, al cui venir meno avrebbero potuto sopperire le istituzioni scolastiche coinvolte.

Nel prendere atto che sono stati assunti tutti i vincitori della graduatoria del concorso ordinario da dirigenti scolastici per la regione Abruzzo, ribadisce che la decisione dell'Usr Abruzzo abbia comunque pregiudicato la mobilità di almeno quattro dirigenti scolastici e lo scorrimento di un corrispondente numero di candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria.

In conclusione, nel fare presente l'intenzione di alcuni dirigenti scolastici di fare accesso agli atti, suggerisce al Ministero dell'istruzione e del merito di tenere in adeguata considerazione il ricambio generazionale chiarendo con future circolari che il trattenimento in servizio dovrà essere disposto soltanto se strettamente indispensabile.

5-05842 Caso: Sulla mancata adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici.

Antonio CASO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, rammentando come già con l'interrogazione n. 5-05274 del 14 aprile 2026 gli interroganti avessero espresso la propria contrarietà all'impianto della riforma degli istituti tecnici, insiste sulle asserite principali criticità di quest'ultima.

Fa inoltre presente che il 3 settembre 2026 il Ministero ha trasmesso i « Primi orientamenti per la progettazione curricolare », rinviando a successive Linee guida, ancora da emanare, la definizione degli obiettivi di apprendimento per ciascun indirizzo, articolazione e disciplina e che la Rete nazionale degli istituti tecnici ha denunciato le conseguenze dei ritardi ministeriali nel fornire gli atti e le indicazioni necessari.

Pertanto, rilevato che la mancata disponibilità delle Linee guida all'avvio dell'anno scolastico e le ulteriori modifiche previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 sulla distribuzione del monte ore ad anno scolastico iniziato costituiscono fatti sopravvenuti rispetto alla risposta resa dal Governo il 15 aprile 2026, tali da rendere necessario riesaminare le condizioni di attuazione della riforma, interroga il Ministro circa la necessità di verificare con la Commissione europea la compatibilità di una sospensione temporanea dell'applicazione della riforma fino alla emanazione delle Linee guida definitive, adottando le conseguenti iniziative normative.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 11)*.

Antonio CASO (M5S), replicando, dichiara di non essere soddisfatto della risposta, e rinnovando la propria opinione negativa sull'impianto generale della riforma degli istituti tecnici, ribadisce le difficoltà pratiche emerse dalla concreta applicazione della riforma, dubitando apertamente che le stesse possano essere valutate positivamente in sede europea. A tal proposito, elenca le principali criticità riscontrate, facendo riferimento alla natura fuorviante dell'orientamento, che non ha permesso agli studenti e alle famiglie di effettuare scelte consapevoli, all'impossibilità in alcuni casi di reperire libri di testo adatti e all'accorpamento delle materie, che determina incertezze sul piano della didattica. Torna quindi a proporre la sospensione temporanea dell'applicazione della riforma.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso. C. 2914 Marchetto Aliprandi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole da: comporta l'attribuzione *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1.1. Amorese.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: quali risultanti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* come analiticamente identificati al Catasto Terreni del Comune di Treviso (codice catastale L407) di cui all'Allegato A annesso alla presente legge, nonché sulla base degli strumenti urbanistici vigenti e degli atti di tutela adottati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Conseguentemente, aggiungere alla proposta di legge l'Allegato A contenente la perimetrazione catastale (Fogli e particelle del Catasto Terreni)

Allegato A

Catasto Terreni del Comune di Treviso (codice catastale L407)

Foglio 26

particelle numeri: 195 – 114 – 115 – 116 – 117 – G – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 – 240 – 532 – 204 – 205 – 206 – 207 – 57 – 58 – 59 – 344 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – C – 10 – 11 – 12 – 13 – 201 – 246 – 247 – 360 – 356 – 523 – 524 – 525 – 627 – F – 188 – 248;

Foglio 27

particelle numeri: 3 – H – 42 – 1009 – 1012 – 1013 – 1259 – 1670 – 1674;

Foglio 28

particelle numeri: 1 – 2 – 3 – 4 – 9 – 1440 – 1464 – 795 – 796 – N – T – O – Q – 741 – 742 – 146 – 147 – 148 – 149 – 1425 – 1465 – 17 – 779 – 769 – 1088 – 1120 – 1121 – 1122 – 1123 – 740 – 744 – 747 – U – 806 – 808 – 817 – 818 – 819 – 820 – 822 – 827 – 828 – 829 – 830 – 1407;

Foglio 29

particelle numeri: 214 – 111 – 112 – G – 140 – 624 – 625 – 628 – 630 – 631 – 43 – 44 – L – 18 – 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 8 – 136 – 137 – 143 – 215 – 217;

Foglio 30

particelle numeri: 275 – 514 – 515 – 516 – F – 912 – 949 – 540 – 278 – 279 – 280 – 282 – 283 – 521 – 639 – 659 – 892 – 294 – 412 – 413 – 414 – 415 – H – 522 – 523 – 524 – 529 – 533 – 545 – 951 – 417 – 541 – 747 – 678 – 709 – 557 – 708 – 710 – 711 – 871 – 648 – 416 – 527 – 656 – 657 – B – 525 – 435 – 436 – 530 – 534 – 1021 – 487 – 489 – 492 – 493 – 494.

2.1. Orrico, Amato, Caso, Cappelletti.

ALLEGATO 2

Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso. C. 2914 Marchetto Aliprandi.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 2, sostituire le parole da: comporta l'attribuzione *fino alla fine del comma, con le seguenti:*

non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1.1. Amorese.

ALLEGATO 3

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminati, per le parti di propria competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2), Annesso e i relativi Allegati,

premesso che il Documento programmatico di finanza pubblica, nel monitorare lo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti, dà atto che negli ultimi mesi l'azione del Governo si è concentrata sul completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sull'attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT);

rilevato che gli impegni del Piano strutturale di bilancio di medio termine si pongono in continuità con quelli del PNRR in sei ambiti prioritari tra i quali sono compresi l'adempimento fiscale e l'efficienza del sistema fiscale, l'innovazione, la concorrenza e l'accessibilità degli incentivi per il sistema produttivo, il miglioramento della gestione e del monitoraggio della spesa pubblica;

considerato che l'analisi degli incentivi al consumo culturale giovanile mostra che gli incentivi attualmente esistenti hanno favorito consumi culturali che, secondo il 61 per cento dei destinatari, non sarebbero stati realizzati in loro assenza;

visto il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio al fine di favorire interventi volti a migliorare la programmazione l'allocazione delle risorse di bilancio;

valutata l'importanza del settore musicale, dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo per l'economia italiana, confermata dall'approvazione in prima lettura della proposta di legge recante Disposizioni in materia di cinema (Testo unificato A.C. 2360 e abbinate);

ritenuta la necessità di proseguire nell'attività di sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema ed audiovisivo già intrapresa dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) potenziare gli strumenti di incentivazione fiscale a sostegno delle imprese musicali, favorendo investimenti, crescita e competitività del settore della musica e dello spettacolo;

b) assicurare la capienza e la programmazione pluriennale del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, sulla base delle effettive esigenze della filiera e dell'andamento degli strumenti di sostegno negli ultimi anni, con l'obiettivo di sostenere le imprese italiane e la creatività nazionale;

c) promuovere l'introduzione della detraibilità fiscale dall'IRPEF per le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi culturali, inclusi biglietti e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, nonché libri e materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore.

ALLEGATO 4

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La VII Commissione,

esaminato il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) che, a quattro anni dall'insediamento del Governo, certifica l'assenza di una strategia credibile per riportare l'economia italiana su un sentiero di crescita solida e duratura;

premesso che la revisione all'1 per cento della crescita del PIL nel 2026 non modifica un quadro strutturalmente stagnante: il Governo prevede, infatti, una crescita appena dello 0,8 per cento nel 2027, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, incompatibile con l'obiettivo di ridurre significativamente il debito e aumentare in modo stabile il benessere dei cittadini;

rilevato che il debito pubblico resterà prossimo al 138 per cento del PIL anche nel 2027, mentre il *deficit*, tornerà sopra il 3 per cento nel biennio successivo in ragione dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia;

considerato che si aumentano le spese per la difesa invece di incrementare le risorse per la sanità e i servizi pubblici, gli investimenti produttivi, la ricerca e l'innovazione, le politiche industriali, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, l'aumento dei salari e dei redditi disponibili, mentre il drenaggio fiscale continua ad accrescere il prelievo effettivo sui redditi in assenza di un meccanismo di indicizzazione e anche il condivisibile aumento delle spese in materia di energia appare del tutto vago nella definizione delle misure;

rilevato che il Governo non ha impresso una svolta alla capacità di trasformare le risorse del PNRR in crescita, innovazione, infrastrutture e occupazione qualificata, lasciando irrisolti i principali fattori che frenano la crescita italiana: salari reali insufficienti, bassa produttività, debolezza degli investimenti privati, scarsa partecipazione al lavoro di giovani e donne e persistenti divari territoriali;

in tale quadro, le prospettive di crescita e di riduzione del debito restano affidate prevalentemente a condizioni future e a previsioni ancora soggette a verifica europea;

premesso che il Documento dovrebbe consentire al Parlamento di valutare la coerenza tra l'andamento dei conti pubblici, gli obiettivi macroeconomici, le riforme e gli investimenti programmati e le risorse necessarie alla loro effettiva realizzazione;

rilevato che il DPFP 2026 presenta, per i settori di competenza della VII Commissione, soprattutto una rendicontazione degli interventi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una descrizione di iniziative già avviate, senza definire un quadro organico delle risorse ordinarie necessarie a garantirne la continuità oltre la conclusione del PNRR;

considerato che:

considerato che il Documento non indica obiettivi finanziari pluriennali sufficientemente dettagliati per istruzione, università, ricerca, cultura, spettacolo e sport, né consente di distinguere in modo chiaro le risorse aggiuntive dalle riallocazioni di stanziamenti già esistenti;

considerato che il Governo non chiarisce quale spazio di bilancio sarà destinato

ai settori della conoscenza, della cultura e dello sport, né come saranno finanziati i costi di gestione delle opere realizzate con risorse straordinarie;

rilevato che il DPFP 2026 non presenta un vero piano nazionale della conoscenza, capace di collegare istruzione, università, ricerca, cultura e sport in una strategia unitaria di crescita e di riduzione delle diseguaglianze;

considerato che la conclusione del PNRR avrebbe dovuto segnare il passaggio dagli investimenti straordinari a una programmazione ordinaria, stabile e strutturale, assicurandone la continuità e la sostenibilità nel tempo, mentre il Documento rinvia a successivi provvedimenti senza definire con sufficiente chiarezza le risorse disponibili, i tempi di attuazione e le responsabilità necessarie a garantirne l'effettiva realizzazione;

ritenuto che il DPFP non consenta di valutare se le misure annunciate produrranno un effettivo miglioramento dei servizi, una riduzione dei divari territoriali e un ampliamento dell'accesso alle opportunità educative e culturali;

rilevato che il Documento valorizza i risultati quantitativi del PNRR in materia di edilizia scolastica, nuove scuole, mense, palestre e messa in sicurezza, ma non reca una programmazione ordinaria adeguata per la manutenzione, la sicurezza, l'adeguamento sismico, l'accessibilità e l'adattamento climatico degli edifici;

considerato che una politica nazionale per l'edilizia scolastica dovrebbe essere fondata su dati aggiornati, criteri di priorità trasparenti, cronoprogrammi verificabili e capacità amministrativa effettiva dei soggetti attuatori;

rilevato che il DPFP non chiarisce come saranno recuperati i ritardi nella realizzazione degli interventi già finanziati, né come saranno utilizzate le eventuali economie e i residui, e non definisce un piano stabile per assicurare la manutenzione successiva alla conclusione dei programmi PNRR;

considerato che le criticità dell'edilizia scolastica costituiscono un esempio concreto dell'assenza di una programmazione strutturale: il patrimonio degli edifici necessita di interventi continui di prevenzione, messa in sicurezza, accessibilità e adattamento alle nuove condizioni climatiche, non di sole campagne straordinarie legate alla disponibilità di fondi europei;

rilevato che il processo di dimensionamento scolastico costituisce un ulteriore esempio della distanza tra le scelte organizzative del Governo e le risorse necessarie per renderle sostenibili; gli accorpamenti aumentano la complessità gestionale delle istituzioni scolastiche e i carichi di lavoro dei dirigenti, dei DSGA e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che il Documento assicuri organici e strumenti proporzionati;

considerato che lo stanziamento temporaneo di risorse per supplenze aggiuntive del personale ATA, anche ove previsto, non può sostituire un finanziamento ordinario e strutturale degli organici e non dovrebbe produrre disparità tra territori interessati dai medesimi effetti organizzativi del dimensionamento;

rilevato che il DPFP non prevede un piano pluriennale per il superamento del precariato, per la continuità didattica, per la riduzione del numero degli alunni per classe, per il potenziamento del tempo pieno e per il rafforzamento del personale di sostegno;

rilevato che anche il ritardo nell'attuazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo costituisce un esempio significativo di inefficienza della programmazione: una misura destinata a sostenere le famiglie deve essere resa operativa prima dell'inizio dell'anno scolastico, non quando le spese principali siano già state sostenute;

considerato che il sostegno alle famiglie per i libri scolastici dovrebbe essere adeguato all'aumento dei prezzi, esteso ai diversi gradi di istruzione e organizzato attraverso procedure semplici e tempestive, con risorse commisurate alla platea interessata;

rilevato che la nuova disciplina sull'utilizzo extrascolastico degli impianti sportivi scolastici avrebbe dovuto essere accompagnata nel DPFP da indicazioni finanziarie e amministrative chiare;

considerato che l'incertezza sull'interpretazione dei vincoli di destinazione dei finanziamenti PNRR rischia di impedire l'utilizzo da parte delle associazioni sportive delle palestre realizzate o riqualificate con risorse pubbliche, producendo il paradosso di strutture nuove ma non disponibili alla comunità al di fuori dell'orario scolastico;

rilevato che tale vicenda costituisce un esempio emblematico di una politica di investimento priva di adeguata programmazione della fase gestionale: l'opera viene finanziata e realizzata, ma non vengono chiariti tempestivamente i soggetti responsabili, le modalità di concessione, gli obblighi di manutenzione e le condizioni per l'utilizzo extrascolastico;

considerato che il Governo avrebbe dovuto prevedere linee guida uniformi, modelli di convenzione e un riparto chiaro delle responsabilità tra enti proprietari, istituzioni scolastiche e soggetti concessionari, garantendo il primato delle esigenze didattiche e, al contempo, l'apertura degli impianti alla comunità;

rilevato che il DPFP non reca un piano nazionale per lo sport di base, l'impiantistica scolastica e territoriale, l'accessibilità degli impianti alle persone con disabilità e il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche;

considerato che lo sport e la cultura del movimento rappresentano strumenti di prevenzione sanitaria, inclusione, socialità e contrasto al disagio giovanile e che non possono essere trattati come ambiti residuali o collegati esclusivamente a grandi eventi;

rilevato che il Documento presenta risultati del PNRR relativi a borse di studio, posti letto, dottorati e internazionalizzazione, ma non indica le risorse ordinarie necessarie a rendere strutturali tali interventi;

considerato che il diritto allo studio universitario richiede finanziamenti certi per borse di studio, servizi, ristorazione, trasporti, sostegno agli studenti con disabilità e alloggi accessibili, mentre il DPFP non offre una risposta adeguata al caro-affitti e alla carenza di residenze per gli studenti fuori sede;

rilevato che l'*housing* universitario non può essere misurato soltanto in termini di posti realizzati, senza considerare l'accessibilità economica, la distribuzione territoriale e i costi di gestione successivi alla conclusione del PNRR;

considerato che non sono indicati obiettivi pluriennali adeguati per il Fondo di finanziamento ordinario delle università, il personale tecnico-amministrativo, il reclutamento dei ricercatori e la progressiva stabilizzazione delle professionalità formate con risorse pubbliche;

rilevato che il sostegno alla ricerca appare concentrato sui settori tecnologici e industriali, senza una strategia altrettanto chiara per la ricerca di base, le scienze umane e sociali, il patrimonio culturale e le discipline artistiche;

rilevato che il DPFP dedica alla cultura riferimenti frammentari, prevalentemente collegati alla rendicontazione di interventi PNRR, senza delineare una politica finanziaria pluriennale per tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;

rilevato che il Documento richiama le misure di sostegno ai consumi culturali giovanili, tra cui la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito;

considerato che la sostituzione del precedente modello di 18app con un sistema maggiormente selettivo, fondato sulla condizione economica e sul merito scolastico, ha modificato la natura del sostegno pubblico alla partecipazione culturale, introducendo criteri che non dovrebbero condizionare l'accesso dei giovani alle opportunità culturali;

ritenuto che la cultura debba essere riconosciuta quale diritto di cittadinanza e

strumento di inclusione e di riduzione delle diseguaglianze, e che le politiche pubbliche debbano essere orientate prioritariamente a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e territoriali alla partecipazione culturale, con particolare attenzione ai giovani maggiormente esposti al rischio di esclusione;

considerato che musei, biblioteche, archivi, luoghi della cultura e istituti del Ministero della cultura necessitano di personale, manutenzione ordinaria, digitalizzazione, accessibilità e risorse di funzionamento, non soltanto di interventi infrastrutturali straordinari;

rilevato che mancano impegni strutturali per la promozione della lettura, il sostegno alle biblioteche pubbliche e scolastiche, le librerie indipendenti, l'editoria, la produzione culturale e le industrie creative;

considerato che gli stanziamenti puntuali previsti dalla legislazione di bilancio per singole iniziative o soggetti non sostituiscono una programmazione generale, trasparente e valutabile delle politiche culturali;

rilevato che gli esempi relativi all'edilizia scolastica, alle palestre PNRR, al dimensionamento della rete scolastica e ai libri di testo mostrano una criticità comune: il Governo annuncia obiettivi e investimenti, ma non garantisce con la stessa puntualità risorse ordinarie, decreti attuativi, personale, coordinamento istituzionale e tempi certi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ALLEGATO 5

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La VII Commissione,

esaminato il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026;

premesso che:

l'esame del Documento programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2026 si svolge in un contesto di contrazione economica e marcata instabilità geopolitica, caratterizzato dai conflitti in Medio Oriente, dalle minacce al commercio nello Stretto di Hormuz, dalle spinte protezionistiche e dalle continue tensioni sui prezzi energetici;

il DPFP attesta una stima di crescita del PIL per il 2026 all'1,0 per cento, un risultato modesto e del tutto inadeguato a sostenere i bisogni del Paese, che scende ulteriormente nei trienni successivi (0,8 per cento nel 2027, 0,9 per cento nel 2028 e 0,8 per cento nel 2029), evidenziando la sostanziale rinuncia del Governo ad affrontare i nodi strutturali italiani: i salari stagnanti, l'erosione del potere d'acquisto dovuta all'inflazione e al *fiscal drag* non indicizzato, la scarsa produttività e i divari territoriali;

le scelte di bilancio dell'Esecutivo risultano gravate dalla decisione di ricorrere alla clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), destinando uno scostamento di spesa pari allo 0,3 per cento del PIL annuo all'aumento dei capitoli dedicati alla difesa, al riarmo e alla sicurezza energetica; in particolare, per le spese militari si registra l'incremento record dello 0,3 per cento del PIL annuo (circa 14,4 miliardi nel biennio);

tale opzione strategica – che fa salire il *deficit* al 3,4 per cento del PIL nel 2027 e al 3,2 per cento nel 2028 prima di ridursi al 2,3 per cento nel 2029 – contrasta drammaticamente con il definanziamento dei servizi essenziali: la spesa sanitaria pubblica subisce infatti una progressiva contrazione dal 6,4 per cento del PIL nel 2026 al 6,3 per cento per ciascun anno dal 2027 al 2029;

vengono così sottratte risorse fondamentali alle politiche sociali, alla sanità e ai settori della conoscenza, in un Paese caratterizzato da oltre 5,7 milioni di persone in povertà assoluta e da profonde lacerazioni territoriali;

inoltre, sul fronte del PNRR, l'impatto sul PIL degli investimenti già realizzati si riduce progressivamente dal +2,0 per cento nel 2026 al +1,1 per cento nel 2027, mentre l'Esecutivo confida su un presunto +1,5 per cento derivante da misure « da implementare » non ancora definite, dimostrando un'evidente debolezza di programmazione;

il quadro di finanza pubblica delinea una logica di mera austerità e contenimento della spesa netta, incapace di valorizzare il capitale umano e di garantire le leve di sviluppo necessarie a ridurre i divari di cittadinanza;

con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione VII, valutato che in materia di asili nido e servizi per la prima infanzia:

nonostante la prosecuzione formale degli investimenti PNRR (circa 150.000/153.000 nuovi posti dichiarati), il raggiungimento di una copertura nazionale del 31,6 per cento non garantisce un'effettiva equità territoriale;

l'aumento meramente quantitativo delle strutture non è accompagnato da adeguate risorse per la gestione corrente dei servizi né da criteri volti ad assicurarne l'accessibilità alle famiglie economicamente più fragili, mantenendo inalterati i divari tra Mezzogiorno e resto d'Italia;

in materia di istruzione e formazione:

il DPFP 2026 conferma un'impostazione ideologica e utilitaristica della scuola pubblica, orientata a subordinare i percorsi formativi alle esigenze del mercato del lavoro e del sistema produttivo anziché rafforzarne la funzione educativa, culturale e di riduzione delle disuguaglianze;

in questa direzione si collocano sia la filiera tecnologico-professionale « 4+2 » sia la riforma degli istituti tecnici, entrambe fondate su un più stretto raccordo tra percorsi scolastici e fabbisogni produttivi, con il rischio di accentuare la specializzazione precoce e di ampliare i divari tra territori economicamente più sviluppati e aree più fragili;

alla criticità dell'impostazione si aggiungono, per la riforma degli istituti tecnici, lo smantellamento del biennio comune, che anticipa ulteriormente la differenziazione e la specializzazione dei percorsi riducendo lo spazio destinato a una formazione di base condivisa, nonché i problemi emersi nella fase di attuazione, segnata da ritardi, incertezze sui nuovi quadri orari, riduzione delle ore di alcune discipline e possibili ricadute sugli organici e sulla continuità didattica; problemi che non possono essere risolti attraverso operazioni meramente nominalistiche, come l'annunciata trasformazione degli istituti tecnici e professionali in « licei »;

inoltre, sebbene il tasso di abbandono scolastico si attesti formalmente al 8,2 per cento nel 2025, la dispersione implicita ed esplicita permane a livelli di emergenza strutturale, non contrastabile mediante interventi parziali come « Agenda Sud » e « Agenda Nord » in assenza di uno stanziamento organico di risorse per l'organico e il tempo pieno;

pur prendendo atto dei dati riportati nel DPFP 2026 relativi al completamento degli investimenti PNRR (oltre 12 miliardi di euro per la realizzazione di 176 nuove scuole, 1.100 mense, 360 palestre e la riqualificazione di 1.600 edifici) e agli stanziamenti nazionali (430 milioni per la prevenzione incendi e 114,4 milioni per il miglioramento sismico, i solai e la bonifica dell'amianto), tali interventi risultano parziali e del tutto insufficienti a fronte dello stato di degrado e insicurezza strutturale in cui versa la maggior parte del patrimonio scolastico nazionale, composto da oltre 40.000 plessi;

la frammentarietà delle risorse destinate alla sicurezza sismica e all'eliminazione dei rischi ambientali e strutturali (quali amianto, solai e controsoffitti) accentua le disuguaglianze territoriali, specie nelle aree interne e nel Mezzogiorno, dove la carenza di mense e palestre continua a impedire un'effettiva estensione del tempo pieno e del diritto allo studio in ambienti idonei e sicuri;

in materia di università e ricerca:

il settore dell'istruzione superiore subisce gli effetti di continui definanziamenti e di riforme che aggravano il precariato strutturale;

il piano straordinario di reclutamento, a fronte di circa 35.000 contratti di ricerca scaduti o in scadenza, prevendendo la stabilizzazione di appena 2.000 unità e subordinandola a un cofinanziamento del 50 per cento a carico degli atenei, risulta parziale e penalizzante per gli istituti finanziariamente più vulnerabili;

l'introduzione di ulteriori figure contrattuali pre-ruolo (incarichi di ricerca e post-doc) frammenta ulteriormente la carriera accademica, alimentando la fuga all'estero di giovani qualificati;

sul fronte del diritto allo studio, il piano per la realizzazione di 60.000 nuovi posti letto universitari sconta forti ritardi, con il completamento rinviato al 2027, e presenta criticità anche nel modello adottato: circa 1,2 miliardi di euro di risorse pubbliche finanziano in larga parte studentati privati di lusso, con tariffe elevate e, in

alcuni territori, persino superiori ai canoni di mercato, mentre solo il 30 per cento dei posti è riservato al diritto allo studio e, dopo dodici anni, viene meno il vincolo di destinazione degli immobili a residenza universitaria. A ciò si aggiungono il definanziamento e la revisione restrittiva del Fondo affitti per studenti fuori sede, che riducono ulteriormente il sostegno agli studenti;

la riforma dell'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (c.d. « semestre aperto ») si è tradotta in rilevanti criticità organizzative per gli atenei, scaricando sulle strutture didattiche e sulle famiglie l'incertezza della selezione progressiva in assenza di un adeguato finanziamento delle infrastrutture formative;

la spesa pubblica complessiva in Ricerca e Sviluppo rimane bloccata allo 0,51 per cento del PIL (dato 2023), un livello nettamente inferiore sia all'obiettivo programmatico dello 0,6 per cento entro il 2029 sia alla media dei Paesi europei, privando il Paese di autonomia tecnologica e capacità innovativa;

in materia di cultura e spettacolo:

la programmazione economica del DPFP evidenzia una sostanziale marginalizzazione del settore culturale;

le misure introdotte, quali il « Bonus valore cultura » o la « Carta del Merito », non risolvono le fragilità strutturali del comparto;

per il settore del cinema e dell'audiovisivo, le decisioni dell'Esecutivo hanno comportato una netta riduzione del Fondo Cinema (da 700 milioni a 610 milioni per il 2026 e a 500 milioni a decorrere dal 2027) e l'imposizione di tetti stringenti all'utilizzo del *tax credit*, penalizzando la produzione e la tenuta occupazionale;

i lavoratori dello spettacolo continuano ad affrontare un quadro di marcata discontinuità occupazionale, arrivando a stipulare fino a 24 contratti differenti in un anno e coprendo soltanto il 60-70 per cento delle settimane contributive, senza che il Governo predisponga tutele assistenziali permanenti;

in materia di sport e politiche giovanili:

manca una visione integrata dello sport quale diritto costituzionale, presidio sanitario di prevenzione e fattore di inclusione sociale;

i contributi *una tantum* per la pratica sportiva non affrontano la carenza di palestre scolastiche e impianti pubblici, specialmente nelle periferie e nelle aree interne;

le politiche giovanili figurano prive di sostegni strutturali per l'occupazione di qualità, l'autonomia abitativa e la valorizzazione dei talenti, accentuando l'emigrazione dei giovani qualificati;

alla luce di tutto quanto esposto, appare dunque indispensabile che il Governo si impegni:

a reperire le risorse necessarie per incrementare in modo progressivo e strutturale i finanziamenti destinati alla scuola pubblica, all'università e alla ricerca, portando la spesa per istruzione verso il 5 per cento del PIL al fine di allineare l'Italia ai parametri medi dei Paesi OCSE;

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire un percorso di reclutamento dei docenti strutturato, trasparente e di qualità, reperendo, altresì, adeguate risorse per incrementare le retribuzioni dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per stabilizzare il personale precario;

ad intervenire urgentemente per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell'inflazione e del caro energia nell'acquisto di libri e materiali scolastici, approvando misure destinate a garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

a rivedere la filiera tecnologico-professionale « 4+2 » e la riforma degli istituti tecnici, contrastando la subordinazione dei percorsi scolastici alle esigenze del mercato del lavoro, salvaguardando la qualità e l'ampiezza della formazione e superando le

criticità emerse nell'attuazione della riforma degli istituti tecnici, al fine di garantire pari opportunità formative agli studenti su tutto il territorio nazionale;

ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la presenza strutturale, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di figure specialistiche quali psicologi, pedagogisti ed educatori, nonché a potenziare le comunità educanti, al fine di contrastare la povertà educativa, riconoscere precocemente i segnali di disagio, favorire la mediazione dei conflitti e promuovere una cultura del dialogo, dell'inclusione e della prevenzione, superando una logica meramente sanzionatoria;

a stanziare adeguate risorse destinate al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

ad adottare un Piano straordinario pluriennale per l'edilizia scolastica e la sicurezza degli edifici, che integri le risorse PNRR con stanziamenti nazionali strutturali volti a garantire la messa in sicurezza sismica, la certificazione antincendio e la bonifica integrale dell'amianto in tutti gli istituti scolastici del territorio nazionale, superando la logica degli interventi a pioggia e dei finanziamenti a termine, nonché la riqualificazione degli spazi didattici, la presenza uniforme di palestre, mense e strutture ad alta efficienza energetica in ogni plesso scolastico, promuovendo altresì interventi di adattamento e resilienza climatica degli edifici scolastici, con particolare attenzione al contrasto del surriscaldamento degli ambienti, al miglioramento del comfort microclimatico e all'impiego prioritario di soluzioni passive e bioclimatiche, in modo da rendere effettivo il tempo pieno e colmare i divari infrastrutturali tra il Mezzogiorno e il resto del Paese;

a stanziare adeguate risorse per il rifinanziamento strutturale del Fondo destinato al sostegno delle spese di locazione degli studenti universitari fuori sede e a definire una politica nazionale per la residenzialità universitaria che privilegi la realizzazione, l'acquisizione, il recupero e la gestione pubblica di alloggi e residenze universitarie a canoni effettivamente accessibili; a garantire, altresì, adeguate risorse agli organismi regionali per il diritto allo studio per sostenere gli oneri derivanti dalle convenzioni relative ai posti riservati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, evitando che, una volta esaurita la copertura iniziale assicurata dalle risorse del PNRR, tali costi gravino sui bilanci degli enti senza adeguata copertura; nonché a rivedere il modello di intervento sugli alloggi universitari affinché le ingenti risorse pubbliche investite producano un incremento stabile del patrimonio abitativo destinato al diritto allo studio, rafforzando i vincoli di destinazione, l'accessibilità economica dei canoni, la quota di posti riservata al diritto allo studio e gli strumenti di monitoraggio e trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

ad adottare un piano straordinario di stabilizzazione del personale precario della ricerca e dell'università, definendo un percorso di reclutamento unico, programmato e sostenibile finanziariamente, superando la proliferazione di contratti atipici pre-ruolo;

a ripristinare la dotazione finanziaria originaria del Fondo Cinema e audiovisivo e a rivedere le limitazioni sul *tax credit*, introducendo contestualmente tutele strutturali contro la discontinuità lavorativa degli operatori dello spettacolo e della cultura;

ad adottare politiche di investimento e rafforzamento delle industrie culturali e creative, al fine di potenziare uno dei settori economici che produce maggior valore aggiunto ed occupazione per la crescita e lo sviluppo del Paese;

a promuovere un piano straordinario per l'impiantistica sportiva scolastica e

di quartiere, riconoscendo l'accesso allo sport di base come presidio essenziale di salute pubblica ed educazione;

ad attuare politiche organiche per le giovani generazioni che combinino il contrasto alla precarietà lavorativa, il sostegno all'emancipazione abitativa e la valorizzazione del capitale umano, al fine di arginare il fenomeno della fuga dei cervelli all'estero;

valutato infine che il Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2026 conferma una traiettoria di bilancio che penalizza i settori fondamentali della conoscenza, sacrifica gli investimenti culturali e di ricerca sull'altare di una spesa redistribuita verso il riarmo, ed accentua i divari sociali e territoriali del Paese, venendo meno al compito costituzionale di rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza dei cittadini e lo sviluppo umano,

per le ragioni illustrate in premessa, si esprime

PARERE CONTRARIO.

Caso, Amato, Orrico.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
C. 2908, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2908, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane », e abb.,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

5-05838 Sasso: Iniziative per l'adozione delle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 59 del 2017, concernenti i titoli di necessari per l'accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico-pratici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero è consapevole della questione posta, poiché nell'ambito dell'attuazione della riforma PNRR sul reclutamento dei docenti, è emersa sin da subito la necessità di provvedere all'individuazione delle lauree triennali previste come requisito per la partecipazione ai concorsi scaturenti dalla predetta riforma.

Tuttavia, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi PNRR, che prevedevano di bandire concorsi anche per i posti di insegnante tecnico pratico, si è reso necessario derogare temporaneamente all'individuazione dei nuovi titoli, al fine di consentire la partecipazione ai concorsi a coloro che fossero in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinamento previgente. Ciò anche in ragione della complessità del procedimento, previsto dalle norme vigenti, per l'aggiornamento dei titoli di partecipazione e per la revisione delle classi di concorso, la cui tempistica che era incompatibile con la programmazione dei concorsi prevista dal PNRR.

Allo stato attuale, essendo stati raggiunti gli obiettivi del Piano, si rende ora possibile risolvere la questione in argomento, attuando tutti i passaggi procedurali necessari.

Infatti, posso assicurare che siamo in procinto di ricostituire il tavolo tecnico per la revisione delle classi di concorso che, tra gli altri, individuerà le lauree e i diplomi AFAM di I livello e i diplomi di specializzazione rilasciati dagli ITS idonei a costituire requisito di accesso alle classi di concorso del predetto personale.

Tale revisione potrà ora avvenire secondo la procedura prevista dalle disposizioni vigenti, precisando che la stessa è caratterizzata da una particolare complessità, consistente nella necessità di rintracciare la corrispondenza tra i nuovi titoli abilitativi e le specifiche competenze richieste per l'insegnamento delle discipline afferenti alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico pratici e di svolgere il necessario confronto con il sistema accademico e con le organizzazioni sindacali.

ALLEGATO 8

5-05839 Berruto: Chiarimenti circa l'utilizzo extrascolastico delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive, in applicazione della legge 7 aprile 2026, n. 53.

TESTO DELLA RISPOSTA

Proprio in ragione del lavoro congiunto con questa Commissione è stato approvato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che è stato sostenuto dal Governo, nella convinzione, condivisa, che l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di soggetti terzi rappresenti un'opportunità importante per il territorio, purché avvenga nel pieno rispetto delle attività previste dal Piano triennale dell'offerta formativa e senza pregiudicare l'erogazione del servizio scolastico né il soddisfacimento delle esigenze didattiche, organizzative e sportive dell'istituzione scolastica.

Questo è, dunque, il principale limite, individuato dalla legge n. 53 del 2026 all'utilizzo delle palestre da parte di soggetti terzi, per il tramite degli enti locali proprietari dell'immobile.

Ciò premesso, e venendo allo specifico quesito posto dall'onorevole interrogante, la circostanza che una palestra scolastica sia stata costruita o comunque rimodernata con finanziamenti europei o del PNRR non esclude che la stessa venga concessa in uso a un'associazione sportiva dilettantistica per lo svolgimento di attività extrascolastiche, fermo restando il rispetto della prioritaria utilizzazione da parte della scuola. Parimenti, l'eventuale utilizzo della palestra anche per finalità extrascolastiche non costituisce, di per sé, motivo ostativo al mantenimento della destinazione d'uso dal quale far discendere la eventuale perdita del corrispondente finanziamento ottenuto dal PNRR.

In tal senso il Ministero si è già espresso a fronte di talune richieste di chiarimenti provenienti da alcuni enti locali tra i quali, a mo' di esempio, anche il comune di Cuorgnè, citato, tra gli altri, dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 9

5-05840 Grippo: Chiarimenti circa l'esistenza di un'incompatibilità tra l'aspettativa non retribuita per cariche elettive locali e l'accettazione di incarichi di supplenze brevi e saltuarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premetto che la questione posta ricade nella esclusiva competenza dell'Ambito territoriale di Teramo, il quale ha fornito la seguente ricostruzione di natura giuridica in merito all'applicabilità dell'istituto dell'aspettativa non retribuita anche ai docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie.

L'incarico elettorale in questione riguarda l'elezione a membro della Giunta Comunale; la norma di riferimento è l'articolo 81 del Testo Unico degli Enti Locali, che attua il principio costituzionale – di cui all'articolo 51 – secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Tale disposizione va letta in combinato disposto con le norme di settore previste in ambito scolastico e con l'articolo 38 del CCNL comparto scuola del 2007, che introduce una specifica disciplina settoriale finalizzata a contemperare l'esercizio della funzione elettiva con le esigenze organizzative e didattiche proprie dell'istituzione scolastica. Secondo tale disciplina l'istituto dell'aspettativa per mandato elettivo si fonderebbe su una logica di continuità del rapporto di servizio e di programmazione delle assenze connesse all'esercizio della carica elettiva, difficilmente conciliabile con la natura strettamente temporanea ed emergenziale delle supplenze brevi e saltuarie.

Tanto premesso, l'ambito territoriale di Teramo ha ritenuto che tali norme, nel consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro, presuppongano la stabilità del rapporto di impiego che si intende « congelare »: il che ricorre, in ambito scolastico, nei casi di contratto a tempo indeterminato e di contratto a tempo determinato, purché di durata annuale. Le supplenze brevi, viceversa, per loro stessa natura, servono a coprire una situazione temporanea a tutela della continuità didattica.

Tutto ciò premesso, considerato che la gestione delle supplenze brevi e temporanee rientra nelle competenze delle istituzioni scolastiche, si ritiene che il Ministero non abbia titolo ad esprimersi su un provvedimento non di stretta competenza e che, qualora sia ravvisabile una violazione di diritti costituzionalmente tutelati, l'eventuale definizione della questione resti devoluta all'iniziativa delle parti interessate mediante il ricorso agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento.

ALLEGATO 10

5-05841 Piccolotti: Sul trattenimento in servizio di quattro dirigenti scolastici da parte dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente, evidenzio che l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha precisato che ogni decisione relativa al trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici è stata assunta nel rigoroso rispetto della normativa vigente, ispirandosi ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, l'USR ha evidenziato che il diniego ai trattenimenti in servizio per il precedente anno scolastico era dovuto all'assenza dei requisiti previsti dalla normativa; e che, in ogni caso, le istanze non avrebbero potuto essere accolte, stante la necessità di salvaguardare il contingente riservato ai vincitori del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Allo stesso modo, le deroghe concesse a quattro dirigenti scolastici per il corrente anno scolastico sono state autorizzate solo dopo rigoroso accertamento del possesso dei requisiti di legge.

Infatti, in conformità a quanto previsto dalla legge, è stato valutato anzitutto l'interesse dell'Amministrazione a garantire la continuità dei progetti internazionali delle istituzioni scolastiche interessate, salvaguardando il contingente dei posti destinati al concorso ordinario e, al contempo, il diritto alla mobilità dei dirigenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale dello scorso giugno, avente ad oggetto criteri e modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026-2027, oltreché delle disposizioni contrattuali in materia. Infatti, per questo anno scolastico, sono stati accantonati gli ultimi n. 5 posti riservati al concorso ordinario – riuscendo in tal modo ad assumere tutti i vincitori – ed è stato disposto l'accoglimento di due domande di mobilità interregionale in ingresso.

Ciò premesso, con riferimento ai suddetti trattenimenti in servizio, in un'ottica di leale collaborazione e piena trasparenza, l'Amministrazione periferica ha comunicato di aver prontamente accolto la richiesta di incontro formulata dalle sigle sindacali interessate, nel corso del quale sono stati forniti tutti i necessari chiarimenti in merito alle determinazioni assunte.

Pertanto, l'Ufficio Scolastico Regionale ribadisce che ogni determinazione è stata adottata nel più scrupoloso rispetto della normativa vigente.

A ciò si aggiunga che i provvedimenti di conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici trattenuti in servizio hanno superato il controllo di legittimità della Corte dei Conti di L'Aquila con esito positivo.

ALLEGATO 11

5-05842 Caso: Sulla mancata adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Abbiamo già avuto modo di chiarire, anche in altri atti di sindacato ispettivo, che non è possibile procedere alla sospensione della riforma dei tecnici prevista dal PNRR, poiché una simile scelta comprometterebbe il rispetto degli impegni previsti nell'ambito del Piano, in attuazione degli obblighi internazionali già assunti dal precedente Governo.

È opportuno ricordare che al raggiungimento dei traguardi del Piano corrisponde l'erogazione delle relative risorse da parte della Commissione.

In questo quadro, il recente decreto-legge in materia di istruzione è intervenuto sull'aggiornamento del monte ore dei diversi indirizzi degli istituti tecnici proprio per assicurare la piena sostenibilità, in sede attuativa, della Riforma PNRR, correggerne l'impostazione iniziale e garantire la salvaguardia degli organici.

Quanto alle Linee guida, posso assicurare che le stesse saranno emanate tempestivamente, ma non prima del necessario confronto sindacale che ha caratterizzato tutti i passaggi precedenti nell'ambito dell'attuazione della Riforma.

In ogni caso, voglio precisare che la mancata adozione delle Linee guida non costituisce un impedimento all'attuazione della riforma, trattandosi di uno strumento ordinario di adeguamento e miglioramento della struttura degli ordinamenti scolastici.

Il Ministero continuerà, quindi, a garantire alle istituzioni scolastiche un quadro di riferimento chiaro e coerente, all'interno del quale poter progettare i nuovi percorsi formativi, nel rispetto degli impegni assunti con il PNRR e nel pieno e costante confronto con le organizzazioni sindacali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 229

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 234

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 231

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 235

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) 237

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 242

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 233

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Lampis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 4 agosto 2026, risponde, come si evince dalla relazione di accompagnamento, all'esigenza di garantire una maggiore efficacia dell'azione di protezione civile, provvedendo per un verso a istituire una sezione speciale destinata al personale e, per l'altro, a chiarire e definire il regime di responsabilità penale applicabile agli operatori, alle autorità e ai volontari di protezione civile nello svolgimento delle attività di protezione civile.

Per quanto riguarda il personale, la predetta relazione richiama l'esigenza di istituire, con norma statale, una specifica se-

zione contrattuale destinata al personale, che è stata rappresentata dalle regioni sin dal 2021, quando, nel corso dell'emergenza Covid-19, era stata evidenziata la rilevanza delle strutture regionali di protezione civile all'interno del panorama nazionale in riferimento sia alla tutela della pubblica incolumità, sia alla gestione di più emergenze concomitanti, quali, ad esempio, quelle relative alla lotta antincendio.

Nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il disegno di legge si compone di 8 articoli, suddivisi in due capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) istituisce, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto e alla corrispondente area delle funzioni locali, speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, disciplinando il relativo trattamento economico e giuridico, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte. Il Capo II (articoli da 6 a 8) reca disposizioni in materia di responsabilità delle autorità, del personale e dei volontari di protezione civile.

Per quanto riguarda i profili di interesse della VIII Commissione, segnala che l'articolo 6 inserisce nel capo VI del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, due nuovi articoli, in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa nello svolgimento delle stesse.

In particolare, il nuovo articolo 42-*bis* prevede l'elaborazione di linee guida recanti la definizione degli *standard* minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile, nonché raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del codice, ossia delle attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento. Le linee guida sono adottate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, ai sensi dell'articolo 15 del codice, sentito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile di cui alla direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023.

Il nuovo articolo 42-*ter* disciplina la responsabilità penale colposa nello svolgimento delle attività di protezione civile. Il comma 1 prevede che, nei casi di reato colposo, i soggetti individuati dal comma 2, ossia le autorità, gli operatori e i volontari di protezione civile, se i fatti sono stati posti in essere nell'esercizio delle attività di protezione civile, non sono punibili quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le une o le altre risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Il comma 2 delimita l'ambito soggettivo della disciplina. Sono definite autorità di protezione civile quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del codice, vale a dire il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci e i sindaci metropolitani. Rientrano tra gli operatori di protezione civile: il personale iscritto nei ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio in servizio presso il Dipartimento e quello ivi in servizio in posizione di distacco, comando o fuori ruolo; il personale appartenente alle sezioni contrattuali delle strutture di protezione civile regionali e locali, nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area; ogni soggetto appartenente alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione ci-

vile di cui all'articolo 13 del codice; il personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno chiamato a operare per il coordinamento delle attività di soccorso. È infine definito volontario di protezione civile il legale rappresentante, compreso il sindaco in caso di gruppi comunali di protezione civile, limitatamente allo svolgimento dell'attività di legale rappresentante dei medesimi gruppi, nonché l'aderente alle organizzazioni di volontariato, alle reti associative e agli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice.

Il comma 3, fermo quanto disposto dal comma 1, limita la responsabilità alla sola colpa grave per il volontario di protezione civile, quando i reati di cui al medesimo comma 1 si sono verificati nell'esercizio delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del codice. Il comma 3, inoltre, limita la responsabilità alla sola colpa grave per le autorità e gli operatori di protezione civile, quando i reati di cui al comma 1 si sono verificati a seguito di misure e interventi urgenti nella gestione dell'emergenza di cui all'articolo 2, comma 6, del codice. Il comma 4 prevede che nell'accertamento della colpa o del suo grado si tenga conto, tra l'altro, della soglia di incertezza scientifica, del livello di prevedibilità dell'evento e del contesto d'urgenza in cui sono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni, nonché dei limiti correlati alla disponibilità e attendibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

L'articolo 7 prevede, infine, che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Il viceministro Vannia GAVA dichiara di condividere la proposta di parere favorevole del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottolinea la particolare rilevanza del provvedimento in esame, che interviene sul tema delle responsabilità dei sindaci nell'esercizio delle funzioni connesse alla protezione civile, anche in considerazione delle difficoltà che gli amministratori locali sono chiamati ad affrontare sia nella gestione ordinaria sia in occasione di eventi emergenziali, nonché nei rapporti con il sistema del volontariato. Rammenta, al riguardo, come in diverse circostanze i sindaci siano stati chiamati a rispondere direttamente delle conseguenze derivanti dalla gestione delle emergenze, ritenendo pertanto opportuno un intervento volto a chiarirne le relative responsabilità.

Pur valutando positivamente l'intervento recato dal provvedimento, ritiene che si sarebbe potuto intervenire in maniera più puntuale nella definizione e nella distinzione dei compiti spettanti ai sindaci e di quelli riconducibili al sistema di protezione civile, che risultano spesso strettamente connessi. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto di astensione del gruppo di appartenenza sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Daniela MORFINO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre è stata svolta la relazione introduttiva.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte alternative di parere da parte dei gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico *(vedi allegati 3 e 4)*.

Il viceministro Vannia GAVA dichiara di condividere la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), pur recando una dettagliata ricognizione delle misure e degli interventi adottati dal Governo negli ultimi anni, con particolare riferimento alle infrastrutture stradali, all'efficientamento energetico e agli incentivi, risulta carente sotto il profilo della programmazione futura, anche in materia di politiche abitative. Esprime preoccupazione al riguardo, ritenendo che una programmazione adeguata costituisca uno strumento essenziale per definire una strategia di medio periodo sulle principali questioni di competenza della Commissione Ambiente.

Richiama, in particolare, la necessità di programmare adeguati investimenti per il contrasto al dissesto idrogeologico e per le infrastrutture stradali, rilevando che l'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS non dispone, a suo giudizio, di risorse sufficienti rispetto alle esigenze del Paese. Evidenzia, inoltre, come il Documento non rechi adeguate previsioni relative alle aree protette e agli interventi necessari al conseguimento dell'obiettivo cosiddetto « 30x30 », volto a proteggere almeno il 30 per cento delle aree terrestri e marine entro il 2030.

Ritiene, altresì, che il Documento avrebbe dovuto fornire maggiori elementi in ordine all'utilizzo dello spazio di flessibilità, quantificabile in circa 14 miliardi di euro, consentito nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale per le misure volte a rafforzare la sicurezza energetica e ad accelerare la transizione verde.

Nel ritenere quindi che il Documento rappresenti un'occasione mancata sotto il profilo della programmazione in vista della fase conclusiva della legislatura, auspica che il confronto in Commissione possa proseguire al fine di individuare soluzioni concrete e condivise in materia ambientale e infrastrutturale. Richiama, in particolare, la questione delle risorse residue del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), auspicando che possano essere destinate a progetti già predisposti dagli enti locali e dai comuni, rimasti inattuati anche a causa dei tempi delle procedure autorizzative. Ritiene, pertanto, che su tali questioni sia opportuno ricercare un punto di sintesi tra maggioranza e opposizione, nell'interesse del Paese.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Agostino SANTILLO (M5S) osserva che il Documento programmatico di finanza pubblica individua alcune delle principali criticità del Paese, senza tuttavia indicare risorse adeguate a farvi fronte. Richiama, in particolare, le esigenze dei cittadini connesse all'accesso all'acqua, al diritto all'abitazione e alla sicurezza idrogeologica del territorio, sottolineando le difficoltà di quanti non riescono a sostenere il pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo, anche nei casi di morosità incolpevole.

Con specifico riferimento alle competenze della Commissione Ambiente, ritiene opportuno che possa essere valutata la presentazione, in occasione dell'esame del prossimo disegno di legge di bilancio, di una proposta emendativa condivisa da tutti i gruppi, eventualmente a prima firma del presidente della Commissione, volta a in-

crementare le risorse destinate alla messa in sicurezza del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico, delle frane e delle alluvioni. Rileva, infatti, che nel Documento in esame non emergono stanziamenti adeguati a tali finalità, auspicando pertanto l'avvio di un'interlocuzione in vista della prossima manovra di bilancio.

Evidenzia, inoltre, l'insufficienza delle risorse destinate alle politiche abitative, richiamando gli annunci del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativi agli interventi per la casa e al ponte sullo Stretto di Messina. Quanto a quest'ultima opera, osserva criticamente che vengono stanziate risorse pur in assenza, a suo giudizio, di un quadro progettuale definito, mentre tali somme potrebbero essere destinate ad altre priorità.

Con riferimento all'edilizia residenziale pubblica, richiama le risorse pari a 970 milioni di euro destinate a 60 mila alloggi e chiede di conoscere quanti interventi siano stati effettivamente realizzati e quanti alloggi siano già stati resi disponibili. Sottolinea, al riguardo, la necessità di monitorare con attenzione l'utilizzo delle risorse stanziate, anche considerando che esse corrispondono a poco più di 16 mila euro per alloggio, a fronte di una platea di oltre 600 mila richiedenti. Rinvia a un successivo approfondimento la valutazione delle ulteriori risorse annunciate per 100 mila alloggi. Ribadisce, quindi, come tra le principali esigenze dei cittadini vi siano l'accesso all'acqua, la tutela del diritto all'abitazione, l'efficienza dei servizi e dei trasporti e la sicurezza del territorio.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, in caso di approvazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risulteranno precluse le proposte alternative di parere. Pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 435.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 settembre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 settembre 2026, ma che il provvedimento non è corredato del prescritto parere della Conferenza unificata, e pertanto la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sull'atto prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3076, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di protezione civile;

considerato che gli articoli da 1 a 5 istituiscono speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, disciplinando il relativo trattamento economico e giuridico, al fine di garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte;

evidenziato che l'articolo 6 introduce nel codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'articolo 42-*bis*, che disciplina l'elaborazione di linee guida recanti definizioni degli *standard* minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e raccomandazioni nell'esecuzione delle relative attività;

rilevato che l'articolo 42-*ter* del codice della protezione civile, introdotto dal medesimo articolo 6, reca disposizioni volte a chiarire e definire il regime di responsabilità penale applicabile alle autorità, agli operatori e ai volontari di protezione civile nell'esercizio delle attività di protezione civile;

valutato infine che il provvedimento risponde all'esigenza di garantire una maggiore efficacia dell'azione di protezione civile, alla luce della crescente complessità di tale attività e della rilevanza delle strutture di protezione civile nella gestione delle emergenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati);

premesso che il Documento programmatico di finanza pubblica per il 2026, in attuazione degli impegni previsti dalle risoluzioni approvate dalla 5ª Commissione del Senato (n. 7-00043) e dalla V Commissione della Camera (n. 7-00414), espone il quadro della congiuntura internazionale, le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, articolate in uno scenario tendenziale e in uno scenario programmatico, e lo stato di attuazione del piano di riforme e investimenti;

considerato che il Documento dà conto dell'ulteriore accelerazione nel completamento delle opere connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del conseguimento degli ultimi traguardi e obiettivi, tra i quali il superamento dell'obiettivo relativo alle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento e il completamento delle misure per l'edilizia scolastica;

evidenziato che, sul versante della politica di coesione, il riesame intermedio dei programmi 2021-2027 ha consentito di destinare, tra l'altro, risorse ulteriori alle risorse idriche e all'*housing* sociale;

preso atto con favore dei progressi significativi riguardanti le iniziative del PNRR per la transizione verde e la protezione ambientale, con riferimento alla forestazione urbana ed extraurbana, alla digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, alla bonifica dei siti orfani, agli investimenti destinati al miglioramento delle infrastrutture di fognatura e depurazione nonché alla rinaturazione dell'area del Po;

segnalato che l'adozione del Piano sociale per il clima, il recepimento della direttiva dell'UE sulla qualità dell'aria e il potenziamento della *governance* relativa all'adattamento ai cambiamenti climatici rafforzano le iniziative prettamente riconducibili al PNRR in materia di transizione verde e protezione ambientale;

valutato positivamente che, tra le misure programmate, il Documento indichi la prosecuzione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico e il mantenimento di un livello elevato di investimenti pubblici dopo la conclusione del PNRR nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT);

rimarcata l'importanza delle misure e degli strumenti previsti dal Piano Casa, disciplinati dal decreto-legge n. 66 del 2026, nonché del superamento degli obiettivi conseguiti nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare;

apprezzati gli interventi richiamati dal Documento in materia di sicurezza energetica, con riferimento allo sviluppo agrovoltaico, alle comunità energetiche rinnovabili, al biometano e all'idrogeno, nonché le misure volte alla semplificazione delle autorizzazioni degli impianti di energia da fonte rinnovabile;

valutato con favore che, con la Relazione annessa al Documento, presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, sia richiesta l'autorizzazione allo scostamento dagli obiettivi programmatici di spesa a seguito della richiesta di attivazione

della clausola di salvaguardia nazionale per le maggiori spese per la sicurezza energetica e che le risorse per tali interventi saranno destinate, tra l'altro, a favorire la decarbonizzazione nonché a promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici e nelle strutture pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026, recante l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, nonché la rendicontazione delle riforme e degli investimenti e le indicazioni programmatiche per il periodo 2027-2029;

premesso che:

il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) 2026 si colloca nel nuovo quadro della *governance* economica europea e definisce il quadro programmatico di finanza pubblica per il prossimo triennio, rinviando alla successiva manovra di bilancio la concreta definizione delle principali misure di politica economica e finanziaria;

il Documento conferma un quadro economico caratterizzato da una crescita contenuta e da significativi fattori di rischio, tra i quali assumono rilievo la volatilità dei mercati energetici, le tensioni geopolitiche, l'elevata esposizione dell'economia nazionale agli *shock* esterni e, sempre più, gli effetti della crisi climatica e del deterioramento ambientale;

il DPFP evidenzia, al contempo, l'esigenza di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, in particolar modo attraverso l'elettrificazione, la produzione da fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo e le infrastrutture di rete, recependo in parte le indicazioni contenute nelle raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dall'Unione europea;

il Documento riconosce inoltre la necessità di intervenire sulle inefficienze nella gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, di rafforzare le infrastrutture, in particolare nel Mezzogiorno, e di affrontare i rischi climatici attraverso interventi di adattamento e soluzioni basate sulla natura;

considerato che:

il riconoscimento nel DPFP della centralità della transizione energetica e ambientale non trova tuttavia adeguata corrispondenza nella definizione delle priorità effettive della politica economica e della finanza pubblica;

il Documento appare infatti prevalentemente orientato alla gestione tendenziale della finanza pubblica e alla prosecuzione di interventi già avviati, senza delineare una strategia pluriennale sufficientemente organica nella quale la transizione ecologica, la sicurezza climatica, la tutela del territorio e la riduzione della dipendenza energetica dall'estero costituiscano assi prioritari della politica economica nazionale;

tale carenza risulta particolarmente grave in una fase nella quale la crisi climatica produce effetti sempre più rilevanti sulla finanza pubblica, sulle infrastrutture, sull'agricoltura, sulla disponibilità della risorsa idrica, sulla salute e sulla competitività delle imprese;

il DPFP riconosce, correttamente, alcuni risultati conseguiti attraverso gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui la messa a dimora di « oltre 3,99 milioni di alberi e arbusti », la bonifica di circa 5,2 milioni di metri quadrati di siti orfani, la realizzazione di 150 interventi nel settore della

fognatura e della depurazione e la rinaturazione di oltre 37 chilometri dell'alveo del Po;

tali risultati, pur positivi e meritevoli di essere consolidati, non possono tuttavia sostituire una politica strutturale e permanente di investimento ambientale, tanto più necessaria nella fase di progressivo esaurimento delle risorse straordinarie del PNRR;

il rischio concreto è che, una volta terminata la fase di attuazione del PNRR, gli investimenti per la transizione ecologica subiscano un brusco arresto, proprio mentre aumentano le esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di tutela della biodiversità, di sicurezza idrica e di decarbonizzazione dell'economia;

rilevato che:

particolare preoccupazione desta la scelta del Governo di utilizzare la clausola di salvaguardia nazionale per incrementare la spesa destinata alla difesa e alla sicurezza energetica;

il DPFP prevede infatti l'utilizzo della flessibilità fino a 0,6 punti percentuali di PIL nel 2027 e nel 2028, comprendendo fino a 0,3 punti percentuali annui per le misure nel settore energetico e fino a 0,3 punti percentuali per l'incremento della spesa per la difesa;

la possibilità di utilizzare tale flessibilità per interventi destinati a ridurre strutturalmente il fabbisogno di combustibili fossili, incrementare la produzione e distribuzione di energia pulita e rafforzare la resilienza del sistema energetico rappresenta, in astratto, un'opportunità significativa; il DPFP ricorda infatti che tra gli interventi ammissibili rientrano le pompe di calore, la sostituzione delle caldaie fossili, la riqualificazione energetica degli edifici, gli accumuli, le infrastrutture di ricarica, le fonti rinnovabili e le infrastrutture energetiche e di trasporto sostenibile;

tuttavia, il Documento non assicura un adeguato livello di dettaglio circa la destinazione effettiva e vincolante di tali risorse, né stabilisce un quadro sufficientemente stringente che consenta di verificare che l'utilizzo della flessibilità determini una reale e misurabile riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;

la sicurezza energetica non può essere perseguita attraverso una mera diversificazione delle fonti di approvvigionamento, né attraverso il mantenimento di una prolungata centralità delle infrastrutture fossili, ma deve essere costruita prioritariamente mediante riduzione strutturale della domanda, efficienza energetica, produzione distribuita da fonti rinnovabili, accumuli, elettrificazione dei consumi e rafforzamento delle reti;

il DPFP stesso riconosce la necessità di accelerare l'elettrificazione, la diffusione delle fonti rinnovabili e dello stoccaggio e di investire nelle reti elettriche, confermando che tali interventi costituiscono una priorità anche alla luce delle raccomandazioni europee;

non appare inoltre sufficientemente definito il quadro finanziario pluriennale necessario a trasformare tali indirizzi in una strategia industriale ed energetica coerente, stabile e verificabile;

rilevato altresì che:

la politica energetica delineata dal Governo continua a presentare elementi di ambiguità, determinati dalla contemporanea promozione delle fonti rinnovabili e dal permanere di un ruolo significativo attribuito alle infrastrutture del gas, nonché dal sostegno a tecnologie e soluzioni che non garantiscono necessariamente una riduzione strutturale della dipendenza dalle fonti fossili;

il DPFP dà conto, da un lato, del rafforzamento delle infrastrutture elettriche, del Tyrrhenian Link, dei sistemi di accumulo, dei *Power Purchase Agreements* (PPA) e degli strumenti per la produzione da fonti rinnovabili, ma, dall'altro, continua a contemplare interventi di potenziamento della capacità di trasporto del gas e una pluralità di infrastrutture energetiche la cui coerenza con l'obiettivo di progres-

siva decarbonizzazione avrebbe dovuto essere maggiormente esplicitata;

particolarmente insufficiente permane la strategia relativa all'efficienza energetica degli edifici, settore nel quale la riduzione dei consumi costituisce contemporaneamente una misura di politica climatica, di contrasto alla povertà energetica, di riduzione della dipendenza dalle importazioni e di sostegno alla filiera nazionale dell'edilizia e dell'impiantistica;

l'assenza di una strategia pluriennale adeguatamente finanziata per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato rappresenta pertanto una delle principali lacune della programmazione economica nazionale;

considerato inoltre che:

il DPFP riconosce la permanenza di rilevanti criticità nella gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e la necessità di colmare i divari infrastrutturali, in particolare nel Mezzogiorno;

la sicurezza idrica costituisce ormai una componente essenziale della sicurezza nazionale, anche alla luce dell'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi siccitosi e delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulla disponibilità della risorsa;

il Documento dà conto dei timidi progressi compiuti nel settore delle infrastrutture idriche e dell'incremento delle risorse destinate agli interventi di efficientamento, resilienza e digitalizzazione delle reti;

tali interventi devono tuttavia essere implementati e accompagnati da una strategia nazionale di lungo periodo che affronti contestualmente le perdite di rete, la manutenzione, il riuso delle acque reflue, la raccolta delle acque meteoriche, la tutela delle falde, la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e la prevenzione degli effetti della siccità;

permane inoltre la necessità di rafforzare la capacità di investimento nel settore della gestione dei rifiuti, superando definitivamente i divari infrastrutturali territoriali e orientando la spesa pubblica verso prevenzione, riuso, riciclo, recupero di materia e responsabilità estesa del produttore, evitando che l'emergenza impiantistica venga utilizzata per giustificare modelli fondati prevalentemente sull'incenerimento;

rilevato altresì che:

la politica infrastrutturale delineata dal DPFP non appare sufficientemente orientata al principio della manutenzione e della messa in sicurezza dell'esistente, privilegiando invece una logica ancora fortemente incentrata sulle grandi opere e sui grandi corridoi infrastrutturali;

tale impostazione appare particolarmente problematica nel Mezzogiorno, dove persistono rilevanti deficit nelle reti ferroviarie, nel trasporto pubblico locale, nelle infrastrutture idriche, nella depurazione, nella gestione dei rifiuti e nella sicurezza del territorio;

l'impiego delle risorse pubbliche dovrebbe pertanto essere orientato prioritariamente alla riduzione dei divari infrastrutturali esistenti, alla rigenerazione urbana, alla manutenzione delle infrastrutture e all'incremento della resilienza dei territori, anziché concentrarsi prevalentemente su nuove opere ad elevato consumo di territorio e di capitale;

in questa prospettiva, assume particolare rilievo critico la scelta di destinare ingenti risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, che incide profondamente sulla disponibilità di risorse destinabili alle infrastrutture idriche, alla sicurezza del territorio e alla mobilità sostenibile;

la gerarchia delle priorità pubbliche appare pertanto non condivisibile laddove riserva ingenti risorse a grandi opere di particolare impatto territoriale mentre rimangono irrisolte esigenze infrastrutturali essenziali riguardanti acqua, ferrovie, trasporto pubblico, manutenzione e dissesto idrogeologico;

considerato altresì che:

il contrasto al dissesto idrogeologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero assumere carattere prioritario nella programmazione pluriennale della spesa pubblica;

il DPFP riconosce la necessità di affrontare i rischi climatici anche mediante soluzioni basate sulla natura, ma non traduce tale indirizzo in un quadro finanziario pluriennale adeguatamente quantificato e verificabile;

la prevenzione del rischio dovrebbe essere privilegiata rispetto alla gestione emergenziale dei danni, attraverso interventi di manutenzione del territorio, rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, riduzione dell'artificializzazione del suolo, recupero delle aree di espansione naturale dei fiumi, forestazione urbana e periurbana e rafforzamento della resilienza delle città;

in tale quadro, desta preoccupazione l'assenza nel Documento di una strategia sufficientemente incisiva relativa al consumo di suolo, per la rigenerazione urbana e per la riduzione della frammentazione degli ecosistemi;

la tutela del capitale naturale non può essere considerata una politica settoriale, ma deve costituire un elemento strutturale della politica economica, anche alla luce dei servizi ecosistemici assicurati dal suolo, dagli ecosistemi forestali, dalle zone umide e dagli ambienti fluviali;

in relazione alle politiche abitative, la strategia complessiva del Piano Casa Italia appare sottostimare un'emergenza sociale che ha ormai assunto proporzioni critiche, coinvolgendo oltre 350 mila famiglie richiedenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e circa 4 milioni di persone in condizioni di povertà abitativa;

tale quadro di sofferenza abitativa è destinato ad aggravarsi ulteriormente, a fronte di una risposta istituzionale che si limita ad annunciare un'offerta di circa 100.000 alloggi nell'arco del prossimo decennio — distribuiti tra edilizia residenziale pubblica, sociale o integrata — risultando palesemente insufficiente a coprire il reale fabbisogno del Paese; la discrepanza tra la domanda di alloggi a canone sociale e le soluzioni prospettate evidenzia l'assenza di una programmazione strutturale capace di garantire il diritto all'abitare, rischiando di lasciare prive di tutela centinaia di migliaia di persone in condizione di fragilità economica;

le uniche risposte concrete restano affidate all'attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), le cui risorse sono state peraltro ridotte di 268 milioni dalla legge di bilancio 2025, e ai fondi PNRR/Fondo Nazionale Complementare (FNC);

si aggiunga che con l'approvazione del cosiddetto Piano Casa (Decreto-legge n. 66 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2026), il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ha perso le esigue fonti di finanziamento stanziate dal Governo nelle ultime due annualità; si assiste dunque allo smantellamento degli strumenti finanziari posti a presidio delle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione, mediante il progressivo azzeramento del predetto fondo, così come del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per il quale dal 2023 non sono più previste risorse del bilancio dello Stato;

anche la revisione della normativa sui contratti pubblici portata avanti dal Governo continua a richiedere interventi correttivi e non assolve alle esigenze di certezza ed efficienza invocate dalle pubbliche amministrazioni e dagli operatori del settore; le persistenti lacune normative si riflettono anche sull'andamento della spesa pubblica; secondo quanto emerso dalla revisione dei conti nazionali da parte dell'Istat, maggiori spese per circa 1,3 miliardi di euro sono legate a operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP), contribuendo a modificare le stime sul deficit pubblico italiano;

rilevato infine che:

il DPFP richiama il processo di riduzione dei sussidi ambientalmente dan-

nosi (SAD), indicando obiettivi di ulteriore riduzione nel quadro delle riforme fiscali;

tuttavia, la riduzione dei SAD dovrebbe essere accompagnata da una precisa strategia di riallocazione delle risorse verso investimenti in efficienza energetica, mobilità sostenibile, fonti rinnovabili, economia circolare e tutela ambientale, evitando che la transizione fiscale determini effetti regressivi sulle famiglie e sulle imprese;

analogamente, il Documento dovrebbe assicurare un più stretto collegamento tra i proventi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione e gli investimenti necessari alla decarbonizzazione dell'economia, secondo una logica di piena destinazione ambientale delle risorse;

il DPFP appare inoltre carente sotto il profilo della biodiversità e del ripristino degli ecosistemi, nonostante la crescente rilevanza degli obblighi europei in materia di protezione della natura e ripristino degli *habitat*;

la politica infrastrutturale ed energetica deve essere pertanto ricondotta entro un quadro nel quale gli obiettivi di decarbonizzazione, adattamento climatico, tutela della biodiversità, riduzione del consumo di suolo e protezione del paesaggio siano considerati condizioni strutturali della programmazione degli investimenti;

considerato, in conclusione, che:

il DPFP 2026 contiene limitati elementi positivi, in particolare nella rendicontazione di interventi ambientali realizzati attraverso il PNRR e nel riconoscimento della necessità di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'elettrificazione, delle reti e degli accumuli;

tali elementi non risultano tuttavia sufficienti a modificare il giudizio complessivo sul Documento, poiché manca una gerarchia delle priorità di finanza pubblica realmente coerente con la dimensione e l'urgenza della crisi climatica, ambientale e territoriale;

il Governo non individua un quadro pluriennale sufficientemente certo di risorse per la sicurezza idrica, la prevenzione del dissesto, l'adattamento climatico, la biodiversità, le politiche abitative, la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo di suolo, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica;

allo stesso tempo, il Documento non assicura che le risorse rese disponibili dalla clausola di flessibilità per la sicurezza energetica siano effettivamente e prioritariamente indirizzate verso una riduzione strutturale della domanda di combustibili fossili e verso le tecnologie più mature della transizione energetica;

la programmazione delle infrastrutture continua inoltre a privilegiare, in misura non condivisibile, grandi opere e collegamenti ad elevato impatto territoriale rispetto alla manutenzione, alla sicurezza del territorio, alla mobilità collettiva e alla riduzione dei divari infrastrutturali;

ne deriva un quadro nel quale la transizione ecologica appare ancora complementare e non realmente centrale rispetto alla politica economica nazionale, mentre la crisi climatica e ambientale dovrebbe essere assunta come uno dei principali criteri di orientamento della spesa pubblica;

il Documento non appare pertanto coerente, per le parti di competenza della VIII Commissione, né con le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute, del territorio e della biodiversità sancite dall'articolo 9 della Costituzione, in particolar modo con riferimento alla tutela delle future generazioni – anche attraverso la valutazione dell'impatto generazionale delle *policy* –, né con la necessità di orientare stabilmente la finanza pubblica verso un modello di sviluppo resiliente, decarbonizzato e fondato sull'uso efficiente delle risorse;

alla luce di quanto sopra premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO

Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ALLEGATO 4

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La VIII Commissione,

premesso che:

il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) certifica, a quattro anni dall'insediamento del Governo, l'assenza di una strategia credibile per riportare l'economia italiana su un sentiero di crescita solida e duratura;

la revisione all'1 per cento della crescita del PIL nel 2026 non modifica un quadro strutturalmente stagnante: il Governo prevede, infatti, una crescita appena dello 0,8 per cento nel 2027, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, incompatibile con l'obiettivo di ridurre significativamente il debito e aumentare in modo stabile il benessere dei cittadini;

il debito pubblico resterà prossimo al 138 per cento del PIL anche nel 2027, mentre il deficit tornerà sopra il 3 per cento nel biennio successivo in ragione dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia;

si aumentano le spese per la difesa invece di incrementare le risorse per la sanità e i servizi pubblici, gli investimenti produttivi, la ricerca e l'innovazione, le politiche industriali, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, l'aumento dei salari e dei redditi disponibili, mentre il drenaggio fiscale continua ad accrescere il prelievo effettivo sui redditi in assenza di un meccanismo di indicizzazione e anche il condivisibile aumento delle spese in materia di energia appare del tutto vago nella definizione delle misure;

il Governo non ha impresso una svolta alla capacità di trasformare le risorse del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR) in crescita, innovazione, infrastrutture e occupazione qualificata, lasciando irrisolti i principali fattori che frenano la crescita italiana: salari reali insufficienti, bassa produttività, debolezza degli investimenti privati, scarsa partecipazione al lavoro di giovani e donne e persistenti divari territoriali;

in tale quadro, le prospettive di crescita e di riduzione del debito restano affidate prevalentemente a condizioni future e a previsioni ancora soggette a verifica europea;

il Documento programmatico di finanza pubblica 2026, per le parti di competenza della Commissione, affronta i temi della transizione ecologica ed energetica, adattamento climatico, tutela del territorio, infrastrutture, politiche abitative, rigenerazione urbana, edilizia pubblica, economia circolare e bonifiche;

in materia di investimenti territoriali, il Documento reca prevalentemente una mera ricognizione dell'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e dei fondi di coesione;

in particolare, il DPFP dà conto del completamento degli obiettivi del PNRR, degli interventi sulle infrastrutture idriche e sull'edilizia pubblica e scolastica, nonché dell'attuazione e della riprogrammazione dei fondi di coesione per acqua, dissesto, rifiuti, trasporti ed energia;

tale ricognizione di interventi finanziati con risorse esistenti, pur accompagnata dall'obiettivo dichiarato di mantenere elevati gli investimenti dopo il PNRR, non chiarisce però quali risorse aggiuntive

e priorità il Governo intenda assicurare per la sicurezza del territorio, il completamento delle opere e la riduzione dei divari territoriali;

la riprogrammazione di fondi già disponibili non può sostituire una scelta politica di investimento stabile nella transizione ecologica e nei servizi essenziali;

per la sicurezza energetica, il DPFP prevede il ricorso alla flessibilità europea sino allo 0,3 per cento del PIL in ciascuno degli anni 2027 e 2028, per circa 14,4 miliardi di euro complessivi; la Relazione al Parlamento richiama sostegni a famiglie e imprese, trasporto pubblico, efficienza energetica degli edifici pubblici e infrastrutture ferroviarie sostenibili;

a tale richiesta non corrisponde però una scelta sufficientemente chiara su come ridurre in modo duraturo la dipendenza dai combustibili fossili e il costo delle bollette;

occorre destinare le risorse a efficienza energetica, elettrificazione, rinnovabili, reti e mobilità sostenibile, senza limitarsi a misure temporanee; manca inoltre un indirizzo esplicito di revisione della fiscalità sull'elettricità per favorire l'elettrificazione dei consumi;

questa insufficienza è resa ancora più grave dal rallentamento delle nuove installazioni rinnovabili, che crescono ad un ritmo assolutamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) al 2030;

manca una strategia che coinvolga i territori, superi i conflitti localizzativi e promuova le comunità energetiche, assicurando benefici diretti in bolletta a famiglie e imprese locali, anche attraverso un patto territoriale di solidarietà energetica che impegni gli operatori a condividere i vantaggi economici degli impianti;

per le fonti rinnovabili, il Documento richiama infatti strumenti di sostegno e semplificazione che non superano le contraddizioni di una politica che ne frena lo sviluppo, prolungando la dipendenza dal gas e il caro energia;

emblematico è il ritardo delle comunità energetiche, con soli 303 MW in esercizio al 30 giugno sui 1.763 MW ammessi ai contributi PNRR e finanziamenti inferiori di oltre 1,1 miliardi di euro alla dotazione originaria, anche dopo i successivi incrementi;

occorre ripristinare risorse adeguate, rimuovere gli ostacoli autorizzativi e garantire regole stabili, promuovendo comunità energetiche e autoconsumo collettivo e coinvolgendo i territori per superare i conflitti localizzativi e assicurare benefici diretti in bolletta a famiglie e imprese, anche attraverso un patto territoriale di solidarietà energetica che impegni gli operatori a condividere i vantaggi economici degli impianti;

il Piano sociale per il clima, cui il DPFP associa 9,35 miliardi di euro per il periodo 2027-2032, è stato approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Commissione europea; la trasmissione non equivale tuttavia all'approvazione europea e non garantisce l'immediata disponibilità delle misure;

per l'adattamento climatico, il Documento richiama il rafforzamento della *governance* del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), ma la costituzione di organismi e l'avvio di attività amministrative non bastano a proteggere città e territori dagli eventi estremi;

serve dare immediata attuazione al Piano, a partire dalla prossima legge di bilancio con misure a favore dei Comuni per la transizione ecologica e la resilienza urbana;

sul consumo di suolo, i finanziamenti per la rinaturalizzazione delle superfici degradate non sono accompagnati da un impegno definito per una legge organica che ne arresti il consumo;

il Governo continua così a lasciare irrisolto un nodo decisivo per prevenire il dissesto e governare la trasformazione delle città;

occorrono una legge sul consumo di suolo, una disciplina organica della rigenerazione urbana e la riforma urbanistica, privilegiando il recupero del patrimonio esistente ed escludendo nuovi condoni;

per la qualità dell'aria, il DPFP richiama i limiti più stringenti dal 2030 e lo schema di recepimento della direttiva europea, ancora all'esame parlamentare quale atto del Governo n. 435;

questi obiettivi contrastano però con il nuovo rinvio delle limitazioni ai diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, disposto dal decreto-legge n. 167 del 2026;

l'articolo 14 dell'atto del Governo n. 435 disciplina inoltre, nelle condizioni previste dalla direttiva e sotto il controllo della Commissione europea, la possibilità di differire il rispetto di determinati valori limite al 2035, con eventuale ulteriore proroga biennale, o al 2040;

tali facoltà non possono diventare la risposta ordinaria del Governo all'inquinamento atmosferico: la tutela della salute richiede investimenti tempestivi nel trasporto pubblico, nella mobilità a basse emissioni e nel riscaldamento degli edifici, accompagnati da sostegni alle famiglie e alle imprese più vulnerabili, per rispettare la scadenza del 2030 e limitare le proroghe ai casi strettamente necessari;

per le infrastrutture idriche, il Documento rendiconta i risultati dei programmi per approvvigionamento, fognatura e depurazione, indica l'incremento delle risorse dello strumento finanziario nazionale sino a 1,58 miliardi di euro e prevede la prosecuzione del Piano nazionale degli interventi; tali avanzamenti non esauriscono una crisi che richiede di ridurre le perdite, contrastare la siccità e garantire acqua e depurazione a tutti i territori; occorrono continuità degli investimenti e risorse per manutenzione e gestione, soprattutto nelle aree con maggiori carenze;

per il dissesto idrogeologico, vengono richiamati interventi di prevenzione e messa in sicurezza, ma non delineano una politica sufficientemente organica e stabile di cura del territorio, accompagnata da misure necessarie di semplificazione della *governance*; la risposta non può continuare a dipendere dalla successione delle emergenze: occorre dare priorità alla prevenzione, sostenere i Comuni e gli enti attuatori e integrare manutenzione, difesa del suolo e recupero degli ecosistemi;

in materia abitativa, il DPFP richiama esplicitamente l'approvazione del Piano Casa, che però non affronta il diritto all'abitare come una priorità sociale, né integra adeguatamente le politiche abitative con l'adattamento alla crisi climatica;

i 970 milioni di euro distribuiti su cinque anni per il programma di recupero risultano insufficienti rispetto ai fabbisogni, mentre lo spostamento di risorse già programmate rischia di indebolire gli interventi dei territori;

alle insufficienze delle risorse si aggiunge il ritardo dell'attuazione: a inizio ottobre non risulta ancora pubblicato il bando Invitalia da 700 milioni di euro annunciato per settembre e restano da chiarire gli esiti della ricognizione degli immobili pubblici inutilizzati e i tempi degli avvisi;

il modello di edilizia sociale proposto rischia inoltre di favorire operazioni immobiliari sostenute con risorse pubbliche senza garantire nel tempo la destinazione sociale degli alloggi e l'accessibilità dei canoni;

occorre rafforzare il patrimonio pubblico, destinare i proventi delle eventuali dismissioni alla manutenzione, al recupero e all'incremento degli alloggi e assicurare continuità al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA);

il Piano Casa, inoltre, non rifinanzia il Fondo affitti e finanzia il nuovo Fondo di garanzia per gli inquilini di edilizia residenziale pubblica (ERP) attraverso l'azzeramento delle corrispondenti risorse destinate alla morosità incolpevole nel mercato privato;

si trasferiscono così risorse tra famiglie entrambe in difficoltà, lasciando senza risposta l'emergenza dei canoni privati;

occorre invece rifinanziare stabilmente il sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole, senza contrapporre le diverse forme di disagio abitativo;

per l'edilizia pubblica e scolastica, il Documento rendiconta nuove scuole, mense, palestre e interventi di sicurezza, anche contro il rischio sismico e l'amianto, mentre segnala difficoltà nell'attuazione della riqualificazione energetica degli immobili pubblici;

manca una risposta sufficientemente definita per garantire continuità dopo il PNRR: scuole e edifici pubblici devono essere sicuri, accessibili, efficienti e capaci di proteggere dal caldo estremo e dagli altri effetti della crisi climatica, anche mediante il rafforzamento di strumenti quali il Conto Termico;

per le infrastrutture, il Documento e l'Appendice, richiamando finanziamenti per reti stradali e ferroviarie, viabilità locale, ponti, viadotti e gallerie, trasporto pubblico e opere portuali, non chiariscono come il Governo intenda dare centralità alla manutenzione e alla sicurezza, completare le arterie essenziali e rafforzare i collegamenti delle aree interne e del Mezzogiorno;

tali esigenze devono orientare le scelte di investimento, insieme alla riduzione delle emissioni e all'utilità sociale delle opere;

in questo quadro, mantenere ferme ingenti risorse per il Ponte sullo Stretto di Messina contrasta con le priorità di sicurezza, manutenzione e rafforzamento dei collegamenti del Mezzogiorno: dopo anni di annunci disattesi, l'opera resta infatti ancora subordinata all'efficacia della nuova delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e al superamento dei rilievi della Corte dei conti, della Commissione europea e delle prescrizioni tecniche, con un iter e un costo finale ancora incerti, a fronte di 13,5 miliardi di euro previsti interamente a carico dello Stato;

per l'economia circolare, il DPFP richiama il recupero delle materie prime critiche e riconosce i divari nella gestione dei rifiuti; manca tuttavia una politica industriale sufficientemente incisiva a sostegno del riciclo, del riuso e della domanda di materie prime seconde; occorre assicurare continuità ai progetti, colmare i divari impiantistici e rafforzare la responsabilità dei produttori, evitando che i maggiori costi siano trasferiti ai Comuni e alle tariffe dei cittadini;

per bonifiche e contrasto alla contaminazione, il Documento rendiconta il recupero di 5,2 milioni di metri quadrati di siti orfani e l'Appendice riporta finanziamenti per siti contaminati, discariche, amianto e interventi sulle acque interessate da PFAS; i risultati conseguiti non sostituiscono una politica organica di prevenzione, controlli e risanamento;

i 2,5 milioni di euro per monitoraggio, studio e ricerca sui PFAS nel triennio 2025-2027 non costituiscono, inoltre, una risposta complessiva alla contaminazione, che richiede protezione dell'acqua potabile, risorse continuative e applicazione del principio secondo cui chi inquina paga;

per biodiversità e tutela degli ecosistemi, il DPFP rendiconta forestazione, rinaturazione del Po e digitalizzazione delle aree protette, mentre i tagli disposti dalla legge di bilancio 2026 ai contributi per le aree naturali protette e i parchi minerari ne indeboliscono le funzioni essenziali di conservazione, monitoraggio, vigilanza e salvaguardia del territorio;

occorre non solo ripristinare le dotazioni ridotte, ma incrementarle stabilmente, assicurando risorse finanziarie e professionali adeguate all'ampliamento del sistema e ai compiti degli enti gestori;

alla luce di quanto sopra premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO

Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05470 Casu: Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri-internavigatori per il triennio 2024-2026 247

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 253

5-05737 Raimondo: Iniziative a tutela della continuità dei servizi di logistica sul territorio nazionale 247

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 255

5-05791 Ghirra: Stato di avanzamento dei lavori sulla tratta ferroviaria Decimomannu-Siliqua 247

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 257

5-05808 Casu: Rilevazione e monitoraggio dei ritardi sulla rete ferroviaria nazionale 248

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 259

5-05350 Pastorella: Svolgimento dei corsi teorici *online* per l'esame per la patente di guida e semplificazione delle abilitazioni per gli istruttori di guida 248

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 261

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 249

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 263

ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista) 264

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle) 266

SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. C. 2925 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 250

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

INTERROGAZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-05470 Casu: Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri-internavigatori per il triennio 2024-2026.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, evidenzia la gravità della situazione, ricordando che il Governo ha sottoscritto, il 20 marzo dello scorso anno, un accordo con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle imprese del trasporto pubblico locale, impegnandosi a stanziare 270 milioni di euro per il 2025, 370 milioni di euro per il 2026 e 510 milioni di euro per il 2027.

Rileva che le risorse effettivamente previste risultano significativamente inferiori agli impegni assunti, ammontando a circa 140 milioni di euro per il 2025, 122 milioni di euro per il 2026 e 116 milioni di euro per il 2027. Sottolinea, in particolare, che per il prossimo anno mancherebbero oltre 300 milioni di euro rispetto a quanto necessario per dare seguito agli impegni presi.

Fa presente, inoltre, che l'interrogazione presentata mirava a conoscere non soltanto le risorse già stanziate, ma soprattutto le iniziative che il Governo intende assumere per rispettare gli impegni sottoscritti, anche alla luce dell'aumento del costo della vita e delle difficoltà economiche dei lavoratori del settore.

Nel ritenere di particolare gravità il fatto che l'Esecutivo non abbia fornito alcuna risposta agli interrogativi posti, denuncia il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il Ministro Salvini e il Governo tutto siano venuti meno agli impegni assunti nei confronti dei lavoratori.

5-05737 Raimondo: Iniziative a tutela della continuità dei servizi di logistica sul territorio nazionale.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo alla sua interrogazione.

Condivide il principio della salvaguardia dell'autonomia dei comuni, sottolineando tuttavia l'importanza che questa non si traduca in una frammentazione delle regole relative alla gestione dei servizi essenziali sul territorio nazionale.

Evidenzia, pertanto, l'importanza dell'annuncio relativo alla predisposizione, da parte del Ministero, di un provvedimento volto a disciplinare in modo organico la tariffazione per l'accesso alle ZTL, che dovrebbe essere adottato entro l'anno. Accoglie, inoltre, con favore la previsione di specifiche agevolazioni, quali quelle previste i veicoli adibiti al trasporto di medicinali e per quelli impiegati nei servizi postali.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento rappresenti un esempio di come la transizione ecologica e della mobilità possa essere perseguita contemperando gli obiettivi di sostenibilità con le esigenze delle città, delle comunità e dei servizi ai cittadini.

Esprime, infine, apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Ministero in merito alla valutazione di taluni progetti, sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità con le infrastrutture esistenti, quale quello relativo alla sperimentazione dei « *Duo Trailer* ».

5-05791 Ghirra: Stato di avanzamento dei lavori sulla tratta ferroviaria Decimomannu-Siliqua.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, fa presente al sottosegretario Ferrante i disagi che interessano la popolazione dei territori richiamati, evidenziando come i collegamenti ferroviari tra Decimomannu e Iglesias siano sospesi da oltre un anno. Sottolinea, al riguardo, la necessità di una verifica puntuale dell'efficienza dei servizi sostitutivi predisposti, rilevando molteplici carenze.

Richiama, inoltre, le condizioni della stazione di Decimomannu, segnalando l'assenza di rampe e ascensori, di servizi di ristoro e di personale cui rivolgersi, nonché il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione. Rileva come tali criticità incidano quotidianamente sui pendolari e, più in generale, sul diritto alla mobilità degli utenti.

Pur condividendo gli obiettivi indicati dal Governo e la strategicità dell'intervento, sottolinea la necessità di gestire adeguatamente una fase transitoria che si protrae ormai da oltre un anno.

Fa presente, inoltre, che l'incremento dei collegamenti disposto in occasione di eventi turistici è avvenuto, in alcuni casi, a scapito delle corse ordinarie utilizzate dai pendolari.

Rivolgendosi, infine, alla Presidenza, ritiene che sarebbe utile che la Commissione effettuasse dei sopralluoghi sul territorio in questione, tenuto conto che le criticità segnalate incidono sul diritto alla mobilità dei cittadini della Regione Sardegna e richiedono interventi rapidi ed efficaci.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ritiene meritevole di approfondimento la proposta formulata dalla deputata Ghirra, sottolineando l'importanza di non sottovalutare le criticità evidenziate.

5-05808 Casu: Rilevazione e monitoraggio dei ritardi sulla rete ferroviaria nazionale.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, evidenzia come, per la prima volta dopo quattro anni di interrogazioni, il Governo abbia fornito il dato relativo ai ritardi sulla rete ferroviaria.

Rileva, in particolare, come nei primi sette mesi del 2026 siano stati registrati circa 8,8 milioni di minuti di ritardo, corrispondenti a oltre 16 anni e 8 mesi.

Sottolinea che il dato rappresenta un punto di partenza fondamentale per comprendere la dimensione del fenomeno, pur prendendo atto del fatto che il 23 per cento dei ritardi sia imputabile a fattori esterni.

Ritiene, pertanto, necessario intervenire sia sulle cause dei disservizi sia sulla gestione delle conseguenze, rafforzando l'organizzazione del servizio e delle informazioni e le prestazioni offerte agli utenti in caso di guasti.

Rileva, infine, che la disponibilità di dati finalmente verificabili consente di affrontare il problema con maggiore consapevolezza, superando una rappresentazione ritenuta non corrispondente alla realtà e riconoscendo la gravità delle criticità che interessano il sistema dei trasporti nel Paese.

5-05350 Pastorella: Svolgimento dei corsi teorici *online* per l'esame per la patente di guida e semplificazione delle abilitazioni per gli istruttori di guida.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, giudica la risposta fornita dal rappresentante del Governo non soddisfacente, rilevando come il tema sia stato portato all'attenzione dell'Esecutivo da tempo e sia stato sollevato anche dagli operatori del settore e da alcuni esponenti della maggioranza.

Sottolinea, in particolare, come l'assenza di un obbligo imposto dall'Unione europea non possa giustificare l'assenza di interventi a livello nazionale, anche considerando che la regolamentazione dell'*e-learning* potrebbe contribuire a contrastare l'abusivismo *online*.

Fa presente, inoltre, che adeguati controlli sulla partecipazione e un successivo esame consentirebbero di garantire la qualità della formazione teorica.

Evidenzia, infine, che la formazione *online* potrebbe contribuire a fronteggiare la carenza di istruttori, consentendo di destinare maggiori risorse alle attività pratiche, nelle quali la presenza fisica dell'istruttore rimane essenziale.

Auspica, pertanto, una rapida definizione della disciplina, ricordando che la

richiesta è sostenuta anche dagli operatori del settore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 14.55.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 6)*.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e MoVimento 5 Stelle hanno presentato proposte alternative di parere *(vedi allegati 7 e 8)*, le quali saranno poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, rileva, in particolare, come le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica all'esame della Commissione confermino, a quattro anni dall'insediamento del Governo Meloni, l'assenza di una strategia credibile per riportare l'economia italiana su un sentiero di crescita solida e duratura.

Sottolinea, nello specifico, che le previsioni di crescita, pari allo 0,8 per cento nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento nel 2029, risultano, a suo avviso, incompatibili con l'obiettivo di ridurre significativamente il debito e di accrescere stabilmente il benessere dei cittadini.

Sottolinea, infine, che all'incremento delle spese per la difesa corrisponde una riduzione delle risorse destinate al *welfare*, alla tutela delle fasce più fragili, alla sanità e alla scuola. Evidenzia, in particolare, come tale impostazione renda più difficile avviare un confronto parlamentare volto a definire una strategia economica complessiva, anche attraverso il dialogo con le opposizioni.

Antonino IARIA (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, si sofferma innanzitutto sull'andamento della crescita economica. Rileva, in particolare, come l'economia italiana sia sostanzialmente stagnante e come la crescita registrata negli ultimi anni sia stata sostenuta in larga parte dagli investimenti del PNRR. Sottolinea, quindi, l'esigenza di una strategia più incisiva a sostegno di comuni, cittadini e regioni.

Richiama, poi, il tema della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale, ritenendo necessario attribuire a tali ambiti un ruolo centrale nella programmazione finanziaria. Sottolinea, infatti, che la

competitività futura dei Paesi europei dipenderà anche dalla capacità di sviluppare infrastrutture e tecnologie proprie, rilevando come l'Italia risulti ancora in ritardo su questo terreno.

Si sofferma, in particolare, sulla questione della sovranità digitale, evidenziando la necessità di ridurre la dipendenza tecnologica dalle grandi imprese e dalle potenze straniere, anche sotto il profilo della gestione dei dati e delle infrastrutture digitali. Fa presente che recenti vicende hanno mostrato i rischi derivanti dalla possibilità che servizi e infrastrutture digitali siano sottoposti a decisioni assunte da autorità o operatori esteri.

Ritiene, pertanto, che la sovranità digitale debba costituire una priorità della programmazione economica, rilevando come le risorse finora destinate dal Governo a questo settore risultino ancora limitate e siano state incrementate soltanto recentemente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 6)*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere della relatrice, le proposte alternative di parere dei gruppi Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e MoVimento 5 Stelle risultano precluse e non saranno pertanto poste in votazione.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 15.

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.
C. 2925 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che gli emendamenti Bakkali 5.46, Morassut 7.32, Barbagallo 11.1 e 12.3, Morassut 12.8 e Ghio 14.7 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Ricorda che nella seduta del 1° ottobre 2026 la Commissione ha esaminato da ultimo gli identici emendamenti Iaria 9.1, Ghirra 9.2 e Barbagallo 9.3 e che l'esame riprende quindi dall'emendamento Ghio 9.4, su cui le relatrici e il Governo hanno espresso parere contrario.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9.4, osserva come l'obiettivo condivisibile di assicurare il coordinamento a livello nazionale delle Autorità di sistema portuale nella pianificazione e programmazione, auspicato dai soggetti auditi e in particolare da Ansep, possa essere perseguito, piuttosto che con la costituzione di una società di capitali che scardinerebbe l'attuale modello territoriale e sottrarrebbe risorse ai territori, tramite l'istituzione un Segretariato tecnico permanente della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 9.4.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9.5, rappresenta come tale emendamento intenda far fronte alla condivisibile esigenza di rafforzare l'internazionalizzazione del

sistema portuale e marittimo italiano mediante l'istituzione di un ente con personalità giuridica di diritto pubblico che opera esclusivamente nei mercati esteri ed è privo di poteri di gestione, esproprio e progettazione sulle infrastrutture portuali nazionali, ritenendo non auspicabile la commistione tra queste funzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 9.5.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 9.7, identico all'emendamento Casu 9.6, evidenzia come il principale problema della riforma all'esame della Commissioni concerna la natura privatistica della società Porti d'Italia S.p.A. visti il rischio di utilizzo dei fondi da parte di soggetti privati e lo svilimento del ruolo delle Autorità di sistema portuale e degli enti locali. Ritiene, infatti, che la sottrazione di risorse e di competenze ai territori rappresenti un grave errore, come d'altronde sottolineato da tutti i soggetti auditi, tanto quelli indicati dai gruppi di opposizione quanto quelli indicati dai gruppi di maggioranza. Ribadisce, infine, come già segnalato in precedenti sedute dedicate all'esame del provvedimento, che i numerosi accantonamenti di proposte emendative che sono stati disposti sinora rendono impossibile la comprensione degli intendimenti della maggioranza e del Governo sul provvedimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Casu 9.6 e Ghirra 9.7.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9.8, critica la previsione di deroghe all'applicazione della normativa sulle società pubbliche o alla procedura ordinaria di nomina dei vertici e di definizione dello statuto. In particolare, si dichiara preoccupata del fatto che una società che utilizza risorse dei territori possa derogare al tetto massimo di euro 240 mila annui per i compensi degli amministratori.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 9.8.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ghio 9.10, di cui è cofirmataria, rileva come tale emendamento concerna aspetti della costituenda società dirimenti per la trattazione della riforma. Nello specifico, la proposta in questione limita la titolarità di diritti speciali ed esclusivi in capo a Porti d'Italia S.p.A. alle sole attività svolte in regime di concessione, introduce il divieto di alienazione delle azioni e stabilisce che le modifiche statutarie siano effettuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ovviando così al rischio di esautoramento del Parlamento. Chiede quindi alle relatrici e al rappresentante del Governo di valutare la possibilità di procedere all'accantonamento dell'emendamento Ghio 9.10.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 9.9, identico all'emendamento Ghio 9.10, ne illustra la finalità di arginare i poteri della società Porti d'Italia S.p.A. con l'introduzione di limiti nella titolarità di diritti speciali ed esclusivi, con il divieto di alienazione delle azioni, con il riconoscimento di un ruolo alle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di modifiche statutarie. In conclusione, associandosi alla richiesta della deputata Bakkali, chiede alle relatrici e al Governo di valutare la possibilità di accantonare gli identici emendamenti 9.9 a sua prima firma e Ghio 9.10.

Luca PASTORINO (MISTO-+EU-SUEU), nell'associarsi alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti 9.9 Ghirra e 9.10 Ghio, evidenzia come tali emendamenti affrontino il tema della proprietà del capitale della società Porti d'Italia S.p.A. al pari di altre proposte emendative che, allo stato, restano accantonate.

Il viceministro Edoardo RIXI esprime contrarietà rispetto alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti 9.9 Ghirra e 9.10 Ghio, osservando come i predetti emendamenti rechino un conte-

nuto ben più ampio delle proposte emendative vertenti sul tema della proprietà del capitale sociale delle quali era stato disposto l'accantonamento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghirra 9.9 e Ghio 9.10. Respinge, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Barbagallo 9.16, nonché gli emendamenti Iaria 9.17 e 9.18.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua firma 9.19, sottolinea come questo preveda un tetto ai compensi spettanti ai componenti degli organi sociali e agli amministratori investiti di particolari cariche. Osserva, quindi, che il parere contrario espresso dalle relatrici e dal rappresentante del Governo indica come la maggioranza e l'Esecutivo non ritengano meritevole di attenzione il tema del tetto ai compensi spettanti ai componenti degli organi sociali e agli amministratori investiti di particolari cariche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 9.19 e Ghio 9.20.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9.21, richiama l'intervento svolto, nella giornata di ieri, del Presidente di Assoporti in occasione dell'Assemblea pubblica di Uniport, ritenendo significativa la sua richiesta di rinviare di tre anni l'applicazione della riforma in caso di approvazione. Ritiene che la richiesta di una moratoria per un tempo così lungo non possa che essere indicativa dei dubbi, in particolare in tema di marginalizzazione dei territori, che la riforma solleva.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 9.21.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-05470 Casu: Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri-internavigatori per il triennio 2024-2026

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il Governo ha posto particolare attenzione all'esigenza di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale, anche alla luce degli oneri connessi al rinnovo contrattuale, nella consapevolezza del ruolo essenziale svolto dal personale del comparto e dell'importanza di preservare stabilità, efficienza e continuità dei servizi di mobilità sull'intero territorio nazionale.

A tal fine, per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri-internavigatori per il triennio 2024-2026 sono state stanziate, sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse pari a 140,3 milioni di euro per il 2025, 122,1 milioni per il 2026 e 116,3 milioni per il 2027.

A tali risorse si aggiungono gli 80 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.

Tale misura consente di portare complessivamente le risorse destinate al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale a 202,1 milioni di euro per il 2026 e a 196,3 milioni di euro per il 2027, confermando l'attenzione del Governo verso la sostenibilità del settore e la tutela dei lavoratori.

Per quanto riguarda le modalità di assegnazione delle risorse, sono già state avviate le procedure necessarie per la ripartizione dei contributi tra le regioni a statuto ordinario, così da consentire alle amministrazioni regionali di trasferire le risorse alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sui rispettivi territori.

Allo stato attuale, si è in attesa del parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto di riparto dei contributi relativi alle risorse assegnate per l'anno 2025, cui dovrà seguire l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Una volta adottato il decreto, sarà possibile impegnare le risorse 2025, oggi disponibili in bilancio come residui di stanziamento. Tale adempimento dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2026, per evitare la perdita delle relative disponibilità.

Il meccanismo previsto consentirà, sulla base della rendicontazione regionale, di procedere successivamente al riparto delle risorse 2026 e alle necessarie compensazioni, con l'obiettivo di garantire a tutte le aziende del trasporto pubblico locale e regionale una copertura uniforme. Per il 2025, la copertura prevista è pari a circa il 73 per cento dell'onere sostenuto per il rinnovo del CCNL. La stessa procedura sarà replicata negli anni successivi.

Per quanto riguarda la copertura integrale degli oneri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a monitorare periodicamente il fabbisogno effettivo derivante dal rinnovo contrattuale e, sulla base delle risorse necessarie e delle disponibilità del bilancio dello Stato, proporrà gli interventi necessari a garantirne la copertura anche per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome.

L'impegno del Governo è, dunque, quello di accompagnare il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri-internavigatori con un percorso finanziario strutturato, traspa-

rente e progressivo, assicurando le risorse già stanziate, completando tempestivamente le procedure di riparto e continuando a monitorare il fabbisogno effettivo del settore, con l'obiettivo di garantire condizioni uniformi di sostegno alle aziende, anche a quelle operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome, e la funzionalità del sistema del trasporto pubblico locale e regionale.

ALLEGATO 2

5-05737 Raimondo: Iniziative a tutela della continuità dei servizi di logistica sul territorio nazionale

TESTO DELLA RISPOSTA

In premessa, appare opportuno ricordare che la decisione di istituire una ZTL nell'ambito del centro abitato ricadente nel territorio comunale spetta esclusivamente al comune, che provvede alla relativa delimitazione mediante delibera di giunta, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del vigente codice della strada.

In attuazione del citato articolo 7, comma 9, il Mit sta predisponendo un provvedimento volto a disciplinare in modo organico la tariffazione dell'accesso alle ZTL.

L'intervento nasce dall'esigenza di superare una situazione caratterizzata, negli anni, da una significativa frammentazione delle discipline adottate a livello locale, introducendo un quadro di riferimento nazionale in grado di assicurare maggiore uniformità, trasparenza e proporzionalità nell'applicazione delle tariffe per l'accesso alle ZTL.

La finalità non è quella di comprimere l'autonomia dei comuni, che resta pienamente salvaguardata nell'ambito delle competenze loro attribuite, ma di definire criteri comuni entro quali tale autonomia possa essere esercitata, garantendo al contempo parità di trattamento tra gli utenti e coerenza con gli obiettivi di mobilità sostenibile, riduzione della congestione e contenimento dell'inquinamento.

In questa prospettiva, la tariffazione deve essere considerata uno strumento aggiuntivo rispetto ai poteri già riconosciuti agli enti locali in materia di regolazione della circolazione. Essa, pertanto, non sostituisce i divieti o le limitazioni alla circolazione che i comuni possono adottare quando, nell'istituzione delle ZTL, devono tener conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. La possibilità di introdurre un pagamento per l'accesso alla ZTL rappresenta, invece, uno strumento ulteriore di governo della mobilità, da utilizzare laddove risulti coerente con le caratteristiche del territorio e con gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione.

Il provvedimento in via di definizione, e che sarà adottato entro il corrente anno, individua, in particolare, le tipologie di comuni che potranno subordinare la circolazione nelle ZTL al pagamento di una somma, disciplinando altresì le modalità di riscossione, le categorie di veicoli esentate e i massimali delle tariffe. Su quest'ultimo aspetto, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Unificata, proprio al fine di assicurare il necessario raccordo istituzionale con le autonomie territoriali.

Un elemento qualificante della disciplina riguarda, inoltre, la distinzione tra la tariffe ordinaria, applicata all'utente generico che accede alla ZTL, e il cosiddetto permesso oneroso.

Quest'ultimo non costituisce una semplice forma alternativa di tariffazione, ma uno strumento agevolativo destinato a specifiche categorie di utenti in possesso di determinati requisiti. Coerentemente con tale natura, il costo del permesso dovrà essere inferiore rispetto alla tariffa ordinaria. La disciplina è inoltre, costruita secondo un principio di equilibrio, prevedendo specifiche agevolazioni ed esenzioni per categorie di utenti e veicoli che svolgono attività di particolare rilevanza sociale o di servizio pubblico. In particolare, è previsto che non siano assoggettati a tariffe o permessi onerosi i veicoli utilizzati per il trasporto di medicinali destinati alle strutture sanitarie o alle farmacie, nonché quelli impiegati per i servizi postali sottoposti ad autorizzazione generale ai sensi

dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

Si tratta di una scelta che risponde a un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'obiettivo di regolazione della mobilità non può tradirsi in un aggravio per attività che assicurano servizi essenziali alla collettività e che, per la loro stessa natura, devono poter garantire continuità, tempestività e capillarità sul territorio.

Con riferimento alle iniziative connesse con la redazione del nuovo codice della strada, nell'ambito della delega prevista dall'articolo 35 della legge n. 177 del 2024, vale la pena precisare che, in considerazione dell'impianto complessivo delineato nel decreto ministeriale di in via di definizione, non si ritiene necessario intervenire sulla norma primaria: la materia, infatti, sarà regolata dallo specifico provvedimento attuativo, quale — oltre alle esenzioni già previste — sono state introdotte ulteriori agevolazioni per i servizi di trasporto pubblico, assicurando un sistema coerente, uniforme e rispettoso dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Infine, con riferimento alle proposte relative alla sperimentazione dei Duo Trailer, si evidenzia che, a seguito di una pluriennale fase di sperimentazione, è già consentito l'impiego di complessi veicolari motrice-rimorchio di lunghezza fino a 18 metri, rispondendo alle esigenze del settore della logistica. Eventuali ulteriori sperimentazioni richiederebbero una preventiva e, puntuale valutazione in termini di sicurezza della circolazione, compatibilità con le infrastrutture, e quadro normativo, coinvolgendo tutti i soggetti competenti. Si ritiene, pertanto, opportuno che gli operatori interessati presentino un progetto organico, sul quale il Mit possa svolgere le necessarie, valutazioni tecniche, normative e di fattibilità, coniugando le esigenze della logistica con la sicurezza stradale.

ALLEGATO 3

5-05791 Ghirra: Stato di avanzamento dei lavori sulla tratta ferroviaria Decimomannu-Siliqua

TESTO DELLA RISPOSTA

Il raddoppio ferroviario della tratta Decimomannu-Villamassargia rappresenta un intervento strategico per potenziare la mobilità ferroviaria nel Sulcis e migliorare i collegamenti con l'area metropolitana di Cagliari. L'opera, per uno sviluppo complessivo di circa 30 chilometri, è finalizzata ad aumentare la capacità della linea, garantendo un cadenzamento ogni 30 minuti sulle relazioni Cagliari-Carbonia/Iglesias e ogni 15 minuti fino a Villamassargia. La soppressione dei passaggi a livello contribuirà, inoltre, a migliorare regolarità e qualità del servizio, favorendo il ricorso al trasporto pubblico a beneficio di un bacino di circa 200.000 persone e dei flussi turistici.

A seguito delle risultanze della progettazione di prima fase, che ha evidenziato, in particolare, rilevanti criticità di natura idraulica cori conseguenti impatti sui costi, l'intervento è stato articolato in quattro lotti funzionali.

Il primo lotto, relativo alla tratta intermedia Nuovo P.C. Villaspeciosa-Nuovo P.C. Polveriera, di circa 5,5 chilometri, è inserito nel PNRR ed è interamente finanziato. I lavori sono attualmente in corso e, a fine luglio, è stata completata la nuova sede ferroviaria, consentendo il conseguimento del relativo *target* PNRR. Proseguono senza soluzione di continuità le ulteriori attività necessarie all'attivazione del raddoppio, il cui completamento è previsto entro marzo 2027.

Lo slittamento rispetto alla precedente programmazione è stato determinato da una serie di circostanze impreviste ed esogene. In particolare, le eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato il Sulcis tra dicembre 2025 e febbraio 2026 hanno fortemente condizionato le attività di movimentazione delle terre. A ciò si sono aggiunti un imprevisto geologico-geotecnico, che ha richiesto una variante progettuale e una specifica Conferenza di servizi, conclusasi positivamente a fine giugno 2026, alcuni rinvenimenti archeologici e il ritrovamento di una condotta idrica in amianto lungo la sede ferroviaria esistente, con la conseguente attivazione delle procedure previste dalla normativa. RFI ha adottato misure di recupero, anche attraverso l'incremento della forza lavoro. Nonostante tali interventi, non è stato possibile assorbire integralmente i ritardi maturati per effetto delle criticità sopra richiamate.

Per quanto riguarda gli altri lotti, il secondo — « Decimomannu - P.C, Villaspeciosa » — ha ottenuto nel febbraio 2026 il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla progettazione di fattibilità tecnico-economica; mentre per i due lotti ricadenti nella tratta « P.C. Polveriera – Villamassargia » la progettazione di fattibilità è stata completata.

In questo quadro, RFI ha previsto nel Prospetto informativo della rete la prosecuzione dell'interruzione della linea del Sulcis fino al 31 marzo 2027, in coerenza con il programma dei lavori. La prosecuzione è stata condivisa con la Regione Autonoma della Sardegna, che ha promosso un tavolo di confronto con il comitato dei pendolari, RFI, ARST e Trenitalia per definire le modalità di gestione della mobilità durante la prosecuzione dei lavori.

Attualmente, la mobilità lungo la direttrice interessata è assicurata attraverso un sistema integrato treno-bus, finalizzato a garantire la continuità dei collegamenti tra il Sulcis Iglesiente e il capoluogo regionale. L'offerta di trasporto è stata rimodulata mantenendo, nei collegamenti bus+treno tra Cagliari, Iglesias e Carbonia Serbariu, un sistema di fermate coerente con la di-

rettrice ferroviaria, così da assicurare adeguati livelli di accessibilità ai territori interessati.

La gestione dei servizi sostitutivi su gomma è affidata ad ARST, che garantisce il presidio operativo e interviene nella gestione delle eventuali criticità. A supporto dei viaggiatori sono, inoltre, previsti presidi di assistenza nelle stazioni di Cagliari e Decimomannu, mentre l'informazione alla clientela viene costantemente aggiornata attraverso i canali informativi e di vendita, gli annunci nelle stazioni, i quadri orario e gli specifici avvisi ai viaggiatori. Il coordinamento tra Trenitalia e ARST è assicurato dalle rispettive *Customer Room*, che operano congiuntamente per favorire l'integrazione tra i servizi, la tempestiva circolazione delle informazioni e la gestione delle criticità.

L'obiettivo è garantire, anche nella fase di rimodulazione del servizio, la massima continuità possibile della mobilità, assicurando ai cittadini del Sulcis Iglesiente collegamenti affidabili, regolari e adeguatamente supportati da un sistema di informazione e assistenza all'utenza.

Dal 1° aprile 2027 è prevista la riattivazione dei servizi ferroviari sull'intera tratta; nelle prime settimane potrà essere mantenuta una configurazione mista trenobus per completare la formazione e l'abilitazione del personale sulla nuova infrastruttura.

Si tratta di una fase temporanea e necessaria per completare un'opera strategica per il territorio. L'obiettivo è garantire la continuità della mobilità durante i lavori e proseguire nella realizzazione di un'infrastruttura ferroviaria più moderna ed efficiente, a sostegno dello sviluppo del Sulcis e dell'intero sistema regionale.

ALLEGATO 4

5-05808 Casu: Rilevazione e monitoraggio dei ritardi sulla rete ferroviaria nazionale

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento ai quesiti posti, rappresento quanto segue, sulla base degli elementi forniti dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

La puntualità del servizio ferroviario è il risultato di una pluralità di fattori, tra loro strettamente interconnessi. Per questo è necessario leggere i dati distinguendo le diverse tipologie di servizio e le diverse cause che concorrono a determinare i ritardi.

Il sistema di rilevazione adottato da RFI è basato sulla Piattaforma Integrata Circolazione, che registra automaticamente gli orari effettivi di arrivo, partenza e transito dei treni. Gli scostamenti rispetto alla programmazione vengono associati alle relative cause, verificati e successivamente certificati, secondo procedure condivise con le imprese ferroviarie. I dati di puntualità sono, inoltre, pubblicati annualmente da RFI, in attuazione della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 151 del 2019.

Venendo ai dati più recenti, al 31 luglio 2026, per l'Alta Velocità, circa il 33 per cento dei ritardi è riconducibile all'affidabilità dell'infrastruttura e circa il 25 per cento al materiale rotabile. Una quota significativa, pari a circa il 23 per cento, deriva invece da fattori esterni: condizioni meteorologiche, eventi eccezionali, presenza indebita di persone lungo la linea, attraversamenti abusivi, furti e sabotaggi.

Sono fenomeni che non incidono soltanto sulla puntualità, ma possono avere conseguenze sulla sicurezza e sulla regolarità della circolazione dell'intera rete.

Anche il dato complessivo dei minuti di ritardo va interpretato correttamente, tenendo conto dei volumi di traffico. Nel 2024 i minuti di ritardo sono stati oltre 17,2 milioni; nel 2025 sono scesi a circa 15,8 milioni, con una riduzione dell'8 per cento. Nei primi sette mesi del 2026 sono stati registrati circa 8,8 milioni di minuti, il 3,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2025.

È altrettanto importante non confondere il dato assoluto dei ritardi con la qualità dei singoli servizi. Le soglie di puntualità sono infatti differenziate: cinque minuti per i regionali, dieci per l'Alta Velocità e quindici per gli *InterCity*.

Nel 2026, al 31 luglio, i servizi regionali rappresentano il 78 per cento del monte complessivo dei ritardi, mentre i servizi di lunga percorrenza incidono per circa il 22 per cento. Ma i regionali rappresentano anche oltre il 93 per cento dei treni circolati. E quindi evidente che il dato assoluto deve essere rapportato ai volumi e alla complessità della circolazione, senza trasformarlo, da solo, in un giudizio sulla qualità del servizio.

Tale risultato è conseguenza diretta della corretta applicazione delle regole di gestione stabilite dal Prospetto informativo della rete, con il fine ultimo di ridurre gli effetti delle interferenze e gli scostamenti dei treni per la minimizzazione dei ritardi complessivi.

Il quadro va, inoltre, collocato nella fase straordinaria di trasformazione che sta interessando la rete ferroviaria nazionale. Oggi sono aperti numerosi cantieri per il potenziamento dell'infrastruttura, l'incremento della capacità, lo sviluppo tecnologico e il miglioramento della sicurezza. Si tratta di investimenti necessari e strategici che, inevitabilmente, possono produrre, nel breve periodo, modifiche alla circolazione e disagi per i viaggiatori.

In questa fase è, quindi, fondamentale accompagnare la realizzazione degli interventi con una programmazione efficace dei

lavori, una comunicazione tempestiva e trasparente ai cittadini e una gestione sempre più efficiente delle interferenze con il servizio ordinario.

E i risultati mostrano che, nonostante la presenza dei cantieri, il sistema continua a sostenere una crescita della domanda: nel periodo estivo i volumi di traffico passeggeri sono aumentati del 2,3 per cento, con oltre 16 mila treni in più rispetto allo stesso periodo del 2025 e una puntualità complessiva dell'89 per cento.

L'obiettivo, dunque, è chiaro: utilizzare questa grande stagione di investimenti non soltanto per realizzare opere, ma per costruire una rete più moderna, resiliente, sicura e affidabile.

Questa è la sfida: governare le criticità del presente e, soprattutto, trasformare gli investimenti che stiamo realizzando oggi in una qualità del servizio strutturalmente migliore domani, all'altezza delle esigenze di mobilità del Paese.

ALLEGATO 5

5-05350 Pastorella: Svolgimento dei corsi teorici *online* per l'esame per la patente di guida e semplificazione delle abilitazioni per gli istruttori di guida

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, desidero innanzitutto ribadire che il Ministero è consapevole della necessità di accompagnare l'evoluzione del sistema della formazione alla guida attraverso un processo di modernizzazione che sappia coniugare semplificazione, innovazione e qualità, mantenendo sempre centrale l'obiettivo della sicurezza stradale.

Si tratta di un settore che, per la sua rilevanza, deve necessariamente essere aggiornato tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nella mobilità, nell'evoluzione tecnologica dei veicoli e negli strumenti oggi disponibili per la formazione.

In questo quadro si colloca anche la possibilità di un maggiore utilizzo degli strumenti digitali nella formazione teorica. L'attuale disciplina regolamentare non prevede espressamente l'erogazione dei corsi in modalità *e-learning* e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 317 del 1995, consente l'utilizzo di supporti audiovisivi e multimediali, escludendo tuttavia i corsi organizzati secondo il sistema *e-learning*.

Vale la pena, inoltre, evidenziare che la direttiva europea n. 2205 del 2025, pur introducendo significativi elementi di digitalizzazione nel sistema delle patenti di guida e nuovi requisiti orientati al rafforzamento della sicurezza stradale, non disciplina specificamente l'utilizzo dell'*e-learning* nella formazione degli aspiranti conducenti, rimettendo agli Stati membri la definizione delle relative modalità organizzative e didattiche.

L'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore, unitamente alle esigenze manifestate dagli operatori, evidenzia l'opportunità di procedere a una progressiva modernizzazione degli strumenti e delle modalità di erogazione della formazione. Il Ministero sta, pertanto, valutando, nell'ambito dell'aggiornamento della disciplina regolamentare dei soggetti formatori, gli interventi necessari per adeguare gli strumenti didattici alle nuove esigenze.

Questo processo, tuttavia, deve essere accompagnato da precise garanzie. Digitalizzare la formazione non significa semplicemente trasferire *online* ciò che oggi viene svolto in presenza; significa costruire un sistema che assicuri qualità dell'insegnamento, tracciabilità delle attività, controllo della partecipazione e certezza dell'identità del soggetto che frequenta il corso. Inoltre, devono essere adeguatamente presidiate le esigenze di contrasto all'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola e all'evasione fiscale, assicurando che l'attività formativa sia sempre effettivamente riconducibile a soggetti autorizzati e sottoposti ai necessari controlli. L'innovazione, quindi, deve procedere insieme alla responsabilità e alla trasparenza.

Lo stesso approccio riguarda il tema delle esercitazioni pratiche necessarie per il conseguimento della patente di categoria B.

L'attuale disciplina demanda alla normativa secondaria la definizione del numero minimo delle esercitazioni obbligatorie. Si tratta di un'impostazione che consente di mantenere la necessaria flessibilità, rendendo possibile adeguare nel tempo il percorso formativo all'evoluzione dei veicoli, delle tecnologie e, soprattutto, delle esigenze di sicurezza stradale. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la formazione alla guida non può essere considerata un mero adempimento burocratico. Ogni ora di teoria e ogni esercitazione pratica devono avere come obiettivo quello di met-

tere il futuro conducente nelle condizioni di affrontare la strada con consapevolezza, responsabilità e adeguata preparazione.

In questa prospettiva assume particolare rilievo anche la questione della disponibilità degli istruttori di guida. Il sistema formativo italiano comprende oggi circa 6.700 soggetti tra autoscuole, centri di istruzione automobilistica e consorzi, che assicurano ogni anno circa 120.000 corsi per il conseguimento delle patenti delle categorie A e B e circa 15.000 corsi per le patenti superiori e professionali. Sono numeri che testimoniano la dimensione e la complessità del sistema e, al tempo stesso, il ruolo fondamentale svolto dagli istruttori.

Il tema della carenza di istruttori non può, quindi, essere affrontato soltanto in termini numerici. Dobbiamo certamente favorire l'ingresso di nuove professionalità e rimuovere, laddove possibile, ostacoli e rigidità non più giustificati. Ma dobbiamo farlo senza abbassare il livello della formazione. Un istruttore di guida deve, infatti, possedere una conoscenza completa del comportamento dei veicoli, perché deve essere in grado non soltanto di insegnare a guidare, ma anche di intervenire tempestivamente in situazioni di pericolo e di trasmettere all'allievo comportamenti corretti e consapevoli. È proprio in questa direzione che sono allo studio interventi di semplificazione delle modalità di accesso alla professione, anche attraverso la valorizzazione delle competenze già maturate con il conseguimento delle patenti inferiori. L'obiettivo è favorire l'ingresso nella professione, riducendo duplicazioni e percorsi non necessari, ma mantenendo al tempo stesso adeguati requisiti di qualificazione.

In questa prospettiva, il Ministero intende proseguire nel processo di modernizzazione complessiva del settore, intervenendo sulla formazione digitale, sulle dotazioni tecnologiche e sui percorsi di qualificazione degli istruttori, con l'obiettivo di rendere il sistema più semplice e moderno, senza ridurre gli *standard* di sicurezza e qualità della formazione.

ALLEGATO 6

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati);

premesso che:

il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) certifica, a quattro anni dall'insediamento del Governo, l'assenza di una strategia credibile per riportare l'economia italiana su un sentiero di crescita solida e duratura;

la revisione all'1 per cento della crescita del PIL nel 2026 non modifica un quadro strutturalmente stagnante: il Governo prevede, infatti, una crescita appena dello 0,8 per cento nel 2027, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, incompatibile con l'obiettivo di ridurre significativamente il debito e aumentare in modo stabile il benessere dei cittadini;

il debito pubblico resterà prossimo al 138 per cento del PIL anche nel 2027, mentre il deficit tornerà sopra il 3 per cento nel biennio successivo in ragione dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia;

si aumentano le spese per la difesa invece di incrementare le risorse per la sanità e i servizi pubblici, gli investimenti produttivi, la ricerca e l'innovazione, le politiche industriali, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, l'aumento dei salari e dei redditi disponibili, mentre il drenaggio fiscale continua ad accrescere il prelievo effettivo sui redditi in assenza di un meccanismo di indicizzazione e anche il condivisibile aumento delle spese in materia di energia appare del tutto vago nella definizione delle misure;

il Governo non ha impresso una svolta alla capacità di trasformare le risorse del PNRR in crescita, innovazione, infrastrutture e occupazione qualificata, lasciando irrisolti i principali fattori che frenano la crescita italiana: salari reali insufficienti, bassa produttività, debolezza degli investimenti privati, scarsa partecipazione al lavoro di giovani e donne e persistenti divari territoriali;

in tale quadro, le prospettive di crescita e di riduzione del debito restano affidate prevalentemente a condizioni future e a previsioni ancora soggette a verifica europea;

valutato che, per quanto riguarda le misure di interesse della IX Commissione:

il DPFP dedica attenzione soprattutto alla rendicontazione e al completamento degli interventi PNRR già finanziati, mentre risultano meno dettagliate e non verificabili le prospettive di finanziamento ordinario del sistema dei trasporti dopo la conclusione del PNRR;

in particolare, nel testo esaminato:

non emerge un nuovo quadro finanziario organico per il trasporto pubblico locale;

non sono quantificate nuove risorse strutturali per autobus, tram, metropolitane o servizi TPL;

non viene delineato un analogo quadro finanziario specifico per il trasporto stradale;

il trasporto aereo è richiamato nella classificazione generale delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto, ma non accompagnato da un programma finanziario specifico analogo a quello ferroviario;

non emerge un autonomo pacchetto di misure strutturali per l'autotrasporto merci;

considerato che:

a fronte delle forti preoccupazioni espresse dagli operatori e dai sindacati di categoria sulla tenuta dell'intero settore del trasporto pubblico locale, determinata da risorse insufficienti a garantire pienamente il diritto alla mobilità della cittadinanza e condizioni di lavoro dignitose per chi opera nel settore, il documento non propone alcuna prospettiva di miglioramento;

in tale contesto, la nuova flessibilità europea prevista per la sicurezza energetica rappresenta un'occasione concreta anche per sostenere e rilanciare gli investimenti nel trasporto pubblico locale;

la Commissione europea, con la sua ultima comunicazione, ha infatti ricompreso tra gli interventi potenzialmente ammissibili gli investimenti pubblici in infrastrutture e materiale rotabile per il trasporto urbano pulito, come tram e metropolitane, nonché gli investimenti pubblici in infrastrutture ferroviarie e materiale rotabile, riconoscendo che investire nella mobilità collettiva significa ridurre la dipendenza dai combustibili fossili;

ancora una volta, tuttavia, il rischio concreto è che il Governo e la maggioranza non indichino il trasporto pubblico tra le priorità effettive nell'utilizzo di questi spazi di bilancio;

per il Partito Democratico, invece, questi spazi di flessibilità devono tradursi in una scelta politica precisa: destinare una quota significativa delle risorse disponibili, pari a 3 miliardi di euro, al potenziamento del TPL, al rinnovo delle flotte con autobus elettrici e al finanziamento degli investimenti degli enti territoriali nelle infrastrutture di trasporto rapido di massa. Si tratta di utilizzare la flessibilità non per rinviare le scelte, ma per anticipare gli investimenti necessari a modernizzare il sistema della mobilità, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e garantire il diritto alla mobilità in modo omogeneo sul territorio nazionale;

rilevato, infine, che la totale assenza di tempi adeguati non consente l'esercizio dell'esame parlamentare del provvedimento,

esprime

PARERE CONTRARIO

Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ALLEGATO 8

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati);

premesso che:

la nuova *governance* economica europea ha apportato rilevanti modifiche agli strumenti della programmazione economica degli Stati membri dell'Unione europea, introducendo regole e vincoli basati sul controllo della spesa netta primaria e su traiettorie pluriennali di bilancio;

in questo contesto il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 analizza e definisce la strategia di finanza pubblica, gli obiettivi di crescita economica e le misure di politica fiscale, esaminando le tendenze di bilancio e definendo il quadro macroeconomico e di finanza pubblica sia a legislazione vigente sia in chiave programmatica;

l'esame del quadro macroeconomico di sintesi riportato nella Tavola di sintesi del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, confrontato con le previsioni e le tendenze elaborate a legislazione vigente nei precedenti documenti di programmazione, evidenzia forti criticità, elementi di debolezza strutturale e palesi contraddizioni nella tenuta complessiva dei conti e delle stime di crescita;

dall'analisi dei dati di sintesi emerge come la crescita reale del prodotto interno lordo per il 2026 sia fissata programmaticamente all'1,0 per cento, registrando una revisione al rialzo rispetto allo 0,6 per cento ipotizzato nel quadro tendenziale del DFP 2026 di aprile, ma poggiando su presupposti estremamente fragili e ottimistici in un contesto internazionale caratterizzato da fortissima incertezza, tensioni geopolitiche e rialzo dei prezzi dei beni energetici;

l'indebitamento netto della pubblica amministrazione nel quadro programmatico si attesta al 2,9 per cento del PIL nel 2026, per poi risalire vistosamente al 3,4 per cento del PIL nel 2027 e attestarsi al 3,2 per cento nel 2028 e al 2,3 per cento nel 2029, contro un andamento tendenziale a legislazione vigente che stimava il deficit al 2,9 per cento nel 2026, al 2,9 per cento nel 2027, al 2,7 per cento nel 2028 e al 2,2 per cento nel 2029. Il peggioramento programmatico del saldo netto nel 2027 e nel 2028 dipende dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per energia e difesa e testimonia, a giudizio di questa Commissione, l'assenza di una reale strategia di rientro strutturale dai disavanzi;

il rapporto tra debito pubblico e PIL evidenzia una traiettoria ampiamente insostenibile e in costante aumento nel breve periodo, attestandosi nel quadro programmatico al 138,1 per cento nel 2026 e al 138,5 per cento nel 2027, prima di scendere solo marginalmente al 137,9 per cento nel 2028 e al 136,6 per cento nel 2029, a fronte di dati tendenziali a legislazione vigente del DFP 2026 di aprile che stimavano un rapporto debito/PIL pari al 138,6 per cento nel 2026, al 138,5 per cento nel 2027 e al 137,9 per cento nel 2028;

il quadro programmatico del PIL nominale stima variazioni del 2,7 per cento nel 2026, del 3,2 per cento nel 2027, del 3,0 per cento nel 2028 e del 2,6 per cento nel 2029, a fronte di dinamiche tendenziali a

legislazione vigente del DFP 2026 di aprile che indicavano un PIL nominale al 2,4 per cento nel 2026 e al 2,6 per cento nel 2027, evidenziando come parte dell'incremento nominale sia guidato dall'impatto inflazionistico sui deflatori anziché da un'effettiva espansione della produzione reale;

il conseguimento degli obiettivi programmatici appare poggiare essenzialmente sull'impulso residuo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e su dinamiche temporanee della domanda interna, in assenza delle quali il potenziale di crescita del Paese rimane drammaticamente schiacciato verso il basso. L'assenza della validazione finale delle previsioni macroeconomiche programmatiche di medio termine da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul quadro macroeconomico programmatico e sul quadro di finanza pubblica aumenta l'incertezza sui numeri presentati dal Governo, privando il Parlamento di un elemento di valutazione terzo e indipendente indispensabile per la verifica della credibilità delle stime;

con specifico riguardo a infrastrutture di trasporto e ai trasporti in generale, nonché con riguardo a digitalizzazione, connettività e intelligenza artificiale, il Documento in esame presenta elementi di interesse;

il Documento evidenzia da una parte le numerose modifiche effettuate agli obiettivi del PNRR al fine di non disperdere le ingenti risorse ottenute dal Paese nonché l'avanzamento degli investimenti nelle infrastrutture strategiche e nei sistemi di trasporto, inseriti anche nella cornice del Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine (PSBMT);

come già ricordato in più occasioni, le risorse confluite nel PNRR hanno rappresentato la più grande opportunità di sviluppo degli ultimi decenni, ma anche un'occasione persa, mancando una visione di insieme volta strategicamente alla riduzione dalla dipendenza da energia prodotta tramite la combustione di combustibili fossili, come petrolio e carbone, dell'uso del mezzo privato in favore del diritto alla mobilità sostenibile, una reale riduzione dell'uso della gomma nei trasporti e, da ultimo, una regia nazionale volta a valorizzare le peculiarità degli scali marittimi passeggeri e merci;

come si evince dal Documento, le categorie e il numero di misure infrastrutturali nei trasporti appaiono certamente insufficienti come, non secondario, le risorse disponibili, in confronto con altre voci, quali la difesa. Per il trasporto ferroviario, ad esempio, con la penultima revisione del PNRR, sono stati assegnati 180 milioni per l'acquisto di 25 nuovi treni regionali e 108 milioni per il potenziamento della sicurezza della circolazione con 7 treni cosiddetti diagnostici, destinati al monitoraggio e alla diagnostica dell'infrastruttura ferroviaria;

in assenza di una strategia iniziale virtuosa, che ha visto invece il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concentrare le proprie risorse in pochi grandi progetti infrastrutturali di palese disfunzionalità economica, trasportistica e ambientale (ad esempio, i 13,5 miliardi di euro per il Ponte sullo stretto di Messina), oggi, aggravati dalla condizione economica generale del Paese e dalle preoccupanti scelte in politica estera, l'Esecutivo si trova nella condizione di dover attivare la clausola di salvaguardia nazionale (NEC);

nel Pacchetto di primavera, pubblicato il 3 giugno di quest'anno, la Commissione europea ha puntato sul nesso tra la sicurezza energetica e le più ampie esigenze di sicurezza e difesa. In tale ottica, che non accoglie il favore di questa Commissione, nell'ambito della *governance* fiscale, è stata quindi riconosciuta la possibilità agli Stati che abbiano attivato o intendano attivare la clausola per finanziare spese per rafforzare la capacità di difesa, di estendere la flessibilità alle misure aggiuntive volte a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo e ad accelerare la transizione dai combustibili fossili verso fonti rinnovabili, decise a partire dal 28 febbraio 2026;

con riguardo specifico alle azioni finanziabili nella « *Guidance to Member Sta-*

tes on Broadening the Scope of the National Escape Clause for Energy Security » non passa inosservato a questa Commissione il paragrafo *iii)* delle Linee guida pubblicate nel mese di agosto scorso: « *infrastrutture energetiche e di trasporto sostenibile, tra cui reti elettriche, infrastrutture per l'idrogeno, sistemi di flessibilità e sicurezza energetica, reti ferroviarie, metropolitane, tranviarie e infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica* »;

tutte misure già presenti e finanziate nel corso nella scorsa legislatura, con particolare riguardo alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che sono state definanziate strutturalmente dal 2022 ad oggi;

resta perciò incerta e non condivisibile la direzione assunta dall'Esecutivo sui temi in esame;

considerato, inoltre, che:

il tema del digitale attraversa trasversalmente il quadro macroeconomico globale (investimenti in intelligenza artificiale e semiconduttori) e le riforme strutturali nazionali; il Documento in esame lo richiama come fattore della crescita internazionale senza affrontare la questione che per l'Italia è decisiva, ossia chi controlla le infrastrutture, il *software* e i dati su cui quella crescita poggia;

l'Italia sta cercando di rincorrere la crescita economica internazionale sostenuta dagli investimenti nell'intelligenza artificiale (IA) e nelle infrastrutture digitali (semiconduttori avanzati, *server*, *cloud*), e lo fa prevalentemente da acquirente di tecnologie sviluppate altrove: l'indagine Istat « Imprese e ICT » 2025 rileva che utilizza sistemi di IA il 16,4 per cento delle imprese con almeno dieci addetti, contro l'8,2 per cento del 2024;

questa adozione avviene in misura rilevante su servizi *cloud* e piattaforme proprietarie di un numero limitato di operatori extraeuropei, con la conseguenza che prezzi, condizioni contrattuali, localizzazione dei dati e continuità del servizio sono decisi altrove; una pubblica amministrazione che non può cambiare fornitore senza costi proibitivi (il cosiddetto *vendor lock-in*) perde potere negoziale, non governa i propri dati e non può garantire la continuità dei servizi essenziali al variare di decisioni commerciali o politiche assunte da soggetti terzi;

l'ordinamento italiano offre già gli strumenti per una strategia diversa: l'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale impone la valutazione comparativa delle soluzioni prima dell'acquisizione e l'articolo 69 obbliga le pubbliche amministrazioni titolari di *software* realizzato su specifiche indicazioni del committente pubblico a rendere disponibile il codice sorgente, con le linee guida AgID sull'acquisizione e il riuso del *software* e la piattaforma Developers Italia a costituirne l'infrastruttura di riferimento; la legge 23 settembre 2025, n. 132, all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, prevede che le piattaforme di *e-procurement* possano privilegiare le soluzioni che garantiscono localizzazione ed elaborazione dei dati strategici in *data center* sul territorio nazionale;

tali previsioni restano tuttavia prive di risorse a sostegno di un'infrastruttura pubblica: l'articolo 27 della medesima legge stabilisce che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la sola eccezione dell'articolo 21 (300.000 euro annui), e l'unico strumento di investimento, previsto dall'articolo 23 (fino a un miliardo di euro in *equity* e quasi *equity* tramite il Fondo di sostegno al *venture capital*), è rivolto alle imprese e non alle piattaforme digitali delle amministrazioni;

l'alternativa non è teorica: in Germania lo *Zentrum für Digitale Souveränität* (ZenDiS), società federale costituita nel dicembre 2022 su incarico del governo federale, sviluppa e coordina *openDesk*, una *suite* per il lavoro delle pubbliche amministrazioni che integra componenti *open source* già diffusi (*Nextcloud*, *Open-Xchange*, *Element*, Collabora, *OpenProject*, *XWiki*, *Jitsi*) in un'unica piattaforma per posta, calendario, documenti, messaggistica, videoconferenza e gestione dei progetti, con l'obiettivo dichiarato di rendere le amministra-

zioni indipendenti dai singoli fornitori; il Land dello Schleswig-Holstein ha comunicato il 4 dicembre 2025 di avere già portato quasi l'80 per cento delle postazioni di lavoro su una *suite* d'ufficio *open source*, e la Francia ha avviato un percorso analogo con *La Suite numérique* promossa dalla DINUM;

un percorso di questo tipo è possibile anche in Italia senza partire da zero e senza costruire un nuovo prodotto: si tratta di un lavoro di integrazione, certificazione, manutenzione e assistenza di componenti *open source* esistenti, affidato a un soggetto pubblico o a controllo pubblico, con il codice pubblicato su *Developers* Italia e con il mercato italiano dei servizi informatici (integratori, piccole e medie imprese del *software*, università e centri di ricerca) come fornitore di assistenza e personalizzazione, in modo da trattenere sul territorio spesa e competenze;

la condizione essenziale di una simile strategia è la reversibilità e non il divieto verso i fornitori proprietari: *standard* aperti, portabilità dei dati, obblighi di interoperabilità, clausole di uscita nei contratti di fornitura e una valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 68 del CAD che includa nel costo totale di possesso anche il costo di uscita da una piattaforma proprietaria; la transizione ha costi di migrazione, formazione e assistenza che vanno stimati in anticipo e affrontati con gradualità, partendo da amministrazioni pilota e da posta, documenti e videoconferenza, con risorse reperite nella riallocazione di quota della spesa informatica corrente e non in nuova spesa;

il Documento in esame non contiene misure, risorse o indirizzi in questa direzione, e a ciò si aggiunga che preoccupa in particolare lo stato di avanzamento degli interventi per il potenziamento delle infrastrutture per la connettività digitale e per il superamento dei divari digitali e scolastici, soprattutto nel Mezzogiorno;

da ultimo, è stato contestato l'approccio assunto durante l'approvazione dei decreti legislativi di adeguamento al Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*) per disciplinare l'utilizzo dell'IA nella PA, nella sicurezza e nella formazione caratterizzato da una *governance* complessa e inefficace nonché dalla ridotta capacità di spesa da parte delle amministrazioni pubbliche;

per tutto quanto premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO

Iaria, Barzotti, Fede.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 270

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 280

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 282

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal MoVimento 5 Stelle) 288

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 277

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) 292

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 279

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulla crisi aziendale di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 279

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy, Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 13.45.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, riferisce sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2026, trasmesso alle Camere il 2 ottobre 2026 dal Governo in attuazione degli impegni previsti dalla risoluzione n. 7-00043, approvata all'unanimità dalla 5ª Commissione del Senato della Repubblica il 30 settembre 2026, e dalla risoluzione n. 7-00414, approvata all'unanimità dalla V Commissione della Camera dei deputati il 1° ottobre 2026. Ricorda infatti che, nelle more della revisione della disciplina nazionale in materia di contabilità e finanza pubblica, sono stati approvati degli atti di indirizzo parlamentare volti a impegnare il Governo a trasmettere il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 in luogo della Nota di aggiornamento del Documento di

economia e finanza (NADEF), specificandone i contenuti.

Fa presente che il DPFP 2026 reca dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della presentazione del Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027, che sarà inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e della trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio per il 2027.

Per lo svolgimento dell'esame parlamentare del DPFP 2026 si applicheranno le procedure attualmente previste per l'esame del DEF, in attuazione dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera dei deputati. Il Documento è stato assegnato alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento in sede referente, nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in sede consultiva. Le due Commissioni Bilancio possono quindi procedere, anche congiuntamente, all'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi sui contenuti del Documento nell'ambito di un programma di audizioni. A seguito dell'espressione dei pareri delle altre Commissioni, le Commissioni Bilancio procedono all'approvazione della relazione da presentare alle rispettive Assemblee. In tale fase è possibile anche la presentazione di eventuali relazioni di minoranza. La deliberazione sul Documento da parte delle Assemblee dei due rami del Parlamento ha luogo con l'approvazione di risoluzioni.

Osserva che la presentazione del Documento si colloca in una fase in cui l'economia globale ha mostrato resilienza nella prima metà del 2026, nonostante l'elevata incertezza legata alle crisi geopolitiche e alle tensioni commerciali. I principali fattori di rischio restano connessi al conflitto tra Stati Uniti e Iran, alla navigabilità dello stretto di Hormuz e, più di recente, alle azioni militari che hanno riguardato lo Yemen, in prossimità dello stretto di Bab el-Mandeb.

Tale incertezza si è riflessa sui prezzi energetici: nel terzo trimestre la quotazione media del gas sull'indice TTF olandese è stata pari a 63 euro per MWh, il 48 per cento in più rispetto alla media del primo semestre, mentre il prezzo medio del Brent è salito a 91 dollari al barile. Sul fronte commerciale, dopo la pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegittimi i dazi reciproci del 2 aprile 2025, dall'inizio del 2026 sono in vigore dazi settoriali, con aliquote fino al 50 per cento sui prodotti in acciaio, alluminio e rame.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) stima una crescita del PIL mondiale del 2,9 per cento nel 2026 e del 3,0 per cento nel 2027 e, per l'area dell'euro, dell'1,0 per cento in entrambi gli anni; il Fondo monetario internazionale prevede una crescita globale del 3,0 per cento nel 2026 e del 3,4 per cento nel 2027. I rischi restano orientati al ribasso, in particolare per possibili nuove interruzioni delle catene di approvvigionamento e per la volatilità dei prezzi delle materie prime.

Rileva che, per quanto riguarda il quadro macroeconomico nazionale, il Documento presenta due scenari di previsione macroeconomica, uno tendenziale e l'altro programmatico. Ricorda che il quadro tendenziale è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio con nota del 29 settembre 2026.

Segnala che il DPFP evidenzia come nella prima metà del 2026 l'economia italiana abbia mostrato una tenuta superiore alle attese, sostenuta dalla domanda interna, dal mercato del lavoro – con gli occupati al massimo storico di 24,4 milioni nel secondo trimestre – e dal recupero dei prestiti alle imprese. Nello scenario tendenziale, la crescita del PIL reale per il 2026 è prevista all'1,0 per cento (0,9 per cento sulla media dei dati trimestrali corretti per i giorni lavorati), in rialzo rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, trainata dalla domanda interna, con investimenti in crescita del 2,8 per cento. Il tasso di disoccupazione scenderebbe al 5,7 per cento e l'inflazione, misurata dal deflatore dei consumi, salirebbe al 3,0 per cento. Per il triennio successivo il quadro tendenziale

prevede una crescita dello 0,6 per cento nel 2027 e dello 0,8 per cento nel 2028 e nel 2029.

Lo scenario programmatico incorpora l'impatto della prossima legge di bilancio e del ricorso agli spazi di flessibilità derivanti dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che secondo il Documento consente di sostenere il rafforzamento delle spese per la difesa e per la sicurezza energetica nel rispetto delle regole di bilancio europee. Rispetto al tendenziale, la crescita del PIL reale salirebbe allo 0,8 per cento nel 2027 e allo 0,9 per cento nel 2028, per attestarsi allo 0,8 per cento nel 2029.

Quanto al quadro di finanza pubblica, i dati di consuntivo ISTAT hanno confermato un indebitamento netto pari al 3,1 per cento del PIL nel 2025 e un rapporto debito/PIL del 136,7 per cento. Secondo il Documento, lo scostamento del deficit 2025 rispetto alle previsioni è dovuto all'emersione di nuovi crediti edilizi legati alla previgente disciplina del Superbonus. Il DPFP ricorda inoltre che gli interventi adottati nel 2026 per mitigare gli effetti dello *shock* energetico su famiglie e imprese sono stati integralmente finanziati mediante una rimodulazione delle risorse all'interno del bilancio.

Nel quadro tendenziale, l'indebitamento netto scenderebbe al 2,9 per cento nel 2026, confermando il rientro sotto la soglia del 3 per cento, e al 2,2 per cento nel 2029; il rapporto debito/PIL salirebbe al 138,4 per cento nel 2027, per effetto dei crediti edilizi, per poi avviarsi su un sentiero di decisa discesa dal 2028.

Il quadro programmatico tiene conto dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, con un impatto pari allo 0,3 per cento del PIL per ciascuna delle due finalità – difesa ed energia – nel 2027 e nel 2028. Il deficit si attesterebbe al 3,4 per cento nel 2027, al 3,2 per cento nel 2028 e al 2,3 per cento nel 2029, mentre il debito scenderebbe dal 138,5 per cento del 2027 al 136,6 per cento del 2029. Escludendo l'impatto della clausola, secondo il Documento il deficit resterebbe stabilmente al di sotto del 3 per cento.

Quanto alla spesa netta, nel 2026 la sua crescita dovrebbe attestarsi all'1,6 per cento, nel rispetto del limite raccomandato dal Consiglio. Nello scenario programmatico, escludendo gli incrementi finanziati con la clausola – la cui quota verrebbe scomputata dal calcolo della deviazione attraverso un apposito *control account augmented* – la crescita sarebbe pari all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029, in linea con i limiti raccomandati. Secondo il Documento, non sarebbe quindi necessaria una correzione di bilancio per il 2027 e per i due esercizi successivi e si renderebbero disponibili spazi per una manovra moderatamente espansiva.

Ove il rientro del deficit sotto il 3 per cento fosse confermato dalle Previsioni di primavera 2027 della Commissione europea, potrebbero sussistere le condizioni per l'abrogazione della procedura per disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia.

Quanto al piano di riforme e investimenti, segnala che il Documento considera che con il conseguimento degli ultimi 156 traguardi e obiettivi il PNRR può ritenersi completato. Gli impegni del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT) si pongono in continuità con il PNRR in sei ambiti prioritari, tra i quali, per i profili di interesse della Commissione, l'innovazione, la concorrenza e l'accessibilità degli incentivi per il sistema produttivo.

Secondo le stime del Documento, le riforme del PNRR già attuate contribuirebbero a innalzare il livello del PIL del 3,9 per cento nel 2031 rispetto a uno scenario senza PNRR, cui si aggiungerebbero 0,5 punti percentuali per le nuove riforme; gli investimenti già realizzati avrebbero un impatto pari all'1,4 per cento al 2031, cui si aggiungerebbero ulteriori 0,8 punti percentuali per effetto degli investimenti programmati.

Evidenzia che contestualmente al DPFP, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con cui chiede l'autorizzazione allo scostamento dagli obiettivi programmatici di spesa in relazione all'attivazione della clausola di salvaguardia nazio-

nale (*National Escape Clause*) per le maggiori spese per la difesa e per la sicurezza energetica, richiesta alla Commissione europea il 10 settembre 2026. Ricorda che con le risoluzioni approvate il 5 agosto 2026 (n. 6-00287 alla Camera e n. 6-00233 al Senato) le Camere avevano autorizzato il Governo ad avviare la procedura, con un limite cumulato pari allo 0,6 per cento del PIL per le misure connesse all'energia e allo 0,9 per cento del PIL per la difesa.

Rileva, per quanto di interesse della Commissione, che dalla relazione si evince che le risorse attivabili per l'energia, per un valore complessivo fino a circa 14,4 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, pari a circa lo 0,3 per cento del PIL per ciascuno dei due anni, saranno destinate a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e del settore delle infrastrutture.

In particolare, gli interventi in favore delle famiglie saranno destinati a prevedere un contributo per interventi conformi a quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea; sono previste inoltre misure per favorire l'utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti. Sul versante delle imprese, l'azione sarà rivolta a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, a contenere i costi energetici per quelle maggiormente esposte e a favorire la decarbonizzazione, anche attraverso misure per gli impianti fotovoltaici, una nuova *Energy Release*, il rafforzamento della capacità di produzione idroelettrica e la promozione del biometano. Per le pubbliche amministrazioni, saranno promossi l'efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici e nelle strutture pubbliche, con particolare riferimento alle strutture del Servizio sanitario nazionale, agli edifici scolastici e universitari e agli impianti sportivi. Con riferimento ai trasporti, saranno finanziati investimenti nelle infrastrutture ferroviarie che contribuiscono allo sviluppo della mobilità sostenibile.

Segnala che, sotto il profilo procedurale, la Commissione europea dovrebbe formulare una proposta di raccomandazione al Consiglio per l'attivazione della clausola e le Camere dovranno esprimersi sulla richiesta.

Passando all'esame dei più specifici profili di interesse della X Commissione contenuti nel Documento, osserva come questi possono essere raggruppati in due macroambiti: gli interventi volti a migliorare l'ambiente imprenditoriale e quelli relativi alla transizione energetica, cui si collegano anche gli interventi del Piano Mattei.

Ai fini del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, il DPFP evidenzia come siano stati completati e, in alcuni casi, superati gli impegni del PNRR che a vario titolo miravano a tale obiettivo, in coerenza con il recepimento di diverse raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia tra il 2019 e il 2026. Tra i risultati che troveranno prosecuzione negli impegni del Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT), il Documento richiama in particolare: il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato dal Consiglio dei ministri e appena presentato alla Camera, che prevede, tra l'altro: la riforma della rete carburanti, volta a razionalizzare la rete distributiva incentivando la chiusura o la riconversione degli impianti meno efficienti verso soluzioni a basse emissioni e a subordinare, a partire dal 2028, le nuove autorizzazioni alla presenza di almeno un sistema di alimentazione alternativo ai combustibili fossili; una delega al Governo per riformare la disciplina dell'assicurazione RC auto; interventi per la modernizzazione del mercato dei servizi degli agenti di affari in mediazione; la revisione del sistema degli incentivi, operata con il decreto legislativo n. 138 del 2026, che mira a riordinare e razionalizzare le misure di incentivazione gestite dalle amministrazioni statali, con particolare riferimento a quelle di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e che ha attivato funzionalità digitali aggiuntive nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nella piattaforma incentivi.gov.it; il sostegno alla ricerca e sviluppo, con il finanziamento di 48 centri di trasferimento tecnologico, di cui 13 *European Digital Innovation Hubs* (che, secondo il DPFP, hanno erogato 33.245 servizi a imprese e pubbli-

che amministrazioni), l'attuazione degli 11 ecosistemi dell'innovazione finanziati dal PNRR e l'approvazione dell'atto di indirizzo strategico 2026-2028 per la valorizzazione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico (decreto interministeriale MUR-MIMIT n. 913 del 23 giugno 2026).

Con riferimento alla concorrenza e agli incentivi, gli impegni del PSBMT prevedono l'adozione della legge annuale sulla concorrenza entro giugno di ciascun anno, sulla base delle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), e la riduzione (entro giugno 2028) del numero delle misure di incentivazione e delle autorità concedenti, sulla base dei risultati di una valutazione di impatto condotta nel 2025.

Osserva che il DPFP richiama anche risultati del PNRR che non trovano diretta prosecuzione nelle priorità del PSBMT. Segnala che con la revisione dell'agosto 2026 la dotazione per il sostegno al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie *net-zero* e la resilienza delle filiere strategiche è stata rideterminata da 3,9 a 3,7 miliardi di euro, di cui almeno 700 milioni per le tecnologie a zero emissioni nette.

Per il turismo, il Documento ricorda tra l'altro il *Tourism Digital Hub* (circa 40 mila operatori coinvolti), il superamento dell'obiettivo del Fondo dei fondi BEI per le imprese turistiche (80 progetti finanziati a fronte di un obiettivo di 70, con una dotazione di 350 milioni), il Fondo rotativo imprese per il turismo, la riforma delle guide turistiche e l'investimento per l'attrattività dei borghi (oltre 300 borghi e 3.449 progetti finanziati).

Rileva che il Documento riporta inoltre le azioni intraprese per migliorare l'ambiente imprenditoriale che prescindono dal PNRR, articolate secondo cinque direttrici: l'accesso al mercato dei capitali per le PMI; il sostegno all'innovazione; l'autonomia strategica rispetto alle tecnologie critiche; la competitività, la destagionalizzazione e la transizione ecologica e digitale delle imprese turistiche; la mobilità sostenibile. In questo ambito segnala: l'attuazione della legge n. 21 del 2024 (c.d. legge Capitali), con la riforma del Testo unico della finanza operata dai decreti legislativi n. 47 e n. 128 del 2026, nonché il decreto legislativo n. 86 del 2026, di recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 e di adeguamento al regolamento (UE) 2024/2809 (cosiddetta *Listing Act*), che ha semplificato la disciplina degli emittenti e l'accesso ai mercati, soprattutto per le PMI; il sostegno alle filiere strategiche nazionali e alla sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche, con l'operatività del Fondo nazionale del *made in Italy*, la cui disponibilità ammonta attualmente a 900 milioni di euro; l'assegnazione di circa 4,6 miliardi di fondi FESR e FSE+ della programmazione 2021-2027 alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), per la quale a fine luglio risultavano pubblicati avvisi per 2,3 miliardi, di cui 1,1 miliardi già chiusi; la raccolta delle manifestazioni di interesse per l'IPCEI *Circular Advanced Materials*; il sostegno alla ricerca e all'innovazione del sistema produttivo, tra cui: l'incremento degli stanziamenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa (272,52 milioni per il 2027, 344,77 milioni per il 2028 e 314,53 milioni per il 2029); l'intervento « Scoperta imprenditoriale II », con circa 505,8 milioni per progetti di imprese del Mezzogiorno; gli Accordi per l'innovazione; la *Chips Joint Undertaking*; la partecipazione a nuovi IPCEI (materiali avanzati circolari, chimica biotecnologica, materie prime critiche); i decreti attuativi della legge n. 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale; l'attività dell'Unità di missione per l'attrazione e lo sblocco degli investimenti (UMASI) del MIMIT; i contratti di filiera turistica, per 50 milioni annui nel triennio 2026-2028; l'attuazione della legge sui Cammini d'Italia (legge n. 24 del 2026); le « Destinazioni turistiche di qualità » per comuni, unioni di comuni e isole minori con meno di 30 mila abitanti; il Fondo per il sostegno alle imprese del turismo – *Green tour*, con una dotazione di 109 milioni, destinata per il 60 per cento alle PMI; la nuova Banca dati delle agenzie di viaggio (BDAV); per la mobilità sostenibile, la piattaforma Ecobonus per i veicoli commerciali a basse emissioni e il *retrofit* a

GPL e metano (40 milioni per i veicoli commerciali e 4 milioni per il *retrofit* nel 2026) e soprattutto le risorse per il settore automobilistico stanziate dal DPCM 10 giugno 2026, pari a 1.343 milioni, destinate per circa il 70 per cento allo stimolo dell'offerta, attraverso accordi per l'innovazione e mini-contratti di sviluppo, e per il restante 30 per cento al rinnovo del parco circolante e al noleggio sociale di veicoli a basse emissioni per le famiglie a basso reddito.

Venendo al secondo macro-ambito, relativo alla transizione energetica, ricorda che con la Comunicazione del 3 giugno 2026 la Commissione europea ha incluso tra le misure che possono beneficiare della clausola di salvaguardia nazionale anche gli interventi per la resilienza del sistema energetico e la sicurezza dell'approvvigionamento. Tra gli interventi del PNRR in materia di sicurezza energetica, il Documento evidenzia i progressi relativi alle seguenti tematiche: agrivoltaico, comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo, biometano e Transizione 5.0; idrogeno, con 20 progetti di produzione in aree industriali dismesse e 17 progetti di ricerca e sviluppo, e il suo impiego nel trasporto ferroviario e stradale; reti e infrastrutture: *smart grid*, completamento del ramo est del *Tyrrhenian Link*, diversificazione dell'approvvigionamento di gas naturale (Poggio Renatico, Sulmona, gasdotto Sestino-Minerbio); materie prime critiche, con cinque proposte italiane nei settori del riciclo e del recupero all'esame della Commissione europea; piattaforma per i contratti di lungo termine di energia rinnovabile (*Power Purchase Agreement*) e semplificazioni del decreto-legge n. 19 del 2026 per i progetti infrastrutturali ed energetici.

In materia di autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili, il Documento richiama il portale « *permitting* FER », il Modello Unico per gli impianti in attività libera tramite lo Sportello unico per le energie rinnovabili e il meccanismo per risolvere la saturazione virtuale della rete elettrica (articolo 7 del decreto-legge n. 21 del 2026). Quanto al sostegno alla produzione rinnovabile, sono menzionati il meccanismo di sostegno all'idrogeno rinnovabile e al bioidrogeno, il decreto ministeriale 18 giugno 2026 (cosiddetto FER X) e l'operatività della cosiddetta *Energy Release* per i clienti finali energivori.

Per completezza, ricorda che il Documento dà conto anche dei progressi del PNRR in materia di transizione verde e protezione ambientale e del Piano sociale per il clima, con risorse pari a 9,35 miliardi per il periodo 2027-2032, trasmesso alla Commissione europea il 6 agosto 2026.

Infine, quanto al Piano Mattei, segnala che il Documento richiama gli interventi a sostegno della transizione energetica, tra cui lo sviluppo della connessione energetica tra Africa ed Europa e l'iniziativa *Renewable Infrastructure & Sustainable Energy Partnership Africa-EU* (cosiddetta RISE), indirizzate allo sviluppo delle energie rinnovabili, delle materie prime critiche e degli investimenti sostenibili, nonché, in collaborazione con la Banca Mondiale, il programma PASEL per il rafforzamento delle reti elettriche nella Repubblica del Congo.

Conclude ricordando che il DPFP riporta che il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2027-2029, conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026, il quale a sua volta confermava quelli già indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025.

Formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Avverte, quindi, che il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e il gruppo MoVimento 5 Stelle hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere *(vedi allegati 2 e 3)*.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal Partito Democratico. Si dice convinto che sia lo stesso Documento programmatico di finanza pubblica a giustificare questa scelta in ragione dei numeri ivi riportati: crescita che resta sotto l'1 per cento per tutto il triennio; debito pubblico vicino al 138 per cento del PIL; deficit di nuovo sopra il 3 per cento

del PIL; industria che perde l'1 per cento di valore aggiunto nel secondo trimestre del 2026; produttività stagnante fino al 2029 e investimenti che crollano dal 3,9 allo 0,7 per cento, senza che si dica quali misure potrebbero sostituire il PNRR.

Osserva, peraltro, che è lo stesso Documento ad affermare che la leva più forte per la crescita consiste nello spostare l'economia verso i settori a più alta produttività: varrebbe 0,8 punti l'anno, quattro volte l'effetto atteso dall'intelligenza artificiale. Il Governo ammette così che è la politica industriale ad essere la prima leva di crescita del Paese, non traendone però alcuna conseguenza.

Ricorda che in materia di energia la clausola di salvaguardia vale circa 7 miliardi l'anno nel 2027 e nel 2028 ma sottolinea che nel Documento non viene indicata una sola misura: tutto è rinviato al dialogo con Bruxelles, e il Parlamento voterà risorse senza sapere come le stesse verranno spese. Rimarca, inoltre, che quelle medesime risorse non possono essere indirizzate a ridurre le bollette, nonostante le nostre imprese paghino l'elettricità il 26 per cento in più della media europea, e il divario con il costo dell'energia della Germania, nel 2026, sia raddoppiato.

Evidenzia che mentre sul costo del gas l'Italia è competitiva così non è per i prezzi elettrici. Sottolinea, infatti, che quello italiano è un problema elettrico, che va risolto riformando il meccanismo del prezzo e gli oneri di sistema. Constata, invece, che il Governo ha emanato nove provvedimenti urgenti per realizzare solo sconti temporanei, senza che sia stato messo a disposizione un euro aggiuntivo e senza che sia stato disposto alcunché per le imprese energivore.

Evidenzia pure che la misura Transizione 5.0 si chiude con imprese escluse e nessuno strumento che la sostituisca. Sulla tematica dell'*automotive* nel Documento non ci sono parole su crisi, indotto e occupazione; sulla siderurgia e sull'ex Ilva c'è il silenzio totale e auspica che su di essa si possa capire di più domani, 8 ottobre, in occasione del nuovo incontro convocato a Palazzo Chigi.

Ribadisce che la politica industriale e l'energia sono le due leve decisive per favorire la crescita economica. Ripete che è il Governo stesso a dirlo, senza però accompagnare le predette leve con strategie e risorse. Fa presente quindi che la sua forza politica, per invertire questa rotta che non porta da nessuna parte, chiede cinque cose: l'elenco quantificato delle misure energetiche, da presentare in Parlamento prima della legge di bilancio; che le risorse della clausola siano anche destinate a elettrificazione, pompe di calore, efficienza e reti; una riforma strutturale del prezzo dell'elettricità; una strategia industriale finanziata e uno strumento stabile per gli investimenti dopo Transizione 5.0; risorse certe per l'*automotive* e per la siderurgia.

Conclude ribadendo il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal MoVimento 5 Stelle.

Espone poi in sintesi i punti critici del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 all'esame, iniziando da quello relativo ai dati sulla crescita economica del Paese. Evidenzia che quest'ultima è prevista, nel 2026, all'1 per cento, un risultato modesto e assolutamente inadeguato a sostenere le crescenti necessità delle famiglie e delle imprese italiane, soprattutto considerando il fatto che le stime per gli anni successivi si riducono allo 0,8 per cento nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento nel 2029. Osserva poi che al quadro testé delineato, si accompagna un quadro di finanza pubblica che continua a presentare elementi di vulnerabilità. Nel Documento, per il 2026, il disavanzo è indicato al 2,9 per cento del PIL. Negli anni immediatamente successivi, nello scenario programmatico, il deficit raggiunge il 3,4 per cento nel 2027 e il 3,2 per cento nel 2028, anche per effetto dell'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia riferita a difesa, energia e sicurezza. Solo nel 2029 il rapporto dovrebbe tornare al 2,3 per

cento. Ritiene poi non meno rilevante la traiettoria del debito con un rapporto debito/PIL pari al 138,1 per cento nel 2026, destinato a salire 138,4 per cento nel 2027. Sottolinea che la prevista, successiva, riduzione rimane limitata: il rapporto dovrebbe scendere al 137,7 per cento nel 2028 e al 136,3 per cento nel 2029. Evidenzia che il debito pubblico nei quattro anni di Governo Meloni è cresciuto di oltre 450 miliardi di euro, aumento che ritiene difficilmente giustificabile con il peso rappresentato dalle risorse impiegate per il Superbonus, come si tenta di fare da parte della maggioranza, misura che peraltro ha auto effetti incontestabili sulla crescita economica.

Esprime una breve riflessione sul crollo delle spese per la sanità, per quanto esulanti dal perimetro di interessi della Commissione, sottolineando la propria preoccupazione e rimarcando che quella del nostro Paese è ben lontana dalla spesa media dei Paesi OCSE, che registrano circa il 7 per cento sul PIL, o da quella del Regno Unito, pari a quasi il 10 per cento.

Evidenzia, in particolare, che la crescita economica reale per il 2026 e per il triennio di riferimento del Documento all'esame è molto modesta, certamente inferiore a quella della Spagna, che è prevista essere il triplo nel 2027 e il doppio non solo nel 2026 ma anche nel 2028.

Osserva inoltre che è persino impietoso il confronto con quanto contenuto nel DPFP 2025, la cui unica previsione azzeccata riguarda la modesta crescita del PIL reale dello 0, 5 per cento, mentre per gli altri indicatori quanto preventivato in riduzione non si è verificato, registrando, invece un aumento sia nel rapporto debito/PIL sia in quello deficit/PIL. Rileva quindi che, sul fronte della crescita, non c'è alcuna accelerazione dell'economia italiana.

Ritiene, quindi, che il bilancio politico del Governo Meloni sia assai deludente: pone, infatti, in evidenza che l'Esecutivo non è riuscito ad arrestare la crescita del debito mentre la crescita economica è inapprezzabile e il debito sale al 138,6 per cento del PIL cioè 1,2 punti oltre quanto previsto dallo stesso Governo appena un anno fa, con l'effetto di rinviare al prossimo Governo la sua eventuale discesa così come, peraltro, viene rinviata ad altro Esecutivo l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.

Conclude ribadendo il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Fabio PIETRELLA (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere da lui formulata in qualità di relatore facendo presente che, in caso di approvazione della stessa, risulteranno precluse le proposte alternative di parere presentate dal gruppo Partito democratico-Italia democratica e progressista e dal MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, in qualità di relatore espone in sintesi i contenuti del decreto-legge n. 168 del 2026 e, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una sua dettagliata illustrazione, fa presente che la relazione si limiterà a illustrare brevemente le sole parti che riguardano gli ambiti di particolare interesse della X Commissione.

Quanto al testo del decreto-legge n. 168 del 2026, composto di sette articoli, rileva che esso intende affrontare una serie di emergenze riguardanti l'organizzazione degli uffici giudiziari, il connesso tirocinio dei

magistrati ordinari e l'ordinata gestione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 14 maggio 2024, al fine di adeguare i termini e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale, nonché consentire ai commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a saldare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva. Segnala che solo quest'ultimo aspetto, disciplinato dall'articolo 5, coinvolge profili di interesse per la Commissione.

Ricorda che l'articolo 1, in ragione della scadenza ravvicinata della proroga degli addetti all'ufficio per il processo, interviene per assicurarne la permanenza in servizio, dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione mentre l'articolo 2, al fine di consentire una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che permetta anche di consolidare l'efficace contributo dato dagli stessi in sede di appello, stabilizza l'esperienza maturata dei magistrati ordinari di nuova nomina anche presso le corti d'appello, come disposto dalla pregressa normativa che ha previsto una specifica articolazione del tirocinio.

Osserva poi che l'articolo 3 conferma ed esplicita i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento degli stessi in fenomeni di criminalità grave mentre l'articolo 4 apporta modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 100 del 2026 prorogando dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 la durata della fase transitoria relativa alla nuova procedura di formalizzazione delle istanze di protezione internazionale.

Venendo all'articolo 5, che come anticipato rientra nel perimetro delle materie di interesse della Commissione, evidenzia che esso introduce una disposizione volta a chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, concernente il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria dall'organo commissariale del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. Nello specifico, si autorizzano gli organi commissariali delle società del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ad effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, salvaguardando in ogni caso il pagamento dei crediti dello Stato, che rimangono caratterizzati e presidiati dal regime di prededucibilità con priorità assoluta. La *ratio* dell'intervento risiede nella tutela della continuità aziendale (cosiddetto «*going concern* ») e nella salvaguardia dell'indotto industriale, bilanciando le esigenze delle procedure concorsuali con la necessità di mantenere in attività l'impianto siderurgico.

Segnala, in particolare, che secondo la relazione del Governo che accompagna il provvedimento attraverso l'intervento in esame si garantiscono la continuità delle forniture di beni e servizi essenziali, evitando il blocco della produttività degli impianti di interesse strategico e preservando il valore dell'azienda in vista del futuro riparto dell'attivo, nonché la stabilità dell'occupazione dei lavoratori del comparto, scongiurando un'ulteriore crisi economico-sociale.

Da ultimo, ricorda che l'articolo 6 reca le disposizioni di carattere finanziario e l'articolo 7 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Emma PAVANELLI (M5S) chiede il rinvio dell'esame del provvedimento, in considerazione del fatto che, dato in questa occasione, l'espressione del parere rappresenterebbe un mero voto sul disegno di legge, come presentato dal Governo. Crede che un rinvio dell'esame consentirebbe l'acquisizione delle risultanze dell'ulteriore ap-

profondimento della Commissione competente sul merito in sede referente, utile anche ai fini dell'espressione del parere consultivo da parte della X Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulla crisi aziendale di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

ALLEGATO 1

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati);

premesso che:

il Documento dà conto del completamento del PNRR, a seguito del conseguimento degli ultimi 156 traguardi e obiettivi, e della prosecuzione, nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine, degli impegni in materia di innovazione, concorrenza e accessibilità degli incentivi per il sistema produttivo;

il quadro programmatico tiene conto dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale anche per interventi in campo energetico, con un impatto pari allo 0,3 per cento del PIL nel 2027 e nel 2028, e la relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 indica che le relative risorse, fino a circa 14,4 miliardi di euro nel biennio, saranno destinate tra l'altro a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, a contenere i costi energetici per le imprese maggiormente esposte e a favorire la decarbonizzazione;

il Documento evidenzia il rialzo dei prezzi energetici nel corso del 2026 e l'entrata in vigore di dazi settoriali statunitensi fino al 50 per cento sui prodotti in acciaio, alluminio e rame;

tra gli impegni del Piano strutturale figurano l'adozione annuale della legge sulla concorrenza e la riduzione, entro giugno 2028, del numero delle misure di incentivazione e delle autorità concedenti;

il Documento richiama le misure adottate a sostegno delle filiere strategiche, delle materie prime critiche, del settore automobilistico, del turismo e della transizione energetica;

rilevato che il Documento, ai fini del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, evidenzia come siano stati completati e, in alcuni casi, superati gli impegni del PNRR che a vario titolo miravano a tale obiettivo, in coerenza con il recepimento di diverse raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia tra il 2019 e il 2026, richiamando, in particolare, tra gli altri, il decreto legislativo n. 138 del 2026 sulla revisione del sistema degli incentivi; il sostegno alla ricerca e sviluppo, con il finanziamento di 48 centri di trasferimento tecnologico; l'attuazione degli 11 ecosistemi dell'innovazione finanziati dal PNRR e l'approvazione dell'atto di indirizzo strategico 2026-2028 per la valorizzazione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico;

evidenziato che il Documento, sempre ai fini del miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, riporta altresì le azioni intraprese per migliorare l'ambiente imprenditoriale che prescindono dal PNRR, articolate secondo cinque direttrici: l'accesso al mercato dei capitali per le PMI; il sostegno all'innovazione; l'autonomia strategica rispetto alle tecnologie critiche; la competitività, la destagionalizzazione e la transizione ecologica e digitale delle imprese turistiche; la mobilità sostenibile;

preso atto che, in materia di turismo, il Documento ricorda tra l'altro il *Tourism Digital Hub*, il superamento dell'obiettivo del Fondo dei fondi BEI per le imprese turistiche, il Fondo rotativo imprese per il turismo, la riforma delle guide turistiche, l'investimento per l'attrattività dei borghi, i contratti di filiera turistica – per 50 milioni annui nel triennio 2026-

2028 –, l'attuazione della legge sui Cammini d'Italia, le « Destinazioni turistiche di qualità » per comuni, unioni di comuni e isole minori con meno di 30 mila abitanti;

rilevato che, in relazione alla tematica della transizione energetica, il Documento evidenzia i progressi in materia di: agrivoltaico, comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo, biometano e Transizione 5.0; idrogeno, diversificazione dell'approvvigionamento di gas naturale; materie prime critiche, con cinque proposte italiane nei settori del riciclo e del recupero all'esame della Commissione europea; la piattaforma per i contratti di lungo termine di energia rinnovabile (*Power Purchase Agreement*) nonché le semplificazioni del decreto-legge n. 19 del 2026 per i progetti infrastrutturali ed energetici;

evidenziato che, in materia di autorizzazioni degli impianti a fonti rinnovabili, il Documento richiama il portale « *permitting FER* », il Modello Unico per gli impianti in attività libera tramite lo Sportello unico per le energie rinnovabili e il meccanismo per risolvere la saturazione virtuale della rete elettrica, e che, quanto al sostegno alla produzione rinnovabile, sono menzionati il meccanismo di sostegno all'idrogeno rinnovabile e al bioidrogeno, il decreto ministeriale 18 giugno 2026 e l'operatività della c.d. *Energy Release* per i clienti finali energivori;

preso atto che, per quanto di interesse per la Commissione, a completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026;

premesso che:

il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) certifica, a quattro anni dall'insediamento del Governo, l'assenza di una strategia credibile per riportare l'economia italiana su un sentiero di crescita solida e duratura;

la revisione all'1 per cento della crescita del PIL nel 2026 non modifica un quadro strutturalmente stagnante: il Governo prevede, infatti, una crescita appena dello 0,8 per cento nel 2027, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, incompatibile con l'obiettivo di ridurre significativamente il debito e aumentare in modo stabile il benessere dei cittadini;

il debito pubblico resterà prossimo al 138 per cento del PIL anche nel 2027, mentre il deficit, tornerà sopra il 3 per cento nel biennio successivo in ragione dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia;

si aumentano le spese per la difesa invece di incrementare le risorse per la sanità e i servizi pubblici, gli investimenti produttivi, la ricerca e l'innovazione, le politiche industriali, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, l'aumento dei salari e dei redditi disponibili, mentre il drenaggio fiscale continua ad accrescere il prelievo effettivo sui redditi in assenza di un meccanismo di indicizzazione e anche il condivisibile aumento delle spese in materia di energia appare del tutto vago nella definizione delle misure;

il Governo non ha impresso una svolta alla capacità di trasformare le risorse del PNRR in crescita, innovazione, infrastrutture e occupazione qualificata, lasciando irrisolti i principali fattori che frenano la crescita italiana: salari reali insufficienti, bassa produttività, debolezza degli investimenti privati, scarsa partecipazione al lavoro di giovani e donne e persistenti divari territoriali;

in tale quadro, le prospettive di crescita e di riduzione del debito restano affidate prevalentemente a condizioni future e a previsioni ancora soggette a verifica europea;

rilevato, per quanto di competenza, che:

A) Settori produttivi, produttività e investimenti:

quanto alla congiuntura dei settori produttivi, il Documento certifica che l'industria in senso stretto, dopo il rallentamento del primo trimestre, ha registrato nel secondo trimestre del 2026 una contrazione del valore aggiunto dell'1,0 per cento sul trimestre precedente, ampliando la divergenza rispetto al comparto dei servizi, e che la domanda internazionale dei principali comparti del *made in Italy* — alimentare, bevande, tessile, abbigliamento, meccanica e mobili — ha mostrato nei primi mesi del 2026 « ritmi di espansione generalmente modesti »; nel primo semestre 2026 la produzione dei comparti manifatturieri ad alta tecnologia cresce del 5,3 per cento contro una media manifatturiera del solo 0,6 per cento, e il Documento riconduce

tale risultato alla sola crescita dell'aerospazio, pari al 12,0 per cento, e della farmaceutica, pari al 3,3 per cento; nello stesso periodo la produzione delle attività manifatturiere a bassa tecnologia arretra del 2,4 per cento, quella delle costruzioni registra variazione nulla e quella dei servizi di alloggio e ristorazione perde lo 0,8 per cento (Figura I.2.4 del Documento, su dati Eurostat);

quanto alla produttività, il quadro macroeconomico programmatico (Tavola I.3.3 del Documento) espone un PIL reale per persona occupata in riduzione dello 0,5 per cento nel 2025 e dello 0,1 per cento nel 2026, e in crescita dello 0,2 per cento nel 2027, dello 0,1 per cento nel 2028 e dello 0,3 per cento nel 2029: il Governo programma, cioè, una produttività sostanzialmente ferma per l'intero orizzonte del Documento, che è esattamente la debolezza strutturale indicata dalla Raccomandazione n. 3 del Consiglio dell'Unione europea del 2026;

il focus del Documento su « Composizione settoriale e dinamiche strutturali » giunge a conclusioni che il quadro programmatico non recepisce: a struttura produttiva e produttività invariate, la crescita del valore aggiunto si azzererebbe nel 2031 e diverrebbe negativa dall'anno successivo; la leva di gran lunga più efficace sarebbe la ricomposizione della struttura produttiva verso i comparti a più elevata produttività, che varrebbe 0,8 punti percentuali medi annui di valore aggiunto nel decennio 2026-2035, contro 0,3 punti della convergenza dei livelli settoriali di produttività e 0,2 punti della diffusione dell'intelligenza artificiale; il medesimo focus rileva che le ore lavorate si sono spostate verso settori a più bassa produttività e di maggiore dimensione — alloggio e ristorazione, sanità e costruzioni — il cui peso eccede quello dei comparti industriali ad alta intensità tecnologica: è il Documento del Governo, dunque, a dimostrare che la politica industriale è la prima leva di crescita disponibile al Paese, e a non trarne alcuna conseguenza programmatica;

quanto agli investimenti, la dinamica degli investimenti fissi lordi è programmata in rallentamento continuo e pronunciato — dal 3,9 per cento del 2025 al 2,8 per cento nel 2026, al 2,2 per cento nel 2027, all'1,5 per cento nel 2028 e allo 0,7 per cento nel 2029 — cioè a meno di un quinto del ritmo attuale nel terzo anno successivo alla conclusione del PNRR, senza che il Documento indichi quale strumento nazionale debba subentrare al Dispositivo per la ripresa e la resilienza nel sostegno agli investimenti produttivi;

quanto ai salari, lo stesso quadro programmatico prevede per il 2026 una crescita del reddito per dipendente del 2,8 per cento a fronte di un'inflazione armonizzata del 3,0 per cento: i salari reali tornano dunque a ridursi nell'anno in corso, e la crescita dei consumi privati è programmata in forte rallentamento nel 2027, dall'1,2 allo 0,5 per cento;

B) Energia, costo dell'elettricità e clausola di salvaguardia nazionale:

quanto all'energia, la clausola di salvaguardia nazionale vale, nella componente energetica, fino a 0,3 punti percentuali di PIL sia nel 2027 sia nel 2028, entro un limite cumulato dello 0,6 per cento del PIL per il periodo 2026-2028 fissato dalla Risoluzione approvata dalle due Camere il 5 agosto 2026: si tratta di circa 7,2 miliardi di euro nel 2027 e 7,4 miliardi nel 2028, in base alla stessa previsione di PIL nominale del Documento; a fronte di una posta di tale rilievo, il Documento non indica una sola misura, rinviandone la definizione al dialogo tecnico informale con la Commissione europea e al disegno di legge di bilancio, e dà conto del fatto che la lettera con l'elenco delle aree di intervento è stata inviata alla Commissione europea il 10 settembre 2026 e che la Raccomandazione di attivazione sarà adottata dal Consiglio presumibilmente in sede di ECOFIN di novembre, cioè quando la sessione di bilancio sarà già in corso e il Parlamento si troverà a deliberare su risorse il cui impiego non è stato preventivamente definito;

il Documento dà atto che le misure ammissibili alla flessibilità energetica sono soltanto quelle destinate a ridurre struttu-

ralmente il fabbisogno di combustibili fossili, ad aumentare la capacità di produrre e distribuire energia pulita e a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo, e che « resterebbero esclusi gli interventi di calmieramento dei prezzi »: le risorse della clausola non possono quindi essere impiegate per ridurre le bollette e vanno destinate, secondo l'elenco di massima fornito dalle linee guida pubblicate dalla Commissione europea nell'agosto 2026 e richiamate dal Documento, a efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi, produzione e stoccaggio di energia pulita, infrastrutture energetiche e di trasporto sostenibile, resilienza e decarbonizzazione del sistema produttivo; ne consegue che, se il Governo non affianca alla clausola una politica strutturale di riduzione del prezzo dell'energia elettrica, il 2027 si aprirà con nuove risorse per gli investimenti e nessuno strumento per il costo corrente dell'energia pagato da famiglie e imprese;

quanto alle misure adottate nel 2026, il Documento dà conto di un pacchetto articolato in nove decreti-legge — il decreto-legge n. 21 del 2026 sul costo dell'energia elettrica e del gas e il decreto-legge n. 33 del 2026, le cui riduzioni temporanee di accisa sono state, per ammissione dello stesso Documento, « prorogate in otto fasi fino al 5 ottobre 2026 » con i decreti-legge n. 42, n. 63, n. 133, n. 139, n. 153, n. 157 e n. 162 del 2026 — e riconosce che tali interventi « sono stati integralmente finanziati mediante una rimodulazione delle risorse all'interno del bilancio »: a fronte dello *shock* energetico che il Documento stesso indica come principale fattore dell'accelerazione dell'inflazione, il Governo non ha stanziato una sola risorsa aggiuntiva, limitandosi a spostare poste già iscritte in bilancio; l'unica misura nuova disposta a settembre 2026 — l'esenzione temporanea del bollo auto per il 2027 in favore dei possessori di autovetture a benzina, gasolio, GPL o ibride di potenza fino a 80 kW — non è né una misura di risparmio energetico né una misura di elettrificazione, e appare perciò difficilmente riconducibile alla condizione, posta dalla Raccomandazione n. 1 del Consiglio, che le misure contro il caro energia preservino gli incentivi al risparmio energetico, né all'invito ad accelerare l'elettrificazione contenuto nella Raccomandazione n. 5;

il Documento enumera inoltre fra i provvedimenti del pacchetto il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, e il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, senza dare conto del fatto che l'articolo 1, comma 2, della legge 25 settembre 2026, n. 166, di conversione del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, li ha abrogati, facendo salvi gli atti adottati e i rapporti giuridici sorti sulla loro base; nella medesima sede di conversione gli oneri per il 2026 sono passati da 83,8 a 379,6 milioni di euro, più che quadruplicandosi rispetto alla stima iniziale, e la quota di copertura posta a carico del bilancio da 22 a 97,6 milioni: è la misura concreta del costo crescente di una leva soltanto fiscale, temporanea ed emergenziale;

in tutto il Documento l'espressione « imprese ad alta intensità energetica » ricorre soltanto due volte, entrambe nel riferire il contenuto della Raccomandazione n. 1 del Consiglio, che chiede di garantire che le misure adottate per attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia « mirino a proteggere le famiglie vulnerabili o a rispondere alle esigenze delle imprese ad alta intensità energetica »; a quelle imprese il Documento non destina alcuna misura, non dedica alcun riferimento al regime di agevolazioni ad esse riservato — oggetto della relazione annuale che il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere (Doc. CCXLIII) — e non menziona in alcun punto l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: uno dei due destinatari espressamente indicati dall'Unione europea è dunque assente dal documento programmatico del Governo;

quanto al differenziale di prezzo, i dati Eurostat confermano che nel 2025 le imprese italiane hanno pagato l'energia elettrica 265,9 euro per MWh — valore riferito al complesso dei consumi non domestici, imposte e oneri inclusi, come media dei due semestri — contro 239,3 euro in Germania, 174,2 in Francia, 163,5 in Spagna e

211,4 nella media dell'Unione a 27, con un divario del 25,8 per cento sulla media europea, dell'11,1 per cento sulla Germania, del 52,7 per cento sulla Francia e del 62,6 per cento sulla Spagna; nel primo semestre 2026 il divario con la Germania è raddoppiato, salendo dall'11,1 per cento della media 2025 al 22,3 per cento, perché il prezzo tedesco è sceso di circa 21 euro per MWh mentre quello italiano è rimasto fermo; sul gas naturale, per converso, l'Italia è competitiva — 63,5 euro per MWh nella fascia di consumo 10.000-99.999 GJ, contro 86,3 della Germania, 78,1 della Francia e 75,2 della media dell'Unione, e sostanzialmente allineata alla Spagna (61,8): il divario italiano è dunque un divario elettrico e non un divario energetico in generale, e come tale va aggredito con la riforma del mercato elettrico e con la revisione degli oneri di sistema, non con sconti temporanei sulle accise;

il Documento dà conto di misure di offerta utili — l'entrata in vigore a regime del decreto FER X, volto a incentivare 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile, il nuovo meccanismo di sostegno all'idrogeno rinnovabile e al bioidrogeno con risorse fino a 400 milioni annui, la revisione dell'*Energy Release*, la piattaforma per la negoziazione dei PPA, il portale Permitting FER, il Modello Unico Parte III e le misure contro la saturazione virtuale di rete di cui al decreto-legge n. 21 del 2026, convertito dalla legge n. 49 del 2026 — ma non quantifica il contributo atteso di nessuna di esse alla riduzione del prezzo pagato dalle imprese, né aggiorna la traiettoria di installazione delle rinnovabili rispetto al fabbisogno del PNIEC; la Raccomandazione n. 4 del Consiglio chiede del resto di superare le restrizioni alla concorrenza « anche nei settori dei trasporti e dell'energia elettrica », e su questo punto il Documento tace;

C) Politica industriale, incentivi, automotive, siderurgia, turismo e commercio:

quanto agli incentivi all'industria, l'unico intervento del 2026 in materia di Transizione 5.0 di cui il Documento dia conto è il riconoscimento di un credito d'imposta « destinato alle imprese rimaste escluse da Transizione 5.0, pari all'89,8 per cento dell'importo richiesto », che il Documento riconduce agli interventi adottati con la legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38: il Piano si conclude dunque con una platea di imprese escluse e con un rimborso parziale, e il Documento non prospetta per il triennio 2027-2029 alcuno strumento generale che subentri a Transizione 4.0 e a Transizione 5.0, lasciando il sistema produttivo privo di una misura di sistema a sostegno degli investimenti in transizione digitale ed energetica proprio nell'anno di uscita dal PNRR;

quanto alla strategia industriale, la Raccomandazione n. 3 del Consiglio chiede all'Italia di « attuare una strategia industriale, anche al fine di ridurre le disparità territoriali, razionalizzando le misure di policy vigenti e tenendo conto dei progetti infrastrutturali fondamentali »; il Documento vi risponde elencando l'adozione del Codice degli incentivi, della legge quadro sulle PMI, della legge annuale sulla concorrenza e della strategia industriale nazionale al 2030, ma la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 è un disegno di legge presentato alla Camera il 28 settembre 2026 (A.C. 3120), che lo stesso Documento dà « attualmente all'esame della Camera dei deputati », e la « strategia industriale nazionale al 2030 » resta un documento programmatico privo, nel DPFP, di qualsiasi quadro finanziario pluriennale; l'unico impegno assunto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine in materia di incentivi, del resto, non è l'adozione di una strategia industriale ma la sola « riduzione del numero delle misure di incentivazione e delle autorità concedenti » entro giugno 2028, sulla base di una valutazione di impatto condotta nel 2025 di cui il Documento non riferisce gli esiti, pur richiamando fra le disposizioni rafforzate del Codice degli incentivi proprio « l'informativa periodica del Parlamento sugli esiti delle valutazioni e l'avanzamento dell'attuazione della riforma » (Tavola III.2.3 e nota 159 del Documento);

quanto all'*automotive,* il Documento colloca l'unica misura dedicata al settore — le risorse di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro, destinate per circa il 70 per cento allo stimolo dell'offerta a favore di progetti produttivi e di ricerca e sviluppo, attraverso accordi per l'innovazione e mini-contratti di sviluppo, e per il restante 30 per cento a favorire il rinnovo del parco auto circolante nazionale e a sostenere le famiglie a basso reddito nell'accesso al programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni — nel paragrafo dedicato alla « mobilità sostenibile » e non in quello dedicato alla politica industriale, e non contiene alcun riferimento alle crisi aziendali in corso, agli esuberi, agli ammortizzatori sociali, all'indotto e alla componentistica, dove si concentra il rischio occupazionale della transizione;

quanto alla siderurgia, il Documento non contiene alcun riferimento al comparto né alla vertenza dell'ex Ilva, benché nel solo 2026 il Governo sia intervenuto con il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, che ha autorizzato il trasferimento ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria di ulteriori 100,5 milioni di euro per il 2026 a titolo di finanziamento oneroso, con copertura integralmente a valere su riduzioni di autorizzazioni di spesa preesistenti, e abbia introdotto in sede di conversione l'assoggettamento ad AIA statale degli impianti di interesse strategico nazionale e la collocazione in prededuzione della restituzione dei finanziamenti pubblici;

quanto al turismo, il Documento dà conto di numerosi interventi — il Fondo rotativo imprese per il turismo, il *Tourism Digital Hub*, i contratti di filiera turistica per 50 milioni annui nel triennio 2026-2028 e una nuova misura per lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale con una dotazione di 109 milioni di euro, gli interventi sui borghi e sui piccoli comuni — ma registra al tempo stesso che la produzione dei servizi di alloggio e ristorazione è diminuita dello 0,8 per cento nel primo semestre 2026 e che il comparto è fra quelli verso cui si spostano ore di lavoro a produttività più bassa: manca una politica di qualificazione dell'offerta, del lavoro e delle retribuzioni nella filiera turistica, che il Documento affida alla sola crescita dimensionale e alla digitalizzazione;

quanto al commercio, infine, il Documento non dedica alla rete distributiva alcuna misura, se non la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti prevista dal disegno di legge annuale per la concorrenza 2026, con la subordinazione delle nuove autorizzazioni, a partire dal 2028, alla presenza di almeno un sistema di alimentazione alternativo ai combustibili fossili: una materia di diretta competenza della Commissione sulla quale il Parlamento non è stato finora messo in condizione di pronunciarsi;

considerato che:

la diagnosi contenuta nel Documento e le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea convergono nell'indicare la politica industriale e il costo dell'energia come le due leve decisive della crescita italiana, e che a tale diagnosi il quadro programmatico non fa corrispondere né una strategia né risorse aggiuntive;

l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di energia, condivisibile nel principio, rischia di tradursi in un'occasione mancata se le relative risorse non saranno destinate, con decisione parlamentare e non con rinvio al dialogo tecnico con la Commissione europea, a misure strutturali di elettrificazione e di efficienza: il raddoppio del Conto termico per la sostituzione degli impianti di climatizzazione a combustibili fossili con pompe di calore elettriche; la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; gli incentivi alle imprese per l'elettrificazione dei processi industriali a bassa e media temperatura, a sostegno anche della filiera nazionale delle pompe di calore industriali; il rifinanziamento del trasporto rapido di massa e del rinnovo del parco autobus; l'efficientamento delle reti elettriche, dei sistemi di accumulo e dell'infrastruttura di ricarica;

il divario di prezzo dell'energia elettrica, essendo di natura elettrica e non

energetica in generale, richiede interventi sul meccanismo di formazione del prezzo — il disaccoppiamento della remunerazione delle fonti rinnovabili dal prezzo marginale del gas, il rafforzamento del quadro dei contratti di acquisto a lungo termine anche in forma aggregata per le piccole e medie imprese, la riforma degli oneri di sistema con l'eliminazione delle voci obsolete, il vincolo di destinazione integrale e stabile dei proventi delle aste ETS — e un riequilibrio della fiscalità energetica che alleggerisca il prelievo sull'elettricità rispetto a quello sul gas;

rilevata la necessità che:

sia trasmesso alle Camere, prima della presentazione del disegno di legge di bilancio, l'elenco puntuale e quantificato delle misure che il Governo intende finanziare con la clausola di salvaguardia nazionale in materia di energia, con l'indicazione per ciascuna dell'ammontare, dell'annualità e dell'area di ammissibilità, e sia assicurato su di esso il pronunciamento delle Commissioni competenti;

sia affiancata alla clausola, che per espressa previsione delle linee guida europee non può finanziare il calmieramento dei prezzi, una politica strutturale di riduzione del costo dell'energia elettrica per le imprese e le famiglie, fondata sulla riforma del meccanismo di formazione del prezzo e sulla revisione degli oneri di sistema e della fiscalità energetica;

sia adottata e trasmessa al Parlamento una strategia industriale nazionale dotata di un quadro finanziario pluriennale, e siano resi noti gli esiti della valutazione di impatto degli incentivi condotta nel 2025, posta dal Piano strutturale di bilancio a fondamento della riduzione del numero delle misure di incentivazione entro giugno 2028;

sia previsto, per il triennio 2027-2029, uno strumento generale e stabile di sostegno agli investimenti in transizione digitale ed energetica che subentri a Transizione 4.0 e a Transizione 5.0, con il contestuale superamento della condizione delle imprese rimaste escluse dal Piano e una soluzione per le imprese incapienti;

sia ricondotta la politica per l'*automotive* all'ambito della politica industriale, con condizionalità su occupazione e localizzazione nell'impiego delle risorse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2026, misure dedicate all'indotto e alla componentistica e ammortizzatori sociali adeguati per i siti in crisi;

siano destinate risorse certe alla siderurgia nazionale e alla vertenza dell'ex Ilva, nel quadro di un piano industriale che garantisca la sicurezza degli impianti, la continuità operativa e i livelli occupazionali durante la decarbonizzazione;

sia data piena attuazione al regime di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e sia trasmessa tempestivamente alle Camere la relazione annuale sul suo andamento, perché il Parlamento possa valutarne l'adeguatezza rispetto alla Raccomandazione n. 1 del Consiglio;

siano previste per la filiera turistica e per la rete distributiva misure di qualificazione dell'offerta, del lavoro e delle retribuzioni, e sia assicurato il coinvolgimento della Commissione nell'esame delle disposizioni del disegno di legge annuale per la concorrenza 2026 che incidono su energia, reti e concessioni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ALLEGATO 3

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il Documento Programmatico di Finanza Pubblica 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026, recante l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, nonché la rendicontazione delle riforme e degli investimenti e le indicazioni programmatiche per il periodo 2027-2029;

premesso che:

il quadro che emerge dal DPFP 2026, a quattro anni dall'avvio dell'attuale legislatura, non offre elementi tali da far ritenere superate le principali fragilità dell'economia italiana. Al contrario, le prospettive del nostro Paese continuano a essere condizionate da una situazione internazionale caratterizzata da elevata instabilità: alla guerra in Medio Oriente, si aggiungono le conseguenze delle interruzioni e dei blocchi alla navigazione nello stretto di Hormuz, il ritorno di politiche protezionistiche attraverso i dazi e le persistenti tensioni sul fronte dei prezzi dell'energia. È un insieme di fattori che rende ancora più complesso il quadro nel quale famiglie e imprese devono operare;

di fronte a una situazione politica, economica e sociale di tale gravità, ci si sarebbe aspettati dal Governo una strategia concentrata sui problemi strutturali che da tempo frenano l'Italia: dal costo esorbitante dell'energia, alla questione dei salari e la perdita di capacità di spesa delle famiglie, aggravata dall'inflazione; alla produttività, che continua a rappresentare una delle principali debolezze del sistema economico; alla insufficiente capacità di mobilitare investimenti privati; alla necessità di creare maggiore e migliore occupazione per le giovani generazioni e per le donne;

ai citati problemi si sommano le difficoltà sempre più evidenti del Servizio sanitario nazionale e le profonde differenze che continuano a caratterizzare i diversi territori del Paese. Su nessuno di questi fronti il Documento sembra però offrire una risposta all'altezza delle esigenze, confermando una sostanziale delusione rispetto alle aspettative;

il Documento attesta una revisione della crescita 2026 all'1 per cento, un risultato modesto e assolutamente inadeguato a sostenere le crescenti necessità delle famiglie e delle imprese italiane, soprattutto considerando il fatto che le stime per gli anni successivi ci riportano allo 0,8 per cento nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento nel 2029;

al quadro testé delineato, si accompagna un quadro di finanza pubblica che continua a presentare elementi di vulnerabilità. Nel 2026 il disavanzo è indicato al 2,9 per cento del PIL. Negli anni immediatamente successivi, nello scenario programmatico, il deficit raggiunge il 3,4 per cento nel 2027 e il 3,2 per cento nel 2028, anche per effetto dell'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia riferita a difesa, energia e sicurezza, per un ammontare di circa 29 miliardi di euro nel biennio. Solo nel 2029 il rapporto dovrebbe tornare al 2,3 per cento;

non meno rilevante è la traiettoria del debito. Il quadro tendenziale presentato dal Governo indica un rapporto debito/PIL pari al 138,1 per cento nel 2026, destinato a salire 138,4 per cento (e al 138,5 per cento nello scenario programmatico)

nel 2027. La successiva riduzione rimane limitata: il rapporto dovrebbe scendere al 137,7 per cento nel 2028 e al 136,3 per cento nel 2029. Partire da livelli così elevati significa mantenere il Paese esposto agli effetti di eventuali variazioni dei tassi di interesse e, più in generale, alle condizioni dei mercati finanziari;

i dati Istat del secondo trimestre 2026 registrano una pressione fiscale in crescita che si attesta al 43,5 per cento. Il costante aumento dell'inflazione (+1,4 per cento) comprime il potere d'acquisto delle famiglie dello 0,9 per cento, costringendole a ridurre la quota di risparmio al 6,7 per cento per sostenere i consumi;

considerato che:

il riconoscimento nel DPFP della centralità della transizione energetica e ambientale non trova adeguata corrispondenza nella definizione delle priorità effettive della politica economica e della finanza pubblica;

il Documento appare infatti prevalentemente orientato alla gestione tendenziale della finanza pubblica e alla prosecuzione di interventi già avviati, senza delineare una strategia pluriennale sufficientemente organica nella quale la transizione ecologica e la riduzione della dipendenza energetica dall'estero costituiscano assi prioritari della politica economica nazionale;

il rischio concreto è che, una volta terminata la fase di attuazione del PNRR, gli investimenti per la transizione ecologica subiscano un brusco arresto, proprio mentre aumentano le esigenze di decarbonizzazione dell'economia e autonomia energetica;

una quota consistente delle maggiori risorse sbloccate mediante la clausola di salvaguardia — pari allo 0,3 per cento del PIL annuo nel 2027 e nel 2028 — viene destinata in modo prioritario all'aumento della spesa per la difesa che registreranno il maggiore incremento di sempre per un importo di circa 14,5 miliardi;

l'ulteriore quota dello 0,3 per cento del PIL annuo riservata a misure per la sicurezza energetica appare frammentata in generici interventi a favore di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, privi di una definizione delle priorità e dei criteri che dovranno orientare l'impiego delle risorse connesse all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia per la sicurezza energetica;

pur prendendo atto che la definizione delle misure e la loro ammissibilità restano subordinate alla procedura prevista dal quadro europeo e alla successiva valutazione della Commissione, non risultano esplicitate in questa sede gli indirizzi strategici cui il nostro Paese intende attenersi con riferimento ai fabbisogni prioritari, i settori di intervento e i criteri attraverso i quali saranno selezionate le misure da sottoporre alla predetta procedura europea né tantomeno i costi di bilancio stimati, impedendo così di verificare se l'utilizzo della flessibilità determini una reale e misurabile riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, un accrescimento dell'autonomia energetica del sistema produttivo, dell'autoproduzione e dell'elettrificazione, dell'efficienza energetica e della decarbonizzazione dei processi produttivi;

la politica energetica delineata dal Governo continua a presentare elementi di ambiguità, determinati dalla contemporanea promozione delle fonti di energia rinnovabili e dal permanere di un ruolo significativo attribuito alle infrastrutture del gas, nonché dal sostegno a tecnologie e soluzioni che non garantiscono necessariamente una riduzione strutturale della dipendenza dalle fonti fossili;

la sicurezza energetica non può essere perseguita attraverso una mera diversificazione delle fonti di approvvigionamento, né attraverso il mantenimento di una prolungata centralità delle infrastrutture fossili, ma deve essere costruita prioritariamente mediante riduzione strutturale della domanda, efficienza energetica, produzione distribuita da fonti rinnovabili, accumuli, elettrificazione dei consumi e rafforzamento delle reti;

il DPFP dà conto, da un lato, del rafforzamento delle infrastrutture elettri-

che, del Tyrrhenian Link, dei sistemi di accumulo, dei *Power Purchase Agreements* (PPA) e degli strumenti per la produzione da fonti rinnovabili, ma, dall'altro, continua a contemplare interventi di potenziamento della capacità di trasporto del gas e una pluralità di infrastrutture energetiche la cui coerenza con l'obiettivo di progressiva decarbonizzazione avrebbe dovuto essere maggiormente esplicitata;

particolarmente insufficiente permane la strategia relativa all'efficienza energetica degli edifici, settore nel quale la riduzione dei consumi costituisce contemporaneamente una misura di politica climatica, di contrasto alla povertà energetica, di riduzione della dipendenza dalle importazioni e di sostegno alla filiera nazionale dell'edilizia e dell'impiantistica;

l'assenza di una strategia pluriennale adeguatamente finanziata per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato rappresenta pertanto una delle principali lacune della programmazione economica nazionale;

rilevato altresì che:

con riferimento alla politica di bilancio delineata dal Governo, si evidenzia come quest'ultima trascuri la stagnazione della domanda interna e il rallentamento degli investimenti privati, rinunciando a sostenere la competitività del tessuto industriale;

sebbene l'indice della produzione industriale abbia registrato un incremento a luglio 2026 (+0,7 per cento), il valore aggiunto dell'industria in senso stretto ha subito una netta contrazione nel secondo trimestre (-1,0 per cento t/t, dopo il +0,1 per cento del primo). Questo disallineamento evidenzia che l'aumento temporaneo dei volumi prodotti non si sta traducendo in una maggiore creazione di ricchezza netta;

allarmante risulta altresì la sottovalutazione della crisi che interessa la manifattura nazionale, la cui crescita è trainata quasi esclusivamente da una stretta nicchia ad alta tecnologia (+5,3 per cento nel primo semestre 2026), spinta da aerospazio (+12,0 per cento) e farmaceutica (+3,3 per cento). Per contro, la media dell'industria manifatturiera cresce appena dello 0,6 per cento, con i comparti tradizionali del *Made in Italy* (alimentare, tessile, abbigliamento, meccanica e mobili) che registrano dinamiche d'espansione dell'export assai modeste. Il nucleo manifatturiero tradizionale appare dunque in sostanziale stagnazione e il documento programmatico non individua alcuna misura o indirizzo di policy per i predetti settori chiave, lasciando tali comparti esposti al differenziale dei costi energetici, alla contrazione dei consumi interni e alla perdita di quote sul mercato internazionale;

per non perdere quote di mercato in un contesto di domanda debole, le imprese stanno assorbendo internamente i maggiori costi variabili unitari. Ciò rende le aziende meno resilienti a eventuali ulteriori shock sulle materie prime;

sebbene i prestiti alle società non finanziarie siano aumentati del 4,1 per cento a luglio 2026, l'allentamento dei criteri di offerta creditizia nel secondo trimestre ha favorito prevalentemente le grandi imprese. Le piccole e medie imprese, che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto produttivo del paese, continuano ad affrontare condizioni d'accesso più rigide e tassi d'interesse sui nuovi finanziamenti più elevati. L'incidenza dei crediti deteriorati sui finanziamenti concessi alle PMI si attesta al 5,1 per cento, superando sia la media di vigilanza bancaria europea sia il dato medio delle banche significative italiane. Questo dato evidenzia la presenza di ampie fasce di vulnerabilità finanziaria concentrate proprio nel tessuto della piccola e media impresa;

di fronte poi ai rischi di ridimensionamento degli scambi internazionali e alla dinamica contenuta che caratterizza le esportazioni dei settori tradizionali del *Made in Italy*, si censura l'assenza nel Documento di un potenziamento straordinario delle risorse destinate al sostegno pubblico all'internazionalizzazione delle imprese. Tali interventi appaiono indispensabili per con-

sentire alle PMI di affrontare la ricomposizione geografica degli scambi, le tensioni tariffarie e la crescente pressione competitiva dei Paesi terzi lungo le catene globali del valore;

il DPFP conferma la forte asimmetria dell'impatto dell'inflazione energetica, la quale penalizza in modo sproporzionato i nuclei familiari a reddito più basso (primo quinto della distribuzione della spesa), per i quali i beni energetici rappresentano ben il 17,1 per cento del paniere di consumo complessivo, contro il 7,3 per cento delle fasce più abbienti. In linea con le Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea e gli Orientamenti della Commissione (C.2026.4514) che richiedono esplicitamente che l'impiego dei margini di flessibilità di bilancio per la sicurezza energetica superi la logica dei sussidi passivi, concentrando le risorse su interventi strutturali, mirati alla tutela dei clienti vulnerabili e coerenti con la transizione ecologica, si ritiene opportuno introdurre un meccanismo di « *Energy Release* sociale » specificamente destinato al contrasto della povertà energetica con una duplice finalità: da un lato, garantire ai clienti vulnerabili una disponibilità stabile di energia elettrica caratterizzata da condizioni economiche eque e da un prezzo calmierato e, dall'altro, favorire l'impiego e la valorizzazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

a fronte della contrazione produttiva che interessa gli stabilimenti automobilistici nazionali e il relativo indotto, il DPFP si limita a registrare le risorse stanziate per il settore (Fondo Automotive 1,343 miliardi di euro, ripartito al 70 per cento sull'offerta e al 30 per cento sulla domanda) e il rifinanziamento dell'Ecobonus per i veicoli commerciali (40 milioni di euro), senza delineare un quadro organico di politica industriale di medio-lungo periodo volto ad accompagnare la riconversione tecnologica della filiera, sostenere gli investimenti in innovazione e produttività, rafforzare la componentistica e tutelare i livelli occupazionali nei territori maggiormente esposti alla transizione;

nonostante l'assegnazione di 4,6 miliardi di fondi di coesione (FESR/FSE+) alla Piattaforma STEP e la presentazione di cinque proposte nell'ambito del *Critical Raw Materials Act*, il documento non garantisce adeguate risorse nazionali aggiuntive per accelerare il passaggio dalla fase pilota alla produzione industriale di massa nei settori della microelettronica, del riciclo e dei materiali avanzati;

le misure destinate al comparto turistico e commerciale si riducono a interventi di entità marginale;

l'impostazione strategica del Governo si rivela del tutto miope e inadeguata nell'affrontare la drammatica crisi sociale ed economica innescata dall'*overtourism* e dalla proliferazione incontrollata delle locazioni brevi nei centri urbani e nelle città d'arte. Ci si limita infatti a interventi meramente formali e di tracciamento burocratico, quali il completamento della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), l'attribuzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni turistiche brevi e l'avvio della funzionalità per le verifiche sui portali online, strumenti che non esercitano alcuna azione calmieratrice sui prezzi né pongono argine allo spopolamento dei quartieri storici;

il Documento, pertanto, restituisce l'immagine di un Paese che continua a confrontarsi con una crescita molto contenuta, un debito elevato, una questione salariale ancora irrisolta, difficoltà strutturali del sistema produttivo, un Servizio sanitario nazionale sotto pressione e alti costi dell'energia per famiglie e imprese, senza che emergano, sul piano delle politiche prospettate, risposte di pari intensità a questi problemi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ALLEGATO 4

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3121 di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante « misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale »;

preso atto che l'articolo 5 autorizza gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in Amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria a effettuare i pagamenti dei debiti, sorti nel corso delle procedure, tutelando la continuità operativa aziendale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 293

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 297

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 299

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S) 302

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 296

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 312

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 296

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 313

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.25.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati), redatto in coerenza con la risoluzione n. 7/00043 approvata dalla 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica in data 30 settembre 2026 e con la risoluzione n. 7/00414 approvata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2026, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione.

Avverte quindi che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna ed invita, pertanto, il relatore, onorevole Volpi, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il documento programmatico di finanza pubblica (DPFP).

Osserva che tale Documento, in attesa della riforma del quadro della normativa contabile, ha sostituito, potenziandolo, il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Esso delinea la cornice entro la quale progettare la manovra finanziaria per i prossimi tre anni, fornendo un aggiornamento del quadro di riferimento internazionale e provvedendo, allo stesso tempo, a una rielaborazione delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica.

Rileva quindi che, contestualmente alla presentazione del DPFP 2026, il Governo ha trasmesso alle Camere la Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, per chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scostamento dagli obiettivi programmatici di spesa a seguito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (*National Escape Clause*) per le maggiori spese per la difesa e per la sicurezza energetica, presentata alla Commissione europea il 10 settembre 2026.

Fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 e la connessa Relazione al Parlamento recano, dunque, un nuovo quadro programmatico, macroeconomico e di finanza pubblica.

Osserva che nel nuovo quadro in oggetto, il tasso di crescita del PIL reale viene previsto pari all'1 per cento per l'anno in corso, allo 0,8 per cento per l'anno 2027, allo 0,9 per cento per l'anno 2028 e allo 0,8 per cento per l'anno 2029; il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL nominale) viene previsto pari al 2,9 per cento per l'anno in corso, al 3,4 per cento e al 3,2 per cento (al lordo dei suddetti incrementi richiesti) rispettivamente per gli anni 2027 e 2028 e al 2,3 per cento per l'anno 2029.

Riguardo ai profili di più stretto interesse della XI Commissione, precisa che il Documento evidenzia che nel mercato del lavoro, dove il numero di occupati ha raggiunto il massimo storico di 24,4 milioni nel secondo trimestre 2026, le proiezioni programmatiche delineano un quadro occupazionale favorevole e in continua espansione. Il tasso di disoccupazione si mantiene sostanzialmente stabile, attestandosi al 5,7 per cento nel 2026 (dal 6,1 per cento del 2025), al 5,6 per cento nel 2027, al 5,6 per cento nel 2028 e al 5,5 per cento nel 2029: nel DPFP l'interruzione del *trend* decrescente del tasso di disoccupazione è attribuito al progressivo aumento atteso del tasso di partecipazione e all'ampliamento dell'offerta di lavoro.

L'*input* di lavoro (ore lavorate) cresce dello 0,9 per cento nel 2026. Il reddito per dipendente aumenta del 2,8 per cento sia nel 2026 che nel 2027 dello scenario programmatico (2,4 per cento nel 2028 e 2,2 per cento nel 2029).

Nel secondo trimestre 2026 il tasso di occupazione 15-64 anni è al 63,1 per cento, la disoccupazione 15-74 anni al 5,6 per cento (5,5 per cento nel primo trimestre), la partecipazione al 67 per cento e l'inattività 15-64 anni al 33 per cento.

L'occupazione nazionale cresce dell'1,2 per cento nel 2026, dello 0,6 per cento nel 2027, dello 0,8 per cento nel 2028 e dello 0,5 per cento nel 2029 (nel tendenziale rispettivamente 0,4 per cento, 0,6 per cento e 0,5 per cento nel periodo 2027-2029).

Nel 2026 il deflatore dei consumi (3 per cento) supera la crescita del reddito per dipendente (2,8 per cento); il recupero dei salari reali è atteso dal 2027, con il rientro dell'inflazione (2,3 per cento).

Osserva poi che il Documento segnala un migliore equilibrio tra domanda e offerta di lavoro: il tasso di posti vacanti è infatti tornato sui livelli precedenti la pandemia da COVID-19 (1,5 per cento nel secondo trimestre).

Il Governo rileva però che, nonostante i progressi conseguiti negli ultimi anni, permangono ampi margini per accrescere la partecipazione al mercato del lavoro.

Il Documento dà conto altresì degli ulteriori obiettivi conseguiti in relazione all'attuazione del PNRR, richiamando le misure adottate con riferimento alla riforma del pubblico impiego, nonché in materia di politiche attive, partecipazione al mercato del lavoro e occupazione, in particolare in relazione al completamento del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

(GOL) e al potenziamento dei Centri per l'impiego.

Segnala, quindi, che il Documento si sofferma sul potenziamento degli strumenti per una maggiore partecipazione femminile, indicando, con riferimento al sistema di certificazione della parità di genere, la rendicontazione dell'obiettivo previsto dal PNRR, da cui risulta ad oggi che i 65 organismi accreditati per la certificazione hanno rilasciato 15.295 certificazioni ad organizzazioni su tutto il territorio nazionale.

Al di fuori del completamento del PNRR, il Documento fa notare che è stata riposta grande attenzione al miglioramento della contrattazione collettiva, delle condizioni di lavoro e della partecipazione al mercato del lavoro, ricordando le misure assunte con il decreto-legge n. 62 del 2026 – con il quale, peraltro, è stata rafforzata la tutela dei lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali *(gig economy)* – nonché quelle recate dalla legge di bilancio 2026, con cui sono state assunte inoltre misure in tema di conciliazione tra vita e lavoro.

Il Documento ricorda, quindi, l'impegno profuso per ridurre il divario di genere e garantire la parità contributiva e la prosecuzione delle attività volte al contrasto al lavoro non dichiarato.

Segnala, infine, che il Documento in esame conferma il precedente elenco, definito nel Documento di finanza pubblica dell'aprile 2026, dei disegni di legge da considerare come collegati alla manovra di bilancio; nell'ambito di tale elenco, si ricorda (tralasciando i disegni di legge già presentati alle Camere o comunque già varati dal Consiglio dei ministri), per quanto riguarda i provvedimenti di interesse della XI Commissione, la previsione di collegati recanti: interventi in materia di disciplina pensionistica; misure a sostegno delle politiche per il lavoro e delle politiche sociali; interventi a favore delle politiche di contrasto della povertà; misure di stabilizzazione del personale assunto dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Walter RIZZETTO, *presidente,* avverte che i gruppi PD-IDP e M5S hanno presentato proposte alternative di parere *(vedi allegati 2 e 3)*, che saranno poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), osserva, in primo luogo, che non solo il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 in esame appare, a suo giudizio, molto limitato, ma che emerge lo stanziamento di risorse considerevoli per spese militari, quantificate in 14 miliardi di euro in due anni, a fronte dell'allarme lanciato in data odierna dalla Fondazione GIMBE in merito alla perdita negli ultimi anni di 20 miliardi di euro circa di risorse per la sanità, scendendo ben al di sotto della media europea, come *trend* degli ultimi quattro anni rispetto al PIL.

Quanto al tema del lavoro, osserva come le misure introdotte in tema di rinnovi contrattuali operino a detrimento dei lavoratori rispetto alla possibilità di recuperare il potere d'acquisto eroso dal caro vita e dall'inflazione. Nell'osservare, altresì, che, rispetto al tema delle pensioni, il Documento programmatico di finanza pubblica non prevede interventi significativi, rileva che si pone in contrasto con il predetto Documento la dichiarazione del Vicepresidente del Consiglio Salvini secondo il quale invece nella prossima manovra di bilancio l'età pensionabile sarà fissata a 64 anni.

Stigmatizza, infine, l'approvazione di un Documento di tale contenuto, anche tenuto conto che il citato Vicepresidente del Consiglio Salvini, per il quarto anno consecutivo, annuncia, nel contesto della legge di bilancio, il superamento della legge Fornero con riguardo al sistema pensionistico italiano.

Alla luce delle considerazioni espresse e nel richiamare la necessità di operare con maggiore prudenza, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta alle affermazioni del deputato Scotto, precisa di non condividere, a titolo perso-

nale, la misurazione delle *performance*, anche finanziarie, in termini di sanità legate al PIL.

Ricorda, in proposito, che il PIL misura il peso economico della spesa mentre i cittadini necessitano di bisogni sanitari in modo differenziato, anche rispetto alla diversa regione di appartenenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando precluse le proposte alternative di parere dei gruppi PD-IDP e M5S.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel ricordare che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Nisini, ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza, invita la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121 Governo.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Virginio CAPARVI (LEGA), *relatore*, soffermandosi sulle disposizioni che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge reca un'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio 2027, del contratto per 1.350 unità di personale assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinate alle sezioni stralcio in materia di immigrazione. Ricorda quindi che il personale oggetto di proroga è stato assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati);

preso atto che nel mercato del lavoro, dove il numero di occupati ha raggiunto il massimo storico di 24,4 milioni nel secondo trimestre 2026, le proiezioni programmatiche delineano un quadro occupazionale favorevole e in continua espansione;

preso atto inoltre che il tasso di disoccupazione si mantiene sostanzialmente stabile, attestandosi al 5,7 per cento nel 2026 (dal 6,1 per cento del 2025), al 5,6 per cento nel 2027, al 5,6 per cento nel 2028 e al 5,5 per cento nel 2029;

rilevato che nel secondo trimestre 2026 il tasso di occupazione 15-64 anni è al 63,1 per cento, la disoccupazione 15-74 anni al 5,6 per cento (5,5 per cento nel primo trimestre), la partecipazione al 67,0 per cento e l'inattività 15-64 anni al 33,0 per cento;

rilevato inoltre che l'occupazione nazionale cresce dell'1,2 per cento nel 2026, dello 0,6 per cento nel 2027, dello 0,8 per cento nel 2028 e dello 0,5 per cento nel 2029 (nel tendenziale rispettivamente 0,4 per cento, 0,6 per cento e 0,5 per cento nel periodo 2027-2029);

rilevato altresì che il Documento segnala poi un migliore equilibrio tra domanda e offerta di lavoro: il tasso di posti vacanti è infatti tornato sui livelli precedenti la pandemia da COVID-19 (1,5 per cento nel secondo trimestre);

preso atto che il Governo rileva tuttavia che, nonostante i progressi conseguiti negli ultimi anni, permangono ampi margini per accrescere la partecipazione al mercato del lavoro;

considerato che il Documento dà conto poi degli ulteriori obiettivi conseguiti in relazione all'attuazione del PNRR, richiamando le misure adottate con riferimento alla riforma del pubblico impiego, nonché in materia di politiche attive, partecipazione al mercato del lavoro e occupazione, in particolare in relazione al completamento del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e al potenziamento dei Centri per l'impiego;

considerato inoltre che, al di fuori del completamento del PNRR, il Documento fa notare che è stata riposta grande attenzione al miglioramento della contrattazione collettiva, delle condizioni di lavoro e della partecipazione al mercato del lavoro, ricordando le misure assunte con il decreto-legge n. 62 del 2026 – con il quale, peraltro, è stata rafforzata la tutela dei lavoratori impiegati tramite piattaforme digitali *(gig economy)* – nonché quelle recate dalla Legge di bilancio 2026, con cui sono state assunte inoltre misure in tema di conciliazione tra vita e lavoro;

considerato altresì l'impegno profuso per ridurre il divario di genere e garantire la parità contributiva e la prosecuzione delle attività volte al contrasto al lavoro non dichiarato;

rilevato che il Documento in esame conferma il precedente elenco, definito nel Documento di finanza pubblica dell'aprile 2026, dei disegni di legge da considerare come collegati alla manovra di bilancio e che, nell'ambito di tale elenco, si segnala (tralasciando i disegni di legge già presentati alle Camere o comunque già varati dal

Consiglio dei ministri), per quanto riguarda i provvedimenti di interesse della XI Commissione, la previsione di collegati recanti: interventi in materia di disciplina pensionistica; misure a sostegno delle politiche per il lavoro e delle politiche sociali; interventi a favore delle politiche di contrasto della povertà; misure di stabilizzazione del personale assunto dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XI Commissione,

premesso che:

il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) certifica, a quattro anni dall'insediamento del Governo, l'assenza di una strategia credibile per riportare l'economia italiana su un sentiero di crescita solida e duratura;

la revisione all'1 per cento della crescita del PIL nel 2026 non modifica un quadro strutturalmente stagnante: il Governo prevede, infatti, una crescita appena dello 0,8 per cento nel 2027, dello 0,9 per cento nel 2028 e dello 0,8 per cento nel 2029, incompatibile con l'obiettivo di ridurre significativamente il debito e aumentare in modo stabile il benessere dei cittadini;

il debito pubblico resterà prossimo al 138 per cento del PIL anche nel 2027, mentre il *deficit*, tornerà sopra il 3 per cento nel biennio successivo in ragione dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia;

si aumentano le spese per la difesa invece di incrementare le risorse per la sanità e i servizi pubblici, gli investimenti produttivi, la ricerca e l'innovazione, le politiche industriali, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, l'aumento dei salari e dei redditi disponibili, mentre il drenaggio fiscale continua ad accrescere il prelievo effettivo sui redditi in assenza di un meccanismo di indicizzazione e anche il condivisibile aumento delle spese in materia di energia appare del tutto vago nella definizione delle misure;

il Governo non ha impresso una svolta alla capacità di trasformare le risorse del PNRR in crescita, innovazione, infrastrutture e occupazione qualificata, lasciando irrisolti i principali fattori che frenano la crescita italiana: salari reali insufficienti, bassa produttività, debolezza degli investimenti privati, scarsa partecipazione al lavoro di giovani e donne e persistenti divari territoriali;

in tale quadro, le prospettive di crescita e di riduzione del debito restano affidate prevalentemente a condizioni future e a previsioni ancora soggette a verifica europea;

uno scenario che risulta fortemente condizionato, anche per l'anno in corso, da un elevato grado di incertezza intorno all'evoluzione dello scenario economico globale, caratterizzato da rilevanti tensioni geo-economiche e da veri e propri conflitti che, come quello del Golfo – originato da un'improvvida e illegittima operazione militare di cui non sono mai stati chiari gli obiettivi e le prospettive di durata – stanno producendo immediati contraccolpi economici sugli approvvigionamenti energetici e la ripresa dell'inflazione;

dopo una prolungata fase di arretramento della produzione industriale nazionale, nonostante i timidi segnali positivi registratisi a luglio, anche l'anno corrente si avvia a registrare una sostanziale stagnazione, nonostante le opportunità offerte dalle ultime *tranche* di risorse del PNRR;

le stesse dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze di non poter fare previsioni attendibili sull'andamento dei conti pubblici e sulle prospettive economiche del nostro Paese, appaiono come una sorta di ammissione di impotenza rispetto alle principali opzioni di politica economica per i prossimi anni;

in tale prospettiva, con particolare riferimento ai temi del DPFP di più stretta competenza della XI Commissione, si evidenzia la mancanza di risorse per il sostegno della spesa sociale e per il sostegno dei redditi di lavoratori e pensionati, che ancora scontano la perdita di potere d'acquisto dopo la pesante congiuntura inflazionistica degli anni 2022 e 2023 e che ora si trovano a dover affrontare una nuova spinta inflazionistica internazionale;

anche per l'anno in corso, i dati del mercato del lavoro, per quanto evidenzino la prosecuzione di dati positivi per quanto concerne il numero degli occupati e del tasso di occupazione totale, sono in larga parte concentrate in settori a bassa produttività e vedono una prevalenza nella fascia di età medio-alta, come conseguenza delle continue misure che hanno di fatto cancellato ogni forma di flessibilità pensionistica, circostanza confermata dallo stesso DFP dell'aprile scorso, laddove si riconosce che « Sul versante della partecipazione, il tasso 15-64 anni si è attestato in media d'anno al 75,6 per cento per la componente maschile e al 57,7 per cento per quella femminile, valori ancora al di sotto della media europea. In una prospettiva di più lungo periodo, la dinamica della partecipazione dal 2004 si compone di due tendenze di segno opposto. Si tratta dell'incremento marcato della partecipazione nella fascia 50-64 anni — riconducibile in larga misura all'innalzamento dei requisiti pensionistici — e della contrazione della fascia giovanile 15-24 anni, che ha raggiunto i minimi storici a fine 2025 »;

peraltro, il presente Documento riconosce che « I tassi di inattività rimangono particolarmente elevati tra le donne e i giovani nella classe 15-24 anni (rispettivamente 41,3 e 78,4 per cento), collocandosi ancora ben al di sopra della media europea (28,4 e 59,6 per cento) »;

ben altre misure andrebbero approntate per migliorare la condizione economica di milioni di lavoratori che non possono contare su salari dignitosi, come l'introduzione del salario minimo e una norma che riconosca la reale rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e la conseguente estensione *erga omnes* dei contratti stipulati dalle medesime organizzazioni. Proposte avanzate dal PD e da tutte le opposizioni e su cui, sinora, il Governo e la maggioranza hanno saputo dimostrare solo una pregiudiziale indisponibilità e contrapponendo il modello virtuale e inconsistente del cosiddetto « salario giusto »;

anziché portare avanti politiche per rafforzare i diritti e la condizione economica dei lavoratori, il Governo ha utilizzato i quattro di attività per precarizzare il mercato del lavoro, almeno sul piano normativo. Dapprima con la reintroduzione dei *voucher* lavoro, poi con la liberalizzazione dei contratti a tempo determinato e poi con la somministrazione. Misure che colpiscono soprattutto i giovani e le donne, contribuendo a rendere sempre più incerto il futuro di tanti lavoratori, precarizzandone non solo la condizione economica, ma anche quella esistenziale;

va altresì rilevata l'esclusione di ogni margine per la tanto auspicata riforma del sistema pensionistico, sia nella versione elettorale delle diverse forze della maggioranza, sia rispetto alle stesse parole della Presidente del Consiglio che aveva prefigurato di una riforma previdenziale costruita con equilibrio;

al contrario, il futuro pensionistico di molti lavoratori che nei prossimi anni potrebbero accedere al trattamento pensionistico è condizionato dall'applicazione dal 2027, solo parzialmente sterilizzata nel 2026, del meccanismo di progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi in ragione dell'aspettativa di vita;

anche i rinnovi dei contratti dei comparti della pubblica amministrazione hanno comportato solo un parziale recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Per converso, con diversi provvedimenti il Governo nel suo complesso e i singoli Ministri hanno provveduto a far lievitare le spese per gli organici degli uffici di diretta collaborazione;

per quanto riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, ai pur positivi incrementi del personale ispettivo – frutto della costante azione di sollecitazione del PD e delle opposizioni – non ha corrisposto una riduzione significativa degli incidenti mortali, seppure in costanza di una congiuntura produttiva di sostanziale stagnazione, e come già segnalato dalla Corte dei conti non si è riusciti a rendere più efficiente e tempestivo il sistema di erogazione alle imprese degli incentivi stanziati per gli investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Guerra.

ALLEGATO 3

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

La XI Commissione,

in sede di esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento,

premesso che:

il DPFP 2026, che sostituisce la tradizionale NADEF, delinea il quadro di riferimento della politica economica italiana per il triennio 2027-2029, nel quadro della nuova *governance* economica europea;

il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 si colloca in un quadro macroeconomico nel quale la crescita economica rimane modesta e nel quale, a fronte di un progressivo miglioramento di alcuni indicatori di finanza pubblica, il Governo continua a non individuare una strategia adeguata per garantire nel medio e lungo periodo la sostenibilità dei servizi pubblici fondamentali;

il quadro macroeconomico delineato dal Governo viene presentato con toni sostanzialmente rassicuranti, ma una lettura meno autocelebrativa dei dati restituisce un'immagine assai più fragile dell'economia italiana dove la crescita mondiale rallenta, l'inflazione torna a crescere, i prezzi energetici rimangono esposti a fortissime tensioni geopolitiche e il commercio internazionale è condizionato da politiche sempre più restrittive; in questo scenario l'Italia non appare affatto avviata verso una fase di robusta espansione, ma continua a muoversi su tassi di crescita estremamente contenuti;

la crescita mondiale prevista per il 2026, pari al 2,9 per cento secondo l'OCSE e al 3 per cento secondo il FMI, è infatti inferiore a quella dell'anno precedente e a ciò si aggiunge un quadro internazionale caratterizzato da rischi enormi come conflitti geopolitici, tensioni commerciali, vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e volatilità dei prezzi energetici; il riferimento alla crisi dello stretto di Hormuz rende evidente quanto l'economia europea e italiana rimanga esposta a shock esterni sui quali non esercita alcun controllo;

in questo tragico contesto, il Governo rivendica una crescita italiana dell'1 per cento nel 2026, superiore allo 0,6 per cento previsto in aprile; ma un punto percentuale di crescita non può essere presentato come un risultato straordinario, soprattutto se si considera che la crescita acquisita dello 0,8 per cento incorpora già gran parte dell'incremento previsto per l'intero anno e che, soprattutto, le previsioni successive descrivono un'economia destinata a rallentare nuovamente;

mentre il Governo rivendica la crescita dell'occupazione e del PIL, milioni di famiglie continuano a confrontarsi con un costo della vita strutturalmente più elevato, con particolare impatto sui redditi medio-bassi; questo elemento è particolarmente rilevante per le politiche sanitarie e sociali, perché l'aumento del costo delle prestazioni private, dei farmaci, dell'energia e dei servizi essenziali può tradursi direttamente in maggiore rinuncia alle cure e maggiore disuguaglianza nell'accesso ai servizi;

il quadro di finanza pubblica non appare, peraltro, tale da offrire ampi margini di manovra; il debito pubblico rimane infatti su livelli eccezionalmente elevati: 136,7 per cento del PIL, secondo i dati Istat richiamati nel Documento; la riduzione pre-

vista fino al 136,3 per cento nel 2029 è talmente contenuta da non poter essere considerata una vera inversione di tendenza e anche il deficit, pur destinato a scendere sotto il 3 per cento, resta il risultato di un percorso di consolidamento nel quale gli spazi per finanziare nuove politiche strutturali sono estremamente limitati;

in tale contesto, l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e per l'energia, pari allo 0,3 per cento del PIL per ciascuna delle due finalità sia nel 2027 sia nel 2028, costituisce un elemento politicamente rilevante; al netto di tali spese, la crescita della spesa netta rispetterebbe i limiti europei; ma proprio questo dimostra che gli spazi di bilancio vengono utilizzati per nuove priorità ed una di queste è quella delle armi, mentre rimane irrisolto il problema del finanziamento strutturale di settori essenziali come sanità, assistenza sociale, non autosufficienza e servizi pubblici;

è proprio la destinazione di questi nuovi margini di bilancio a richiedere una particolare attenzione laddove la Relazione, infatti, prevede fino a circa 14,4 miliardi di euro nel biennio 2027-2028 per gli interventi energetici e un ulteriore incremento fino allo 0,3 per cento del PIL annuo per la difesa, mentre non individua, nella medesima misura e con analoga chiarezza, un rafforzamento strutturale delle politiche sociali, dell'occupazione e della qualità del lavoro;

non è in discussione la necessità di rafforzare la sicurezza energetica del Paese, tuttavia ciò che appare inaccettabile è l'ordine delle priorità nell'impiego degli spazi di bilancio; in un Paese nel quale il costo della vita ha inciso pesantemente sui redditi, nel quale persistono difficoltà di accesso ai servizi sanitari e sociali e nel quale il mercato del lavoro continua a essere caratterizzato da bassi salari, precarietà, disuguaglianze territoriali e di genere, ogni nuovo margine finanziario dovrebbe essere valutato anche alla luce della sua capacità di rafforzare la coesione sociale e i diritti fondamentali;

la stessa Relazione evidenzia, peraltro, che una parte delle risorse energetiche sarà destinata alle famiglie, alle pubbliche amministrazioni e alle infrastrutture; si tratta di interventi potenzialmente utili, ma che non possono essere confusi con un vero incremento delle risorse destinate alle politiche del lavoro, dimenticando o facendo finita di ignorare che il sostegno temporaneo al costo dell'energia non affronta la perdita di potere d'acquisto dei lavoratori e che gli investimenti infrastrutturali non sostituiscono le politiche necessarie a garantire servizi pubblici adeguati e universalistici;

una politica pubblica realmente efficace non può fondarsi esclusivamente su misure straordinarie e temporanee, ma deve garantire una programmazione pluriennale delle risorse necessarie a sostenere l'occupazione, la previdenza e il sistema dei servizi sociali e la sicurezza di un Paese non è soltanto sicurezza energetica e militare ma è anche sicurezza sociale, sicurezza economica delle famiglie e sicurezza del lavoro e sono queste le condizioni che rendono effettivamente resiliente una società e che consentono di affrontare le crisi senza scaricarne il costo sui cittadini più fragili;

da questo punto di vista, l'ampliamento degli spazi di bilancio autorizzato attraverso la clausola di salvaguardia dovrebbe rappresentare un'occasione per rafforzare la capacità dello Stato di garantire diritti fondamentali e servizi pubblici essenziali; in assenza di un analogo impegno strutturale sul versante sociale e di una strategia altrettanto chiara per la qualità e la crescita dei salari e dell'occupazione, il rischio è quello di utilizzare la flessibilità europea senza affrontare le principali fragilità interne del Paese;

la questione non è quindi soltanto quanto cresca la spesa pubblica, ma quali siano le priorità nella sua composizione; in un Paese che cresce meno dell'1 per cento, con un debito superiore al 136 per cento del PIL e con bisogni sociali in aumento, ogni scelta di bilancio determina inevitabilmente una gerarchia politica ed è evi-

dente che la gerarchia di questo Governo si colloca nelle spese di guerra !;

nel 2027 la crescita tendenziale scende infatti allo 0,6 per cento, per risalire appena allo 0,8 per cento nel 2028 e nel 2029 e anche nello scenario programmatico, che incorpora gli effetti delle scelte del Governo, il PIL crescerebbe soltanto dello 0,8 per cento nel 2027 e dello 0,9 per cento nel 2028, mentre nel 2029 non si registrerebbe alcun ulteriore miglioramento rispetto allo scenario tendenziale;

è questo il dato che maggiormente ridimensiona la narrazione governativa e che colloca l'Italia non certamente davanti a una fase di forte espansione, ma a una crescita strutturalmente debole, prossima all'area della stagnazione e proprio questa debolezza dovrebbe imporre una maggiore selettività nella destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando gli investimenti capaci di aumentare produttività, occupazione, servizi pubblici e coesione sociale;

ancora più significativo è il fatto che la crescita prevista per il 2026 sia sostenuta soprattutto dalla domanda interna, mentre il contributo della domanda estera netta risulta negativo; questo elemento dovrebbe destare particolare attenzione in un'economia come quella italiana, fortemente integrata nelle catene produttive e commerciali internazionali; la tenuta dei consumi e degli investimenti interni può sostenere il ciclo nel breve periodo, ma non rappresenta di per sé una trasformazione strutturale della capacità produttiva del Paese;

il Documento all'esame presenta il mercato del lavoro italiano attraverso una lettura prevalentemente quantitativa, fondata sull'aumento del numero degli occupati e sulla riduzione del tasso di disoccupazione, ma non affronta con la necessaria profondità la questione della qualità dell'occupazione, della dinamica dei salari, della produttività, della precarietà e delle persistenti disuguaglianze territoriali e generazionali;

il Governo valorizza il raggiungimento del massimo storico di circa 24,4 milioni di occupati e la riduzione del tasso di disoccupazione dal 6,1 per cento del 2025 al 5,7 per cento previsto per il 2026, destinato a stabilizzarsi intorno al 5,5-5,6 per cento nel triennio successivo;

tali dati, pur rappresentando elementi formalmente positivi, non possono tuttavia essere utilizzati per rappresentare un mercato del lavoro finalmente risanato, perché lo stesso Documento evidenzia la permanenza di una consistente quantità di lavoro inutilizzato, con un indicatore di *labour market slack* pari al 14,3 per cento delle forze di lavoro estese nel secondo trimestre del 2026, ben 3,3 punti percentuali al di sopra della media dell'Unione europea; il dato appare particolarmente significativo perché dimostra che dietro il record occupazionale continua a esistere un'ampia platea di persone disoccupate, sottoccupate o potenzialmente disponibili a lavorare che non trovano un'adeguata collocazione nel mercato del lavoro;

il tasso di inattività rimane inoltre particolarmente elevato tra le donne, pari al 41,3 per cento, e tra i giovani nella fascia 15-24 anni, pari al 78,4 per cento, valori ancora molto superiori alle rispettive medie europee, pari al 28,4 e al 59,6 per cento;

il vero problema strutturale del mercato del lavoro italiano non è pertanto rappresentato soltanto dal numero complessivo degli occupati, ma dalla capacità del sistema economico di trasformare la maggiore partecipazione al lavoro in occupazione stabile, qualificata, adeguatamente remunerata e distribuita in maniera omogenea tra territori e generazioni;

il Documento prevede per il triennio 2027-2029 una crescita media degli occupati di circa lo 0,6 per cento annuo, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe sostanzialmente stabilizzarsi intorno al 5,6 per cento; si tratta di una dinamica che, pur positiva, non consente di colmare le profonde distanze che separano l'Italia dagli altri Paesi europei sul piano dell'occupazione, soprattutto femminile e giovanile;

la riduzione della disoccupazione rischia di essere sopravvalutata se non viene accompagnata da una valutazione della qua-

lità delle transizioni occupazionali e lo stesso Documento evidenzia infatti che, nella fase di riduzione del lavoro a termine, sono diminuite sia le uscite verso l'occupazione a tempo indeterminato sia quelle verso l'inattività, mentre è aumentata la quota di lavoratori che, a distanza di un anno, risultano ancora occupati con un contratto a termine; tale dato dimostra che la riduzione del numero dei contratti a termine non coincide necessariamente con un superamento della precarietà e che una parte significativa dei lavoratori continua a vivere una condizione di instabilità occupazionale protratta nel tempo;

la questione salariale costituisce una delle principali debolezze dell'economia italiana e il Documento non offre una risposta adeguata; le retribuzioni lorde per dipendente sono previste crescere del 2,7 per cento nel 2026 e nel 2027, per rallentare al 2,3 per cento nel 2028 e nel 2029;

il Governo sostiene che il rallentamento dell'inflazione consentirà un recupero dei salari reali; tale previsione, tuttavia, non può cancellare la perdita di potere d'acquisto accumulata dai lavoratori negli anni precedenti; la diminuzione del tasso di inflazione non significa infatti diminuzione dei prezzi, ma soltanto una loro crescita più lenta; pertanto, un salario che cresce più rapidamente dei prezzi nel prossimo futuro non restituisce automaticamente il potere d'acquisto perduto negli anni precedenti;

è particolarmente significativo che lo stesso Documento riconosca che l'incremento recente delle retribuzioni è stato determinato in larga parte dai meccanismi di recupero retrospettivo dell'inflazione previsti dai rinnovi contrattuali e che, nonostante la riduzione della disoccupazione, la dinamica salariale non mostri quell'accelerazione che normalmente ci si attenderebbe in presenza di un mercato del lavoro particolarmente teso;

questa circostanza dovrebbe indurre il Governo a interrogarsi sulle ragioni strutturali della debole crescita dei salari italiani, anziché limitarsi a prevedere che il rallentamento dell'inflazione determinerà automaticamente un miglioramento del reddito disponibile;

ancora più preoccupante è la situazione della produttività laddove, a riguardo, il Documento evidenzia una crescita del PIL per ora lavorata estremamente contenuta e prospetta soltanto un moderato recupero della produttività nel triennio 2027-2029; il problema della produttività italiana non può essere scaricato sui lavoratori né affrontato attraverso una compressione del costo del lavoro, ma richiede investimenti in innovazione, formazione, ricerca, organizzazione del lavoro, infrastrutture, digitalizzazione e qualità manageriale;

la crescita dei salari deve infatti essere considerata parte della strategia di crescita della produttività e non il suo ostacolo poiché un'economia che mantiene bassi i salari e investe poco nella qualificazione del lavoro, di fatto, non costruisce competitività, ma alimenta lavoro povero, bassa produttività e fuga dei lavoratori qualificati;

particolarmente significativo è il fatto che le stesse elaborazioni del Governo riconoscano che, nel medio periodo, il contributo del fattore lavoro alla crescita potenziale sarà sempre più legato all'aumento della partecipazione, mentre il contributo demografico diventerà progressivamente negativo;

il Documento segnala infatti che al progressivo peggioramento del contributo demografico si associano una riduzione dei contributi derivanti dalla partecipazione e dall'accumulazione di capitale, solo parzialmente compensata dal recupero della produttività totale dei fattori; si tratta di un elemento di estrema gravità e colloca l'Italia verso una fase nella quale avrà meno persone in età lavorativa proprio mentre avrà bisogno di più lavoratori per sostenere il sistema produttivo, previdenziale e sociale;

in tale situazione, l'aumento della partecipazione delle donne, dei giovani, degli *over 55* e delle persone con disabilità

dovrebbe costituire una priorità nazionale assoluta, mentre il Documento continua a proporre interventi frammentari e prevalentemente incentivanti; particolarmente grave è infatti la distanza tra la retorica sulla piena occupazione e la realtà della partecipazione femminile; un tasso di inattività femminile del 41,3 per cento rappresenta un'emergenza economica e sociale che non può essere affrontata esclusivamente attraverso un esonero contributivo per le nuove assunzioni;

il lavoro delle donne continua a essere condizionato dalla carenza di servizi di cura, dalla distribuzione ineguale del lavoro familiare, dalla difficoltà di conciliazione, dalla maggiore diffusione del *part-time* e dalla penalizzazione delle carriere professionali; il divario di genere non è dunque soltanto un problema di accesso iniziale al mercato del lavoro, ma riguarda assunzioni, permanenza, progressione di carriera, retribuzioni, orario di lavoro e accesso alle posizioni apicali;

non possiamo non ricordare l'insufficiente e distorto recepimento, da parte di questo Governo, della la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva ,che ne ha ridotto in più punti l'efficacia e l'ambizione attraverso le esclusioni dall'ambito applicativo, le definizioni restrittive, la sottrazione delle componenti retributive più discriminatorie, la presunzione di conformità del CCNL, gli esoneri per le PMI, i meccanismi di accesso mediati, la soglia elevata per il *reporting*, le scadenze differite fino al 2031, la periodicità triennale, l'apparato sanzionatorio debole, l'organismo di monitoraggio privo di risorse e la clausola di invarianza finanziaria; tutti elementi che compongono un quadro complessivo che rischia di trasformare la trasparenza salariale in un adempimento limitato e differito e anziché costituire un salto di qualità nel contrasto alle discriminazioni rischia di produrre un recepimento « di minimo impatto », più orientato a contenere gli effetti della Direttiva che a realizzarne pienamente la finalità; questo recepimento distorto della direttiva europea sulla trasparenza retributiva rischia di rappresentare una grave occasione persa, insufficiente a colmare un divario sedimentato nel mercato del lavoro italiano;

analogamente, la certificazione della parità di genere, pur avendo raggiunto 15.295 organizzazioni certificate, non può essere trasformata in un sostituto delle politiche pubbliche necessarie a garantire effettivamente parità salariale, servizi di cura e conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

anche la condizione dei giovani rimane particolarmente critica; il tasso di inattività nella fascia 15-24 anni raggiunge il 78,4 per cento, un valore che dovrebbe imporre una strategia straordinaria di orientamento, formazione, istruzione terziaria, apprendistato di qualità e ingresso stabile nel mercato del lavoro; gli incentivi contributivi per gli *under 35*, pur potendo favorire alcune assunzioni, non possono sostituire una politica industriale e formativa capace di creare posti di lavoro qualificati e duraturi;

il ricorso reiterato a bonus temporanei per incentivare le assunzioni rischia di produrre un effetto di sostituzione, finanziando assunzioni che le imprese avrebbero comunque effettuato, senza incidere sulle ragioni strutturali della precarietà giovanile;

l'incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine rappresenta un intervento potenzialmente utile, ma dovrebbe essere accompagnato da una valutazione rigorosa degli esiti occupazionali e dalla verifica della permanenza nel posto di lavoro una volta esaurito il beneficio contributivo;

la situazione del Mezzogiorno continua a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti del mercato del lavoro italiano; l'utilizzo di incentivi contributivi differenziati nell'ambito della ZES unica può sostenere l'occupazione nel breve periodo, ma non può essere considerato una politica di sviluppo se non è accompagnato da investimenti infrastrutturali, servizi pubblici, formazione, ricerca, trasporti, asili nido e una politica industriale capace di creare occupazione stabile; il rischio è che

il Mezzogiorno continui a essere trattato come un territorio da compensare attraverso sgravi contributivi anziché come un'area nella quale costruire condizioni strutturali di sviluppo;

le politiche attive del lavoro rappresentano un altro punto di particolare criticità; il Documento rivendica il superamento degli obiettivi del programma GOL, con oltre un milione di partecipanti ai corsi di formazione e oltre 721 mila persone che avrebbero acquisito maggiori competenze digitali; sono obiettivi voluti dai precedenti Governi ma che devono essere accompagnati, oggi, da politiche attive che garantiscano un lavoro stabile, adeguatamente retribuito e coerente con le competenze acquisite; la formazione è fondamentale ma non può diventare un indicatore autoreferenziale di successo delle politiche attive;

allo stesso modo, i 50 milioni destinati al potenziamento delle competenze dei percettori di NASpI e dei beneficiari di ammortizzatori sociali rappresentano una misura positiva ma limitata rispetto alla dimensione enorme del problema;

particolarmente insufficiente appare poi l'approccio al lavoro povero; il Governo presenta il cosiddetto « salario giusto » e il rafforzamento della contrattazione collettiva come strumenti di tutela della retribuzione, attribuendo ai CCNL la determinazione del trattamento economico complessivo (il cd. TEC); tuttavia, il problema italiano avrebbe richiesto una risposta molto più incisiva alla diffusione di salari insufficienti, contratti pirata, frammentazione contrattuale e lavoro povero;

l'assenza di un meccanismo realmente universale di garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione continua a lasciare scoperti ampi segmenti del mercato del lavoro; l'indicizzazione parziale degli incrementi retributivi alla variazione dell'IPCA in caso di mancato rinnovo contrattuale non può essere considerata una soluzione strutturale alla perdita di potere d'acquisto;

il decreto sul cd. salario giusto rappresenta l'ennesimo atto di una strategia governativa volta a sostituire la politica economica con la propaganda terminologica, introducendo nel nostro ordinamento una categoria giuridicamente ambigua e intrinsecamente elusiva quale quella del « salario giusto », con il chiaro obiettivo di evitare un confronto trasparente e normativamente vincolante sul salario minimo legale;

lungi dall'affrontare la documentata e persistente erosione del potere d'acquisto dei lavoratori italiani, che ha registrato una significativa perdita reale negli ultimi anni, il salario giusto si risolve in un'operazione di maquillage normativo che, anziché contrastare la povertà lavorativa, rischia di cristallizzarla, attribuendo una patente di legittimità a livelli retributivi inadeguati;

l'introduzione della nozione di « salario giusto », in alternativa al salario minimo legale, si configura come un'operazione semantica fuorviante, che rischia di legittimare come « giusti » livelli retributivi oggettivamente insufficienti, tradendo il significato costituzionale del termine e svuotando di contenuto la garanzia prevista dall'articolo 36 della Costituzione;

la scelta del TEC quale parametro legale non appare neutra, ma funzionale a consentire l'applicazione di contratti caratterizzati da minimi tabellari più bassi, compensati solo formalmente da componenti accessorie della retribuzione, anche eventuali o variabili, con il risultato che il rispetto del parametro normativo diventa meramente apparente, mentre la sostanza della tutela retributiva risulta compromessa;

la mancata previsione di meccanismi che impongano il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi e la retroattività dei rinnovi (come d'altronde previsto nei contratti del pubblico impiego) costituisce una grave e colpevole lacuna nell'azione di questo Governo, che incide direttamente sull'effettività del diritto di cui all'articolo 36 della Costituzione;

la questione salariale avrebbe richiesto una strategia complessiva comprendente il rafforzamento della contrattazione

collettiva, il contrasto ai contratti pirata, la riduzione del cuneo fiscale e contributivo sui redditi da lavoro dipendente, il sostegno ai rinnovi contrattuali e una soglia minima effettiva di tutela per chi non è coperto da una contrattazione collettiva adeguata;

il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e allo sfruttamento rimane una priorità assoluta e inevasa; il Documento richiama campagne straordinarie di vigilanza e il rafforzamento delle sinergie istituzionali contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo; tuttavia, l'efficacia delle politiche di contrasto al lavoro irregolare dipende dalla capacità concreta degli organi ispettivi di controllare il territorio e dalla disponibilità di personale e risorse adeguate;

non è sufficiente dichiarare una maggiore vigilanza se non vengono rafforzati strutturalmente l'Ispettorato nazionale del lavoro, gli organici ispettivi, gli strumenti di controllo e il coordinamento tra gli enti; il contrasto al lavoro sommerso dovrebbe inoltre essere collegato a una strategia più ampia di contrasto alla precarizzazione, agli appalti al massimo ribasso, alle false esternalizzazioni e alle forme di intermediazione illecita della manodopera;

la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale stanno modificando profondamente l'organizzazione del lavoro; il Documento richiama gli interventi relativi al lavoro tramite piattaforme digitali e agli obblighi di trasparenza sugli algoritmi utilizzati per assegnare attività, determinare compensi, valutare prestazioni e adottare decisioni relative alla sospensione o cessazione dell'accesso alle piattaforme; tuttavia, anche in questo caso siamo dinanzi ad un recepimento profondamente distorto, da parte di questo Governo, della direttiva (UE) 2024/2831 che doveva invece rappresentare l'occasione per superare definitivamente il modello lavorativo formalmente autonomo ma sostanzialmente dipendente dalla piattaforma e per contrastare il fatto che l'algoritmo sia utilizzato per nascondere il potere datoriale;

la piattaforma digitale non può essere considerata un semplice intermediario quando determina concretamente modalità, tempi, compensi e continuità della prestazione e il lavoratore non può essere considerato imprenditore di se stesso quando non determina il prezzo del proprio lavoro, non controlla l'algoritmo, non stabilisce le regole di accesso agli incarichi e può perdere il proprio reddito attraverso una decisione presa da un sistema automatizzato; e soprattutto, la libertà di scegliere quando collegarsi non può diventare una foglia di fico per negare l'etero-organizzazione che si manifesta una volta iniziata la prestazione; la vera sfida del recepimento della direttiva era quella di arginare il fatto che la trasformazione tecnologica finisca per rappresentare una regressione sociale;

sul lavoro delle piattaforme digitali occorre individuare un paradigma alternativo molto chiaro che includa, senza ombre e debolezze e senza distorsioni semantiche e normative, presunzione sostanziale di subordinazione, indici specifici di etero-organizzazione algoritmica, inversione dell'onere della prova, un nucleo minimo di diritti fondamentali riconosciuto a tutte le persone che svolgono prestazioni di carattere prevalentemente personale mediante piattaforme digitali indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto; trasparenza effettiva, controllo umano, applicazione piena della normativa sulla sicurezza, tutela sociale, contrattazione collettiva, remunerazione dignitosa, copertura assicurativa, contrasto al caporalato digitale, rafforzamento dell'INL e responsabilità delle piattaforme;

l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità continua a essere affrontata prevalentemente attraverso incentivi; il Documento indica l'assegnazione di oltre 76 milioni di euro per incentivare l'assunzione delle persone con disabilità, misura certamente positiva ma del tutto insufficiente rispetto alla necessità di rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone con disabilità; la piena inclusione lavorativa richiede infatti non soltanto incentivi all'assunzione, ma adattamento dei posti di lavoro, formazione, servizi di accompagnamento, trasporto accessibile, assistenza personale e

percorsi individualizzati di inserimento e permanenza lavorativa;

anche sul versante previdenziale il Documento all'esame evidenzia una scelta prevalentemente contabile, senza delineare una strategia organica per il futuro del sistema pensionistico italiano; registra infatti una crescita significativa della spesa per pensioni, ma non accompagna questo andamento con un intervento strutturale volto ad affrontare le questioni che determineranno la sostenibilità e l'equità del sistema nei prossimi decenni: l'invecchiamento della popolazione, la discontinuità delle carriere, la precarietà occupazionale, i bassi salari e le conseguenti pensioni future sempre più esposte al rischio di insufficienza;

dopo gli azzardi indecorosi dell'ultima legge di bilancio, sulla questione pensionistica il Governo ha deciso di esercitare il silenzio limitandosi a descriverne la mera dinamica della spesa complessiva, lasciando irrisolto il problema di chi potrà maturare una pensione adeguata, a quale età e dopo quale percorso lavorativo e facendo finta di non sapere che la sostenibilità previdenziale passa anche dalla qualità del lavoro: più occupazione stabile, salari più elevati, maggiore partecipazione femminile e giovanile, contrasto al lavoro povero e alle carriere discontinue significano contemporaneamente più contributi oggi e pensioni più adeguate domani;

l'aumento dell'età media della popolazione e la conseguente pressione sul sistema previdenziale non possono essere affrontati semplicemente spostando in avanti l'età effettiva di pensionamento, ma occorre distinguere tra chi può continuare a lavorare in condizioni adeguate e chi svolge lavori usuranti, gravosi o caratterizzati da una particolare esposizione fisica e psicologica; una politica previdenziale equa deve quindi tenere conto della diversa aspettativa di vita e, soprattutto, della diversa aspettativa di vita in buona salute associata alle condizioni sociali e lavorative;

lo sbandierato numero record di occupati non dimostra in nessuna sua parte di avere contribuito ad un migliore benessere economico e sociale dei lavoratori e delle lavoratrici; il record degli occupati convive con il 14,3 per cento di *labour market slack*, con una inattività femminile del 41,3 per cento, con un'inattività giovanile nella fascia 15-24 anni del 78,4 per cento, con una dinamica salariale ancora debole e con una produttività che continua a rappresentare uno dei principali fattori di fragilità dell'economia italiana;

la stessa previsione del Governo secondo cui gli occupati cresceranno mediamente dello 0,6 per cento nel triennio 2027-2029 non consente di immaginare una trasformazione strutturale del mercato del lavoro, soprattutto alla luce delle dinamiche demografiche negative; il progressivo invecchiamento della popolazione e la riduzione della popolazione in età lavorativa renderanno sempre più necessario aumentare la partecipazione di coloro che oggi sono esclusi o marginalmente inseriti nel mercato del lavoro;

ciò richiederebbe una strategia nazionale fondata su salari adeguati, riduzione della precarietà, formazione permanente, servizi per l'infanzia e la cura, politiche attive efficaci, inclusione delle persone con disabilità, contrasto al lavoro sommerso e investimenti pubblici e privati capaci di creare occupazione qualificata; il Documento, invece, appare ancora fortemente centrato su incentivi contributivi, bonus e interventi frammentari, senza una chiara strategia per modificare gli squilibri strutturali del mercato del lavoro;

è sempre più necessario ripristinare il Reddito di cittadinanza, prevedendo il rafforzamento e la riorganizzazione delle politiche pubbliche volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, potenziando la componente di servizi alla persona e l'attivazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa per l'effettivo superamento della condizione di povertà;

occorre assicurare livelli retributivi che siano in grado di garantire realmente una retribuzione proporzionata alla quan-

tità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa, attraverso l'introduzione del salario minimo legale, corrispondente a un trattamento economico minimo orario, aggiornato annualmente per tenere conto, in particolare, dell'aumento della produttività e dell'inflazione;

non è più rinviabile l'adozione di misure volte a promuovere la sperimentazione della riduzione dell'orario lavorativo a parità di salario;

è necessario avviare un concreto e tempestivo confronto con le parti sociali realmente rappresentative, volto a definire una nuova strategia in materia di lavoro nel nostro Paese, anche attraverso la realizzazione di un Piano straordinario pluriennale per il lavoro, che metta al centro la buona e stabile occupazione, il contrasto a ogni forma di precarietà e l'incremento della partecipazione al lavoro, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, così come al Mezzogiorno e alle aree interne e coerente con la transizione e conversione ecologica;

bisogna rafforzare le politiche attive del lavoro e contrastare le crescenti disparità generazionali, di genere e territoriali, in particolare con interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e delle donne;

dovrebbe essere realizzato un efficacie contrasto al lavoro sommerso e al precariato, rafforzando gli incentivi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, collegando strettamente le tipologie contrattuali a tempo determinato a specifiche causali e abolendo gli stage extra curriculari in forma gratuita;

l'evoluzione del sistema previdenziale dovrebbe mettere al centro le donne, i giovani e chi svolge lavori gravosi, prevedendo l'aggiornamento e l'ampliamento della platea dei lavori usuranti, garantendo una prospettiva pensionistica sostenibile e dignitosa; inoltre, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche, nel pieno ed effettivo rispetto del principio costituzionale di adeguatezza dei trattamenti previdenziali, occorre aumentare le pensioni minime;

in linea con le esperienze più avanzate in Europa, è necessario adottare le opportune misure per assicurare l'estensione in termini di durata, nonché di copertura del congedo di paternità obbligatorio fino alla parificazione con il congedo di maternità obbligatorio, prevedendo altresì che il congedo di maternità e il congedo di paternità godano di una copertura retributiva pari al 100 per cento, in modo da ridurre il disincentivo economico all'utilizzo dei congedi parentali per i padri;

attraverso un serio confronto con le parti sociali realmente rappresentative, bisogna definire una nuova strategia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, da implementare annualmente favorendo il pieno coinvolgimento del Parlamento, assicurando, nelle more, l'adozione di immediate misure volte ad affrontare le principali criticità, quali l'equiparazione delle tutele disposte nella disciplina degli appalti pubblici anche agli appalti tra privati, nonché l'eliminazione degli appalti a cascata e delle gare al massimo ribasso;

bisogna riconsiderare ogni ipotesi di privatizzazione in atto di aziende controllate e/o partecipate dallo Stato, che, oltre a rappresentare la perdita di *asset* strategici per il Paese, spesso determinano, come accaduto in passato, fenomeni di precarizzazione del lavoro e riduzione dei livelli occupazionali;

senza più alcun indugio occorre estendere il ricorso lavoro agile, quantomeno in favore dei lavoratori fragili per rendere pieno e garantito il diritto al lavoro:

considerato che:

il DPFP 2026 non risponde alle sfide reali del Paese: non affronta le disuguaglianze sociali e territoriali, non valorizza il lavoro stabile e dignitoso, e non offre tutele efficaci a chi vive in condizioni di fragilità economica;

il DPFP non propone una chiara gerarchia delle priorità e se proprio deve essere individuata una preminenza la stessa è senz'altro riconducibile alle rilevanti spese per il riarmo e la difesa: una gestione frammentata delle risorse, in cui nuovi e rilevanti impegni sulla spesa militare comportano, oltreché un'ignominia, una probabile compromissione dello stato sociale e delle politiche pubbliche ad esso correlate;

la vera sfida per il Paese è creare lavoro che consenta alle persone di vivere dignitosamente, costruire una famiglia, accedere a un'abitazione, programmare il proprio futuro e contribuire alla crescita economica e sociale della collettività,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Carotenuto, Aiello, Tucci.

ALLEGATO 4

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

preso atto che l'articolo 3 del decreto-legge assegna le risorse del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (istituito dall'articolo 11 della legge n. 83 del 2023) alle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e alla provincia autonoma di Bolzano, per gli anni 2026 e 2027, precisando le modalità di ripartizione in sede di prima applicazione e in deroga alla normativa vigente;

considerato inoltre che le risorse del predetto Fondo sono assegnate per il sostegno alle remunerazioni nette dei lavoratori frontalieri, sulla base del numero dei frontalieri residenti nei rispettivi territori di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3121, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale;

preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge reca un'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio 2027, del contratto per 1.350 unità di personale assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinate alle sezioni stralcio in materia di immigrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. C. 2715 Carfagna *(Seguito dell'esame e rinvio)* 315

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 325

ALLEGATO 2 (Riformulazione dell'emendamento 1.8 della relatrice) 328

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 317

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) 331

RISOLUZIONI:

7-00334 Schifone: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

7-00413 Girelli: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

7-00417 Marianna Ricciardi: Iniziative in materia di prevenzione visiva *(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00113, 8-00114 e 8-00115)* 318

ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione) 332

ALLEGATO 5 (Testo approvato dalla Commissione) 334

ALLEGATO 6 (Testo approvato dalla Commissione) 339

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 319

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 345

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle) 346

ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico) 355

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 322

ALLEGATO 10 (Parere approvato) 361

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 323

ALLEGATO 11 (Parere approvato) 362

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 324

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Intervengono il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.
C. 2715 Carfagna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire dal 19 ottobre, invita la relatrice, deputata Carfagna, e la rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

Maria Rosaria CARFAGNA (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ascari 1.1, Quartini 1.2, Ascari 1.3, Zanella 1.4 e Ghio 1.5.

Invita, inoltre, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Lancellotta 0.1.8.1, Sportiello 0.1.8.2, Malavasi 0.1.8.9 nonché del subemendamento Marianna Ricciardi 0.1.8.3.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Malavasi 0.1.8.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, nonché sul subemendamento Quartini 0.1.8.5; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Malavasi 0.1.8.6, Di Lauro 0.1.8.7 e del subemendamento Marianna Ricciardi 0.1.8.8.

Riformula l'emendamento a sua firma 1.8 *(vedi allegato 2)*, di cui raccomanda l'approvazione.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Malavasi 1.6, Zanella 1.7, Morgante 2.1, Forattini 2.2, Ferrari 2.3, Zanella 2.4, Ghio 2.5, Zanella 2.6, Marianna Ricciardi 2.7, Di Lauro 2.8, Malavasi 2.9, Zanella 2.10 e Ferrari 2.11.

Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Malavasi 3.1, Marianna Ricciardi 3.2, Zanella 3.3 e 3.4, Ferrari 3.5, Zanella 3.6 e 3.7, Morgante 3.8, Ghio 3.9, Forattini 3.10, Zanella 3.11 e 3.12, Quartini 3.13, Malavasi 3.14, Zanella 3.15, Marianna Ricciardi 3.16, Ferrari 3.17, Malavasi 3.18, Ghio 3.19, Zanella 3.20, Malavasi 3.21 e Zanella 3.22.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Malavasi 4.1, Marianna Ricciardi 4.2, Morgante 4.3, Di Biase 4.4, Zanella 4.5, Di Biase 5.1, Zanella 5.2, Morgante 6.1, Malavasi 6.2 e 6.3, Morgante 6.4, Zanella 6.5, Di Lauro 6.6, Ghio 6.7, Malavasi 6.8 e 6.9, Zanella 6.10, Marianna Ricciardi 6.11, Ghio 6.12 e Ferrari 6.13.

Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle proposte emendative Ghio 7.1, Morgante 7.2, Ferrari 7.3, Zanella 7.4, Malavasi 8.2 e 8.01, Ascari 9.1 e 9.2.

Osserva infine che il testo dell'emendamento 1.8 a sua firma ha tenuto conto delle istanze provenienti dalle diverse forze politiche.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello della relatrice, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.8 della relatrice, come riformulato. Invita inoltre i presentatori dell'emendamento Ascari 1.1 a valutare la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Gilda SPORTIELLO (M5S), pur manifestando apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a valutare un ordine del giorno di analogo contenuto, chiede che l'emendamento Ascari 1.1 venga comunque posto in votazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ascari 1.1, Quartini 1.2, Ascari 1.3, Zanella 1.4 e Ghio 1.5.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente,* avverte che il subemendamento 0.1.8.1 Lancellotta è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sportiello 0.1.8.2, Malavasi 0.1.8.9 e Marianna Ricciardi 0.1.8.3 e approva il subemendamento Malavasi 0.1.8.4, come riformulato *(vedi allegato 1)*, nonché il subemendamento Quartini 0.1.8.5 *(vedi allegato 1).* Respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Malavasi 0.1.8.6, Di Lauro 0.1.8.7 e Marianna Ricciardi 0.1.8.8.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.8 della relatrice, chiede chiarimenti in merito alle interlocuzioni intercorse con i gruppi di opposizione per la stesura del relativo testo.

Maria Rosaria CARFAGNA (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice,* sottolinea che l'emendamento riflette la sintesi di un confronto ampio e continuativo con le opposizioni, volto a preservare e rafforzare lo spirito unitario e collaborativo che ha caratterizzato il provvedimento fin dalla sua presentazione.

Gilda SPORTIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta al fine di procedere ad una più approfondita valutazione dei pareri espressi dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, nonché della nuova formulazione dell'emendamento 1.8 della relatrice.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente,* accede alla richiesta della deputata Sportiello e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.25.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente,* avverte che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.8 della relatrice discenderebbe la preclusione degli emendamenti Morgante 2.1, Ferrari 2.3, Malavasi 3.1, Marianna Ricciardi 3.2, Zanella 3.3, Ferrari 3.5, Zanella 3.6, Morgante 3.8, Ghio 3.9, Quartini 3.13, Malavasi 3.14 e 4.1, Marianna Ricciardi 4.2, Morgante 4.3, Di Biase 5.1, Zanella 5.2, Morgante 6.1, Malavasi 6.2 e 6.3, Morgante 6.4, Zanella 6.5, Malavasi 6.8, Ghio 7.1, Morgante 7.2, Ferrari 7.3, Zanella 7.4 e Ascari 9.1.

Avverte inoltre che, dall'eventuale approvazione del medesimo emendamento 1.8 della relatrice discenderebbe l'assorbimento degli emendamenti Forattini 2.2, limitatamente alla parte consequenziale, Marianna Ricciardi 2.7, Di Lauro 2.8, Zanella 3.7, Forattini 3.10, con riferimento alle parole: « sono conservati per un periodo non inferiore a cinque anni e », Zanella 3.11, Marianna Ricciardi 3.16, Ghio 3.19, Zanella 3.20, Malavasi 3.21, Malavasi 6.9 e Zanella 6.10.

La Commissione approva l'emendamento 1.8 della relatrice *(vedi allegato 1)* [1] e respinge l'emendamento Malavasi 1.6.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 1.7.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.7, nonché l'emendamento Forattini 2.2, per la parte non assorbita dall'emendamento 1.8 della relatrice.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.4.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 2.4 e Ghio 2.5.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.6

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 2.6 e Malavasi 2.9.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 2.10.

---

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 747 del 14 ottobre 2026.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 2.10 e Ferrari 2.11.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 3.4.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.4 e Forattini 3.10, per la parte non assorbita dall'emendamento 1.8 della relatrice.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Zanella 3.12 e 3.15.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.12 e 3.15, Ferrari 3.17 e Malavasi 3.18.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 3.22.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.22 e Di Biase 4.4.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zanella 4.5.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 4.5, Di Lauro 6.6, Ghio 6.7, Marianna Ricciardi 6.11, Ghio 6.12, Ferrari 6.13, Malavasi 8.2, nonché l'articolo aggiuntivo Malavasi 8.01 e l'emendamento Ascari 9.2.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo della proposta di legge, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il testo del disegno di legge, modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Al riguardo, comunica che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VII, XI e XIV. Avverte che la II Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni e che la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e una condizione.

Avverte quindi che la relatrice ha presentato gli emendamenti 3.200 e 9.5 *(vedi allegato 3)*, volti a recepire le condizioni contenute nel parere della V Commissione.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 3.200 e 9.5 a sua firma.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.200 e 9.5 della relatrice.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.200 e 9.5 della relatrice *(vedi allegato 3)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame nonché a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00334 Schifone: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

7-00413 Girelli: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

7-00417 Marianna Ricciardi: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00113, 8-00114 e 8-00115).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 23 settembre 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni Girelli 7-00413 e Marianna Ricciardi 7-00417, che saranno discusse congiuntamente alla risoluzione a prima firma della deputata Schifone, in quanto vertenti sulla stessa materia.

Non essendovi richieste di intervento, dà la parola al rappresentante del Governo al fine di esprimere le sue valutazioni sulle risoluzioni in oggetto.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in relazione alla risoluzione Schifone 7-00334, esprime parere favorevole sulle premesse e parere favorevole sul primo impegno; esprime inoltre parere favorevole sul secondo impegno, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Relativamente alla risoluzione Girelli 7-00413, esprime parere favorevole su tutte le premesse e sugli impegni primo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e decimo, esprime inoltre parere favorevole sugli impegni secondo, quinto, undicesimo e dodicesimo, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*. Esprime invece parere contrario in relazione al nono impegno.

Relativamente alla risoluzione Marianna Ricciardi 7-00417, esprime parere favorevole su tutte le premesse e sugli impegni primo, secondo, quarto e sesto; esprime inoltre parere favorevole sui restanti impegni, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Marta SCHIFONE (FDI) accoglie la proposta di riformulazione della risoluzione 7-00334 a sua prima firma avanzata dalla rappresentante del Governo.

La Commissione approva la risoluzione Schifone 7-00334, come riformulata *(vedi allegato 4)*.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), in qualità di primo firmatario della risoluzione 7-00413, accoglie le proposte di riformulazione avanzate dalla rappresentante del Governo. Chiede che rispetto al nono impegno della risoluzione, concernente l'inserimento nei LEA delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione visiva, si proceda a una votazione per parti separate.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la risoluzione Girelli 7-00413 sarà posta in votazione per parti separate, procedendo dapprima alla votazione delle premesse e degli impegni dal primo all'ottavo, nonché degli impegni decimo, undicesimo e dodicesimo e, successivamente, alla votazione del nono impegno.

La Commissione, con distinte votazioni, approva dapprima le premesse e gli impegni dal primo all'ottavo, nonché gli impegni decimo, undicesimo e dodicesimo, come

riformulati, e, quindi, respinge il nono impegno della medesima risoluzione *(vedi allegato 5)*.

Marianna RICCIARDI (M5S) accoglie le proposte di riformulazione della risoluzione 7-00417 a sua prima firma avanzata dalla rappresentante del Governo.

La Commissione approva la risoluzione 7-00417 Marianna Ricciardi, come riformulata *(vedi allegato 6)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito della loro approvazione in un nuovo testo, le risoluzioni 7-00334 Schifone, 7-00413 Girelli e 7-00417 Marianna Ricciardi assumono, rispettivamente, i numeri 8-00113, 8-00114 e 8-00115.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI, indi del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) è lo strumento che, in attesa della riforma del quadro della normativa contabile, sostituisce, potenziandolo, il contenuto informativo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Il DPFP costituisce l'atto propedeutico alla presentazione della manovra finanziaria valida per il successivo triennio (in questo caso, il periodo 2027-2029).

Con riferimento al DPFP 2026, trasmesso dal Governo alle Camere lo scorso 2 ottobre, rinviando per tutti gli aspetti di carattere generale alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, fa presente che, nello scenario tendenziale, la previsione di crescita del PIL reale per il 2026 dovrebbe raggiungere l'1 per cento, lo 0,8 per cento per l'anno 2027, lo 0,9 per cento per l'anno 2028 e lo 0,8 per cento per l'anno 2029.

Riguardo alle materie di interesse della nostra Commissione, segnala anzitutto che, in tema di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, vengono ricordati alcuni interventi significativi messi a punto negli ultimi anni, facendo leva sulle iniziative del PNRR. In particolare si segnalano: l'integrazione tra Ospedale e territorio – con la definizione di *standard* per le strutture di prossimità; la sottoscrizione dell'Accordo Collettivo Nazionale stralcio diretto a garantire la presenza nelle Case di comunità dei medici di medicina generale; gli investimenti per la transizione digitale del SSN e, tra essi, il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il Documento si sofferma, inoltre, sul rafforzamento dell'offerta sanitaria e dell'assistenza territoriale – mediante l'aggiornamento del LEA e l'erogazione delle risorse a favore delle regioni per il potenziamento dell'assistenza territoriale e dell'edilizia sanitaria –, nonché sul rafforzamento delle competenze e sulla valorizzazione del personale sanitario e sulla prosecuzione del potenziamento del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria e di valutazione delle *performance* dell'assistenza sanitaria regionale.

Fa inoltre presente, con riguardo alla sanità integrativa, che il Documento segnala l'attivazione del « Cruscotto » dei fondi sanitari integrativi, dedicando altresì ampio spazio al nuovo Piano Nazionale Liste di Attesa (PNLA 2026-2028).

Il DPFP riporta, quindi, gli interventi più importanti adottati dal Governo per rafforzare il sistema e le risorse per la rete di protezione e inclusione sociale e le misure di contrasto della povertà.

Tra le misure di contrasto alla povertà, si evidenzia l'estensione della platea dei

soggetti beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e il rinnovo della Carta « Dedicata a te », per sostenere i nuclei familiari a basso reddito nelle spese alimentari di prima necessità. Fa presente che quest'ultimo intervento coinvolge circa un milione e 180 mila famiglie e si avvale di convenzioni stipulate con i principali marchi della grande distribuzione organizzata per garantire sconti dedicati sui prodotti acquistati.

Il Documento riporta, inoltre, le iniziative adottate per la promozione dell'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

La prima misura richiamata è il Terzo Piano d'Azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità, il quale individua una serie di interventi finalizzati al rafforzamento dei meccanismi di tutela e di monitoraggio.

Il Documento riporta, altresì, ulteriori misure a sostegno della promozione dell'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità, tra cui il completamento, entro il 30 giugno 2026, dell'investimento 1.3, della Missione M1C3 del PNRR, che stanziava nel suo complesso 300 milioni di euro e che ha portato a 748 interventi volti alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi.

Il Documento ricorda, inoltre, il Piano d'Azione Nazionale per l'Economia Sociale, volto a individuare i soggetti riconducibili all'economia sociale nell'ordinamento nazionale, in particolare gli enti del Terzo settore, il movimento cooperativo, lo sport dilettantistico e gli enti religiosi. Il Piano delinea anche le linee di intervento pubblico dirette a favorire la crescita degli enti appartenenti all'economia sociale.

In relazione ai servizi per la prima infanzia e alle misure di supporto alle famiglie, il Documento sottolinea il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, con la creazione di oltre 153 mila posti nella fascia 0-6 anni, con investimenti che hanno interessato circa 3.000 strutture.

Il Governo evidenzia inoltre che, in aggiunta all'ampliamento dei servizi per la prima infanzia, ha proseguito il suo impegno per l'attuazione di una strategia integrata a supporto delle famiglie e della natalità, che si fonda su due tipologie di interventi: misure di conciliazione tra vita familiare e lavorativa e potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e del sostegno all'adozione.

Per quanto concerne le azioni a sostegno dei territori, si sottolinea l'adozione delle seguenti misure: la previsione di un finanziamento strutturale di 60 milioni di euro, per l'ampliamento dell'offerta di servizi socioeducativi territoriali a favore dei minori da parte dei comuni; l'attribuzione alle regioni nel 2026 di risorse di importo pari a 35 milioni di euro, nell'ambito del Fondo per le politiche della famiglia, per il potenziamento dei Centri per la famiglia; la pubblicazione dell'Avviso pubblico tramite cui si dà operatività ai fondi destinati alle iniziative per il rafforzamento dei servizi di prossimità e delle opportunità di istruzione, sociali e relazionali in favore delle famiglie nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il Documento evidenzia, inoltre, che sono stati assegnati contributi economici straordinari, per un importo complessivo pari a oltre 6,7 milioni di euro, per supportare le famiglie impegnate nei percorsi di adozione internazionale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 7)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che sono state presentate due proposte alternative di parere, rispettivamente dal gruppo Movimento 5 Stelle *(vedi allegato 8)* e dal Partito Democratico *(vedi allegato 9)*. Avverte che le predette proposte alternative di parere saranno poste in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere del relatore.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, che si esprime in senso contrario sul Documento, soffermandosi sulle evidenti criticità negli interventi dell'Esecutivo in materia sanitaria e sociale.

Marianna RICCIARDI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega

Malavasi, illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo evidenziandone in particolare alcuni aspetti.

Evidenzia innanzitutto come l'occupazione, pur raggiungendo il livello di 24,4 milioni di occupati, non possa essere utilizzata come unico indicatore della solidità della crescita poiché un numero maggiore di occupati non significano automaticamente più produttività, migliori salari o maggiore benessere, soprattutto in presenza di una dinamica salariale che negli ultimi anni ha subito pesantemente l'effetto dell'inflazione e di un mercato del lavoro caratterizzato da forti differenze territoriali e qualitative.

Aggiunge poi che, mentre il Governo rivendica la crescita dell'occupazione e del PIL, milioni di famiglie continuano a confrontarsi con un costo della vita strutturalmente più elevato, con particolare impatto sui redditi medio-bassi.

Tale elemento è particolarmente rilevante per le politiche sanitarie e sociali, perché l'aumento del costo delle prestazioni, dei farmaci, dell'energia e dei servizi essenziali può tradursi direttamente in maggiore rinuncia alle cure e maggiore disuguaglianza nell'accesso ai servizi.

Rileva, quindi, come il quadro di finanza pubblica non appaia tale da offrire margini di manovra per migliorare tale situazione, evidenziando come i valori relativi alla spesa sanitaria e al PIL, emergenti dal documento in esame, appaiono difficilmente compatibili con l'esigenza di finanziare contemporaneamente il rinnovo dei contratti del personale, il rafforzamento dell'assistenza territoriale, il superamento delle liste d'attesa, l'invecchiamento della popolazione, la cronicità, la non autosufficienza, l'innovazione tecnologica e il progressivo ampliamento dei bisogni sanitari.

Sottolinea, inoltre, come l'aumento nominale della spesa sanitaria deve essere valutato alla luce dell'inflazione, dell'aumento dei costi energetici, dei prezzi dei beni e servizi sanitari, dell'innovazione tecnologica e farmaceutica e, soprattutto, dei costi necessari per recuperare il potere d'acquisto e rendere nuovamente competitivo il lavoro nel Servizio sanitario nazionale, avendo ben chiaro il presupposto che l'incremento nominale previsto dal Documento all'esame non può essere automaticamente tradotto in un corrispondente aumento della capacità reale di erogare servizi.

Evidenzia dunque come sia fuorviante presentare i 160 miliardi del 2029 come una svolta storica per il Servizio sanitario nazionale quando, nello stesso periodo, la quota di PIL destinata alla sanità rimane sostanzialmente invariata.

Rileva inoltre come particolarmente grave continui ad essere il problema delle liste d'attesa, che deve essere affrontato non solo attraverso il monitoraggio della domanda e dell'offerta ma anche intervenendo sulla capacità produttiva del Servizio sanitario pubblico.

Sottolinea, inoltre, come il Governo dovrebbe individuare una strategia nazionale di attrattività e permanenza nel SSN, considerato il fenomeno – particolarmente significativo negli ultimi anni – delle dimissioni volontarie dei medici.

Fa presente, infine, che, anche sul versante delle politiche sociali, il Documento appare privo di una strategia realmente strutturale laddove le prestazioni sociali raggiungono circa 471 miliardi di euro, ma la componente largamente prevalente è rappresentata dalla spesa pensionistica, mentre le politiche di contrasto alla povertà, inclusione sociale, non autosufficienza, sostegno alle famiglie e disabilità continuano a essere caratterizzate da una forte frammentazione.

Conclude, quindi, evidenziando come le scelte di un Governo in materia sanitaria dovrebbero essere finalizzate a realizzare un Servizio sanitario nazionale pubblico universale, finanziato adeguatamente dalla fiscalità generale e progressiva, e non un sistema progressivamente diviso tra chi può attendere e chi può pagare per non attendere, aumentando le disuguaglianze nell'accesso ai servizi.

Esprime, pertanto, parere contrario sulla proposta di parere del relatore.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo

sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come le politiche sanitarie richiedano una visione meno ideologica e una maggiore capacità di prestare attenzione ai dati reali.

Evidenzia come non possano essere disconosciuti i risultati positivi raggiunti da questo Governo in ambito sociale e sanitario, riferendosi innanzitutto alla presenza di medici di medicina generale nelle Case di comunità, che la sottoscrizione dell'Accordo Collettivo Nazionale stralcio mira a garantire.

Evidenzia inoltre come, proprio in data odierna, l'Aran e le Organizzazioni sindacali dell'area sanità abbiano sottoscritto l'ipotesi di contratto relativo al triennio 2025-2027, che si rivolge ad oltre 137.000 dirigenti, caratterizzandosi per una serie di novità normative, tra cui un aumento retributivo medio a regime che raggiunge i 560 euro mensili per tredici mensilità.

Sottolinea inoltre, come nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate in Italia dal Servizio sanitario nazionale siano state quasi 15 milioni, contro le 13 milioni dello scorso anno, a dimostrazione del fatto che vi è stato un aumento significativo di risposta alle prestazioni sanitarie da parte del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei cittadini.

Ricorda infine che, dal primo gennaio del 2027, il decreto legislativo n. 62 del 2024 diventerà operativo in tutto il Paese – e non più solo sperimentale – portando alla piena operatività dei Punti Unici di Accesso (PUA) e facendo di essi una delle porte d'accesso territoriali fondamentali per la raccolta delle istanze e l'orientamento delle persone con disabilità verso il percorso di vita personalizzato.

Pur rilevando quindi le fisiologiche difficoltà derivanti anche alla situazione geopolitica internazionale, conclude evidenziando come questo Governo e questa maggioranza abbiano voluto investire fortemente sulle politiche sociali e sanitarie, introducendo nel sistema sanitario risorse che consentono oggi di poter guardare al futuro con speranza.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, osserva come gli interventi dei colleghi di opposizione non sembrino caratterizzati da un approccio costruttivo, non tenendo conto degli innegabili progressi registrati negli ultimi anni in materia sociale e sanitaria.

Sottolinea, in particolare, come con la presenza di medici di medicina generale nelle Case di comunità si sia realizzato un modello organizzativo che rende concreta l'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento, e come anche il tema delle liste d'attesa sia stato affrontato da questo Governo in modo molto serio e puntuale.

Conclude, quindi, sottolineando la volontà del Governo di considerare prioritario il potenziamento degli interventi in materia sanitaria e sociale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 7)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che risultano conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi Movimento 5 Stelle e Partito democratico.

Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro, il disegno di legge C. 3076, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di protezione civile.

Il provvedimento consta di 8 articoli suddivisi in due Capi: il Capo I reca disposizioni relative alla sezione contrattuale del personale di protezione civile, mentre il Capo II disciplina la responsabilità delle autorità, del personale e dei volontari di protezione civile e disposizioni finanziarie.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali, sono istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo princìpi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente il trattamento economico e giuridico del personale non dirigenziale di protezione civile, mentre gli articoli 4 e 5 disciplinano il trattamento economico e giuridico del personale dirigenziale di protezione civile.

In relazione ai profili di interesse per la XII Commissione, fa presente che i richiamati articoli 3 e 5 prevedono che al personale dirigenziale e non dirigenziale sia garantita, tra le altre, la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali.

L'articolo 6 inserisce nel Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, i nuovi articoli 42-*bis* e 42-*ter*, recanti rispettivamente disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività.

In particolare, il nuovo articolo 42-*ter* – come modificato dal Senato – esclude la punibilità, in caso di reati colposi commessi nell'esercizio delle attività di protezione civile, qualora siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida previste dall'articolo 42-*bis* o, in loro mancanza, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni o le buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

La causa di esclusione della punibilità si applica solo qualora i fatti siano stati posti in essere dai soggetti definiti al comma 2 del medesimo articolo 42-*ter,* che individua tre distinte categorie di soggetti che operano nel sistema di protezione civile: le autorità di protezione civile, gli operatori di protezione civile e i volontari di protezione civile.

Per quanto di interesse della XII Commissione, segnala che il citato comma 2 dell'articolo 42-*ter* stabilisce che la figura del volontario di protezione civile comprende, tra gli altri, gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, alle reti associative e agli altri enti del Terzo settore, come i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, a condizione che siano iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Il comma 3 del citato articolo 42-*ter*, nel testo approvato dal Senato, stabilisce, inoltre, che il volontario risponde dei reati colposi esclusivamente in caso di colpa grave.

L'articolo 7 – introdotto nel corso dell'esame del Senato – stabilisce che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere una relazione sull'attuazione del presente provvedimento con cadenza biennale.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 10)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

C. 2908, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo ROSSO (FDI) *relatore*, fa presente che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 2908, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane, e l'abbinata proposta di legge C. 2913.

Il provvedimento, che consta di 18 articoli, all'articolo 1 descrive la finalità della proposta di legge. La stessa viene ricollegata alla necessità di garantire il diritto ad una corretta informazione in favore del consumatore, valorizzando in particolare il pane fresco italiano. Per tale scopo sono introdotte le disposizioni del provvedimento in esame, relative alla produzione e alla vendita del pane.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, tra cui quella di « pane », nonché le denominazioni integrative alla suddetta definizione, specificando cosa si intenda per « pane fresco », « pane di pasta madre » e « pane con pasta madre ». Si introducono inoltre sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'articolo 3 disciplina le denominazioni da attribuire al pane conformemente alle farine utilizzate nella sua produzione, l'articolo 4 prevede un elenco di sostanze che è consentito usare per produrre il pane in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 2, mentre l'articolo 5 reca la definizione di « grissino ».

L'articolo 6 reca la definizione di « prodotto intermedio di panificazione », mentre l'articolo 7 reca disposizioni in materia di pane conservato o a durabilità prolungata.

Gli articoli 8 e 9 recano rispettivamente disposizioni in materia di prodotti per la lievitazione utilizzabili nella panificazione ed in materia di utilizzo di pasta madre essiccata.

L'articolo 10 prevede che tutte le tipologie di pane presenti negli elenchi regionali e in quello nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali e ottenute nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, possono essere denominate « pane fresco tradizionale », compatibilmente con la normativa europea in materia.

L'articolo 11 reca disposizioni relative alla definizione di panificio, alle modalità di vendita del pane e di trasporto del pane.

Fa presente, per quanto di interesse della XII Commissione, che la disposizione in esame prevede la facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

L'articolo 12 prevede che sono ritenuti compatibili con le disposizioni del presente provvedimento i prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia, o provenienti e legalmente commercializzati dalle Parti stipulanti l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), mentre l'articolo 13 prevede che il pane fatto con materie prime di origine italiana e interamente realizzato in Italia può avvalersi dell'indicazione « *made in Italy* 100 per cento » ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009.

L'articolo 14 istituisce la Festa del pane allo scopo di valorizzare il ruolo culturale e tradizionale in Italia di questo alimento.

L'articolo 15 prevede che le regioni debbano adeguare la propria legislazione per renderla coerente con i princìpi stabiliti dalla nuova normativa nazionale.

L'articolo 16 dispone l'abrogazione di diverse norme previgenti e introduce ulteriori norme di coordinamento.

L'articolo 17 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 18 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 11)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.
C. 2715 Carfagna.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale, capoverso Art. 4, comma 1, sostituire le parole: cinque giorni *con le seguenti:* quattro giorni

0.1.8.4. *(Nuova formulazione)* Malavasi.

All'emendamento 1.8 della Relatrice, parte consequenziale, capoverso « Art. 4 », comma 1, dopo la parola: trasmette *aggiungere le seguenti:* all'orfano e, ove minorenne,.

0.1.8.5. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, sostituire le parole: della legge 11 gennaio 2018, n. 4, e del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 *con le seguenti:* dell'articolo 316, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

Conseguentemente:

all'articolo 2,

a) al comma 1, sostituire le parole: Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Ministero della giustizia.

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: Il Registro raccoglie e aggiorna in modo continuativo le informazioni relative agli *con le seguenti*: Nel Registro sono raccolte e aggiornate tempestivamente le informazioni inerenti i dati identificativi degli;

c) al comma 3, sopprimere le parole: e la corretta attivazione delle segnalazioni;

d) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le campagne di cui al primo periodo sono attuate con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza dei soggetti interessati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8.

e) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2027 e di 460.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Fermo quanto previsto dal primo periodo, le campagne informative di cui al comma 3 sono realizzate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti a tal fine destinati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

all'articolo 3,

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Gli uffici giudiziari comunicano al Ministero della giustizia i dati di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli orfani di crimini domestici e di femminicidio di cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i tempi, le modalità e le procedure per la comunicazione dei dati di cui al presente comma;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sostituire le parole: con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, entro novanta giorni *con le seguenti:* con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del-

l'interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis*. La Scuola Superiore della Magistratura promuove e organizza la formazione per il personale appartenente alla magistratura coinvolto nelle procedure di segnalazione di cui al comma 1;

e) al comma 4, sostituire le parole: le fondazioni e gli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *con le seguenti*: le amministrazioni e gli enti pubblici competenti all'erogazione dei servizi e delle misure di sostegno.

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Informazione immediata alle vittime e ai tutori)

1. Entro cinque giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale per i delitti indicati all'articolo 1, il competente procuratore della Repubblica trasmette al tutore o affidatario dell'orfano e ai servizi sociali competenti per territorio un documento informativo unificato, redatto in linguaggio accessibile e multilingue, disponibile in formato cartaceo e digitale, contenente le modalità di accesso a:

a) alle misure di tutela previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e a quelle erogate dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b) al patrocinio a spese dello Stato, previsto dalla parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

sopprimere l'articolo 5;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.

(Presa in carico da parte dei servizi sociali)

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, i servizi sociali competenti per territorio attivano tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, le procedure per la presa in carico dell'orfano.

2. All'esito delle valutazioni di loro competenza, i servizi sociali redigono un progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) che può comprendere il supporto psicologico, educativo, sociale e scolastico e prevedere le necessarie integrazioni con le attività di assistenza sanitaria nonché l'eventuale sostegno abitativo. Nell'ambito del PIAT è altresì individuato un referente responsabile del coordinamento degli interventi, della definizione degli obiettivi assistenziali e del monitoraggio periodico dello stato di attuazione del progetto medesimo. Il PIAT è elaborato in forma multidisciplinare con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore ed è aggiornato almeno ogni sei mesi ovvero entro un termine più breve nei casi di particolare urgenza e fragilità.

3. Nell'ambito della presa in carico di cui al comma 1, i servizi sociali operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, con le aziende sanitarie locali, con il tribunale per i minorenni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore operanti nel settore della tutela dei minori, del supporto psicologico e del contrasto della violenza domestica, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'integrazione degli interventi e l'adeguata protezione del soggetto interessato.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del PIAT nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 8,

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* L'accesso ai dati personali contenuti nel Registro è limitato, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ai soli soggetti istituzionali deputati alla realizzazione di misure di protezione e assistenza del singolo, nei limiti delle sole informazioni effettivamente necessarie a tal fine. L'accesso a fini statistici è limitato a dati aggregati o, comunque, inidonei a consentire la reidentificazione dell'interessato.

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-*bis*. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti altresì le categorie di dati personali contenute nel Registro, i tempi di conservazione dei dati medesimi, distinti in base ai fini perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le modalità di accesso selettivo al Registro in base alle necessità inerenti al ruolo svolto dal soggetto che vi accede, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e le misure di sicurezza adottate, adeguate al livello di rischio connesso al trattamento;

sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 1.250.000 euro per l'anno 2027 e a 460.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.8. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ALLEGATO 2

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.
C. 2715 Carfagna.

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1.8 DELLA RELATRICE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: della legge 11 gennaio 2018, n. 4, e del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 *con le seguenti:* dell'articolo 316, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

Conseguentemente:

all'articolo 2,

a) al comma 1, sostituire le parole: Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Ministero della giustizia.

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: Il Registro raccoglie e aggiorna in modo continuativo le informazioni relative agli *con le seguenti*: Nel Registro sono raccolte e aggiornate tempestivamente le informazioni inerenti i dati identificativi degli;

c) al comma 3, sopprimere le parole: e la corretta attivazione delle segnalazioni;

d) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le campagne di cui al primo periodo sono attuate con modalità idonee a salvaguardare la riservatezza dei soggetti interessati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8.

e) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2027 e di 460.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Fermo quanto previsto dal primo periodo, le campagne informative di cui al comma 3 sono realizzate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti a tal fine destinati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

all'articolo 3,

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Gli uffici giudiziari comunicano al Ministero della giustizia i dati di cui all'articolo 2, comma 2, relativi agli orfani di crimini domestici e di femminicidio di cui all'articolo 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i tempi, le modalità e le procedure per la comunicazione dei dati di cui al presente comma;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sostituire le parole: con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, entro novanta giorni *con le seguenti:* con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-*bis*. La Scuola Superiore della Magistratura promuove e organizza la formazione per il personale appartenente alla magistratura coinvolto nelle procedure di segnalazione di cui al comma 1;

e) al comma 4, sostituire le parole: le fondazioni e gli enti del Terzo settore,

iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *con le seguenti*: le amministrazioni e gli enti pubblici competenti all'erogazione dei servizi e delle misure di sostegno.

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Informazione immediata alle vittime e ai tutori)

1. Entro cinque giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale per i delitti indicati all'articolo 1, il competente procuratore della Repubblica trasmette al tutore o affidatario dell'orfano e ai servizi sociali competenti per territorio un documento informativo unificato, redatto in linguaggio accessibile e multilingue, disponibile in formato cartaceo e digitale, contenente le modalità di accesso a:

a) alle misure di tutela previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e a quelle erogate dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b) al patrocinio a spese dello Stato, previsto dalla parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

sopprimere l'articolo 5;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.

(Presa in carico da parte dei servizi sociali)

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, i servizi sociali competenti per territorio attivano tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, le procedure per la presa in carico dell'orfano.

2. All'esito delle valutazioni di loro competenza, i servizi sociali redigono un progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) che può comprendere il supporto psicologico, educativo, sociale e scolastico e prevedere le necessarie integrazioni con le attività di assistenza sanitaria nonché l'eventuale sostegno abitativo. Nell'ambito del PIAT è altresì individuato un referente responsabile del coordinamento degli interventi, della definizione degli obiettivi assistenziali e del monitoraggio periodico dello stato di attuazione del progetto medesimo. Il PIAT è elaborato in forma multidisciplinare con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore ed è aggiornato almeno ogni sei mesi ovvero entro un termine più breve nei casi di particolare urgenza e fragilità.

3. Nell'ambito della presa in carico di cui al comma 1, i servizi sociali operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, con le aziende sanitarie locali, con il tribunale per i minorenni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore operanti nel settore della tutela dei minori, del supporto psicologico e del contrasto della violenza domestica, al fine di garantire la continuità assistenziale, l'integrazione degli interventi e l'adeguata protezione del soggetto interessato.

4. Le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del PIAT nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 8,

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* L'accesso ai dati personali contenuti nel Registro è limitato, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ai soli soggetti istituzionali deputati alla realizzazione di misure di protezione e assistenza del singolo, nei limiti delle sole informazioni

effettivamente necessarie a tal fine. L'accesso a fini statistici è limitato a dati aggregati o, comunque, inidonei a consentire la reidentificazione dell'interessato.

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-*bis*. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti altresì le categorie di dati personali contenute nel Registro, i tempi di conservazione dei dati medesimi, distinti in base ai fini perseguiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le modalità di accesso selettivo al Registro in base alle necessità inerenti al ruolo svolto dal soggetto che vi accede, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e le misure di sicurezza adottate, adeguate al livello di rischio connesso al trattamento;

sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 1.250.000 euro per l'anno 2027 e a 460.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.8. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: numero degli operatori *aggiungere le seguenti*: in formazione

3.200. La Relatrice.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.5. La Relatrice.

ALLEGATO 4

7-00334 Schifone: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso che:

una buona vista è condizione fondamentale di salute e di autonomia personale;

la mancata prevenzione e l'accesso tardivo alle prestazioni oculistiche generano costi sociali e sanitari rilevanti, peggiorando la qualità della vita dei cittadini e incidendo sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri nel 2015, prevede 17 Obiettivi, i *Sustainable development goals* (SDGs), da raggiungere entro la fine di questo decennio. Questi obiettivi sono articolati in 169 *target* o traguardi, ad essi associati, che servono anche a verificarne l'avanzamento, da realizzare in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale;

ogni Paese deve definire una propria strategia di sviluppo sostenibile per raggiungere gli obiettivi fissati, comunicando i propri risultati ad un organismo (HLPF) che valuta i progressi e i risultati raggiunti;

i 17 obiettivi sono finalizzati a combattere l'ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costituire società pacifiche che rispettino i diritti umani; grande attenzione è rivolta, alla salute umana;

l'obiettivo 3, infatti, afferma: « Permettere a tutti di vivere in buona salute e promuovere lo stare bene di tutti ad ogni età »;

si evidenzia che il « *World Report on Vision* » dell'Oms (2019) ha rilevato che almeno un miliardo di persone nel mondo soffre di patologie oculari prevenibili o curabili;

in Italia il 77,1 per cento della popolazione dichiara di avere un difetto refrattivo o una malattia oculare, e i dati Censis (ottobre 2025) rilevano un ampio ricorso alla sanità privata, lunghe liste d'attesa nel pubblico e difficoltà economiche diffuse nell'accesso a cure e strumenti correttivi;

i dati evidenziano che i difetti visivi sono, numericamente, il più grande problema sanitario al mondo: secondo l'Oms oltre 3 milioni di italiani sono a rischio crescente di glaucoma, degenerazione maculare e retinopatia diabetica, soprattutto a causa dell'invecchiamento. A sua volta, quello di cataratta rimane l'intervento chirurgico in assoluto più prescritto e praticato;

per questi motivi, la Giornata mondiale della vista celebrata il 9 ottobre 2025 gode dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e rappresenta da anni un'azione di promozione per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della vista;

in occasione della settimana in cui si celebra la Giornata mondiale della vista 2025, il 9 ottobre, sono circa 100 le città italiane che, con le associazioni rappresentative del settore organizzano controlli oculistici gratuiti, distribuiscono opuscoli informativi, organizzano localmente incontri e conferenze divulgative;

in occasione della conferenza stampa al Ministero della salute lo scorso 2 ottobre 2025, organizzata da Fondazione Iapb Italia Ets – l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità alla presenza del Ministro Orazio Schillaci, il Ministro ha evidenziato tra l'altro che « Sta crescendo

la consapevolezza che la prevenzione non è un costo ma un investimento che si traduce, in una Nazione longeva come la nostra, in benefici di salute, economici e sociali – Per questo oltre a rilanciare il ruolo della prevenzione, lavoriamo con il Mef per aumentare le risorse. »;

la vista rappresenta un tema centrale e significativo soprattutto per l'impatto delle malattie visive e a fronte di un progressivo processo di deospedalizzazione sul territorio. Incrementi di malattie visive sono spesso causa di cattivi rendimenti scolastici tra le nuove generazioni e peggioramenti di rendimenti professionali e stili di vita per gli adulti. Inoltre, dalla crescita delle malattie che causano ipovisione e cecità dipendono l'autonomia, il benessere e l'autosufficienza di una popolazione sempre più anziana. Per tutte le fasce di età i costi sociali e personali delle malattie visive sono alti, soprattutto a confronto con i costi più contenuti della prevenzione che potrebbe prevenirne la maggior parte,

impegna il Governo:

a promuovere, d'intesa con le regioni, un Piano nazionale di prevenzione visiva, che assicuri *screening* regolari e uniformi su tutto il territorio, con particolare attenzione ai minori, agli anziani e alle fasce socialmente più fragili;

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, iniziative di competenza volte a potenziare l'offerta di prestazioni oculistiche nel Servizio sanitario nazionale, riducendo le liste d'attesa e garantendo un accesso equo alle cure e agli strumenti correttivi essenziali.

(8-00113) « Schifone, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Gabellone, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso ».

ALLEGATO 5

7-00413 Girelli: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso che:

la tutela della salute visiva costituisce una componente fondamentale del diritto universale alla salute e rappresenta una condizione essenziale per l'autonomia personale, la partecipazione alla vita sociale, l'accesso all'istruzione e al lavoro e il mantenimento di una soddisfacente qualità della vita in tutte le fasi dell'esistenza;

la vista, inoltre, svolge un ruolo determinante nello sviluppo cognitivo e relazionale durante l'infanzia, nell'apprendimento e nella formazione, nello svolgimento delle attività lavorative e nella conservazione dell'autonomia delle persone anziane;

la compromissione della capacità visiva, soprattutto quando non tempestivamente diagnosticata e adeguatamente trattata, può determinare conseguenze che vanno oltre la dimensione strettamente sanitaria, incidendo sulla mobilità, sulla sicurezza personale, sulle relazioni sociali e sulla possibilità di condurre una vita indipendente;

la salute visiva deve, pertanto, essere considerata una componente integrante delle politiche di prevenzione e promozione della salute, superando un approccio prevalentemente orientato alla gestione delle patologie già manifeste e favorendo interventi capaci di accompagnare le persone lungo l'intero arco della vita;

l'Assemblea mondiale della sanità ha adottato, nel maggio 2021, due obiettivi globali da raggiungere entro il 2030, relativi all'incremento di 40 punti percentuali della copertura effettiva della correzione dei difetti refrattivi e di 30 punti percentuali della copertura effettiva della chirurgia della cataratta, richiamando la necessità di considerare congiuntamente l'accesso alle prestazioni e la qualità dell'assistenza erogata;

il rapporto dell'Oms *Report of the 2030 targets on effective coverage of eye care*, pubblicato nell'ottobre 2022, sottolinea l'importanza di monitorare non soltanto la disponibilità e la diffusione delle prestazioni sanitarie, ma anche la loro effettiva capacità di rispondere ai bisogni di salute della popolazione, introducendo indicatori che tengono conto della qualità degli interventi e dei risultati conseguiti;

il rapporto dell'Oms *World report on social determinants of health equity*, pubblicato il 6 maggio 2025, ha, invece, fatto esplicito riferimento all'influenza delle condizioni economiche, sociali e territoriali sulla salute delle persone e sulla necessità di intervenire sulle cause delle disuguaglianze, evidenziando altresì come la pandemia di COVID-19 abbia aggravato situazioni di fragilità e disparità già esistenti;

sempre Oms il 10 febbraio 2026, ha valutato in almeno 2,2 miliardi le persone nel mondo che presentano una compromissione della visione da vicino o da lontano e, che per almeno un miliardo di esse, tale compromissione avrebbe potuto essere prevenuta oppure non ha ancora ricevuto un trattamento adeguato, evidenziando tra l'altro che la metà delle persone che necessitano di un intervento chirurgico per cataratta nel mondo non vi ha accesso, confermando come la disponibilità di strumenti diagnostici e terapeutici non sia, di per sé, sufficiente a garantire l'effettiva tutela della salute visiva e ha formulato raccomandazioni per migliorare la qualità dell'assistenza nelle fasi preoperatoria, operatoria e postoperatoria della chirurgia della cataratta, confermando l'importanza di considerare l'intero percorso assistenziale e non soltanto l'esecuzione dell'intervento;

per quel che riguarda il nostro Paese, il progressivo invecchiamento della popolazione italiana comporta una crescente necessità di interventi di prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione delle patologie oculari correlate all'età, rendendo indispensabile un'adeguata programmazione dei servizi sanitari con anche competenze specialistiche, percorsi diagnostici e terapeutici appropriati per quel che riguarda le patologie oculari rare, ereditarie e degenerative;

la prevenzione della disabilità visiva richiede interventi differenziati in relazione all'età, alle condizioni di salute e ai fattori di rischio individuali, evitando approcci indifferenziati e privilegiando programmi fondati sulle evidenze scientifiche e sulle indicazioni delle società scientifiche;

l'esperienza della pandemia da COVID-19 ha evidenziato l'importanza di assicurare la continuità dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura anche nelle situazioni di emergenza sanitaria, richiamando l'attenzione sulla necessità di un'organizzazione dei servizi capace di rispondere tempestivamente ai bisogni delle persone e di tutelare coloro che presentano condizioni di maggiore fragilità;

tale esperienza ha altresì confermato la necessità di rafforzare la prevenzione, l'integrazione tra ospedale e territorio e la continuità della presa in carico, attraverso un'organizzazione dei servizi che tenga conto delle condizioni sociali, economiche e territoriali delle persone e sia in grado di garantire l'assistenza anche in presenza di situazioni straordinarie;

nell'ambito della salute visiva, tali esigenze assumono particolare rilevanza per le patologie croniche e degenerative che richiedono controlli periodici e trattamenti continuativi, per le quali il ritardo diagnostico o l'interruzione delle cure possono compromettere i risultati terapeutici e determinare conseguenze permanenti sulla capacità visiva e sull'autonomia personale;

la tutela della salute visiva deve iniziare fin dalla nascita, attraverso l'individuazione precoce delle patologie oculari congenite e delle condizioni che possono compromettere il normale sviluppo della funzione visiva;

durante l'infanzia e l'adolescenza, la tempestiva individuazione dei disturbi visivi assume particolare importanza anche per le conseguenze che tali condizioni possono determinare sui processi di apprendimento, sulla partecipazione alle attività scolastiche e sullo sviluppo delle relazioni sociali;

la prevenzione in età evolutiva richiede un'adeguata integrazione tra pediatri di libera scelta, servizi territoriali, specialisti in oftalmologia, ortottisti e altre figure professionali coinvolte nei percorsi di assistenza, nel rispetto delle rispettive competenze;

particolare attenzione deve essere riservata alle persone affette da patologie croniche, tra cui il diabete, per le quali il monitoraggio della salute oculare rappresenta una componente essenziale della presa in carico complessiva e della prevenzione delle complicanze;

fa la diffusione delle patologie oculari croniche e degenerative rende necessario assicurare non soltanto la diagnosi tempestiva, ma anche la continuità assistenziale, la regolarità dei controlli e l'accesso ai trattamenti secondo le indicazioni cliniche;

per alcune patologie retiniche, tra cui la degenerazione maculare neovascolare legata all'età e l'edema maculare diabetico, la disponibilità di trattamenti farmacologici ha modificato le possibilità terapeutiche, rendendo tuttavia indispensabile un'organizzazione dei servizi in grado di garantire la continuità delle somministrazioni e dei controlli in quanto l'interruzione o il ritardo dei trattamenti e dei controlli clinicamente necessari possono compromettere i risultati terapeutici e determinare conseguenze sulla capacità visiva, anche quando siano disponibili interventi efficaci;

la presa in carico delle persone affette da patologie oculari croniche deve pertanto prevedere percorsi assistenziali definiti, con tempi appropriati per le visite, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti e il monitoraggio successivo;

l'organizzazione dei servizi oftalmologici presenta differenze territoriali che pos-

sono incidere sull'accessibilità delle prestazioni, sulla continuità delle cure e sulla possibilità di ricevere trattamenti specialistici senza dover ricorrere alla mobilità sanitaria;

le liste d'attesa, la distanza dai centri specialistici, le difficoltà di trasporto e i costi direttamente sostenuti dalle persone e dalle famiglie possono costituire ostacoli all'accesso alle prestazioni, con particolare riferimento alle persone anziane, a quelle con disabilità, ai residenti nelle aree interne e a coloro che si trovano in condizioni di fragilità economica o sociale;

il ricorso a prestazioni sanitarie a pagamento, quando rappresenta l'unica possibilità di ottenere visite e accertamenti nei tempi clinicamente necessari, può determinare differenze nell'accesso alle cure legate alle condizioni economiche individuali, contraddicendo di fatto l'articolo 32 della Costituzione;

la tutela della salute visiva richiede un'organizzazione dell'assistenza capace di integrare ospedale e territorio, assicurando la collaborazione tra medicina generale, pediatria di libera scelta, servizi specialistici ambulatoriali, strutture ospedaliere e centri di riferimento con la presenza di servizi territoriali accessibili che renda più semplice l'individuazione precoce delle patologie, la gestione appropriata dei controlli periodici e l'orientamento delle persone verso i centri specialistici, riducendo il rischio di diagnosi tardive e di interruzioni dei percorsi assistenziali;

le innovazioni tecnologiche e diagnostiche, comprese le tecniche di acquisizione e trasmissione delle immagini retiniche e gli strumenti di telemedicina, possono contribuire a migliorare l'accessibilità dei servizi e il monitoraggio delle persone, purché siano impiegate secondo criteri di appropriatezza clinica, sicurezza e protezione dei dati personali;

l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell'analisi delle immagini oculari può offrire ulteriori opportunità nell'ambito di specifici percorsi diagnostici, ferma restando la necessità di validazione scientifica, supervisione professionale e definizione delle responsabilità cliniche;

l'introduzione delle innovazioni diagnostiche e terapeutiche deve essere accompagnata da un'adeguata valutazione delle tecnologie sanitarie, considerando non soltanto i costi, ma anche i benefici clinici, la qualità della vita, l'accessibilità dei trattamenti e il loro impatto sull'organizzazione dei servizi;

la legge 28 agosto 1997, n. 284, reca disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva, prevedendo interventi volti a promuovere la prevenzione delle patologie oculari e l'assistenza alle persone con disabilità visiva;

la medesima legge prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche inerenti alla prevenzione della cecità, all'educazione e alla riabilitazione visiva;

il Ministero della salute ha pubblicato, il 26 febbraio 2026, la relazione relativa alle attività svolte nell'anno 2023 dal Ministero stesso, dalla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, dal Polo nazionale dei servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva e dai centri regionali, trasmessa al Parlamento il 19 gennaio 2026;

la disponibilità di una rete di servizi e di strumenti di programmazione e monitoraggio rende necessario verificarne periodicamente l'effettiva capacità di rispondere ai bisogni delle persone, individuando gli interventi necessari per assicurare una maggiore omogeneità territoriale e un adeguato livello di accessibilità delle prestazioni;

la riabilitazione visiva costituisce una componente essenziale dell'assistenza alle persone con ipovisione e disabilità visiva, contribuendo al mantenimento delle capacità residue, dell'autonomia personale e della partecipazione alla vita sociale;

l'assistenza alle persone con disabilità visiva deve comprendere, accanto agli interventi sanitari e riabilitativi, l'accesso agli ausili appropriati, alle tecnologie assistive e ai servizi di sostegno necessari per favorire l'autonomia personale, considerando anche

le esigenze dei familiari e dei *caregiver*, favorendo percorsi di informazione, orientamento e sostegno;

particolare attenzione deve essere riservata alle persone anziane che presentano contemporaneamente compromissioni visive e altre condizioni di fragilità, per le quali la perdita della capacità visiva può contribuire a determinare isolamento sociale, difficoltà nella mobilità e una crescente necessità di assistenza;

una programmazione efficace delle politiche di tutela della vista richiede la disponibilità di informazioni omogenee e aggiornate sulla diffusione delle principali patologie oculari, sull'accesso alle prestazioni, sui tempi di attesa, sulla continuità dei trattamenti e sui risultati di salute conseguiti;

la valutazione dell'assistenza oftalmologica non può limitarsi alla rilevazione del numero delle prestazioni erogate o dei relativi costi, ma deve considerare anche la tempestività della diagnosi, l'appropriatezza dei percorsi, la continuità terapeutica, la prevenzione della perdita visiva evitabile e il mantenimento dell'autonomia delle persone;

la rinuncia o il rinvio delle prestazioni sanitarie per ragioni economiche, organizzative o territoriali costituisce un elemento che deve essere adeguatamente considerato nella valutazione dell'effettiva accessibilità dei servizi e della capacità del sistema sanitario di rispondere ai bisogni della popolazione;

il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle persone con disabilità visiva può contribuire a individuare i bisogni assistenziali non adeguatamente soddisfatti e a orientare le politiche sanitarie verso risultati concretamente rilevanti per la qualità della vita,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza per definire una strategia nazionale per la tutela della salute visiva, integrata con la programmazione sanitaria e con gli strumenti nazionali di prevenzione, che comprenda anche interventi di prevenzione, diagnosi precoce, cura, riabilitazione e sostegno all'autonomia personale, prevedendo obiettivi misurabili, modalità di attuazione e strumenti di verifica dei risultati conseguiti;

a promuovere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, programmi di prevenzione e diagnosi precoce delle principali patologie oculari, differenziati in relazione alle fasce di età, alle condizioni di salute e ai fattori di rischio, sulla base delle evidenze scientifiche, assicurando particolare attenzione alle persone che presentano maggiori rischi di sviluppare condizioni di compromissione visiva;

a rafforzare gli interventi di prevenzione e individuazione precoce delle patologie oculari in età neonatale, infantile e adolescenziale, favorendo l'integrazione tra pediatri di libera scelta, servizi territoriali, specialisti in oftalmologia, ortottisti e istituzioni scolastiche, e promuovendo iniziative di informazione rivolte alle famiglie e alla popolazione scolastica sull'importanza della salute visiva, dei controlli appropriati e delle corrette abitudini visive, anche con riferimento all'utilizzo consapevole dei dispositivi digitali;

a favorire l'integrazione della prevenzione e del monitoraggio delle complicanze oculari nei percorsi di presa in carico delle persone affette da patologie croniche, assicurando, sempre nell'ambito delle proprie competenze, il raccordo tra i diversi specialisti coinvolti, i medici di medicina generale e i servizi territoriali;

a valutare, d'intesa con le regioni e le province autonome e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative per rafforzare l'offerta pubblica di prestazioni oftalmologiche, anche attraverso un'adeguata programmazione del personale sanitario, delle dotazioni tecnologiche e delle attività ambulatoriali e ospedaliere, al fine di assicurare tempi di accesso coerenti con le necessità cliniche, ridurre le liste d'attesa e limitare il ricorso obbligato a prestazioni a pagamento;

a promuovere, anche d'intesa con le regioni, la definizione e l'attuazione omogenea di percorsi diagnostico-terapeutici assisten-

ziali per le principali patologie oculari croniche e degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare legata all'età, al glaucoma, alla retinopatia diabetica e alle altre patologie retiniche, assicurando la tempestività della diagnosi, l'appropriatezza degli interventi, la continuità della presa in carico e l'accesso ai trattamenti secondo le indicazioni cliniche;

ad adottare iniziative volte ad assicurare alle persone affette da patologie retiniche che necessitano di trattamenti periodici, comprese le terapie intravitreali, l'accesso tempestivo alle prestazioni e la continuità terapeutica, favorendo modelli organizzativi che riducano gli oneri assistenziali e logistici a carico delle persone e delle loro famiglie;

a promuovere il potenziamento dell'assistenza oftalmologica territoriale e il collegamento funzionale tra servizi di prossimità e centri specialistici ospedalieri, con particolare attenzione alle aree interne, montane e caratterizzate da una minore accessibilità dei servizi sanitari, favorendo, nell'ambito dei percorsi assistenziali appropriati, anche l'impiego delle tecnologie di telemedicina e degli strumenti digitali, nel rispetto dei requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati personali, garantendo accesso equo alle innovazioni diagnostiche e terapeutiche validate, favorendo l'aggiornamento delle dotazioni tecnologiche delle strutture pubbliche e la valutazione delle tecnologie sanitarie sulla base dei benefici clinici, della qualità della vita, dell'appropriatezza e della sostenibilità complessiva dei percorsi assistenziali;

a promuovere il rafforzamento e l'omogeneità territoriale dei servizi di riabilitazione visiva, anche attraverso la valorizzazione della rete prevista dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, assicurando percorsi personalizzati che favoriscano il recupero e il mantenimento delle capacità funzionali residue, l'autonomia personale e la partecipazione alla vita sociale, nonché l'integrazione con gli interventi sociosanitari, educativi e di sostegno alla disabilità e con le iniziative di informazione e orientamento rivolte alle persone e ai loro familiari;

a sviluppare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, anche in collaborazione con le regioni e avvalendosi delle strutture e dei sistemi informativi esistenti, strumenti omogenei di monitoraggio della salute visiva della popolazione e dell'assistenza oftalmologica, capaci di rilevare la diffusione delle principali patologie, l'accesso alle prestazioni, i tempi di attesa, la continuità dei trattamenti, i fenomeni di rinuncia o rinvio delle cure per ragioni economiche, organizzative o territoriali e i risultati conseguiti in termini di prevenzione della perdita visiva evitabile, mantenimento dell'autonomia personale e qualità della vita, favorendo il coinvolgimento delle società scientifiche e delle associazioni rappresentative dei pazienti e delle persone con disabilità visiva;

ad assicurare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e nel rispetto delle competenze regionali, l'individuazione delle risorse necessarie per l'attuazione della strategia nazionale per la tutela della salute visiva, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni assistenziali, di personale e di dotazioni tecnologiche, e a riferire periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sui risultati conseguiti e sulle misure adottate per ridurre le differenze territoriali e sociali nell'accesso alle prestazioni.

(8-00114) « Girelli, Malavasi, Ciani, Filippin, Furfaro ».

ALLEGATO 6

7-00417 Marianna Ricciardi: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso che:

la tutela della salute visiva costituisce una componente essenziale e inalienabile del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, rappresentando un fattore determinante per l'autonomia individuale, la partecipazione sociale, l'inclusione scolastica e lavorativa, nonché per il mantenimento dell'autosufficienza e della qualità della vita in ogni fase dell'esistenza;

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile individua all'obiettivo 3 il traguardo di « assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età », principio pienamente riaffermato dall'Assemblea mondiale della sanità attraverso il fissaggio degli obiettivi globali al 2030, che prevedono un incremento del 40 per cento della copertura effettiva della correzione dei difetti refrattivi e del 30 per cento per la chirurgia della cataratta, integrando la dimensione quantitativa dell'accesso con quella qualitativa delle cure;

il *World report on Vision* dell'Organizzazione mondiale della sanità e i successivi aggiornamenti stima in oltre 2,2 miliardi le persone affette da compromissione visiva a livelle globale, evidenziando che per almeno 1 miliardo di esse la perdita della vista avrebbe potuto essere evitata o non ha ancora ricevuto un trattamento adeguato, mentre la metà dei soggetti che necessitano di chirurgia della cataratta non vi ha effettivo accesso;

in Italia, la combinazione tra progressivo invecchiamento demografico ed evoluzione dei bisogni assistenziali delinea uno scenario in cui la tutela della vista si configura come una vera e propria priorità sanitaria e sociale; ben il 77,1 per cento della popolazione riferisce infatti di avere un difetto refrattivo o una malattia oculare e, secondo i dati della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche inerenti alla prevenzione della cecità, il 18,6 per cento dei cittadini sopra i 15 anni soffre di limitazioni visive di grado moderato o grave, quota che raggiunge il 41,9 per cento tra gli *over* 75;

la prevalenza delle patologie oculari nel nostro Paese registra volumi assistenziali imponenti: la cataratta rappresenta la prima voce chirurgica del Servizio sanitario nazionale con circa 600.000 interventi annui, affiancata dalla diffusione crescente di patologie cronico-degenerative e retiniche ad alto impatto socio-sanitario, tra cui:

a) glaucoma che colpisce oltre 1 milione di italiani (con un numero analogo di casi non ancora diagnosticati) ed è la principale causa di cecità irreversibile, con un'incidenza che raddoppia dopo i 40 anni;

b) degenerazione maculare legata all'età che interessa oltre 1 milione di soggetti ad alto rischio, ha una prevalenza del 4-6 per cento tra i 45 e i 60 anni e supera il 25 per cento tra gli *over* 80, costituendo la prima causa di ipovisione centrale;

c) retinopatia diabetica ed edema maculare che coinvolge più di 500.000 persone a rischio e rappresenta la causa primaria di ipovisione e cecità non congenita in età lavorativa (20-65 anni);

d) vizi refrattivi e miopia che registrano un *trend* in costante aumento soprattutto tra le nuove generazioni, in stretta correlazione con l'uso prolungato dei dispositivi digitali e la riduzione delle attività all'aperto;

sul fronte dell'organizzazione dei servizi si riscontrano severe criticità strutturali nell'oftalmologia pubblica, laddove i tempi medi di attesa per una prima visita oculistica o per accertamenti di secondo livello superano frequentemente i 100-120 giorni nelle aree ad alta densità abitativa fino a toccare i 180 giorni nelle regioni del Centro-Sud, costringendo oltre il 40 per cento dei pazienti a ricorrere alla sanità privata o in regime di *intramoenia* (*out-of-pocket*) per ottenere una diagnosi tempestiva;

tali barriere d'accesso provocano una quota compresa tra il 7 e il 9 per cento di rinuncia o rinvio delle cure tra i malati cronici per ragioni economiche o logistiche, percentuale che raddoppia per i residenti nelle aree interne o per i soggetti in condizioni di fragilità socio-economica, compromettendo la continuità terapeutica specialmente per le patologie retiniche che richiedono somministrazioni periodiche di farmaci intravitreali, laddove un ritardo nei cicli e nei controlli determina la perdita irreversibile della vista nel 35-40 per cento dei pazienti entro 12 mesi;

ciononostante, meno del 30 per cento delle strutture pubbliche dispone oggi di percorsi organizzativi idonei a garantire il rispetto rigido delle tempistiche cliniche;

la prevenzione e la presa in carico della disabilità visiva richiedono un approccio integrato lungo l'intero arco della vita tenuto conto che se in età pediatrica e scolastica lo *screening* precoce dell'ambliopia e dei difetti refrattivi incide direttamente sui processi di apprendimento e sullo sviluppo socio-relazionale, nell'età adulta e avanzata la diagnosi tempestiva contrasta l'isolamento sociale e il decadimento cognitivo associati all'ipovisione;

in questo contesto, iniziative come la Giornata mondiale della vista, celebrata sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e promossa dalla sezione italiana dell'*IAPB* (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) d'intesa con il Ministero della salute, dimostrano costantemente come gli interventi di prevenzione primaria e secondaria non costituiscano un mero costo assistenziale, bensì un investimento ad alto rendimento sanitario, sociale ed economico per l'intera collettività;

il quadro normativo italiano in materia di salute visiva ha il suo perno nella legge 28 agosto 1997, n. 284 (recante disposizioni per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva), integrata dal decreto ministeriale 18 dicembre 1997 (come modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 1999) sui requisiti strutturali dei centri, dall'accordo Stato-regioni del 20 maggio 2004 sulle attività riabilitative e dal riparto delle risorse, nonché dalla legge n. 291 del 2003 che ha istituito il Polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti (centro di riferimento Oms);

a tale architettura si sono aggiunti nel tempo ulteriori strumenti legislativi volti a sostenere l'accesso alle cure e la prevenzione, tra cui il Fondo per la tutela della vista istituito dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi 437-439) per l'erogazione del « *Bonus* Vista » alle famiglie a basso reddito, le risorse destinate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i progetti straordinari di *screening* mobile (« Vista in salute »), nonché le azioni strategiche delineate nel Piano Nazionale della prevenzione 2020-2025 e il supporto consultivo fornito al Ministero dal Comitato tecnico nazionale per la prevenzione della cecità;

dall'analisi dei dati ufficiali forniti dall'ultima Relazione al Parlamento presentata dal Ministero della salute (riferita all'anno 2023) emerge che i centri di riabilitazione visiva pubblici ed *ex lege* n. 284 del 1997 attivi sul territorio nazionale seguono complessivamente 24.699 pazienti (+8,8 per cento rispetto al 2022), di cui il 33,4 per cento minori, il 23,6 per cento adulti e il 43,1 per cento *over* 65, erogando prevalentemente prestazioni di addestramento all'uso degli ausili, orientamento, mobilità e recupero funzionale;

la medesima Relazione ministeriale evidenzia gravi ed insolute criticità strut-

turali, rappresentate in primo luogo dalla profonda disomogeneità territoriale nella rete dell'offerta: dei 51 centri regionali rilevati nel 2023, ben il 62 per cento risulta concentrato nelle regioni del Nord, penalizzando gravemente i cittadini del Centro-Sud e delle aree interne; ad essa si sommano la carenza diffusa di personale specializzato afferente ad *équipe* multidisciplinari (oculisti, ortottisti, psicologi e tiflologi), la difficoltà di trasmissione dei dati informativi da parte di alcune regioni per una corretta programmazione finanziaria, nonché la persistenza di disuguaglianze nell'accesso ai presìdi e alle tecnologie assistive più avanzate;

le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione dei servizi di cura, comprese le soluzioni di teleritina, la tele-riabilitazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale validati per l'analisi e lo *screening* automatizzato delle immagini retiniche, offrono un potenziale straordinario per decentralizzare l'assistenza, snellire le liste d'attesa e collegare i presìdi territoriali di prossimità con i centri ospedalieri e di ricerca di alta specializzazione, a condizione che la loro introduzione sia governata da rigorosi processi di valutazione delle tecnologie sanitarie (Hta), garanzie di sicurezza dei dati e costante supervisione clinica;

in conformità con le raccomandazioni e gli *standard* definiti dagli organismi internazionali, appare differibile e non più rinviabile un'evoluzione organizzativa dell'oftalmologia articolata strutturalmente su tre livelli integrati (*screening* e prevenzione primaria sul territorio; diagnosi, terapia e riabilitazione nei centri specializzati; alta formazione, ricerca e tele-medicina nei centri di riferimento nazionali), sostenuta da un'adeguata copertura finanziaria e da un reclutamento straordinario di personale;

risulta, pertanto, indispensabile rafforzare la rete dei servizi, valorizzando le sinergie tra la medicina generale, la pediatria di libera scelta, le strutture Iapb e il Polo nazionale, al fine di garantire un'effettiva equità territoriale nell'accesso alle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative e rimuovere ogni ostacolo all'esercizio pieno del diritto universale alla salute visiva,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta a definire, promuovere e dare piena attuazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a una Strategia e Piano nazionale per la salute visiva e la prevenzione della cecità, idonea a configurarsi come quadro di indirizzo strategico e programmatico unitario e da integrarsi sinergicamente con i piani regionali della prevenzione, individuando:

a) obiettivi prioritari e misurabili articolati per fasi di intervento (prevenzione primaria e secondaria, diagnosi precoce, trattamento tempestivo, riabilitazione visiva e mantenimento dell'autonomia);

b) cronoprogrammi attuativi e tempistiche stringenti per il raggiungimento dei *target* prefissati nell'arco del triennio di programmazione;

c) un *set* omogeneo di indicatori di processo e di esito, coerenti con gli *standard* definiti dalle strategie dell'Organizzazione mondiale della sanità (« *Vision* 2020 » e *World report on vision*), per il monitoraggio continuo dei risultati di salute conseguiti sul territorio nazionale;

a promuovere e implementare, in conformità con i princìpi di equità e universalità dell'accesso alle cure, programmi strutturati, continui e uniformi di *screening* visivo, differenziati in base al profilo di rischio e alla fascia d'età della popolazione *target*, assicurando nello specifico:

a) in età neonatale, pediatrica e scolastica, prevedendo il rafforzamento dei protocolli di diagnosi precoce delle patologie oculari congenite, delle anomalie dello sviluppo visivo, dell'ambliopia e dei

vizi di refrazione, da realizzarsi mediante un'integrazione operativa e multidisciplinare tra i pediatri di libera scelta, gli ortottisti assistenti di oftalmologia, i medici specialisti in oculistica e i medici di medicina generale, promuovendo contestualmente, d'intesa con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, campagne d'informazione ed educazione alla salute visiva rivolte agli studenti, ai docenti e alle famiglie per un uso corretto, bilanciato e consapevole dei dispositivi digitali e degli schermi retroilluminati;

b) nell'età adulta e avanzata, prevedendo la strutturazione di percorsi sistematici di prevenzione secondaria e di monitoraggio attivo delle alterazioni oculari e delle complicanze retiniche nelle persone affette da malattie cronico-degenerative, metaboliche e vascolari (con prioritaria attenzione alla retinopatia diabetica, all'edema maculare e alle maculopatie legate all'età), stabilendo modelli organizzativi che garantiscano il costante raccordo tra la medicina generale, le reti diabetologiche territoriali e i servizi specialistici di oftalmologia;

ad assumere iniziative di competenza volte a garantire in modo esplicito la permanenza dell'oftalmologia all'interno del Servizio sanitario nazionale, scongiurando il concreto rischio di una sua progressiva de-pubblicizzazione e privatizzazione di fatto, sul modello di quanto già avvenuto per l'assistenza odontoiatrica, assicurando l'effettiva erogazione pubblica e universale delle prestazioni oculistiche di prevenzione, diagnosi, cura e chirurgia e adottando le misure necessarie per potenziare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, l'offerta pubblica di prestazioni oculistiche e chirurgiche all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa e contrastare la mobilità passiva e il ricorso obbligato alle prestazioni private *out-of-pocket*, provvedendo in particolare:

a) alla definizione del fabbisogno reale e alla programmazione del personale sanitario, con prioritario riferimento alla figura professionale del medico oculista e dell'ortottista assistente di oftalmologia, incentivando la copertura delle dotazioni organiche negli ambulatori territoriali e nelle strutture ospedaliere;

b) all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologico del parco apparecchiature diagnostiche e chirurgiche in dotazione alle strutture pubbliche, con specifico riferimento alla strumentazione di tomografia a coerenza ottica, angiografia e chirurgia del segmento anteriore e posteriore;

c) alla riorganizzazione dell'attività ambulatoriale e delle sedute chirurgiche per la patologia della cataratta e per la gestione del glaucoma, favorendo percorsi trasparenti di prioritarizzazione degli accessi in relazione al quadro clinico e all'urgenza differibile;

a favorire, anche attraverso l'emanazione di linee d'indirizzo nazionali elaborate con il supporto dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche di settore, l'adozione omogenea in tutte le regioni di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali specificamente dedicati alle principali patologie oculari croniche, progressive ed invalidanti (glaucoma, degenerazione maculare legata all'età, retinopatia diabetica e maculopatie miopiche e vascolari), definendo *standard* organizzativi minimi ed uniformi diretti a stabilire:

a) tempistiche cliniche appropriate e differenziate per la presa in carico, l'esecuzione degli esami strumentali di secondo livello e i successivi controlli di *follow-up*;

b) la chiarificazione dei ruoli e delle competenze nell'ambito delle

équipe multidisciplinari e nei diversi livelli di intensità di cura;

c) la garanzia della continuità assistenziale ospedale-territorio, idonea a scongiurare l'abbandono del percorso terapeutico e la perdita irreversibile della funzione visiva;

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, in accordo con le regioni e nel rispetto delle loro prerogative, specifiche direttive organizzative volte ad assicurare la tempestività, la continuità e la sostenibilità logistica dell'erogazione delle terapie intravitreali e dei trattamenti farmacologici periodici ad alto impatto per le maculopatie e le affezioni retiniche, promuovendo:

a) la creazione di corsie organizzative dedicate e ambulatori ad alta flussi (*clean rooms* o sale dedicate) per la somministrazione e il controllo cadenzato delle iniezioni intravitreali nel rispetto dei tempi prescritti dalle schede posologiche e dalle linee guida;

b) modelli di decentralizzazione delle attività di monitoraggio e controllo presso i presidi sanitari di prossimità e le case della comunità, riducendo gli spostamenti e i gravosi oneri logistici ed economici che gravano sui pazienti, sui loro familiari e sui *caregiver*;

a promuovere, per quanto di competenza, il complessivo rafforzamento dell'oftalmologia territoriale e di prossimità, nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'assistenza territoriale previsti dalla normativa vigente, garantendo la piena integrazione delle reti oculistiche regionali e valorizzando le soluzioni di sanità digitale mediante:

a) l'impiego strutturato e regolamentato della telemedicina, della teleritina e della refertazione specialistica a distanza, per consentire l'esecuzione capillare degli *screening* del fondo oculare sul territorio;

b) la progressiva introduzione e validazione scientifica di sistemi di intelligenza artificiale a supporto della diagnosi precoce delle patologie retiniche e glaucomatose, assicurando *standard* elevati di sicurezza dei dati, validazione clinica e costante supervisione da parte del medico oculista;

c) una priorità di intervento riservata alle aree interne, montane, insulari e a minore densità di presìdi sanitari, per azzerare il divario di accessibilità tra i grandi centri urbani e i territori periferici;

a proseguire e assumere le iniziative necessarie per l'aggiornamento periodico e progressivo dei livelli essenziali di assistenza e del relativo nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale e protesica, al fine di garantire l'adeguamento delle tariffe e la copertura pubblica delle prestazioni di ultima generazione;

a consolidare, potenziare e valorizzare, per quanto di competenza e compatibilmente con i vincoli di bilancio, la rete nazionale dei centri di riabilitazione visiva istituiti ai sensi e per gli effetti della legge 28 agosto 1997, n. 284, assicurando il necessario coordinamento con le attività svolte dalla sezione italiana dell'Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) e dal Polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione degli ipovedenti, attraverso:

a) il superamento delle attuali difformità territoriali di erogazione e di presenza dei centri tra le regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e Isole;

b) la promozione di percorsi riabilitativi personalizzati, multidisciplinari e precoci, volti a valorizzare il *visus* residuo, l'orientamento, la mobilità autonoma, l'autonomia nella vita quotidiana e l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale della persona ipovedente o non vedente;

c) il sostegno alle *équipe* multidisciplinari dei centri (composte da oculisti, ortottisti, psicologi, tiflologi e operatori della riabilitazione) e la promozione di progetti di tele-riabilitazione visiva domiciliare;

a implementare e mettere a regime, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un sistema informativo e di monitoraggio epidemiologico della salute visiva a livello nazionale, coordinato dal Ministero della salute e integrato con le banche dati e i flussi informativi regionali, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, le società scientifiche e le associazioni nazionali di tutela dei pazienti, al fine di:

a) rilevare sistematicamente la prevalenza e l'incidenza delle principali patologie oculari invalidanti e della disabilità visiva;

b) monitorare i tempi reali di attesa, i volumi erogati, la regolarità delle somministrazioni terapeutiche e i tassi di rinuncia o rinvio delle cure per ragioni economiche.

(8-00115) « Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro ».

ALLEGATO 7

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati);

rilevato, per quanto concerne il settore sanitario, come l'azione del Governo si sia incentrata sulle iniziative del PNRR riguardanti, in particolare, l'integrazione tra ospedale e territorio, gli investimenti per la transizione digitale del Servizio sanitario nazionale e gli incrementi degli investimenti per la formazione del personale sanitario;

evidenziate le altre direttrici di intervento per il potenziamento del servizio sanitario nazionale, tra cui, in particolare, il rafforzamento dell'offerta sanitaria e dell'assistenza territoriale mediante l'aggiornamento dei LEA e l'erogazione delle risorse a favore delle regioni;

tenuto conto delle misure adottate dal Governo in materia di rete di protezione sociale e contrasto alla povertà, riguardanti l'estensione della platea dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e il rinnovo della Carta « Dedicata a te »;

sottolineato che il Documento dà conto degli interventi a supporto delle famiglie e della natalità, fondati sul potenziamento delle misure di conciliazione tra vita familiare e lavorativa e dei servizi socioeducativi territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XII Commissione,

in sede di esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento,

premesso che:

il DPFP 2026, che sostituisce la tradizionale NADEF, delinea il quadro di riferimento della politica economica italiana per il triennio 2027-2029, nel quadro della nuova governance economica europea;

il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 si colloca in un quadro macroeconomico nel quale la crescita economica rimane modesta e nel quale, a fronte di un progressivo miglioramento di alcuni indicatori di finanza pubblica, il Governo continua a non individuare una strategia adeguata per garantire nel medio e lungo periodo la sostenibilità dei servizi pubblici fondamentali e, in particolare, del Servizio sanitario nazionale;

il quadro macroeconomico delineato dal Governo viene presentato con toni sostanzialmente rassicuranti, ma una lettura meno autocelebrativa dei dati restituisce un'immagine assai più fragile dell'economia italiana in cui la crescita mondiale rallenta, l'inflazione torna a crescere, i prezzi energetici rimangono esposti a fortissime tensioni geopolitiche e il commercio internazionale è condizionato da politiche sempre più restrittive; in questo scenario l'Italia non appare affatto avviata verso una fase di robusta espansione, ma continua a muoversi su tassi di crescita estremamente contenuti;

la crescita mondiale prevista per il 2026, pari al 2,9 per cento secondo l'OCSE e al 3 per cento secondo il FMI, è infatti inferiore a quella dell'anno precedente e a ciò si aggiunge un quadro internazionale caratterizzato da rischi enormi come conflitti geopolitici, tensioni commerciali, vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e volatilità dei prezzi energetici; il riferimento alla crisi dello stretto di Hormuz rende evidente quanto l'economia europea e italiana rimanga esposta a shock esterni sui quali non esercita alcun controllo;

nel 2027 la crescita tendenziale scende allo 0,6 per cento, per risalire appena allo 0,8 per cento nel 2028 e nel 2029 e anche nello scenario programmatico, che incorpora gli effetti delle scelte del Governo, il PIL crescerebbe soltanto dello 0,8 per cento nel 2027 e dello 0,9 per cento nel 2028, mentre nel 2029 non si registrerebbe alcun ulteriore miglioramento rispetto allo scenario tendenziale;

è questo il dato che maggiormente ridimensiona la narrazione governativa e che colloca l'Italia non certamente davanti a una fase di forte espansione, ma a una crescita strutturalmente debole, prossima all'area della stagnazione; proprio questa debolezza dovrebbe imporre una maggiore selettività nella destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando gli investimenti capaci di aumentare produttività, occupazione, servizi pubblici e coesione sociale;

anche il miglioramento delle previsioni sul PIL deve essere letto con estrema e responsabile cautela; il Governo sottolinea che le revisioni Istat hanno portato la crescita del 2024 all'1,1 per cento e quella del 2025 allo 0,6 per cento, tuttavia il dato non cambia la sostanza e cioè che l'economia italiana continua a crescere a ritmi

insufficienti per colmare il divario con le principali economie europee e per sostenere contemporaneamente l'invecchiamento demografico, la transizione energetica, la trasformazione tecnologica e il rafforzamento dei servizi pubblici;

ancora più significativo è il fatto che la crescita prevista per il 2026 sia sostenuta soprattutto dalla domanda interna, mentre il contributo della domanda estera netta risulta negativo; questo elemento dovrebbe destare particolare attenzione in un'economia come quella italiana, fortemente integrata nelle catene produttive e commerciali internazionali; la tenuta dei consumi e degli investimenti interni può sostenere il ciclo nel breve periodo, ma non rappresenta di per sé una trasformazione strutturale della capacità produttiva del Paese;

anche l'occupazione, pur raggiungendo il livello di 24,4 milioni di occupati, non può essere utilizzata come unico indicatore della solidità della crescita poiché « più occupati » non significano automaticamente più produttività, migliori salari o maggiore benessere, soprattutto in presenza di una dinamica salariale che negli ultimi anni ha subito pesantemente l'effetto dell'inflazione e di un mercato del lavoro caratterizzato da forti differenze territoriali e qualitative;

particolarmente preoccupante è poi il quadro inflazionistico; il deflatore dei consumi è previsto al 3 per cento nel 2026, dopo anni nei quali l'inflazione ha già eroso significativamente il potere d'acquisto delle famiglie; il rallentamento previsto negli anni successivi non cancella ciò che è già avvenuto ed è evidente che seppure i prezzi aumentano, il successivo rallentamento dell'inflazione non restituisce alle famiglie il potere d'acquisto perduto;

mentre il Governo rivendica la crescita dell'occupazione e del PIL, milioni di famiglie continuano a confrontarsi con un costo della vita strutturalmente più elevato, con particolare impatto sui redditi medio-bassi; questo elemento è particolarmente rilevante per le politiche sanitarie e sociali, perché l'aumento del costo delle prestazioni, dei farmaci, dell'energia e dei servizi essenziali può tradursi direttamente in maggiore rinuncia alle cure e maggiore disuguaglianza nell'accesso ai servizi;

il quadro di finanza pubblica non appare, peraltro, tale da offrire ampi margini di manovra; il debito pubblico rimane infatti su livelli eccezionalmente elevati: 136,7 per cento del PIL, secondo i dati Istat richiamati nel Documento all'esame; la riduzione prevista fino al 136,3 per cento nel 2029 è talmente contenuta da non poter essere considerata una vera inversione di tendenza e anche il deficit, pur destinato a scendere sotto il 3 per cento, resta il risultato di un percorso di consolidamento nel quale gli spazi per finanziare nuove politiche strutturali sono estremamente limitati;

in tale contesto, l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e per l'energia, pari allo 0,3 per cento del PIL per ciascuna delle due finalità sia nel 2027 sia nel 2028, costituisce un elemento politicamente significativo e, al netto di tali spese, la crescita della spesa netta rispetterebbe i limiti europei; ma proprio questo dimostra che gli spazi di bilancio vengono utilizzati per priorità che la maggior parte degli italiani non condivide ed una di queste è quella delle armi, mentre rimane irrisolto il problema del finanziamento strutturale di settori essenziali come sanità, assistenza sociale, non autosufficienza e servizi pubblici;

è proprio la destinazione di questi nuovi margini di bilancio a richiedere una particolare attenzione laddove la Relazione, infatti, prevede fino a circa 14,4 miliardi di euro nel biennio 2027-2028 per gli interventi energetici e un ulteriore incremento fino allo 0,3 per cento del PIL annuo per la difesa, mentre non individua, nella medesima misura e con analoga chiarezza, un rafforzamento strutturale delle politiche sociali, del Servizio sanitario nazionale, dell'occupazione e della qualità del lavoro;

non è certamente in discussione la necessità di rafforzare la sicurezza energe-

tica del Paese; ciò che appare inaccettabile è l'ordine delle priorità nell'impiego degli spazi di bilancio; in un Paese nel quale il costo della vita ha inciso pesantemente sui redditi, nel quale persistono difficoltà di accesso ai servizi sanitari e nel quale il mercato del lavoro continua a essere caratterizzato da bassi salari, precarietà, disuguaglianze territoriali e di genere, ogni nuovo margine finanziario dovrebbe essere valutato anche alla luce della sua capacità di rafforzare la coesione sociale e i diritti fondamentali;

la stessa Relazione evidenzia, peraltro, che una parte delle risorse energetiche sarà destinata alle famiglie, alle pubbliche amministrazioni e alle infrastrutture e che, per queste ultime, particolare attenzione sarà rivolta anche alle strutture del Servizio sanitario nazionale (edilizia sanitaria); si tratta di interventi potenzialmente utili, ma che non possono essere confusi con un vero incremento delle risorse destinate alla sanità; per dirla più chiaramente, è evidente che l'efficientamento energetico di un ospedale non risolve la carenza di personale sanitario e gli investimenti infrastrutturali non sostituiscono le politiche necessarie a garantire servizi pubblici adeguati e universalistici;

una politica pubblica realmente efficace non può fondarsi esclusivamente su misure straordinarie e temporanee, ma deve garantire una programmazione pluriennale delle risorse necessarie a sostenere il Servizio sanitario nazionale e il sistema dei servizi sociali; la salute non può essere considerata una voce residuale rispetto alle altre priorità di bilancio e il rafforzamento della resilienza del Paese passa anche dalla capacità del Servizio sanitario nazionale di garantire personale, assistenza territoriale, prevenzione e accesso tempestivo alle cure;

la sicurezza di un Paese non è infatti soltanto sicurezza energetica e militare ma è anche sicurezza sociale, sicurezza sanitaria, sicurezza economica delle famiglie e sicurezza del lavoro e sono queste le condizioni che rendono effettivamente resiliente una società e che consentono di affrontare le crisi senza scaricarne il costo sui cittadini più fragili;

da questo punto di vista, l'ampliamento degli spazi di bilancio autorizzato attraverso la clausola di salvaguardia dovrebbe rappresentare un'occasione per rafforzare, piuttosto, la capacità dello Stato di garantire diritti fondamentali e servizi pubblici essenziali; in assenza di un significativo impegno strutturale sul versante sanitario e sociale, il rischio è quello di utilizzare la flessibilità europea senza affrontare le principali fragilità interne del SSN e del Paese intero;

la questione non è quindi soltanto quanto cresca la spesa pubblica, ma quali siano le priorità nella sua composizione; in un Paese che cresce meno dell'1 per cento, con un debito superiore al 136 per cento del PIL e con bisogni sociali e sanitari in aumento, ogni scelta di bilancio determina inevitabilmente una gerarchia politica e nella gerarchia di questo Governo si collocano le spese di guerra !

la Relazione al Parlamento del 2 ottobre 2026 deve essere valutata anche alla luce della validazione del quadro macroeconomico tendenziale effettuata dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che, pur esprimendo una valutazione complessivamente favorevole circa l'accettabilità delle previsioni del Governo, mette in evidenza una serie di elementi di cautela che rendono tutt'altro che scontato il quadro delineato dalla Relazione;

l'UPB sottolinea infatti che i rischi per l'economia italiana sono « prevalentemente orientati al ribasso nel medio termine » e individua nelle tensioni geopolitiche e commerciali, nell'incertezza sugli investimenti dopo la conclusione del PNRR, nella volatilità dei mercati finanziari e nei rischi climatici e ambientali altrettanti fattori di vulnerabilità;

il dato più significativo è che la crescita prevista dal Governo, pur risultando formalmente compatibile con le valutazioni del panel dell'UPB, rimane modesta e fortemente esposta a rischi esterni e secondo l'UPB si tratta di una crescita debole, rallentata nel 2027 e sostenuta da alcune ipotesi che la stessa UPB invita a

considerare con cautela, sia in riferimento alla previsione relativa ai consumi delle famiglie sia in relazione agli investimenti sui quali graverebbe, secondo il medesimo UPB, l'incertezza relativa agli investimenti pubblici dopo la conclusione del PNRR;

in questo contesto, la Relazione al Parlamento non dovrebbe quindi essere letta come la semplice autorizzazione a disporre di maggiori margini di spesa, ma come una scelta di priorità politiche e sociali e se il quadro di crescita è modesto e se i principali rischi sono orientati al ribasso, diventa ancora più importante che le risorse pubbliche siano indirizzate verso gli interventi capaci di produrre effetti strutturali sulla società italiana; in una fase caratterizzata da crescita debole, elevata incertezza e rischi prevalentemente al ribasso, investire nelle persone e nei servizi pubblici non rappresenta una spesa alternativa alla crescita ma rappresenta una delle condizioni necessarie perché quella crescita possa essere più solida, inclusiva e duratura;

in questo quadro, il Governo continua a rappresentare l'incremento nominale della spesa sanitaria come prova di un rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, senza confrontarsi adeguatamente con il dato più significativo, ossia quello relativo alla quota di ricchezza nazionale effettivamente destinata alla tutela della salute;

la spesa sanitaria pubblica passa infatti dai 141,5 miliardi di euro del 2025 ai 148,8 miliardi nel 2026, per raggiungere 151,6 miliardi nel 2027, 155,6 miliardi nel 2028 e 160 miliardi nel 2029; tuttavia, in rapporto al PIL, dopo il 6,4 per cento del 2026, la spesa sanitaria si stabilizza al 6,3 per cento per tutto il periodo 2027-2029; si tratta di un andamento che smentisce la narrazione di un effettivo rilancio strutturale del finanziamento della sanità pubblica poiché l'incremento assoluto della spesa non determina un rafforzamento della sua priorità rispetto alla ricchezza prodotta dal Paese;

particolarmente significativo è il profilo temporale della spesa: dopo il +5,2 per cento previsto nel 2026, la crescita si riduce al +1,9 per cento nel 2027, al +2,6 per cento nel 2028 e al +2,8 per cento nel 2029, valori che appaiono difficilmente compatibili con l'esigenza di finanziare contemporaneamente il rinnovo dei contratti del personale, il rafforzamento dell'assistenza territoriale, il superamento delle liste d'attesa, l'invecchiamento della popolazione, la cronicità, la non autosufficienza, l'innovazione tecnologica e il progressivo ampliamento dei bisogni sanitari;

l'aumento nominale della spesa sanitaria deve inoltre essere valutato alla luce dell'inflazione, dell'aumento dei costi energetici, dei prezzi dei beni e servizi sanitari, dell'innovazione tecnologica e farmaceutica e, soprattutto, dei costi necessari per recuperare il potere d'acquisto e rendere nuovamente competitivo il lavoro nel Servizio sanitario nazionale, avendo ben chiaro il presupposto che l'incremento nominale previsto dal Documento all'esame non può essere automaticamente tradotto in un corrispondente aumento della capacità reale di erogare servizi;

è dunque fuorviante presentare i 160 miliardi del 2029 come una svolta storica per il Servizio sanitario nazionale quando, nello stesso periodo, la quota di PIL destinata alla sanità rimane sostanzialmente invariata; la questione non è soltanto quanto si spende, ma quale priorità politica venga attribuita alla salute nella distribuzione della ricchezza nazionale;

tale criticità assume ancora maggiore rilievo alla luce della progressiva crescita dei bisogni sanitari determinata dall'invecchiamento della popolazione, dalla diffusione delle patologie croniche e dalla maggiore complessità assistenziale; in assenza di un incremento strutturale della quota di PIL destinata alla sanità pubblica, il rischio concreto è che il sistema venga chiamato a garantire un numero crescente di prestazioni con risorse sostanzialmente proporzionate a quelle attuali;

la criticità del finanziamento emerge ancora più chiaramente considerando, come innanzi accennato, che il rapporto tra spesa

sanitaria e PIL era già pari al 6,3 per cento nel 2025 e che, secondo il Documento all'esame, dopo il temporaneo incremento al 6,4 per cento nel 2026, torna al 6,3 per cento dal 2027; ciò significa che l'incremento annunciato non produce un cambiamento strutturale nella posizione della sanità pubblica all'interno delle priorità di finanza pubblica;

considerato che:

la questione del finanziamento non può essere disgiunta dalla situazione concreta di accessibilità al Servizio sanitario nazionale;

la Commissione europea, nel Country Report 2026 sull'Italia, ha evidenziato un peggioramento dell'accesso alle cure: nel 2024 il 9,9 per cento della popolazione ha dichiarato di aver rinunciato a cure mediche necessarie, rispetto al 6,3 per cento del 2019, mentre il 6,8 per cento ha indicato nelle liste d'attesa la principale ragione della rinuncia, contro il 2,8 per cento del 2019; la stessa Commissione ha inoltre rilevato che la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie rappresenta il 23,7 per cento della spesa sanitaria complessiva, a fronte del 14,9 per cento della media europea;

si tratta di dati che dovrebbero costituire il punto di partenza di qualsiasi documento di programmazione finanziaria che pretenda di occuparsi di salute e mentre il Governo rivendica il raggiungimento di obiettivi quantitativi, una quota crescente di cittadini è costretta a rinunciare alle cure o a rivolgersi al privato, trasformando il diritto costituzionale alla salute in una prestazione condizionata dalla capacità economica individuale;

la stessa Commissione europea individua tra le cause di tale situazione le carenze di personale sanitario, la scarsità di medici di medicina generale, le persistenti carenze in alcune specialità, il basso rapporto tra infermieri e medici rispetto ad altri Paesi europei, l'invecchiamento della popolazione e le forti disparità regionali, particolarmente critiche nelle regioni meridionali; il Governo, pertanto, non può limitarsi a contabilizzare l'incremento della spesa senza affrontare il problema della sua destinazione e della sua capacità di produrre concretamente maggiore accessibilità, tempestività ed equità;

il Documento all'esame presenta come risultati positivi il raggiungimento degli obiettivi del PNRR relativi all'assistenza domiciliare, alle Centrali operative territoriali e alla telemedicina: oltre 1,54 milioni di over 65 risultano presi in carico dall'assistenza domiciliare, le COT attive hanno superato quota 480 e gli assistiti gestiti mediante strumenti di telemedicina hanno raggiunto 566.321 unità;

tali risultati, pur meritevoli di essere considerati, non possono tuttavia essere confusi con la piena operatività di un sistema territoriale capace di garantire effettivamente la continuità assistenziale; il completamento di un *target* quantitativo del PNRR, oltretutto rivisto al ribasso periodicamente, non coincide automaticamente con la disponibilità di un servizio stabile, adeguatamente finanziato, dotato di personale e uniformemente accessibile ai cittadini;

lo stesso monitoraggio AGENAS sull'attuazione del DM 77/2022 evidenzia la necessità di seguire regione per regione l'attivazione delle Case della Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e degli Ospedali di Comunità, nonché l'effettiva erogazione dei servizi e il grado di integrazione sociosanitaria nonché la necessità di équipe multiprofessionali e multidisciplinari nelle Case della Comunità, confermando che il nodo dell'organizzazione e delle competenze è essenziale affinché gli investimenti infrastrutturali producano servizi effettivi;

il rischio è pertanto che il Governo confonda la realizzazione edilizia o infrastrutturale delle strutture con la costruzione di una vera rete territoriale, ignorando o facendo finta di ignorare che una Casa della Comunità senza medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e professionisti sanitari non è una riforma dell'assistenza territoriale, ma soltanto un contenitore vuoto o una desolante cattedrale nel deserto;

il Documento all'esame, invece, continua a presentare interventi sulle competenze professionali e sulla formazione senza delineare un vero e proprio piano straordinario di reclutamento e stabilizzazione del personale sanitario, capace di aggredire contemporaneamente carenze quantitative, distribuzione territoriale, condizioni di lavoro, retribuzioni e fuga dal Servizio sanitario nazionale;

le 1.520 borse di specializzazione per la dirigenza sanitaria non medica e il rafforzamento dei percorsi di formazione in medicina generale costituiscono misure certamente utili, ma non possono essere considerate una risposta sufficiente a una crisi del personale che si è accumulata negli anni e che richiede interventi immediati, pluriennali e strutturali; formare oggi un professionista sanitario significa infatti disporre di una risorsa che, in molti casi, sarà pienamente disponibile soltanto dopo anni; il problema del Servizio sanitario nazionale è invece anche quello di garantire oggi personale sufficiente negli ospedali, nei distretti, nelle Case della Comunità, nei servizi di emergenza, nei dipartimenti di salute mentale e nell'assistenza domiciliare;

è particolarmente significativo, negli ultimi anni, il fenomeno delle dimissioni volontarie dei medici, che sembrerebbe avere addirittura superato il numero dei pensionamenti; si tratta di un segnale preoccupante che rivela un serio problema di attrattività del Servizio sanitario nazionale, delle condizioni di lavoro e delle prospettive professionali offerte a chi vi opera; il piano straordinario di reclutamento è indispensabile per colmare le carenze di organico, ridurre il ricorso al lavoro precario e garantire la continuità dei servizi, ma rischia di produrre effetti limitati se non viene accompagnato da una vera strategia di *retention* del personale; assumere nuovi professionisti mentre altri, già formati e spesso con esperienza, abbandonano il SSN significa rischiare di alimentare un circuito nel quale le nuove assunzioni servono semplicemente a compensare una perdita strutturale di personale;

occorre rendere nuovamente attrattivo il SSN, intervenendo sulle condizioni concrete nelle quali medici, infermieri e tutte le altre professioni sanitarie sono chiamati a lavorare: retribuzioni adeguate, carichi di lavoro sostenibili, stabilità occupazionale, valorizzazione delle competenze, contrasto alla medicina difensiva, possibilità di crescita professionale, conciliazione tra vita e lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro e riduzione del ricorso sistematico a forme di lavoro straordinario e di esternalizzazione;

il Governo dovrebbe pertanto affiancare al necessario piano straordinario di assunzioni una strategia nazionale di attrattività e permanenza nel SSN, capace di agire sulle cause che determinano le dimissioni volontarie e di rendere il lavoro nel servizio pubblico nuovamente competitivo e sostenibile;

particolarmente grave continua ad essere la situazione delle liste d'attesa e a riguardo il nuovo Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa 2026-2028, adottato con decreto ministeriale del 26 giugno 2026, che intenderebbe puntare sull'interoperabilità delle agende, sulla trasparenza e sul monitoraggio della disponibilità delle prestazioni, di fatto è ancora gravemente insufficiente;

il problema delle liste d'attesa, che continua a essere indicato dalla Commissione europea come una delle principali criticità del sistema italiano, deve essere affrontato non solo attraverso il monitoraggio della domanda e dell'offerta ma anche intervenendo sulla capacità produttiva del Servizio sanitario pubblico;

occorrono un piano straordinario di assunzioni e una strategia nazionale di attrattività e permanenza nel SSN, il superamento dei vincoli che impediscono alle aziende sanitarie di coprire stabilmente le dotazioni organiche, il potenziamento delle tecnologie diagnostiche, una programmazione nazionale degli orari di utilizzo delle apparecchiature, il contrasto alle agende chiuse e un sistema di prenotazione realmente unico e trasparente nonché una di-

versa regolamentazione dell'attività *intramoenia*;

diversamente, il rischio è quello di trasformare il cittadino in un consumatore costretto a scegliere tra due alternative: attendere mesi nel Servizio sanitario nazionale oppure pagare per ottenere privatamente in tempi ragionevoli la stessa prestazione;

il Documento all'esame attribuisce grande rilievo alla sanità digitale, al Fascicolo sanitario elettronico, all'infrastruttura dati e alla telemedicina; il completamento di importanti milestone del PNRR, compreso il collaudo delle infrastrutture per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico e dell'ecosistema dati sanitari, costituisce un elemento rilevante; tuttavia, la digitalizzazione non può essere considerata un fine in sé, né può sostituire l'investimento nelle persone e nell'organizzazione;

la Commissione europea ha espressamente richiamato l'Italia alla necessità di garantire una digitalizzazione completa e interoperabile del sistema sanitario, proprio perché la frammentazione regionale rappresenta ancora un ostacolo all'accesso e alla continuità delle cure; il rischio è pertanto che il Fascicolo sanitario elettronico diventi l'ennesima infrastruttura tecnologica formalmente disponibile ma concretamente utilizzata in modo disomogeneo, con differenze tra territori, professionisti e strutture e con il pericolo di aggravare, anziché ridurre, le disuguaglianze per le persone anziane, fragili, con disabilità o con basse competenze digitali;

particolarmente critica è poi la scelta di valorizzare ulteriormente la sanità integrativa senza chiarire quale debba essere il ruolo del finanziamento privato rispetto al Servizio sanitario nazionale; il Documento segnala l'attivazione del cosiddetto « Cruscotto » dei fondi sanitari integrativi, finalizzato alla tracciabilità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e alla conoscenza della platea dei beneficiari; la trasparenza sui fondi integrativi è certamente necessaria, ma non può diventare il presupposto per una progressiva espansione di un sistema duale nel quale chi dispone di un'assicurazione o di una copertura integrativa può accedere più rapidamente alle cure mentre chi non può permettersela rimane affidato a un Servizio sanitario pubblico sempre più congestionato;

questa dinamica determina inevitabilmente una progressiva privatizzazione di fatto del diritto alla salute, non necessariamente attraverso una formale riduzione del perimetro pubblico, ma attraverso il progressivo trasferimento dei cittadini che possono permetterselo verso prestazioni private;

il risultato è in aperta contraddizione con l'articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e impone che il sistema sanitario garantisca effettivamente l'universalità dell'accesso alle cure;

anche sul versante delle politiche sociali il Documento appare privo di una strategia realmente strutturale laddove le prestazioni sociali raggiungono circa 471 miliardi di euro, ma la componente largamente prevalente è rappresentata dalla spesa pensionistica, mentre le politiche di contrasto alla povertà, inclusione sociale, non autosufficienza, sostegno alle famiglie e disabilità continuano a essere caratterizzate da una forte frammentazione;

con riguardo all'Assegno di inclusione, a giugno 2026 risultavano 690 mila nuclei beneficiari, con un importo medio di 672 euro, mentre dall'avvio della misura i nuclei che hanno ricevuto almeno una mensilità hanno superato il milione, coinvolgendo circa 2,4 milioni di persone; tra i beneficiari figurano 288 mila persone con disabilità; questi numeri evidenziano come l'ADI è oggi prevalentemente uno strumento di sostegno ai nuclei familiari nei quali sono presenti condizioni individuate dalla legge come elementi di fragilità, quali la disabilità, la presenza di minori, l'età pari o superiore a 60 anni, oppure una condizione di svantaggio inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari, tradendo qualsiasi obiettivo

o funzione di contrasto alla povertà attraverso un sostegno economico rivolto al nucleo familiare, associando a tale sostegno percorsi di inclusione e di attivazione lavorativa;

il fatto che a giugno 2026 risultino 288 mila persone con disabilità all'interno dei nuclei beneficiari dimostra che l'ADI non è riconducibile a una politica di semplice attivazione al lavoro ma che una parte importante della sua funzione è necessariamente assistenziale e di inclusione sociale e per queste persone, così come per i nuclei con minori, anziani o persone non autosufficienti, il sostegno al reddito deve essere necessariamente accompagnato da servizi sociali, sanitari, assistenziali e di inclusione effettivamente disponibili sul territorio; l'offuscamento della distinzione tra persone « attivabili » e persone « fragili » finisce per essere utilizzata come una semplificazione di una realtà molto più complessa;

l'Unione europea ha sottolineato, nel quadro del proprio sostegno alla riforma italiana della disabilità, la necessità di superare frammentazioni e disparità territoriali nella valutazione e nella protezione sociale delle persone con disabilità e di rafforzare l'inclusione sociale ed economica e l'Italia dovrebbe inoltre dare piena attuazione alla raccomandazione europea sull'assistenza di lunga durata, che richiama gli Stati membri alla necessità di garantire servizi di *long-term care* accessibili, economicamente sostenibili e di qualità, rafforzando contestualmente la protezione sociale e il sostegno ai *caregiver* formali e informali;

il Documento all'esame, invece, non appare ancora in grado di delineare una politica organica della non autosufficienza e della disabilità capace di integrare realmente sanità e sociale, riconoscere il ruolo dei *caregiver*, garantire assistenza domiciliare, servizi di sollievo, assistenza personale, inclusione scolastica e lavorativa e progetti di vita indipendente;

la questione delle disuguaglianze territoriali continua a rappresentare una delle principali emergenze del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sociali e sociosanitari e la progressiva differenziazione della capacità delle regioni di programmare, finanziare e organizzare i servizi rischia di produrre una vera e propria geografia dei diritti, nella quale la qualità e la tempestività delle cure dipendono sempre più dal luogo di residenza;

il principio dei Livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere ridotto a una verifica formale di adempimenti regionali, ma deve tradursi nella concreta disponibilità delle prestazioni previste, in tempi appropriati e con *standard* qualitativi omogenei; le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, l'assistenza domiciliare, la salute mentale, la prevenzione e i servizi sociosanitari devono pertanto essere accompagnati da standard nazionali vincolanti, indicatori di esito e meccanismi automatici di intervento nei territori che non raggiungono gli obiettivi; non è sufficiente monitorare il numero delle strutture realizzate se non si misura quante persone vengono effettivamente prese in carico, con quali tempi, con quali professionisti e con quali risultati di salute;

le raccomandazioni europee per l'Italia richiedono esplicitamente di migliorare l'accesso alle cure, renderle più tempestive ed economicamente accessibili, colmare le carenze nelle professioni sanitarie fondamentali e rafforzare la protezione sociale delle persone vulnerabili;

non si può pertanto sostenere che il Documento all'esame dia una risposta adeguata alle raccomandazioni europee quando proprio i problemi individuati dall'Unione europea (liste d'attesa, carenza di personale, disuguaglianze territoriali, costi sostenuti direttamente dalle famiglie e accessibilità alle cure) rimangono nell'ombra e sostanzialmente privi di un adeguato stanziamento strutturale e di obiettivi vincolanti;

il Documento, inoltre, non appare sufficientemente orientato alla valutazione degli esiti delle politiche pubbliche: ven-

gono valorizzati *target* quantitativi, milestone e indicatori di attuazione, ma manca una sistematica valutazione dell'effettivo impatto delle misure sulla salute dei cittadini, sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla capacità del Servizio sanitario nazionale di garantire tempestivamente le prestazioni; la programmazione finanziaria dovrebbe invece essere costruita a partire dai risultati attraverso una maggiore attenzione a tempi di attesa, mortalità evitabile, presa in carico delle cronicità, accesso alla prevenzione, rinuncia alle cure, appropriatezza, qualità dell'assistenza, continuità ospedale-territorio e soddisfazione dei cittadini;

il problema del Servizio sanitario nazionale non è soltanto la disponibilità di risorse, ma l'assenza di una scelta politica netta sulla sua funzione ovverosia di un servizio pubblico universale, finanziato adeguatamente dalla fiscalità generale e progressiva, oppure un sistema progressivamente diviso tra chi può attendere e chi può pagare per non attendere;

il Documento, nella sua impostazione attuale, non offre una risposta convincente a tale alternativa e rischia, al contrario, di consolidare una deriva nella quale l'aumento nominale della spesa pubblica convive con l'aumento della spesa privata delle famiglie e con il progressivo ricorso alla sanità integrativa e tale impostazione risulta particolarmente grave perché interviene in una fase nella quale la sanità pubblica italiana è già sottoposta a una pressione senza precedenti per via dell'invecchiamento demografico, cronicità, carenza di personale, aumento dei tempi di attesa, disuguaglianze regionali, crescita della spesa privata e rinuncia alle cure costituiscono elementi di una stessa crisi e non possono essere affrontati attraverso interventi separati e frammentari;

la salute non può essere trattata come una voce residuale del bilancio pubblico da incrementare soltanto nella misura compatibile con gli altri aggregati finanziari; essa costituisce invece un investimento sociale ed economico fondamentale, condizione della produttività, della partecipazione al lavoro, della coesione territoriale e della stessa sostenibilità del sistema previdenziale e assistenziale;

la scelta di mantenere la spesa sanitaria al 6,3 per cento del PIL nel triennio 2027-2029, proprio mentre aumentano i bisogni sanitari e sociali della popolazione, costituisce pertanto una scelta politica precisa e inaccettabile, che questa Commissione non può condividere;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.

ALLEGATO 9

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

La XII Commissione,

in sede di esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento,

premesso che:

il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2), trasmesso alle Camere il 2 ottobre 2026, costituisce il principale documento di programmazione economico-finanziaria sul quale si fondano le scelte della prossima legge di bilancio e definisce il quadro entro il quale dovranno essere individuate le risorse necessarie a garantire i diritti sociali fondamentali;

la valutazione di tale Documento, per quanto di competenza della XII Commissione, non può limitarsi all'esame formale dell'andamento dei saldi di finanza pubblica, ma deve interrogarsi sulla capacità delle politiche economiche e finanziarie delineate dal Governo di assicurare concretamente il diritto alla salute, l'universalità del Servizio sanitario nazionale, l'equità di accesso ai servizi sociali, la piena inclusione delle persone con disabilità e la tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie;

il quadro macroeconomico delineato dal Governo evidenzia una crescita dell'economia italiana ancora debole, con un incremento del PIL reale previsto intorno all'1 per cento nel 2026 e inferiore all'1 per cento negli anni successivi, mentre il debito pubblico rimane su livelli estremamente elevati e raggiunge il suo punto massimo nel 2027, intorno al 138,5 per cento del PIL;

il debito pubblico resterà prossimo al 138 per cento del PIL anche nel 2027, mentre il deficit, tornerà sopra il 3 per cento nel biennio successivo in ragione dell'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa ed energia;

si aumentano le spese per la difesa invece di incrementare le risorse per la sanità e i servizi pubblici, gli investimenti produttivi, la ricerca e l'innovazione, le politiche industriali, la riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, l'aumento dei salari e dei redditi disponibili, mentre il drenaggio fiscale continua ad accrescere il prelievo effettivo sui redditi in assenza di un meccanismo di indicizzazione e anche il condivisibile aumento delle spese in materia di energia appare del tutto vago nella definizione delle misure;

il Governo non ha impresso una svolta alla capacità di trasformare le risorse del PNRR in crescita, innovazione, infrastrutture e occupazione qualificata, lasciando irrisolti i principali fattori che frenano la crescita italiana: salari reali insufficienti, bassa produttività, debolezza degli investimenti privati, scarsa partecipazione al lavoro di giovani e donne e persistenti divari territoriali;

in tale quadro, le prospettive di crescita e di riduzione del debito restano affidate prevalentemente a condizioni future e a previsioni ancora soggette a verifica europea;

proprio in un quadro caratterizzato da una crescita economica contenuta e da forti vincoli di finanza pubblica diventa essenziale operare scelte selettive e individuare con chiarezza le priorità dell'inter-

vento pubblico, evitando che la necessità di contenere la spesa si traduca, ancora una volta, in una compressione dei servizi fondamentali per i cittadini;

il Documento prevede per la sanità una crescita della spesa sanitaria in termini nominali, passando da circa 141,5 miliardi di euro nel 2025 a 148,8 miliardi nel 2026, per arrivare a circa 151,6 miliardi nel 2027, 155,6 miliardi nel 2028 e circa 160 miliardi nel 2029;

tale crescita nominale non corrisponde, tuttavia, a un rafforzamento strutturale della sanità pubblica rispetto alla dimensione dell'economia nazionale. L'incidenza della spesa sanitaria sul PIL, dopo il 6,4 per cento previsto per il 2026, scende al 6,3 per cento nel 2027 e rimane sostanzialmente stabile al 6,3 per cento anche nel 2028 e nel 2029;

l'incremento in valore assoluto delle risorse destinate alla sanità deve inoltre essere valutato alla luce dell'inflazione, della crescita dei costi delle tecnologie e dei farmaci, dell'invecchiamento della popolazione, dell'aumento delle patologie croniche e del crescente fabbisogno di assistenza sanitaria e sociosanitaria;

il dato relativo all'incidenza sul PIL rappresenta l'indicatore più significativo per valutare l'effettiva priorità attribuita alla sanità pubblica. Mantenere tale incidenza intorno al 6,3 per cento nel medio periodo non appare coerente con la necessità di rafforzare il Servizio sanitario nazionale dopo anni nei quali la spesa sanitaria è stata sottoposta a una forte pressione;

anche guardando al dato consuntivo 2025, il quadro non evidenzia un cambio di passo. Secondo l'analisi della Fondazione GIMBE sul DPFP, la spesa sanitaria nel 2025 è stata pari a circa 141,5 miliardi di euro, corrispondenti al 6,3 per cento del PIL, con una crescita nominale del 2,5 per cento rispetto al 2024. Una diversa elaborazione GIMBE, basata sul confronto internazionale della spesa sanitaria pubblica, colloca invece l'Italia al 6,2 per cento del PIL nel 2025, contro il 7,1 per cento della media OCSE e dei Paesi europei, con un divario superiore a 36 miliardi di euro rispetto alla media europea;

il dato, al di là delle differenti metodologie di calcolo, conferma una criticità strutturale: l'Italia continua a destinare alla sanità pubblica una quota della ricchezza nazionale inferiore a quella dei principali Paesi europei e risulta ultima nel G7 per spesa sanitaria pubblica *pro capite*;

a fronte di questo livello di finanziamento pubblico, le famiglie sono sempre più chiamate a sostenere direttamente una parte delle proprie spese sanitarie;

la spesa sanitaria sostenuta direttamente dai cittadini rappresenta in Italia una quota significativa della spesa sanitaria complessiva e costituisce uno dei segnali più evidenti della crescente pressione esercitata sul bilancio delle famiglie;

secondo la Fondazione GIMBE, nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, in aumento rispetto ai 4,1 milioni del 2022. Particolarmente significativo è il dato relativo alle liste di attesa: circa 4 milioni di persone hanno rinunciato a visite o esami a causa dei tempi di attesa, con un aumento del 51 per cento rispetto al 2023;

parallelamente continua a crescere il peso della spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie. Nel 2024 la spesa sanitaria pagata di tasca propria dai cittadini ha raggiunto 41,3 miliardi di euro, pari al 22,3 per cento dell'intera spesa sanitaria. Si tratta di un aumento molto significativo rispetto ai 32,4 miliardi del 2012;

ancora più evidente è la crescita del ricorso al privato: tra il 2016 e il 2023 la spesa delle famiglie per prestazioni presso strutture private non convenzionate è aumentata del 137 per cento, passando da 3,05 a 7,23 miliardi di euro;

il quadro che emerge è quindi quello di un sistema nel quale le difficoltà del Servizio sanitario nazionale stanno trasferendo una quota crescente dei costi sulle famiglie. Chi può permetterselo ricorre sempre più frequentemente al privato per evi-

tare le liste di attesa; chi non dispone delle risorse necessarie rischia invece di rinunciare alle cure. Una dinamica che aumenta le disuguaglianze e mette concretamente a rischio il carattere universalistico del Servizio sanitario nazionale;

questa dinamica – liste d'attesa più lunghe, maggiore ricorso al privato e aumento della rinuncia alle cure – rischia di determinare una trasformazione silenziosa del modello sanitario italiano, nella quale l'accesso tempestivo alla salute dipende sempre più dalla capacità economica delle famiglie;

la crescita della spesa privata rappresenta una delle conseguenze più evidenti delle difficoltà del Servizio sanitario nazionale. Quando il sistema pubblico non è in grado di garantire una prestazione nei tempi necessari, il cittadino è costretto a rivolgersi al settore privato oppure, nei casi più gravi, a rinunciare alle cure;

il fenomeno della rinuncia alle cure, delle liste d'attesa e della crescente spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie rappresenta quindi non soltanto un problema sanitario, ma una questione di equità sociale, che colpisce in misura maggiore le persone con redditi più bassi, gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie che vivono nei territori nei quali l'offerta sanitaria è più debole;

la riduzione delle liste d'attesa non può essere affrontata esclusivamente attraverso interventi organizzativi o sistemi di monitoraggio, ma richiede un aumento stabile della capacità produttiva del Servizio sanitario nazionale, a partire dal personale;

la carenza di medici, infermieri, professionisti sanitari, operatori sociosanitari e personale amministrativo costituisce uno dei principali fattori di debolezza del sistema e rischia di compromettere la piena operatività degli investimenti realizzati attraverso il PNRR;

una Casa della comunità, un ospedale di comunità o un servizio territoriale non possono essere considerati realmente attivati se non dispongono delle risorse umane necessarie a garantire continuità assistenziale e presa in carico delle persone;

il rischio concreto è quello di realizzare infrastrutture senza garantire adeguatamente le risorse correnti necessarie per farle funzionare, trasferendo così sul futuro il problema del finanziamento della sanità territoriale;

il rafforzamento della medicina territoriale, dell'assistenza domiciliare, della prevenzione e della presa in carico delle persone con patologie croniche rappresenta invece una delle condizioni essenziali per ridurre la pressione sugli ospedali e rendere sostenibile il Servizio sanitario nazionale nel medio e lungo periodo;

il sistema sanitario deve essere necessariamente integrato con il sistema dei servizi sociali, dal momento che le principali fragilità della popolazione – anziani non autosufficienti, persone con disabilità, persone affette da patologie croniche e famiglie in condizioni di povertà – richiedono contemporaneamente interventi sanitari, assistenziali e sociali;

il nostro Paese continua tuttavia a presentare una significativa frammentazione tra politiche sanitarie e politiche sociali, con conseguenti disuguaglianze nell'accesso ai servizi e differenze territoriali particolarmente evidenti nelle aree interne e nel Mezzogiorno;

il rafforzamento dei Livelli essenziali di assistenza deve essere accompagnato da una concreta attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali, affinché il diritto alla salute e il diritto all'assistenza non dipendano dal luogo di residenza;

la dimensione della fragilità sociale conferma la necessità di un rafforzamento delle politiche sociali. Nel 2025 circa 13,3 milioni di persone, pari al 22,6 per cento della popolazione, risultavano a rischio di povertà o esclusione sociale. Il dato, pur in diminuzione rispetto al 23,1 per cento del 2024, rimane estremamente elevato e raggiunge il 38,4 per cento nel Mezzogiorno;

nel 2025 oltre 3 milioni di persone risultavano inoltre in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale. Il dato dimostra come la povertà non coincida soltanto con la mancanza di reddito, ma possa tradursi nell'impossibilità di affrontare spese impreviste, sostenere i costi dell'abitazione, acquistare beni essenziali o partecipare pienamente alla vita sociale;

la povertà assoluta continua inoltre a coinvolgere oltre 5,7 milioni di persone e 2,2 milioni di famiglie, secondo il Rapporto Caritas 2025. La rete Caritas evidenzia anche la crescente natura multidimensionale della povertà: nel 2024 i propri servizi hanno accolto oltre 277 mila famiglie e più della metà delle persone incontrate presentava almeno due forme di disagio, tra cui difficoltà economiche, abitative, sanitarie, educative o psicologiche;

questi dati dimostrano come le politiche sociali non possano essere considerate marginali rispetto alla programmazione economica, ma costituiscano una componente essenziale della coesione sociale e della crescita del Paese;

nel periodo gennaio 2024-dicembre 2025 hanno beneficiato di almeno una mensilità dell'Assegno di Inclusione 936 mila nuclei familiari, per complessive 2,2 milioni di persone, con un importo medio mensile di 685 euro. Nel dicembre 2025 i nuclei beneficiari erano quasi 647 mila; in 258 mila nuclei era presente almeno una persona con disabilità, in 338 mila una persona di almeno 60 anni e in 234 mila nuclei erano presenti carichi di cura;

la dimensione della platea dell'Assegno di Inclusione conferma l'ampiezza del bisogno sociale, ma evidenzia anche la necessità di politiche strutturali di contrasto alla povertà e all'esclusione, capaci di accompagnare il sostegno economico con servizi sociali, formazione, inserimento lavorativo e presa in carico delle persone fragili;

particolare preoccupazione desta il quadro relativo alle persone con disabilità, per le quali la riforma avviata negli ultimi anni introduce principi condivisibili, quali il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, ma la cui piena attuazione richiede risorse strutturali e non può essere affidata a finanziamenti frammentari e temporanei;

secondo i più recenti dati disponibili, pubblicati da ISTAT nel 2025, sono circa 2,9 milioni le persone con limitazioni gravi nelle attività abituali;

la spesa sociale dei Comuni destinata alla disabilità ammonta a circa 2,4 miliardi di euro, ma presenta fortissime differenze territoriali: per i servizi di supporto alle persone con disabilità fino a 64 anni si passa dai circa 2.740 euro pro capite nel Nord-Est ai circa 1.070 euro nel Sud;

queste differenze dimostrano che, ancora oggi, il livello di assistenza garantito a una persona con disabilità dipende in larga misura dal territorio nel quale vive. Una situazione che non può essere considerata compatibile con l'obiettivo di assicurare diritti esigibili e uniformi su tutto il territorio nazionale;

il progetto di vita non può rimanere una previsione normativa priva di adeguata copertura finanziaria. Senza risorse per l'assistenza domiciliare, la mobilità, la formazione, l'inclusione lavorativa, la vita indipendente e il sostegno alle famiglie, il principio rischia di non tradursi in un diritto concretamente esigibile;

la piena inclusione delle persone con disabilità richiede inoltre un'integrazione effettiva tra sanità, servizi sociali, scuola, trasporti, politiche abitative e lavoro, superando la frammentazione delle competenze che ancora oggi costringe le famiglie a farsi carico della costruzione individuale della rete dei servizi;

analoga attenzione deve essere dedicata alle persone anziane non autosufficienti, il cui numero è destinato ad aumentare in ragione dell'invecchiamento della popolazione italiana;

nel 2025 le persone con almeno 65 anni rappresentano circa il 24,7 per cento della popolazione, mentre gli *over* 80 sono

circa 4,6 milioni, pari al 7,8 per cento. Si tratta di una trasformazione demografica che rende non più rinviabile la costruzione di un sistema nazionale stabile di assistenza alla non autosufficienza;

le risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza, pur rappresentando un importante strumento di finanziamento, devono essere valutate alla luce dell'ampiezza crescente del bisogno e della necessità di costruire un sistema nazionale stabile di assistenza domiciliare e di servizi territoriali;

la non autosufficienza continua troppo spesso a essere affrontata come un problema individuale e familiare anziché come una responsabilità collettiva e pubblica;

una parte significativa del carico assistenziale continua a gravare sulle famiglie e, in particolare, sui *caregiver* familiari, i quali svolgono quotidianamente un'attività di cura indispensabile per la tenuta del sistema sociale e sanitario;

secondo l'ISTAT, il *caregiver* familiare rappresenta una componente essenziale del sistema di assistenza italiano: l'ultima rilevazione specifica (EHIS 2019) stimava oltre 7 milioni di persone impegnate almeno una volta alla settimana nell'assistenza a familiari o persone con problemi legati all'età, a patologie croniche o a infermità. I dati più recenti confermano il peso della rete informale: nel 2024, 4,6 milioni di famiglie hanno ricevuto aiuto dalla propria rete informale. Un sistema che continua quindi a trasferire sulle famiglie, e soprattutto sulle donne, una parte significativa del carico assistenziale, evidenziando la necessità di un sostegno pubblico strutturale ai *caregiver* familiari.

il lavoro di cura svolto dai *caregiver* produce un valore sociale ed economico rilevantissimo, ma continua a essere insufficientemente riconosciuto e sostenuto attraverso strumenti economici, previdenziali, lavorativi e di sollievo;

il mancato investimento nell'assistenza domiciliare e nei servizi di prossimità produce, nel medio periodo, un aumento dei costi a carico del sistema sanitario e sociale, favorendo il ricorso all'ospedalizzazione, all'istituzionalizzazione e alle strutture residenziali;

le risorse destinate alla sanità e al sociale non possono essere considerate esclusivamente come una voce di spesa corrente, ma devono essere considerate un investimento in prevenzione, salute, autonomia, occupazione e coesione sociale;

la sostenibilità dei conti pubblici non può essere perseguita attraverso un progressivo indebolimento dei servizi pubblici fondamentali, soprattutto quando tale indebolimento determina successivamente maggiori costi economici e sociali;

occorre invece un cambio di impostazione, nel quale il finanziamento della sanità, del sociale e delle politiche per la disabilità sia considerato una componente fondamentale della strategia di sviluppo del Paese;

occorre riportare al centro dell'azione pubblica l'idea che la salute, l'assistenza e la protezione sociale non siano soltanto capitoli di spesa, ma infrastrutture fondamentali della democrazia e della crescita economica;

occorre garantire che la condizione economica, la disabilità, l'età, il luogo di residenza o la necessità di assistere un familiare non si trasformino in fattori che limitano concretamente l'esercizio dei diritti fondamentali;

ritiene pertanto necessario prevedere un incremento progressivo e strutturale della spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario, il potenziamento dell'assistenza territoriale e domiciliare, un piano strutturale per la riduzione delle liste d'attesa e un rafforzamento dei servizi di prevenzione;

ritiene inoltre necessario garantire risorse strutturali per l'attuazione del progetto di vita delle persone con disabilità, per la vita indipendente e per l'inclusione

sociale e lavorativa, nonché rafforzare il Fondo per la non autosufficienza e costruire un sistema nazionale integrato di assistenza domiciliare;

ritiene altresì necessario rafforzare i Livelli essenziali delle prestazioni sociali, ridurre le profonde differenze territoriali nell'offerta dei servizi, potenziare i servizi sociali comunali e assicurare una reale integrazione tra servizi sanitari e sociali;

ritiene necessario, inoltre, rafforzare le politiche di contrasto alla povertà, accompagnando il sostegno economico con percorsi di inclusione sociale, formazione, lavoro e presa in carico delle persone e delle famiglie in condizioni di maggiore fragilità;

ritiene infine necessario riconoscere pienamente il ruolo dei *caregiver* familiari attraverso strumenti di sostegno economico, previdenziale e lavorativo, assicurando al contempo servizi di sollievo e una effettiva presa in carico pubblica delle persone non autosufficienti;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

ALLEGATO 10

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3076, approvato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di protezione civile »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2908, approvata dal Senato, e abb., recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 363

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 370

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle) 371

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 368

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 368

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome *(Svolgimento e conclusione)* 368

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione. C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2585)* 368

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 12.35.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, ricorda che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla V Commissione Bilancio sul Documento di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati).

Fa presente, in proposito, che il Documento di finanza pubblica 2026 reca dati sulla congiuntura economica internazionale, sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, sul quadro macroeconomico programmatico e sul piano di riforme e investimenti, in vista della presentazione del Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027, che sarà inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e della trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio per il 2027.

Evidenzia inoltre come, contestualmente alla presentazione del DPFP 2026, il Governo abbia trasmesso alle Camere la Re-

lazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, per chiedere l'autorizzazione parlamentare allo scostamento dagli obiettivi programmatici di spesa a seguito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale *(National Escape Clause)* per le maggiori spese per la difesa e per la sicurezza energetica, presentata alla Commissione europea il 10 settembre 2026.

Segnala che il Documento di finanza pubblica 2026 non contiene una sezione specificamente dedicata al settore primario; alcuni riferimenti sono contenuti all'interno delle singole sezioni.

In particolare, sottolinea che, in ordine alla sezione I « Quadro macroeconomico », nella parte relativa al « *Commercio estero mondiale* », alla voce « *Agricoltura* » si rappresenta che nel 2025 e nei primi cinque mesi del 2026 l'*export* ha registrato un valore di 719,6 miliardi di dollari con una variazione annua nel 2025-24 del 4,6 per cento in aumento, e con un peso – rispetto al totale degli altri settori produttivi – del 2,8 per cento. Alla stessa voce « *Agricoltura* » si evidenzia un contributo alla crescita dell'1,9 per cento mentre per il periodo gennaio-maggio 2026 la variazione tendenziale registrata è in aumento del 6,7 per cento.

Quanto alla sezione II, relativa al « Quadro di finanza pubblica », evidenzia come il Documento ricordi che il Governo italiano è intervenuto più volte nel corso dell'anno per mitigare gli effetti della crisi sulle famiglie e sulle imprese con diverse misure di natura temporanea, in parte mirate. Nel pacchetto di interventi adottato nel 2026 vengono citati « [...] *crediti d'imposta e altre misure compensative a favore dei comparti maggiormente colpiti dall'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare autotrasporto, agricoltura, pesca e acquacoltura* ». Si ricorda, al riguardo, quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 20265 e dalle successive proroghe che hanno disposto riduzioni temporanee delle accise su gasolio, biodiesel e altri carburanti, prorogate in otto fasi fino al 5 ottobre 2026. Il documento in esame, nello specifico, riporta che « *alcuni interventi si sono concentrati su specifici settori, con l'intento di ridurre la probabilità che l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche si trasmettesse all'inflazione generale [...] quali, a titolo esemplificativo, [...] i crediti di imposta in materia di auto-trasporto, pesca, agricoltura*. ».

Sottolinea che nella sezione III, relativa alle azioni di riforma e di investimento, nel paragrafo « *Interventi in materia di tassazione* » sezione « *Il PNRR come leva per il PSBMT: risultati conseguiti e prospettive future* », si legge che i risultati rendicontati costituiscono la base per il conseguimento degli obiettivi delineati nel Piano strutturale in materia di miglioramento dell'adempimento fiscale e di riordino delle detrazioni fiscali, mentre l'efficientamento e la digitalizzazione dei processi, l'ampliamento del patrimonio informativo e il rafforzamento delle capacità operative faciliteranno il raggiungimento degli impegni per la riduzione dei tempi di rimborso dell'IVA e l'aggiornamento del registro catastale.

Fa presente, in proposito, che riguardo alla mappatura delle proprietà non incluse nel catasto vengono registrati i seguenti progressi: « *la ricognizione degli immobili non censiti in catasto, mediante la fotointerpretazione delle orto foto, rese disponibili dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e sovrapposte alla cartografia catastale, è stata completata sui territori di 95 province [...] per una copertura del 96 per cento del territorio nazionale* ». Nel paragrafo « *Miglioramento dell'ambiente imprenditoriale* » nella *sezione* « *Il PNRR come leva per il PSBMT: risultati conseguiti e prospettive future* » si cita, inoltre, tra i risultati rendicontati, la costituzione e il rafforzamento dei cinque centri nazionali di eccellenza dedicati alle tecnologie abilitanti in settori strategici per la competitività ricerca. Tra i Centri nazionali sono indicati « *Agritech* (tecnologie per l'agricoltura) » e « *Centro nazionale della biodiversità* ». Nell'ambito dei partenariati estesi si fa menzione del MICS (Made in Italy circolare e Sostenibile, già 3A-ITALY) e di ONFOODS *(Research and innovation network on food and nutrition Sustainability, Safety and Security)*.

Segnala, inoltre, nell'ambito del Piano Triennale della ricerca che assicura una programmazione economica strutturata e di lungo periodo, viene indicato, tra gli obiettivi perseguiti, quello di facilitare l'internazionalizzazione della ricerca. In merito, ricorda che sono stati pubblicati diversi avvisi e bandi e, tra questi, è menzionato il bando PRIMA 2026, con 7 milioni di euro destinati alla cooperazione euro-mediterranea sui temi della sicurezza idrica, dell'agricoltura sostenibile e dei sistemi alimentari.

Osserva come, nella sezione III, relativa alle Azioni di riforma ed investimento, revisione e valutazione della spesa relativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel paragrafo « *Il miglioramento della programmazione e del governo della spesa pubblica* », si legga che il Dicastero agricolo ha introdotto delle soglie minime per alcuni criteri di ammissibilità dei progetti promozionali realizzati dai consorzi di tutela, al fine di rafforzare la selettività della misura e accrescere la qualità progettuale. Nel medesimo paragrafo si ricorda, inoltre, che « *l'analisi del Fondo per la sovranità alimentare si connota per una capacità di incidere sui comportamenti e sugli orientamenti produttivi delle imprese zootecniche e di seminativi condizionata dall'entità delle risorse assegnate a ciascun beneficiario. La partecipazione al Fondo presenta una significativa concentrazione nelle regioni del Centro-Nord, favorendo soprattutto le imprese maggiormente inserite in sistemi produttivi organizzati e caratterizzati da consolidate relazioni di filiera. Emergono, infine, margini di miglioramento nella tempestività delle procedure, suggerendo l'opportunità di rafforzare gli strumenti di attuazione e monitoraggio*. » Di conseguenza nella Tabella riepilogativa « *Tavola III.2.6 – Piani di analisi e valutazione della spesa 2026* » si cita come in via di implementazione la valutazione sui processi organizzativi sul Fondo per la sovranità alimentare.

Evidenzia come, sempre nella sezione di azioni di riforma e di investimento, nell'ambito di altri settori, comunque di interesse del settore primario, quali l'energia, l'ambiente, il settore sociale e la cooperazione, si faccia riferimento ad ulteriori misure.

Fa presente, infatti, che all'interno del paragrafo « *Misure infrastrutturali e politiche abitative* » si cita l'accelerazione nel completamento delle infrastrutture idriche legate al PNRR: lo strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI) è stato incrementato di 576 milioni, arrivando a 1,58 miliardi, per interventi per l'efficientamento, resilienza e digitalizzazione della rete idrica; inoltre, sono stati completati 49 sistemi idrici (di cui 38 complessi) a fronte dell'obiettivo di 45. Nel paragrafo « *Il potenziamento della rete di protezione e inclusione sociale e misure a contrasto della povertà* », si cita, nell'ambito delle misure a contrasto della povertà, il rinnovo della « *Carta Dedicata a te* » per sostenere i nuclei familiari a basso reddito nelle spese alimentari di prima necessità. L'intervento coinvolge circa un milione e 180 mila famiglie e si avvale di convenzioni stipulate con le principali insegne della grande distribuzione organizzata.

Sottolinea che nell'ambito del paragrafo « *Transizione verde, sicurezza energetica e protezione ambientale* », sono richiamate le iniziative del PNRR nelle quali si sono registrati i progressi più significativi. Si citano, al riguardo, *Facility CACER*, con gestione diretta da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dei contributi PNRR destinati a comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo biometano e la « *Facility* Biometano » gestita dal GSE, con riguardo alla quale si sottolinea che l'intervento concorre alla sostituzione del gas naturale di origine fossile e alla decarbonizzazione dei settori agricolo ed energetico.

Osserva che nel paragrafo « *Il Piano Mattei: un focus sugli interventi a sostegno della transizione energetica* », si rileva un sostanziale allineamento con le previsioni iniziali del Piano e uno stato di avanzamento complessivamente sostenuto. Si ricorda, al riguardo, che dall'avvio al mese di settembre 2026, il « Fondo italiano per il

Clima » ha approvato progetti per oltre 1,6 miliardi, di cui oltre 400 milioni da inizio anno fino a settembre 2026, confermando il progressivo consolidamento dell'iniziativa quale piattaforma strutturale di cooperazione tra Italia e Paesi africani. Inoltre, attraverso il *plafond* Africa, uno strumento di garanzia a favore di interventi con risorse proprie di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il finanziamento di progetti del settore privato, sono stati deliberati interventi per 180 milioni dall'attivazione, di cui 20 milioni da inizio anno fino a settembre 2026.

Ricorda, inoltre, che il suddetto Fondo, istituito dalla legge n. 234 del 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, costituisce il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sull'ambiente. Esso è preposto a finanziare, attraverso un meccanismo rotativo, interventi a favore di soggetti privati e pubblici da realizzare nelle economie emergenti e in via di sviluppo, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli accordi internazionali sulla protezione del clima e dell'ambiente, ai quali l'Italia ha aderito. Le sue risorse sono destinate per il 70 per cento all'Africa per iniziative nei settori dell'energia rinnovabile e dell'adattamento agricolo al cambiamento climatico nonché per il ripristino della biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse naturali. Inoltre, nell'ambito delle collaborazioni con la Banca Africana di Sviluppo, a valere sullo strumento finanziario di natura multilaterale, *Rome Process*/Mattei *Plan Financing Facility*, sono stati approvati progetti con un contributo di 33 milioni, di cui oltre 10 milioni da inizio anno fino a settembre 2026. Si fa poi menzione dell'ampliamento del perimetro operativo a 18 Nazioni *partner*, con l'ingresso di Gabon, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda e Zambia.

Evidenzia, infine, che, con riguardo al settore dell'energia e della transizione verde, sono state condotte diverse iniziative in coerenza con l'attuazione del Piano Mattei. Tra queste, rilevano le attività relative alla *Roadmap* per la connessione energetica tra Africa ed Europa e all'iniziativa RISE, finalizzate allo sviluppo delle energie rinnovabili, al rafforzamento delle catene del valore delle materie prime critiche e alla promozione di investimenti sostenibili nei Paesi partner. Sul fronte della gestione delle risorse idriche, il programma TANIT ha sostenuto in Tunisia il potenziamento delle infrastrutture per il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui, favorendo una maggiore resilienza climatica del settore agricolo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha testé presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)*, che sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) osserva come, a suo avviso, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 certifichi, a quattro anni dall'insediamento del Governo, l'assenza di una strategia credibile per riportare l'economia italiana su un sentiero di crescita solida e duratura. Rileva che la previsione di crescita del PIL all'1 per cento nel 2026 non modifica un quadro strutturalmente stagnante, caratterizzato da prospettive deboli anche per gli anni successivi, incompatibili con una riduzione significativa del debito pubblico e con un rafforzamento stabile del rapporto tra investimenti e PIL. Fa presente che il debito pubblico resta su livelli elevati e che il *deficit* è destinato a tornare sopra il 3 per cento nel biennio 2027-2029, mentre l'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia per le spese di difesa ed energia rischia di comprimere ulteriormente le risorse destinate a sanità, investimenti pubblici, ricerca, innovazione e politiche industriali. Osserva come il Governo non abbia impresso una svolta alla capacità di trasformare le risorse del PNRR in crescita, occupazione qualificata e infrastrutture, lasciando irrisolti i principali fattori che frenano l'economia italiana: salari reali

insufficienti, bassa produttività, debolezza degli investimenti privati e ridotta partecipazione al lavoro di giovani, donne e lavoratori maturi. Con specifico riferimento al settore agricolo, sottolinea come il Documento richiami il comparto primario in più passaggi, ma non delinei una strategia organica per rafforzare competitività e redditività delle imprese, sostenere il ricambio generazionale e valorizzare l'agricoltura quale settore strategico per la crescita economica, la sicurezza alimentare e la coesione territoriale. Segnala che gli interventi destinati all'agricoltura risultano frammentati tra misure emergenziali, politiche energetiche, PNRR, ricerca, ambiente e strumenti di sostegno finanziario, senza essere ricondotti a una visione complessiva capace di affrontare le fragilità strutturali del comparto. Evidenzia che crediti d'imposta e misure compensative possono attenuare nell'immediato l'aumento dei costi energetici, ma non rappresentano una risposta strutturale alle difficoltà delle imprese agricole, esposte a volatilità dei prezzi, costi di produzione elevati, difficoltà di accesso al credito e rischi climatici crescenti. Sottolinea, in proposito, che la competitività dell'agricoltura italiana dipende sempre più dalla disponibilità di energia, acqua, infrastrutture e servizi a costi sostenibili. In tale quadro, ritiene insufficienti gli interventi richiamati per l'ammodernamento delle infrastrutture idriche, in assenza di una strategia nazionale sugli invasi, sulla riduzione delle perdite, sul riuso dell'acqua e sull'adattamento climatico. Evidenzia, inoltre, la necessità di superare una logica fondata prevalentemente su interventi emergenziali, garantendo alle imprese strumenti assicurativi, finanziari e infrastrutturali adeguati a fronteggiare siccità, gelate, grandinate ed eventi meteorologici estremi. Rileva che la sicurezza alimentare costituisce una componente essenziale della sicurezza economica nazionale e richiede il rafforzamento della capacità produttiva del Paese, la tutela delle filiere agricole e agroalimentari, la riduzione della dipendenza dall'estero per i principali fattori produttivi e il sostegno alle produzioni strategiche nazionali. Fa presente, in aggiunta, che il Documento non dedica adeguata attenzione alla distribuzione del valore lungo le filiere agroalimentari e alla necessità di garantire agli agricoltori una remunerazione equa, intervenendo sugli squilibri contrattuali e rafforzando la capacità finanziaria delle imprese. Evidenzia, ancora, che gli strumenti di sostegno, incluso il Fondo per la sovranità alimentare, rischiano di concentrarsi nei territori del Centro-Nord, nelle imprese più strutturate e nelle filiere già organizzate, lasciando ai margini le aziende di minori dimensioni e i territori caratterizzati da maggiore fragilità economica e produttiva. Sottolinea come la transizione ecologica debba essere accompagnata da investimenti adeguati, riconoscendo il ruolo delle imprese agricole nella produzione di energie rinnovabili, nello sviluppo del biometano, nella tutela della biodiversità e nella gestione sostenibile delle risorse naturali. Osserva, da ultimo, che il complesso delle misure richiamate dimostra la presenza dell'agricoltura in numerosi ambiti della politica economica, ambientale ed europea, ma conferma, al tempo stesso, l'assenza di una strategia nazionale capace di considerare il settore primario non come destinatario di interventi compensativi e frammentati, ma come leva di innovazione, sviluppo e presidio dei territori. Preannuncia, dunque, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Cristina ALMICI (FDI) osserva come il giudizio sulle politiche del Governo in materia di energie rinnovabili e sostenibilità espresso dal Movimento 5 Stelle nella proposta alternativa di parere presentata non appaia condivisibile, anche alla luce dei risultati conseguiti dal Governo stesso in predetti ambiti. Fa presente che i dati relativi alla nuova potenza installata da fonti rinnovabili mostrano un incremento significativo, passando da 2,3 *gigawatt* nel 2021 a 5,8 *gigawatt* nel 2023, fino a 7,5 *gigawatt* nel 2024 e 7,2 *gigawatt* nel 2025, con ulteriori 4,6 *gigawatt* già registrati nei primi otto mesi del 2026. Evidenzia, in particolare, come tali numeri testimonino un cambio di passo evidente, confermando l'attenzione del Governo verso il settore delle

rinnovabili, soprattutto nel Mezzogiorno, non solo sul piano programmatico ma anche in termini di interventi concreti e risorse stanziate. Sottolinea, inoltre, che le misure adottate hanno riguardato anche le infrastrutture territoriali e la gestione delle crisi idriche, ambiti nei quali è stato necessario intervenire in modo puntuale anche in raccordo con le regioni e gli enti locali. Ritiene, pertanto, che l'azione del Governo abbia dimostrato una crescente attenzione alla sostenibilità, alla transizione energetica e alla tutela dei territori, con risultati che smentiscono le critiche formulate dalle opposizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 1)*.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, comunica che quindi risulta preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, introduce l'audizione.

Dario BOND, *Coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché assessore all'agricoltura, foreste, montagna, politiche venatorie e pesca della regione Veneto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per la relazione svolta.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 19.50.

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione.
C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2585).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 1° luglio 2026.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, della proposta di legge C.2585, recante « Riconoscimento degli equidi come animali di affezione e altre disposizioni per la loro tutela e per la promozione di misure per la riconversione degli allevamenti », che verte su materia identica a quelle delle proposte di legge già all'ordine del giorno.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) chiede di valutare il rinvio ad altra seduta dell'adozione del testo base, al fine di svolgere ulteriori accertamenti istruttori sulla proposta di legge C. 2187 Zanella.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, ritiene che tale proposta possa essere oggetto di considerazione da parte della Presidenza.

Maria Cristina CARETTA (FDI), *presidente*, in assenza di obiezioni, propone che l'adozione del testo base venga rinviata alla seduta di martedì 13 ottobre 2026, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, previa convocazione di una riunione dell'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata martedì 13 ottobre 2026.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO 1

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento programmatico di finanza pubblica 2026.
Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIII Commissione,

esaminato il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati), approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026, recante l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, nonché la rendicontazione delle riforme e degli investimenti e le indicazioni programmatiche per il periodo 2027-2029;

premesso che:

il Documento si colloca nel nuovo quadro della *governance* economica europea e definisce il quadro programmatico di finanza pubblica per il prossimo triennio, rinviando alla successiva manovra di bilancio la concreta definizione delle principali misure di politica economica e finanziaria;

in questo contesto il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 analizza e definisce la strategia di finanza pubblica, gli obiettivi di crescita economica e le misure di politica fiscale, esaminando le tendenze di bilancio e definendo il quadro macroeconomico e di finanza pubblica sia a legislazione vigente sia in chiave programmatica;

l'esame del quadro macroeconomico riportato nella Tavola di sintesi del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, confrontato con le previsioni e le tendenze elaborate a legislazione vigente nei precedenti documenti di programmazione, evidenzia forti criticità, elementi di debolezza strutturale e palesi contraddizioni nella tenuta complessiva dei conti e delle stime di crescita;

dall'analisi dei dati di sintesi emerge come la crescita reale del prodotto interno lordo per il 2026 sia fissata programmaticamente all'1,0 per cento, registrando una revisione al rialzo rispetto allo 0,6 per cento ipotizzato nel quadro tendenziale del DFP 2026 di aprile, ma poggiando su presupposti estremamente fragili e ottimistici in un contesto internazionale caratterizzato da fortissima incertezza, tensioni geopolitiche e rialzo dei prezzi dei beni energetici;

il Documento conferma un quadro economico caratterizzato da una crescita contenuta e da significativi fattori di rischio, tra i quali assumono rilievo la volatilità dei mercati energetici, le tensioni geopolitiche, l'elevata esposizione dell'economia nazionale agli *shock* esterni e, sempre più, gli effetti della crisi climatica e del deterioramento ambientale;

il Documento evidenzia, al contempo, l'esigenza di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, in particolar modo attraverso l'elettrificazione, la produzione da fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo e le infrastrutture di rete, recependo in parte le indicazioni contenute nelle raccomandazioni specifiche rivolte all'Italia dall'Unione europea;

il Documento riconosce inoltre la necessità di intervenire sulle inefficienze nella gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, di rafforzare le infrastrutture, in particolare nel Mezzogiorno, e di affrontare i rischi climatici attraverso interventi di adattamento e soluzioni basate sulla natura;

le rilevazioni ufficiali dell'Istat sui conti nazionali e la stima del PIL indicano che il conseguimento degli obiettivi programmatici poggia essenzialmente sull'im-

pulso residuo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e su dinamiche temporanee della domanda interna, in assenza delle quali il potenziale di crescita del Paese rimane drammaticamente schiacciato verso il basso. L'assenza della validazione finale delle previsioni macroeconomiche programmatiche di medio termine da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul quadro macroeconomico programmatico e sul quadro di finanza pubblica aumenta l'incertezza sui numeri presentati dal Governo, privando il Parlamento di un elemento di valutazione terzo e indipendente indispensabile per la verifica della credibilità delle stime;

premesso altresì che con particolare riferimento alle materie di competenza della XIII Commissione:

gli interventi previsti all'interno del Documento di programmazione finanziaria non sembrano essere al passo con la attuale situazione che sta caratterizzando il settore agricolo e agroalimentare;

in particolare i rincari dei costi di produzione in agricoltura, derivanti dalle forti tensioni sul versante internazionale, con particolare riferimento alle criticità legate allo Stretto di Hormuz, stanno comprimendo i margini di redditività delle imprese, mettendone a rischio la sostenibilità economica e andando a ripercuotersi anche sulla stabilità dei prezzi, accrescendo il clima di instabilità e incertezza all'interno del comparto, stretto tra gli aumenti dei prezzi dell'energia, dei carburanti e dei fertilizzanti, e palesando sempre più la necessità di puntare su interventi strutturali che possano sostenere il settore nel medio lungo periodo e non su interventi emergenziali che tamponano ma non risolvono;

il settore primario, tuttavia, non viene colpito unicamente dall'aumento delle fonti energetiche ma anche dall'impennata dei prezzi d'acquisto di fertilizzanti e prodotti fitosanitari i quali, con particolare riferimento ai primi, trovano proprio nell'area del Golfo persico un crocevia fondamentale per il loro approvvigionamento di cui il nostro Paese è gravemente deficitario;

rilevato che dal Documento emergono rifinanziamenti o implementazioni di fondi, esenzioni e agevolazioni esistenti, sicuramente utili per il settore, ma certamente non risolutivi di una situazione particolare come quella attuale, che avrebbe bisogno al contrario di interventi che possano garantire maggiore flessibilità nella gestione delle risorse e allo stesso tempo anche automatismi da attivare in base all'andamento dei prezzi e della disponibilità di materie prime – tali misure consentirebbero, infatti, la creazione di un paracadute pronto ad intervenire, evitandosi così il ricorso a misure emergenziali e straordinarie;

considerato che sarebbe fondamentale l'estensione del periodo per poter usufruire degli incentivi previsti all'interno di transizione 5.0 scaduta il 31 dicembre 2025;

ricordato che l'obiettivo del prossimo futuro è quello del raggiungimento di produzioni sostenibili, economicamente, socialmente e ambientalmente, che non compromettano però la redditività degli agricoltori, ma che accompagnino l'agricoltore e il produttore attraverso questa complessa ma certamente realizzabile transizione ecologica;

posto che, all'interno del Documento non è possibile ritrovare nessuna misura concreta volta a raggiungere questo obiettivo e nessun programma strutturale, è indubbio che le difficoltà degli agricoltori e degli altri attori del sistema agroalimentare dipendono da cause complessive e organiche al sistema, attualmente ancora insostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico;

posto altresì che non sono presenti, infine, misure volte a realizzare politiche che valorizzino e potenzino il ruolo delle giovani generazioni e delle donne che decidono di investire in agricoltura poiché il ricambio generazionale è fondamentale sia per la competitività di lungo periodo della nostra agricoltura, sia per il percorso di transizione ecologica e sostenibilità a cui il settore è chiamato;

considerato che sarebbe stato auspicabile un intervento per il potenziamento

della ricerca in agricoltura, che è uno strumento fondamentale poiché l'innovazione è un tassello imprescindibile per il settore e anch'essa è parte integrante del percorso verso la transizione ecologica agricola e al contempo un sostegno concreto alla sperimentazione delle nuove tecnologie applicabili all'agricoltura, affinché attraverso l'innovazione tecnologica si possano aumentare e valorizzare le produzioni in maniera sempre più sostenibile;

considerato altresì che rimangono insufficienti le politiche di sostegno per gli interventi inerenti alla gestione del rischio in agricoltura, supportando in particolare quelli relativi alla prevenzione delle emergenze,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Caramiello, Cherchi, Sergio Costa

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 377

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 377

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 396

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 378

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 397

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 380

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 398

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) 400

ESAME DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 234 DEL 2012:

Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976. Doc. CI, n. 1 *(Esame e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 383

ALLEGATO 5 (Documento finale approvato) 402

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione). COM(2026) 313 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 388

ALLEGATO 6 (Documento approvato) 404

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici. COM(2026) 565 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 388

ALLEGATO 7 (Documento approvato) 407

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) COM(2026) 599 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 388

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 392

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 final) 393

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di UNEM, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 393

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assoambiente, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 393

Audizione informale di rappresentanti di ECCO Think Tank, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 393

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 394

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di ARERA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final) 394

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENI, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final) 394

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Proxigas, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final) 394

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Ceramica, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 394

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocarta, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 395

Audizione informale di rappresentanti di Federbeton, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 395

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 395

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.30.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di procedere dapprima all'esame del disegno di legge C. 3076, approvato dal Senato, quindi all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 3076, recante disposizioni in materia di protezione civile, già approvato dal Senato, si compone di otto articoli.

In merito al contenuto del provvedimento, limitatamente alle disposizioni afferenti al perimetro di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3, al comma 3, dispone che il personale non dirigenziale – nei confronti del quale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio – è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce altresì la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva. Ricorda in proposito che il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante « Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro », ha ad oggetto la regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro, in attuazione della richiamata disciplina eurounitaria. Il menzionato comma 2 dell'articolo 2 prevede che le disposizioni del decreto legislativo non si applichino, fra l'altro, nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreti ministeriali.

Fa presente che, come si ricava dalla documentazione predisposta dagli Uffici, cui rinvia per gli ulteriori approfondimenti, la disciplina contenuta nelle richiamate direttive 93/104/CE e 2000/34/CE è stata suc-

cessivamente trasfusa nella direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Le direttive del 1993 e del 2000 sono state abrogate dall'articolo 27 della direttiva del 2003.

Alla luce di quanto esposto, non riscontrando profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, introduce l'esame del disegno di legge C. 3106, rilevando che il provvedimento risponde all'esigenza di contenere gli effetti economici del perdurante aumento del costo dei carburanti, connesso alle recenti crisi dei mercati internazionali, mediante un'ulteriore proroga della riduzione delle accise sul gasolio e sul biodiesel e del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto. Evidenzia che il provvedimento, composto da 8 articoli, reca inoltre ulteriori misure in materia fiscale e finanziaria ed è riconducibile a tre distinte finalità: contenere gli effetti dell'aumento del costo dei carburanti e adottare ulteriori misure fiscali; prevedere misure urgenti per la promozione del diritto allo studio; assicurare l'equilibrio di bilancio della Fondazione « Milano-Cortina 2026 ».

Venendo ai contenuti del provvedimento in esame, limitatamente ai profili di competenza della Commissione e rinviando per gli approfondimenti al *dossier* predisposto dagli Uffici, segnala che l'articolo 1, commi 1 e 2, riduce le aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Per il gasolio la riduzione è di 10 centesimi di euro per litro dal 18 al 25 settembre 2026 (aliquota di 572,90 euro per mille litri, rispetto all'aliquota ordinaria di 672,90) e di 5 centesimi per litro dal 26 settembre al 5 ottobre 2026 (622,90 euro per mille litri). Per il biodiesel e per i gasoli paraffinici HVO la riduzione, di 4,45 centesimi di euro per litro rispetto all'aliquota di 617,40 euro vigente a inizio anno, è limitata al primo periodo (572,90 euro per mille litri) ed è riconosciuta, ai sensi del comma 2, a condizione che tali biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014. Ricorda che il citato articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. Si richiede, in particolare, che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dal persistente aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, il comma 4 proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto di merci e di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a ottobre 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio, e incrementano di 21,2 milioni di euro per il 2026 il relativo limite di spesa, che, nelle more della conversione del decreto-legge n. 133 del 2026, passa a 423,4 milioni di euro. Sottolinea che la proroga in esame incide su una misura agevolativa

sulla quale la XIV Commissione ha espresso parere favorevole e proroga analoghe misure già più volte applicate nelle precedenti crisi energetiche senza dar luogo a procedure di infrazione o di recupero.

L'articolo 4 dispone la disapplicazione, per i beni importati anteriormente al 1° dicembre 2026, del contributo di 2 euro a copertura delle spese amministrative doganali relative alle spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, istituito dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 126-128, della legge n. 199 del 2025) e già disapplicato, per i beni importati prima del 1° luglio e poi del 1° ottobre 2026, dai decreti-legge n. 38 e n. 107 del 2026.

Ricorda che la norma introdotta in Italia dalla legge di bilancio per il 2026 – ma mai concretamente applicata, in quanto sospesa dai decreti-legge sopra citati – ha anticipato la normativa europea che ha abrogato la soglia di esenzione daziaria di 150 euro e ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2026 un dazio doganale forfetario temporaneo di 3 euro, per articolo, sulle spedizioni di basso valore (fino a 150 euro), nell'ambito della più ampia riforma del sistema doganale europeo. L'11 febbraio 2026, infatti, è stato adottato il regolamento 2026/382(UE) il quale ha disposto l'abrogazione della soglia di esenzione daziaria per le importazioni di valore non superiore a 150 euro e l'introduzione di un dazio doganale semplificato forfettario di 3 euro sulle spedizioni il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro, a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028. Una volta che il nuovo centro doganale digitale dell'UE sarà operativo (l'infrastruttura digitale unica che centralizzerà i dati doganali a livello europeo), il dazio provvisorio sarà sostituito dalle normali tariffe doganali.

Rileva altresì che, nell'ambito della proposta di riforma doganale dell'Unione, è prevista l'introduzione di una nuova tassa di gestione (*handling fee*) sulle vendite a distanza, finalizzata a coprire gli oneri amministrativi connessi alle nuove dichiarazioni doganali dei piccoli pacchi importati nell'Unione, in particolare mediante il commercio elettronico. La misura, delineata nella comunicazione della Commissione europea sul commercio elettronico del febbraio 2025 e confluita nel negoziato sulla riforma doganale, dovrebbe trovare applicazione entro il 1° novembre 2026. Ricorda che l'importo sarà determinato con atto delegato della Commissione europea.

Rammenta che, in sede di esame della legge di bilancio per il 2026 (C. 2750), la XIV Commissione aveva, sul punto, formulato la seguente osservazione: « valuti la Commissione di merito se il contributo sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, istituito dai commi da 126 a 128 dell'articolo 1, configurabile come un dazio, confligga con la competenza esclusiva in materia doganale attribuita all'Unione europea dall'articolo 3 del TFUE » (seduta del 28 dicembre 2025): anche per questa ragione, circa il rinvio dell'applicabilità della misura in questione – disposto dal decreto ora in esame – non ritiene di formulare rilievi.

Segnala, infine, che il 19 settembre 2026 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE il regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo codice doganale e l'Autorità doganale dell'UE. Il regolamento dispone che la Commissione europea adotti l'atto delegato recante la determinazione dell'importo della tassa di gestione entro il 29 settembre 2026, e che la tassa divenga applicabile dieci giorni dopo l'entrata in vigore di tale atto. È previsto un importo ridotto per le vendite a distanza provenienti da un deposito doganale dedicato alle vendite a distanza. L'importo sarà aggiornato con cadenza biennale, sulla base dei costi di gestione effettivamente sostenuti dalle autorità doganali.

L'articolo 7 accerta, al comma 1, le economie generate dai progetti del PNRR a seguito del loro completamento da parte dei soggetti attuatori, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, in 200 milioni di euro per il 2026, 1.460 milioni per il 2027 e 38 milioni per il 2028 (1.698 milioni complessivi, secondo l'Allegato 1). Si tratta di risorse libere da

obbligazioni giuridicamente vincolanti e non più necessarie al conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, che si aggiungono ai 1.587 milioni di euro già accertati dall'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2026.

Alla luce di quanto esposto, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, rileva che il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2026, presentato dal Governo al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026, è il secondo documento di questo tipo dopo l'entrata in vigore della riformata *governance* economica europea. Esso costituisce l'atto propedeutico alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2027-2029, che sarà anticipata dal Documento programmatico di bilancio da trasmettere alla Commissione europea entro il 15 ottobre e successivamente dettagliata nel disegno di legge di bilancio all'esame del Parlamento. Ricorda che al DPFP si accompagna la Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con cui il Governo chiede l'autorizzazione a utilizzare la clausola nazionale di salvaguardia; tale autorizzazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Osserva che il Documento delinea due ordini di valori di finanza pubblica. Il primo, programmatico ma che non tiene conto della clausola nazionale di salvaguardia, è pienamente conforme sia ai limiti di crescita della spesa netta fissati dal Piano strutturale di bilancio di medio termine, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025, sia alla soglia del 3 per cento del rapporto tra indebitamento netto e PIL, oltre la quale si applica la procedura per disavanzi eccessivi. Il secondo, anch'esso programmatico ma che sconta anche l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, per i soli anni 2027 e 2028, al fine di finanziare maggiori spese per la difesa e per la sicurezza energetica. Per ciascuno dei due settori la richiesta corrisponde a circa 0,3 punti percentuali di PIL in ciascuno dei due anni.

Evidenzia che il quadro internazionale in cui si colloca il Documento resta segnato da forte incertezza. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha compromesso la regolarità dei transiti attraverso lo stretto di Hormuz, e le tensioni nell'area di Bab el-Mandeb hanno determinato nuovi rialzi dei prezzi dell'energia, in particolare del gas, con riflessi diretti sulla competitività delle imprese europee e sul potere di acquisto delle famiglie. Sul fronte commerciale, gli Stati Uniti hanno sostituito i dazi reciproci introdotti nel 2025, invalidati dalla Corte Suprema, con dazi del 10 o del 12,5 per cento sulle importazioni da sessanta Paesi, mantenendo quelli settoriali. A tale quadro si aggiunge la persistente minaccia alla sicurezza europea derivante dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il Documento evidenzia come queste circostanze rendano necessario rafforzare, a livello europeo e nazionale, sia la resilienza del sistema energetico sia la capacità di difesa.

Fa presente che in tale contesto l'economia italiana ha mostrato una tenuta superiore alle attese. Il tasso di crescita del PIL reale è previsto all'1,0 per cento per il 2026, rivisto al rialzo rispetto allo 0,6 per cento stimato in primavera. Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale è pari allo 0,8 per cento nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento nel 2029. Il mercato del lavoro conferma dinamiche favorevoli, con il numero di occupati al massimo storico e un tasso di disoccupa-

zione previsto al 5,7 per cento nel 2026 e in ulteriore, lieve riduzione negli anni successivi. L'inflazione, trainata dai prezzi energetici, risale al 3,0 per cento nel 2026 per poi decelerare nel triennio seguente. Ricorda che il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio con nota del 29 settembre 2026.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, i dati Istat di settembre confermano per il 2025 un rapporto deficit/PIL pari al 3,1 per cento, mentre il rapporto debito/PIL è stato rivisto al ribasso, al 136,7 per cento, per effetto della revisione del PIL nominale. Il Documento conferma il ritorno del disavanzo sotto la soglia del 3 per cento già nel 2026, al 2,9 per cento. Nello scenario programmatico, che include gli incrementi di spesa connessi alla clausola di salvaguardia, l'indebitamento netto sale al 3,4 per cento nel 2027 e si colloca al 3,2 per cento nel 2028, per poi scendere al 2,3 per cento nel 2029. Il Governo precisa che, escludendo tali incrementi, il rapporto si manterrebbe stabilmente sotto il 3 per cento lungo tutto l'orizzonte di previsione. Fa presente, inoltre, che il debito, dopo l'effetto di cassa dei crediti d'imposta edilizi, tornerebbe su un sentiero di discesa a partire dal 2028.

Sottolinea che la compatibilità del quadro con la procedura per disavanzi eccessivi, aperta nei confronti dell'Italia nel luglio 2024 con la decisione (UE) 2024/2124 del Consiglio assume particolare rilievo per i profili di competenza della XIV Commissione. Il Documento rileva che la crescita della spesa netta nel 2024 e nel 2025 è risultata lievemente superiore ai limiti raccomandati, con saldi a debito del conto di controllo molto contenuti e ampiamente inferiori alle soglie previste dalle regole europee. La Commissione europea, nella valutazione delle azioni efficaci pubblicata a giugno 2026, ha riconosciuto l'efficacia delle misure adottate dall'Italia. Per il 2026 è confermato il rispetto del limite dell'1,6 per cento. Il Governo ritiene pertanto che, ove tali andamenti fossero confermati dalle previsioni di primavera 2027 della Commissione europea, possano sussistere le condizioni perché il Consiglio deliberi l'abrogazione della procedura sulla base dei dati di consuntivo del 2026. Resta fermo che l'uscita dalla procedura è subordinata al ritorno del deficit sotto il 3 per cento e alla sua permanenza stabile al di sotto di tale livello nelle previsioni della Commissione europea per i due anni successivi.

Quanto al percorso della spesa netta, il Documento evidenzia che nello scenario tendenziale la crescita dell'indicatore è in linea con quanto raccomandato dal Consiglio, salvo un lieve scostamento nel 2027, che sarebbe interamente assorbito dalla clausola nazionale di salvaguardia. Nello scenario programmatico il tasso di crescita della spesa netta si colloca al 3,3 per cento nel 2027 e all'1,7 per cento nel 2028, mentre nel 2029 si riduce allo 0,2 per cento.

Per quanto riguarda la richiesta di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia, ricorda che essa trova fondamento nell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, che consente una deviazione temporanea dal percorso della spesa netta in presenza di circostanze eccezionali. Rammenta altresì che, con la Comunicazione del 19 marzo 2025, la Commissione europea ha ritenuto che la guerra in Ucraina e la conseguente minaccia alla sicurezza europea integrassero tali circostanze, proponendo l'attivazione coordinata della clausola per la spesa in difesa, entro un limite pari all'1,5 per cento del PIL annuo nel periodo 2025-2028. Con la Comunicazione del 3 giugno 2026, nell'ambito del pacchetto di primavera del Semestre europeo, la Commissione europea ha esteso l'ambito della flessibilità alle misure per la resilienza e la sicurezza energetica, con un tetto annuo dello 0,3 per cento del PIL e un limite cumulato dello 0,6 per cento nel periodo 2026-2028, escludendo gli interventi di mero calmieramento dei prezzi. Finora diciotto Stati membri hanno richiesto e ottenuto l'attivazione della clausola. In attuazione delle risoluzioni approvate dal Senato (6-00233) e dalla Camera (6/00287) il 5 agosto 2026, che hanno fissato limiti cumulati dello 0,9 per cento del PIL per la difesa e dello 0,6 per cento per l'energia, il Governo ha presentato la ri-

chiesta alla Commissione europea il 10 settembre 2026. La Commissione europea verificherà la sussistenza delle circostanze eccezionali e la compatibilità con la sostenibilità di bilancio di medio termine, dopodiché il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata, presumibilmente in occasione del Consiglio ECOFIN di novembre. Il Governo ricorre alla procedura prevista dalla legge n. 243 del 2012 in attesa della conclusione dei lavori del gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica.

Sul versante degli interventi in materia di energia, le risorse, per un valore complessivo fino a circa 14,4 miliardi nel biennio 2027-2028, saranno destinate a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e infrastrutture. Esse riguardano, tra l'altro, il sostegno alla produzione da fonti rinnovabili, una nuova *Energy Release*, il rafforzamento della capacità idroelettrica, la promozione del biometano, l'efficientamento degli edifici pubblici, in particolare sanitari, scolastici e universitari, e gli investimenti nelle infrastrutture ferroviarie. Rileva che il Governo subordina espressamente la definizione concreta degli interventi all'esito della procedura europea e all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, avendo avviato con la Commissione europea un dialogo tecnico informale per verificare in via preventiva l'ammissibilità delle misure.

Quanto alla difesa, l'incremento delle risorse destinate a questo settore per un valore massimo dello 0,3 per cento del PIL in ciascuno degli anni 2027 e 2028, si configura come un contributo al rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche del Paese, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO e con l'indicazione del Consiglio di adattare progressivamente il bilancio a un livello strutturalmente più elevato di spesa. Gli interventi riguarderanno sia la parte corrente, in particolare il personale e le esigenze operative, sia gli investimenti pluriennali. Il Documento sottolinea che la concentrazione degli incrementi delle risorse da destinare al settore della difesa tramite investimenti pubblici e l'utilizzo contenuto della flessibilità, ampiamente al di sotto del tetto dell'1,5 per cento, limitano l'impatto sulla sostenibilità del debito nel medio-lungo periodo.

Il DPFP dà conto anche dello stato di attuazione delle riforme e degli investimenti. Con il conseguimento degli ultimi 156 traguardi e obiettivi, il PNRR, comprensivo del capitolo REPowerEU, può ritenersi ufficialmente completato, dopo i 572 già conseguiti, e il Governo rivendica i risultati ottenuti in materia di giustizia, fisco, pubblica amministrazione e capacità amministrativa. La continuità dell'azione riformatrice è affidata al Piano strutturale di bilancio di medio termine, che consolida l'eredità del PNRR in sei aree prioritarie: giustizia, fiscalità, innovazione e concorrenza, monitoraggio della spesa pubblica, servizi per la prima infanzia e pubblica amministrazione, razionalizzazione delle partecipate pubbliche. Il Documento ricorda che da tali riforme dipendono sia l'accesso al periodo di aggiustamento esteso a sette anni, sia la crescita potenziale del Paese.

Il Documento dedica infine un'ampia sezione alle raccomandazioni specifiche per Paese del Consiglio del 2026, che riguardano sei ambiti: finanza pubblica, fiscalità e sfide demografiche; PNRR, coesione e continuità degli investimenti; innovazione, mercati dei capitali e strategia industriale; pubblica amministrazione, giustizia e concorrenza; transizione energetica, clima, acqua e rifiuti; lavoro, competenze, sanità e protezione sociale. Rispetto al 2025 emergono diversi elementi di novità: l'attenzione passa dal completamento alla continuità del PNRR, con la richiesta di accelerare i programmi della politica di coesione; nella raccomandazione fiscale compaiono il rafforzamento della spesa per difesa e sicurezza e le misure contro il caro energia, che dovrebbero essere temporanee e mirate; si accresce l'attenzione per i mercati dei capitali e la dimensione territoriale, in particolare per il Mezzogiorno. In materia di concorrenza, sono richiamati il settore dell'energia elettrica e gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, tra cui gli oneri derivanti da alcuni requisiti nazionali in materia di imballaggio ed etichettatura, tema

di particolare interesse per la XIV Commissione.

In conclusione, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 si presenta come un atto coerente con l'ordinamento europeo. Il quadro tendenziale rispetta le regole sulla spesa netta e conferma il rientro del deficit sotto il 3 per cento, aprendo la strada all'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi, mentre il quadro programmatico utilizza, in modo contenuto e secondo le procedure previste dal regolamento (UE) 2024/1263, la flessibilità offerta dall'Unione europea per far fronte alle nuove esigenze di sicurezza energetica e di difesa. Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del Gruppo M5S *(vedi allegato 4)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Raffaele BRUNO (M5S) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo M5S.

La seduta termina alle 12.40.

ESAME DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 234 DEL 2012

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.40.

Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976.

Doc. CI, n. 1.

(Esame e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione inizia l'esame dell'atto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, osserva che la decisione è stata adottata sulla base dell'articolo 223, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo elabori un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Ricorda che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Per quanto attiene al quadro procedurale entro cui si inserisce l'esame del documento, ricorda che la decisione è stata trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dai Trattati alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Una volta intervenute tali deliberazioni, il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

Come ricordato nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 16 settembre scorso, la decisione è stata assegnata alla XIV Commissione che procederà attenendosi all'u-

nico precedente, riferito all'esame della Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018: in tale circostanza, la Conferenza dei presidenti di gruppo convenne, nella riunione del 31 ottobre 2018, di applicare al documento le modalità di esame parlamentare previste per le deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Rammenta che, entro il termine di mercoledì 23 settembre 2026 (termine su cui si era convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione svolta il 16 settembre), nessun Gruppo parlamentare ha richiesto che la discussione del documento si concluda in Assemblea. Avverte, pertanto, che al termine dell'esame, la XIV Commissione potrà approvare un documento finale, che sarà trasmesso anche al Consiglio dell'Unione europea.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, introduce l'esame della decisione (UE, Euratom) 2026/1296, adottata dal Consiglio il 26 maggio 2026, che modifica l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio.

Evidenzia che l'esame della decisione da parte delle Camere si rende necessario in quanto, ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, che disciplina la procedura, l'entrata in vigore della decisione è subordinata all'approvazione di tutti gli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Il procedimento normativo europeo è articolato in tre fasi:

l'iniziativa appartiene al Parlamento europeo, che elabora un progetto di modifica: nella specie, si tratta della risoluzione approvata il 13 novembre 2025, recante le motivazioni dell'intervento e una proposta di testo;

è poi prevista l'approvazione del Consiglio all'unanimità, secondo una procedura legislativa speciale, approvazione condizionata a un previo secondo voto favorevole del Parlamento europeo sul testo uscito dalle negoziazioni tra gli Stati membri: nella specie, si tratta dell'accordo del 17 marzo 2026, approvato dal Parlamento europeo il 29 aprile 2026, e adottato formalmente dal Consiglio il 26 maggio 2026;

infine occorre, quale condizione per l'entrata in vigore definitiva della riforma dell'Atto elettorale, che la decisione adottata formalmente dal Consiglio sia approvata da tutti gli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali: si prevede, in particolare, che ciascuno Stato notifica al Segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Per quanto riguarda i profili relativi alla procedura nazionale, aggiunge che la scelta del Governo di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 2012, anziché al disegno di legge di ratifica o a un disegno di legge ordinaria, discende evidentemente dal fatto che la decisione del Consiglio all'esame odierno della Commissione europea, incidendo esclusivamente sulle modalità di voto in assemblea plenaria del Parlamento europeo, non comporta effetti giuridici sull'ordinamento interno.

Venendo al contenuto della proposta sulla quale la XIV Commissione è chiamata a deliberare, ricorda preliminarmente che l'Atto elettorale europeo, più volte modificato per garantirne la coerenza con le revisioni dei Trattati e con l'adesione di nuovi Stati membri, è la principale fonte giuridica dell'UE per la definizione, in coerenza con l'articolo 14 del Trattato sull'Unione, dei principi generali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo: il suffragio universale, diretto, libero e segreto; il mandato della durata di cinque anni; il principio della rappresentanza proporzionale, con soglie elettorali che gli Stati membri possono adottare entro i limiti fissati dall'Atto.

L'Atto individua inoltre le attività e funzioni incompatibili con il mandato di par-

lamentare europeo, demandando alle discipline nazionali la definizione del sistema di voto specifico, del numero delle circoscrizioni e di eventuali ulteriori incompatibilità.

La decisione in esame introduce una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto, ai sensi del quale i membri del Parlamento europeo devono votare individualmente e personalmente, senza essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo — disposizione finora interpretata come ostacolo generale al voto *in absentia*.

In particolare, tramite la decisione del Consiglio vengono inseriti tre nuovi paragrafi del citato articolo 6:

il paragrafo 1-*bis* consente alla deputata gestante, o che ha partorito, di delegare il voto a un altro membro del Parlamento europeo, per un periodo massimo di tre mesi prima della data presunta del parto e per un periodo massimo di sei mesi dopo il parto;

il paragrafo 1-*ter* demanda allo statuto dei deputati del Parlamento europeo (decisione 2005/684/CE, Euratom) la definizione delle condizioni generali della delega, nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità, tracciabilità, certezza del diritto e integrità del voto;

il paragrafo 1-*quater* rinvia al regolamento interno del Parlamento europeo la disciplina delle modalità attuative concrete della delega.

Rispetto alla proposta originaria, contenuta nella risoluzione legislativa del 13 novembre dell'Assemblea Plenaria del PE – la quale ha costituito il sostanziale avvio della procedura e che si limitava a introdurre il solo diritto di delega, senza ulteriori specificazioni –, il Consiglio non ha inciso sulla sostanza della misura, ma l'ha corredata delle garanzie procedurali sopra descritte (principi di trasparenza, responsabilità, tracciabilità, certezza del diritto e integrità del voto, nonché rinvio al regolamento interno del PE per le modalità attuative).

Inoltre, con il considerando 1 della decisione, il Consiglio ha sottolineato le ragioni dell'intervento normativo, ricollegando la misura all'obiettivo generale della parità di genere, da perseguire anche promuovendo la partecipazione delle madri alla vita politica attraverso politiche di conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Per quanto riguarda il contesto politico della decisione, ricorda che il Parlamento europeo aveva già effettuato un primo tentativo di riforma nel 2022, che prevedeva un diritto alla sostituzione temporanea della deputata da parte del candidato successivo in lista. La proposta, tuttavia, non superò il vaglio del Consiglio, ove – ricorda – per l'adozione è richiesta l'unanimità.

L'iniziativa va inoltre inquadrata in una costante azione di sensibilizzazione della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha fatto propria la petizione per una riforma promossa da alcune eurodeputate, presentando la proposta nel giugno 2025 all'ufficio di presidenza, nell'ambito di un più ampio pacchetto di tutele per la maternità. La Presidente Metsola ha successivamente presentato l'iniziativa il 26 giugno 2025 al Consiglio europeo, sottolineandone il carattere « mirato, circoscritto e chirurgico ».

Da ultimo ricorda che, con lettera del 2 luglio 2026 indirizzata ai Presidenti del Consiglio dei ministri, della Camera e del Senato, la Presidente del Parlamento europeo Metsola ha sollecitato l'urgenza di un tempestivo completamento delle procedure nazionali necessarie all'entrata in vigore della decisione.

Per quanto riguarda le procedure negli altri ordinamenti dell'UE, hanno sinora concluso la procedura di approvazione cinque Stati membri. Nella gran parte dei restanti Paesi è previsto il ricorso alla legge di ratifica dei trattati internazionali (ad es. Austria, Estonia, Finlandia, Polonia, Croazia) o, più genericamente, l'ordinaria procedura legislativa (ad es. Belgio, Romania, Slovenia, Spagna con legge organica); in alcuni casi, non è previsto espressamente il coinvolgimento del Parlamento, ad esempio in Francia e in Svezia.

La materia del voto per delega per le deputate in stato di gravidanza, o nei mesi successivi al parto, si inserisce peraltro nel dibattito più generale sugli strumenti di tutela della maternità per le parlamentari europee, con particolare riguardo all'istituto del congedo, che attualmente né l'Atto elettorale né il Regolamento del Parlamento europeo disciplinano espressamente.

La materia è infatti regolata in base a misure di attuazione del 2008: le assenze delle deputate gestanti nei tre mesi precedenti e nei sei mesi successivi al parto sono considerate giustificate, senza ripercussioni finanziarie, ma senza possibilità di voto da remoto, per delega o di sospensione del mandato.

Tale impossibilità, oltre a discendere dal citato articolo 6 dell'Atto elettorale europeo, è confermata dall'articolo 193 del Regolamento del Parlamento, che non solo sancisce il carattere personale del voto in Parlamento, ma qualifica altresì qualsiasi violazione della stessa come una grave infrazione alle norme di comportamento dei deputati (articolo 10), suscettibile di comportare sanzioni a carico del deputato inadempiente (stabilite dagli articoli 182 e 183).

La decisione che la XIV Commissione è chiamata ad approvare, sostanzialmente, rimuove l'ostacolo di cui all'articolo 6 dell'Atto, eccezionalmente per le deputate gestanti o che hanno partorito nei limiti temporali sopra indicati.

Il Parlamento europeo ha approvato il 13 novembre 2025 la proposta di modifica iniziale con larghissima maggioranza: 605 favorevoli, 30 contrari e 5 astenuti. Ricorda in particolare che, in tale occasione, tutti i 65 europarlamentari italiani che hanno partecipato alla deliberazione hanno votato favorevolmente.

Anche l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 29 aprile 2026, della decisione finale, come modificata dal Consiglio, è avvenuta con larghissima maggioranza, ancor più larga della precedente: 616 favorevoli, 24 contrari e 8 astenuti. Per quanto riguarda gli europarlamentari italiani, i voti favorevoli sono stati 69 a fronte di un solo astenuto e nessun voto contrario.

Sottolinea che, pur sostenuta da una larghissima maggioranza in seno al Parlamento europeo e dall'unanimità in seno al Consiglio, la modifica dell'Atto sulla quale siamo oggi chiamati a deliberare è stata assunta in esito a una valutazione molto articolata: è stata in primo luogo valutata la coerenza del nuovo meccanismo con i principi dei trattati. Per altro verso, si è discusso sulla possibilità di riconoscere la facoltà di delegare il proprio voto a ulteriori categorie di europarlamentari che si trovino in situazioni tali da configurare un impedimento alla partecipazione in presenza ai lavori del Parlamento europeo.

Sotto il primo profilo, evidenzia che l'istruttoria condotta preliminarmente dal Parlamento europeo ha portato a escludere – anche alla luce delle diverse esperienze e legislazioni nazionali – la possibilità di consentire alle europarlamentari in maternità di esercitare il proprio voto da remoto, in ragione delle difficoltà di carattere tecnico, nonché dei rischi discendenti dalla qualità delle connessioni *Internet* e da possibili interferenze dolose di entità esterne, volte a turbare o addirittura a bloccare le votazioni.

Per quanto attiene al secondo profilo, ossia la scelta di limitare alle sole donne in maternità, la motivazione attiene alla difficoltà di trovare l'accordo sull'inclusione nel meccanismo di ulteriori categorie di soggetti, quali ad esempio i parlamentari in congedo di paternità obbligatorio, oppure quelli affidatari di minori in adozione, o ancora quelli affetti da patologie gravi, tali da rendere impossibile o molto gravoso il viaggio verso Bruxelles o Strasburgo.

A tale proposito, in seno al Consiglio si è perlopiù riproposto il dibattito che aveva preceduto il voto a larga maggioranza del Parlamento europeo.

In particolare, nell'ambito del Consiglio Affari generali, rileva che buona parte degli Stati membri ha inizialmente mostrato un orientamento di massima favorevole, ma con alcune riserve. Ricorda che il rilievo più delicato riguardava proprio la compatibilità del voto per delega con gli ordinamenti nazionali: diversi Stati membri avevano segnalato, infatti, possibili frizioni con

le norme, anche di rango costituzionale, che sanciscono il principio della personalità del voto nei rispettivi ordinamenti – un principio che il nuovo meccanismo, per quanto circoscritto all'ambito del Parlamento europeo, avrebbe potuto mettere in discussione per analogia. A questo si affiancavano altri due nodi: la possibilità dell'estensione del meccanismo di delega anche ai padri e ai genitori adottivi, per ragioni di non discriminazione, e la necessità di definire con maggiore precisione le modalità pratiche di esercizio della delega.

In principio, 15 Stati membri si erano dichiarati favorevoli, mentre 12 – tra cui l'Italia – avevano apposto una riserva di esame, in attesa del coordinamento interministeriale interno.

La decisione del Governo italiano di votare a favore della decisione in esame è stata assunta dopo un'accurata valutazione sotto il profilo giuridico del meccanismo introdotto. In particolare, è stato rilevato che la delega di voto costituisce un meccanismo che, ove applicato in Italia, sicuramente non sarebbe coerente con il dettato costituzionale. Tuttavia, è stato altresì sottolineato che la sua applicazione a una fattispecie specifica, limitata al funzionamento di un'istituzione dell'Unione europea, non confligge con i nostri principi di diritto interno.

L'Italia, in particolare, ha ritenuto giustificato il voto per delega per il solo caso della maternità, escludendo estensioni ad altre categorie, e ha espressamente chiesto l'esclusione del voto segreto dal perimetro applicativo.

Per superare l'*impasse*, la Presidenza cipriota di turno ha sollecitato l'intervento del Servizio giuridico del Consiglio, chiedendo una pronuncia proprio sul punto controverso: la compatibilità della riforma con quegli ordinamenti nazionali che sono privi di un istituto analogo al voto per delega. Il Servizio giuridico ha escluso la sussistenza di profili di incompatibilità, osservando che l'Atto elettorale europeo disciplina il funzionamento di un'assemblea di natura sovranazionale, regolata – quanto alle sue modalità operative – dal solo diritto dell'Unione, e dunque non incide sui principi costituzionali interni relativi al voto dei parlamentari nazionali.

Forte di questo parere, la Presidenza è riuscita a sbloccare il negoziato proponendo l'emendamento di cui si è detto, recante le garanzie circa la trasparenza, la responsabilità, la tracciabilità, la certezza del diritto e l'integrità del voto, con un rinvio espresso al regolamento interno del Parlamento europeo.

In tale contesto, segnala che il voto *in absentia* durante il congedo di maternità è applicato solo in alcuni ordinamenti nazionali dell'UE, e con modalità eterogenee. Tra di essi, la Spagna, i cui membri delle Cortes Generales possono esprimere il voto in seduta plenaria tramite un sistema elettronico di voto a distanza in caso di gravidanza, congedo di maternità o grave malattia. In Grecia, il regolamento del Parlamento consente alle deputate in gravidanza di votare per corrispondenza durante l'ultimo mese di gravidanza e nel primo periodo successivo al parto, anche per le votazioni a scrutinio segreto, tramite lettera sigillata. In Lussemburgo, il regolamento della Camera dei deputati autorizza qualsiasi deputato – quindi si ricomprende il caso di assenza per maternità – a delegare il proprio voto a un altro membro, senza che alcun deputato possa rappresentarne più di uno.

La maggior parte degli Stati membri, invece, attualmente non prevede alcuna forma di voto in assenza — né a distanza, né per posta, né per delega — durante il congedo di maternità, sebbene alcuni Parlamenti abbiano sviluppato accordi informali di « *pairing* » (abbinamento) tra parlamentari di partiti diversi, che concordano di non votare quando un collega è assente: il meccanismo è praticato in Irlanda, Danimarca e Svezia.

Alla luce delle considerazioni sopra formulato, ribadisce che il testo in esame, come attestato dall'altissimo sostegno ottenuto dal Parlamento europeo e dall'unanimità in seno al Consiglio, costituisce una soluzione equilibrata, volta a promuovere la piena tutela della maternità delle europarlamentari. Pertanto, formula una proposta di documento finale, che esprime una

valutazione favorevole all'approvazione della decisione da parte dell'Italia *(vedi allegato 5)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, sula base delle informazioni al momento disponibili, in corso di costante aggiornamento, osserva che la Camera dei deputati è il terzo ramo parlamentare tra i Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, a deliberare sulla decisione in esame, collocandosi dopo Grecia e Romania, salvo aggiornamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale della relatrice.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione).
COM(2026) 313 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2026.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per il supporto documentale e istruttorio, formula una proposta di documento *(vedi allegato 6)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici.
COM(2026) 565 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2026.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per lo svolgimento di un'articolata istruttoria e per l'assistenza fornita nell'ambito delle audizioni svolte nel corso dell'esame della proposta di regolamento in titolo, formula una proposta di documento *(vedi allegato 7)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili).
COM(2026) 599 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, rileva che la proposta di regolamento in esame, presentata insieme a una raccomandazione sull'accessibilità economica e sull'offerta di alloggi, intende istituire un quadro comune per valutare, alla luce del diritto dell'UE, le misure sugli alloggi che incidono sul mercato interno e che sono volte a salvaguar-

dare l'accessibilità economica e la disponibilità degli alloggi stessi.

Evidenzia che si tratta di un'iniziativa che la Commissione europea presenta come meramente procedurale, ma che interviene su un terreno politicamente molto delicato, quello della casa e del rapporto tra le scelte delle autorità nazionali, regionali e locali e i vincoli del mercato interno.

Secondo la relazione illustrativa, la proposta non mira ad armonizzare la politica abitativa e non introduce un nuovo diritto in capo alle autorità competenti di limitare la locazione a breve termine o l'acquisizione e l'uso di immobili. Essa si limita a definire le condizioni e i requisiti che si applicano qualora tali autorità decidano di adottare simili misure ai sensi del diritto nazionale.

Quanto al contesto, si limita a ricordare che già dall'avvio della legislatura europea sono stati prospettati interventi urgenti in materia. La Presidente von der Leyen ha parlato a più riprese di una vera e propria « emergenza abitativa », dovuta soprattutto a un'offerta cresciuta meno della domanda e aggravata dal turismo di massa e dalla diffusione delle locazioni a breve termine. Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli Uffici, sottolinea un dato: dal 2013 i prezzi delle case in termini nominali sono aumentati nell'UE di oltre il 60 per cento, più rapidamente del reddito delle famiglie, mentre le locazioni brevi sono cresciute del 93 per cento tra il 2018 e il 2024 e quasi il 20 per cento delle abitazioni non risultava occupato nel 2021. Il quadro è però molto differenziato: tra il 2015 e il 2024 i prezzi sono cresciuti in media del 53,4 per cento, ma in Italia soltanto dell'11,7 per cento, tra gli incrementi più contenuti dell'Unione. È un dato che induce a chiedersi se un quadro comune di criteri sia adeguato a situazioni nazionali così diverse, compresa quella italiana. Le medie nazionali possono tuttavia nascondere forti tensioni nelle città universitarie, nelle aree metropolitane e nei territori a elevata vocazione turistica: un'ulteriore ragione per considerare attentamente le specificità locali.

Ricorda che di questi problemi il Governo è ben consapevole e infatti già prima della presentazione della proposta in esame ha adottato un Piano casa nazionale, che si propone di rendere disponibili circa 100 mila alloggi in dieci anni e si fonda su tre pilastri: il recupero di 60 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica; la concentrazione, in un apposito strumento finanziario, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all'housing sociale e all'emergenza abitativa nei vari livelli di governo; l'attivazione di investimenti privati, con semplificazioni procedurali.

Sul piano delle motivazioni dell'intervento, la Commissione europea sottolinea che, sebbene l'offerta insufficiente resti il fattore strutturale determinante, la domanda legata a forme di uso non primario degli alloggi rischia di aggravare le pressioni in alcuni mercati locali. Le autorità adottano perciò sempre più spesso misure che possono incidere sulla libertà di stabilimento, sulla libera prestazione di servizi e sulla libera circolazione dei capitali (articoli 49, 56 e 63 del TFUE). Il problema individuato è l'insufficiente certezza del diritto sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'UE, da cui deriverebbero misure nazionali, regionali e locali divergenti, che nuocciono al buon funzionamento del mercato interno. Per le locazioni brevi il regolamento proposto opererebbe come *lex specialis* rispetto alla direttiva servizi (2006/123/CE) e sarebbe complementare al regolamento (UE) 2024/1028 sulla registrazione dei locatori e sulla condivisione dei dati.

Segnala in senso positivo che la proposta è accompagnata da una valutazione di impatto. Va però ricordato che il comitato per il controllo normativo ha dapprima espresso un parere negativo, a seguito del quale la Commissione europea ha proceduto a una sostanziale revisione della relazione illustrativa, riformulando l'iniziativa come strumento procedurale; solo il 17 luglio 2026 è arrivato un parere positivo, peraltro con riserve. Tra le tre opzioni valutate – orientamenti non vincolanti; quadro legislativo procedurale con metodolo-

gia flessibile; disciplina prescrittiva con soglie armonizzate, designazione delle zone e piani di accelerazione – la Commissione europea ha scelto la seconda, nella variante dell'armonizzazione solo procedurale.

Per quanto concerne gli impatti attesi, rileva che i costi, ritenuti moderati, ricadrebbero principalmente sulle autorità che scelgano di avvalersi del quadro e che la relazione illustrativa non esenta esplicitamente le microimprese, che, pur non essendo destinatarie di obblighi diretti, possono risultare indirettamente interessate, in quanto spesso svolgono la locazione breve di alloggi non adibiti ad abitazione principale.

Sebbene non sia ancora stata trasmessa la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sottolinea che secondo fonti informali il Governo italiano avrebbe espresso una valutazione negativa sull'impianto dell'iniziativa, per il possibile restringimento dei diritti di proprietà privata; la scarsa considerazione della specificità del bene « casa », il cui uso legittimo, anche per affitto breve, non sarebbe assimilabile a una prestazione di servizi; il possibile impatto sul valore degli immobili, che rappresentano una delle principali forme di investimento delle famiglie italiane; l'uso improprio dell'articolo 114 del TFUE come base giuridica; il mancato rispetto del principio di sussidiarietà.

Fa presente che gli altri Stati membri, sempre secondo fonti informali, avrebbero sostenuto gli obiettivi della proposta senza contestarne in modo sostanziale legittimità o opportunità, con un giudizio particolarmente favorevole della Spagna, ma con rilievi significativi; Paesi Bassi, Croazia e Romania chiederebbero maggiore margine di manovra per le autorità competenti, in considerazione delle specificità locali. Sempre i Paesi Bassi e la Romania, questa volta seguiti dall'Austria, avrebbero espresso perplessità sui criteri di calcolo dello « stress abitativo »; la Germania, pur sostenendo una maggiore trasparenza del settore, avrebbe richiamato le preoccupazioni degli operatori e le sensibilità regionali di uno Stato federale, mentre Croazia e Romania avrebbero richiamato l'impatto sull'esercizio della proprietà privata, in particolare sulle compravendite.

Sui nodi di merito l'Italia non apparirebbe dunque isolata, pur essendo, allo stato, la voce più critica sull'impianto complessivo.

Sul piano interno, rammenta che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, articolo 1, comma 17) ha limitato dal 2026 la cedolare secca sulle locazioni brevi a non più di due appartamenti per periodo d'imposta, rispetto al limite di quattro vigente dal 2021, presumendo svolta in forma imprenditoriale l'attività oltre tale soglia: un elemento di contesto nazionale da tenere presente nel corso dell'esame.

Passa quindi a una breve illustrazione del contenuto della proposta, rinviando al *dossier* degli Uffici per l'analisi puntuale. La proposta consta di 17 articoli, suddivisi in 3 capi, e di un allegato sulla metodologia di calcolo del rapporto prezzo/reddito. Il Capo I (articoli 1-4) definisce l'ambito di applicazione del regolamento proposto, che coincide con le misure che limitano l'accesso ai servizi di locazione a breve termine o la loro prestazione in immobili residenziali diversi dalla residenza principale del locatore, e quelle che limitano l'acquisizione o l'uso di terreni e immobili residenziali non adibiti a residenza principale. Per le locazioni brevi rientranti nel suo ambito di applicazione, il regolamento si sostituirebbe alla direttiva servizi, con il venir meno dell'obbligo di notifica alla Commissione europea previsto dall'articolo 15, par. 7, della direttiva stessa.

Il Capo II (articoli 5-13) reca misure a salvaguardia della disponibilità e dell'accessibilità economica degli alloggi. L'articolo 5 consente all'autorità competente di adottare qualsiasi tra le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, purché giustificate dalla necessità di salvaguardare la disponibilità di alloggi e la loro accessibilità economica e conformi ai requisiti del regolamento proposto.

L'articolo 6 subordina il riconoscimento delle tensioni abitative a tre criteri da soddisfare cumulativamente: un rapporto prezzo/reddito pari o superiore a otto, soglia che corrisponde a otto anni di reddito

disponibile pro capite per acquistare un'abitazione di dimensioni medie nella zona; un aumento di tale rapporto negli ultimi dieci anni di dati disponibili, criterio non applicabile se il rapporto è pari o superiore a dieci; l'improbabilità che, in assenza della misura, le tensioni si attenuino nei tre anni successivi. Alla Commissione europea è conferito il potere di modificare con atti delegati le soglie relative al rapporto prezzo/reddito e i dati, le soglie e la metodologia di calcolo dell'allegato, se le modifiche sono giustificate da sviluppi oggettivi. La delega è a tempo indeterminato, revocabile dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Ritiene che questo sia uno dei punti su cui concentrare maggiormente l'attenzione nel corso dell'esame, in quanto le soglie – che costituiscono il perno dell'intero sistema – potrebbero essere ridefinite nel tempo dalla Commissione europea, sia pure con le garanzie previste. La definizione di tali soglie condiziona concretamente la possibilità delle autorità competenti di intervenire e rende quindi necessario approfondire la portata effettiva di una disciplina presentata come esclusivamente procedurale.

Le misure devono inoltre rispettare requisiti di portata territoriale non eccedente il necessario e di non discriminazione fondata sulla nazionalità (articoli 7 e 8), di necessità (articolo 9: l'autorità deve dimostrare un effetto negativo significativo sulla disponibilità o sull'accessibilità economica degli alloggi almeno nei tre anni precedenti) e di proporzionalità (articolo 10). Seguono garanzie procedurali e controllo giurisdizionale effettivo (articolo 11), la previsione di una durata massima delle misure fino a cinque anni, prorogabile dopo riesame (articolo 12), e la pubblicazione preventiva delle misure e delle valutazioni svolte (articolo 13).

Infine, il Capo III reca le disposizioni finali. In particolare, le misure adottate prima dell'entrata in vigore restano escluse, ma possono essere riesaminate (articolo 14); sono disciplinati l'esercizio della delega (articolo 15) e la valutazione d'impatto del regolamento da parte della Commissione (articolo 16); l'entrata in vigore è prevista il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE (articolo 17).

Ritiene necessario che questo esame muova anche dal valore che la casa riveste per le famiglie italiane. La proprietà di un'abitazione rappresenta spesso il risultato di una vita di lavoro e di sacrifici, una forma di sicurezza per il futuro e un patrimonio da trasmettere ai figli. Anche il possesso di un secondo immobile può rispondere a esigenze familiari o integrare un reddito o una pensione e non può essere automaticamente assimilato a un'attività speculativa.

Ritiene che garantire alloggi accessibili rappresenta un obiettivo pienamente condivisibile. Nel perseguirlo, evidenzia che occorre però tutelare il risparmio delle famiglie e verificare rigorosamente la necessità e la proporzionalità di ogni eventuale limitazione all'acquisto, all'uso o alla locazione degli immobili. La risposta all'emergenza abitativa deve puntare con decisione anche sul recupero del patrimonio inutilizzato, sull'edilizia residenziale pubblica e sulle condizioni necessarie a favorire nuovi investimenti.

In questa prospettiva, sottolinea che il rispetto della sussidiarietà assume un significato concreto: preservare la capacità delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare le risposte più adeguate ai propri territori. Ritiene quindi necessario che sia dimostrata la necessità di soglie europee vincolanti e che siano valutati con attenzione i loro effetti sulla proprietà privata, sull'offerta di alloggi e sull'autonomia delle autorità competenti.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi previsti dai Trattati, la base giuridica è l'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Ritiene opportuno valutare con attenzione se la base giuridica adottata, dedicata al mercato interno, sia effettivamente quella più idonea per una proposta che incide sulla disponibilità e sull'accessibilità economica degli alloggi. Il rischio è che tale scelta risulti una forzatura, trattandosi di

un ambito in cui, come la stessa Commissione europea riconosce, la politica abitativa resta principalmente di competenza nazionale, regionale e locale.

Sul rispetto del principio di sussidiarietà, ricorda che la Commissione europea sostiene che il diritto vigente dell'UE non prevede un quadro operativo comune per individuare le tensioni abitative e valutare giustificazione e proporzionalità delle misure, con la conseguenza che le autorità applicano metodologie e soglie probatorie diverse, con incertezza giuridica, oneri amministrativi e applicazione incoerente del diritto dell'UE. Il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE consisterebbe in un quadro procedurale comune che concili flessibilità locale e garanzie condivise, preservando la discrezionalità delle autorità nel decidere se intervenire, con quali misure e come.

Evidenzia che il punto da chiarire, ai fini della verifica di sussidiarietà, è se la Commissione europea abbia dimostrato sufficientemente che gli obiettivi perseguiti non possano essere conseguiti in modo adeguato dagli Stati membri, anche a livello regionale e locale, e possano invece essere realizzati meglio a livello dell'Unione. La diversità delle discipline territoriali non dimostra, da sola, la necessità di un intervento europeo vincolante. Occorre verificare se le soglie comuni e gli oneri probatori previsti rispondano a effettive esigenze del mercato interno o rischino di comprimere la capacità delle autorità competenti di affrontare situazioni abitative profondamente differenti.

Quanto alla proporzionalità, la Commissione europea afferma che la proposta si limita a quanto strettamente necessario per il funzionamento del mercato interno, applicandosi soltanto alle misure adottate per salvaguardare accessibilità economica e disponibilità degli alloggi nelle zone soggette a tensioni. Sulla scelta del regolamento, ritenuto più appropriato per assicurare un'applicazione uniforme e perché una direttiva aumenterebbe il rischio di divergenze attuative, resta da valutare se l'uniformità di uno strumento direttamente applicabile sia compatibile con l'esigenza, pur riconosciuta, di preservare la flessibilità delle autorità locali.

Al riguardo ritiene che la valutazione non possa fermarsi alla natura asseritamente procedurale della proposta, che, pur non imponendo alle autorità competenti l'adozione di specifiche misure, ne definisce le condizioni di ammissibilità. Essa potrebbe incidere, come anticipato, sulla proprietà privata, ma anche sul turismo, sia per l'incidenza sugli affitti brevi sia per la possibile qualificazione delle destinazioni turistiche come zone soggette a tensioni abitative. Sarà pertanto importante vagliare l'opportunità di inserire una clausola che salvaguardi le competenze degli Stati membri, delle regioni e degli enti locali, con particolare attenzione alle autonomie speciali.

Prima di concludere, sottolinea che dai dati del sito IPEX risulta che l'esame è stato avviato dal Senato ceco, dal Senato italiano, dal Bundesrat tedesco e dai Parlamenti svedese, finlandese e lituano; nessuna di tali assemblee ha segnalato, al momento, aspetti rilevanti o informazioni importanti da scambiare.

Tenuto conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 17 novembre 2026 e che la relazione del Governo non è ancora pervenuta, propone di svolgere un ciclo di audizioni dei rappresentanti del Governo, delle autonomie regionali e locali, in quanto autorità competenti ai sensi della proposta, degli operatori delle locazioni a breve termine e dei gestori immobiliari, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini, nonché di esperti della materia.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI.

Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI, indi del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di UNEM, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assoambiente, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

Audizione informale di rappresentanti di ECCO Think Tank, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di ARERA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENI, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Proxigas, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Ceramica, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.40

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocarta, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 15.55.

Audizione informale di rappresentanti di Federbeton, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15:55 alle 16.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 3076, già approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di protezione civile;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3, comma 3, assoggetta il personale non dirigenziale di cui al comma 1, destinatario della tutela assicurativa e della tutela legale ivi previste, alla disciplina del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile, e prevede che il medesimo personale garantisca la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva;

considerato che il citato decreto legislativo n. 66 del 2003 dà attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, la cui disciplina è stata successivamente trasfusa nella direttiva 2003/88/CE, che ha abrogato le precedenti direttive ai sensi del proprio articolo 27;

valutato che le disposizioni del presente disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 3106, di conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

rilevato che, in particolare:

l'articolo 1, commi 1 e 2, riduce le aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, subordinando la riduzione prevista per il biodiesel e per i gasoli paraffinici HVO alla condizione che tali biocarburanti soddisfino i requisiti dell'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, ai fini della compatibilità dei regimi di aiuti con il mercato interno e dell'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea;

l'articolo 1, comma 4, proroga per il mese di ottobre 2026 il credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto di merci e di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente;

l'articolo 4 dispone la disapplicazione, per i beni importati anteriormente al 1° dicembre 2026, del contributo di 2 euro a copertura delle spese amministrative doganali relative alle spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nell'ambito di un quadro europeo caratterizzato dal regolamento (UE) 2026/382, che ha abrogato la soglia di esenzione daziaria e introdotto, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio doganale forfettario di 3 euro, nonché dal regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce il nuovo codice doganale e prevede una tassa di gestione sulle vendite a distanza;

l'articolo 7 accerta le economie generate dai progetti del PNRR a seguito del loro completamento, quali risorse non più necessarie al conseguimento degli obiettivi oggetto di rendicontazione all'Unione europea;

valutato che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati);

ricordato che il Documento costituisce l'atto propedeutico alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2027-2029, da anticipare con il Documento programmatico di bilancio da trasmettere alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e che esso si colloca nel quadro della riforma della *governance* economica europea, che pone al centro la dinamica della spesa netta quale indicatore di disciplina fiscale;

preso atto che, nel contesto di perdurante incertezza internazionale, caratterizzato da nuovi rialzi dei prezzi dell'energia, l'economia italiana ha mostrato una tenuta superiore alle attese, con una crescita del PIL reale prevista all'1,0 per cento nel 2026 e, nello scenario programmatico, allo 0,8 per cento nel 2027, allo 0,9 per cento nel 2028 e allo 0,8 per cento nel 2029, con un mercato del lavoro caratterizzato da un numero di occupati al massimo storico e da un tasso di disoccupazione in ulteriore riduzione;

sottolineato che, come emerge dal Documento, il rapporto tra indebitamento netto e PIL rientra sotto la soglia del 3 per cento già nel 2026, attestandosi al 2,9 per cento, e che, nello scenario programmatico, esso si colloca al 3,4 per cento nel 2027 e al 3,2 per cento nel 2028 per effetto degli incrementi di spesa connessi alla clausola di salvaguardia, per poi ridursi al 2,3 per cento nel 2029, mentre, escludendo tali incrementi, il rapporto si manterrebbe stabilmente al di sotto del 3 per cento lungo tutto l'orizzonte di previsione;

rilevato che il Documento dà conto della compatibilità del quadro con la procedura per disavanzi eccessivi aperta nei confronti dell'Italia nel luglio 2024 con la decisione (UE) 2024/2124 del Consiglio, che la Commissione europea, nella valutazione delle azioni efficaci pubblicata a giugno 2026, ha riconosciuto l'efficacia delle misure adottate dall'Italia, che per il 2026 è confermato il rispetto del limite di crescita della spesa netta dell'1,6 per cento e che, ove tali andamenti fossero confermati dalle previsioni di primavera 2027 della Commissione europea, potrebbero sussistere le condizioni perché il Consiglio deliberi l'abrogazione della procedura sulla base dei dati di consuntivo del 2026, fermo restando che l'uscita dalla procedura è subordinata al ritorno del deficit sotto il 3 per cento e alla sua permanenza stabile al di sotto di tale livello nelle previsioni della Commissione europea per i due anni successivi;

considerato che la clausola nazionale di salvaguardia trova fondamento nell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e che la Commissione europea, con la Comunicazione del 19 marzo 2025, ne ha proposto l'attivazione coordinata per la spesa in difesa e, con la Comunicazione del 3 giugno 2026, ne ha esteso l'ambito alle misure per la resilienza e la sicurezza energetica, escludendo gli interventi di mero calmieramento dei prezzi, e che diciotto Stati membri ne hanno già ottenuto l'attivazione;

preso atto che il Governo ha presentato la richiesta di attivazione della clausola alla Commissione europea il 10 settembre 2026, in attuazione delle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2026, che la Commissione europea verificherà la

sussistenza delle circostanze eccezionali e la compatibilità con la sostenibilità di bilancio di medio termine, e che il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata, presumibilmente in occasione del Consiglio ECOFIN di novembre;

sottolineato che, nello scenario programmatico, la crescita della spesa netta si colloca al 3,3 per cento nel 2027 e all'1,7 per cento nel 2028, mentre, al netto delle risorse finanziate con la clausola, essa risulta pari all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029, in linea con i limiti raccomandati dal Consiglio, e che l'utilizzo della flessibilità resta ampiamente al di sotto del tetto dell'1,5 per cento del PIL annuo consentito dalla Commissione europea;

rilevato che le risorse destinate agli interventi in materia di energia, pari a circa 14,4 miliardi nel biennio 2027-2028, saranno indirizzate a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e infrastrutture, e che la loro definizione concreta è espressamente subordinata all'esito della procedura europea e all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, anche sulla base del dialogo tecnico informale avviato con la Commissione europea per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

considerato che l'incremento delle risorse destinate alla difesa, fino a un massimo dello 0,3 per cento del PIL in ciascuno degli anni 2027 e 2028, risulta coerente con gli obiettivi assunti in ambito NATO e con l'indicazione del Consiglio di adattare progressivamente il bilancio a un livello strutturalmente più elevato di spesa per la difesa, senza compromettere il percorso di consolidamento fiscale;

valutato positivamente il completamento del PNRR, comprensivo del capitolo REPowerEU, con il conseguimento degli ultimi 156 traguardi e obiettivi dopo i 572 già raggiunti, nonché l'impegno del Governo a dare continuità all'azione riformatrice attraverso il Piano strutturale di bilancio di medio termine nelle sei aree prioritarie di giustizia, fiscalità, innovazione e concorrenza, monitoraggio della spesa pubblica, servizi per la prima infanzia e pubblica amministrazione, razionalizzazione delle partecipate pubbliche, quale condizione per l'estensione a sette anni del periodo di aggiustamento e per la crescita potenziale del Paese;

osservato che le raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia dal Consiglio nel 2026 riguardano sei ambiti di *policy* e presentano rilevanti elementi di novità rispetto al 2025, tra cui la continuità del PNRR e l'accelerazione dei programmi della politica di coesione, il rafforzamento della spesa per difesa e sicurezza, le misure temporanee e mirate contro il caro energia, lo sviluppo dei mercati dei capitali e la dimensione territoriale, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e che in materia di concorrenza viene richiamata l'esigenza di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, tra cui gli oneri derivanti da alcuni requisiti nazionali in materia di imballaggio ed etichettatura;

sottolineato che l'impostazione della politica di bilancio italiana nel suo complesso, come delineata nel DPFP, si configura in linea con le priorità strategiche dell'Unione europea, nel rispetto delle regole sulla spesa netta e utilizzando in modo contenuto, secondo le procedure previste dal regolamento (UE) 2024/1263, la flessibilità offerta dall'Unione per far fronte alle nuove esigenze di sicurezza energetica e di difesa;

valutata positivamente la circostanza che il Documento riflette l'impegno concreto di integrare le esigenze della *governance* economica europea con le specificità del contesto nazionale, assicurando un approccio equilibrato tra sostenibilità delle finanze pubbliche, sostegno alla competitività e rafforzamento della sicurezza energetica e della capacità di difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIV Commissione,

in sede di esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, approvato lo scorso 2 ottobre dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento,

premesso che:

il Documento programmatico di finanza pubblica 2026, che sostituisce la tradizionale NADEF, delinea il quadro di riferimento della politica economica italiana per il triennio 2027-2029, nel quadro della nuova *governance* economica europea;

in assenza delle dovute modifiche alla normativa contabile e finanziaria vigente per inazione della maggioranza di Governo e dell'Esecutivo in carica, la relazione al Parlamento illustra il ricorso alla procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 per la richiesta di utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia;

considerato che:

il DPFP 2026 si colloca in un quadro macroeconomico preoccupante, con conseguenze drammatiche per la crescita economica italiana in termini di aumento dell'inflazione, riduzione del potere di acquisto delle famiglie e ridotta competitività delle imprese, a fronte di un contesto internazionale sempre più complesso;

sul piano della finanza pubblica, con la certificazione da parte dell'Istat nel mese di settembre del deficit al 3,1 per cento e la conseguente permanenza nella procedura d'infrazione europea per disavanzo eccessivo, viene confermata la politica fallimentare di Governo degli ultimi quattro anni, caratterizzati da austerità, crescita zero, scarsa produttività, pressione fiscale e livelli record di spesa in difesa, fattori che collocano l'Italia tra i Paesi con la peggiore dinamica economica tra quelli dell'Unione europea;

il debito, nel quadro tendenziale indicato dal Governo, passa dal 138,1 per cento del 2026 al 138,6 per cento nel 2027, con una discesa solo lenta e parziale nei bienni successivi (137,7 per cento nel 2028 e 136,3 per cento nel 2029), lasciando il Paese esposto alle pericolose oscillazioni dei tassi di interesse e dei mercati finanziari e collocando l'Italia agli ultimi posti in Europa;

il descritto sensibile peggioramento dell'economia italiana non è stato affrontato con efficaci politiche a sostegno della crescita in risposta alle reali priorità del Paese, se non in termini di un aumento esponenziale degli impegni di spesa per il riarmo e la difesa, attraverso una gestione frammentata delle risorse, a scapito dello stato sociale e delle politiche pubbliche ad esso correlate;

tramite il ricorso alla clausola nazionale di salvaguardia, le spese per la difesa registreranno il maggiore incremento di sempre, raggiungendo un massimo dello 0,3 per cento del PIL per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per un importo di circa 14,5 miliardi, assorbendo impegni di spesa che avrebbero dovuto, al contrario, considerato il quadro di fragilità macroeconomica attuale, essere esclusivamente indirizzati al contrasto della povertà assoluta, al sostegno per la sanità pubblica e per famiglie e imprese colpite dalla crisi energetica, escludendo impegni di spesa militare gravanti sul *deficit* pubblico;

dunque l'Esecutivo – pur a fronte della perdurante procedura d'infrazione a

carico dell'Italia per disavanzo eccessivo – persevera nel contrarre impegni a livello internazionale in materia di spese della difesa, al contempo annunciando lo stanziamento in Legge di Bilancio di ingenti risorse per le medesime spese a scapito di misure volte al finanziamento nei settori della sanità, dell'istruzione, del sostegno alle famiglie, degli investimenti produttivi e delle politiche per la competitività del sistema economico;

per tutto quanto sopra premesso, rilevato, ritenuto e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Scerra, Bruno, Cantone.

ALLEGATO 5

Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976. Doc. CI, n. 1.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (Doc. CI, n. 1);

considerato che l'articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al paragrafo 1 prevede che « il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali »;

rilevato che, conformemente al richiamato articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 2 della decisione in esame dispone che la medesima è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, che gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine, e che l'adempimento di tali procedure interne è necessario per l'entrata in vigore della decisione stessa;

sottolineato che il Parlamento europeo si è espresso con larghissima maggioranza sia in occasione della deliberazione sul progetto di decisione, il 13 novembre 2025, sia in sede di approvazione del testo modificato dal Consiglio il 29 aprile 2026;

considerato che l'accordo unanime raggiunto in sede di Consiglio si fonda su un apprezzabile bilanciamento tra l'esigenza di tutela della maternità e il principio della personalità del voto sancito in gran parte degli ordinamenti nazionali e che, in questo senso, è appropriata la limitazione della delega di voto al solo caso delle parlamentari in maternità, corredata di rigorosi princìpi per la definizione delle relative modalità di attuazione, quali la trasparenza, la responsabilità, la tracciabilità, la certezza del diritto e l'integrità del voto;

evidenziata, tuttavia, l'opportunità di valutare in futuro modalità per assicurare l'esercizio del voto ai membri del Parlamento europeo che si trovino in situazioni di oggettivo impedimento a partecipare in presenza ai lavori della plenaria;

rilevato che a tali principi sarà data piena attuazione attraverso la definizione delle condizioni generali e delle modalità concrete per l'esercizio della delega di voto nello Statuto dei parlamentari europei e nel regolamento del Parlamento europeo;

preso atto che la decisione 2026/1296, riguardando esclusivamente le modalità di voto nella plenaria del Parlamento europeo, non incide in alcun modo sull'ordina-

mento italiano e non necessita, pertanto, di interventi di adeguamento in via legislativa;

rilevata la necessità che il presente documento sia notificato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alle istituzioni europee ai fini di cui al citato articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione). COM(2026) 313 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione) (COM(2026) 313 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte, nonché dalle memorie acquisite nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la proposta, che reca la rifusione della direttiva 2014/41/UE, non incide sull'impianto generale dell'ordine europeo di indagine penale (OEI), ma è volta a superare le criticità emerse nella fase di attuazione della citata direttiva e segnalate dagli operatori del settore;

l'Unione europea ha già esercitato la sua competenza in materia mediante l'adozione della direttiva 2014/41/UE;

considerato che:

risultano condivisibili le finalità della proposta di superare le criticità riscontrate nell'applicazione della direttiva in punto di disciplina dell'OEI;

parimenti condivisibile è la scelta di introdurre una nuova disciplina specificamente dedicata alla partecipazione a distanza di indagati, imputati e vittime di reato che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui il procedimento ha luogo o il processo è celebrato, purché la partecipazione a distanza sia accompagnata da adeguate garanzie a tutela dei diritti della difesa e dell'equità del procedimento;

osservato che tale nuova disciplina consente di superare i limiti dell'articolo 24 della direttiva 2014/41/UE, che contempla esclusivamente l'audizione a distanza di testimoni, periti, persone sottoposte a indagini o imputati per finalità connesse all'acquisizione della prova;

osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto, adducendo quale motivazione l'assenza di opzioni e di un impatto economico, sociale o ambientale negativo rilevante: tale scelta non appare condivisibile e pregiudica una ponderazione approfondita degli impatti delle misure prospettate, nonché un'adeguata valutazione di opzioni regolative alternative, costituendo una manifesta violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2; non vale a colmare tale lacuna il fatto che la Commissione abbia svolto un ciclo di consultazioni con le entità attualmente soggette alla disciplina oggetto di riforma;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

la proposta investe, sia con riferimento alla disciplina dell'OEI sia con riferimento alla disciplina dell'OEPD, situazioni connotate da una dimensione transfrontaliera che per loro natura non risultano suscettibili di essere regolate e gestite

con pari efficacia attraverso interventi adottati autonomamente dai singoli Stati membri;

con specifico riferimento all'OEPD, la partecipazione a distanza di una persona alle udienze celebrate in uno Stato membro diverso da quello di residenza attiene a una materia finora non disciplinata a livello dell'Unione e non può essere regolata in modo efficace da un singolo Stato membro;

sul piano del valore aggiunto, un'iniziativa a livello dell'UE risulta maggiormente idonea a raggiungere gli obiettivi perseguiti rispetto ad iniziative nazionali che rischiano di determinare situazioni eterogenee e non pienamente efficaci;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

si limita ad introdurre modifiche puntuali alla disciplina dell'OEI, adottando le opzioni regolative meno invasive per i sistemi giudiziari nazionali degli Stati membri ed istituisce un quadro giuridico mirato in relazione all'emissione e riconoscimento delle richieste di partecipazione a distanza alle udienze penali;

rimane fermo il vaglio dell'autorità di emissione, che dovrà valutare, tra l'altro, la prestazione del consenso dell'interessato alla partecipazione a distanza all'udienza, nonché che l'emissione dell'OEPD sia appropriata e proporzionata nelle circostanze specifiche del caso per agevolare la partecipazione dell'interessato, tenendo conto della salvaguardia dei relativi diritti;

si prevedono garanzie specifiche, quali il consenso volontario e inequivocabile dell'interessato, la presenza in aula del difensore incaricato nello Stato di emissione, il diritto di tornare a partecipare di persona alle udienze successive e il diritto a un ricorso effettivo (articoli 38, 42, paragrafo 2, 49, paragrafo 3, e 50);

è fatta salva l'autonomia procedurale degli Stati membri, in quanto lo svolgimento delle audizioni continua a essere disciplinato dal diritto dello Stato di emissione, mentre taluni atti di esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato di esecuzione;

sul piano della scelta dell'atto giuridico, la direttiva si presenta come lo strumento giuridico più idoneo, in quanto si pone in continuità con lo strumento già utilizzato per l'OEI, di cui la proposta costituisce una rifusione; è adeguata alla natura puntuale e mirata delle modifiche prospettate e, infine, lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di attuazione nei rispettivi ordinamenti processuali penali, nel rispetto della loro autonomia procedurale;

ritenuto opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali sulla proposta, i seguenti aspetti:

il mancato coordinamento tra le disposizioni sull'emissione dell'OEPD e quelle sui relativi mezzi di impugnazione: nella formulazione attuale, l'esperibilità del ricorso è riferita solo alle ipotesi in cui la decisione di emettere un OEPD sia stata adottata prima che venga prestato il consenso dell'interessato, mentre non viene estesa all'ipotesi in cui il consenso manchi del tutto (articolo 50, paragrafo 2 e articolo 37, paragrafo 2 e 3);

la possibilità di chiarire quali rimedi siano esperibili avverso il rigetto della richiesta di partecipazione a distanza presentata dall'interessato, in quanto le norme sui mezzi di impugnazione non menzionano espressamente il ricorso avverso il diniego (articolo 37, paragrafo 4, e articolo 50);

se e in quale misura possano rilevare, tra le ragioni di buona amministrazione della giustizia che consentono di emettere l'OEPD prima del consenso, anche esigenze di natura organizzativa, tenuto conto che la partecipazione a distanza dovrebbe fondarsi su una valutazione riferita al caso concreto (articolo 37, paragrafo 2);

una più puntuale specificazione, per l'ipotesi eccezionale di partecipazione a distanza senza consenso, dell'obbligo di motivazione e della verifica di necessità e

proporzionalità, in linea con il carattere rigorosamente limitato della deroga (articolo 37, paragrafo 3);

se, per rendere effettiva la scelta di partecipare a distanza, la disciplina del consenso possa prevedere in modo più puntuale la possibilità di una previa consultazione del difensore (articolo 38, paragrafo 2, lettera *a)*);

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 7

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici. COM(2026) 565 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici (COM(2026) 565 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

accolto positivamente l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del quadro normativo vigente in materia di etichettatura energetica e degli pneumatici tramite un intervento mirato di semplificazione che ne preservi la finalità principale, ossia fornire ai consumatori informazioni chiare e comparabili, e la certezza del diritto per gli operatori;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 114 e 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come motivato nella relazione illustrativa, nella scheda finanziaria e digitale legislativa e nella valutazione di impatto, risultano evidenti la necessità e il valore aggiunto dell'intervento; in particolare:

la necessità di un intervento legislativo a livello di UE è legata alla natura transfrontaliera del mercato interno dei prodotti connessi all'energia, fabbricati o importati, commercializzati e venduti in tutta l'UE senza tener conto dei confini nazionali: qualsiasi frammentazione del quadro normativo ostacolerebbe direttamente la libera circolazione delle merci, distorcerebbe la concorrenza tra fornitori operanti in diversi Stati membri e comprometterebbe le condizioni di parità che il mercato unico è destinato a garantire; in tale quadro la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri rimane invariata, restando l'applicazione e la vigilanza di competenza nazionale;

il valore aggiunto dell'intervento è inoltre riconducibile alla maggiore efficacia del registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) a livello di UE, anche per quanto riguarda le attività nazionali a garanzia del rispetto delle norme;

considerata la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per rendere le regole più chiare, ridurre gli oneri amministrativi e facilitarne l'applicazione, garantire condizioni di parità nel mercato unico, nonché migliorare l'allineamento della normativa vigente con gli sviluppi tecnologici, senza incidere sugli obiettivi sostanziali dei due regolamenti oggetto di modifica; in particolare:

la modifica dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1369, volta a eliminare l'obbligo per i fornitori di corredare di un'etichetta stampata in via predefinita ogni unità di prodotto immessa sul mercato, riduce gli oneri non necessari mantenendo un'adeguata flessibilità per i fornitori e per

i distributori, che potranno comunque chiedere etichette stampate ai fornitori, garantendo nel contempo la tutela dei consumatori, essendo mantenuto l'obbligo di esposizione dell'etichetta in prossimità dei prodotti;

la maggiore flessibilità introdotta attraverso la modifica dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1369 in caso di riscalaggio delle etichette energetiche riduce le rigidità operative, pur mantenendo l'obiettivo di fornire informazioni corrette e aggiornate ai consumatori;

la modifica dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, volta a garantire l'integrazione tra EPREL e la parte centrale del registro dei passaporti digitali di cui al regolamento (UE) 2024/1781 è idonea a ridurre le duplicazioni amministrative;

l'eliminazione degli obblighi connessi all'etichettatura degli pneumatici per i fornitori e i distributori di veicoli di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/740 e gli sforzi diretti alla digitalizzazione nell'ambito del medesimo regolamento risultano idonei a ridurre alcuni adempimenti amministrativi, senza incidere sulla certezza del diritto, la sicurezza stradale e la competitività delle imprese;

ritenuto tuttavia che alcune disposizioni non risultano pienamente coerenti con il principio di proporzionalità; in particolare:

la portata semplificativa della modifica dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1369 è rimessa a successivi atti delegati della Commissione europea, i quali stabiliscono in che modo l'etichetta e le altre informazioni pertinenti per l'etichettatura, come il codice QR, devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio o nei documenti che lo corredano; per garantire la coerenza con l'articolo 290 del TFUE, che riserva all'atto legislativo gli aspetti essenziali della materia, sarebbe necessario precisare nel regolamento che l'opzione digitale, ossia l'indicazione del codice QR che rinvia all'etichetta in EPREL, costituisca il formato predefinito, limitando la delega alla definizione delle modalità di apposizione del codice QR e alla possibilità di prevedere un formato diverso quando lo richiedano le caratteristiche del prodotto;

la modifica dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, volta a permettere che le informazioni volontarie aggiuntive registrate in EPREL, quali i risultati delle prove o le valutazioni di conformità dei modelli, siano considerate prova sufficiente dell'idoneità del prodotto agli incentivi degli Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, pur rispondendo alla logica di semplificazione che caratterizza le altre disposizioni della proposta, non appare del tutto coerente con il principio di proporzionalità, in quanto suscettibile di incidere sugli obiettivi di efficienza energetica; le informazioni presenti in EPREL sono infatti dichiarate dai fornitori e non sono sottoposte a una verifica sistematica di parte terza; ciò comporta il rischio che i dati non rappresentino pienamente le prestazioni reali e che incentivi legati all'efficienza energetica vengano riconosciuti a prodotti meno efficienti di quanto dichiarato; ai fini del riconoscimento degli incentivi appare opportuno valutare l'opportunità di distinguere tra i prodotti per i quali sia disponibile una valutazione di conformità da parte di terzi, per i quali le informazioni registrate in EPREL possono essere considerate sufficienti, e quelli privi di tale valutazione, per i quali dovrebbe essere prevista una verifica aggiuntiva da parte delle autorità competenti, limitando così gli oneri ai soli casi in cui manchi una garanzia indipendente;

l'ampliamento degli obblighi d'informazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2020/740 determina un aumento degli oneri amministrativi e documentali pur non apportando benefici chiari agli utenti finali o alle autorità di vigilanza: in coerenza con l'obiettivo di semplificazione non dovrebbero essere aggiunti ulteriori elementi alla scheda informativa degli pneumatici, e in particolare non dovrebbero essere aggiunti il valore del coefficiente di resistenza al rotolamento, il valore dell'indice di aderenza sul bagnato e il livello di rumore esterno di rotolamento,

promuovendo, piuttosto che un aumento del carico informativo, un maggiore utilizzo degli strumenti già esistenti da parte dei consumatori e una migliore vigilanza del mercato; ciò anche per evitare una possibile duplicazione degli oneri prima dell'adozione da parte della Commissione europea di tutti gli atti delegati previsti del regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili;

la sostituzione, nell'allegato VII del regolamento (UE) 2020/740, dell'obbligo di fornire i protocolli di prova con quello di fornire i verbali di prova non sembra inoltre garantire un equilibrio adeguato tra costi e benefici, poiché la procedura di prova per la verifica della conformità è chiaramente definita e la documentazione completa può essere resa disponibile su richiesta qualora emergano questioni specifiche nell'ambito di una determinata campagna di prove;

considerato inoltre che:

l'ampliamento del potere di adottare atti delegati attribuito alla Commissione europea dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2020/740 non appare coerente con l'articolo 290 del TFUE, che riserva all'atto legislativo gli elementi essenziali della materia; l'intervento ha infatti la finalità di allineare tale normativa all'approccio previsto dal regolamento (UE) 2017/1369 che demanda la definizione dei requisiti tecnici agli atti delegati, senza tenere in debita considerazione il fatto che gli pneumatici non siano assimilabili agli altri prodotti connessi all'energia;

eventuali modifiche dei valori, dei metodi di calcolo e dei requisiti per l'etichettatura degli pneumatici non si configurano come modifiche a elementi non essenziali della normativa, essendo questi elementi idonei a incidere sulle scelte di progettazione dei prodotti, sulle scelte di investimento, nonché sull'equilibrio tra sicurezza, prestazioni ambientali regolamentate, altre prestazioni non regolamentate e competitività industriale, ciò anche in considerazione dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 (Euro 7) che introduce limiti relativi all'abrasione di pneumatici; di conseguenza, modifiche che producono effetti su tali elementi sono suscettibili di incidere su altri settori economici dipendenti da veicoli o macchinari equipaggiati con pneumatici, come la movimentazione delle merci, la produzione alimentare, le attività industriali e altri servizi essenziali;

le prestazioni degli pneumatici inoltre non possono essere valutate considerando un singolo parametro, poiché i diversi parametri interagiscono tra loro e con altre caratteristiche prestazionali non disciplinate;

per tali ragioni, in coerenza con l'articolo 290 del TFUE, qualora la Commissione europea ritenga necessario procedere a una modifica dei valori, dei metodi di calcolo e dei requisiti per l'etichettatura degli pneumatici, tale modifica dovrebbe essere effettuata mediante modifica dell'atto legislativo e quindi essere assoggettata alla procedura legislativa ordinaria, nonché essere sostenuta da una valutazione d'impatto specifica, dalla consultazione delle parti interessate e dalla previsione di adeguati periodi transitori;

ritenuto infine opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali:

con riferimento all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1369, come modificato dalla proposta, andrebbe precisato che la possibilità per il distributore di vendere, fino a 12 mesi dopo la data del riscalaggio, le unità immesse sul mercato prima di tale data corredate soltanto dell'etichetta non riscalata riguarda solo le singole unità e non i modelli le cui unità continuano a essere immesse sul mercato a partire dalla data del riscalaggio: per questi ultimi potrebbe essere opportuno mantenere l'obbligo di utilizzare esclusivamente l'etichetta riscalata entro il termine di 14 giorni attualmente previsto, così da evitare la coesistenza di due etichette diverse per lo stesso modello e preservare la compa-

rabilità delle informazioni per il consumatore;

l'introduzione nel regolamento (UE) 2017/1369 di un'esenzione dai requisiti autonomi di etichettatura energetica per i prodotti intermedi e i componenti forniti come pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchi finiti, così da evitare la duplicazioni degli oneri e a condizione che i fornitori indichino in EPREL, o nel passaporto digitale di prodotto collegato a EPREL, che il modello del componente è destinato esclusivamente a specifici modelli di prodotto finito conformi ai requisiti applicabili, che tale indicazione sia verificabile dalle autorità di vigilanza del mercato e che non siano ridotte le prestazioni dichiarate del modello finito;

la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 6, come modificato, del regolamento (UE) 2020/740: in coerenza con il principio di proporzionalità tale articolo non dovrebbe applicarsi ai montatori di pneumatici, che si limitano alle operazioni di montaggio e non offrono pneumatici in vendita;

la coerenza tecnica di alcuni requisiti introdotti nell'allegato III del regolamento (UE) 2020/740, in particolare le informazioni relative alle omologazioni UN e ai regolamenti UN inserite in una banca dati destinata all'etichettatura, la classificazione degli pneumatici MS come sottocategoria degli pneumatici per impieghi speciali, i valori del coefficiente di resistenza al rotolamento e dell'indice di aderenza sul bagnato, così come l'indice di aderenza sul bagnato per gli pneumatici C3 parzialmente usurati e la profondità del battistrada in assenza di indicazioni circa le modalità con cui tale parametro dovrebbe essere misurato;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera *(Svolgimento e conclusione)* 411

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 411

AUDIZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

Marco TRONCHETTI PROVERA, *Presidente Esecutivo di Pirelli,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-CR), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) ai quali risponde Marco TRONCHETTI PROVERA, *Presidente Esecutivo di Pirelli.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Tronchetti Provera, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 412
Audizione, in videoconferenza, di Marco Buttieri, presidente di Federcasa *(Svolgimento e conclusione)* 412
Sulla pubblicità dei lavori 412
Comunicazioni del presidente 413
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 413

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Marco Buttieri, presidente di Federcasa.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, di Marco Buttieri, presidente di Federcasa. Introduce quindi l'audizione.

Marco BUTTIERI, *presidente di Federcasa*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), in videoconferenza, Antonino IARIA (M5S), in videoconferenza, e Andrea DE MARIA (PD-IDP), ai quali risponde Marco BUTTIERI, *presidente di Federcasa*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori delle comunicazioni

odierne sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la Commissione, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 29 settembre 2026, si avvarrà, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, della dottoressa Zaineb Soukrati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 414

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Europea per l'Uguaglianza di Genere (EIGE) *(Svolgimento e conclusione)* 414

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Europea per l'Uguaglianza di Genere (EIGE).

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Ricorda, inoltre, che, a richiesta degli auditi o dei commissari, i lavori potranno proseguire in forma segreta, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Carlien SCHEELE, *Direttrice dell'EIGE*, e Cristina FABRE, *Responsabile del team per la lotta alla violenza di genere dell'EIGE*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente* le deputate Valentina GHIO (PD-IDP), Elena BONETTI (AZ-PER-RE), e Sara FERRARI (PD-IDP).

Cristina FABRE, *Responsabile del team per la lotta alla violenza di genere dell'EIGE*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 415

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI Sardegna e dell'UNCEM Sardegna *(Svolgimento e conclusione)* 415

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Silvio LAI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI Sardegna e dell'UNCEM Sardegna.

(Svolgimento e conclusione).

Silvio LAI, *presidente*, avverte che sono collegati in videoconferenza, Daniela Falconi, presidente di ANCI Sardegna, Daniela Sitzia, direttrice di ANCI Sardegna, e Alessandro Corona, coordinatore regionale UNCEM Sardegna. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Daniela FALCONI, *presidente di ANCI Sardegna,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Alessandro CORONA, *coordinatore regionale UNCEM Sardegna,* svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Marco MELONI (PD-IDP), collegato in videoconferenza, e i deputati Dario GIAGONI (Lega) e Francesca GHIRRA (AVS), collegati in videoconferenza, nonché Silvio LAI, *presidente*.

Daniela FALCONI, *presidente di ANCI Sardegna* e Alessandro CORONA, *coordinatore regionale UNCEM Sardegna* replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato *(Seguito esame e rinvio)* 3

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 12

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 21

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. C. 2973, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 21

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 23

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 167/2026: Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ». C. 3119 Governo *(Esame e rinvio)* 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 48

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 68

Modifica dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano. Testo unificato C. 1028 e abb. (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 49

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 70

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 50

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 71

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 52

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta. C. 2942 cost. Consiglio regionale della Sardegna *(Esame e rinvio)* 52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 439 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 54

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 61

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. C. 2124 Iezzi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 73

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 73

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e rinvio)* 75

SEDE REFERENTE:

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo *(Esame e rinvio)* 76

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni *(Seguito dell'esame e rinvio)* 78

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 82

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. C. 2904 Gribaudo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 79

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. C. 2880 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane (UCPI), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 80

Audizione informale, in videoconferenza, di Patrizia Imperato, procuratrice della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge

C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

Audizione informale, in videoconferenza, di Luca Villa, procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » . 81

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2720 Fascina e C. 3080 Governo, recanti « Modifiche in materia di imputabilità del minore » 81

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 128

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 130

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 130

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 139

RISOLUZIONI:

7-00368 Provenzano: Sulle iniziative in sede bilaterale e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba;

7-00398 Fratoianni: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba e per la sospensione delle misure di embargo su farmaci e forniture essenziali imposte dagli Stati Uniti;

7-00399 Formentini: Sulle iniziative da adottare in sede bilaterale ed europea per contrastare le politiche del Governo cubano e rispondere alla crisi umanitaria a Cuba;

7-00400 Francesco Silvestri: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba e per la sospensione delle misure di embargo imposte dagli Stati Uniti;

7-00405 Onori: Sulle iniziative in sede bilaterale, europea e multilaterale per il sostegno alla popolazione di Cuba, il contrasto a sanzioni che colpiscono i beni essenziali e il rilascio dei prigionieri politici detenuti a Cuba;

7-00410 Calovini: Sulle iniziative a sostegno alla popolazione di Cuba *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00110, 8-00111, 8-00112 e 7-00410 – ritiro delle risoluzioni 7-00398 e 7-00400)* 130

ALLEGATO 2 (Testo riformulato della risoluzione) 140

ALLEGATO 3 (Testo approvato della risoluzione) 143

ALLEGATO 4 (Testo approvato della risoluzione) 146

ALLEGATO 5 (Testo approvato della risoluzione) 148

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla proposta di legge C. 2958 concernente la Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023 136

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uz-

bekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023. C. 3112 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 136

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione congiunta relativa all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003, fatta a Roma il 23 luglio 2025. C. 3113 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)* 152

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 155

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. C. 2830, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 156

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 158

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 158

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 160

5-05836 Torto: Iniziative volte a contrastare gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia e a ridurre il carico fiscale 160

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 162

5-05837 Faraone: Elementi in ordine all'entità delle risorse aggiuntive destinate al settore della difesa e alle modalità di finanziamento dei relativi programmi di investimento nell'ambito della prossima legge di bilancio 161

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 164

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 165

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 176

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 177

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S) 181

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 170

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 185

SEDE REFERENTE:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 170

Modifiche alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, in materia di estensione delle aree cedibili a privati nella fascia lagunare di Sottomarina, nel comune di Chioggia, e di sospensione dei procedimenti di ingiunzione, di rilascio o di riscossione dei proventi relativi alle medesime. C. 2964 Andreuzza *(Esame e rinvio)* 170

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 187

Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria presso le università non statali legalmente riconosciute. C. 2797 Cangiano e C. 2810 Tassinari *(Esame e rinvio)* 187

Disposizioni concernenti la stipulazione di convenzioni tra i comuni e le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività didattiche extracurricolari presso biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale. C. 2963 Maffioli *(Esame e rinvio)* 191

Dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle Vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara. C. 3069, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 193

Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso. C. 2914 Marchetto Aliprandi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 193

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 211

ALLEGATO 2 (Proposta emendativa approvata) 212

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 194

Dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture. C. 2239, approvata dal Senato, e C. 1738 Amendola *(Discussione e approvazione)* 194

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 195

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 195

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 213

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 214

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) 218

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 205

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 223

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 206

5-05838 Sasso: Iniziative per l'adozione delle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 59 del 2017, concernenti i titoli di necessari per l'accesso alle classi di concorso per gli insegnanti tecnico-pratici 206

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 224

5-05839 Berruto: Chiarimenti circa l'utilizzo extrascolastico delle palestre scolastiche da parte delle associazioni sportive, in applicazione della legge 7 aprile 2026, n. 53 207

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 225

5-05840 Grippo: Chiarimenti circa l'esistenza di un'incompatibilità tra l'aspettativa non retribuita per cariche elettive locali e l'accettazione di incarichi di supplenze brevi e saltuarie 207

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 226

5-05841 Piccolotti: Sul trattenimento in servizio di quattro dirigenti scolastici da parte dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo 208

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 227

5-05842 Caso: Sulla mancata adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici 209

ALLEGATO 11 (Testo della risposta) 228

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 210

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 229

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 234

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 231

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 235

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle) 237

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 242

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 233

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-05470 Casu: Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri-internavigatori per il triennio 2024-2026 247

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 253

5-05737 Raimondo: Iniziative a tutela della continuità dei servizi di logistica sul territorio nazionale 247

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 255

5-05791 Ghirra: Stato di avanzamento dei lavori sulla tratta ferroviaria Decimomannu-Siliqua 247

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 257

5-05808 Casu: Rilevazione e monitoraggio dei ritardi sulla rete ferroviaria nazionale 248

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 259

5-05350 Pastorella: Svolgimento dei corsi teorici *online* per l'esame per la patente di guida e semplificazione delle abilitazioni per gli istruttori di guida 248

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 261

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 249

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 263

ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista) 264

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 stelle) 266

SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. C. 2925 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 250

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 270

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 280

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 282

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal MoVimento 5 Stelle) 288

DL 168/2026: Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 277

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) 292

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 279

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, sulla crisi aziendale di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. 279

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 293

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 297

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP) 299

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S) 302

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 296

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 312

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 296

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 313

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. C. 2715 Carfagna *(Seguito dell'esame e rinvio)* 315

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 325

ALLEGATO 2 (Riformulazione dell'emendamento 1.8 della relatrice) 328

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 317

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) 331

RISOLUZIONI:

7-00334 Schifone: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

7-00413 Girelli: Iniziative in materia di prevenzione visiva.

7-00417 Marianna Ricciardi: Iniziative in materia di prevenzione visiva *(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00113, 8-00114 e 8-00115)* 318

ALLEGATO 4 (Testo approvato dalla Commissione) 332

ALLEGATO 5 (Testo approvato dalla Commissione) 334

ALLEGATO 6 (Testo approvato dalla Commissione) 339

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 319

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 345

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle) 346

ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico) 355

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 322

ALLEGATO 10 (Parere approvato) 361

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 2908, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 323

ALLEGATO 11 (Parere approvato) 362

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 324

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 363

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 370

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle) 371

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 368

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 368

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore vitivinicolo.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome *(Svolgimento e conclusione)* 368

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione. C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2585)* 368

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 377

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 377

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 396

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 378

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 397

Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Doc. CCXLIV, n. 2, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 380

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 398

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle) 400

ESAME DI DECISIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 234 DEL 2012:

Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976. Doc. CI, n. 1 *(Esame e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 383

ALLEGATO 5 (Documento finale approvato) 402

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza (rifusione). COM(2026) 313 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 388

ALLEGATO 6 (Documento approvato) 404

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici. COM(2026) 565 final

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 388

ALLEGATO 7 (Documento approvato) 407

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) COM(2026) 599 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 388

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 392

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 final) 393

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di UNEM, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 393

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assoambiente, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 393

Audizione informale di rappresentanti di ECCO Think Tank, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 393

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 394

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di ARERA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final) 394

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ENI, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final) 394

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Proxigas, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione (COM(2026) 600 final) 394

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Ceramica, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 394

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assocarta, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 395

Audizione informale di rappresentanti di Federbeton, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 395

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final) 395

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera *(Svolgimento e conclusione)* 411

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 411

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 412

Audizione, in videoconferenza, di Marco Buttieri, presidente di Federcasa *(Svolgimento e conclusione)* 412

Sulla pubblicità dei lavori 412

Comunicazioni del presidente 413

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 413

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 414

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Europea per l'Uguaglianza di Genere (EIGE) *(Svolgimento e conclusione)* 414

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 415

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI Sardegna e dell'UNCEM Sardegna
(Svolgimento e conclusione) 415

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

19SMC0216972